3. 2. 796

~~2.K.2~~
3.T.2. 796

Digitized by Google

P. T
3. 2. 7

LEGGI

DELLE

DODICI TAVOLE

Digitized by Google

DALLA TIPOGRAFIA DADDI

Digitized by Google

LODOVICO VALERIANI.

Digitized by Google

LEGGI

DELLE

DODICI TAVOLE

esaminate

secondo i principj e le regole della politica

DA

LODOVICO VALERIANI

Jam vero illud stultissimum existimare omnia justa esse quae scita sint in populorum institutis aut legibus.
Cicero De leg. lib. I. cap. 15.

FIRENZE
Presso Pasquale Pagni
1839.

FIORENTINAE BIBLIOTH. PUB.

Digitized by Google

A Sua Eccellenza

IL PRINCIPE DON TOMMASO CORSINI

Lodovico Valeriani

Se il dono vuol apprezzarsi dal cuore, non può l'Eccellenza Vostra maggior attenderne altronde e per ciò ch'io debbo, e per ciò che Voi meritate. Guardo alla nobiltà dell'origine, e la veggo sorgere da età lontane, feroci per guerre e parti, non però lorda di sangue, nè di rapine; ma pura e splendida pel ministero e per l'abito di quell'eccelsa virtù, ch'è spirito, vita, e luce d'ogni governo. Ne considero la successione, e la miro per ogni generazione crescere ed abbellirsi di quanti fregj può mai virtù dalla civile e sacra autorità decorarsi, finchè l'osservo nel colmo dello splendore e del merito seder maestra e regina nel Vaticano, trattavi da quel Grande, del cui valore diede alto argomento il Vico felicitandosi di consacrare a CLEMENTE la maggior opera, che a ristoro delle civili dottrine umano ingegno apprestasse, la quale, prima a' sapienti d'ogni nazione raccomandata, s'avvisò poi d'intitolare a LORENZO *amplissimo cardinale. Prendo a seguirne l'ulterior corso, e rammento che appresi insieme a conoscervi e riverirvi pel generoso proposito di tal padre, che parve vivere solamente per tramandar ne' figli*

moltiplicato l'avito onore e coll' esempio d' ogni più nobile qualità, e col magistero di precettori, che a me già stretti per amicizia or me ne rendono e più giocouda e più cara la rimembranza. Quanto poi fosse felice il frutto di tante cure, non è mestieri avvertirlo, perchè non è la sola Italia che n'offra per ogni tempo notabili documenti e d' eminenza e d' autorità; se non che a fregio di tutti si vuole aggiungere il grave e nobile reggimento della famiglia, se pur è vero, come un profondo conoscitore osservò, che sia talora più arduo che reggere un principato. A tanti titoli di comune osservanza altri s'aggiungono per me più sacri, e sono le tante grazie, di cui mi siete cortese con ispeziale benevolenza. Io non le novero perchè potrei mal esporle, e peggio rimeritarle; ma tutte vivono nel mio cuore, e vivranno; chè non potrebbero fortuna e tempo mai spegnerle. Così potessero queste carte eternarsi, come sarei pur lieto d' offrirvi cosa, che ad ogni età ricordasse i titoli della mia riverenza. E se bastasse a promettere celebrità, nel difetto d' ogn' altro pregio, l' amor sincero dell' ordine, della pace, e d'una vera costante pubblica prosperità, ardirei pure sperarlo. Ma l'ingegno non si misura dal cuore. Piacciavi dunque accogliere ciò che può solo offerirvi chi non conosce merito, che quale onorasi a titolo di virtù, quale, da Voi trasmessa per lunga serie di prospere generazioni, crescerà lustro a'nipoti, emoli, più che memori, della grandezza degli avi.

PROEMIO

Non è nuovo argomento di maraviglia che, mentre quante v'hann'arti ordinate al vivere, anche le più volgari ed abiette, abbisognano, a porsi utilmente in opera, di magistero, ne voglia quella andar libera, ch' è innanzi a tutte per dignità, l' arte regolatrice d' ogni ragione d' imperj. Questo, che fu lo strazio di tante età corse tra guasti e tra ruine di popoli, fu questo pure il lamento de' saggi intesi a meditar sulle cause delle civili rivoluzioni. Pur troppo, quant' è dell' uomo, è caduco; quant' è caduco, è mortale. Ma se perfetta ed eterna città fu sogno di quanti a pompa o a malizia filosofarono, non è men vero che non fu dato all' umanità d' adagiarsi in quel miglior essere, ch' alla sua stessa caducità si consente. E donde ciò, se non dal governar l' uomo senza conoscerlo? chè non dea tutto a nequizia apporsi quanto travagliò regni e repubbliche, e dissipò la fortuna di tant' imperj. Più per altro che non può credersi ne fu trista l' umanità; talchè fu giusto il lamento, ed opportuno lo stimolo di richiamare al governo delle città quella filosofia, che banditane da' sofisti, Socrate si doleva specolar cose di niun umano interesse. Ma se a tal uopo convennero doversi conoscer l' uomo, qual poi di tanti ne mise in via di conoscerlo? Forse chi pago d' abbattere l'altrui fallaci opinioni, nulla ponendo a stabilità del vero e del buono, lasciò presumere maggior dubbiezza che veracità nelle cose; o chi volle la nostra mente, sciolta dal corpo, assorta in ideali contemplazioni? Furono quelli, che infatuarono l' uomo a credere aver tutto a sè sottomesso, ove giunga a reputarsi insensibile ad ogni umana affezione; o quelli, che sua natura credettero trar vita molle in ozio infingardo, o darsi ad ogni lordura? Che se non fu chi l' istruiva a provveder

temperatamente ad ogni necessità della vita, pel dubbio principalmente di non conoscere da qual sostanza n'era la vita animata; molto men si vorrà che fossero quelli che, incerti d'ogni ragione, tolsero ogni regola al vivere, lasciandolo, qua e là balzato dagli accidenti, tutto in arbitrio della fortuna.

Ma l'uomo ignorava allora sè stesso. E v'ebbe chi miglior via n'apprestasse poichè ciascuno potè comprendere onde e a che nacque, che ne corruppe, e che può reggerne il cuore? Altri maestri; ma non migliore dottrina: perocchè quelli, che ne levarono maggior grido, mostrandosi i più commossi dalle civili sciagure, usando d'una ragione libera d'ogni freno, e arrendevole ad ogn'impulso dell'immaginazione e del senso, così snaturaron l'uomo, che lo resero fors'anche meno trattabile dalla moderna, che dall'antica filosofia. Nè raggio di maggior luce impedì che fosse l'umanità dalle stesse, ed anche maggiori scosse agitata; essendochè fu creduto da quegli stessi, che mossero da migliori principj, conoscer l'uomo sapendone la natura ed il fine, senza per altro osservare come da un egual brama di miglior essere sia ciascheduno diversamente istigato a recare in atto quanto gli viene in affetto; onde non conoscendosi e nello stimolo, e nel progresso l'operar proprio di ciascheduno, mal saprebbesi in una regola concordare il vario operar di tutti in maniera, che dalle private azioni risulti la più possibile umana prosperità.

Or è dell'uomo ciò che di qualunqu'altr'oggetto, di cui non possiam conoscere le qualità se non in quanto ci scuotono; talchè se pregiasi, qual d'oracolo, l'antico avviso *conosciti*, gli è perchè dee rapportarsi all'altro non men antico *negli altrui casi ammaestrati*. E come in fatti conoscersi diversamente se un misero, abbandonato a crescer solo in un bosco, neppur saprebbe articolare una voce, non che dar segno d'un'anima atta ad aprire il cuore all'immenso, ed a spaziar colla mente per l'infinito? Gli è nel tumulto e nell'urto de' civili interessi, ov'egli nacque, ove crebbe, che l'uomo spiega la sua natura mettendo in opera tutte

3.2.710

le sue facultà. Là dunque potrà conoscersi? E chi vorrà dubitarne s'egli potesse sperimentare, e con senno pari all'esperienza comprendere qual mossa ad ogni atto dia la passione e l'ingegno? Variano gli uomini di pensieri e d'affetti, più che non variano di sembianze: varia ciascuno al succedersi degl'istanti che ne rapiscon la vita, non altrimenti che ad ogni rivolger d'onda varia il torrente che si precipita al mare: variano l'affezioni e l'opinioni de' popoli, che per la loro variabilità non posson tutti in una forma raccogliersi; variano quindi anch'esse coteste forme; hann' anch'esse le loro età come gli uomini, e come gli uomini anch'esse vivono di migliore e più lunga vita secondochè sieno e di ragione e di forze meglio costituite, e sappiano guardarsi anch'esse da tristi incontri, e da maligne impressioni. Gli è d'uopo dunque conoscerle affinchè pongasi ciascun popolo in quella ch'a lui conviene, variando regola ad ogni età perchè dall'una all'altra volgasi tranquillamente; e logoro di vecchiezza, tranquillamente (chè muojon gli uomini, le nazioni rinnovansi) in altra forma più conveniente alle sue nuove qualità ricompongasi: e questo è il più, che a pro dell'umanità possa l'arte regolatrice de' popoli.

Vorrebbe dunque potersi esaminar gli uomini in ogni ordine di governo attualmente operosi; nè sol quanti sono, ma quanti ancora già furono; chè tal giro avvicenda le umane cose che, quant'è, pera, e quanto fu, si riabbia. Ma come città conoscere di luogo o d'età remote, se quella appena possiamo, che ne prepara la nascita, ne regge sin dall'infanzia, dà moto e regola a tutt'i nostri appetiti, e del suo spirito informa tutte le nostre abitudini? È nell'azione che l'uomo si manifesta: e quante, e di quanti sono le azioni, che da noi possono considerarsi? Quanti gli uomini di natura talmente ingenua, che possa tosto dalle parole e dagli atti argomentarsene il cuore? V'ha mente da penetrar nel segreto d'ogni ragione d'imperio? V'ha chi sappia, nell'apprezzar altrui, dimenticare sè stesso?

Mestieri è dunque d'un'arte, per cui cercando le vie del cuore sino là giungasi dove l'anima in sè rac-

colta consigliasi d'operare, con quella, che dall'umano orgoglio s'appella sagacità, ed è coscienza di forze inferme a lottare con quanti aspettano l'uomo in opera per sopraffarlo: arte, per cui conosciutosi d'ogni azione onde mosse, ove trasse, come si maturò, che ne avvenne, chiare appajano le cagioni, così del nascere e prosperare, come dello scomporsi e disciogliersi degl'imperj: arte in somma, per cui dall'uomo, non qual si foggia dalla ragione in ispezie, ma qual presentasi in atto dalla natura, dall'uomo, qual fu, qual è, prudentemente inferiscasi quale potrebbe pur essere. Tale si disse, quando maestra del vivere fu dichiarata la storia. Ma, ben appresa, ne parrà certo più celebrata che ferma l'autorità. Se ad apprezzare un avvenimento uopo è conoscere tutte le azioni concorse a compierlo; se niun'azione può giustamente apprezzarsi, ove non sia ben intesa ne' suoi motivi, e nelle sue conseguenze; se quelli parton da un cuore, che a niuno interamente rivelasi, e queste ad effettuarsi abbisognano di lunga età; qual fede aversi a' contemporanei onde per essi giudicare avveratamente de'grandi rivolgimenti de'popoli? I posteriori, se nel seguirne l'ulterior corso, ne vogliano chiarir le origini, o s'atterranno a' contemporanei, e niun per essi argomento di maggior fede; o cercheranno all'antichità documenti ond'accertarle; ma quali? Le tradizioni? E s'avrà fra tant'ingombro onde scernere quel poco vero, che nel passare di lingua in lingua, d'età in età, ne giunse guasto ne'nomi stessi; seppure a favola non si foggiò da chi seppe usar dell'altrui credenza a trastullo, se non a pro? Le cronache? piene di casi o raccolti a romor di piazza, o sussurrati ne'circoli, equivoci ne' motivi, spesso di niun civile interesse, d'esito sempre incerto, talor notati a lusinga, talor a scorno d'un'opulenza o dignità venerata. Le pergamene? che sol hann'atti di privata ragione, di poca luce al procedere, di niuna alla ragion dello stato; o titoli di grandezza e d'onore che, per non esserne sempre sicuro il merito, più tosto oscurano gli avvenimenti, a' quali si riferiscono. Se poi volessero, a sanar quanto imperizia, incuria, e malignità

ne corruppe, operar d'ingegno, siamo da grandi esempj istruiti quanto sia periglioso avventurarsi a variare natura e corso a' costumi antichi, tal essendo l'amore di novità, che mal soffra tenersi dentr' alle regole della morale certezza. Chi finalmente potè schermirsi dalle illusioni del cuore? È nel cuore, ond' ha principio e moto la vita, che il senso di questa vita, vigile a ristorarla, mormora e s' agita per trarre a sè quant' allettalo, e respingerne quanto nojalo. Quindi un tumultuare d' affetti, un fremere d' appetiti, un alternare, un succedersi, un contrariarsi di speranze, amori, paure, e sdegni, per cui non s' offre all' intelletto un'immagine che qual è tinta dal cuore; nè solo immagini di presenti necessità, ma lontane ancora ed antiche, secondochè si rapportano al nostr'intendere; e spezialmente se, benchè squallide per età, sien origine e fondamento dell'attuale nostr' essere: talchè se male fu detto, che ad ognun rende la posterità l'onor suo, non fu migliore l' avviso, che a voler fede basti ragionar d'uomini non conosciuti per grazia, nè per ingiuria.

E qual umana storia andò scevera di quanto può per umana viziosità depravarla? Quanta è la fede, che le si presta da' posteri, che pur la dicono cogli antichi e vita della memoria, e testimone de' tempi, e luce di verità? Passiamo pur oltre quanti di sette e parti narrarono, a cui non valse ragione di probità, nè di senno a meritar fede; e i più, de' quali pel corto ingegno e la meschina eloquenza appena i nomi s' avvengono ne' bibliografi; e i tanti meritamente sospetti per essere più sistematici e declamatori, che storici. Cessò mai Roma di querelarsi ne' suoi della greca e leggerezza, e malizia, e credulità? Nè basta a sgominar tutta la greca fede quella sentenza, che tutto già nella storia osò la Grecia bugiarda? Ma scendiamo a'particolari, ove può meglio apprezzarsene l'autorità. Che valse al primo un linguaggio ispiratogli dalle Muse, se un grave ingegno, volendo pur temperarsi nella censura, lo dichiarò non men autor della favola, che dell' istoria? L'austerità del secondo nel condur la sua narrazione, quasi obliandosi per onorare un nemico, non potè sciogliere d'aver

anch'esso le greche imprese esaltate con greca millanteria. Un terzo volle mostrar che Roma dovette al senno, più che alla sorte, quant'ebbe gloria nell'armi, e accagionossi di verità spesso offesa dall'amicizia, e di sapienza scambiata colla fortuna. Fu venerato il savio, che intese confortar gli uomini alla virtù con esporne profusamente gli esempj; ma quegli esempj si dissero idealmente ombreggiati da chi sentiva degli uomini più nobilmente che la natura loro non comportava; nè la maturità del giudizio e la schiettezza del cuore, scolpite in ogni parola, valsero a torgli voce di superstizioso e di credulo. Di superstizioso e di credulo diè nome a più vasto ingegno il narrare quanto, avvenuto naturalmente, a miracolo s'interpretava da un popolo, tutto pietà ne' grandi cimenti ancora della repubblica. Commendò questi il senno d'un emolo nel trar di briga lo stato, ma non con quell'effusione, che gli amatori della sua rara eloquenza desideravano: quindi il mal credito di scriver meno ad istruzione de' posteri, che a scorno de' coetanei. Quegli s'avvenne a tempi, infami per quanto può nequizia ed ira d'imperio; ma foggiò cuore maligno le tante forme, onde a vicenda corromponsi tiranno e schiavo. Se quello amor di repubblica trasse a scrivere d'una repubblica per istornare i progressi del principato; fu tristo ingegno, irritato da una delusa ambizione, che mosse questo a ragionar d'uomini, a'quali aveva giurato fede, e dovea quindi per debito riverenza. Tali sono i giudizj, e non di pochi, nè stolti, ond'è gravata la fede de' primi storici: ed ecco incerti trascorrere i casi umani, ed il sospetto turbar gli annali di tutt'i popoli.

S'avrà dunque la storia a favola? L'uomo s'apprezza dall'opera, l'opera dalla regola. Le leggi che, unendo gli animi in un comune interesse, dann'essere e vita a' popoli, le leggi dunque, dando ragione di quant'avvenne, ne possono mostrar come trar dal passato argomenti per un miglior avvenire: esse che, posta ad ogni azione la regola, e concordandole tutte nelle lor mosse, vegliano in atto d'avvalorare i deboli, disporre i dubbj, affidare i timidi, spingere i riottosi, richiamare gli er-

ranti; e tutto ciò coll' accenno di gravi danni, ove si voglia seguir l'istinto, ch'arde in ciascuno, di farsi tutti stromento delle sue voglie, più tosto che la ragion d'imperio, la quale ognuno vuol mezzo dell'altrui vivere. Ad esse dunque essenzialmente rapportasi il principio, il tenore, e il fine d'ogni opera; talchè quand'anche vuol l'uomo celarsi ad esse, e si raccoglie in sè stesso a schivarne il guardo, pure là chiuso non medita, non ragiona, non trama se non in vista di ciò, ch' ci può temere o sperare dalle medesime; nè solo quand' esse regnano, ma quand' ancora vacillano, e le passioni fremono, e le opinioni congiurano per abbatterle. Imperocchè, nel conflitto tra leggi e popoli, dall' oggetto, per cui combattesi, si manifesta il motivo, ond'ha principio l'azione; e l'andamento e l'esito se ne avvisa e dalle forze operate nella contesa, e dagli effetti prodotti dalla vittoria.

Non v'ha popolo, dalla cui storia, accertata dalle sue leggi, non abbiasi di che giovare le umane necessità. Sollevandoci in fatti con il pensiere sulle ruine di tanti secoli, che altro miriamo noi nel vòto dell' età morte, se non larve di nazioni e d' imperj, de' quali un nome è l' avanzo di tanto strepito? Strage immensa, e non una forma di morte. Regni, periti tutti per aver guasto lo spirito della civil dipendenza, ma gli uni col voler morto, gli altri animoso il senso di miglior essere; quelli col negar tutto, questi dar tutto a'costumi; quali col torre ogni uso, quali accordare ogni abuso all'umano ingegno; questi coll' aver tutto consunto il vigor de' popoli con ogni lusso d' imperio, quelli coll' animarlo ad imperio con un furore insaziabile di conquista; quali onorando più gli stranieri che i suoi, quali esponendo i suoi alle brighe degli stranieri; altri col non volere che schiavi, altri per voler meno, che uomini, cittadini. Repubbliche, quali spente per aver troppo compresso, quali troppo animato il senso di libertà; queste col voler tutto in balìa di pochi, quelle di tutto signore il popolo; altre per essersi estenuate nel traffico, altre nella rapina; quali per troppo guernirsi, quali per troppo spogliarsi d' armi; quella perchè più volle onorar l' ingegno che la virtù; questa per voler quanto potevasi colla virtù sostenere

coll' arroganza: tutte distrutte per non aver saputo concordar sempre lo spirito di libertà collo spirito d'eguaglianza, e l'uno e l'altro coll'onestà fondamento della giustizia. Tra queste e quelli nazioni d'ogni maniera, che vissero per tolleranza, e perirono per umore de'forti; ma l'une perchè si vollero meschiar nell'ire de'grandi, l'altre perchè non seppero nè schivarle, nè prevenirle; quelle, perchè cogli agj di pace imbelle la rapacità ne istigarono; queste, perchè ne inferociron l'orgoglio o con mentite lusinghe, o con folli temerità. Dalla ragione del loro vivere s'avran le cause del travagliare e soccombere di tant'imperj; e compreso che il più n'avvenne per imperizia, dalle leggi regolatrici delle lor geste apprenderassi a far senno de' loro errori, e spezialmente a conoscere quant'importi alla salute de'popoli svellere i primi germi di corruzione, niuna ruina avanzando con più successo e con meno strepito, quanto de' regni e delle repubbliche, a cui ogni organo di vita è morte per l'infezione che, ingenerata nelle lor viscere, ad ogn'istante per ogni membro colla medesima via via crescente malignità si diffonde.

Ma se possono da ciascun popolo aversi utili ammonizioni, che dovrà dirsi del popolo sorto di mezzo a tutti per essere a tutti esempio e d'ogni genere di virtù, e d'ogni forma di vizio? Gli altri o toccato appena, o a mezzo il corso perirono de' casi umani: sol esso, esperimentata ogni spezie di signoria, da niuna vicenda oppresso, e vive, ed unico regna, maggiore, se non d'imperio, d'autorità. Quella per altro delle sue tante età, che più ne giova conoscere, è quella, in cui s'elessero dieci a propor leggi a fermar lo stato, poichè a lei tutti, come ad effetto, gli avvenimenti anteriori, e i posteriori a lei tutti, come a cagione, si riferiscono. Quindi, se ad accertare lo spirito di quanto Roma e libera ed imperiale operò, forz' è comprendere la qualità delle leggi, che la repubblica istituirono; ad apprendere di queste leggi lo spirito, uopo è conoscere le vicende, che la repubblica originarono. Noi dunque nelle reliquie dell'antiche sue Tavole prendiamo ad esaminare l'opera della città più notabile, onde inferire se aver si debbano a

vile quanto ne parve al Vico, o di merito innanzi a tutti i filosofi, come opinò Cicerone. Vuolsi conchiudere intanto, che niun può meglio istruirne a vivere di chi visse, e a ben usar delle cose nulla dell' uso già conosciuto delle medesime. Qual d' un uomo, tal è la vita d' un popolo. Chi ne prendesse, inesperto dell' altrui senno, il governo, attenendosi a quell' antica e volgar sentenza, che errando imparasi, rassembrerebbe a quel feroce anatomico, che, ad accertar le leggi della vitalità, volesse intenderle da fibre vive e operose, volgendo barbaramente a tormento, se non a distruzione de' sani, l' arte ordinata a sollievo, se non a sanità degl' infermi: e ancora di lui più barbaro, perchè coll' uomo s' estingue il senso d' ogni mal essere, non s' opera la miseria d' un popolo senz' accrescerla, o almeno continuarla ad altre generazioni.

Digitized by Google

LEGGI
DELLE DODICI TAVOLE

ESAMINATE

SECONDO I PRINCIPJ E LE REGOLE DELLA POLITICA

CAPITOLO PRIMO

Del governo de' primi tre secoli.

Prima d'espor le leggi di quelle Tavole, che i Dieci posero a stato della repubblica, uopo è conoscere qual ebbe Roma ragion di vivere sinchè la plebe non trasse i padri a consentir nel bisogno di nuova legislazione. E perchè fu la giustizia, amministrata da' consoli più ancora signorilmente de' re, che inferocì la plebe a volere per altre leggi altro vivere, gli è necessario a conoscerla rimontar sin all'origine della città.

Romolo, poichè fu solo nel regno, visto mancar uomini a reggerlo, donne a perpetuarlo, raccolse quanti ribaldi, inquieti, necessitosi mai fossero, servi e liberi; e d'essi ruvigorito, chiese i vicini di parentado. Schernitone, non si stette; ma, bandita una sacra festa, precipitò nell'ardore dello spettacolo su quante v'eran accorse donne; e provvisto di nozze il regno, moltiplicò di terre e di popolo:

chè dagli offesi richiesto dell'ospizio violato, li affrontò di tant' impeto, che quali ne sbigottì, quali ne sottomise, costrinse i più feroci ad unirglisi e di nazione e d' imperio.

Ma intantochè, sprezzatene le querele, si preparavano all'armi, egli attese a dar ordine alla città. La religion del Lazio e per la qualità de'suoi Dii, e per la proprietà del suo culto era opportuna ad avvivare in un volgo quel senso di civiltà necessario al prosperare d' un popolo; e Romolo, perchè fossero d' una ragione e d' un cuore, vietò di riti stranieri contaminarla. Partito quindi l' intero popolo in tre tribù, e le tribù in trenta curie, assegnò luogo a ciascuna per ogni sacro e civile uffizio: e a torle d' ogni rivalità, le agguagliò di mestieri, due consentendone, l' agricoltura e la guerra; le pareggiò di sostanze, distribuendo loro il territorio egualmente; commise ad ogni curia e tribù d'eleggere tre per senno e per età ragguardevoli, che sott' un capo da lui trascelto gli fossero di consiglio quand' ei volesse trattar di leggi, di guerre, di magistrati col popolo. Nomò senato il consiglio, e padri i cento, le cui discendenze, comprese tutte in un Ordine, privilegiò degli onori del sacerdozio e del regno. Tutto poi volle suggetto al re, sacerdozj, giudizj, leggi, amministrazione, ed eserciti.

Ordinato il regno alla guerra, per quante fossero le sue forze, con quant' ingegno condotte, e da quanta disperazione animate, era impossibile, che operate in aspre e continue lutte, non rompessero finalmente incontr' a popoli armigeri, fieri pe' corsi, più fieri ancora pe' tenuti pericoli: e gli onori concessi a'padri, e negati al popolo nell'eguaglianza de'carichi e de' cimenti, doveano tra loro accendere nimistà non placabili che coll' estrema

ruina. Sepp'egli di ciò trar vita, ch'era per essere al suo, come ad altro popolo, morte. Quetò le gare ordinando al plebeo di scegliere a qual patrizio di fede unirsi per sostenersi in ogni necessità: raccogliendo i vinti, e incorporandoli a' suoi, provvide che non uscisse mai Roma di niuna guerra, se non cresciuta di forze: pe' quali modi, ad ogni altra nazione ignoti, diè mossa a tal signoria, che mancò senno agli antichi di porne esempio, a' posteri d'emularlo.

Tal fu, come ne vuol Dionigi [1], la città posta da Romolo: e se tal fu, come non istupire che poi la voglia composta delle tre forme, che reggon ogni nazione divisamente; e che statisti, giuristi, e storici gliel consentano [2]? Nè vorrò già disputare se possa più commendarsi tal forma che riuscire, e sia, riuscendo durevole [3], per non potersi dalla natura de' popoli sopportare [4]: chè ne dispensa il regno posto da Romolo, e con tal senno che, avuto riguardo a' suoi, non poteva con miglior arte ordinarsi. Quanti in fatti fra tanta plebe di beni e grado avanzavano, che ne potesse pel contrappeso d'una

(1) Dionigi *lib.* 2. *in principio sino al cap.* 15., *e cap.* 28.

(2) Così pensano tra' politici il Machiavelli, il Boccalini, il May, il Vertot, il Fergurson, il Montesquieu, il Rousseau, il Linguet, il Mably; tra' giuristi il Gravina, il Terrasson, il Bouchaud; tra gli storici il Catrou, l'Echard, il Rollin. Il Vico vuol quel governo aristocratico.

(3) Sentenza di Tacito *Ann. lib.* 4. *cap.* 13 *nam cunctas nationes et urbes populus, aut primores, aut singuli regunt: delecta ex his, et constitutae reipublicae forma laudari facilius, quam evenire; vel si evenit, haud diuturna esse potest.*

(4) Così vuole il Vico *Scienza nuova, Idea dell' opera*, che, desumendone l'improprietà dalle qualità umane, dice di mostrar le cagioni di ciò, che asserì Tacito non conoscendone che gli effetti. Contro tali governi ragiona estesamente lo Semidth *Principj di legisl. univ. lib.* 6. *cap* 4 Anche l'Obbes, ma per altri principj, rifiuta tali governi *De cive cap.* 7.

assennata aristocrazia nè rilassarsi a licenza, nè incrudelire a tirannide [1]? Quale in quel volgo tenor d'affetti, austerità di costume, amor di giustizia e d'ordine, valore pressochè pari di facultà, da temperarne il soperchio degli ottimati e del re? Eguali per incivili abitudini, per noja di tristo vivere, per brame crudeli accese da più crudeli speranze, come tenersi a regola, se un capo non ne reggeva ad arbitrio pensieri e voglie? E vorrò pure concedere che sebbene non fossero allor che nomi senato, padri, comizj, popolo, pur valessero ad ingentilirne lo spirito; ma rammentandoci che que' comizj non eran quelli, ove la plebe seppe espugnare il possesso de' massimi magistrati, e seppe espugnatolo rilasciarli a'patrizj; e che ben altro era il Senato di quello, che all'epirota Cinea parve un concilio di re, ed i cui padri sembrarono a' Galli iddii; risovvenendoci in somma non aggirarci nella repubblica di Platone, ma nella feccia di Romolo; dovrem pure maravigliarci credutosi per que'nomi il re frenato da leggi, che in lui ponevano ogni ragione d'imperio. Ma se il potere è facultà d'operare, là non sarà certamente ove non è ragion d'opera, nè libertà d'esercizio. Eccone a che prezzare il governo istituito da Romolo.

Nè padri dunque, nè popolo potean unirsi a consiglio, se non a senno del re. Er' altro a farsi, che non unirli, ad esser tutto nel regno? Ma entrambi si congregassero: e di qual forza consulte discare al re? Vuol città mista che dal re possa respingersi

(1) *Patrum interim animos certamen regni, ac cupido versabat: nec dum a singulis, quia nemo magnopere eminebat in novo populo, pervenerant factiones: inter ordines certabatur*, così dell' interregno di Romolo *lib.* 1. *cap* 17. parla Livio, che il Duni nella sua meschinissima opera *Del cittadino* dichiara incapace d'indovinar la forma di quel governo.

quanto piacque agli ottimati ed al popolo; ma ne vuol salva la maestà della comun signoria. Qual modo a ciò tenne Romolo? Quello che rese il principato più libero. Volle ogni affare dal re proposto, e primo a trattarne il re. Ricchezze, dignità, tutto in arbitrio del re quanto n' alletta a crescere fortuna e grado in un regno. Chi dunque all' averne grazia d'assenso avrebbe preferito, ed invano, di contrapporglisi? Nè tal giudizio verrebbe meno quand' anch' avessero usato gli Ordini continuamente intramettersi dello stato, com' è legge a governo misto: perocchè ciò mostrerebbe o il cuor de' re docile all'altrui senno, o il senno loro d' aggirar gli animi a consentirgli. Ma sta la cosa altramente. Niuno ignora essere di signoria non solo ordire que'vincoli, che tutti in un volere congiungono; ma provvedere ancora che non s'infrangano, e infranti si risarciscano; vegliare che la città da trama interna non s' agiti, nè per esterna pericoli; curare in somma quanto rapportasi alla tutela, all' ordine, e all' agiatezza d' un popolo. Gli è ciò che narrasi da Dionigi operato?

Se v' era impresa di sicuro consiglio, era la guerra cui, oltr'alla cruda indole, tutti spronava necessità di sottrarsi alla comune indigenza; chè mancavano terre a vivere, nè v'eran arti onde trarne [1]. Eppur qual guerra deliberata dagli Ordini? Basterebbe saper che Tazio, in onta del Senato e di Ro-

(1) Roma al cader de' re, secondo Varrone presso S. Agostino *De civ. Dei*, aveva già venti popoli sottomessi, nè il territorio estendevasi oltre le venti miglie. Non bastava dunque l' agricoltura alla crescente popolazione sempre in istato di guerra. Da quali arti aver oro, se per una statua, per l' opera non sol d' un tempio, ma d' un aquidotto dovevano chiamarsi artefici dall' Etruria? Le arti, che si trattavano da stranieri e da schiavi, potean bastare a' suoi parchi bisogni, ma non avanzarli.

molo, mandò per umor di parte assoluti ne' suoi sabini gli oltraggi a pubblici ambasciadori [1]; e Romolo, in grazia della signoria racquistata, fu d'ogni pena indulgente agli assassini di Tazio [2]; per inferire che l'armi eran talmente in balìa de're, che potean anco, negando riparazione ad ingiurie, che invendicate non soffre l'utile stesso del regno, espor lo stato al pericolo d'empia guerra; e a giusta guerra sottrarlo con onta ancora e ruina pubblica lasciando quelli impuniti, che nel suo capo oltraggiassero la maestà dell' imperio. Ma ne dispensa Dionigi da questo ed altri argomenti, rammemorando ogni guerra da' re composta, ed ogni vittoria usata liberamente da' re. Nè ciò vuol dirsi del guasto di città presa, a' capitani talor concesso ed a terror de' nemici ed a ristoro de' suoi; ma de' crudeli diritti, che la ragion delle genti suol consentire al vincitore sul vinto, proprj del senno regolator dello stato, nulla più corrompendo umori forze e natura d'una città, che il mal uso della vittoria. Fuori di sole due volte, che sulle vinte città, ma senza curar del popolo, i padri si consultarono [3], per quante guerre nel regno avvennero sol de're fu disporre della vittoria; e in qual maniera disporne? Appropriarsi ogni nemica spoglia; valersene a crear facoltosi; darne e ritoglierne terre al popolo; vendere i vinti, donarli a servi, riceverli a cittadini, anteponendoli a' cittadini medesimi; delle città sommesse, altre colonie, altre smunte, altre rase, altre in balìa del re, ma divise dalla città vincitrice: chi non ne ignora il valore,

(1) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 51.
(2) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 52.
(3) La prima da Romolo, disfatti i ceninesi e gli antennati; l'altra da Tullo, rotti i sabini: veggasi Dionigi *lib.* 2. *cap.* 35. e *lib.* 3. *cap.* 32.

sa non concedersi tali diritti al re che là dove egli è signore del regno. Ed è pur ciò che da're narrasi continuamente operato. Trionfa appena de' suoi nemici che Romolo a sè ne reca, o ne parte signorilmente le spoglie; ne fa sue le terre; e se ne assegna al popolo, non è per rispettarne il possesso egli o altro re [1]: poichè vedesi Numa usarne ad aver animi docili al nuovo imperio [2], Tullo pronti ad ardite imprese [3], Servio a solidità del regno usurpato [4]. Se veramente i cento, de' quali crebbero Romolo e Tazio il senato [5], popolarmente s' elessero, uopo è riflettere a qual pericolo andavano, se con parziale elezione irritando i tanti ch' avevan forse egual merito, e certamente egual animo d' uscir dal volgo, avesser anche inasprito l' umor del popolo. Nè diè la scelta alle curie necessità, ch' ogni tiranno stimola ne' frangenti a giovarsi di tutto o parte del popolo, e non legge di città mista, che vuol ne' gravi pericoli, come ne' gravi interessi, concordi re, grandi, e popolo: e ciò mostrane Dionigi stesso col dir da Numa onorati più de' romani i sabini [6], messi da Tullo i grandi d' Alba in senato [7], postivi, a suo rincalzo, da Pri-

(1) Basta ciò che ne dice *lib.* 6. *cap.* 74. ἐξὸν αὐτοῖς κοινωνεῖσθαι τῶν λαφύρων, ἀλλ' αὐτοὶ καταστῆναι ec. *essendo lecito a're non comunicar le prede ad alcuno, ma impadronirsene ec.* In fatti narra che, morto Romolo, parte della nuova plebe tumultuò per non aver avuto nè terre, nè altra cosa da lui *lib.* 2. *cap.* 62.

(2) Della distribuzione fattane da Numa veggasi Cicerone *De republ.*

(3) Dionigi *lib.* 3. *cap.* 1.

(4) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 13.

(5) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 47.

(6) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 62.

(7) Dionigi *lib.* 3. *cap.* 29. vuol che Tullo decretasse l' eccidio d'Alba, e l' incorporazion degli albani a Roma col parer del Senato; ma in seguito si vedrà qual fede egli meriti. Basta per ora ch' egli ne avverte che, essendosi i padri espressi generalmente,

sco cento plebei [1]. Ed avrebbon avuto rispetto agli Ordini niun avendone alla religione, cui niun assoluto re, che a sua rovina non corra, negò mai riverenza? chè senza il prodigio dell' augure Accio Navio Prisco, vilipesi gli auspicj, dava nuove centurie di cavalieri [2]. Che se gl'Iddii furono sì cortesi coll'Augure da sostenerlo con un miracolo contr'il volere del re, Dionigi non lasciò d' ammonirci provvistosi dagl' Iddii colla pronta sparizione dell' Augure a liberare i re dall' importunità degli auspicj [3].

Basterebbero a mostrar Roma qual fosse e la nuova distribuzione del popolo fatta da Numa e da Servio [4]; poichè per Numa variò costume, per Servio ordine la città; e i popolani e gli estranei ricevuti a cittadini da' re, e da' re più degli stessi cittadini onorati [5]; de' quali non è mestieri rammemorare che quell' etrusco, che tramutatosi di Lucumone in Tarquinio n'ebbe da Marcio non sol ragione di cittadino, ma seggio ancora in senato [6]; e quel servo nobilitato da Prisco, ed elettone a tutor de' figli e del regno [7]: chè prevalutisi entrambi delle reali benevolenze ad usurparne la

Tullo conchiuse che ad incorporarne il popolo, e porne i grandi in senato provvederebbe egli stesso.

(1) Dionigi *lib.* 3. *cap.* 67. col quale concorda Livio *lib.* 1. *cap.* 35.

(2) Livio *lib.* 1. *cap.* 36., Dionigi *lib.* 3. *cap.* 71.

(3) Dionigi *lib* 3. *cap.* 72.

(4) Di Numa rispetto a ciò parla ampiamente Plutarco *in Numa*: Livio *lib.* 1. *cap.* 43., e Dionigi *lib.* 4. *cap.* 20. 21. di Servio.

(5) Se Tullo, come si è detto, distribuì tra 'l popolo a suo piacere gli albani, Romolo fece lo stesso de'ceninesi e antennati, Anco degli uomini di Politorio, Fidene, e Tillene, Prisco de'crustumerj, Dionigi *lib.* 2. *cap.* 35., *lib.* 3. *cap.* 37. 38. 49.

(6) Livio *lib.* 1. *cap.* 34., Dionigi *lib.* 3. *cap.* 41. 46. 47. 48.

(7) Veggasi ciò che di Servio narrano Livio *lib.* 1., e Dionigi *lib.* 4. I più lo voglion nato di serva, e n'è prova il nome.

signoria, e tenutola parteggiando, la trassero fuor delle vie legittime di successione da non tornarvi se non con atti crudeli, de' quali non cessò mai di lamentarsi la storia. E che meno di ciò consentesi a re di governo misto? seppur è vero che nulla più valga a scompor gli umori d'una città, che alterarne costumi ed ordini, e popolarla arbitrariamente di stranieri e d'ignobili.

Io certo non posporrò gli ordinatori di religione agl' istitutori de' regni e delle repubbliche. Ma qual freno ad un re arbitro della religion dello stato? S' onori pure il sapiente, che col timor degli Dei seppe in virtù cangiare maligni affetti; ma più commendasi tal saggezza, più ne risulta assoluta l'autorità: poichè ordinare, o fuor degli ordini antichi la civiltà riformare, è di chi può ciò che vuole. Non s'hanno in fatti altri congressi di Numa, che i solitarj e notturni colla sua Ninfa; e stringe a crederne venerati senza consulta gli oracoli l'aver voluto sepolti seco i suoi libri, anche in età più libera reputati di tanto scandolo da sottrarsi alla cognizione del popolo [1]. Egli in vero deificò virtù civili e pacifiche; ma l' arbitrio di foggiar nuove deità mosse altro re men assennato o men pio a consacrar qualità maligne [2]: lo che talmente operò poi sul costume che, sebbene la pubblica autorità vegliasse a rimuoverne estranei riti, pur non si tenne la privata dissolutezza da celebrare ogni straniera lordura ed atrocità [3], sinchè si trasse a

(1) Livio *lib.* 40. *cap.* 29.

(2) *Hostilius Deos et ipse novos*, così S. Agostino *De civ. Dei lib.* 4. *cap.* 23 Queste amabili deità furono la paura e il pallore Livio *lib.* 1 *cap.* 27.

(3) *Quo cuncta undique atrocia, aut pudenda confluunt, celebranturque*, così di Roma Tacito *Ann. lib.* 15. *cap.* 44, parlando del cristianesimo: sull'iniquità della qual sentenza rispetto al culto

quella contraddizione più tosto che indifferenza di culto, onde le mani medesime, che incensavano la pudicizia e la fede, menavan le infami tresche di Luperco e di Bacco [1].

Che se gli è molto rivolgere la religion dello stato, che sarà poi dissiparlo? N'è prova Tullo, che a sorte di soli tre mise a pericolo il regno [2]. Non è di mia ragione osservare che se talor è prudenza cimentar tutte le forze, e non tutta avventurar la fortuna, è sempre stolidità tutta arrischiar la fortuna, nè operar tutte le forze della repubblica. Ma Tullo ne trattò col Senato [3]. E v'ha chi pensi scemar di forza valendosi dell'altrui senno, ed ignori non darsi imperio che d'un con-

cristiano è da osservarsi la *Nota* apposta a tal luogo nella nostra versione; non potendo scusarlo pur l'ignoranza de' nostri riti, che alcuni addussero a giustificazion di Frontone, come ingannato dalle turpezze de' Gnostici.

(1) Chiamilichiamo ciò per quanto poi dovrà dirsi della religion de' romani, che secondo Dionigi stesso *lib.* 2. *cap.* 18. *sino al cap.* 44. fu la più pura delle idolatre, tale serbatasi dal divieto sempre mai fermo di riti estranei, talchè quando fu Roma da un oracolo mossa a venerare la madre Idea, l'adorò co' suoi riti, spogliando il culto di quanto parvele indegno de' suoi costumi. Tuttavia l'arbitrio di crear nuovi Dei, non poteva non ispirare a' romani una riverenza per deità altrove onorate, onde poi fosse il governo mosso a tollerarne privatamente il culto negli stranieri e ne' suoi. Corrotto quindi il costume dalla licenza delle conquiste, accresciuta dalla fatuità delle greche opinioni, non poteva non avvenire che raccogliessero e celebrassero in Roma gli osceni e barbari riti d'altre nazioni, senza per altro che i patrj se ne lordassero, come s'ha da Dionigi stesso; perchè l'autorità suprema vegliò sempre a tenerli puri non permettendoli che in poco numero, senza ministro sacro, e vigilati dal pubblico ministero, come ne accerta Livio *lib.* 39. *cap.* 10. 11., pronta ad esterminarli qualora fosser molesti alla pace e all'ordine, come avvenne de' baccanali, infamia greca, e de' luperculi, latina dissolutezza. Chi vuol conoscere la semplicità de' riti romani ferma nella maggior corruzione, non ha che a leggere le ceremonie usate nella consacrazione del campidoglio rinnovato da Vespasiano in Tacito *Hist. lib.* 4. *cap.* 53.

(2) Livio *lib.* 1. *cap.* 25. 26., Dionigi *lib.* 3 *cap.* 2.

(3) Dionigi *lib.* 3. *cap.* 26.

siglio non valgasi? Ma io mi passo di tutto ciò; lasciando pur di conoscere con quanta veracità si ponga Tullo a ragionarne co' padri, e se que' padri ne ragionarono quali ottimati, o quai servi, che al Re dovessero, più che consiglio, obbedienza [1]: poichè ad escludere città mista basta il tacerne col popolo. Trattavasi d'una guerra non necessaria: non v'era stato riscontro d'armi sì dubbio da stringere ad un estremo partito: era il governo nemico acconcio ad ogni briga straniera; talchè potevasi aver per arte quant'era dubbio dalla fortuna: maggior imperio, vincendo; perdendo, guasto e rovina: tanto poteva un re sommesso a' grandi ed al popolo.

E che dire de' magistrati? Vuol città mista averne tali di scelta e grado indipendenti dal re, e gli stessi soggetti al re vigilati dagli ottimati e dal popolo. Ma di ciò tacciasi; chè forz'è chiedere, qual magistrato nel regno? Lo storico della romana giurisprudenza, volendo ornare di qualche glosa la legge a Romolo apposta, novera quanti n'ebbe nel crescere e nel decrescere la repubblica, quanti l'imperio già naturato ne' Cesari da lunga età [2]; con egual senno di chi prendesse a chiarire le istituzioni de' guebri co' riti de' musulmani, e le leggi all'età di Brenno colle fiorenti nel

(1) Convien supporre per crederlo che i tre Orazj restassero, come vuole Dionigi, a poltrire nella città. Ma come supporlo? Trattavasi pel Re del regno; per Roma, di tutto. Egli privarsi del fior de' prodi, tali da lui dichiarati? ed essi nulla operare per segnalarsi? quanto più verace Livio, che fa tutto operare in campo dal Re! S'esamini la condotta di Mezio e Tullo nell'uno e nell'altro storico; e si vedrà quanto il romano è superiore al greco nella veracità de' caratteri, e in conseguenza de' fatti.

(2) Terrasson *Histoire de la jurispr. rom. part.* 1. §. 6. *loi quatorzième.*

regno di Childerico. E veramente niun vorrà porre tra' magistrati accensi, scribi, apparitori, littori, ed altri minimi uffizj, sol de' liberti, ne' giorni ancora della maggior libertà [1] : non i feciali, istituiti a bandir le guerre con qualche pia ceremonia [2] : nè gli uni e gli altri questori, posteriori a' tribuni ed agli edili plebei [3] : nè finalmente il tribun de' celeri, benchè primo in dignità dopo il re, e dagli storici appellisi magistrato; poichè per essi ancora non era che un uffizial del re, dal re scelto, e al re sottoposto [4] . Tale sarebbe il principe del Senato, se fosse vero presiedere alla città nell' uscirne il re cogli eserciti [5] . Ma se Dionigi, narrando poi darsi dal re tal carico [6] , non si smentisse da sè medesimo, ne mostrerebbon la falsità storici di maggior fede, e l'uso da're passato ne' consoli, e conservato in immagine dall' imperio [7] . In fatti, se domandiamo a Pomponio, perchè tacque

(1) Sigonio *de jur. ant. civ. rom. lib.* 2. *cap.* 15.

(2) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 72. attribuisce a Numa l' istituzion de' feciali, Livio *lib.* 1. *cap.* 32. ad Anco. Secondo l'autorità, loro data da Dionigi, dovrebbon porsi tra' magistrati; ma non lo consente Livio sostenuto dalla ragion costante della romana politica. Pomponio in fatti s'astenne sino dal nominarli.

(3) Discordano sulla loro creazione Plutarco, Tacito, Ulpiano. Ma vuol la critica doversi fede a chi tratta d' una cosa exprofesso più certo che a chi ne parla per incidenza. Pomponio *Leg.* 2. §. 2. *Dig. De orig. jur.* dà gli uni e gli altri questori creati dopo i tribuni e gli edili..

(4) Era il capitan delle guardie reali, lo che solo basta a mostrarlo dipendente dal re. In fatti Dionigi *loc. cit.* fa dire a Bruto, ch' ebbe tal carica da Tarquinio per averne meritata la confidenza.

(5) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 12.

(6) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 84. dice datone a Spurio Lucrezio il carico da Tarquinio, come narrano Livio *lib.* 1. *cap.* 59., e Tacito *Ann. lib.* 6. *cap.* 11.

(7) Tacito *loc. cit.* non solo nomina i prefetti lasciati da ciascun re, ma ne mostra passato il diritto ne' consoli, e conservato nell' imperio in immagine.

de' magistrati nel regno? risponderà, per essere ogni potere ne're [1].

E come non convenirne, se il magistrato medesimo, senza cui non v'ha ragion di città per non avervi legame tra' cittadini, era lo stesso re? lo che sì poco s'addice a' governi misti, che non consentesi neppur a' regni, che non si vogliano rovesciare a tirannide. Nulla più fermo che, insinchè stettero i re, non s'ebbe a regola altra ragione dal popolo [2]; talchè l'autorità giudiziale, per essere proprietà regia, passò ne' consoli [3]; nè mai la plebe ne mormorò se non per l'uso tirannico. Ciò ne dispenserebbe dal ragionar dell'atto di Tullo per il giudizio d'Orazio, se legge Livio non l'appellasse [4], e il Terrasson non l'avesse, qual legge curiata, intruso nel codice papiriano [5], come per lui si fondasse l'appello al popolo, nella nascente repubblica istituito. S'egli ignorava che *lex* non val sempre *legge*, ma spesso *precetto*, *regola*, *norma*, e talor d'unica azione e d'uno, non che di

(1) *Quod ad magistratus attinet, initio civitatis hujus constat, reges omnem potestatem habuisse*, così Pomponio *Leg.* 2. §. 14. *Dig. De orig. jur.*

(2) Basterebbe l'autorità di Dionigi, che *lib.* 10. *cap.* 1. afferma essere il poter giudiziale stato sempre ne're finchè fu regno. In fatti *lib.* 2. *cap* 29. narra che Romolo giudicò tutte le cause, come usarono gli altri re, o da sè stesso, o per altri di sua volontà, facendo dire a Servio *lib.* 7. *cap.* 25. 26., ch'egli non giudicò tutte le cause, come di legge e d'uso poteva. Consente con Dionigi Livio, che *lib.* 1. *cap.* 41. fa dire alla moglie di Prisco, nell'annunziare il suo mal essere al popolo, ch'egli avea deputato Servio a far le veci di re, spezialmente nel giudicare: *cum jura redditurum, obiturumque alia regis munia*. E Prisco non fu assassinato, mentre piativano innanzi a lui? Ciò confermasi da Cicerone *De republ. lib.* 5. *cap.* 2. *nec vero quisquam privatus erat disceptator, aut arbiter litis, sed omnia conficiebantur judiciis regis.*

(3) Dionigi *lib.* 10. *cap.* 1.

(4) Livio *lib.* 1. *cap.* 26 da cui s'appella quell'atto *lex horrendi carminis.*

(5) Terrasson *hist. de la jurispr. rom.*

più; talchè ben Livio potè dir *legge d' orrenda formola* un real atto regolatore d' un capitale giudizio, dovea bastargli ad escluderlo che gli storici narrassero spento Romolo per arbitrio e crudeltà di sentenze; non avutasi innanzi a questo ragione d' alcun giudizio dal popolo; nè pur da Tullo o altro re rinnovatosi di tal giudizio l' esempio [1]: giacchè non seppe conoscere venuto Tullo a tal atto per torsi il carico di quel giudizio; e qual carico? Tullo doveva ad Orazio il regno: benefizio che, superando ogni rimerito [2], doveva accenderlo di maggior odio per l' ira pronta a spegnere anche un lamento contro la patria nel petto de' suoi più cari. A sicurtà di Tullo doveva cadere Orazio; e n' era giudice Tullo. Ma come osarlo nell' esultanza della città salva allora dal valore d' Orazio? Ad assolverlo bastava il Re: spegnere non potevasi che dal popolo; e tentò Tullo disporvi il popolo con sottometterlo a giudici, che da lui scelti non ne ignoravano il cuore, e avrebbero gareggiato, per esser due solamente, d' ossequio al Re. Non istettero in fatti a mandarlo reo; ma fattone appello al popolo, n' andò libero: e qui per l' atto di Tullo n' era compiuto il giudizio. Ma, non avendone il sangue, volle conquiderne la dignità: tassatolo, e sottopostolo al giogo, ordinò fosse co' sagrificj purgato [3]: mezzo il più proprio a

(1) Dionigi stesso *lib. 4. cap.* 36: afferma che da quel giudizio in poi solo i re giudicarono de' capitali delitti.

(2) Filippo come osserva il Machiavelli *Istorie lib.* 1., per esser grato a Beatrice di avergli dato colla sua mano Milano, e tutta la Lombardia, la fece accusar di stupro e morire, perchè nota Seneca *epist* 19 *quo plus debent, magis oderint*, e Tacito Ann. *lib.* 4. *cap* 8. ne avverte, che *beneficia eo usque laeta sunt, dum videntur exsolvi posse: ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur.*

(3) Livio *lib.* 1. *cap.* 26., Dionigi *lib.* 3. *cap.* 21.

muovergli contro un popolo, che pieno di religione, queto appena il tumulto della vittoria, più non avrebbe nel salvator della patria che ravvisato un sacrilego. Tal atto è dunque il più notabile documento di che potesse ne' capitali giudizj il re, non men giudice, che legislatore assoluto.

Non v' ebbero dunque leggi deliberate dal popolo? Io m' asterrò di porre a maggior guasto la storia, ed a Pomponio concederò che Romolo promulgasse alcune leggi curiate, altre ne promulgassero i re seguenti [1]. Ninno per altro, ciò consentendo, ne vorrà trarre a corrompere la natura di città mista, ov' è legge sol quant' è posto di voto dell' assemblee non contraddette dal re, nè dal re può revocarsi se non di voto delle medesime. Pomponio dunque alcune disse, non tutte; e ch' egli alcune dicesse rispetto all' altre non consultate dagli Ordini, accertasi dalle leggi sacre di Numa senza consulta onorate. Nè sara legge, cui manchi il voto d' un' assemblea. Che dunque furono le tante leggi del Re, primario legislatore appellato [2]? poichè, per autorità di Dionigi, Servio operò solo col popolo, suo mezzo al regno [3], per autorità di Livio, che al regno il vuole da' padri assunto, l' aringò solo una volta, e fu quand' era Tarquinio in atto di rovesciarlo [4]. Ma fosser tutte di consenso degli Ordini: e sarà legge di città mista legge, che regna sino che il re lo consente? Numa commendasi per le leggi di Romolo rispettate [5], Anco per

(1) *Leg.* 2. *Dig. De orig jur: leges quasdam curiatas* (Romulus) *tulit, tulerunt et sequentes Reges.*

(2) Tale da Tacito *Ann. lib.* 3. *cap* 26. s'appella Servio.

(3) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 10. 13. 30.

(4) Livio *lib.* 1. *cap.* 46.

(5) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 63.

quelle di Numa [1], e Servio degli altri restituite [2]: ed il rispetto alle leggi sarà per re di città mista ragion di merito?

A rimuovere l'opinione, che fosse Roma a simiglianza di Sparta costituita, il sin qui detto è già tanto, che n'è men dire il più dirne. Fu dunque regno assoluto; ma non per questo illegittimo [3]: chè sono i regni opera degli umani bisogni [4]; e quello non solo fu di consenso [5], ma conforme ancora alla natura del popolo [6], di che n'è certo argomento e lo sforzo a disfare il regno, ed il trapasso del regno in oligarchia.

Ell' è volgare opinione, che Roma uscisse di mano a' re già matura per la repubblica. Ma quali fatti si recano a sostenerla? Non vorrò certo propor Tarquinio ad esemplare de' re. Fu poi quel mostro, che ad effigiarlo arte e colori mancassero alla rettorica, e basti nominare al politico per compendiare in un nome l'essere del tiranno? So

(1) Dionigi *lib.* 3 *cap.* 26.,

(2) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 10.

(3) *Imperium legitumum, nomen imperii regium, habebant*, Sallustio *Catil cap.* 6. V'ebbe chi prese il *legitumum* per vincolato da leggi. Ma per esser legittimo basta esser quale lo vuole la legge di stato, talchè nion governo più legittimo del Danese sinchè si volle assoluto nel Re per volere di tutti gli Ordini; e *imperium*, che val poter militare assoluto, disse Sallustio, il più rigido nella proprietà de'vocaboli.

(4) *Rebus ipsis dictantibus regna condita* Pomponio *leg.* 2. *Dig. de orig jur.* e Seneca *de clementia cap.* 18. *natura commenta est regem.*

(5) Non già perch'io creda che Romolo consultasse quel volgo sul governo da porsi, pronto ad esser suddito o re, come vuol Dionigi *lib* 2. *cap.* 3.; ma perchè tutti furono pronti ad assoggettarglisi. Quanto fosse propria di Romolo quell'arringa, lo mostra Dionigi stesso narrando *lib.* 1. *cap.* 85. ch'egli non solo spense il fratello per disio di regnare, ma che cessò d'aver cuore fraterno appena entrò nella speranza di regno.

(6) Nel *capitolo terzo* si mostrerà più chiaramente com'era tale quel popolo da non comportare altro governo.

che la sua rovina diè mossa a tale repubblica, cui niuna ancor aggnagliò nè per magnanimità, nè per senno; la cui sapienza, nelle leggi e nell'armi principalmente, governa ancora gran mondo. Quindi nulla maravigliandomi che, oppressa da tanta forza, pel corso di tanta età, la sua memoria risuoni ancora esecrabile ad ogni volgo; mi stupirò solamente che appunto ciò non consigliasse ad apprezzar meglio tal re que' politici, a' quali è colpa ignorare, i gran successi non sempre muovere da onesta origine; a tristo cuore sovente ascriversi tristi eventi; da casuali accidenti trarsi talvolta a fine i movimenti de' popoli meglio che non potrebbero i più maturi consigli: doversi quindi tener ragione delle nazioni e degli uomini, non per il grido mossone, ma per le azioni espostene dalla storia [1]. Niun dunque vorrà garrirci se ad estimar Tarquinio noi ci attenghiamo agli storici, che sì mal nome gli apposero, riscontrandone le operazioni con quelle degli altri re da' medesimi celebrate.

Se dunque ad esser tiranno basta tentar signoria, tal vorrà dirsi Tarquinio; ma può volersi dagli encomiasti di Servio? poichè tra loro v'ha solo tal differenza, che Servio, di sangue ignobile, tenne un regno datogli a reggere per i pupilli di Prisco con giuramento alla vedova dinanzi al popolo di rassegnarlo, appena fossero adulti [2]; ove Tarquinio si levò contro l'usurpatore poich' ebbe richiesta

(1) Ciò mostrasi pienamente coll'esempio di Catilina e di Cesare dal Machiavelli *Discorsi sopra Livio lib.* 1. *cap.* 10. Con tal profondo concetto dà l'inglese Gordon principio a'suoi *Discorsi politici sopra Tacito* senza citare il Machiavelli, la cui autorità avrebbe potuto pure esaltare alquanto la tenuità di que' suoi *discorsi*, inferiori anche a quelli ch'ei tenne *sopra Sallustio*.

(2) Si leggano in Dionigi e la parlata di Tanaquille a Servio *lib.* 4. *cap.* 4., e la parlata di Servio al popolo *lib.* 4. *cap.* 9.

invano da'padri una signoria per lui retta, nè mai da lui rinunziata [1]. Servio il popolo, Tarquinio i padri ed il popolo al regno assunsero [2]. Che s'egli incrudelì contr' alcuni creduti e temuti infesti, s'avrà reo più di Servio, che non diè pace alla stirpe d'Anco, nè lasciò trama per afforzarsi nel regno [3]? E se potevano i re menomarlo ed accrescerlo, come riprenderlo d'aver lasciato mancar di padri il senato? tanto più che ne vieta apporlo a mal animo la certezza che anch'ei poteva, come già Prisco [4], crescerlo di partegiani, di cui non manca tiranno [5], e che Tarquinio, ramingo ed esule, s'ebbe tra'figli stessi de' consoli. Chi poi sa l'essere di città, vorrà crederle più fatale un senato scemo che un popolo da Servio empiuto di servi, estranei, mercenarj, indigenti [6]? Se mai nè padri, nè popolo congregò, o usò di loro a consiglio qual più gli piacque, nulla operò contro la legge del regno, onde Romolo s'astenne d'ogni assemblea [7], e Servio a quella, che più gli parve propizia, attennesi [8].

(1) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 31. *sino al cap.* 38., e Livio *lib.* 1. *cap.* 16. 17. 18.

(2) Che la maggiorità de'padri favorisse Tarquinio, mostrasi da Livio *lib.* 1. *cap.* 17, il quale nel *cap.* 26. dichiara perchè dovevano favorirlo. In quanto al popolo dee dirsi che il favorì consentendo al voto de'padri. Consente con Livio Dionigi *lib.* 4 *cap.* 41. In fatti come salirvi senza il favor di molti? Livio, che *lib.* 1. *cap.* 19. dice ch'egli regnava *neque populi jussu, neque auctoribus patribus*, deve intendersi, come al *cap.* 18. ove dice di Servio, che anch'ei regnava *non per suffragium populi, non auctoribus patribus*, cioè, come si esprime al principio del detto *cap.* 19. *usu regnum possederat.* Rispetto a Servio e a Tarquinio veggasi il Vico *De constantia philolog. cap.* 22.

(3) Leggasi l'aringa di Servio al popolo in Dionigi *lib.* 4. *cap.* 9. 10. 11.

(4) Dionigi *lib.* 3. *cap.* 67., Livio *lib.* 1. *cap.* 15.

(5) Di ciò ragiona il Machiavelli nel *Principe cap.* 9.

(6) Veggasi Dionigi *lib.* 4. *cap.* 13. 22. 23.

(7) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 56. Plutarco *in Romolo e in Numa.*

(8) Il popolo secondo Dionigi *lib.* 4. *cap.* 12; secondo Livio *lib.* 1. *cap.* 46. i padri.

Per aggravarlo in fine d'aver tenuto ragione d'ogni delitto, dovea tacersi esser ciò proprio de' re, passato per esser tale ne'consoli [1]. Ma non regnò che a strazio de' cittadini, ed a scorno della città. Io bramerei che gli storici narrasser onde ciò trassero; poichè generiche affermazioni non valgono; altro vogliono gli atti esposti; ed altro ne stringe a credere un argomento tratto dalla natùra delle nazioni e de're. Le trame certo, una a spegnere Turno Erdonio, l'altra a suggettar Gabio, oltrechè possono mostrarlo fiero ad abbattere nemici ed emoli, non mai crudele co' suoi, misero in forza e in onore il regno per alleanze splendide, e per città sottomesse. Che se d'alcune commise a'figli il governo, gliene diè Prisco esempio [2], di cui non mosse querela alcuna la storia. Convien poi dire che l'alleanze fossero strette onorevolmente, poichè non gli venner meno, come pur sogliono, nel rovescio d'ogni fortuna. E ch'egli fosse co'suoi quale cogli alleati, non ne dubiterà chi sappia valutar popoli e re. Di tutt' i pregj il solo, che non osarono contrastargli, fu la perizia dell'armi, in cui niuno lo superò, pochi lo pareggiarono [3]. Chi non sa stare il poter de're nell'obbedienza de' sudditi, nè capitano valere senz' affezion degli eserciti? Ignorasi quali fossero di forze e d'animo i popoli, contr' a quali ebbe Tarquinio a combattere? N'avrebbero trionfato armi trattate da schiavi smunti da lunga tirannide? Risponda Roma, la quale, così spossata da pochi mesi di servitù nella reggenza de' Dieci da non resistere al rovinio de'nemici [4], ne mostra

(1) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 56., *lib.* 10. *cap.* 1.
(2) Dionigi *lib.* 3. *cap.* 60. 61.
(3) Basti per tutti Livio *lib.* 1. *cap.* 53.
(4) Veggasi Livio *lib.* 3. *cap.* 38. *sino al cap.* 43.

quali guerrieri egli traesse a combattere. Intanto poichè mostrarono Tullo e Prisco schernir gli auspicj, spregiare il culto, ridersi degli Dei, e al pari degli altri re prodigar l'oro de' vinti ad usar del regno, presentan essi Tarquinio inteso a riti, sagrifizj, ed oracoli, valersene ad alleviare il popolo, ergere santuarj, ornare la città di edifizj; e con tale magnificenza, che appena seppe agguagliarla l'età d'Augusto [1]. Ma in tali imprese fu travagliata la plebe. E non è meglio per una plebe qualunque tenersi in opera, che marcire in una vile indigenza? Vuol Dionigi ne mormorasse; ma Livio la mostra lieta d'inalzar tempj a deità tutrici meno del re che del regno, piuttostochè macerarsi in guerre di più travaglio che pro [2]. Ne mormorasse per altro più ch'ei non vuole: istruiti che, posta a ristorar Roma dalla ruina de'Galli, talmente ne mormorò, che abbandonati i privati e comuni iddii, e con essi ogni augurio e pegno d'imperio, amava meglio in città vinta recarsi a nuova fortuna [3]; in luogo d'argomentarne crudel governo, vorremo in lei ravvisare lo spirito d'ogni plebe, sdegnoso di nuovi carichi, e querulo in ogni necessità. Ma di qual plebe egli parla, se dice chiamati all'opera poveri e turbolenti per il pericolo che il lor ozio minaccia a' re [4]? Lo che con qual senno a scorno di Tar-

(1) Livio *lib.* 1. *cap.* 56., e più estesamente Dionigi *lib* 4. *cap.* 59. 60. 61. 62. Veggasi ciò che Dionigi *lib.* 6. *cap.* 74., fa dire di Tarquinio a quel L. Bruto che ributtò l'accordo nel monte sacro, cioè che, potendosi impadronir delle prede, le spargeva a sollievo del popolo, dando, oltre i servi, gli armenti, ed altro, cinque mine d'argento a capo, poichè egli espugnò Suessa, di cui qui si parla consacrandone agli Dei non meno di quattrocento talenti, *lib.* 4. *cap.* 50.

(2) Livio *lib.* 1. *cap.* 56.

(3) Livio *lib.* 5. *cap.* 30. ov'è da leggersi l'eloquentissima orazion di Camillo.

(4) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 44.

quinio sia detto s' ha dalla storia intesa ad ammaestrarci, come a perdere, non un re, ma i regni meglio composti, e le repubbliche meglio costituite, basta lasciar nell'ozio necessitosi e ribaldi.

A sostenere la tirannia di Tarquinio era opportuno tacer del codice papiriano. Ma Pomponio, fattosi a rintracciar l'origine del diritto, incontrò tosto Papirio in opera di raccogliere tutte le leggi de're [1]. È menzogna d'assai volgare giurista averlovi indotto i padri a ritegno del suo regnare tirannico [2]. E v'ha schiavi di sì vil mente da creder freno a tiranno ricordar leggi già tolte all'obbedienza del popolo? Da queste attendere ciò che ragione e forza non possono? E se volesse pur credersi che impunemente potesse di ciò trattare un Senato oppresso, l'avrebbe osato Papirio? Ma Pomponio disse da lui raccoltesi tutte le leggi de're; e dovè lo stesso Terrasson consentire che da Tarquinio ancora talor le curie si congregassero [3]. Qual fu dunque lo spirito di quel codice? Non altro certo che alla memoria, a cui sol erano raccomandate, richiamar leggi variate ad ogni variar di re, quindi a piacer de're venerate o neglette, presentandole unite ad una città, che senza certa ragione si governava, sì perchè fossero di qualche norma a'bisogni, sì perchè a tutti il bisogno di miglior norma indicassero. Io non so quale fortuna avrebbe corso tal opera sott'altro re: so che mostrare il bisogno, e il desiderio accendere di retta e salda legislazione, mal si conviene a re non uso a regole di giustizia.

Che dunque giudicar di Tarquinio? Ciò che ne

(1) *Leg.* 2. *Dig. De orig. jur.*
(2) Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. part.* 1. §. 4.
(3) Terrasson *loc. cit.*

vuole il maggior nemico d'ogni tirannide: poichè, volendo Roma a tutt'i re debitrice d'opere esimie per la repubblica, non pensò Cicerone d'eccetuarlo [1]. E potevalo in vista della città decorata, del regno esteso, delle colonie trasmesse, degl'Iddii venerati, degli oracoli sibillini, del campidoglio eretto non meno a seggio delle maggiori divinità, che a stabilità dell'imperio [2]? Ma per compire l'immagine di Tarquinio, non s'ha ch'a raffrontare con Romolo. Se non vogliamo crederlo col volgo illuso da Procolo rapito seco in un turbine dagl'Iddii, cadde Romolo per imperio tirannico. Ma perchè spento senza tumulto, e da Numa a sua maggior sicurtà di culto e sacerdozj onorato, fu dagli storici deificato e dal volgo: Tarquinio fu re superbo, per essere stata a Roma la sua rovina principio di libertà.

Ma fu veramente noja de're, che mosse a disfare il regno? Senza lo stupro di Sesto, senz'uno di que'misfatti, che inferociscono i popoli ancor più guasti, se offendan uomini di gelosa onestà; popoli poi di costumi interi, per cui tra le proprietà pri-

(1) Cicerone *De orat. lib.* 1. *cap* 9. poich'ebbe nominato Romolo, Numa, e Servio, fa dire a Scevola *in coeteris regibus, quorum multa sunt eximia ad constituendam rempublicam etc.* E adagio più che legale che *qui dicit omnes, neminem excludit.*

(2) Erano da più anni pubblicati in Lucca i tre primi Capitoli di quest'opera, quando si pubblicò quanto erasi rinvenuto *de republica* di Cicerone, e conobbi d'esserini ben apposto, poichè lo vidi *lib* 2 *cap.* 24., parlar così di Tarquinio: *nam et omne Latium bello devicit, et Suessam Pometiam, urbem opulentissimam refertamque, coepit; et maxima auri argentique proeda locupletatus votum patris Capitolii aedificatione persolvit; et colonias deduxit, et institutis eorum, a quibus ortus erat, dona magnifica, quasi libamenta praedarum, Delphos Apollini misit.* Dimenticai le colonie da Cicerone espresse; ma posi i libri sibillini da lui trascurati, i quali ognun sa di qual uso fossero a Roma nella repubblica e nell'imperio; e ognun sa con quanta venerazione celebrasse Roma gli augurj occorsi nella fondazione del campidoglio a Tarquinio.

mo è l' onor conjugale, così commuovono da scuotere tutto un regno, la signoria di Tarquinio passava tranquillamente: ed è sì vero, che Dionigi stesso n' accerta lo stupro di Lucrezia avvenuto quando Tarquinio era sì fermo in trono da non temere di crollo [1]. In fatti volgeva già il quinto lustro che vincitore di tante guerre, forte di tante alleanze, co' figli in fiore, e per esterne affinità poderoso, attendeva ad accrescer agj, santuarj, ed imperio, senza romor di congiura che il frastornasse, senz' ombra di ritrosia ne' suggetti, senza mancar di lena per altre guerre sicure d' altre vittorie. Si vorrà dunque conchiudere che, ne' principj ad alcune crudeltà stretto, le avea cangiate in pubbliche utilità, non consentendo le umane proprietà quieto vivere insistendo ad operar crudelmente [2]: e nulla più lo comprova che il regno volto a repubblica. Nè lo spettacolo della trafitta Lucrezia, nè la demenza da Bruto uscita improvvisamente, nè le sue furie animate e dal dolor di Lucrezio e dalle lagrime di Collatino, nè gli Dii ferocemente invocati sull' estinta matrona dinanzi un popolo nuovo ad incesti e pieno di religione, poterono

(1) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 63. Θίος ὑδὲν περὶ τῆς ἀρχῆς, δια γυναικὸς ὕβριν ec: *ma non avendo nulla a temer del regno, per l'onta della donna etc.* In fatti nell'aringa, che presso Livio e Dionigi tien Bruto al popolo dopo l'uccision di Lucrezia, che altro gli si rimprovera se non i lavori, ne' quali si adoperò la plebe e ne' tempj e nel foro, lo che abbiam veduto di qual ingiuria le fosse; e l'uccisione di Servio con altri due ne' principj del regno, di che non potevasi avere dopo venticinqu'anni viva memoria dal popolo, se non si fosse rinfrescata con altri atti di crudeltà? Il resto non è che un ammasso d' imputazioni generiche. Veggasi Livio *lib.* 1. *cap.* 59. e Dionigi *lib.* 4. *cap.* 77. *sino al cap.* 84. Augusto versò più sangue assai di Tarquinio: eppure i savj lo celebravano per aver con esso provvisto alla pubblica utilità: *pauca admodum vi tractata, quo coeteris quies esset*, Tacito *Ann. lib.* 1. *cap.* 9; e che ne dice il Machiavelli nel *Principe cap.* 81?

(2) Verità chiarita dal Machiavelli *loc. cit.*

metter tutti in amore di libertà sì che tosto il fior de' patrizj non congiurasse pel regno [1]; Bruto potesse col sangue de' figli e suo render ingiusto a' Tarquinj il popolo [2]; nè bisognasse ogni arte d'imperio a fargli più della guerra increscere la tirannide [3]; e, benchè rotto e bandito, non trovasse Tarquinio asilo, onde simile a lione, il cui rugghio risuona ancor tra gli armenti, non tenesse i padri in paura d'un altro re [4]. Poichè quel popolo era così maturo per la repubblica, che da're cadde ne' pochi: la qual considerazione, chi ben avvisa colla morale generazion de' costumi la civile generazion de' governi, compie quanto s'è già ragionato. Perciocchè come la natura ordinò che le stagioni e le età passassero ognuna in quella ch'era dalle sue qualità preparata; così provvide che i popoli, spinti a variar di stato dall'incostante lor essere, ciascuno in quello si riparasse, cui fosse da' suoi costumi disposto; talchè, se niuna vicenda può primavera in verno risolvere, e volgere la vi-

(1) Livio *lib.* 2. *cap.* 3., Dionigi *lib.* 5. *cap.* 7. *sino al cap.* 14.

(2) Fu discorde il Senato sul restituire i beni a Tarquinio, e rimise l'affare al popolo, che decretò si rendessero, Dionigi *lib.* 5 *cap.* 3. 6.

(3) Plutarco *in Publicola* c'istruisce che Valerio, quel console popolarissimo, non permise all'ambasceria de' Tarquinj di presentarsi al popolo; *perchè*, egli dice, *incresceva al popolo più la guerra, che la tirannide*. Vedi in Livio *lib.* 2. *cap.* 4. *et seq.*, i modi usati per alienarlo dai Re.

(4) Così Livio *lib.* 2. *cap.* 21: *insignis hic annus est nuncio Tarquinii mortis. Mortuus est Cumis, quo se post fractas opes latinorum ad Arystodemum contulerat. Eo nuncio erecti patres, erecta plebes: sed patribus nimis luxuriosa ea fuit laetitia; plebi, cui ad eam diem summa ope inservitum erat, injuriae a primoribus fieri coepere.* Così Sallustio presso S. Agostino *De civ. dei lib.* 2. *cap.* 18: *regibus exactis dum metus a Tarquinio, et bellum grave cum Etruria positum est, aequo et modesto jure agitatum. Dein servili imperio patres plebem exercere, de vita et tergo regio more consulere, et coeteris expertibus soli in imperio agere.* Confermasi da Dionigi *lib.* 6. *cap.* 22.

rilità nell' infanzia, niuna può città mista in oligarchia tramutare. Poichè un popolo di città mista egli è un popolo, che non ignora l'essenza di quel potere, che tiene in vita uno stato, per osservarlo appunto diviso in più sempre in sospetto d' essere sopraffatti; quindi conosce come s'infingono le passioni per intraprenderlo; per quali vie muova l'intrigo a corromperlo; con quali vincoli debban tenersi unite forza e volontà pubblica; come affidare gli affari a pochi, e vigilare il segreto quando la pubblica utilità consiglia di rispettarlo; per la pubblicità de' giudizj, e per l' aperto procedere de' magistrati apprese con quali leggi, senza mancare alla ragion d' imperio, possa il privato vivere liberamente ordinarsi: ove sia tratto in somma a cangiar di forma, sa bene in quale adagiarsi. Quindi potendo solo tumultuare e scomporsi o per gara fra' corpi legislatori, o per rigoglio del re; nel primo caso, accertata per lunghe e feroci lutte l' impossibilità di tenersi in un consiglio concordi, si condurranno ad unità di governo, mettendo ragione e forza in poter del re: nell' altro, visto il soperchio avvenuto o per mal animo o per mal cuore del re, converranno a meglio porne la dignità senz' offendere la comun signoria. Perciocchè niuno potendo recarsi in breve a tal forza da infranger tutti in un colpo i vincoli dello stato, nè avendo re di governo misto agio a corromperli sì che poi per lieve crollo s' infrangano, non può l' eccesso d' un re muover gli animi a consentire alla ruina del regno: d' altronde ben assennati che l' ordinarsi popolarmente li spingerebbe al pericolo di perder sin la speranza di miglior essere, seguene che città mista per niuna scossa trascorra a reggersi a popolo. E se il popolo oltre il dovere

farneticasse, sarebbero pronti i grandi a mettersi nella tutela d'un solo, per uscir essi dalla tempesta, salvi gli onori e le proprietà, se non liberi [1]. Per volger dunque ad oligarchia città mista, le converrebbe ignorare che non potendo tenersi pochi in istato, se non tenendo compresso il popolo, e potendo soltanto il popolo tenere in forza uno stato, gli è proprio di tal governo esser debole e respettivo cogli stranieri, aspro e tenace co' suoi: talmentechè sol può trarvisi chi non sappia quanto mal cambiasi coll' ambiziosa e avara dominazione di pochi, che non può senza perdersi rilassarsi [2], il paterno imperio d'un solo, che sol pericola con isfrenarsi a tirannide.

Che andasse Roma dal regno in oligarchia non è mestieri discorrerne, tutti asserendo passato a' consoli tutt' il potere de' re [3]. Ma de' consoli fu l'esercizio, la ragion d'imperio ne' padri. Conosciutane la natura ne' re, sarebbe intemperanza altro dirne, se non che raggravossi in loro per essere le passioni in un corpo, più che in un uomo, sospettose, animose, riflessive, inflessibili; e più ne' padri romani stretti da guerre, che minacciavano riposarsi sulle ruine della città. Si vietò dunque

(1) Chi volesse rimproverarmi d'essere il primo a dar tali uscite a'governi misti, pregherò di mostrarmi non esser tali le qualità de'lor popoli. Sin qui la storia conferma tale giudizio non dandomi città mista passata in oligarghica o democratica; sì bene la Danimarca per la lunga e crudel gara tra gli Ordini posta di lor consenso a regno assoluto, e durarvi per assai più d'un secolo tranquillamente; e l'Inghilterra nel trambusto del popolo per le contese tra 'l parlamento e il re limitarsi a regolar l'uso delle ragioni reali, crescendo onori alla dignità regia. Non siam lontani ad averne altr'esempio.

(2) Tale si vuol da Platone l'oligarchia. A ben conoscerlo scorransi i suoi sublimi dialoghi *Della repubblica*.

(3) Livio *lib.* 2. *cap.* 1. aggiungasi Cicerone *De republ. lib.* 2. *cap.* 32.

d'unire, se non pe' consoli, il popolo, e d'arringarlo fuori di magistrato [1]. Adunavasi in vero regolarmente pe' consolati; ma i consolati erano de' patrizj, che ne' comizj e per centurie e per curie signoreggiavano; talchè il popolo congregavasi per veder solo qual d'essi uscisse nemico alla sua libertà [2]. Che se per altro si convocasse, era o per pascerlo di cose vane [3], o per beffarne il consiglio [4]. La plebe doveva odiare e combattere gl'inimici; ma non conoscere a quali patti offerisser pace, nè quale necessità perpetuasse le guerre [5]. La milizia tanto più aspra, quanto le guerre più rovinose, non ristoravane colle prede il sangue smunto da leve e imposte singolarmente riscosse; perchè la legge oligarchica d'avere in pochi le facultà, ma non in modo che alcuno ne soprastasse, rendeva parco il Senato co'suoi medesimi [6]. Ma la più grave d'ogni sciagura fu l'incertezza, in cui tornò Roma, d'ogni ragione, dati gli affari pubblici a' padri, i privati a' consoli [7], che tutto ardivano

(1) Veggasi Dionigi *lib.* 5. *cap.* 11.

(2) Un fatto valga per tutti. Per le asprezze del console Q. Fabio erano tutt'i Fabj in ira alla plebe, eppur, suo malgrado, gli fu surrogato C. Fabio; così Livio *lib.* 2. *cap.* 42: *invisum erat Fabium nomen Plebi propter novissimum Consulem: tenuere tamen patres ut cum L. Aemilio C. Fabius consul crearetur.* Notisi quel *tenuere*, verbo di fermo possesso, di maggior forza che *habeo.*

(3) Come il decidere qual de' due consoli dovesse dedicare il tempio a Mercurio, Livio *lib.* 2. *cap.* 27.

(4) Il Senato ricusò la restituzion de'beni a Tarquinio poichè ne diede a decidere al popolo, Livio *lib.* 2. *cap.* 5; Dionigi *lib.* 5. *cap.* 6. 13.

(5) Abbiam già notato che Valerio vietò agli ambasciadori di Tarquinio di presentarsi al popolo, Plutarco *in Publicola.*

(6) Veggasi in Livio *lib.* 2. *cap.* 10. 13. come rimunerasse Orazio, Scevola, e Clelia.

(7) Dionigi *lib.* 5. *cap.* 2. vuole, espulsi i re, rinnovate le leggi di Servio sopra i contratti; ma Pomponio accerta *Leg.* 2. *D. De orig. jur.* che, *exactis regibus lege tribunicia, omnes leges hae exoleverunt, iterumque coepit populus romanus incerto magis jure et*

sulla plebe, spezialmente per il diritto, risorto nell'espulsione de're, di sottoporre agli strazj d'un creditore il debitore impotente [1]. Ma non potevano tenersi i padri in istato senz'aver pace dall'armi mosse a difesa del regno: temevano che irritata non si volgesse a ruina loro la forza, che sol poteva respingerle. Offersero dunque al popolo i beni che da' Tarquinj si richiamavano: l'ebbero ancor a consiglio per fargli credere che, trattandosi de' Tarquinj, trattavasi della sua libertà: gli s'inchinarono i fasci a persuaderlo essere sua la maestà, non de' consoli: gli si diede l'appello da' magistrati; nè magistrato si volle assunto se non di voto del popolo [2]. Qual era poi la sostanza di tanta immagine di libertà? I patrizj per le clientele e gli auspicj nell'assemblee dominavano: la ragion di stato celavasi nel Senato; la ragion del giusto in arbitrio de' consoli; la reggenza d'un dittatore assoluta. In fatti, appena udito Tarquinio morto, furono i padri in atto di re; scuri e verghe non riposarono [3]; nè guerre, nè pestilenze, nè fami [4], neppur la voce pietosa d'un magistrato poteron piegare i padri a togliersi di pericolo senza riparar l'onta d'aver col popolo nel pericolo d'equità largheggiato [5]; talchè la plebe, schernita sempre ne' suoi

consuetudine ali, quam per latum legem: idque prope LX annos passus est, cioè sino a'Dieci, *lege tribunitia*, perchè ad istanza di bruto tribun de'celeri, lo che se avesse l'Otomanno avvertito, non avrebbe *Observ. lib.* 1. *cap.* 1. detto essere la *terenzia*, fatta un mezzo secolo poi.

(1) Dionigi *lib.* 10. *cap.* 1.

(2) Livio *lib.* 2 *cap.* 8., Dionigi *lib.* 5. *cap.* 19., Plutarco *in Publicola*.

(3) Si veggano Sallustio, Livio, Dionigi citati nella *N.* 4. *p.* 40.

(4) Pieno è il *lib.* 2. di Livio di tali accidenti; ma può leggersi senza fremere *cap* 34. 35. con qual animo s'adoperarono a prevalersi d'una terribile carestia per opprimerlo?

(5) Manio Valerio, non valendo a piegare i padri pe' plebei

richiami, lasciò, di povera e servil vita partendosi, che soli i padri regnassero. Nacque allora la potestà tribunizia, per cui sulla gravità degli ottimati prevalse la ragione del popolo; perchè al tribuno dichiarato sacro e inviolabile, si concesse d'opporsi a' padri ed a' consoli, unir la plebe a tribù, denunziarle i felloni, muovere i padri a consiglio, arringare il popolo senza ch' alcuno ardisse d'una voce interromperlo [1]. Non perciò queto ne fu lo stato, commosso, più che condotto, da due potestà rivali, che avevano sua signoria, sue leggi, suoi magistrati. Negava il Senato assenso alle consulte plebee, e dalla plebe arrestavasi ogni decreto de' padri. Se questa, eccessiva ne' suoi trasporti, avrebbe tutti i patrizj spenti; non v'era plebeo che i consoli, fermi a regno, non opprimesser ne' tribunali: questo, non proteggevasi, nè dalla legge Valeria nè dall'autorità tribunizia, entrambe di niun valore oltr'ad un miglio da Roma [2]; quelli non affidava nè sacra, nè civil dignità dall'esser dalle tribù manomessi. Che se la plebe prendeva ad inferocir su' patrizj dalla costanza di voler saldo l'onore della città; ne' consoli cresceva l'animo d'incrudelir su' plebei dal sangue con maggior cuore versato per la repubblica; talmentechè tali essendo le respettive lor pro-

oppressi da' debiti, rinunziò alla dittatura. Avendo il Senato promesso d'addolcirne la sorte, Appio console per renderne vana la fede ricorse al diritto d'amministrar la giustizia. A che riuscirono le pratiche di Servilio console? Altri esempj se n'han da Livio *lib.* 2., e da Dionigi *lib.* 5. e 6.

(1) Non ebbe il tribunato tutti questi diritti in un atto; ma gradatamente dall'anno 292 all'anno 298, tutti per altro innanzi a' Dieci.

(2) Menio tribuno s'oppose l'anno 271 alla leva, e i Consoli trasferirono il tribunale oltre un miglio in campagna, e là condannarono i riottosi ad un'ammenda; si tolser loro carri e bestiami, e ne furono demoliti gli stabili Livio, *lib.* 3. *cap.* 20.

prietà, che ognun valesse a conquider gli emoli, niuno a schermire i suoi, traevano gli uni e gli altri vita egualmente misera nello sbaraglio e tra' crolli d'una città, che minacciava ad ogni scossa di sciogliersi in sanguinosa anarchia. Prima a levarsi in ira di tanto scandolo fu la plebe; e prima a voler che fossero poste regole a stato della città. Che se la quiete per l'ordine, e l'ordine s'ha per leggi, che tengano ognuno in via di provvedere al suo vivere secondo il suo civil essere, nulla potevasi di più giusto, nulla di più benefico propor dal popolo. Ma non basta: potevano i mezzi viziarne il fine; e noi passiamo ad esaminarlo.

CAPITOLO SECONDO

Della creazione de' Dieci.

S'ell'è rovinosa ed empia quella sentenza, tal essere il sommo imperio che tutto possa a piacer suo manomettere, cosicchè sieno di maestà colpevoli i lagni e i sospiri stessi, che trae dal cuore lo strazio d'ogni ragione; non men crudele ed iniqua è l'altra, doversi regni e repubbliche a volontà di popolo governare, ed in guisa, che contrapporlesi, quand'anche messa in ardore da folle istinto corra ad estrema ruina, sia tal delitto ne' magistrati e ne' re, che a rintuzzarlo sien giusti i più feroci propositi di fellonia. Per quella i popoli sono armenti dati a lioni in governo: per questa le città cangiansi in covili di fiere, cui tutto incita a sbranarsi. Tale non era la volontà della plebe quando, raccolta a consiglio, di nuove leggi deliberava; nè mezzo tenne contrario all'onestà del proposito.

N' era il tribuno tutor legittimo: n' eran legittime l' assemblee da lui congregate: era di comun pro ciò, che a rimuovere un comun danno, esigeva. Se i plebisciti non avean anco ragion di leggi, la salute pubblica, che ad ogni governo è legge, non permetteva riprovar cosa di tanta necessità. Ma i padri o non conoscessero che, ove trattasi di retto vivere, uopo è che i pochi cedano al numero forte di quanto può la giustizia; o conoscendolo si ostinassero, com'è natura de' grandi, a cimentar tutto prima che ragguagliarsi col popolo; non consentirono alla legge Terenzia che si eleggessero cinque a por nuova legislazione. Dicevan freno bastante a' dittatori ed a' consoli punirli usciti di magistrato; ma la plebe istruita già, per siffatte pene moltiplicarsi le ingiurie, non estirparsi, tennesi a voler freno, anzi che pena, agli oltraggi. Quindi tumulti e mischie, che per due lustri talmente la travagliarono, che ne fu Roma presso ch' all' ultime strette. Poichè ad ogni romor di guerra, che in su' confini muoveva questo o quel popolo, negava la plebe armarsi, ed a costringerla sceglievano i padri a consoli, e di tai consoli a dittatori i più sordi alle sue querele, i più fermi contro la sua libertà; ma incontr' a' quali stavan tribuni ardenti, che ne bravavano l' autorità, n' apprestavano, appena fuori di magistrato, il supplizio. E perchè soleva la plebe affidar sempre a' medesimi il tribunato [1]; anch' essi i padri operavano per avere gli stessi a consoli [2]: per lo qual modo non prosperare, nè reggere, ma rilassarsi e perdersi le repubbliche, mostraron le dittature cangiate poscia in tirannidi. Il foro dunque era il campo ove col popolo da' tribuni, e

(1) Veggasi Livio *lib.* 3, e spezialmente dal *cap.* 10. al *cap.* 33.
(2) Livio *lib.* 3. *cap.* 21.

co' patrizj da' consoli si battagliava; e n' erano sì crudeli gli sdegni, che nè disastri, nè prodigj, nè oracoli, neppur il crollo della città scuotea la plebe ad arrendersi. Era già il campidoglio in forza d'alquanti servi; già Appio Erdonio dal campidoglio chiamava servi e stranieri all' armi; e la plebe indolente accusava i padri di ciurmeria: talchè, se il Tuscolo non accorreva a salvarla, un branco vile di schiavi esterminava in un giorno l'opera di tre secoli [1]. Mancando omai di consiglio e d'autorità, ma risoluti a non cedere, corsero irati i patrizj sopra la plebe mentre occupavasi di sua ragione, e ne gioiva la plebe, vaga d' accenderli a maggior ira ond' averne maggior vendetta [2]: per lo che, rotto ogni vincolo di concordia, non rimaneva a distruggere ogni elemento di civiltà se non che andasse il delitto libero; e andò, vietatosi dalla plebe de' più maligni il giudizio [3]. Perire o da' nemici o da' suoi straziata, a tal estremo fu Roma pe 'l cozzar aspro degli Ordini, riuscendo vane le grazie stesse a piegar la plebe [4], che salda nel suo proposito deliberò che dieci metà de' padri, e metà del popolo s' eleggessero, da' quali aver nuove leggi per la repubblica [5]. Era dunque per sorgerne maggior tempesta, se non prendeva chi men er' atto a sedarla. Tito Romilio, già condannato dal popolo per essersi con troppo ardore opposto alle nuove leggi nel consolato, o volesse riguadagnarselo per

(1) Si ponderi questo fatto com'è narrato da Livio *lib.* 3. *cap.* 15. 16. 17. 18.

(2) Livio *lib.* 3. *cap.* 11. 14.

(3) Calunniato Cesone, figlio di Cincinnato, da M. Volusio, la plebe non volle se ne tenesse giudizio, Livio *lib.* 3. *cap.* 24 25.

(4) L' anno 297 i padri per quetar la plebe le accordarono d'aumentare i tribuni a dieci, Livio *lib.* 3. *cap.* 30; ma nulla valse a placarla.

(5) Livio *lib.* 3. *cap.* 21.

non potersene più cimentare impunemente lo sdegno, o fosse carità patria che gli rendesse alfin grave il lamento pubblico, poich' ebbe parlamentato sulla necessità di comporre sì triste gare con leggi egualmente grate al Senato ed al popolo, mostrò doversi, qual mezzo acconcio a tal uopo, conoscere quant' era in uso tra' popoli di maggior fama [1]. Ciò quetò l' ire, e diè speranza di calma. Fattane legge, tre de' patrizj andarono alla Magna Grecia ed all' Attica a trarne il meglio a salute della repubblica.

Era già Roma nel trecentesimo anno quando la spedizione partì, come narrasi da Dionigi, con ogni lusso apprestata: e basterebbe, ad assolverlo di menzogna, tal lusso intenderne quanto l' età comportava. Ma poichè, ad apprezzarne le leggi, giova conoscere il suo valore nell' arti, vuolsi osservare ch' ei non mentì quand' anche avesse voluto significare, come taluno lo censurò, più sontuoso apparecchio. Roma era certo lontana ancor da que' giorni, in cui le spoglie di regni interi appena al fasto bastavano d' un cittadino. Valevano allor que' prodi, che dall' aratro passavano alle dittature, ed all' aratro tornavano da' trionfi: neppur sarebbesi sospettato che un patrizio voluttuoso e un libertino impudente in una cena o in un giuoco scialacquerebbero la parsimonia e lo stento di tante età. Ma questo rigido e grave tenor di vivere nella continuità di vittorie su genti agiate colte ed armigere, onde crescendole cuore doveva crescerle animo a belle e nobili imprese, prova, non già le fossero ignote l' arti di pompa e lustro, ma sapessero insieme unirvi il decoro e

(1) Dionigi *lib.* 10. *cap.* 51.

la venustà, come sogliono, ove a corrompere ed a corrompersi non intendano. Sorta di mezzo a popoli chiari per arti, costumi ed armi, l'austera pietà di Numa n'avea temprato l'ardore acceso da Romolo; l'agricoltura ne ingentiliva il marzial rigore; il ciel d'Italia tenevane desto il senso ad ogni prova di valore e d'ingegno: e tale in fatti fu Roma sino dal nascere, che i suoi parziali non seppero notarne meglio le qualità, che asserendola nata all'imperio dell'universo. Or tale temperamento d'austere, semplici, e generose abitudini, anzich'avere quell'arti a noja ove sieno, animerebbe a crearle dove non fossero; talchè può credersi che avrebbe Roma dimenticata assai presto la legge di trattar solo l'aratro e l'armi, se non aveva chi le fornisse all'uopo quanto poteva abbellirne la maestà. L'Etruria, che dava il nome a'due mari a lei sottoposti, e popolava la terra di ricche e forti città [1], fioriva già per quell'arti, che belle appellansi, quando correvano que' tempi oscuri di Grecia, che diedero tanti argomenti alla favola, e tant'affanno alla storia [2]. Lasciando quanto valesse nella poesia e nella musica, e nel giovarsi di questa e quella a' mestieri di pace e guerra [3], appena che

(1) Da lei nomossi il mar tirreno e adriatico. Quante città fondassero, e quale imperio gli etruschi avessero, s'ha da Livio *lib.* 1. e da Diodoro Siculo *lib.* 5.

(2) Sia pur favola che Omero viaggiasse in Etruria, come vuole Eraclide Pontico *De politiis*; ma qual coltura suppone tal favola? Veggasi il Tiraboschi *Ist. del letter. ital. part* 1.

(3) Gl'istrioni venner d'Etrùria, come s'ha da Livio *lib.* 7. *cap.* 2, e da Tacito *Ann. lib.* 14. *cap.* 21. D'Etruria venner le favole Atellane, primo de'componimenti drammatici, Livio *lib. cit.* Tragici non le mancarono secondo Varrone presso Demstero *Etrur. reg. lib.* 3. *cap.* 35. In Fescennia nacquer gli epitalamj, perciò *canti fescennini* appellati, Servio *ad Aen. lib.* 7. Essi inventarono quella tromba guerriera, della *tirrena*, Diodoro Sic. *lib.* 5. Qual

le bell'arti in Grecia si dirozzassero quando l'Italia ornavasi d'opere etrusche di tanto merito che s'ammiravano in Roma già piena di Polignoto, di Fidia, di Policlete, d'Apelle [1]; ed Atene stessa abbellivasi di que' portici a magnificenza ed amenità dall' Etruria inalzati [2]. Roma dunque ebbe tosto di chi valersi ad opere di civil agio, e di lustro alla religione e all' imperio. Eran tugurj le prime case di Romolo, ma che la porpora e l'oro nobilitarono, decorandone i re, e fregiandone le matrone ed i padri [3]: erano rozze le strade, che intramezzavano que' tugurj, ma tosto romoreggiarono di que' trionfi che, se oltraggiavano l'umanità, grand'arte furono a Roma di signoria [4]. Se fino a' re recavan le navi puniche l'avorio, l'oro, e la porpora [5], eran le mani etrusche che a travagliarne la forma s'adoperavano. Esse foggiavano que' carri sacri ch'ornavano l'interiore e l'esteriore de'tem-

fosse la lor perizia in ogni sorte di musicali stromenti, veggasi nella Dissertazione del Passeri *Pict. Etrusc. in Vasc. vol.* 2.

(1) Assai prima di Romolo avean gli Etruschi nobilitato così Lanuvio ed Ardea con tali pitture, ch' erano maraviglie all' età di Plinio, com' era la statua gigantesca d' Apollo, collocata poi nella biblioteca d'Augusto. Duemila statue furono recate a Roma nell'espugnazion di Bolsena. Adoravasi in Roma Vertunno scolpito in acero, che poi Numa fece formare in bronzo, ed era quello, che si celebra da Properzio *Eleg.* 2. *lib.* 4.

(2) *Atrium appellatum est ab Atriatibus Tuscis*, Varrone *De ling. lat. lib.* 4., così Festo *V. Atrium*, e Diodoro Siculo *lib.* 5. cioè da' Toschi, che fabbricarono Adria.

(3) La toga de' re era tessuta d' oro e di porpora; lo scettro d' oro, e la sedia d'avorio. La stola delle matrone era fregiata di porpora, come la toga de' senatori, Auger *Constit. des Romains pag.* 172.

(4) Veggasi in Dionigi *lib.* 2. la pompa del primo trionfo di Romolo.

(5) Un de' più nobili monumenti antichi è il trattato di commercio tra Roma e Cartagine dell'anno 246 sotto i consoli P. Valerio e M. Orazio. Polibio lo trasportò dall'antica lingua nella greca: esso fu la rinnovazion d'un antico, a cui si diede allora maggiore estensione e solidità.

pj [1]: formavan esse quelle quadrighe trionfali, che trasportavano a' tempj i voti della vittoria [2]. E quali artefici poterono effigiare e quell' Augure tremendo a' re, e quella Vergine riverita al par d'Orazio e di Scevola [3]? Essi costrussero la curia, il circo, e que' superbi aquidotti, a' quali appena ch' avesse pari l' età d' Augusto [4]; e quel campidoglio in fine, con tale magnificenza dalla nascente repubblica dedicato, che potè poi l'immensa forza di Roma più tosto ornare che accrescere [5]. Da tutto ciò si rileva s' ella mancar poteva d' ingegno e d'arte ad apprestare una spedizione, qual per alcuni volle Dionigi: tanto più ch'era già usa a pubbliche ambascerie, così per quelle da lei spedite a' santuarj ed a' re [6], come per le venutele da nazioni per opulenza e commercio poderosissime [7]. Ma intantochè ragioniamo dell' apparecchio, altri

(1) Nel secondo trionfo Romolo consacrò on carro di rame a Vulcano, scultovi a greche lettere le sue geste, Dionigi *lib.* 2 *cap.* 54. Artefici di tali carri eran gli etruschi, e n' è prova il famoso cocchio di creta, posto da Tarquinio in vetta del campidoglio, fabbricato in Vejo, città etrusca, Plutarco *in Publicola.* Che fosse in creta non esclude il magistero dell' arte, secondo che dottamente s' avverte da Seneca *Epist.* 85.

(2) Veggasi la pompa trionfale sin da' tempi di Romolo in Dionigi *lib. cit.*

(3) La prima statua fu dell'Augure Accio Navio, posta nel comizio; la seconda di Clelia a cavallo, e in rame, in capo della via sacra, Dionigi *lib* 5., Plutarco *in Publicola.*

(4) *Fabris undique ex Etruria accitis*, Livio *lib.* 1. *cap.* 21. che aggiunge *quibus duobus operibus* (cioè del Circo e della Cloaca massima) *vix nova heac magnificentia quidquam adaequare potuit.* Quell'*haec* vuol dir d'Augusto, che lasciò *marmoream* quella città, che *lateritiam acceperat.*

(5) Tacito *Hist. lib.* 3. *cap.* 72. *Pulsis regibus, Horatius Pulvillus, iterum consul, dedicavit, ea magnificentia, quam immensae postea Populi Romani opes ornarent potius, quam augerent.*

(6) La prima fu all'oracolo di Delfo fatta dall'ultimo re, Livio *lib.* 1. *cap.* 21., l'altra in Sicilia l'anno 262, Livio *lib.* 2. *cap.* 19.

(7) Bastan per tutte le spedizioni cartaginesi già ricordate.

ne impugnano la realtà, altri ne infamano il senno, ed altri mandano i Legati più lungi che gli storici non consentono. Entriamo in questi argomenti con quella maturità ch'esige il pregio dell'opera.

Disputan dunque se debba la spedizione estimarsi verace istoria, o rilegar tra le favole, che l'antiche storie corruppero. Dicono, che non amor di pace, non cura della repubblica, ma umor di parte, ma trama di raggirare la plebe trasse il Senato a proporla. Qual uopo a Roma, di greca origine, inviare per leggi in Grecia? Fu saggiamente da're, da'consoli governata, senz'erudirsi in altre legislazioni. Sebbene in quali erudirsi, essendo a'romani ignota la lingua di quelle genti, ed ignoti a quelle genti i romani, oltre al mancar di navi per trarvisi? Le stesse leggi di quelle tavole, le più, dissimili dalle greche; e le conformi, o poste dinanzi a'Dieci, o tali da non aver bisogno il più rozzo popolo d'altrui consiglio ad apprenderle. Nulla dirsene da Cicerone, il cui silenzio avvalorasi dalle querele di Livio, grand'ombra involgere le prime cose romane. Argomenti, che avventurati con filosofica gravità, poi ripetuti con erudita dubitazione, mossero tal romore su quanti hann'onta d'esser tenuti veloci a credere, che senz'esame credettero doversi avere la spedizione per favola [1]. Vorremo

(1) Fu il Vico *De const. Philol. cap.* 35., e *Scienza nuova dignità* 13. il primo a lacciare di favola tal impresa. Quindi il Bonamy in tre Disserlazioni inserite nel *Tomo* 12. *Mémoires de l' Academie des inscript. et bel lettr.* promosse contro lei quanti dubbj mai si potessero. Egli fu combattuto dal Terrasson *Hist de la jurispr. rom.*, ed il Vico dal Damiani *Difesa intorno alle leggi greche venute in Roma ec. Napoli* 1736., e dal Lami nelle sue note al *Solon* del Meursio, a'quali tenne dietro lo Stramigioli *Dissertazione intorno al trasporto delle romane leggi delle XII Tavole dalla Grecia, Napoli* 1791; e il Ciampi *Novum examen loci Liviani de legatis Romanorum Athenis missis, Vil-*

dunque apprezzarli con quel giudizio, che non permette mancar di fede senza mancar di ragione.

Primieramente di qual silenzio ragionasi [1]? Per asserire che uno scrittore tacque di cosa a lui nota, uopo è conoscere ciò che disse tutte le volte ch' egli parlò. Quanto di Cicerone perì! Quanto ne giunse guasto, spezialmente sopra il governo e le leggi della città! Con quale autorità, con qual fede si potè dunque, non ignorandosi tanto strazio, affermare ch'egli ne tacque? Ma o le parole son vane, o Cicerone attestò venute leggi dall' Attica. I nostri Dieci, egli scrive [2], cacciaron quasi letteralmente nella decima delle lor tavole la legge, onde Solone compresse il fasto e il lamento ne' fune-

nae 1821., e poi il Boulage *Conclusion sur la loi des douze Tables, Paris* 1822 Fra gli oppositori v' ha l' inglese Gibbon, il tedesco Hussen, e il francese Evesque. Non v' ha argomento di ragione e di fatto, nè classica autorità, che da noi non si volga a conferma della spedizione medesima.

(1) Conoscendo quanto sia vano fondarsi a smentir un fatto da molti esposto sul silenzio d'uno scrittore, avremmo continuato a tacerne, se il dotto Editore e Commentatore *della Repubblica* di Cicerone non v'insistesse La mancanza d' una testimonianza greca, e la difformità delle legislazioni romana ed attica mossero il Gibbon ad smentirla. Di tale difformità ragioneremo in seguito: per l'altr'obbietto è da osservarsi quanta parte di greca letteratura perì, per poter dir che ne tacque, non volendosi aver per greci Dionigi, Dione, Strabone, Zonara, Armenopolo, concordi ad ammetterla.

(2) *De leg. lib.* 2. *cap.* 25 *posteaquam, ut scribit Phalereus, sumptuosa fieri funera et lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt. Quam legem eisdem prope verbis nostri Decemviri in decimam tabulam conjecerunt.* Conjcio è cacciare una cosa in un luogo insieme ad altre; nè ciò può farsi se non di cosa venuta a mano. Venne dunque la legge di Solone a mano de' Dieci, e la cacciaron nelle lor tavole con altre leggi; e con quali? Con altre dello stesso, avendo aggiunto per cagione che da lui tolsero quasi tutte le leggi su'funerali, *nam ac tribus ricinii, et pleraque alia Solonis sunt*, conforme a quanto aveva già detto *cap.* 23 *jam coetera in XII minuendi sumptus lamentationeque funeris translata de Solonis fere legibus. Transferre* val *prendere da un luogo una cosa e porla in un altro.* Vuol dunque Cicerone che i Dieci conoscessero quelle leggi, se le tolsero dalle sue tavole per cacciarle poi nelle loro.

rali. Son di Solone, egli aggiunge [1], e la legge delle tre vesti, ed altre leggi esequiali; perocchè trassero i Dieci dalle sue tavole pressochè tutte le leggi poste a frenare l'intemperanza di piangere e d'onorare gli estinti. Che più? Contendesi tra'latini che valga *lessum*; e Cicerone vuol *funebre piagnisteo*, solo perchè ciò vietasi dall'ateniese legislatore [2]. Non sono queste le forme da lui tenute ad esprimere la conformità d'altre leggi colle romane, ove come a ventura si riscontrassero. È indegno gravar di pompa l'esequie; perciò, dice, ne bandì Pittaco ogni estraneo corteggio: non fummo noi soli avversi alle notturne adunanze; anche il tebano Diagonda l'estirpò dal cuor della Grecia [3]. Cicerone dunque e più volte, e assai chiaramente affermò venute leggi dall'Attica. Poichè ad usarne era mestieri conoscerle, ed a conoscerle qual altra via che là trarsi? Perciocchè mal s'apporrebbono a dirle già note a Roma quanti la vogliono a que'dì chiusa

(1) Nella nota antecedente son riferite le sue stesse parole.

(2) *Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo habent. Hoc veteres interpretes Sextus Aelius, Lucius Acillius non satis se intelligere dixerunt, sed suspicari vestimenti aliquod genus funebris. Lucius Aelius lessum, quasi funebrem ejulationem, ut verba ipsa significat: quod eo magis judico verum esse, quia lex Solonis id ipsum vetat*, così *De leg. lib.* 2. *cap.* 23. Qual logica sarebbe quella d'interpretare una parola romana secondo il senso d'una greca, ove non fosse certo che il testo greco fosse svolto ad uso romano? E dopo tanti luoghi di Cicerone può dirsi ch'egli tacesse, e tacesse altamente, *cujus rei altum silentium est?*

(3) Così *De leg. lib* 2. *cap.* 25: *quo circa Pittacus omnino accedere quemquam vetat in funus aliorum*; e *lib. cit. cap.* 15: *atque omnia nocturna, ne nos duriores forte videamur, in media Graecia Diagondas Thebanus lege perpetua sustulit*. Perchè di queste due leggi, a mostrar la piena conformità loro colle romane, non usò il *conjecerunt*, e il *trastulerunt?* Perchè i Legati romani non trasser oltre alla Magna Grecia e ad Atene, e in conseguenza non visitaron nè Tebe, nè Mitilene. Ed ecco che Cicerone non sol parlò di quella spedizione, ma ne parlò conforme a Livio e a Dionigi.

ad ogni scienza straniera: escluderebbero un fatto concordemente esposto colla supposizione d'un altro vieppiù improbabile, qual è che in un minore eseguisse quanto in un maggior grado di civilta le contrastano. Nè meglio si avviserebbero a dirla istruitane da un qualche greco presente all'opera, qual noi crediamo Ermodoro [1]; poichè a volere che i Dieci potesser quasi letteralmente recar le leggi ateniesi nelle lor tavole, dovea quel greco là giungervi, carico la persona, o la memoria almeno, di quante leggi si venerasser nell'Attica. E v'ha memoria da tanto? E la scrittura vie più difficile, ed i viaggi vie meno agevoli, senza un fine, e quindi nella certezza di non poterne usar mai, permettevano tanto carico?

Ma sia ciò che vuolsi. Non s'abbia rispetto a voci; non s'oda ragion di critica; abbia taciuto pur Cicerone. E da ciò quale argomento? Non altro certo, ch'egli col suo silenzio, più che parlandone, la confermò. E veramente a'suoi di certa si reputava, come s'ha da'suoi coetanei Dionigi e Livio. Ove l'avesse per favola, egli, operoso a combattere qualunqu' errore di velo alla storia patria, l'avrebbe udita senz'impugnarla [2]? Ma

(1) Il Vico e il Gibbon anch'essi ammettono il greco Ermodoro, di cui parleremo tra poco.

(2) Così pensa il Boulage *Conclusion sur la loi des douze Tables*. Convengo con lui che Cicerone avrebbe smentito tal fatto, se non l'avesse credulo; ma non perchè ne scemasse l'onor di Roma, che sempre si studiò di far suo quanto incontrasse di buono altrove, di che lodasi dagli storici, ma per migliorarlo a suo pro: di che spezialmente commendasi da Cicerone: *meum semper judicium fuit, aut omnia nostros per se sapientius invenisse, quam graecos, aut acc pta illis fecisse meliora, Tuscul. lib.* 1. *cap*, 1. E noi tra poco vedremo com'egli appunto commendò sopra tutt'i filosofi i Dieci per la loro legislazione. Se il dotto Editore *della repubblica* avesse a ciò posto mente, non si sarebbe maravigliato che Cicerone vituperasse le leggi greche a lustro delle romane, ove

il suo silenzio non valga a reggerla, può mai valere ad abbatterla? Se a negar cosa da gravi scrittori esposta bastar potesse il non essere concordemente da un solo di quanti n' ebbero conoscenza in ogni sua particolarità rammentata, io non so quale purgar potrebbesi di menzogna, come niun meco saprebbe numerar quanti volumi a comprender tanta loquacità si vorrebbono, ove di tutto e da tutti s' avesse a lasciar memoria, ove non tutti di tutto fosser chiamati a dire dall' argomento. Quindi a rimuovere il guasto, in cui porrebbe sì stolta pretensione ogni storia, un' assennata critica deliberò, ch' abbiasi certo ogni fatto, che alla ragion delle cose non sia per ninna qualità ripugnante, nè sia da storici, se non di numero, maggiori almeno d' autorità contraddetto. Che mai dunque valer potrebbe il silenzio di Cicerone, e de' mille, che tale impresa potevano rammemorare, e non vollero, contro l' affermazione de' romani e de' greci, necessitati dall' argomento ad esporla, e sì concordi in esporla che non v' ha fatto per consenso di narratori sì pieno di storica veracità [1]? E quale autorità più verace di questa, a cui la ragion delle cose esposte dà testimonio? Nè gli è mestieri per

avesse creduto speditosi da' romani per quelle. Poteva solo maravigliarsene se avessero là mandato per adottarne circamente le leggi. Ma può ciò supporsi? L' oggetto loro, come farem tra poco osservare, fu quello di quanti savj si trasseru e si trarranno a visitar altre genti, esaminarne cioè le fisiche e civili lor qualità per farne senno, adottando quanto s' acconcia al lor essere, e rigettandone quanto lor non conviene.

(1) Dionigi *lib* 10. *cap.* 52; Livio *lib.* 3. *cap.* 13; Pomponio *De orig. jur.*, Dione Cassio *lib* 43., Aurelio Vittore *De vir. il cap.* 21; Floro *lib.* 1. *cap.* 24. S. Agostino *De civ. Dei lib.* 2. *cap.* 16; Paolo Diacono *Hist. Miscel. lib.* 1., Ammiano Marcellino *lib.* 22. *cap. ult.*, Strabone *lib.* 14. Giustiniano *Inst. lib.* 1. *tit.* 2; a' quali vogliansi aggiungere Tacito, Orosio, Zonara, Armenopolo.

chiarir ciò di muovere querela a Livio, che aggravi l'ombre dell'età prime: perocchè basta non reputarle maggiori che a Livio stesso non parvero. Or altro non disse Livio, se non che dopo il guasto della città più certe e chiare cose esporrebbe [1]: lo che significa ch'ei non aveva le antiche sì tenebrose ed incerte, che tutte in fascio n'andassero tra le favole. Perciocchè quale ruina d'armi e di secoli può menomai la certezza di quelle cose che espresse in pubblici monumenti, o a' sacri e civili ordini incorporate, ad ogni vicenda pubblica per tanta età sopravvissero, che alle più tarde furono scuola e spettacolo, e spezialmente se avvenimenti certissimi originarono; talchè se quelle, come si narra, non furono, questi, come già furono, non sarebbero [2]? Quante in fatti della prima età buja, per tali titoli d'ogni credenza degne, non son da Livio, non altrimenti che le più certe dell'età sua, rammentate [3]? Ora le Tavole non pe-

(1) Livio *lib.* 6. *cap.* 1: *clariora deinceps, certioraque ab secunda origine, vel ut ab stirpibus, laetius feraciusque renatae urbis gesta domi militiaeque exponentur.*

(2) Che quelle azioni, che nulla o poco influiscono sull'origine, corso, e fine de' popoli, anzi che alcune qualità di que' medesimi avvenimenti, che dicensi sostanziali, perchè come cagioni, o mezzi, od effetti all'andamento de' popoli collegate, se non sien tosto raccolte, possano alterarsi, ed anche affatto obliarsi, nulla più naturale; ma nulla men ragionevole che pretendere per tale alterazione o dimenticanza scemarsi la veracità di que' fatti essenziali, la prova certa de' quali sta nel carattere delle vicende che generarono, o da cui furono generate, e rimasero quindi scolpiti ne' costumi e nelle leggi de' popoli, nella sostanza cioè e nella forma del lor civile andamento. Quindi e quanto dal Vico *Scienza nuova* e altrove, e dal Beaufort *Sur l'incertitude des prem. siecl. de l'hist. rom.* fu ammassato, e possa per altri ancor ammassarsi, non potrà mai menomar la certezza di quanto avvenuto in Roma ne' primi secoli ha tali testimoni e argomenti di veracità.

(3) Parlando Livio *lib.* 1. *cap.* 25. 26, de' tre Orazj, così s'esprime, *nec certe res antiqua alia, et nobilior; tamen in re tam clara nominum error manet.* Fu dunque per lui illustre e certo un

rirono che nell'estreme ruine [1]: delle lor leggi talmente il pubblico vivere s'informò, che può dirsi fiorire ancora in tutt'i riti e costumi, che le ricordano [2]: e, ciò che più vale, fu questa legislazione, per cui cessò quella ragione incerta, che agitò Roma dal nascere, e quella solida le apprestò, che all'imperio medesimo sopravvisse: talchè se a lei, come a termine, tutti i movimenti anteriori si riferiscono, come ad origine, i posteriori le si rapportano. E dunque il fatto più chiaro e certo d'un popolo, del cui senno e lustro non havvi cosa più certa e chiara in tutta la vastità della storia. Or di tal fatto, per l'essere di tal popolo, potrà mai dirsi che andassero le più notevoli qualità sì neglette, che in breve eta s'obliassero, e s'obliassero a segno, che si potesse a talento favoleggiarne? O non è più verisimile che celebrate, e ad istruzione ed a gloria de' posteri ripetute, di lingua in lingua passassero alle più giovani età? Ma che parlare di tradizione, ove de'fatti illustri eran custodi la pietà pubblica [3], e la privata ambizione? Gli elogj fune-

tal fatto. Ma nol fu meno il ratto delle sabine eternato ne' riti nuziali; la religione e l'arcana filosofia di Numa contestata da'suoi libri dissotterrati cinque secoli poi; la partizione in tribù e curie; il censo di Servio; la grandezza de re, viva ancora a'suoi dì ne' loro edifizj.

(1) Esse non solo duravano ancora a'dì del giurisconsulto Cajo, come risulta da'suoi commentarj ad esse; ma convien dire che fossero ancor in essere a'giorni di Giustiniano, poichè nell'ordinare la nuova legislazione protestasi di preferire la riverenza per esse alla novità delle leggi *Inst. De haer. quam ab intest. etc.* §. 9., *De legit. agnat. succes* §. *sed quia*; e *Novel.* 22. *cap* 5.

(2) Da'poeti spezialmente raccogliesi come le più usuali maniere eran dalla sostanza di quelle leggi informate. Quanti proverbj non si riferivano ad esse? Non sono i poeti, i grammatici, gli oratori, da'quali forse, più che da'giuristi e filosofi, se ne raccolser gli avanzi?

(3) Era a'pontefici commessa la cura di registrar giornalmente ogni pubblica azione, Livio *lib.* 1 *cap.* 1. Erano questi poi com-

bri, onde per legge o costume onoravansi i segnalati, principalmente s' ornavano di quanto pubblicamente operatosi cresceva gloria all' estinto: i quali, serbati a pompa domestica, perpetuavan le geste della città [1]. Nè la vanità d' appropriarsi lignaggi, onori ed imprese altrui poteva mai toglier fede alle azioni, dignità, schiatte usurpate: perocchè niuno, a cagion d'esempio, mentir poteva un trionfo senza la realtà d'un popolo trionfato [2]. E tanto più che a serbarle intatte vegliava la religion de' pontefici; affidando Roma memorie e leggi, quelle alla fede, queste alla santità del pubblico sacerdozio. Se da' pontefici dunque si registrava ogni fatto pubblico ne' sacri lor commentarj [3], fol-

mentarj di tanta autenticità, che niuna storia potè mai pareggiarli. Il pontefice massimo gli esponeva nella sua casa perchè tutto il popolo potesse conoscere ciò ch'eravi registrato, e in conseguenza conoscere se v'era taciuto nulla di vero, o mescolato nulla di falso. Quale istoria raccolse i fatti con arte sì propria ad attestarne la veracità? E tali commentarj incominciarono a formarsi in Roma sino da' suoi principj. Veggasi tutto ciò in Cicerone *De orat. lib.* 2. *cap.* 12. L' attesta anche Dionigi *lib.* 1. *cap.* 64. Possibile che i pontefici da' loro commentarj escludessero le più notevoli circostanze della grand'opera della nuova legislazione?

(1) Cicerone *De clar. orat. cap.* 16; Livio *lib.* 8. *cap.* 40.

(2) Cicerone e Livio ne' *loc. cit.* si dolgono della fede storica guasta da tali elogj; ma qual era tal guasto? Volea ciascuna famiglia nobilitarsi, appropriandosi gli onori altrui, e adoperandosi ad innestarsi a schiatte straniere: *ut si ego*, dice Tullio *loc. cit.*, *a M. Tullio esse dicerem, qui patricius cum Ser. Sulpicio Consul anno X post exactos reges fuit.* Or questa menzogna non poteva fendersi che su tre verità, cioè, che v'ebbe un'antica famiglia Tullia patrizia; che di lei v'ebbe un console dieci anni dopo cacciati i re; e v'ebbe quindi un Tullio di famiglia Tullia plebea. Così potè la vanità privata metter in dubbio chi fosse quel dittatore, di cui parla Livio *loc. cit.*, ma era una certa prova che v'ebbe a que' dì un dittatore, che operò quant' avvenne. Non potean dunque tali menzogne aver luogo, che fondandosi in cose, e quindi eran prova della loro veracità.

(3) Cicerone *De orat. lib.* 2. *cap.* 12; Livio *lib.* 6. *cap.* 1., Dionigi *lib.* 1. *cap.* 64. Si ricorra quanto abbiam detto tre *Note* indietro.

lia sarebbe dubitar pure che raccogliessero in essi quanto mai trasse a compir le leggi, che loro si consegnarono per essere custodite al par delle immagini degli Dei [1]. Fu Roma guasta da' Galli [2]; ma nè le tavole, nè i commentarj perirono, sottratti, innanzi di chiudersi nel campidoglio, al furor nemico dal Senato e dal popolo con ogni sacro e civile oggetto; e riebbersi, ricuperata la città da Camillo [3]. Le azioni dunque, che dierono impulso e fine a tant'opera, serbate vive non meno da una domestica vanità, che da uno spirito di pietà pubblica, dovettero da' primi storici accogliersi, che non tardarono a nascere, e le cui storie se non a noi, giunsero certo a Dionigi, a Livio, che di là trassero quanto ne tramandarono [4]. Or quale di cotant'opera qualità più notabile, che la maniera onde venne a maturità? E qual maniera alla natura dell'opera più conforme, che la trasmessa da tanti storici? Studiare ne'casi altrui è la miglior via di por saggia legislazione [5]. Or ciò, ch'ad ogni popolo è senno, era per Roma necessità. Grave era a tutti il travaglio della repubblica: tutti mostravano voler pace. Ma qual in essi era cuore di conseguirla? Nel popolo ostinazione di voler prima spenta la patria che serva; quind'ira ed odio palese per la coscienza della sua forza irritata dal senso della sua dignità: ne' patrizj animo fermo di soprastare, ma timido di soccombere; e perciò

(1) Balduino *In leg.* 12 *tabul in praefat.*

(2) Livio *lib.* 5. *cap.* 22; e *lib.* 6. *cap.* 1. smentisce il Terrasson, che vuol perite in quella ruina le dodici Tavole.

(3) Livio *loc. cit.*

(4) Dionigi e Livio dichiarano d'aver attinto da quegli storici. Ma fosser pure mancati: durarono sempre illesi gli annali massimi de' pontefici, ch'eran la più minuta e verace storia de' fatti, come s'ha dagli autori non ha guari allegati.

(5) Veggasi il nostro *Proemio.*

scaltro a velarsi per aggirare una forza sol da vincersi per ingegno: in tutti furor di parte; onde sospetti, gelosie, diffidenze, che potean solo dar cuore di lacerarsi. Con animi sì disposti, o che d'un Ordine, o che d'entrambi a tal opera s'eleggessero, come aver pace, se a persuaderla non frapponevasi il tempo? Ma perchè il tempo operasse, dovea mostrarsi occupato, per noja di tante risse, in argomenti palesi di comun pro. Potè la spedizione proporsi a schernir la plebe; doveva dunque per egual fine eseguirsi. Aver dal tempo consiglio per sostenersi in grado, se non in forza, era ciò che poteva da' patrizj agognarsi; che, essendo essi eletti alla spedizione, era il meno che doveano aspettarne. D'altronde come non compierla, se dovea compiersi a carico ed al cospetto del popolo? ed a por tutto in tumulto il popolo bastava solo indugiarla? Perciocchè l'essere per ischerno ordinata non impediva che utile si reputasse dal popolo, prima perchè tale appariva; poi, perchè temendo di trama, era egli in forza di romperla. Frattanto, essendo impresa di tal pro per sè stessa, egli, assentendovi, avevane utilità compiendosi onestamente: intrigandosi da' patrizj, veniva a crescerne in opinion di giustizia per la malizia degli emoli manifesta; onde nelle contese di pubblica e di privata equità s'ingenera quella forza, che d'ogni briga trionfa. Quindi mal può decidersi chi peggio fosse ad apporsi, o quel giurista, che stolta reputò cosa di tanto senno [1], o quel critico, che il primo ne dubitò per tenerla da una gelosa oligarchia consigliata [2].

(1) Tommasio *Dissert. Academ. De naevis jurispr. rom. Thes. secund. Observ. secund pag.* 158. *et seq*

(2) Veggasi il Bonamy nelle tre citate dissertazioni *Sur l'origine des lois des douze Tables.*

È dunque l' autorità sostenuta dalla ragione dell' opera, che s' avvalora dalla natura de' luoghi, ove narrasi la spedizione inviata. Due re sabini e un etrusco, oltr' a' sabini e agli etruschi ricevuti, chiamati, ed a popolo accolti, avevan già piena Roma di riti e modi sabini; e la ragion d'imperio, qual sull'etrusche lucumonie, dal Re tenuta su tutt' il nome latino, doveva averla già de' costumi latini istrutta, senza che a farla chiara di quelle genti bastavano i matrimonj e i commercj, frequenti sempre tra popoli vicinevoli, e le non meno frequenti gare, e le guerre principalmente; perchè lo stato di guerra tra due nazioni non è che un reciproco esperimento delle lor forze, e quindi un vivo e profondo esame delle scambievoli qualità sì morali che fisiche, di quanto in somma compone il senno ed il vigore d' un popolo. Il luogo dunque, ove poteva Roma erudirsi, era la Magna Grecia, chiara per magistero di scienze e leggi; ma sulla quale e per tenor di vicende, e per vicende d' imperio Atene si celebrava. A che la misera erudizione che Roma non usò forza navale sino allo scontro dell' armi cartaginesi [1]? quasi ab-

(1) Nel *tomo 49 degli Opuscoli* del Calogerà v' ha una dissertazione di Francesco Maria Gaussoni bresciano intitolata *Ricerche intorno all'opinione di Tito Livio e di Dionigi d' Alicarnasso, i quali affermano che i romani trascrissero dalle greche, e da quelle di Solone particolarmente le leggi inserite nelle XII. Tavole.* Agli argomenti degli altri, e specialmente del Vico, altri ne aggiunge per ismentirla. Il primo è che i Romani non ebber flotte sino alla prima guerra cartaginese; e ad abbatterlo basta il qui detto. L'altro è che d'essa non ragionò Varrone nell' opera *Rerum divinarum et humanarum* la quale essendo perduta, ognun vede come ciò possa asserirsi, oltre il già detto sul valor del silenzio degli scrittori. Il terzo è che tale spedizione fu qual favola rifiutata dal Valla nella dissertazione *De falso credita et commentita Constantini donatione.* Niuno potrà non maravigliarsi del Gaussoni, leggendo le parole del Valla, che sono: *quod si quo in loco ista legitur, non aliter cum antiquitate consentit, quam illa*

bisognino armate ad una città, per traghettar cittadini ad estranee terre, nè avesse Roma a tal uopo navi straniere nelle sue rive medesime; nè già fossero i mari tirreno e jonio usi alle sue spedizioni. A che il vulgare supposto che non sapesse di greco [1]? quasi ancor oggi non s'apprestassero ambascerie per nazioni di lingua ignote, e il greco idioma già non si fosse provato in Roma a cose d'alto argomento, quando ancor nella stessa Grecia tentava le prime vie dell'ingegno [2]. Ma niuna

Glossatoris Accursii de Legatis Romanis ad leges accipiendas dimissis in Graeciam plusquam stulta narratio cum Tito Livio, aliisque praestantissimis scriptoribus convenit. Il Valla dunque ammise, non rifiutò la spedizione, perchè deride la narrazione d'Accursio come contraria a quanto Livio ed altri ne scrissero. Il Gianassoni ignorava sicuramente tal narrazione, che s'ha, nella *glosa ad leg.* 2. §. 4. *D De orig. jur. Antequam hoc fieret, miserunt graeci Romam quendam sapientem ut exploraret, an digni essent Romani legibus: qui cum Romam venis et, Romani cogitantes quid poterat fieri, quendam stultum ad disputandum cum graeco posuerunt; ut, si perderet, tamen derisio esset graecis. Qui sapiens nutu disputari caepit, et elevavit unum digitum, unum deum significans. Stultus, credens quod vellet eum uno oculo excoecare, elevavit duos, et cum eis elevavit etiam pollicem, sicut naturaliter evenit, quasi excoecare eum vellet utroque. Graecus autem credidit quod Trinitatem ostenderet Item graecus apertam manum ostendit, quasi ostenderet omnia nuda et aperta Deo. Stultus autem, timens maxillatam sibi dari, pugnum clausum quasi repercussurum levavit. Graecus intellexit, quod Deus omnia clauderet palma, et sic credens Romanos dignos legibus, recessit, et leges his sapientibus fecit in civitate Athenarum et Lacedoemoniorum.* Ecco la stolta narrazione derisa dal Valla.

(1) Giovanni Lami nella sua *Nota* al *Solon* del Meursio *vol.* 2. combatte il Vico, ma solo in una parte, e così debolmente, che più muovono a stomaco gl'improperj, di cui lo carica. Nega che s'ignorasse in Roma il greco coll'autorità di Solino, che mostra piena l'Italia di nomi greci: buon argomento, se poi mostrava co' nomi durarne l'intelligenza, e potevasi, perchè Cicerone trovava vestigj certi di massime scritte in greco ne' costumi e nelle leggi romane *Tusc. lib.* 4. *cap.* 1. 2.; e per le greche lettere a'tempi di Romolo; e pe' libri di Numa, de' quali nella *Nota* seguente; e pel frugitto de' greci e siciliani in Roma, e de' romani in Grecia e in Sicilia.

(2) L'anno 571 nel consolato di P. Cornelio e di M. Behio dissotterraronsi nel Gianicolo due arche con iscrizioni greche e latine

opposizione più fragile, che l'asserirsi da Floro ignoti a' tarentini i romani [1]. Primieramente non disse Floro se non che il popolo tarentino, sorto dal giuoco al grido di navi ignote, non avvisò bastantemente nè chi, nè donde venissero [2]: lo che suona diversamente dall'essere sin di nome i ro-

Eravi in una stato il cadavere di Numa; nell'altra quattordici libri da lui scritti, sette latini *De jure pontificio*, e sette greci *De disciplina sapientiae*. Si decretò dal Senato che il Pretore gli esaminasse, il quale riferì doversi ardere i greci pel guasto, che minacciavano alla religione; e si arsero, come narrasi concordemente da Livio *lib.* 40. *cap.* 29. da Valerio Massimo *lib.* 1. *cap.* 1., da Plinio *Hist. nat. lib.* 13. *cap.* 1., per tacer d'altri, i quali lo trassero da scrittori quasi contemporanei, poichè Plinio lo dice esposto da Cassio Emina, che fiorì solo trent'anni dopo tal fatto, e da L. Pisone console l'anno 621, ripetuto da Valerio Anziate, e poi da Varrone. Che in Roma allora si conoscesse perfettamente il greco non può dubitarsi, vivendo Ennio, dotto in esso, come nell'osco, e posteriore a Livio Andronico, e a Nevio, ed a Fabio Pittore, che visse a'tempi d'Annibale e di Polibio, e lasciò le sue storie in greco; talchè non può dubitarsi d'un fatto avvenuto al cospetto di tutta Roma, e coll'intervento della pubblica autorità, e molto meno che que' volumi fossero scritti in greco, e in argomenti della più arcana filosofia. Chiederò dunque qual corso dee far l'umana ragione per sollevarsi a cose d'alto intelletto? e qual dee farne una lingua per adattarglisi? Consultiamo il Vico *Scienza nuova*, e lo Stellini *De ortu et progressu morum*, i quali c'istruiranno, che per giungere dalla poesia alla prosa, e prosa di ragion metafisica, vuolsi il corso di molte età. Intanto qual era in Grecia all'età di Numa la ragione e la lingua? Non parliamo di tutti gli altri poeti e prosatori a lui posteriori. È opinione che Omero fiorisse appunto nella vecchiezza di Numa; ed è parere di molti che non vi trovò lingua scritta, e che questa in lui si mostri ancor nell'infanzia. So che altri lo pongono quasi cinque secoli prima. Ma chi rifletterà che i suoi poemi non potevan lasciare inoperose per tanta età la ragione e la lingua di nazione ingegnosa e vivace, quanta ne corse dalla guerra trojana agli altri greci scrittori, spezialmente prosaici, vorrà conchiudere che lo sviluppo delle umane facoltà vuole si preferisca l'altra opinione, perchè allora la succession degl'ingegni e degli scrittori procederà secondo la ragione, qual è secondo la storia.

(1) È il Vico, che ciò pretende asserirsi da Floro, *Scienza nuova Stabilim. de'principj XX.*

(2) Floro *lib.* 1. *cap.* 18 *Indos forte celebrabant, quum remigantes littori Romanas classes inde vident, atque hostem rati, emigrant, sine discrimine insultanti qui autem, aut unde romani, nec satis norant.*

mani a Taranto ignoti. Ma ciò pure significasse: eran già volti due secoli dacchè s'erano là condotti i Legati; e qual maraviglia che un popolo di senno tanto perduto, che negli annali tenea memoria d'ogni buffone, mentre ignorava i nomi de' proprj principi [1], avesse già dimenticate la patria e la qualità di tre uomini per altro giuntivi che per trastullo? Chi poi non vede che potea Roma saper di Taranto, ed ignorarsi da Taranto? Niuno per altro n'è meglio interprete di Floro stesso, che afferma da Dieci postesi leggi recate di Grecia [2]. Ma ignorasse pur Roma la Grecia intera. E da ciò quale argomento, se ogni dubbiezza sgombrasi da Ermodoro? Era costui di Efeso, cresciuto a stima eminente per eminenti virtù. Virtù, che abbagliano, irritano; e in un paese, ove gli onori si brigano, non si guadagnano, se meritarli è delitto, è conseguirli ruina. Efeso dunque tanta virtù non sostenne, e fu bandito Ermodoro. Era l'Italia sin da gran tempo cortese ospizio a quanti greci aspirassero a mutar sorte mutando cielo: nè potea meglio che in Roma ricoverarsi una virtù bandita per gelosia, perchè le gare d'imperio e di libertà, sempre ardenti, ed allora più tempestose, poichè non v'era chi colla pubblica servitù spegnerle, non potevano in altra guisa comporsi ch'ogni ragione aggnagliando. Ed assai valse a temperarle Ermodoro: chè suo fu l'avviso d'ordinar nuova legislazione [3]; e suo di porla, istruendosi nella Grecia [4]: ed egli ben conosceva che, se potevasi Roma gio-

(1) Freinsemio *Supplem. ad Livium lib.* 1. *cap* 24.
(2 *Allatas a Graecia leges decem principes lecti jubente populo conscripserant*, Floro *lib.* 1 *cap.* 24.
(3) Pomponio nella *leg.* 2. *Dig. De orig. jur.*
(4) Gravina *De orig jur. lib.* 2. *cap.* 23.

var de'popoli istituiti a civiltà da Pitagora, era per altro in Atene, ove doveva principalmente erudirsi di qual valore sia la ragione d'un popolo, contemplandola ne' travagli d'una spirante democrazia, tutta allora in balìa di Pericle; talchè lo vider forse i Legati farsi in ringhiera per onorar gli estinti nella guerra peloponnesiaca [1]. Nè tennesi a tale avviso Ermodoro; ma ritornati i Legati, e creati i Dieci, seppe ajutarli a chiarire le greche leggi [2], e a compor le nuove, apprestandone pur alcune egli stesso [3]: talchè, a memoria di tanto merito, ne pose Roma nel comizio l'immagine [4]: lo che, se accerta l'opera d'Ermodoro [5]; conferma la spedizione romana.

Nè l'essere di greca origine, ove pur vogliasi, rendeva a Roma comuni le greche leggi. Sia, come Dionigi afferma, che d'assai greci l'Italia si popolasse. Dovrà dunque porsi come narrasi da Dionigi avvenuto. Quindi che i greci ed altri, giunti in Italia, non barbara, non deserta, ma piena di genti e d'arti, approdativi per ricovero, s'incorporassero colle nazioni ospitali, e, benchè avutone la signoria, ne adottassero costumi e leggi [6]; onde non i latini in greci, sì bene i greci in latini si tramutas-

(1) Balduino *in leg. XII. Tabul. in Praefat.*

(2) Plinio *Hist. nat. lib.* 34. *cap.* 5.

(3) Cicerone *Tuscul. lib.* 5., Strabone *Geogr. lib.* 14., Vico *De const. Philol. cap.* 35.

(4) Plinio *Hist. nat. lib.* 34. *cap.* 5.

(5) Discordano gli eruditi sull'opera di Ermodoro. L'Otomanno *Praef. ad fragm. leg.* 12. *Tabul.* vuole ch'egli scortasse i Legati in Grecia: il Vico *loc. cit.* ch'ei componesse le leggi: il Gravina *loc. cit.* che fosse a spedire in Grecia l'istigatore: il Terrasson *Histoire de la jurispr. rom. part.* 2. §. 1. che diciferasse le leggi tratte di Grecia. Esaminando accuratamente, e raffrontando insieme i gravi scrittori antichi, che di lui parlano, dee credersi che Roma gli fosse debitrice di quanto abbiam divisato.

(6) Si veggano Livio *lib.* 1., e Dionigi *lib.* 1.

sero; e spezialmente latini reputar debbansi quanti nacquero circa tre secoli dopo quelle avventure. Ciò posto, quando volesse ancora supporsi spento da' greci signoreggianti ogni costume latino, gli è manifesto non poter Roma valersi di greche leggi ignote agli stessi popoli, da' quali si vuol l'Italia ammaestrata. Or qual de' tanti legislatori, e s'abbian essi per greci, e s'abbian pure le favole per istorie, che a tanto grido levarono la Magna Grecia, quale de' tre, che onoraron l'Attica, non fu posteriore a Romolo [1]?

Che queste leggi poi sieno, altre di tanta semplicità che ad ogni popolo il proprio natural senso le ispiri; altre dall'ateniesi così difformi, che di Scizia più che dall'Attica pajan tratte, nulla ne segue a convincere la spedizione di favola. Poichè rispetto alle prime vale assai poco, ad escludere in argomenti di civiltà l'altrui stimolo, il potersene apprendere facilmente la convenienza da ciascun popolo. Non è lo strazio delle più limpide verità ch'offron le umane legislazioni? Quante a popoli, benchè di grave intelletto, ne furono da un accidente raccomandate, mentre si videro alcune stoltamente respinte, sebbene esperimentate non solo utili, ma necessarie al comune ben essere [2]? Quelle stesse, che diconsi elementari per non poter senz'es-

(1) A'trove parleremo di Pitagora che alcuni vollero precettore di Numa e non meno di Zamolxi e Parmenide, che di Zaleuco e Caronda, i quali Agatopisto ed altri, tra' quali Hayne, credono di lui più antichi ma non più di Pisistrato, quindi anch'essi a Romolo posteriori, che certo non fu di tre secoli precedito degli stessi Zoroastro, e Minosse, non che da Zamolxi e Licurgo. Finchè Dracone sul fine di Atene; Solone di Prisco; Epimenide andò di Creta a ricoverarsi per l'Attica sei secoli innanzi all'era cristiana.

(2) Basti un esempio. S'era uno Stato risoluto con dar piena libertà di commercio. Mentre ogni cosa lo consigliava a tenerla, ne lo improvvisamente bandita.

se città comporsi, non furono combattute nel punto che travagliavasi a por la forma della perfetta città [1]? Chi ne vuol ragione, l'avrà dall'umana incapacità di conoscere tutt'i bisogni d'un popolo, ed in modo da farne tutti argomento di civile interesse; dall'impossibilità di conciliar gl'interessi tumultuanti per nuove leggi, da quella depravazione, che turba il cuore sin al delirio di credere non potersi l'umanità ristorare altrimenti, che scompigliando ogni vincolo di civil comunanza. In quanto alla lor difformità dalle leggi ateniesi, se non si voglia sì stolta Roma da voler sue quali altrove regnasser leggi, si dov'incredere che le volesse conoscere per farne senno, apprezzandole secondo le qualità de' lor popoli [2]; talchè, necessitata a comprendere quanto ne fossero le sue dissimili, in quelle stesse leggi s'ammaestrasse ad averne alla sua natura conformi. Quindi, potendo poche appropriarsene, dovevano nella loro totalità le sue leggi differir molto dalla ragion del greco idioma [3]; e le poche adottate esprimersi non colle stesse, ma quasi colle stesse parole [4]; e tutte po-

(1) Tre sono, come ragionasi profondamente dal Vico nella *Scienza nuova*, i fondamenti dell'umano vivere, e in conseguenza del civil essere, la credenza d'un Dio provvido, i matrimoni certi, le pie sepolture, e come tali furono in tutti da tutt'i popoli venerati. La rivoluzione francese s'annunziò, come l'opera della più pura e sublime filosofia, da quelli che la promossero, e più amara da quelli che l'operavano. Per lei da tanto guasto città doveva sorgere la perfetta. E quali n'eran le basi? La distruzione di que' tre fondamenti.

(2) I savj antichi e moderni qual fine ebbero ne' lor viaggi? Come usar della stessa forma, se non s'ha la stessa materia?

(3) È Diodoro *lib.* 5, che vuole che quelle leggi *a graecae linguae ratione tantopere differant*, ed è al Vico prova che a Roma non andasser di Grecia.

(4) Cicerone *De leg. lib.* 2. *cap* 25. dice che alcune leggi di Solone si trasser nella tavola decima *eisdem prope verbis*. Altra prova pel Vico che di Grecia non si prendessero.

ste con maggior senno per l'esperienza degli altrui casi, potessero le sue tavole superare in peso d'autorità ed in copia d'utilità le librerie de' filosofi [1]. Che se non abbiamo dimenticato che que' Legati e que' Dieci eran patrizj, intenderemo come, forzati a scendere di signoria, dovevano adoperarsi a tenersi in autorità, e quindi congegnar leggi, le quali, più che all' urbanità di Solone, all' austerità di Dracone si conformassero [2].

Se poi fu Roma a tal impresa istigata così dall'odio de' consoli che de' re, vano è discorrere qual fosse il senno de' re, qual de' consoli; essendo proprio d'ogni rivoluzione mirare a spegnere sin la memoria de' governi abbattuti. Cadder col regno tutte le leggi de' re; e se alcune continuarono a reggerla quali consuetudini, furon quelle, che o provvedevano alle private occorrenze, o si mostravan propizie ad un governo oligarchico. Come formar di quelle nuova legislazione? Come fondarla in queste, già dalla plebe abborrite? Che se voglia tal senno supporsi in Roma, da' re e da' consoli ingenerato, da bastar solo a tant' opera, avvertasi ch' egli era tutto ne' padri successi a' re; ma ch' eran essi di tal sospetto alla plebe, che avrebbe più tosto sepolta seco tutta la sua libertà, che a cotal senno affidarla.

Se dunque la spedizione raffermasi dagli argomenti mossi a vituperarla, non v' ha di che possa

(1) *Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII. Tab. libellus... et auctoritatis pondere, et utilitatis ubertate superare*, Cicerone *De orat. lib.* 1. *cap.* 44. terza prova pel Vico contro la spedizione in Grecia. Veggasi il Vico *De constant. Philol. cap.* 35.

(2) E' questo un altro argomento dal Vico usato contro la spedizione romana *De uno et univ. jur. princ. ec.*

men dubitarsi senza turbar le regole dell'umana certezza. Intanto, mentre a' romani da questi vietasi uscir del Lazio, altri gli spingono ove non vollero; poichè li traggon dall'Attica nella Laconia, di Sparta in Creta, e di Creta nella Giudea [1]; talch'egli è pur maraviglia non gli trasportino ancora ad esplorare in Egitto le mistiche istituzioni di Teut, e a consultare in Persia le magiche di Zoroastro. A contenere la spedizione nella Magna Grecia e nell'Attica bastano e il tempo occupato a compierla, e Cicerone che altre leggi non volle usate da Roma che le ateniesi [2]. Con Atene arsa da Serse periron anche le tavole di Solone; ma si riebber le leggi colla città ristoratane da Temistocle [3]: e se per cura di Pericle già d'arti e d'armi valeva, incominciava a valer di senno per magistero di Socrate. Fioriva di scienze e d'armi la Magna Grecia, e popolavasi di repubbliche ordinate da legislatori istruiti a civiltà da Pitagora, e v'accorrevano dalla Grecia stessa ad apprendervi più civile filosofia [4].

Eran consoli Cajo Menenio e Publio Sestio Capitolino quando i Legati restituironsi alla città da

(1) Si veggano Everardo Ottone *in Praef. ad Jac. Gottifredum De IV. font. Jur. Civ.*, il Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. part.* 2 §. 1., e il Bouchaud *Disc. Prélim. sur la loi des douze Tables Sect.* 3.

(2) Abbiam veduto che Cicerone, citando le leggi ateniesi colle mitilenesi e tebane, sol queste disse da'Dieci recate nelle lor tavole.

(3) Baldnino *In leg. XII. Tabul. in Praefat.*

(4) Platone tra gli altri viaggiò in Italia per conoscere la scuola italica, e i maggiori discepoli di Pitagora. Si vuol anzi da molti ch'ei comperasse a gran prezzo i libri di quel filosofo, e de' suoi discepoli. Gli è certo che si appropriò molte cose de' dialoghi di Brissone d'Eraclea, come ne trasse molte dal siciliano Epicarmo; anzi il pensiere di compor dialoghi gli fu messo da Zenone d'Elea, onor della setta Eleatica, di tanto grido nella storia dell'antica filosofia; come s'ha da Laerzio.

peste e carestia travagliata. Non conforto qual n'attendeva per i Tribuni pronti a spedir l'impresa; ma n'ebbe maggior trambusto pel Consolo tosto in opera ad istornarla. Era costui Menenio, uso a guardar la plebe come una fiera, che, se la sfreni, ti sbrana. Voleva opprimerla; ma non ardiva combatterla. A maggior briga fintosi infermo, fè dal collega proporre a'padri, di tale affare trattassero i nuovi consoli; nè riposarono gli animi sinchè, tenuti i comizj, ed eletti Appio Claudio e Tito Genuzio, convennesi finalmente d' eleggere per un anno dieci a por salda legislazione con piena autorità di governo; e furono Appio Claudio, Tito Genuzio, Spurio Postumio, Servio Sulpizio, Cajo Giulio, Aulo Mallio, Tito Romilio, Publio Orazio, Lucio Valerio, e Publio Sestio Capitolino. Era il Maggio del trecentesimoprimo anno; e volgeva appena l'Aprile dell'anno sopravvenuto, che n'ebbe Roma le leggi in dieci tavole impresse. Parve mancarne alcune; e corse tosto una voce, doversi per un altr'anno con egual grado eleggere altri dieci a compirle: e tal era il patrizio contro i tribuni, tale il plebeo contro i consoli, che gli uni e gli altri assentirono, senza neppur apprendere se quella voce corresse per mena d'Appio, scaltro ad infingersi, ed assennato, più che la forza, valer l'inganno a tentar signoria. Sì dolce erane stato il governo, che innanzi a tutti dal popolo si celebrava. Vistone dunque il destro, tutta aprì l'anima alle speranze di regno. Raffermatosi in esso con altri nove, di sì vil animo per la patria da farglisi ministri ad opprimerla, e furono Marco Cornelio, Lucio Minuzio, Marco Servilio, Tito Antonio Merenda, Marco Rabulejo, Quinto Fabio Vibulano patrizj, Quinto Petilio, Ceson Duellio, Spurio Oppio

plebei [1]. Appio depose ogni sembianza straniera [2], e concertò con essi di tener muti comizj e padri; nulla operar che d'imperio; spegnere ne' patrizj ogni spirito di signoria, nella plebe ogni senso di libertà. Fattone sacramento, si chiusero nel segreto, raro mostrandosi a Roma, e solo in atto di signore assoluto. Ma non essendo sicuro ancora perseguitar la virtù come delitto pubblico, del tribunale si valsero a farne strazio, chi denudato, chi flagellato, chi morto; mentre lo sgherro e la spia, spargendo la diffidenza tra' cittadini, operavano ad afforzare il servaggio. Pur ciechi a segno da non vedere che, nata dalla discordia, nella discordia inforzava la tirannia, credevano che, già compiute le tavole, non aspettassero i Dieci a togliersi di governo, se non che l'anno si maturasse. Erane in fatti per albeggiare l'ultimo giorno che ribolliva il foro di popolo, in attenzione che i Dieci si presentassero; nè a presentarsi indugiarono; ma per insegnargli che niuno usurpa la signoria per deporla. Preceduti da centoventi littori, con verghe e scuri ciascuno a' fasci aggroppate, cinti d'armati giovani per amor di licenza avversi alla libertà, mutoli trassero in mezzo al foro, e mutoli ne partirono, sicuri della lor forza, e della pubblica servitù vincitori. Quinci lamenti e lagrime; ma non tumulto, non fremito, neppur voce della pristina libertà ricordevole. Tanta abiezione scosse i vicini, che sorsero tosto all'armi; ed era già Roma stretta

(1) Alcuni moderni non vogliono che alcun plebeo fosse eletto tra questi, non ostante che nulla voglia il silenzio di Livio contro l'autorità di Dionigi *lib.* 10. *cap.* 58. Riflettendo che Appio cercava allora satelliti, si troverà ch'era ciò conveniente a guadagnarsi la plebe.

(2) Viva e profonda espression di Livio *lib.* 3. *cap.* 16: *illo finis Appio alienae personae ferendae fuit.*

dall' ire de' soggiogati. I Dieci, non si fidando del popolo, chiesero i padri a consiglio; ma questi ancora eran giunti a men temere la guerra che la tirannide; talchè più padri adunò la violenza de' sgherri, che il cenno del banditore. Pure il vedersi accolti signorilmente, l' udir parlare di sicurezza pubblica chi n' avea dissipato il voto e la speranza medesima, sì gl' infiammò, che non tennersi di mostrare averne ancora nel cuore l'intelligenza. Parlarono di nemici; ma disegnavano i Dieci: volevan armi; ma per tornar liberi: supplicarono, minacciarono; ma i Dieci, a preghi e minacce sordi, con i littori compressero ogni animosa parola: furon disciolti i padri, e comandati gli eserciti. Ma unita dalla paura, e fresca ancora nel giogo per ignorare che in servitù mal si pugna per signoria, la gioventù romana non osò pure affrontarsi, e lasciò tutto appressare a Roma il pericolo della guerra. Era nel campo un plebeo, Siccio di nome, di soprannome Dentato, guerriero antico ed illustre, per ferite più che per premj ottenuti in centoventi battaglie; e s' aggirava pe 'l campo se pur potea destar atto di libertà. Fermi di spegnerlo, ma non osandolo i Dieci palesemente, gli commisero d' esplorare ove por meglio il campo; ed ei, non uso a misurare i pericoli, nè sospettando che così presto potessero in assassini cangiarsi i prodi d' una repubblica, speditamente avanzò. Giunto ove il luogo era opportuno all' insidia, Siccio fu stretto dall' aste de' congiurati. Le rintuzzò, le sostenne, sinchè le forze furono pari all'ardire: oppresso in fine dal numero, carico di ferite, anch' esso cadde fra' tanti dal suo valore atterrati. I Dieci lo disser morto da' nemici in aguato; e a darne fede onorevolmente lo seppellirono. Ma vi-

stolo giacere armato in mezzo a corpi romani contra lui volti, senza vestigio o cadavere di nemici, fu chiaro il tratto; e ne fu pianto e lamento per la città. Ma non cadevano i Dieci finchè miravano ad uomini più facili a piangersi che ad imitarsi. Virginia morta dal padre tutti infiammò, perchè avean tutti una donna per cui tremare. Era costei plebea, nata di L. Virginio, a L. Icilio giurata; tal d'animo, qual d'aspetto; bella cioè di costumi, come di forme. Non era ancor sul fiorire del quarto lustro quand' Appio, vistola, la bramò. Lusinghe, promesse, doni, quanto patrizia libidine sa e può, tutto profuse; ma indarno. Commise quindi ond'averla a Marco suo familiare, che, fattolesi dinanzi mentr' era in via, *tu se' mia serva*, le disse, *seguimi;* e s' apprestava a rapirla. Impallidì, sbigottì, tremante alla nutrice si strinse, ch' alto gridava *ajuto e fede, o Romani;* e già la strada romoreggiava d'un domandare, d'un bisbigliare, d'un fremere, che prometteva assistenza; talchè, citata da Marco dinanzi ad Appio, potè Virginia recarvisi tranquillamente. Là giunta, espose tosto il cliente la fiera istanza, e *questa*, disse, *nata d' una mia serva, Virginio tenera mi rapì;* dandone a prova Virginio stesso. Era Virginio a combattere, come dicevano i Dieci, per la repubblica; ed era legge de' Dieci, che niun potesse privarsi di libertà sinchè non fosse la servitù manifesta. Fu dunque a schermo invocata dalla fanciulla; ma Appio, legislatore, giudice, esecutore, vana la dichiarò per donna suggetta al padre: venisse il padre a provarne l' ingenuità; nè si privasse intanto di sua ragione l' attore; ed era già per sentenziare che seco la si menasse, quando a romore rotta la calca Icilio con Numitorio zio di Virginia avanzò, e stette di-

nanzi ad Appio. Erano le parole, erano gli atti minacce. Appio fe' cenno alle scuri; Icilio gridava, *fede ed ajuto* al popolo: urli, urti, stridi, che più e più ardevano nel tumulto, e già la piazza bolliva di sedizione imminente. Appio, mostrando piegare per un rispetto a Virginio e alla libertà, pregò Marco a sostenere un sol dì, spirato il quale, se non giungesse il padre, gli avrebbe fatto ragione di sua querela; e scrisse al campo di ritenerlo. Vano il disegno, essendone corso grido; e già Virginio appressava. Poichè fu giorno, seco la figlia, aggiravasi in veste squallida per il foro prendendo tutti per mano, a tutti raccomandandosi. Giunto e compostosi Appio nel tribunale, egli parlò come chi tutto ardisce, perchè di tutto dispera. La pietà, l'ira, il dispetto s'eran così meschiati nel cuore de' circostanti, che mal avresti distinto se più tremassero di Virginio, o di sè. Appio ascoltava e taceva: poichè Virginio ebbe detto, senza rimuover gli occhi dalla fanciulla, serva la dichiarò. Il padre allora esclamando, *non per lo stupro, ma per legittime nozze la mia Virginia educai*, destava querele e sdegni; ma d'un cenno alto levate le scuri, Appio fe' che il littore la via sgombrasse perchè potesse usar Marco di sua ragione traendo seco la vergine. Il popolo, in cui son varj gli affetti come l'ingegno, per sè medesimo s'allargò. Virginio allora, perduto d'ogni speranza, lo pregò d'interrogar la nutrice per cedere con men dolore la vergine, s'ei pur non era suo padre. Concessogli, e tratta seco nutrice e figlia in disparte, tolto ad una taverna un ferro, e dettole, *sol questo onore e libertà può serbarti*, le diè di punta nel cuore. Voltosi quindi con esso in pugno al tiranno, ed additandogli il sangue ch'a larga vena inondava,

sbrama dissegli, *la tua libidine: io la tua vita con questo sangue innocente agl' infernali consacro:* formola orrenda, che su la testa colpevole chiamava l'ira e la vendetta del popolo. E il popolo levò un grido, che tutta Roma commosse, grido concorde di libertà, che concorde fu ripetuto dal campo. Caddero i Dieci; ed Appio, in carcere strangolatosi, mostrò, ch'ove s'affida al costume, si può combattere, ma solo a propria rovina, la libertà [1].

Furon le nuove leggi, scolpite in dodici tavole, affisse presso alla Curia Ostilia, ove arringavasi il popolo, sedevano i magistrati, si promulgavan le leggi, eran a mostra le teste de' malfattori [2]. Illese dalla ruina de' Galli, ed anche illese dal turbine, che atterrò tempj, ed altre tavole svelse nell'uccisione di Cesare [3], salde sin all'età di Cajo, che le illustrò, non perirono che per istrazio de' barbari [4]. Vuole il Gravina [5] sull'autorità di Teompompo, che derivasse da' Coribanti l'uso d'imprimere leggi in tavole. Ma veggendolo in fiore press'ogni gente, anche più antica, popolarmente ordinata, vogliamo crederlo da tutte usato spontaneamente, perchè le leggi, presenti agli occhi, fossero sempre nel cuore de' cittadini.

Gli è d'uopo innanzi ad altro conoscere una quistione, che occupò molti giuristi, e si potrebbe lasciare tra l'erudite puerilità, se il Vico non la rendeva argomento d'alte speculazioni. Scrivesi da Cicerone che da' fanciulli solean apprendersi, *ut*

(1) Veggasi tutta la storia de' Dieci in Livio *lib.* 3. *dal cap.* 13. *al cap.* 58.
(2) Baldumo *loc. cit.*
(3) Baldumo *loc. cit.*
(4) Rittersusio *In Prolegom. ad leg. XII. Tabul.*
(5) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 23.

necessarium carmen, le leggi di quelle tavole [1]. Tanto bastò per conchiudere che, s'esponessero in versi [2], e a sostener l'induzione s'ebbe ricorso a Caronda, i cui statuti si vollero espressi in metro, perchè frequenti a cantarsi dagli ateniesi nella giocondità delle mense [3]; e si allegarono le istituzioni spartane, cui travagliarono a dar poetica forma Tirteo, Terpandro, e Talete [4]; nè si obliarono gli Agatirsi, ch'ebbero leggi vocali in verso, benchè imperiti di lettera [5]. Anzi tal uso fu dichiarato utilissimo, e pressochè necessario, ove non abbiasi leggi scritte; perchè la musica, scuotendo l'anima, vale ad imprimere ciò che si canta nella memoria [6]. Non perciò tutti convennero. V'ebbe per altro chi si contenne a rispondere che, quando l'incolta età non volesse i Dieci mancanti d'ogni coltura poetica, non li vorrebbe verseggiatori la breve lor signoria [7]: osservazione degnissima d'un

(1) Cicerone *De leg. lib.* 2. *cap.* 23. *discebamus enim pueri duodecim Tabulas, ut necessarium carmen.*

(2) Fra' tanti, che ciò sostennero, si distinguono Guglielmo Budeo *In Annot. ad Pandectas pag.* 40; e Francesco Broeo *Ad Instit. cap. de jur. nat. gent. et civ.* Ma non è questo il sol testo di Cicerone, su cui si fondano. L'altro è *De orat. lib.* 1. *cap.* 57. *ut totum illud, uti lingua nuncupasset, non in duodecim Tabulis, sed in Magistri carmine scriptum videretur.* Contro quest' autorità riflette saviamente il Turnebo *Advers. lib.* 25. *cap.* 34., che dicevasi da'Romani *magister* il creditore, dagli altri creditori eletto ad eseguir la vendita de'beni all'asta, e regolarne il prezzo: *carmen* era l'avviso di tal vendita affisso ne' luoghi primarj, o, come vuole il Pearco *In notis ad Cicer. De orat, loc. cit.*, la formola solenne, di cui servivasi nella vendita.

(3) Ermippo press'Ateneo *Deipnos. lib.* 14. Su quest'uso fondasi il Bentlejo nell' *Apologia della Dissertazione sulle lettere di Fataride.*

(4) Clemente Alessandrino *Stromat. lib.* 1.

(5) Aristotile *in Problem. Sect.* 19 *quaest.* 16.

(6) Bouchaud *Comment. sur la loi des douze Tables Disc. prélim. prem. part.*

(7) Everardo Ottone *In Praefat. ad Iac. Gottifredum in IV. Fontes. Jur. Civ.*, e Bouchaud. *loc. cit.*

giurista, che rozzo d'ogni bell'arte ignorava non essere necessarie alle leggi, per aver nome di verso le grazie omeriche, ma certo numero e misurata cadenza, che promuovesse nel recitarle una facile cantilena. Risposer altri *carmen* mal dirsi *verso*, usandosi a denotar cose in niuna guisa poetiche [1]. Nomò *carmen* Livio il trattato, e la formola onde si strinse tra Roma ed Alba [2], e *horrendi carminis* il decreto di Tullo per il giudizio d'Orazio [3]. La formola del pretore s'appellò *carmen compositum* da Cicerone [4], come da Plinio il giovane *carmen comitiorum* la formola per adunare i comizj [5]. Ed Ovidio ed il vecchio Plinio *auxiliare carmen* nomarono alcune magiche voci use a gridarsi in pericolo, onde credevasi risanare ogni storpio [6]. Sallustio *carmina* disse certe sentenze di Appio Cieco conformi alla dottrina de' pitagorici [7], di cui s'hann'in Festo ed in Prisciano frammenti; e finalmente *carmen* s'intitolò da Catone un libro sopra i costumi, benchè libero d'ogni numero [8]. Quindi vollero, dirsi *carmina* o *carmen* concetti chiusi in periodi slogati e corti con brevi e gravi parole, e perciò pronti ad apprendersi e recitarsi [9]. Ma tali erudite indagini, che parean buone a troncar la disputa, furon volte da un sommo ingegno a contrario argomento. Il Vico,

(1) Veggasi Antonio Agostino *De legibus et senatus consultis*, e il Bynckersoeck *In proetermissis ad leg.* 2. *Dig. De orig. jur.*
(2) Livio *lib.* 1. *cap.* 9.
(3) Livio *lib.* 1. *cap* 10.
(4) Cicerone *pro Murena.*
(5) Plinio *Panegir. cap.* 63.
(6) Ovidio *Metam. lib.* 7. v. 137., Plinio *Hist. nat. lib.* 28. *cap.* 2.
(7) Sallustio *Orat.* 1. *De ordin. republ.*
(8) Aulo Gellio *Noct. Att. lib.* 11. *cap.* 2.
(9) Veggansi l'Agostino, il Bynckersoek, l'Ottone, e il Bouchaud ne' *loc. cit.*

investigando nella natura umana l'origine del civile andamento, e specolandovi la formazion delle lingue con altre regole che gli antiquarj e i grammatici non costumano, prese a mostrare essere di natura ch'abbian le lingue un principio ed una generazione uniforme, onde il linguaggio poetico nascesse innanzi al prosaico. Non sara vano ordinare in brevi linee quanto da lui sparsamente se ne ragiona. Considerando come naturalmente la mente umana è inchinata a sentir le cose del corpo, e a gran fatica ad intendere sè medesima ; che gli uomini, i quali ignorano le naturali cagioni de' fisici avvenimenti, ove spiegarle non possono per cose simili, danno alle cose la propria natura loro, ed usano riguardarle com'abbian anima e senso [2]; che nell'uomo tant'è più vivida la fantasia, quant'è più debole l'intelletto; talchè dovevano i primi uomini essere, come di niun raziocinio, così di sensi robusti e di fervide fantasie [3]; il Vico determinò, che i vocaboli nella prima formazion delle lingue dovettero trasportarsi da' corpi e dalle proprietà de' corpi a significar le cose della mente e dell'animo [4]; e quindi offerire un aggregato d'immagini, d'ipotiposi, d'allegorie, di perifrasi, e di metafore [5], cioè un linguaggio per la sostanza e il calore dell'espressioni interamente poetico [6]; la poesia non essendo che imitazione [7], e il più sublime

(1) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem. Dignità* 63., e *Stabilim. de' prim. pj.*

(2) Vico *loc. cit. Dignità* 32.

(3) Vico *loc. cit. Dignità* 34 e 36 e 50.

(4) Vico *lib.* 2. *Della metafis. poet.*

(5) Vico *lib.* 1. *Dignità* 63.

(6) Vico *lib.* 1. *Dignità* 47 *sino alla* 63., *e lib.* 2. *Corollarj d'intorno all'origine delle lingue.*

(7) Vico nelle *Dignità* e ne' *Corollarj* citati; e *lib.* 2. *Corollarj intorno alla locuzione poetica ec.*

lavoro suo dar alle cose insensate passione, anima e senso [1]. Mancava il numero, il metro, e il canto ad asserir poetiche le prime lingue; e questi egli trovò sostanziali alla loro origine per la natura umana animata dalle passioni ad esprimere quanto la travagliava. Vagavano, secondo lui, solinghi e muti per le boscaglie, allorchè, scossi da fragorosi accidenti, trassero gli uomini a congregarsi [2]. Come snodar la lingua dalla natìa mutolezza senza balbettar lungo, o, com'egli usa dire, senz'imitar lungamente gli scilinguati [3]? Perchè osservandosi avvenir ciò ne' fanciulli, benchè di fibre mollissime, e di memoria prontissima ad imitare, molto più deesi argomentare di uomini per durezza di mente e d'organi ad ogn'imitazione restii [4]. Or è natura de' mutoli cantando trar suoni informi, e degli scilinguati stillar parole cantando [5]. E tanto più che, raccolti dalla paura [6], dovettero le lor lingue, innanzi d'accostumarsi a sciolta e ferma favella, articolar voci incerte con agitata e tremola cantilena: poichè, siccome si esperimenta negli uomini presi da estrema letizia o doglia, è proprietà naturale spiegar le grandi passioni con voci alte e prolungate in dittonghi; lo che non può sicuramente avvenire senza che diasi nel canto [7]. Quindi inferì come il metro non potè tosto variar di modi; ma gli fu d'uopo accomodarsi alle passioni, alla lingua, ed al procedere delle genti, e gran via correre

(1) Vico *lib.* 1. *Dignità* 52.
(2) Vico *lib.* 1. *Dignità* 37.
(3) Vico *lib.* 1. *Dignità*. 42. 59. 70.
(4) Vico *lib.* 1. *Dignità* 60., e *lib.* 2. *loc. cit.*
(5) Vico ne' *loc. cit.*
(6) Vico *lib.* 1. *Dignità* 58.
(7) Vico *lib.* 1. *Dignità* 41. 42. 43. 59., e prima nell' *Idea dell'opera*, e poi *lib.* 2. *loc. cit.*

prima che dall'eroico, il primogenito d'ogni verso, giungesse al giambico, il più spedito e somigliante alla prosa [1]; onde non solo conchiuse, essere necessità che le lingue di pari tratto spediscansi colle idee [2], che avanzar debbono colle cose [3]; ma, riprovando l'autorità de' grammatici, dichiarò come la locuzione poetica per natural proprietà nacque prima della prosaica, la quale, essendo formata di modi astratti e generici, non potè prima foggiarsi che da' filosofi si disegnassero i generi intelligibili; e che la lunga abitudine di sentire, d'esprimere, e di riflettere rendesse pronte le menti a concepire e distinguere le più minute ed equivoche qualità [4]. E a confortar la ragione coll'esperienza, unica via d'accertare le umane cose [5], internatosi nell'età buje, e garrendo spesso l'antica storia di favola, e dalla favola traendo spesso una storia, rilevò come tutt'i linguaggi e nacquero, e si diffusero con locuzione poetica [6]. Mostrò co' libri delle Sibille, con tutti quanti gli Oracoli, co' versi mistici di Pitagora, e co' prodigj di Lino, Anfione, ed Orfeo, sorger le prime città, consolidarsi, ed estendersi per impulso dell'immaginazione e del canto: come le leggi egizie furon poemi della Dea Iside a relazion di Platone, e le spartane ordinate in versi per attestazion di Plutarco. Mostrò con Massimo Tirio che Giove in versi dettò le cretesi a Minos; e con Suida che in verso Dracone espose le sue nell'Attica [7]. Svolse le origini ebrai-

(1) Vico *lib.* 1. *Dignità* 59., e *lib.* 2. *loc. cit.*
(2) Vico *lib.* 1. *Dignità* 61. 62., e *lib.* 2. *loc. cit.*
(3) Vico *lib.* 1. *Dignità* 62.
(4) Vico *lib.* 1. *Dignità* 64.
(5) Vico *lib.* 1. *Dignità* 62., e *lib.* 2. *loc. cit.*
(6) Vico *lib.* 1. *Dignità* 10.
(7) Vico *lib.* 2. *loc. cit.* Poteva aggiunger Pittaco, che diede in versi nuove leggi a Mitilene sua patria.

che, cinesi, arabe, americane, unne, e perse; e trovò quelle lingue tutte di poetica forma, e le loro storie poeticamente narrate. Scese all'età della ricorsa barbarie, e vide l'arti e le scienze tornar in versi ad esprimersi così ne' nuovi idiomi, come nel vecchio imbarbarito del Lazio: e in quanto ad esso, nobilitato da Roma, notò che i Salj, poeti sacri, gli dieron anima e forma; che la favella poetica fu così propria di lei, che non solo usò celebrare con versi e canti improvvisi sin dalla prima età lo spettacolo de' trionfi, ma scolpir anche in versi eroici le imprese de' trionfanti; che i primi storici esposero in verso eroico o tutte, o in parte le geste della città, come Nevio innanzi ad Ennio le guerre cartaginesi, e Livio Andronico innanzi a tutti le antiche imprese; che finalmente prima di Cicerone, com'egli stesso asserì, da'prosatori s'usavan numeri quasi poetici; e ch' egli creò tra' suoi, come Gorgia leontino tra' greci, il prosaico: talchè per lui così le sacre e civili formole, come le Dodici Tavole, non allegoricamente, ma propriamente *carmen* si dissero, per essere, come per legge umana doveano, in versi ordinate. Esaminando in fatti gli avanzi di quelle Tavole, osservò ch' ogni legge in quasi tutt' i suoi capi termina in versi adonj, ultimi brevi ritagli de' versi eroici; e che volendo pur Cicerone esprimere con dignità le sue leggi, usò le forme de' Dieci. Ed ecco una questione, sol buona a divertir gli eruditi, resa dal Vico degna de' più profondi filosofi. Lascerò ch' altri avverino se tal sentenza, da' filosofici penetrali passata nelle officine de' retori, consenta poi colla tempera dell' umana costituzione; chè tal per ora non è che stringane a sostenerla o combatterla. Dirò sì bene che fra' quanti voller le lingue opera dell' umano in-

telletto, non essere chi possa al Vico agguagliarsi nè per ampiezza d'erudizione, nè per valore d'ingegno. Poich'egli ad altra questione invitaci, su cui n'è forza decidersi, passiamo ad esaminarla. Sia nostra cura la verità, senz'obliare il rispetto a tanto ragionatore.

CAPITOLO TERZO

Del governo all'elezione de' Dieci.

Vuol dirsi delle città ciò che deesi degli animali. Tutti vivono d'alimento; ma qual ne sarebbe il vivere, se a ciascheduno il medesimo senza rispetto a spezie, complessione, età s'apprestasse? Non altrimenti travaglierebbono le nazioni, se la giustizia, animatrice d'ogni città, non provvedesse all'esser vario e variabile di ciascuna. Quindi niuna legislazione può dirsi giustamente ordinata, se non s'attemperi alla natura del popolo, e spezialmente alla qualità del governo, ch'a ciascun popolo dà così propria ragion di vivere, che quanto afforza un'oligarchia debilita un principato, e ciò, che ristora un regno, è morte ad una repubblica. Ad estimare le nuove leggi, gli è dunque d'uopo conoscere a qual governo si rapportassero. E poichè la sua natura andò guasta per argomenti che manomisero ogni ragione di storia, conviene, innanzi d'espor le leggi, accertarla.

Nel trecentesimo primo anno lo stato, secondo Livio [1], da' consoli variò ne' dieci, come già prima da' re ne' consoli; talchè si volle anche per

(1) Livio *lib.* 3. *cap.* 14.

essi tal cangiamento avvenutone qual poi pel principe; e tanto più che da lui tali rivolgimenti s'ascrivon ambo a soperchio, non a cessata ragione di signoria [1]. Ma n'è smentito dal fine, per cui s'elessero. I Dieci caddero per egual onta che i re: lo che prova non darsi imperio, il quale, usato a lussuria, non si disciolga. Ma non cadevano i re senz'eccedere in signoria, mentre i Dieci, per non uscire di signoria, si corruppero in ogni vizio di regno. Volle Roma che un'imparziale e salda legislazione quetasse ogn'ira di parte; ma illesa volle la forma della città: poichè non consentì nuove leggi, se non a patto che rispettasser l'Icilia dell'Aventino, e l'altre leggi sagrate [2]. Proposta da L. Icilio tribuno l'anno 298, consoli Marco Valerio Massimo e Spurio Virginio, ordinava l'Icilia, che l'Aventino, compreso nella città dal re Anco, si dividesse in maniera, che l'acquistatone a buon diritto s'avesse da'possessori; se ne partisse tra'poveri l'usurpato, rimeritando le spese degli edifizj; la plebe avesse, scevero d'ogni carico, quant'era senza padrone [3]: e fu detta dell'Aventino a distinguerla dall'Icilia, che, procurata l'anno 263 da Spurio Icilio tribuno, consoli M. Geganio e P. Minucio, voleva morto, non guarentendo un'ammenda, chiunque, arringando il Tribuno, osasse d'una voce interromperlo [4]; ed era questa sagrata anch'essa, come sagrate eran quelle, che provvedevano al grado, al numero, ed all'inviolabilità de' tribuni; e la Valeria, che dava al popolo appello da' magistrati [5]. Or queste leggi erano a schermo degli or-

(1) Livio *lib.* 3. *cap.* 20.
(2) Livio *lib.* 3. *cap.* 14.
(3) Livio *lib.* 3. *cap.* 12.
(4) Dionigi *lib.* 7. *cap.* 17.
(5) Per questa legge veggasi il *Capitolo primo.*

dini; talchè gli è chiaro che questi ancora si vollero, siccome quelle, sospesi, ma non estinti, sino alla nuova legislazione. E lo mostrarono i Dieci stessi uscendo, spirato l'anno, di signoria, ch'ebbero ad egual fine per un altr'anno; e se oltre ancora la tennero, fu rapina, nè consentita, nè tollerata dal popolo; talchè l'elezion de' Dieci non fu, che quale soleva essere la ripetuta elezione del dittatore, da cui, levata la città di pericolo, tornava ne' consueti suoi ordini. Quindi restò qual era la forma. Er'ella dunque in balìa de' padri, o governavasi a popolo? Questione cent'anni indietro superflua: poichè da niun dubitavasi che il tribunato e la gravità degli ottimati abbattesse, e invigorisse la ragione del popolo [1]. Ma un filosofo, uso, come già dissi, ad aver la storia per favola, e la favola per istoria, con quell'impegno, col quale annientò Zoroastro, Omero, ed altri celebratissimi, rannodò quelle catene, ch'avea la plebe già rotte nel monte sacro [2]. La novità del concetto, la fecondità de' principj, la vastità dell'erudizione, un intralciato, ma sempre grave andamento, scossero quanti amavano segnalarsi per argomenti più luminosi che solidi; nè pochi gli consentirono che fosse Roma a que' dì nell'obbedienza de' padri. Costretti ad altra sentenza dalla ragion della storia, non intendiamo già noi menomar punto la riverenza ad un tant' ingegno, che illustrò tante menti, e c'insegnò più d'o-

(1) Sentenza di Cicerone *De leg. lib.* 3. *cap.* 23.

(2) Vico *De uno et univ jur princ. et fin. uno*, e *Principj di Scienza Nuova*. È bene intanto avvertire che pel Vico sia *umanità*. Ell'è dunque per lui quell'interna affezion dell'uomo di giovare all'altr'uomo, per cui prospera la civiltà, ma che non può svilupparsi se non con lei *De constantia Philolog. cap.* 2 Quindi *umana generazione* è quella, che s'ha per matrimonj certi, religiosi, e solenni *Scienza nuova lib.* 1. *Idea dell'Opera*.

gn' altro a cercare il vero più che supporlo nelle opinioni acclamate. E perchè i suoi concetti muovono da principj, che informano tutta l'opera, quali per altro posti isolatamente, quali oscuramente accennati, e tra l'ingombro d'una moltiplice erudizione, ch'ora ne vela lo spirito, ora ne intriga i rapporti, è necessario connetterli ed illustrarli onde apprezzarne il merito sopra le cose romane. Parremmo altrimenti voler con frodi oratorie ottenebrare un dettato d'arcana filosofia.

Il Vico dunque, visto le umane cose andar confuse ed incerte, o si menasser dal fato, o s'aggirasser dal caso [1], come con Epicuro e Zenone l'Obbes e lo Spinosa già vollero; o s'affidassero all'equivoche dimostrazioni del Grozio [2], o a'supposti ideali

(1) 'l Vico *De uno et univ. jur. princ. etc. de opere prolosquium*, e *Scienza nuova lib. 5. Conchius. dell' Opera* unisce all'Obbes il Machiavelli ed il Bayle. Nulla dirò del Bayle; ma non dee tacersi del Machiavelli. Chi più fermo a rimuovere dagl'imperj gli arbitrii della fortuna, e quindi chi più nemico del caso? Basta osservare quanto s'ha ne' *Discorsi lib. 1. cap. 4. e lib. 2. cap. 1.* È vero che *lib. 1. cap. 2.* dice come i governi nacquero a caso tra gli uomini; ma tal parola tutt'altro suona che il caso inteso dal Vico; perchè vuol dire che gli uomini, moltiplicati al punto d'urtarsi e mescersi, videro necessario d'unirsi a città. *L'a caso* dunque significa *accidentalmente*, cioè che mai non avrebbero atteso a ciò senz'esservi tratti da non prevista necessità! Quell'accidente per altro mosse un libero ed avveduto consiglio. Il Machiavelli in fatti dalle qualità umane deriva il corso costante delle nazioni. *E'questo* egli dice, *il cerchio, nel quale girando, tutte le repubbliche si sono governate, e si governano.* Che se talvolta non lo ricorrono, egli ne trova la causa nelle stesse qualità umane. Un cerchio simile suppone il caso? Non si rimuove il caso con egual cerchio dal Vico? Nè v'ha tra'due cerchj altra disparità, se non che il Vico lo muove dall'aristocrazie, il Machiavelli da'principati. Ma il Vico appellasi al *Principe*; ed in qual luogo del *Principe* si dà al caso la signoria de'governi? I mezzi viziosi, che possono rimproverarglisi, voglion senno, nè senno v'ha dov'è caso.

(2) Il trattato *De jure belli et pacis* ordinariamente trae gli argomenti da'fatti de'popoli, e dalle opinioni degli scrittori d'ogni maniera.

del Puffendorfio [1], o alle giudaiche autorità del Seldeno [2]; pensò ridurle a principj di scienza certa, ond'avessero un comun fondamento, una perpetnità di seguito, una coerenza fra loro stesse [3]. Ma donde trarli? Se da'filologi averli non consentiva la boria d'ogni nazione a credersi la primogenita [4], non permetteva attenderli da'filosofi la vanità di voler inteso da'crudi ingegni ciò ch'essi videro in una luce maggiore di civiltà [5]. Specolò dunque se tra'possibili investigar si potessero alcune cagioni e guise proprie ad effettuare quanto mai fosse avvenuto per fatto d'uomini; e conosciuto doversi a tal investigazione procedere con alcune verità prime, di sì limpida intelligenza che fosse stolta curiosità desiderarne altre prime, nel che sta l'essere di principj, ei prese a ragionare così. Il mondo civile fu certo fatto dagli uomini [6]; o, per chiarire l'oscura proposizione, tutte le cose, ond'ebbe origine e corso l'umanità, l'union delle quali il Vico mondo civile appella, come religioni [7], favole, lingue, commercj, arti, scienze, navigazioni, non son che fatti operati a loro pro dalle genti [8]. Ell'ebber dunque principio e seguito, quale si conveniva alla mente

(1) Alcuni enti morali, che giova credere non intendesse il Puffendorfio stesso, reggon l'opera *De jure naturae et gentium*: infatti ei li bandì nell'altr'opera *De jure et officiis*.

(2) Co'riti e precetti ebraici, da non potersi interamente applicare ad altre nazioni, il Seldeno ordinò il diritto natural delle genti nell'opera *De jure nat. et gent. secundum discipl. Haebreor.*

(3) Vico *Scienza nuova lib. 1. Stabil. de' princ. Annotaz. alla Tav. Cronol. nel fine.*

(4) Vico *lib. cit. Degli elem. Dignità* 3., e *De' principj nel princ.*

(5) Vico *lib. cit. Degli elem. Dignità* 4., e *De' principj nel princ*

(6) Vico *lib. cit. De' principj.*

(7) Cioè le false, com'egli frequentemente avvisa, volendo che degli Ebrei si ragioni diversamente dagli altri popoli.

(8) Vico *lib. cit. Idea dell'Opera*, e *del metodo.*

umana, che, indefinita essendo, rapporta a sè quant'ode e vede, ma non intende [1]; e quindi s'attiene meno agli oggetti per ciò che sono, che per ciò ch'ella argomenta che sieno [2]; talchè gli uomini, rovesciati nell'ignoranza, di tutto usarono secondochè parve lor meglio alle loro necessità [3]. Ne inferì dunque, che il diritto natural delle genti è quanto il comun senso degli uomini reputò buono a conservarle e diffonderle, quindi immutabile nello spirito, come variabile nelle forme, per essere tutto inteso a sostenere l'umanità nell'intrigato procedere de' bisogni [4], i quali, essendo finiti come le proprietà da cui sorgono, debbono generarsi e succedersi, e riprodursi e ricorrere, rinnovellando, al pari delle stagioni, costumi e leggi, e con le leggi ed i costumi i governi [5]. Non eran dunque i filosofi saldi ad estimar gli uomini quali sono, nè le nazioni vane di reputarsi quali non furono; ma la spiegata natura delle civili necessità, da cui si potesse apprendere e come nacque, e come questo diritto si propagò [6]. Ma per qual via rintracciar tali necessità nel bujo di tanti secoli? Durano ancora i vestigj d'alcune fisiche rivoluzioni [7]: molti rottami d'antichità si conservano dalle tradizioni

(1) Vico *lib. cit. degli elem. Dignità* 1. e 2.

(2) Per esempio; gli stolidi, non conoscendo la natura del fulmine, e ripulandolo avviso d'un Dio sdegnato, solo placabile coll'offerta de'più cari oggetti, gl'immolavano cogli armenti anche i figli. Questa verità è la base del sistema del Vico, come si vede *lib.* 1. *del metodo.*

(3) Vico *loc. cit.*, e *lib.* 4. e 5.

(4) Vico *lib.* 1. *degli elem. Dignità* 11. 12. 13. 103.

(5) Questo principio fondamentale del Vico sviluppasi da Mario Pagano *Saggi politici Saggio* 1. *cap.* 1. 2.

(6) Vico *lib. cit. degli elem. dignità* 36. e 54.

(7) Vico *lib. cit. Idea dell'opera;* e *degli elem. Dignità* 24. 25., *del diluvio universale, e de' Giganti.*

de'popoli [1]: quante mai cose in fine ad utilità delle genti l'umano arbitrio operò son indici de'costumi, ed i costumi argomenti delle civili necessità [2]; talchè da queste s'avrà lo spirito, da quelli il vario procedere d'un tal diritto [3]. Convien dunque che la filosofia, la quale avvisa le cose com'esser debbono, e dà la scienza del vero, approvi quanto s'espone dalla filologia, da cui, per essere la dottrina de'fatti liberamente operati, s'ha la coscienza del certo; e questa a vicenda attesti quanto da quella ragionasi [4]. Pel quale temperamento s'avrà la storia, e colla storia la scienza de' casi umani, per cui non solo da quanto fu si comprenda com'avvenisse quant'è; ma da quant'è s'argomenti ancora quanto preparasi ad essere.

Premessi tali principj, ordinò tale generazion di governi. La naturale e civile storia n'accertano che nel diluvio periron tutt'i principj d'umanità, serbati illesi in un angolo a niuno aperto [5]. Spento con essi ogni senso di civiltà, gli uomini, vaganti in prima pe' monti, erraron poi per la terra cresciuta a selva, abbandonando appena usate le donne e abbandonandosi dalle donne i parti appena spoppati, i quali, affaticando i lor muscoli per istrigarsi dal loto, e sostenersi in tant'incontri di morte, crebber d'ingegno stupidi, come di corpo giganti [6]. E sino che non potè la terra, pregna di tanto umore, nè lo potè che dopo almeno due se-

(1) Vico *lib. cit. Degli elem. Dignità* 13. 16. 17. 18. 19. 27. 43. 45. 49. 64. 56., e in più luoghi altrove.

(2) Vico *lib. cit. Del metodo*, e altrove.

(3) Vico *lib. cit. Degli elem. Dignità* 11. 12. 13. 14. 15. 105.

(4) Vico *lib. cit. Degli elem. Dignità* 6. e 10.

(5) Vico *loc. cit. Dignità* 25. 26., *del diluvio univ.*, e *De const. phild. cap* 9. 13.

(6) Vico ne' *loc. cit.*, e *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem. Dignità* 41.

coli [1], esalare in aria materie a generar fulmini, tale salvatichezza durò [2]. Tonò finalmente il cielo; e gli animi istupiditi, scossi dall' improvvisa tempesta, l' ebbero a segno d' un Dio sdegnato del tristo vivere; e si volsero a trovar modi onde placarne la collera [3]. Il primo fu d' unirsi a vita con rozzo rito le donne, allo scrosciar de' fulmini tratte nelle spelonche; onde l' uso non interrotto d' una benevola corrispondenza ravvivò in essi quella pietà, che non soffre di lasciar pasto alle fiere quanti ne furon cari: per lo che prese a custodirsi il cadavere di chi piangevasi estinto, ma si bramava, nè si lasciava per ciò di credere presente ancora di spirito, sino almen che la fredda spoglia ne fosse pietosamente onorata; e ciò raccese in quegli animi l' idea già spenta dell' immortalità [4]. Per altro non furon tutti ad un vivere: i più rimasero nell' usato divagamento; sino che, stanchi ancor essi di più combattere per una vita tremante e incerta, si rifuggirono a' padri delle famiglie già sorte, che li raccolsero a servi, alimentandoli ad uso della famiglia, senza ragion di nozze e di proprietà, ch' a figli s' appartenevano [5]. Ed ecco colle religioni augurali, co' matrimonj certi, e colle pie sepolture darsi principio all' umanità, sorger l' ordine naturale colle famiglie, e queste crescere soggette a' padri, ch' eran in esse i sapienti, i sacerdoti, ed i re [6]. Ma i figli, ereditato l' imperio, non lo

(1) Vico *Scienza nuova Spiegazione della dipintura del lituo.*

(2) Vico *lib. cit. Degli elem. Dignità* 41., e negli altri *loc. cit.*

(3) Vico *lib. cit. Degli elem Dignità* 42 e negli altri *loc. cit.*

(4) Vico *lib. cit. Del metodo.*

(5) Vico *lib. cit. Idea dell'opera*, e *Degli elem. Dignità* 77. 78. 79. 82. e *de' Principj.*, e *lib.* 5. *Conclusione dell' Opera.*

(6) Vico *lib.* 1. *Idea dell'opera*; *degli elem. Dignità* 72, *dei principj.*, e *lib.* 5. *loc. cit.*

virtù, ne tenner altro governo; cosicchè i servi continuamente aspreggiati tumultuarono, e li avrebbero sopraffatti se, unite a corpo le più famiglie, non prendevano i figli insieme a signoreggiarle. Allora l' ordine naturale cessò, nacque il politico, e a' primi imperj civili dieder le prime potestà patrie cominciamento [1]. La signoria passava di padre in figlio per nozze augurate vietate a' servi, che generando prole illegittima, nè avendo ragione alcuna su' campi che lavoravano, furon plebe, temuta sempre ed oppressa sinchè, sprezzata ne' suoi lamenti, s'accese di tanto sdegno, che fu mestieri per aver pace agguagliarsela e di ragione e d' imperio. Sinochè, ferma nella giustizia, tennesi all'eguaglianza, fiorì la nuova repubblica; ma via via corrottasi per eloquenza ricchezze e dignità mal usate, cadde nell' anarchia, donde la trasse o miglior nazione che seco la incorporò, o una forza interna che, impadronitasi dello stato, ne ricompose gli ordini a monarchia, la quale, uscita dell'equità, turbando que' naturali diritti, il cui tranquillo esercizio tien saldi i regni, per solitudine d'animi e di voleri crollò; talmentechè fu mestieri all' umanità per risorgere a quelle vie ricondursi, ond' ella uscì dalla prima salvatichezza [2]. A porne in breve i concetti, per un terribile avvenimento, che scompigliò tutt' il vivere, gli uomini imbestialirono, sino che, desti da nuove scosse, a famiglia si ricomposero; dalle scomposte famiglie nacquero le oligarchie; dalle corrotte oligarchie le repubbliche; e dalle guaste repubbliche le monarchie, che,

(1) Vico *lib.* 1. *Idea dell'opera.*

(2) Tutto ciò, sparso e replicato per tutta l'opera, resta esposto *lib.* 1., *Degli elem. Dignita* 66. 67. 68., e *lib.* 5. *Conclusione dell'opera.*

straviziandosi, a tali estremi conducono la civiltà, che non può se non a famiglie, raccolte in nuove oligarchie, ravvivarsi.

Ora non vi fu popolo, che al par di Roma corresse tutte le vie dell' umano incivilimento. Cento nobili, detti padri, n' ebbero in prima il dominio, che per gli auspicj e le nozze passava a'figli, i quali e s' appellaron patrizj, ed eran soli quel popolo, che ne' comizj trattava della repubblica. Capo dell'ordine dominante fu Romolo, posto a conservar gli auspicj, trattar le guerre, proporre al popolo ciò che deliberavasi dal Senato. Fuori de'cento non furon che vagabondi, di padre ignoto, quanti fuggirono a Romolo, che privi d'auspicj e nozze, e con essi d'ogni civil dignità, furon plebe, nè generavan che plebe. Espulsi i re, mutò nome, non ordine la repubblica, rafforzatasi in oligarchia co'due scelti ad anno in luogo di re perpetuo: nè in popolare si tramutò prima che per la legge di Canulejo s' accomunasser le nozze [1], dalla Publilia i plebisciti a leggi s'avvalorassero [2], e la Petilia desse a' plebei ragione di proprietà [3]. Queto in allora lo stato, fu poi da'Gracchi turbato a segno che, strutta dalle civili contese venute all' armi, Roma dovette abbandonarsi ad un principe, che la riebbe in vero per lunga età, ma poi la spinse, macera d'ogni vizio, a perir lacera dalle nazioni più barbare [4]. Quindi si vuol conchiudere, ch' ebbe a volgere più

(1) Posta l'anno 309 questa legge fu vinta nel consolato di M. Genuzio e di P. Curiazio, Livio *lib.* 4. *cap.* 2.

(2) Promulgata l'anno 416 da Q. Publilio Filone dittatore, Livio *lib.* 8. *cap.* 10.

(3) Decretata l'anno 429 nel consolato di C. Petilio e di Papirio, Livio *lib.* 8. *cap.* 24.

(4) Vico *De const. philol. cap.* 20. 21. 22., *Scienza nuova Dignità* 66. 67. 68., e *lib.* 2. *Coroll. d'int. alle cose romane ec.*

d'un secolo dopo i Dieci perchè avesse la plebe potestà patria, suità, consanguinità, successioni, tutele, proprietà, testamenti: tant'era lungi dall'aver parte al governo della repubblica [1].

A tale ragionamento, ordito con tant'ingegno dal Vico per aver serva la plebe sin alla legge Petilia, contrapporrem tre sentenze da lui medesimo avute per dignità [2]. È massima di ragione, che può soltanto da un essere perfettamente uniforme in più subbietti inferirsi uniformità di maniere; cosicchè mal apporrebbonsi qualità simili a cose essenzialmente dissimili [3]: e questa massima rovescerà ciocch'egli vuol di ragione. È regola di certezza, che ad ogni fatto per esser vero, basta mostrarsi nato di cause buone a produrlo, e consenziente co'fatti che ne seguirono; onde non può la storia arguirsi di falsità, se non sia contraddetta da maggior fede, e alle cagioni gli effetti non corrispondano [4]: e questa regola renderà vano quant'egli pone d'autorità. È verità finalmente e di ragione e di fatto, che varia stato il variar delle qualità che n'avvivan l'essere, nè queste pur varian tutte istantaneamente, ma secondochè nuove necessità voller altra ragion di vivere [5]; talchè dee

(1) Vico *De uno et univ. jur. princ. ec.* § 123., *Scienza nuova Idea dell'opera; Stabil. de' princ. Annot. alla Tavola cronol. Ti., e lib. 2. loc. cit., dell' Icon. poet., delle famiglie de' famuli; e della polit. poet., e altrove.*

(2) Egli per tenersi più propriamente alla nostra lingua chiama *dignità* ciò, che da noi comunemente si dice con voce greca *assioma.*

(3) Vico *Scienza nuova lib. 1. Stabil. de' principj, e Degli elem Dignità* 14. 15 64: questa massima è sviluppata dal Pagano *Saggi politici Saggio 1. cap. 1.*

(4) Su questa regola si fonda quant'asserisce il Vico *Scienza nuova nella dichiarazione alla Dignità* 8., e tutto il suo *cap.* 8. *De Const. Philol.*

(5) Tal verità è accennata in più luoghi dal Vico, ma con

dirsi mutata allora la forma della città, che pe' bisogni via via crescenti mutò ragion di governo: e questa verità chiarirà false le vie tenute dal Vico per aver doppio argomento e di ragione e di fatto a variar indole e corso agl'istituti romani.

Ciò posto domanderò, qual eguaglianza di mosse tra Roma e genti uscite dalla barbarie? Io non vorrò certamente risalir sin alle fisiche rivoluzioni, che generate da un fuoco acceso nelle sue viscere dieder tal guasto all'Italia, ch'ancor n'ha tracce indelebili, oltr'a quanto ne favoleggia l'italica mitologia [1]. Tali indagini, buone a chiarir l'origine del nostro incivilimento, sono disutili per conoscere qual nacque Roma. Si miri dunque al suo nascere. Da un vivere solitario ed errante debbon pel Vico uscir gli uomini, pe'quali vengono o tornano a civiltà le nazioni. Era Italia a tal vivere? A mezzodì, là dove partesi di breve golfo dalla Sicilia insin al Liri confine del vecchio Lazio, era d'antiche città già piena, e benchè non avesse ancor niuno de' celebrati suoi legislatori e filosofi, fioriva per opulenza, commercio, ed armi; anzi era giunta pel Vico a quell'altezza di scienza, ove per lui non può gente che dopo secoli di civiltà [2]. L'Etruria al settentrione per quanto chiudesi tra' due mari, trattone i veneti, popoli anch'essi antichissimi, signoreggiava sin dove il Tevere bagna le falde al Gianicolo; e forte di dodici illustri popoli, non solo ell'era pel Vico da lunga età grande per

men oscurità *Scienza nuova loc. cit. Dignità* 71. 81., e nella *dichiarazione* alla *Dignità* 92.

(1) Di questi orribili avvenimenti veggasi il Pagano *Saggi politici Saggio* 1. *cap.* 6 e 34.

(2) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Stabil. de' princ., Degli elementi dichiarazione alla Dignità* 105., e la sua dotta dissertazione *De antiqua Italorum sapientia.*

arti, scienze, religione, ed imperio [1]; ma posta a regno toccava già quella meta, donde non possono le nazioni che rovinare e disciogliersi [2]. Tra il settentrione e il levante di press' al Tevere sorgea di fianco all'Etruria la montuosa Sabina, ove si volle ricoverassero quegli spartani, ch'amaron più tosto recarsi altrove colle abitudini di guasto regno, che procurare con miglior vita alla patria miglior fortuna [3]. Il Lazio poi popolavasi di tal gente, che n'era buja l'origine, oltr' a'tanti di Grecia e d'Asia là giunti ad accrescerne la civiltà, tra cui segnalavansi in esso per nobiltà d'imperio Lanuvio, Alba, Tuscolo, Ardea, Gabio, Fidene, Crustumino, lungi di lieve tratto dalle capanne di Romolo. Anzi e fiorito e colto era pur esso il luogo, ov' ei pose le sue capanne, soggetto ad Alba [4], città possente per

(1) Vico *De Const. philol. cap.* 16. 17., ove scrive: *quare nihil mirum, si in Synopsi italice edita diximus, quod, dum Athenae et Sparta parvae urbes erant, in Italia opulentissimum Etruscorum regnum florebat. Nam tanta potentia, tantusque imperii splendor, vix septingentis reipublicae annis parari debuit.*

(2) Vico *loc. cit. cap.* 31. Egli vuol monarchico il governo etrusco, e si fonda sul fatto di Scevola, che non avrebbe preso ad uccider Porsena, se reggevasi da magnati, che avrebbon tosto eletto altro re; nè Porsena avrebbe guerreggiato per un tiranno, se non era assoluto re. Ma l'uccisione del capitano scompiglia sempre l'esercito. Qualificar poi un governo da un atto di disperato amor patrio? Quante repubbliche e monarchie s' han dalla storia collegate contro repubbliche! Che poi l'Etruria, neppure ne'suoi governi parziali fosse monarchica, può raccogliersi da ciò che racconta Livio *lib.* 5 *cap.* 1.

(3) Plutarco *in Numa.* I sabini furon sempre di costumi difformi dagli spartani; e ciò solo dovea trattener Plutarco dal dar loro siffatta origine, ch'altri argomenti riprovano. Della sua coltura nativa fa fede quanto si ha di Numa, da noi posto in luce nel *Capitolo* antecedente.

(4) Era sacro agli albani perchè il re Aventino, ivi sepolto, diè nome al colle, ove prese gli auspicj Romolo, come l' Albula s'appellò Tevere da Tiberino in esso annegato, Livio *lib.* 1. *cap.* 2., Dionigi *lib.* 1. *cap.* 71.

lunga generazione di re, corrotti già dall' imperio a segno, che non osavano sol gli eccessi, ma le follie medesime del principato [1]. Qual era dunque in Italia, qual nel Lazio, quale nel suolo di Roma stessa vestigio d'originaria salvatichezza? Città numerose e splendide, quale di regia, quale d'aristocratica, e qual di libera forma, ferme tutte ne' tre principj ond' hann' essere e vita i popoli, ragion di leggi, urbanità di costumi, potenza d'armi. Gli è chiaro dunque che non poteva tranquillamente sorgervi nuovo imperio, se non per libera concessione d'antico regno. Narrasi in fatti, che due gemelli di re bandito, o ch' ei volesse rimeritarli, o allontanare il pericolo d'un altr' assalto, n'ebbero terre a stato: la qual istoria, perchè raccolta dalla volgar tradizione [2], da molti esposta concordemente [3], e conveniente a nuova città nel Lazio [4], dovrà dal Vico tenersi vera, perch' egli stesso ad aver tale ne insegna [5]. Ciò posto, come può senz' offendere la ragione e l' autorità derivarsi il romano incivilimento dall' asilo di Romolo, al quale è certo ch' altri si ripararono, e riparar dovevansi, che selvaggi, nati d' incerta venere, privi d' ogni civil qualità [6]? Che se Dionigi e Plutarco tra le

(1) L'eccesso d'un imperio è l'adorarsi i re quali iddii. Alladio padre di Tiberino, avendo trovata l'arte d'imitare i tuoni e le folgori, esigeva culto dal popolo. I rottami della sua casa inabissata da un fulmine scorgeansi ancora nel fondo del lago Albano a' dì di Dionigi, e ne correva tal fama che dovea secondo il Vico avere un pubblico motivo di vero *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem. Dignità* 16., Dionigi *lib.* 1. *cap.* 77.

(2) Diocle Peparezio, che fiorì innanzi a Fabio Pittore a'tempi delle guerre cartaginesi, raccolse tal tradizione, che Plutarco *in Romulo* dice aver tratta da lui e da Fabio.

(3) Dionigi e Plutarco ne' *loc. cit.*, e Livio *lib.* 1. *cap.* 3.

(4) Vico *Scienza nuova loc. cit. Dignità* 14. 15.

(5) Vico *loc. cit. Dignità* 16.

(6) Di quest' asilo, come base del suo sistema parla il Vico

opinioni, che dieder nome di padri a' cento, noveran quella, che fosser tali perchè di padre certo e legittimo, fu per deriderla come stolta, e stolta a segno, che da Sallustio e da Livio neppur accennasi, fermi nella volgar tradizione raccolta da Diocle e da Fabio, che s'appellasser tali in argomento d'onore per essere al re di consiglio [1]: origine tanto più vera, quant'era propria de' là raccolti. Poichè domando, come può star città senza passioni ordinate [2], senza legittime proprietà, senza scambievoli uffizj? Che se gli è tale assurdo, che non può per maggiore farneticarsi, essendo certo non esservi nel Lazio terra a città non soggetta, debbon que' venturieri stimarsi e per natura e per abito cittadini. E tali voglionsi dalla storia: poichè n'andarono a Romolo e quanti amavano uscir del vile riposo, che nell'antiche città nojavali, e disperati, che o le private ragioni straziate aveano co' debiti, o travagliata la pubblica co' delitti [3]. Che se piacesse andar oltre col ragionare, potremmo rilevar come, concesso ancora che molti colà paressero di padre ignoto, mal si direbbero prole d'unioni illegittime. I più doveano arrossire di loro stessi: gli stimolava dunque a celar nascita e nome, oltre il timor degli uomini e de' governi oltraggiati, la brama di mutar fama e fortuna mutando nome: e ciò ch'avviene pur anche, nè raramente, nelle più colte città, potrebbe troncar la disputa senza dar

frequentemente, ma spezialmente *De Constantia philol. cap.* 31. e *Scienza nuova Annot. alla Tav. cron. Ff.*

(1) Dionigi e Plutarco ne'*loc. cit.*, Sallustio *Catil. cap.* 6. Aggiungasi Cicerone *De republ. lib.* 2. *cap.* 8. *in regium consilium delegerat principes, qui appellati sunt propter caritatem patres.*

(2) Ordinar le passioni, cioè temperarle e ridurle a civil ordine, è questa la prima operazione d'ogni legislazione secondo il Vico *Scienza nuova loc. cit. Dignità.* 5. e 7.

(3) Livio, Dionigi, e Plutarco ne' *loc. cit.*

briga alla storia. Ma il cardine è che i romani furono ben dissimili da' padri mossi dal Vico a fondar imperj. Questi convengono per frenar servi, che ne minacciano vita, proprietà, signoria [1]. Or de' romani niun avea servi, niun avea terre, e quanti n'avevan figli [2]? Non aver servi mostrò l'asilo a' servi e liberi aperto [3]: le terre partironsi tra le curie poich'era a curie partito il popolo, e dalle curie e tribù si scelsero; talchè nè furon tali d'origine, nè convennero per sostenersi in istato: il grado e il numero ne pose il re [4], ne fu la scelta del popolo.

Niuna parità dunque d'origine e d'abitudini; quindi niuna conformità di vicende tra Roma e i primi governi. Ebb'ella il proprio al suo nascere: e senza rivolger quant'altrove si disputò, ci terremo a tal argomento, che qui risulti di ragion vero quanto là s'ebbe di fatto. È verità naturale e storica che, come estinguesi, così ravvivasi a gradi il senso di libertà: nè, spento di lunga età, lo ravvivi sfrenando quegli appetiti, che già lo spensero. Qual gente raccolse Romolo? E nella condizione del Lazio qual altra poteva accoglierne? Indebitati, facinorosi, bramosi di novità, pressochè tutti d'Alba, città d'antica despotica signoria. Il fallimento e il delitto generan passioni timide e vili, ch'aman la frode, nè oltre ardiscono d'un assassinio; non mai le nobili, che ad alte aspirano oneste cose: l'amore di novità moltiplica sediziosi, buoni a sconvolger popoli, sia di regni, sia di repubbli-

(1) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Idea dell'opera*, e *Degli elementi*, *Dignità* 70, *ed altrove.*
(2) Dionigi e Plutarco ne' *loc. cit.*
(3) Livio, Dionigi, e Plutarco ne' *loc. cit.*
(4) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 7. e 10.

che; raro il magnanimo, che nell'ordine anela a rendere illustre e grande la patria: non sono poi sudditi abietti d'antico regno, che fondino oligarchie. A che dunque n'andava Roma da tali signoreggiata? Non ho mestieri d'insistere, perchè il Vico mi ripete, e m'inculca, che uomini rotti a vizj, usi a delitti, d'onore e vita perduti, sono e il tormento de'regni, e lo strazio delle repubbliche [1]. Un uomo, chiaro d'origine e più d'imprese, forte di senno e polso, quindi animoso a compiere quanto sagace ad imprendere, qual egli vuole a tal uopo [2], poteva solo contenerli e correggerli, moderandone le passioni in maniera che riuscissero a civili virtù [3]. Era in quel volgo un misto di timidezza, ferocia, temerità, le quali a civiltà piegano, quella ad avvedutezza, l'altra a valore, la terza a magnanimità temperando; talch'era d'uopo abituarli a vivere civilmente occupandoli di gravi, prodi, e generosi argomenti: nè poteva esser questa l'opera d'un governo in ogni sua forma ed atto arbitrariamente imperioso, il quale avrebbe non cittadini, ma sudditi, pari a' figli d'un padre d'aspro contegno, che sol ne voglia obbedienza, senza curarne la ragione ed il cuore. Quindi volevasi tal governo, che li unisse tra loro e al re colla coscienza di miglior essere, ponendoli, partiti a corpi animati da civil gara, in opera di consiglio, onde credessero d'esserne l'anima e il nervo, ma in realtà non fossero che ministri e servi del re; un governo, quale co' fatti certi, purgati d'ogni

(1) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem, Dignità* 95., e più distintamente *lib.* 5. *Conchiusione dell'opera.*

(2) Scorrasi specialmente il *libro quinto* del Vico *loc. cit.*, e si vedrà com'egli concorda meco nell'espressioni.

(3) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elementi Dignità* 5. 7. 8.

politica e storica prevenzione, mostrammo istituito da Romolo [1].

Ciò conferma quanto mal s' apponesse il Vico a dir popolo i soli figli de' padri. Grande fu certo il numero di quanti andarono a Romolo, perchè da pochi non fondasi nuovo regno in mezzo a popoli armigeri, naturalmente gelosi di nuovi imperj, e dagli uomini che lo fondarono, e da' bisogni che lo stringevano, posti in urgente necessità di vegliarne continuamente lo spirito a prevenirne o respingerne gli ardimenti. Quanti eran poi di que' miseri e torbidi venturieri e per altezza di mente, e per gravità di senno, e per nobiltà di cuore da far di loro un senato, e del resto un volgo? Onoriamo dunque l'ingenuità della storia, che mostra il regno formarsi e crescere tra guerre asprissime, e novera a soli cento i primi padri romani, de' quali il numero, posto che là n' andasser tutti con prole e con donne da generarne, non può lasciarne presumere tal figliuolanza da compor sola quell' assemblee, che si tenevano a popolo. Or vegga il Vico, se possano di romanzieri accagionarsi e Plutarco, da cui si vuol detto comizio il luogo, ove univasi la moltitudine [2]; e Dionigi, che narra la moltitudine a curie in quel comizio raccogliersi [3]; e tutti gli antichi storici, che nella plebe mostrano il più del popolo raccolto in quell'assemblee. Che se un uso antico perpetuamente osservato è per il Vico argomento di storica veracità, non vorrà certo riprenderne, se vogliam ciò raffer-

(1) Io mi lusingo che, tornandosi a leggere dopo tali politiche osservazioni, il *capitolo primo*, si resterà pienamente convinto del mio giudizio sul governo de' re, trovandolo interamente conforme alla ragione e all'autorità.

(2) Plutarco *in Romulo*.

(3) Dionigi *lib.* 2.

mato da quella consuetudine, di prima origine, e sempre viva nella città, di chiamare a consiglio diversamente patrizj e plebe, senza che fosse per quelli indizio di nobiltà, d'ignobiltà pe' plebei [1]. Ma per non più trattenerci a minute indagini, tre civili provvedimenti ne accerteranno, che quella plebe fu tosto popolo, e popolo di civil qualità; la ragion de' mestieri, l'aggregazione de' vinti, l'istituzione del censo.

Romolo, dice Dionigi [2], tenne altra via di Licurgo. Alla milizia, propria de' liberi, congiunse l'agricoltura, che lo Spartano diede a trattare agli schiavi: saggio divisamento, che gl'indurasse alla guerra, temperandone l'alterezza e la crudeltà, l'arte amica dell'ordine e della pace. Che queste poi fossero per lunga età l'arti del cittadino, s'ha da' costumi ritrosi ad altri mestieri sino che valsero l'armi [3]. Quando tacesse la storia de' plebei segnalatisi nella guerra, e sorti a gradi onorevoli nella milizia [4], li vuol compresi nella legge di Romolo la città, che non teneasi in essere senz'una forza; nè questa forza era in uomini non ancor nati, o non almeno in numero da combattere. Eppure di tante guerre ella uscì libera: lo che non era per avvenirle e senza guerrieri a vincere, e senz'un'arte di ben usar la vittoria. Tre modi, nota un insigne politico [5], han di crescere le repubbliche, o stringer leghe, o farsi le città serve, o

(1) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 8. I patrizj chiamavansi a nome dai banditori, a suon di corno i plebei.

(2) Dionigi *loc. cit. cap.* 28.

(3) Veggasi Cicerone *pro Murena*. Questo tenor di costumi è dottamente esposto dal Mengotti nella sua Dissertazione *Del commercio de' Romani*.

(4) Se n'han gli esempj ne'primi libri di Dionigi e di Livio.

(5) Machiavelli *Discorsi sopra Livio lib.* 2. *cap.* 4.

incorporandosi i vinti ingrossar di popolo, tenendo fermi col titolo dell'imprese la sede e il grado del comandare. Il primo e per la necessità d'operare per assemblee, e per la difficoltà d'unir più corpi a consiglio, e per aversi da ognuno a vile un dominio comune a molti, le fa tarde a deliberare, e talmente da nuovi acquisti intrigate, che debbono a non perire astenersi da maggior signoria. Atene e Sparta mostrarono, più che disutile, rovinoso il secondo, mancando forza a comprimerle sì che non fremano, e veglino l'occasione di rompere la catena che mordono; talchè non resta a crescere sicuramente, che aumentar forze aumentando popolo. Or a conchiudere che Roma a questo s'attenne, basterebbero due sole cose a sapersi, cioè, che pochi ed a ventura la posero, e in poche età venne a tanto di signoria: dovendosi reputar vero quel fatto, da cui solo potevano provenir fatti concordemente avverati. Ma la sua storia non è che un seguito di vittorie per l'arte usata da Romolo d'avere in un giorno stesso nemici e cittadini più popoli: arte, ch'altra repubblica non imitò, come niun'altra avevane dato esempio, quindi onorata con pari ardore da'latini e da'greci. *Parve il meglio*, dice Sallustio [1], *a Roma, quand'era debole e povera, acquistar amici, che servi*. *Fu*, narra Livio, compiuto lo strazio d'Alba [2], *deliberato di recar tutta la gente a Roma, sceglierne i grandi a padri, dar la cittadinanza alla plebe. I vinti*, avverte Dionigi [3], *si facean tutti partecipi della città*. *Roma*, soggiunge Plutarco [4], *a misura che*

(1) Sallustio *Jugurt. cap.* 77.
(2) Livio *lib.* 1. *cap.* 11.
(3) Dionigi in più luoghi del *lib.* 2., e spezialmente *cap.* 16.
(4) Plutarco in *Romulo*.

soggiogava, aggiungeva sempre a sè stessa, e divenir facea del suo corpo medesimo i soggiogati. Qual oggi avrebbesi imperio, riflette Seneca [1], *se un salutare provvedimento non tramischiava i vincitori ed i vinti? Questo operò che non avesse Roma più fedeli alleati di quanti più da lei s' ebbero ostinati nemici. Ebbe la città quiete*, conchiude Tacito [2], *e prevalemmo contro gli estranei, poichè il nome romano crebbe a provincie ed a popoli.* Se dunque i vinti parteciparono tosto della città, follia sarebbe volerne esclusa la plebe. Dovremmo altrimenti dire, che Romolo ordinò stato più a' nemici che a'suoi, più a'vinti che a'vincitori onorevole.

E ciò si ravvalora dal censo. Servio non fu che re [3]; ma re di tal senno, che niuno più ne conobbe l'arte a benefizio d'un popolo. Tra' gradi e carichi non era corrispondenza di proprietà: ne' comizj tutt' il popolo a curie si congregava, e i voti si raccoglievano a testa. Servio partì Roma in centurie distribuite in sei classi, nella prima allogando i grandi per opulenza; i men agiati nell' altre secondo chè dicrescevano le facoltà; talchè la sesta non comprendeva che i miserabili [4]. Ei volle bene tutte le classi al consiglio, ma non tutte a deliberare. S' interpellava la prima, nè passavasi alla seconda, e quindi all' altre gradatamente, se non quando la parità de' suffragj lasciavane l' opinione indecisa. Così ristretto il consiglio ne' facoltosi, per altro in modo che fossero esempio e guida anche

(1) Seneca *De ira lib.* 2. *cap.* 34.
(2) Tacito *Ann. lib.* 11. *cap.* 24.
(3) Alcuni pensarono che Servio volesse cangiare il regno in repubblica quand'era già 43 anni che regnava: e chi potrà crederlo?
(4) Livio *lib.* 1. *cap.* 17., Dionigi *lib.* 7. *cap.* 59.

alla plebe più misera onde usar bene la sua ragione all'uopo di palesarla, fondò tal ordine, qual può convenire a regno, che voglia tutti a consiglio; ma che quant'è necessario a città posta popolarmente, egli è altrettanto funesto ad un'aristocrazia, che per tenersi in istato dee chiudere quanto può l'ingresso della repubblica al senno ed alla forza del popolo. Ma non è ciò di che vuol ora disputarsi col Vico: perocchè il censo, qual fu, e qual egli non contraddice che fosse, variando forma a'comizj, ma volendovi lo stesso popolo, e colla stessa autorità congregato, è quel che vuole il plebeo sin dall'origine cittadino. Lo che dovrebbe conchiudersi, qualora pur si volesse, che facoltoso valesse a Roma patrizio. Ma nol consente l'ordine posto da Romolo, per cui fu sempre tal nome, non solo all'età di Mario, ma di Numa ancora e di Servio, così comune ed al patrizio e al plebeo, che questo avanzar poteva, e talor anche avanzava l'altro di facoltà. L'argomento m'invita a cosa di molta luce per le memorie romane; ed è questa la clientela. Ne adombrammo già la sostanza [1]; ne convien ora descrivere le proprietà. Romolo, perchè i suoi fossero per la patria d'una ragione e d'un cuore, volle tra loro intimamente congiunti ed i patrizj che soprastasser di senno, ed i plebei che valessero di sostanze [2]: quindi a ciascun di questi ordinò di scegliere a qual di quelli affidarsi; imponendo a quelli d'ammaestrarli, proteggerli presenti e assenti, giovarli in ogni privata e pubblica necessità

(1) Nel *primo capitolo in principio.*

(2) Plutarco *in Romulo* vuol che i plebei scegliessero i lor patroni tra loro, e non tra' patrizj. Ciò gioverebbe al nostro argomento; ma si riprova da tutti gli altri con fatti sempre costanti nelle memorie romane.

d'opera e di consiglio; obbligando questi a soccorrerli di quanto fossero debitori all'erario o d'altro carico pubblico; sovvenire d'onesta dote la povertà delle figlie; riscuoterli dal servaggio, ove non si vietasse per altre cause il riscatto de'prigionieri; e tutto senza rimerito: vietando che gli uni fossero contro gli altri accusatori e testimoni in giudizio, e di voto nelle assemblee e di parte nelle fazioni discorde, così tra loro li unì di fede, che rei di frode a morte si giudicassero [1]. I plebei dunque sin da principio accusavano, testimoniavano, deliberavano; valevan di voce e d'opera nella città; possedevano; nè sol potevano avanzar d'opulenza, ma in opulenza molti di loro i patrizj sopravanzavano: aveano in somma le qualità necessarie ad un cittadino. Non si rifiuta dal Vico la clientela; ma vuolsi d'altra ragione. Per lui furono i clienti romani pari a' servi delle famiglie nascenti, come i penesti de' Tessali, e i teti degli Ateniesi [2]. Fu già veduto quali egli vuole che fosser quelli: di questi ne dà ragione la storia. I Tessali e gli Ateniesi avean que' miseri a bestie; vita operosa ed aspra, per sozzi e vili mestieri vituperosa; ad ogni fallo crudeli flagellazioni; schiavi del suolo, che lavoravano, erano a merce, e qual merce e si vendevano, e si cambiavano, e in ogni fiera senza rispetto d'umanità s'esponevano [3]. Quale tra questi ed i clienti romani conformità? Quelli nasceva-

(1) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 9. 10., Plutarco *in Romulo*; Servio *ad Aeneid. lib.* 6. *v.* 609.

(2) Vico *lib. cit. De const. philol. cap.* 21., *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem. Dignità* 78. 79. 82, e *lib.* 2. *Corollarj d'intorno alle cose romane.*

(3) Il nome stesso era d'obbrobrio tra' greci, Dionigi *lib. cit. cap.* 9. Veggasi ancora Platone *De leg. lib.* 8., e Aristotile *Polit. lib.* 1. *cap.* 17.

no ad un padrone; questi un tutore di volontà s'eleggevano: gli uni senza ragion di nozze e di proprietà; gli altri e mariti, e padri, e possessori legittimi, e cittadini: questi datisi di tal fede, che n'era il romperla a morte; quelli in arbitrio d'un prepotente, ch'aveali a carico quando non gli erano a frutto: gli uni cresciuti ad una famiglia, cui prim'ancora di nascere appartenevano; gli altri ordinati a tener ferma la pace nella città. Non che s'avesse dagli Ateniesi e da'Tessali, niun popolo mai conobbe tal clientela: e il Vico, volendo pareggiar cose dissimili, non usa della ragione a chiarire l'autorità, ma vizia l'autorità per travolgere la ragione. Poichè la clientela non sol fu tale, perchè tal s'ha dalla storia; ma perchè tale concordemente la vogliono e le leggi, che la sostennero; ed i costumi, ch'alle nazioni e a' regni la estesero; ed ancor più la sua natura conforme a' principj torbidi d'un imperio accozzato di tante genti, di tanti umori, e, in mezzo a tanti nemici, di tante necessità. Che facoltoso equivalesse a patrizio, riprovasi finalmente dagl'istituti concordi alla natura de' fatti conformi al censo. Il censo determinava le facoltà necessarie così per essere de'cavalieri, primi a votare nell'assemblee [1], e di sostegno e di lustro nelle battaglie, come de' centurioni, di tant'autorità negli eserciti: ed erano questi gradi comuni ed a' patrizj e a' plebei, che, a variarne le facultà, nello scenderne d'un patrizio saliva al grado equestre un plebeo; nè raramente avveniva che più patrizj sott'un plebeo militassero [2]. È fermo poi che il Senato fu sempre

(1) Tal'era l'istituzione del censo: *equites enim vocabantur primi*, e diciotto eran le loro centurie, Livio *lib.* 1. *cap.* 17.

(2) Veggasi in Livio *loc. cit.* e in Dionigi *lib.* 4. *cap.* 16., qual asse esigevasi per amb'i gradi. Dell'equestre comune a' patrizj e

chiuso a'mancanti di censo splendido, e che i plebei da're, come poi dallo stesso Bruto, furon ascritti al Senato.

Che se un possesso, esente d'ogni tributo, costituisce il dominio, che da'romani appellavasi quiritario, vietano di negarlo alla plebe e la legge Icilia che le assegnò, libere d'ogni carico, quante nell'Aventino eran terre senza padrone, e la nuova legislazione obbligatasi a tener fermo quanto l'Icilia ordinava. E ciò varrebbe a conchiudere essere il nesso ben altro che un vincolo di servitù sin alla legge Petilia [1]. Ma l'argomento, poichè ne mena romore il Vico, vuol piena dimostrazione. Non v'ha nell'antiche leggi vocabolo, che men di questo nelle lor tante vicende uscisse del suo nativo significato; cosicchè sia che indicasse generalmente ciò che a danaro trattavasi, sia che spezialmente esprimesse ciò che, salva la proprietà, s'assegnava a sicurezza del debito, non valse che vincolo in senso d'obbligazione [2]; e nell'uno e nell'altro caso

plebei veggasi il Sigonio *De ant. jur. civ. rom. lib.* 2. *cap.* 3., de'centurioni se ne veggan gli esempj nel *libro secondo e terzo* di Livio.

(1) *Nexum* si vuol dal Vico un feudal diritto de' patrizj sulle terre coltivate da' plebei, delle quali non potesser questi avere il possesso, e quindi fossero lor vassalli, *De uno et univ. jur. princ.* ec. §. 129., e *De const. philol. cap.* 22., *Scienza nuova lib.* 1. *Stabil. de' princ. Annot. alla Tav. cronol. Vv.*, e *lib.* 4. *Della custodia de' confini.*

(2) Varrone *De lingua lat. lib.* 6. *cap.* 5: *Nexum, Manilius scribit, omne quod per aes et libram geritur, in quo sint mancipia: Mutius Scevola, quae per aes et libram fiant, ut obligentur, praeterquam quae mancipio dentur. Hoc verius esse ipsum verbum ostendit, de quo quaeritur: nam idem, quod obligatur per libram, neque suum sit, inde nexum dicitur.* Festo *V. Nexum: nexum est, ait Aelius Gallus, quodcumque per aes et libram geritur: idque necti dicitur, quo in genere sunt haec, testamenti factio, nexi datio, nexi solutio. Nexum aes apud antiquos dicebatur pecunia, quae per nexum obligatur. Nexum* era anche la liberazione del debito, Modestino *Leg.* 1. *Dig. De acceptil., est liberatio*

era proprio de' cittadini, ma nel primo di quanti avessero di che disporre a ragione di proprietà, quindi secondo il Vico più de' patrizj, che de' plebei; nell'altro di quanti fossero per contrar debiti, e in questo comune agli uni ed agli altri. Potevasi obbligar l'opera [1], potevasi obbligar la persona; ma l'una e l'altra non oltre la chetanza del credito, e sempre o spontaneamente, o per decreto di giudice. Che se la storia si duole sol di plebei straziati da'creditori, mal apporrebbesi chi ne inferisse non poter anche un patrizio così gravarsi di debiti da sopportare auch'esso e le catene e le verghe d'un usurajo. Passata, distrutto il regno, ne'padri la facoltà di partir prede e terre tra' cittadini, non era certo col popolo ch'essi ne largheggiassero; talchè, non ristorandone la vittoria quanto ne logorava la guerra, doveva mancarne il vivere, e crescerne la miseria, ampia cagione di debiti. E' chiaro inoltre che l'alterigia oligarchica non era mai per discendere, potendolo aver da' suoi, a pregar d'ajuto un plebeo, del quale se pe'rispetti di famiglia e di corpo non è da credere che si volesse dar servo, può molto meno presumersi ch'a ciò potesse costringersi di giuridica autorità, tutta in balìa de'patrizj. Ma ciò, che più ravvalora quanto ragionasi qui del nesso, è la stessa legge Petilia, da cui fu sciolto. Provocata l'anno 429, consoli Cajo Petilio e Lucio Papirio, dall'insolente libidine d'un usurajo, che non potendo nè con lusinghe, nè con minacce espugnar l'onestà d'un giovane, lo deformò flagel-

per mutuam interrogationem, qua utriusque contingit ab eodem nexu absolutio. Dicevasi anche delle cose obbligate; Papiniano *Leg.* 33. *Dig. Fin. regund. partem haereditatis a nexu pignoris liberam consequi.*

(1) Varrone *loc. cit: Liber, qui suas operas in servitute pro pecunia, quam debeat, dat, dum solveret, nexus vocatur.*

landolo barbaramente, volle impegnate al debito le sostanze, non la persona del debitore. Che se v'ha tal espressione in Livio, che possa trarsi ad equivoco di servitù per la plebe, chi non istupirà che un filosofo, sordo al concorde procedere della storia, voglia trar poi contro la storia argomento dall'espression d'uno storico, quand'ancor fosse tale d'avvalorarlo? Ma qual è quest'espressione da poter sola distruggerne la libertà? Essa è concorde al fatto; e il fatto mostra la vanità di quanto il Vico argomentane. Un giovane ingenuo, che vuol dir libero, si dà servo per debiti, e non suoi, ma del padre: nè vezzi, nè strazj possono piegar l'anima sempre libera a patir atto indegno della sua ingenuità. La plebe, vistolo deformato, impietosita di lui, ma temendo ancora d'eguali oltraggi all'ingenuità de'suoi figli, stringe i Consoli, muove il Senato a proporre una legge al popolo, che sciolga dall'obbligazione del debito la persona; e la persona n'è sciolta [1]. E' questo il fatto, da cui nulla traspira, che voglia serva la plebe, anzi che non confermi la plebe nella piena sua libertà. E che ne disse lo Storico? Egli prepara la narrazione osservando, datosi da quell'anno alla plebe quasi un altro principio di libertà col toglierle un gran legame di fe-

(1) *Lucius Papirius is fuit; cui quum se C. Publilius ob aes alienum paternum nexum dedisset; quae aetas, formaque misericordiam elicere poterant, ad libidinem et contumeliam animum accenderunt: et florem aetatis ejus fructum adventitium crediti ratus, primo perlicere adolescentem sermone incesto est conatus: dein, postquam aspernabantur flagitium aures, minis territare, atque identidem admonere fortunae: postremo, quum ingenuitatis magis, quam praesentis conditionis memorem videret, nudari jubet, verberaque afferri. Quibus laceratus juvenis, quum se in publicum proripuisset ... ingens vis hominum, quum aetatis miseratione, atque indignitate injuriae accensa, tum suae conditionis liberumque suorum respectu, in forum, atque inde, agmine facto, ad curiam concurrit ec.* Livio *lib.* 8. *cap.* 28.

de [1]; e perchè? Perchè, conchiude la narrazione, fu posta legge in quel dì, che fossero in avvenire soggette al debito le sostanze, libero il corpo del debitore [2]. Parlò dunque Livio di vincolo, ma di fede, non di vassallaggio: grande nomò quel vincolo, e giustamente, perch'è gran pegno di fede una vita esposta a barbara prigionia; e giustamente ancora notò fattosi alla plebe in quel dì, non un altro assolutamente, ma quasi un altro principio di libertà, non potendosi certo dire nè naturale, nè popolar vassallaggio servitù contrattata, e contrattata individualmente; talchè nulla pativane la libertà della plebe per quanti plebei privatamente a servi si rassegnassero; nè vassalli eran pur essi tostochè il vincolo ne sospendeva, non n'estingueva l'ingenuità; ma poichè i patrizj, più non potendo opprimere la plebe a corpo, non cessavano di straziarla ne' suoi con decreti pronti a condannare a'ceppi e alle verghe, ove spontaneo non s'offerisse, un debitore plebeo; ei giustamente notò fattosi alla plebe quel dì quasi un altro principio di libertà. L'argomento rinforza considerando, prima, che finalmente Petilio non rinnovò che un'antica legge di Servio venuta meno col regno [3]; cosicchè non fu la sua legge la prima a sciogliere un vincolo rotto già tant'innanzi da un re; inoltre, che la cittadinanza ad intere città fu tolta, lasciando pur tutti loro i privilegj del nesso [4]; lo che mostra

(1) Livio *lib.* 8. *cap.* 28. *in princ. Eo anno plebi romanae velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt.*

(2) *Victum eo die ob impotentem injuriam unius ingens vinculum fidei: jussique Consules ferre ad populum ... pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ita nexi, soluti; cautumque in posterum, ne necterentur,* Livio *loc. cit.*

(3) Dionigi *lib.* 4. *cap.* 9.

(4) Ciò avvenne a'Volterrani, come s'ha da Cicerone *pro Caecina* §. 35.

nulla importare il nesso all'abito di cittadino: in fine, che non tardò per opera degli usurieri a ravvivarsi l'obbligazione del corpo quand'era già per avviso del Vico stesso comune la signoria [1]: tanto era lungi dal nuocere alla comun libertà.

Potrebbe parer superfluo dopo il sin qui ragionato adoperarsi ancora a difendere la dignità della plebe, se l'argomento, da cui muovono tutti gli altri contr'essa orditi dal Vico, non fosse tale, che vilipeso animasse a credere declinatasi la questione per impotenza di sciogliera. Esso affidasi alle parole d'un console operosissimo a tener lungi dal consolato i plebei. *Interrogato*, così lo Storico [2], *il Console dal Tribuno, perchè non convenisse promuovere al consolato un plebeo? Rispose, comecchè veramente forse, all' uopo certo poco utilmente, perchè mancava il plebeo d' auspicj; e perciò divisone il matrimonio da' Dieci, perchè gli auspicj da prole incerta non si turbassero.* Dunque, argomenta il Vico, gli auspicj davan ragione di nozze: mancava dunque di nozze,

(1) Salmasio *De modo usur. cap.* 18. 19, e *Ad jus att. et rom. cap.* 11. ma intendiamolo dal Gronovio *De pecun. vet. pag.* 469. *in fine. Jam Servius Tullus statuerat, ne quis ob aes alienum in nervum duceretur, neve cui in posterum foeneratori jus esset in libera corpora, teste Dyonisio lib.* 4. *Sed id non diu post irritum fuisse ostendit scissio in montem sacrum. Rursus C. Poetelio L. Papirio Coss. lex lata pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obnoxium esset: qui solvendo non essent, necti desierunt, teste Livio lib.* 8., *et Varrone. At judicatos, addictos, nexos postea rursus fuisse testantur Livius lib.* 13., *Sallustius, Columella, Gellius, adducti a Salmasio cap.* 18 *De modo usurarum. Nempe pecuniam credere noluerunt foeneratores, nisi debitores et corpora obligarent.*

(2) Livio *lib.* 4. *cap.* 2. *Interroganti Tribuno, cur plebejum Consulem fieri non oporteret? Ut fortasse vere, sic parum utiliter ad praesens certamen respondit, quod nemo plebejus auspicia haberet; ideoque Decemviros connubium diremisse, ne incerta prole auspicia turbarentur.*

mancando il plebeo d'auspicj: la plebe dunque non generava che prole incerta, illegittima; priva dunque d'ogni civil qualità [1]. Per istrigarci da tutte queste illazioni, noi prenderemo a conoscere e la ragion delle nozze, e le proprietà degli auspicj; poi torneremo sull'espressioni di Livio, non altri usando ad interpreti che Livio stesso.

Romolo, poich' ebbe di donne provvisto il regno, volle, che, unite a' mariti, fossero insieme partecipi della città, partecipi d'una libera figliuolanza, compagne d' ogni fortuna [2]. Il ratto felicemente operato diè tale principio al regno, ch' ei credè bene eternarlo, effigiandolo nell' azione la più comune e solenne d' ogni città, nelle nozze. Ordinò quindi la confarrazione in maniera che, mentre i riti sacri annunziavano in un sol vivere la comunanza d' ogni ragione, i civili esprimessero, ripetendone le voci e gli atti, il caso della rapina [3]. Fu questa la sola forma nuziale istituita da lui; questa la sola, onde le nozze per qualch' età si formarono. Altre ne vennero, che poi nell'uso prevalsero; ma innanzi all' altre fu sempre questa per dignità; questa la necessaria a' pontefici [4]. Sempre la stessa nella repubblica e nell' imperio, cessò nel

(1) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Stabil. de'princ. Annot. alla Tav. cronol. Tt.*

(2) *Illas tamen in matrimonio, in societate fortunarum omnium, et quo nihil carius humano generi sit, liberum fore*, Livio *lib.* 1. *cap.* 9.

(3) Ne'sagrifizj nuziali immolavasi un pan di farro recato dalla sposa, che ne mangiava insieme allo sposo a simbolo d' una vita comune, Plinio *Hist. nat. lib.* 18. *cap.* 3. Altri riti sacri esprimenti lo stesso veggansi presso il Brissonio *Antiq. lib.* 1. *cap.* 18, e *De ritu nupt.* Dovea rapirsi la donna; le si dovea partir la chioma coll'asta; dovea gridarsi *Talassio*, che fu la voce, la quale risuonò più nel ratto.

(4) Tacito *Ann. lib.* 4. *cap.* 16.

variar l'imperio di religione e di sede; ma rifiorì qual era a scherno del nuovo culto nella ruina tramatane da Giuliano [1]. Nulla dunque nell'antiche storie più certo di questo rito: quindi nulla più certo del ratto in esso adombrato. Or quante furon le donne, che si rapirono? Sicuramente più che non erano i padri. Se questi a cento, e pressochè a settecento quelle si vogliono dalla storia, egli è perchè più di questi non ne consentono i principj abietti del regno, e il crescer poi del Senato; men di queste non ne permettono e l'affluenza de' popoli, e l'ardore de' rapitori, e la quiete venutane alla città, la quale niuno dubiterà ch'andavane a maggior briga, se il ratto, provvisto a pochi, lasciavane bramosi i più; nè le rapite eran tutte egualmente accolte, egualmente onorate. Poichè gli è dunque di ferma autorità che le donne furon di numero innanzi a'padri, e tutte con egual rito a' rapitori congiunte, forza è conchiudere che i plebei furon di nozze a' padri sin da principo agguagliati. Che dunque dir degli auspicj? A chiarirne l'origine, la natura, e le proprietà, noi ci atterremo a fatti, de'quali e per le leggi o combattute o promosse, e per gli ordini o sostenuti o rinnovellati, è limpida la memoria; e rapportando ad essi quanto se n'ha sparsamente negli scrittori, potremo sicuramente inferire, esser questo il men atto argomento a privar la plebe di nozze, onde privarla di ragione e d'autorità nel governo della repubblica.

Non s'apre autore latino senz'ascoltar che Roma crebbe con quegli auspicj, onde fu posta da

(1) Giuliano rinnovò tutt'i riti del gentilesimo per crollare il culto cristiano.

Romolo. Pur se non vogliasi, non dirò volgere la storia in favola, ma snaturar le favole che di lei corsero per istoria, dovrà convenirsi non avergli arriso altr' Iddii, che la frode e la forza. Furono questi, ch' egli invocò; questi, che lo sostennero nella contesa del regno. In fatti, poichè fu in esso raffermo dal fraticidio, più non gli calse d'auspicj: regnò, senza neppure provveder il regno d'un augure [1]. Numa, chiamato a succedergli, volle, ad esser sacro in un regno lordo del sangue del primo re, procurati gli auspicj, parervi assunto più dagl' Iddii, che dal popolo. Ei veramente creò pontefici ed auguri; ma s'egli pure ordinò la disciplina augurale, questa sì poco influì nel regno, che Cicerone ne volle istitutore Attio Navio [2], dal cui prestigio ebbe origine di nulla imprendere senz'auspicj [3]: lo che per altro si vuole intendere dacchè lo stato da're venne a mano del Senato e de'Consoli. Poichè trascorsero più ch' altri settant' anni di regno, e segnalati d' imprese, senza che niun de' re si consigliasse a spiarne l' opportunità con gli auspicj; i quali in vero potevan solo dar briga a're per esser tutto nel re posto il governo da Romolo. E lo mostrò Prisco stesso, obbedendo all'Augure; ma punendone l' importunità dell' augurio [4]. Venuta Roma in balìa de' padri, restò la plebe, qual era, serva; ma non per esser da' padri, come da' re, governata. Fu la sua forza, messa in ardore a voce di libertà, che oppresse i re, spense il regno;

(1) *Pontifices, augures, Romulo regnante, nulli erant; ab Numa Pompilio creati*, Livio *lib.* 4. *cap.* 4.

(2) Cicerone *De divin. lib.* 2. *cap* 38: *Etrusci habent puerum auctorem disciplinae suae. Nos quem? Attiumne Navium?*

(3) Lo attesta formalmente Livio *lib.* 1. *cap.* 15.

(4) Abbiam già notato nel *capitolo primo* coll'autorità di Dionigi *lib.* 3. *cap.* 12., che Navio, compiuto il prodigio, sparì.

e questa forza poteva per egual voce svegliarsi ancora terribile al nuovo imperio, dovendosi pur con lei, sin almen che temevasi de' Tarquinj, trattar di regno o di libertà. A condurla era mestieri aggirarla; ed erano a ciò opportuni gli auspicj, che l'animavano o temperavano secondochè le mostrassero nemici o amici gli Dei. Allora presero a rispettarsi gli augurj; si rese allor autorevole il ministero degli auguri; d'allora solo può dirsi che Roma a nulla s'avventurò senz'auspicj [1].

Conosciutane la natura e l'origine, esaminiamone le proprietà per conchiudere che gli auspicj nulla alle nozze, nulla alla libertà, nulla nocquero all'autorità della plebe. Erano tre le spezie delle ragioni augurali: prendere e riferire gli auspicj, dichiararli prosperi o avversi; usarne a regola delle azioni. Era la prima degli auguri; la seconda de'magistrati [2]; la terza de'magistrati e de'privati egual-

(1) Si mostra da Cicerone *De divin. lib.* 2. *cap.* 35. *Fulmen sinistrum auspicium optimum habemus praeterquam ad Comitia: quod quidem institutum Reipublicae caussa est, ut Comitiorum vel in judiciis populi, vel in jure legum, vel in creandis magistratibus principes civitatis essent interpretes.*

(2) Tal diritto desumesi da Varrone *De ling. lat. lib.* 5. *cap.* 8, da Festo *V. Spectio*, e da Cicerone *Philip.* 2. *cap.* 32., ove parlando, qual augure, dice *nos enim, nunciationem solum habemus, Consules et reliqui magistratus etiam spectionem.* S'è disputato sul senso di *nunciatio*, e di *spectio*. L'Auger *Constit. des Rom. princip. ministr. de la religion*, pretende che gli auguri e i magistrati avessero la facoltà di prender gli auspicj e dichiarar per essi sciolti i comizj; ma i magistrati anche quella di notificare i giorni, in cui volessero prenderli, e con ciò vietare in que' giorni ogni assemblea. Il Forcellini *V. Spectio* vuole che gli auguri avessero solo il diritto di prender gli auspicj, e riferirli soltanto a'magistrati, a'quali poi appartenesse conoscerli, ed annunziarli buoni o cattivi; talchè lo sciogliersi de'comizj dipendesse, non dalla relazione dell'augure, ma dalla denunzia del magistrato. È questa la miglior opinione, ma che vuol chiarirsi. I magistrati avean bene il diritto di notificare i giorni onde osservar gli auspicj, e in que'giorni vietavansi le assemblee; ma il prenderli era sempre degli auguri, il cui collegio sarebbe stato altrimenti superfluo. Il giudicarne poi

mente [1]. Non è la prima sicuramente, per cui s'avesse ragion di nozze e d'imperio; perch'ella fu de'patrizj sinchè fu loro il ministero augurale, che da' plebei non s'ottenne prima dell'anno 453 [2], cioè 144 anni dopo ch'ebber comuni le nozze [3], e 34 anni poi che, secondo lo stesso Vico, Roma già governavasi a popolo [4]. Ma neppur l'altra; poichè secondo Zonara [5] si conseguì dalla plebe l'anno 304; quindi cinqu'anni prima che padri e plebe s'accomunasser di nozze; o, se a Zonara non vogliasi prestar fede, la s'ebbe insieme alla consolar dignità, già pareggiata di nozze, ma 33 anni prima che si consenta dal Vico in popolare cangiatasi la repubblica [6]. Resta a chiarir la terza, che vuol più lungo ragionamento. Erano di tre generi augurj. Altri s'avevano dagli uccelli, osservandone il volo o il canto: altri dal cielo, avvisandone i lampi e i tuoni: altri da' polli, esaminandone il pasto; e questi si comprendevano nel tripudio [7]; chè si diceva tripudio e se i polli non consentisse-

e il denunziarli era de' magistrati, perchè sol d'essi era il diritto di rapportare ogni cosa al popolo, Sigonio *De ant. jur. civ. rom. lib.* 1. *cap.*20. Nè osta la formola usata dal magistrato *se de coelo servaturum*, e dal Senato *ne quis magistratus minor de coelo servasse velit*, perchè *servare de coelo* significava denunziar contrarj gli auspicj presi, come osserva il Sigonio *loc. cit.*, che a torto dà poi tal diritto anche agli auguri.

(1) Argelato *Ad Sigonium De ant. jur. civ. rom. lib.* 1. *cap.* 8. n.° 9.

(2) Dionigi *lib.* 2. *cap.* 9.

(3) Ottenner questo l'anno 309, Livio *lib.* 4. *cap.* 2.

(4) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Stabil. de'princ. Annot. alla Tav. cronol. Vv.*

(5) Zonara presso il Sigonio *De ant. jur. civ. rom. lib.* 1. *cap.* 20.

(6) Vico *Scienza nuova loc. cit.* Il consolato ottennesi da'plebei l'anno 388, Livio *lib.* 6 *cap.* 27.

(7) Sigonio *loc. cit. cap.* 8. Gli auspicj eran propriamente quelli, che si prendevano dagli uccelli, *ab avium aspectu;* ma spesso dagli antichi si dicon d'ogni presagio.

ro, e se il quadrupede presentato per vittima s'involasse, o mugolasse percosso, o n' apparissero infette e fosche le viscere [1]: de' quali generi erano i primi due necessarj ad avvalorare i comizj, il terzo a felicitare l' imprese e l' ingresso ne' magistrati [2]. Potevan per altro occorrere, anche non procurati, sinistri augurj, e porsi allora in azione privata o pubblica era non solo temerità, ma pressochè sacrilegio [3]. Ora, tornando a'comizj, che proponevasi la repubblica nell'augurarli, se non che fossero gli Dei propizj alle consulte del popolo? E che sono le decisioni d' un popolo, se non voti individuali, o tutti, o i più, concordi in una sentenza? Era dunque per ciascheduno de'congregati che si prendevan gli auspicj, quando al popolo e senno e cuore auguravasi per la repubblica. Quindi la plebe più che i patrizj di tali auspicj partecipava, quanto più li avanzava di numero. Se prevaleva ne'centuriati il voto de'facoltosi, fu già mostrato nel facoltoso comprendersi il patrizio e il plebeo; e se raramente, nè forse mai, s' udiva in essi la voce de' miserabili, non perciò n' era men necessaria alla validità la presenza; nè quanto in essi deliberavasi poteva recarsi a legge, se ne'curiati non fosse con altra legge approvato [4]. In questi poi non s' attendeva a ricchezze, nè a dignità: bastava d'es-

(1) Alessandro ab Alexandro *Gen. dier. lib. 5. cap.* 13.

(2) Sigonio *loc. cit.*

(3) Se n' hanno esempj nel *lib.* 1. *De divin.* di Cicerone. Tali auspicj diceansi *objectiva*, e il loro genere *obnunciatio.*

(4) Il Gruchio *De comitiis* sostenne contro il Sigonio *De ant. jur. provinc. lib.* 3. che i magistrati patrizj si creasser ne' centuriati, i plebei ne' comizj a tribù, ma gli uni e gli altri poi si confermassero ne'curiati rappresentati da trenta littori; ed era questa la famosa legge curiata. Veggasi l' Otomanno *Ant. lib.* 2. *cap.* 11., il Grevio *Praef. Tom.* 1. *Ant. Rom.*, il Gravina *De orig. jur. lib.* 1. *cap.* 28., e il Voigt *Praefat. ad Sigonium De jur. ant. ital.*

sere d' una curia per aver voce nell' assemblee. Per altro più de' curiati e de' centuriati son i comizj a tribù, che raffermano quanto da noi si ragiona. Instituironsi l'anno 263 per giudicare di Coriolano, nemico più ch' altri mai della plebe; e a giudicarne liberamente si chiusero ed al Senato ed a'Consoli, rimossone ogni patrizio, e tolti all' influenza degli auguri, che potevano scompigliare, e disciogliere centurie e curie col dir solo *ad un altro dì* [1]: mentendo sino gli auspicj, sebbene, essendo patrizj, fossero certi, che non gliene s' offrirebbero, che quali si convenissero a' padri [2]. N' era già chiara la plebe; e continuando a raccogliersi in que' comizj per argomenti di sua ragione ed utilità, volle che, quali s'istituirono, tali si conservassero. Tuttavia mal apporrebbesi chi ne inferisse o ch' ella più non credesse gl' Iddii presenti alle azioni; o che, scioltasi d' ogni fede, volesse darsi ad azioni dagl' Iddii riprovate. Nò: chè credeva ancora poter esser pia senza cessar d' esser libera. Quindi non solo deliberava in luogo augurato [3], e ad una legge curiata, che simulavasi a cagion degli auspicj, lasciava i consigli presi a tribù raffermare [4]; ma sottopose ancora le sue congreghe agli auspicj, che senz' umano apparecchio si pre-

(1) *Alio die*, con queste due parole eran gli arbitri dell'assemblee. Per toglier ogni contraddizione con ciò che sopra s'è detto, queste parole diceansi dall' augure al magistrato, e dal magistrato al popolo.

(2) Era legge di religione e di stato, che ad ogni annunzio di avversi auspicj si sciogliessero le assemblee, benchè ne fosse palese la falsità, dovendosi credere che il popolo soddisfaceva agl' Iddii, che avrebber poscia punito l'augure, Cicerone *Philip.* 2., e Auger *loc.cit.* Da Filippo, come augure, furono rovesciate le leggi Livie, che dispiacevangli come console, Cicerone *De leg. lib.* 2. *cap.* 12.

(3) Voigt. *Praef ad Sigonium De jure ant. Ital.* Si consagrava una volta per sempre.

(4) Cicerone *Agrar. Sec.*

sentavano; talchè, se il cielo o folgorasse o tonasse, o altro segno occorresse di trist'augurio, nè potevano quelle assemblee congregarsi, e congregate dovevano immantinente disciogliersi [1]: fu poi data a'tribuni la facoltà d'osservarli [2]. Non si può dire il medesimo del tripudio, proprio de'voti solenni, e dell'entrare ne'magistrati, che a'soli padri si conveniva per esser loro e i magistrati ed i voti per la repubblica. Ma ciò, più tosto che indebolire, corrobora l'argomento: poichè nel regno non si conobbero auspicj che per il re, e solo al re s'addicevano voti pubblici; e Roma, non ricusando chiamare al regno stranieri e servi [3], mostrò neppur esser proprio de'cittadini. Passò ne'padri da're per esserne in lor passata la signoria; talchè non tennero i magistrati perchè s'avesser gli auspicj, ma conseguiron gli auspicj perch'ebbero i magistrati usi a trattar gli augurj, e ad esser felicitati dagli auguri. Che poi varrebbe il tripudio al Vico, quando pur fosse diversamente da quanto s'è ragionato, per tor le nozze alla plebe, e colle nozze ogni ragione sulla città? Ei la vuol serva sin alla legge Petilia; ed era già per volgere un secolo, che avevasi dalla plebe col consolato il tripudio.

Molto men dunque potrà contendersi ch'ella usasse di quegli auspicj, di cui solevano i cittadini a regola del privato lor vivere, i quali o s'annunziavan dal cielo con lampi, tuoni, ed uccelli non aspettati; o raccoglievansi dagli accidenti d'un sagrifizio privato; o risultavano da quegli eventi for-

(1) Si veggano, oltre Cicerone *loc. cit.*, il Gruchio, l'Otomanno, il Grevio, il Gravina, ed il Voigt, ne'luoghi sopra citati.

(2) Zonara presso il Sigonio *De ant. jur. civ. rom. lib.* 1. *cap.* 20., Terrasson *Hist. de la jurisp. rom. part.* 2. § 17.

(3) Numa e Prisco erano stranieri. Servio, secondo i più, servo, e nato di serva; secondo tutti, di vilissima nascita.

tuiti che, indifferenti per loro stessi, prendevan forma d'augurio per il proposito di chi nel mettersi ad un'azione deliberasse averli a presagio [1]: per lo qual modo non v'era obbietto, che di privato consiglio non fosse cosa augurale. Imperocchè a negar l'uso di tali auspicj alla plebe, dovrebbe dirsi, rispetto agli uni, che nell'offrirsi a'plebei gli avvenimenti naturali cessassero d'esser ammonizion degl'Iddii; o che i plebei non avesser orecchi ed occhi per avvertirli, e mente e cuore da intenderli: rispetto agli altri, che fosse a' plebei vietato esercitar la pietà con sagrifizj privati. Diciamo in breve di questa; perchè, mostrato come la plebe valevasi degli auspicj offerti da' sagrifizj privati, sarà palese che l'eran proprj anche quelli, che non attesi, nè procurati avvenivano; seppur non voglia supporsi che, potendo per via più degna conoscere la volontà degl'Iddii, come invitandoli, supplicandoli, e quasi co' sagrifizj obbligandoli, le fosse negato poi di comprenderla quando da sè medesima s'annunziava. Numa, a nutrir la pietà del popolo, istituì sagrifizj privati non men che pubblici; sottoponendoli all'autorità del pontefice, spezialmente perchè la plebe avesse chi consultare [2]: nel che sì bene riuscì, che toltasi dal trattar l'armi, diedesi tutta agli augurj, che dalle folgori ed altre casualità s'offerissero [3]. Quindi non solo partecipò la plebe del culto pubblico; ma n'ebbe ancora, qua-

(1) Desumo ciò da Cicerone *De divin. lib.* 1. *cap.* 47. Veggasi quali auspicj prendesse per le sue nozze una giovane, e sarem certi di quest'articolo di superstizione romana.

(2) *Caetera omnia publica privataque sacra Pontificis scitis subjecit, ut esset quo consultum Plebs veniret,* Livio *lib.* 1. *cap.* 8. cui consente Dionigi *lib.* 2. *cap.* 76.

(3) Livio *loc. cit.* Si chiamavano *susceptiones fulgurum;* e v'eran fulmini pubblici e privati; e questi prosperi per le nozze e i dì natalizj, Alessandro *ab Alexandro Gen. Dier.* *lib.* 5. *cap.* 13.

le i patrizj, un privato; ebbe dunque ragion di nozze, di sagrificj, d'auspicj; poichè gli auspicj nuziali prendevansi o dalle folgori, o con le sorti, o da' visceri degli animali [1]: e questi auspicj, comuni per legge antica all'intero volgo [2], eran quelli, per cui le nozze erano sacre e legittime [3].

E tutto ciò da chi meglio raffermasi che da Livio, e in quel luogo stesso, onde prende argomento il Vico di togliere auspicj e nozze a' plebei? Procediamo con una regola di convenienza, ch'è legge d'autorità. Livio esponendo il romore mosso dalle due leggi proposte da Canulejo, una per abolire la division delle nozze, l'altra per ottenere la comunion degli onori, ad avvivarne l'immagine pone il Tribuno e i Consoli ad arringare, quello per infiammare il popolo a sostenerle, questi per

(1) *Impetritum* era parola augurale da *impetrio*, e negli augurj valeva ciò, che *litare* ne' sagrificj. Che le nozze s' augurassero coll'impetrazione s'ha da Cicerone *loc cit. cap.* 16, che per questa si cercasse la volontà degli Dei colle sorti, o ne' visceri degli animali, s'ha da Valerio Massimo *lib.* 1. *cap.* 1. n.° 1. Per prender le sorti bastava aver dita, Cicerone *loc. cit. lib.* 2. *cap.* 42., *quid enim sors est? Idem prope modum, quod micare, quod talos jacere, quod tesseras.* Che talor colle sorti s'augurasser le nozze, raccogliesi da Plauto *in Cassina*, e da Svetonio *in Tiberio cap.* 35.

(2) *Multitudine omni* dice Livio testè citato *lib.* 1. *cap.* 8.

(3) S'auguravan co' sacrifizj le nozze, come con essi auguravansi le semente. Così a quel verso dell'Eneide *lib.* 3.

Connubiis armisque novis operata juventus

si spiega Servio, *perfecit sacrificia propter connubia et novas sedes, quia apud veteres neque uxor duci, neque ager arari sine sacrificiis poterat.* Veggasi anche Alessandro ab Alexandro *loc. cit.* Nè osta l'Auspice, che soleva intervenire alle nozze, perchè, sebbene Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 1. dica ch'egli si riteneva in memoria degli auspicj usi anticamente prendersi nelle nozze, gli è per la storia certo che l'Auspice fu sempre quegli, colla cui mediazione si stipulavano gli sponsali, talchè non era che un sensale, detto perciò sovente *pronubus* e *proxeneta*. Egli era il *paraninfo* de' greci, nè interveniva che per lo sposo; essendovi per la sposa la *pronuba*, che dovea rapir la sposa dalla casa paterna, e condurla allo sposo. Veggasi Alessandro ab Alexandro *lib. cit. cap.* 18., e il Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. part.* 1. §. 17 *loi* 21.

animare i padri a respingerle [1]. Non è dunque una placida narrazione; ma lo spettacolo di due parti in ardore per sopraffarsi. Or se la critica non consente d'apprezzar fatti costumi e leggi, attenendosi buonamente all'osservazioni, benchè scevere d'ogni parzialità, degli storici; molto meno può consentire di giudicarne secondo che ne ragionano gli agitatori a contesa. Poichè, a ritrarli naturalmente, uopo è dar loro concetti e voci alle loro qualità convenienti: e un uomo, in ira per grande e vivo interesse, non pesa le idee, le fulmina, e con parole, che non misura, ma versa, inteso tutto a confondere, ove non valga a trasportar chi l'ascolta; e più ancora, se parli ad uomini anch'essi ardenti e in tumulto per ascoltare; ed ancor più, s'egli ragioni di cose, che volgerebbero, esposte nel vero aspetto, in furore l'ira degli ascoltanti. Che dir poi si dovrebbe se lo storico n'accennasse di riprovarle, o diffidarne egli stesso [2]? Tal è il caso, di cui disputiamo. Tener lontana dal consolato la plebe per quanto mai più potessero signoreggiarla, era ciò, che muoveva i Consoli ad impedire che gli Ordini d'affinità si meschiassero. Ma ben dovevano dissimularlo; perchè asserirlo ad un popolo, già risoluto, ed in forza per agguagliarsi di grado, era lo stesso che inferocirlo sin all'estrema ruina. Poteva usarsi la religione a frenarlo. Quindi alla plebe che domandava, perchè *respingerla dal consolato?* non fu risposto, *perchè volevasi oppressa;* ma destramente, *perchè mancava d'au-*

(1) Livio *lib.* 4. *cap.* 12.

(2) Ad esser chiari che Livio li fa parlare come dovevano, e non com'egli pensava, basta osservare ch'ei non credeva figlio di serva il re Servio, eppur tale lo fa asserire da Canulejo, Livio *lib.* 1. *cap.* 16., e *lib.* 4. *cap.* 2.

spicj; e perciò divisone il matrimonio da' Dieci [1]. Or Livio stesso coll' avvertire ch' era ciò *forse vero*, diè cenno di non doversi aver vero assolutamente, come realmente non era vero nel senso espresso dal Console: lo che pienamente accertasi dalle frasi, in quella diceria sì frequenti, *habere auspicia*, *auspicia propria esse patribus*; la prima delle quali significava il diritto a que' magistrati, a' quali si convenivan gli auspicj, e noi mostrammo non essere della plebe perchè mancasse d'auspicj, ma perchè i padri, venutone ad essi il regno, s'ebbero que' magistrati [2]; denotava l'altra, che gli auspicj di Roma, non essendo i matrimonj accomunati a' plebei, era necessità che perissero, mancando que' magistrati patrizj, da' quali solo potevano perpetuarsi [3]; il qual diritto fu loro, perchè

(1) Livio *loc. cit. Interroganti Tribuno, cur plebejum consulem fieri non oporteret?* Ut fortasse vere, *sic parum utiliter in praesens certamen respondit, quod nemo plebejus auspicia haberet, ideoque decemviros connubium diremisse, ne incerta prole auspicia turbarentur.*

(2) Vedemmo dunque nella *Nota* antecedente, che il Console rispose al Tribuno *quod nemo plebejus auspicia haberet.* Così l' *habere auspicia* spiegasi da Livio stesso nella persona d'un altro console *lib.* 6. *cap.* 26. *Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace, domi militiaque omnia geri, quis est qui ignoret? Penes quos igitur sunt auspicia more majorum? Nempe penes patres. Nam plebejus quidem magistratus nullus auspicato creatur.* Così Cicerone, augure peritissimo, risponde a tale detta obiezione mossagli da Quinto *De divin. lib.* 2. *cap.* 36: *bellicam rem administrari majores nostri, nisi auspicato, noluerunt. Quam multi anni sunt, cum bella a proconsulibus et propraetoribus administrantur, qui auspicia non habent;* cioè che eran in carica senz'auspicj, e questi erano spesso patrizj.

(3) Così Livio *lib.* 4. *cap.* 1., fa proseguire il Console contro il Tribuno: *nobis vero propria sunt auspicia, ut non solum quos populos creat, non aliter quam auspicato esset; sed nos quoque ipsi sine suffragio populi interregem praestamus, et privatim auspicia habemus, quae isti ne in magistratibus quidem habent.* S'avverta per altro di non prendere il *privatim* per *privatamente*, quasi i patrizj avessero il diritto esclusivo di usar gli auspicj nel privato lor vivere, lo che, oltr'a ciò che ne abbiamo detto, è di-

lor erano i sacerdozj, nè s'ebbe mai da' plebei; talchè non può dirsi che mai nuocesse alla libertà, se nulla nocque all'autorità della plebe. In fatti Livio non pone a garrire i Consoli sulla natura de' matrimonj plebei; ma ne conduce il ragionamento in maniera ch' essi medesimi li dican sacri e legittimi. *Quali e quanto gran cose*, parlano i Consoli [1], *non tentò Canulejo? Mescer le genti*,

chiarato falso da Livio *lib.* 4. *cap.* 1., facendo confessare al Console che gli auspicj, permessi a'privati, avcansi ancor da' plebei, le cui parole riporteremo nelle *Note* seguenti. Qui *privatim* è preso nel senso usato da Plinio *Hist. nat. lib.* 23. *cap.* 1. 4. 16, e vuol dire *spezialmente, separatamente*, cioè che i patrizj avevan gli auspicj, non solo ne'magistrati, come persona pubblica, ma fuori ancora di magistrato, nè solamente riuniti in corpo, ma ciascheduno ancor separatamente, talmentechè, se non fosse restato che un solo patrizio, a lui s'aspettava per la qualità dell' Ordine, a cui apparteneva, rinnovare e conservare gli auspicj di Roma, che perivano per la mancanza di tutt' i magistrati patrizj. Spiegasi ciò chiaramente da Cicerone in più luoghi, ma spezialmente *pro Domo sua*, ove, rimproverando a' pontefici il male, che ne avverrebbe alla religione, se frequentavasi l'esempio dato da Clodio di rinunziare alla qualità patrizia per assumere la plebea, parla così: *probate genus adoptionis; jam omnia sacra interierint, quorum custodes vos esse debetis; jam patricius nemo relinquetur. Cum enim quisquam vellet tribunum plebis se fieri, non licere? Angustiorem sibi esse petitionem consulatus? In sacerdotium cum possit venire, quia patricio non sit locus, non venire? Ut cuique aliquid acciderit, quare commodius sit esse plebejum, simili ratione adoptabitur. Itaque populus romanus brevi tempore neque sacrorum, neque flamines, neque salios habebit, nec ex parte dimidia reliquos sacerdotes, neque auctores centuriatorum et curiatorum comitiorum, auspiciaque populi Romani, si magistratus patricii creati non sint, intereunt necesse est, cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse, et a patricio prodi necesse est.* Se tal diritto, anch' a' giorni di Cicerone, era de' soli patrizj, come trarne argomento contro la libertà e civiltà della plebe?

(1) Livio *lib.* 4 *cap.* 1. *Quas quantasque res Cajum Canulejum aggressum? Colluvionem gentium, perturbationem auspiciorum publicorum privatorumque afferre, ne quid sinceri, ne quid incontaminati sit; ut discrimine omni sublato, nec se quisquam, nec suos noverit. Quam enim aliam vim connubia promiscua habere, nisi ut ferarum prope ritu vulgarentur concubitus plebis, patrumque? Ut qui natus sit ignoret, quorum sacrorum sit; dimidius patrum sit, dimidius plebis, nec secum quidem ipse*

confondere privati e pubblici auspicj, perchè nulla rimanga intero, nulla incontaminato; perchè, tolta ogni disparità, niun più conosca nè sè, nè suoi. Poichè a che mira la confusion delle nozze, se non a tramescolar padri e plebe a ragion di bestie? Perchè chi nascane ignori e di qual sangue e di quai riti egli siasi; mezzo de' padri, e mezzo sia della plebe; neppur concorde con sè medesimo. E lor sembrando anche poco ogni divina ed umana cosa stravolgere, al consolato già spronano gli agitatori del volgo. Non dissero dunque i Consoli, che Canulejo mirava ad unir persone, ch' avesser riti, con altre, che non n'avessero: non dissero, che i figli avrebbero appartenuto mezzi a persone ch'avessero, e mezzi ad altre che non avessero sagrifizj, come poi fossero per ignorare a quali sagrifizj attenersi; perch' era ciò stolto a dirsi, potendo la plebe ottener tosto coll'eguaglianza del rito quant'era d'uopo ad allontanare il pericolo di corrompere con sagrifizj incerti le figliuolanze. Disser bensì, che, accomunando le nozze, si confondevano i riti delle famiglie plebee co' riti delle famiglie patrizie, i sagrifizj d' un Ordine co' sagrifizj dell' altro, le affinità della plebe colle attinenze de'padri. E ciò dicendo, chiarirono aver la plebe e sagrifizj, e nozze, e qualità familiari; ma voller essi con falsità manifesta aggirare il popolo a credere che, mescolandosi nozze e riti, venivan meno le leggi di religione e di stato. Dissi *con falsità manifesta*, essendo legge di Romolo, sempre viva, che la donna niuna recasse delle ragioni domestiche, fatta partecipe

concors? Parum id videri, quod omnia humana divinaque turbentur. Jam ad consulatum vulgi turbatores accingi.

d'ogni ragion del marito [1]. Così ributtasi in fatti la dicerìa de'Consoli da Canulejo: *e a che ne va la faccenda, se una plebea da un patrizio, una patrizia da un plebeo si torrà? i figli si sa che seguono il padre* [2]. Donde altresì risulta che *incerta prole* val prole di genitori, un della plebe, un de' padri, non già di padre ignoto o illegittimo: risulta ancora che le parole *non altro farsi, accomunando le nozze, che spingere padri e plebe a congiungersi a guisa di mandre e bestie*, furono scagliate in ira da un animo inferocito dalla coscienza di non sapere contrappor saldi argomenti all' impeto dell' avversario: lo che, quando qui chiaro non apparisse, recasi a piena luce da Livio colle parole ond' ei fa da Virgiuio rabbuffar Appio: *Appio*, e' gli disse, *ad Icilio ho sposata la figlia mia, non a te; ed alle nozze la crebbi, non allo stupro. Vuoi tu, ch'a guisa di mandre e bestie, uomini e donne corrano ad appigliarsi* [3]? parole, che, proferite con verità da un oltraggiato plebeo, mostrano come poi fosser nell'ira adoperate a malizia da un tristo console. Il fine poi di quel tumulto qual fù? Che dimostrarono i Consoli, più che non si potrebbe per alcun altro argomento a che miravano i padri col separarsi di nozze; perchè cessarono la contesa, unendosi di matrimonio a' plebei, purchè questi si rimanesse-

(1) *Mulier nupta, quae ex sacratis legibus in manum viri convenit, cum eo omnium bonorum et sacrorum particeps esto*, così parlava la legge.

(2) *Quid enim in re est aliud, si plebejam patricius duxerit, si patriciam plebejus? Nempe patrem sequuntur liberi*, Livio *lib. 4. cap. 2.*

(3) Livio *lib. 3. cap. 22. Icilio, inquit, Appi, non tibi filiam despondi, et ad nuptias, non ad stuprum educavi. Placet pecudum ferarumque ritu promiscue in concubitus ruere?*

ro, sinchè almeno i nemici romoreggiavano, dal consolato [1].

Ed eccoci dalla questione condotti alla legge, che agli Ordini vietava unirsi di nozze: nè sappiamo a qual più vano argomento potesse il Vico affidarsi per sostenere la plebe serva sin da' principj del regno. Quando tacesse l'autorità [2], ne stringerebbe a crederla nuova legge la sua natura sovvertitrice della civile unità. Poichè, se avessero voluto i Dieci rinvigorir legge antica, posta l'avrebbero nelle prime lor Tavole, in cui dovevano, tenendo salda la forma della città, scolpir tutta la nuova legislazione. Eppur l'impressero nella Tavola undecima, nella prima delle due Tavole ordinate nel second'anno della lor signoria, confermata per apprestare altre leggi, utili, ma non necessarie, se trasandate, all'essere della repubblica. Fu dunque opera di quell'anno, in cui miravano al regno: al qual empio fine, se tutte non cospiraron le leggi delle due ultime tavole come si vuol da Zonara [3], fu certo questa ordinata, come la più opportuna secondo l'antico avviso *dividi e regna*. In fatti, caduta appena in Corinto la signoria degli Eraclidi, e datone a pochi il regno, si vietò loro d'appa-

(1) Livio *lib. 4. cap. 2.*

(2) Gli storici sono concordi a narrare tal legge immaginata da'Dieci per signoreggiare. Così parla Canulejo in Livio *lib. 4. cap. 2. hoc ipsum, ne connubium cum plebe esset, non Decemviri tulerunt paucis his annis pessimo exemplo publico, cum summa injuria plebis?* Con Livio consente Dionigi *lib. 10. cap. 60.*, scrivendo, che fu posta, *non per altra causa, se non perchè, congiunte le famiglie di nozze e d'affinità, non si formasse concordia tra gli Ordini.* Aggiungasi Cicerone *De republ. lib. 2. cap. 37.*, *qui duabus tabulis iniquarum legum additis.. connubia... ut ne plebei cum patribus essent, inhumanissima lege sanxerunt.*

(3) Zonara *lib. 7. cap. 18.* Par che lo stesso, o poco meno, ne pensasse Cicerone secondo il luogo addottone nella *Nota* antecedente.

parentarsi col popolo, [1]: legge anche sacra nell'Indie, ove Brama, diviso il popolo a corpi, non consentì neppure si convitassero fuor del pellegrinaggio al tempio di Giarenatte [2]; e che la cura de' padri a tenerla ferma, caduti i Dieci, la mostra, più ch' altra, base ad oligarchica signoria. Fu quindi posta a variar governo ed a stabilirlo nella discordia degli Ordini, che disuniti di corpo e d' animo mai non potessero cospirare a distruggerlo. Come produrla a prova di quel governo, che non fu da lei rovesciato se non perchè nell' ordire il nuovo mancò forza a' Dieci di compierlo? Si vuol in fine osservare, che questa legge potè di nozze dividere padri e plebe, ma non vietare alla plebe l' antico uso di contrar nozze co' riti stessi de' padri: e basti un fatto di tal certezza, che ad impugnarlo conviene rovesciar tutta la fede umana; il fatto di Virginia e d' Icilio. Eran ambo plebei: fu il padre, che, per averla in balìa, sposò Virginia ad Icilio: già gli sponsali ne preparavan le nozze, per cui la vergine dalla patria passava nella marital potestà, sorgente di tutte l' altre nella repubblica [3]: nè Appio ricusava di maritarlesi perchè vietatogli di costume, ma per aver esso donna, ed essere altrui giurata Virginia, oltre al rossore d'infranger primo la nuova legge disunitrice degli Ordini [4]. Ma che cercare argomenti, ove il maggiore s'ha dagli stessi Dieci, che voller moglie legittima donna acquistata coll'uso [5]? Se non fu loro anteriore, fu certo poeu-

(1) *Voyage d'Anacharsis le jeune cap.* 37.

(2) Raynal *Hist. philos. et polit liv.* 1. *cap.* 6.

(3) Veggansi Livio e Dionigi ne' *loc. cit.*, e s'avrà da loro quant'è necessario a provare la piena potestà maritale in Virginio.

(4) Chiaramente lo mostra Dionigi *loc. cit.*

(5) Legge quinta della Tavola sesta, di cui ragionasi nel *capitolo settimo.*

sta questa legge da' Dieci l'anno che governarono con equità, l'anno oltre il quale più non avrebbero signoreggiato, se il popolo, prorogandone la signoria, non dava loro speranza d'assoggettar la repubblica. Non eran dunque gli auspicj, che davan ragion di nozze, se consentivansi dalle leggi a' patrizj stessi senza civili e sacre formalità, avendosi ragioni eguali dall'uso e di marito, e di padre, e di cittadino, che da' matrimonj medesimi confarrati [1].

Che se il Vico, privandola delle nozze, priva la plebe di ragion maritale e patria, e con essa di suità, d'agnazioni, di gentilità, di tutele, di successioni, e di testamenti; provando ch'ebb'ella nozze, ne avremmo tutte provate le proprietà, che da legittime nozze si generavano. Ma vuolsene a piena luce, e possiamo con brevità, notarlo partitamente. Che avesse potestà patria, Appio stesso lo dimostrò rispettandola per ischernirla in Virginio; ed era pur il momento di contrastargliela come il più forte ostacolo a' suoi lascivi disegni [2]. Aveva quindi suità, essendo suoi i sottoposti al capo della famiglia [3]; e i Dieci, chiamando primi a succedere que'ch'eran suoi [4], consacrarono la suità ne' plebei, seppur non vogliasi o che nulla mai questi avessero a che succedere, o che le leggi non si brigassero che de' retaggi de' padri. Ma se non

(1) Vedi su ciò il detto *capitolo settimo*.

(2) Si era vietato da' Dieci di tor la libertà a chicchessia ove non ne fosse provata la servitù. Invocatasi questa legge in favor di Virginia, Appio rispose, non valer essa per una giovane soggetta al padre, Livio *lib.* 3. *cap.* 20., Dionigi *lib.* 11. *cap.* 31.

(3) Perciò non solo i figli, ma i nipoti ancora di linea mascolina, quand'erano in potestà dell'avolo, e i postumi, che sarebbero stati soggetti al padre, e in fin gli adottivi si chiamavano suoi. Terrasson *Hist. de la jurisp. rom. part.* 2. §. 7. *loi.* 33.

(4) Legge seconda della Tavola quinta.

lasciano supporre il primo i patrimonj plebei talor più splendidi de' patrizj, dovrebbesi pel secondo supporre i Dieci sì loschi da non comprendere in qual disordine avvolgano le città le sostanze, o tutte o d'una parte di popolo, senza regola di successione; supposto, non tollerato dal regolare andamento de' patrimonj, quando non l' avessero gli stessi Dieci rimosso ordinando la succession de' liberti [1], sempre inferiori al plebeo, in quell' età spezialmente, in cui Roma non era per tollerare in un Mena prostituito il carattere di cittadino. Ed ecco aver la plebe non solo suità, e successioni; ma testamenti ancora, e tutele, e agnazioni, e gentilità, poichè s' aveva la successione da chi s' aveva ragione di testamento [2], e a' testamenti e alle successioni attenevansi le tutele [3]; e non erano le agnazioni e le gentilità che ragioni di parentela a succeder in ogni carico ed utile per via testamentaria o legittima [4]. Ed ecco in fine dalle medesime leggi espressa la maritale e patria potestà ne' plebei, perchè suoi, gentili, ed agnati son nomi di qualità relative a' capi delle famiglie, senza cui non avrebbesi nè pertinenza filiale, nè relazione agnatizia, nè gentilizia attenenza; talchè bastano le sole leggi de' Dieci a conchiudere ch' ogni privata ragion civile fu di nuzial diritto comune ed alla plebe ed a' padri.

Che se i patrizj tennero i sacerdozj e i magistrati maggiori gran tempo ancora poichè s'unirono di matrimonio a' plebei, non può dalla division

(1) Legge terza della detta Tavola, da cui dichiarasi, che i liberti avevano suità, succes-ioni legittime, e testamenti.
(2) Legge settima e ottava della detta Tavola.
(3) Le dette leggi settima e ottava di detta Tavola.
(4) Legge seconda, settima, e ottava di detta Tavola.

delle nozze ripetersi la ragione d'ogni lor sacra e civil dignità; mentre a volere il plebeo partecipe della città bastano le assemblee popolari, se pur è vero, come ne insegna Aristotile [1], che dal suffragio s'ha l'essere di cittadino. Ma vorremo conoscer tutta quant'egli s'ebbe ragione sulla città, sicuri che ne parrà maggiore ancor che non pensa del cittadino Aristotile. Ne sia di scorta una grave osservazion di Plutarco. Romolo, ei dice [2], con usar modi tirannici ammaestrava i romani ad aver giusta repubblica senza re, arbitra di se medesima, ove scambievolmente e governassero e fossero governati. E ciò doveva, a mio credere, meglio pronosticarsi dal modo ond'era ordinato il regno. Poichè sebbene Senato e popolo nulla potessero contro il re, pur l'esser posti in maniera da credersi anch'essi parte del regno, spezialmente pel convocarsi talvolta ad argomenti di stato, doveva formare in essi uno spirito di ragion pubblica da farne loro meglio apprezzar l'andamento, conoscerne i bisogni e l'arte da ripararli, sentirne più che sensibilmente il guasto da non sapersi poi contenere ad ogni grande calamità: pronostico più certo ancora per la continuità delle guerre che, da ciascuno trattandosi a proprie spese [3], doveano imprendersi con una forza di cuore ignota al mercenario ed al servo. Or ciò, che Plutarco osservò di Romolo, a più ragione dee dirsi de'padri successi a're, a'quali era impossibile più ch'a're non agguerrire il po-

(1) Aristotile *Polit. lib.* 3. *cap.* 1. Niun potea ragionarne meglio di lui che, secondo alcuni, diede in un volume il giudizio di 250 costituzioni.

(2) Plutarco *in Romulo.*

(3) I soldati di fanteria guerreggiarono a proprie spese sino all'anno 348. Livio *lib.* 4. *cap.* 34., que' di cavalleria sin all'anno 352, Livio *lib.* 5. *cap.* 3.

polo, di lui valendosi a tener l'imperio; e non usarlo alle ragioni d'imperio nella necessità d' accenderlo contr' il regno; e restringere il nervo delle ricchezze nel corpo signoreggiante, perchè partite da're per modo che non potessero far mai potenza in un Ordine, non potevano cimentarsi a turbare i possessi antichi senz' irritar quel senso di libertà, che volean pure ispirargli per animarlo a combattere; talchè non s'ha dalla storia oligarchia formata nè d' elementi più torbidi, nè di più pronta ruina. In fatti volsero appena tre lustri, e romorosi di mischie tra padri e plebe, che n' uscì questa guernita di maggior forza, che non le fosse mestieri per esser libera. Parlo del tribunato, che se dal Vico non vuolsi magistrato appellare, niuno vorrà sdegnarsene, purch' ei non voglia, come non vuole sicuramente, contendergli l' autorità conferitagli a sicurtà della plebe [1]. Nè vorremo notarne tutte le proprietà, nè conoscerne le vicende ne' posteriori travagli della repubblica [2]: ne basta quant' esso fu nell'elezione de' Dieci. Non decreto, non sentenza, non legge, che non cadesse dal tribuno impugnata [3]. Che se ne'governi misti è di ragione legislatrice respinger gli atti de' magnati e del popolo, di qual sarà fermare in ogni organo l' esecutrice? Nè minor era il diritto d' unir la plebe a tribù. Di que' comizj uscivano que' decreti, che se non eran legge di stato, sottraevan per altro il popolo all'autorità del Senato, le sottraevan gli stessi padri. Là il console, il dittatore, il pontefice dovea, chiama-

(1) Vico *Scienza nuova Stabil. de' princ. Annot. alla Tav. Cron. Tl.*

(2) Per conoscere quanto poi fosse l'autorità tribunizia veggasi il Gravina *De orig. jur. lib.* 1. *cap.* 27.

(3) I decreti del Senato valevan solo quando i tribuni l' avean segnati colla lettera T, Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 2.

tovi dal tribuno, recarsi ad essere giudicato; nè sol per legge o giustizia offesa, ma per le guerre infelici, per le sospette amministrazioni, pel dissipato erario, pe' mal governati eserciti, sin per le leggi impugnate [1]; mentre la plebe andava impunita e de' percossi littori, e de' fasci infranti, e della pubblicamente oltraggiata maestà de' consoli [2]. Niun patrizio poteva tentar l' ingresso delle tribù; non si poteva il tribuno respingere dal senato. Ivi si decretava il trionfo a' dittatori ed a' consoli [3]: ivi si definivano le contese delle nazioni alleate [4]. Non dobbiam dunque maravigliare se i padri si querelavano del consolato oppresso [5], e del possesso della repubblica da' tribuni lor tolto [6], a segno di non dovere più riguardare i fasci, la pretesta, ed il seggio, che quale funeral pompa, velandosi di quell' insegne, come di bende le vittime pe' sagri-

(1) Per aver gli esempj di tali condanne, si scorrano i *libri* 2. e 3. di Livio, e i *libri* 6. 7. 8. 9. 10 di Dionigi.

(2) Livio *lib.* 2. *cap.* 32. Dionigi *lib.* 9. *cap.* 32., E notabile la sentenza di Livio su' Consoli mossi a calmar la plebe: *facile experti sunt, parum tutam majestatem sine viribus esse.*

(3) Fu l'anno 305 che si presero a decretare i trionfi in tali comizj, Livio *lib.* 3. *cap.* 31., l'anno cioè, in cui s'attuarono le nuove leggi: era dunque già tal diritto nel popolo.

(4) Questo diritto, già del popolo, si usò la prima volta l' anno 308 per una parte di territorio conteso dagli Aricini e dagli Ardeati, che si rimisero al giudizio di Roma. Il popolo congregato a tribù sentenziò che il contado non era d' alcun di loro, ma suo, non ostante che i Consoli s'opponessero a così turpe giudizio, Livio *lib.* 3. *cap.* 36.

(5) Così s'esprime Coriolano in Plutarco: così l'anno 299 Livio *lib.* 2. *cap.* 31., fa parlare i già consoli Furio e Mallio: *consulatum captum et oppressum a tribunitia potestate esse. Consuli, velut apparitori tribunitio, omnia ad nutum imperiumque tribuni agenda esse: si se commoverit, si respexerit patres, si aliud, quam plebem, esse in republica crediderit, C. Martii, Menenii damnationem et mortem sibi proponat ante oculos.*

(6) Così Livio *lib.* 3. *cap.* 6., pel condannato Cesone: *cum velut victores tribuni, perculsis patribus Caesonis exilio, prope perlatam esse crederent legem, et quod ad seniores patrum pertineret, cessissent possessione reipublicae.*

fizj [1]. Dobbiam più tosto maravigliare che il Vico, non si potendo infingere di non conoscere la forza del poter tribunizio, si trasportasse a dichiarare egli stesso, che si nutrivan da Roma entr' il suo corpo, innanzi ancora che fosser leggi i decreti delle tribù, due potestà supreme legislatrici, in niuna guisa di territorj, materie, e tempi distinte [2]: sebbene considerando, come il Senato nulla poteva sulle tribù, nulla su' plebistici, almeno rispetto al popolo, mentre il tribuno chiamava i padri a consulta [3], e con una parola atterrava l' autorità del Senato, dovea conchiudere che, se non v' era tra quelle due potestà distinzione di territorj, di materie, di tempi, v'era la più sostanziale a ragion d'imperio, quella d' un libero ed assoluto consiglio. Ma sia ciò sol ch' e' ne disse; e con ciò solo non venne a dichiarare egli stesso doversi, mancasse pure d' auspicj e nozze, a quella sola qualità riconoscere più che libero, più che cittadino, il plebeo? Ed egli in tale contraddizione s' avvolse per l' abbandono di quella sua dignità, da noi premessa all' esame de' suoi giudizj, variare i governi a scosse di successive necessità [4]; per cui lasciò pur di considerare, niun popolo, partito a corpi, potersi liberamente ordinare senza che si distinguano a qual-

(1) *Honoribus et administratione reipublicae se abstineant; consulares vero fasces, praetextam, curulemque sellam nihil aliud, quam pompam funeris putent, claris insignibus velut infulis velatos ad mortem destinari*, così parlano a' patrizj i già consoli Furio e Mallio in Livio *lib.* 2. *cap.* 31.

(2) Così, non ostante gli argomenti e le autorità ch' egli non cessa d'accumulare contro la libertà e la civiltà della plebe, esprimesi *Scienza nuova lib.* 1. *Stabil. de' princ. Annot. alla Tav. cronol. Tt.*

(3) Ottennero i tribuni il diritto di convocare il Senato l' anno 298, Dionigi *lib.* 10. *cap.* 31.

(4) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem. Dignità* 81., nella qual dignità sta la ragion della graduale variazion de' governi.

che disuguaglianza, come n'è prova la stessa Roma, che non potrebbe altrimenti dirsi a popolo governatasi, non sol dopo la legge Petilia, ma neppur dopo le turbolenze de' Gracchi; poichè la sua libertà perì senza che fosser gli Ordini d'ogni ragione agguagliati, secondochè ne fan certi il tribunato e l'edilità, magistrati vietati sempre a' patrizj; e i salj, i flamini, il re sagrificulo, e l'interrè, dignità non assunte mai da' plebei. Qualificasi un governo dalle ragioni d'imperio, le quali, allorchè sien così poste che nulla valgano senz'il popolo, son vani e titoli e fregj di magistrati a volerlo signorilmente, più che popolarmente, ordinato.

Tal era Roma per il potere del popolo; nè quel potere era un' usurpazion tollerata, ma un'autorità, di convegno posta, e per consenso legittima, e per giuramento sacra, e per formole di religione inviolabile: autorità sostenuta da leggi tali, che, non essendo permesso a' Dieci d'infrangerle, dovranno aversi per leggi definitive di quel governo, a cui forz'era si conformassero. A tal governo rapportar dunque si debbono le lor Tavole. Variatane la natura dal Vico, era mestieri, a riporlo nella sua forma, seguirlo nel suo ravvolgersi per quant' ha più d'intrigato e tenebroso la storia; trarne ciò ch'ei ne volle a sostegno de' suoi giudizj; ordinarlo, illustrarlo per adoprarsi a combatterlo co' suoi principj medesimi; attenendosi a fatti o da lui reputati certi, o che certi da' suoi principj si vogliono; valendosi delle stesse autorità sue a maggior prova di verità. Fu questa la nostra cura: altri giudicheranno se pari ad essa fu l'opera.

Poichè dunque s'è conosciuto quanto all'origine e alla natura di quell'antica legislazione importava, prendiamo a conoscerne la giustizia e l'utili-

tà nelle leggi, che a tanta età sopravvissero. Più oltre intesi che all'erudita e foranea giurisprudenza, le disporremo secondo che più rapportansi alla sostanza del civil essere: quindi preferiremo le leggi di religione, che da Platone si disse vincolo della civile onestà, d'ogni legittima potestà propugnacolo, da Plutarco virtù unitiva d'ogni città, fondamento d'ogni legislazione.

CAPITOLO QUARTO

Leggi di religione.

S'egli è impossibile secondo il Newton considerare le forze degli elementi senz'avvertire una mano che le ordinò [1]; egli è altrettanto impossibile secondo il Vico seguire il corso delle civili rivoluzioni senz'avvisare una mente che le governa [2]. In fatti se dalle stelle, ch'empiono i cieli di luce e di maestà, scendiamo gradatamente all'insetto, ch'occhio non sa discernere, onde il bell'ordine in tanta varietà di sostanze, in tant'urto di proprietà? Non v'ha disordine che nell'uomo, e per l'uomo. Per-

(1) I grandi astronomi e fisici, tra'quali il massimo Galileo *Dialoghi Giorn prim.*, s'uniscono al Newton nel celebrare tal verità. Ma il Newton, non pago d'avere fortemente inculcato che la regolarità de'moti celesti può dal solo Dio, e non da cause meccaniche originarsi *Philos. nat. princ. math.* 1. *III.*, avverti che la stessa prima conformazione degli organi del senso, del moto, e dell'istinto degli animali non può attribuirsi ad altra cagione, che all'intelligenza e potenza di Dio *Opt.* 1. *III. quaest.* 28. e 31. Trattò poi profondamente tal argomento nelle *Quattro lettere al Bentley sopra una prima causa intelligente dedotta dalla generale disposizione dell'universo.*

(2) È questo il profondo argomento non solo della *Scienza nuova*, ma dell'opera ancora *De uno et univ. jur. princ. et fine uno.*

ciocchè, mentre le cose muovono a legge di regolare necessità, sol egli reca in affetto e in atto quanto s'appone avvenirglisi: anzi talora là sprona onde la stessa ragione sua lo richiama; talchè per mossa di cuore, se non per imbecillità d'intelletto, si trae sovente di regola, e turba e mesce ogni forma di miglior essere non meno in sè, che in altrui. Ma questa sua proprietà, che mise a guasto in origine l'umana stirpe [1], nè mai cessò di corromperla [2], è quella appunto, che con il grido di tante umane sciagure attesta al pari del volgersi delle sfere l'onnipotenza non meno che la bontà d'un assoluto signore dell'universo. Perciocchè tali sciagure son opera della potenza, che il vivere ne

(1) Non fu il solo Timeo di Locri, che argomentasse una colpa ne' nostri progenitori; ma i teologi e poeti antichi avvisaron tutti che l'anima era nel corpo, come in un sepolcro, a pena di qualche reità secondo la relazione di Filolao pitagorico *Clem. Alex. Strom. lib.* 3. *pag.* 433. Anzi fu questa spezial dottrina degli Orfici secondo Platone nel *Cratylo*. Platone poi pensò che l'anime, già felici, negli astri fossero spinte per qualche colpa sulla terra a purgarsene; e Cicerone lo scrisse nell' *Hortensius* secondo il testo recatone da S. Agostino *contra Julianum lib* 4. *cap.* 18., talchè la ragione conobbe la causa del gran mistero, che le si offre nell'uomo senza per altro argomentare qual fu realmente, lo che non poteva senza rivelazione. E come non avvisarla, se in tutt' i popoli ne tenevan viva l'idea i respettivi lor culti? Perchè che altro provano i riti espiatorj di tutt' i popoli conosciuti e degli americani stessi alla nascita d'ogni fanciullo? Anzi gli americani, a relazione del chiaro De Humbolt *Vues des Cordilleres et des Monumens de l' Amerique Tom.* 2. *pag.* 32., han sulla madre degli uomini decaduta dal primo stato d'innocenza e di felicità una tradizione, com'altre molte, conforme a' giudei ed a'cristiani. Conobbe questa verità lo stesso Voltairre, che non solo nelle *Quest. sur l'Encyclop.*, scrisse che *la chute de l' homme dégénéré est le fondement de la theologie de toutes les anciennes nations*; ma nell' *Additions à l' hist. gen. pag.* 17. *Ed.* 1763., asserì, che l'idea del peccato originale trovasi press'ogni popolo.

(2) Il *nitimur in vetitum*, e il *video meliora proboque, deteriora sequor*, son due sentenze di poeti pagani, la cui verità fu e sarà sempre ad ogni uomo attestata dalla propria esperienza, e quindi espresse dalla coscienza di tutt'il genere umano.

governa, e della cui sostanza mal cercasi la ragione nella natura de' corpi [1], mobili solo ad estraneo impulso, e sol quanto e dove estraneo impulso li spinge, de' quali com' è la vita lo svolgersi di parti annesse prodotto da esterna forza, così la morte è lo sciogliersi di quelle parti da esterna forza operato. Laddove il pensiere, vivo di sè medesimo, e per la sua razionalità liberissimo [2], scorre per ogni

(1) Fu risposto al Locke, che sosteneva la possibilità della materia pensante coll'onnipotenza di Dio, che Dio non poteva far cose contraddittorie, perchè niun' intelligenza, non che la somma, può aver in un tempo due volontà contrarie sopra un oggetto. Voler che un cerchio sia un quadrato, vuol dir volere che sia e non sia cerchio, e sia e non sia nel tempo stesso quadrato; non voler dunque nè l'uno, nè l'altro. Ma senza volontà come l'atto? Egli ed i suoi risposero, poter esser nella materia tali qualità per cui possa convenirle il pensiere. Fu replicato, che tali qualità, essendo occulte, non solo non si poteva saper che fossero, ma neppure se fossero, ed esser quindi ridicolo per la loro supposta forza distruggere la proprietà delle conosciute e reali. In fatti non è mestieri conoscer tutte le proprietà del quadrato e del cerchio per affermare non potersi avere dal quadrato tal centro, da cui partano linee perfettamente eguali per ogni sua estremità; come qualunque occulta proprietà voglia supporsi nel fuoco, non potrà dirsi mai ch'ei possa agghiacciare, se non si cangino le sue qualità conosciute, e quindi la sua natura. Ma noi non siamo che sensazioni. Ciò sarà vero quando la ripercussione sarà lo stesso che la percossa. Un corpo scosso da un altro risponde tosto con una forza di repulsione, ch'è totalmente diversa da quella che la destò. Così gli oggetti, scuotendo i sensi, scuotono l'intelletto; e questa è sensazione. Ma sarà sensazione la forza, con cui questo mette in opera il cuore per inseguir l'oggetto o respingerlo? La ripercussione poi risponde con egual forza. Or può l'uomo, più che non sia scosso, infiammarsi. Sussurate ad un uomo ebro di gioja in tuono dolce e dimesso *un assassino t' investe; tuo figlio muore*; e vedrete che ne avverrà. Le sensazioni offrono idee limitate perchè limitati gli oggetti e i sensi. Or l'uomo ha l'idea pure dell' infinito: e n' ha l' idea solamente? Risponda il cuore. Paolo Ruffini nell'operetta *sull'immaterialità dell' anima* trionfalmente ragiona della sua spiritualità.

(2) Libertà nella sua primigenia idea non è che la facultà di risolversi a ciò, che ne par proprio al nostr'essere. È dunque libertà ov'è ragione, ch'è la potenza di esaminare ciò che ne s'offre a scegliere. Ogni essere tende al suo meglio; e qualora un' intelligenza lo scorga chiarissimamente, non potrà non eleggerlo, senza indugio perchè senza esitanza, e non solo con assoluta risoluzione, ma con

spazio, penetra per ogni corpo, e sino colà s'interna ove le cose non vivono che in idea; nè teme della sostanza, onde informasi, l'annientamento; perchè può solo operarlo chi di sua mente la trasse, e questi, che di tal sua volontà non diè segno nelle sostanze corporee [1], ne assicurò le semplici

piena sua compiacenza; quindi non solo non senza libertà, ma con libertà perfettissima. In questa forma è liberissimo Iddio, e con lui quanti apprendano istantaneamente quel meglio, a cui tendono per natura, ed a cui tutte le loro forze cospirano. L'infallibilità della scelta non ripugna dunque alla libertà, come non l'è necessaria la possibilità d'errare, perchè l'errore è falsità di giudizio per infermità di ragione. Può quindi un'intelligenza errare, ma non può non esser mai libera. Conobbe tal verità Boezio, e la pose *De consol. philos. lib. 5. pros. 2. neque enim fuerit ulla rationalis natura, quin eidem libertas adsit arbitrii*. La conobbe il Damasceno, e la statuì *De fide orthod. lib. 2. cap. 27.* ἐξ ἀνάγκης παρυφίσταται τῷ λογικῷ τὸ αὐτεξούσιον: *di necessità alla ragione è connessa la libertà dell'arbitrio.* E l'avea già dichiarata Basilio quando nel trattato *che Dio non sia autor del male tit. 2. n.° 6.* all'interrogazione *perchè l'uomo è interamente capace del male?* rispose διὰ τὴν αὐτεξούσιον ὁρμὴν τὴν μάλιστα πρέπουσαν λογικῇ φύσει: *per la potestà del suo arbitrio, che singolarmente conviene alla natura ragionevole.* So che questi son nomi vieti per i Lockiani, che non vogliono autorità di secoli barbari. Ma la ragione ha per vieto quanto sì chiari di niun uso, benchè di recente origine; ed ha per barbaro quanto rompe la civiltà. Quindi fu savia sentenza, non esser barbari già que'secoli, ne'quali ha più rozzezza di maniere e di forme; ma sì quelli, ne'quali ha più falsità di mente e di cuore. Tutti han cara l'autorità del Bacone; e meritamente, perchè niuno più confortò l'intelletto all'uso della filosofia. *Certissimum est*, egli scrive *De augm. scient., atque experientia comprobatum leves gustus in philosophia movere fortasse ad atheismum, sed pleniores haustus ad religionem reducere.* Ognun sa qual elemento di religione sia la spiritualità dell'anima, e quanto la sua materialità consuoni coll'ateismo. Noi dunque onoriamo l'autorità de' Basilj, Damasceni, Boezj, perchè pieni di filosofia secondo l'oracolo del Bacone, dal sommo Leibnizio divino appellato.

(1) Non potendo aver la ragione per sè l'idea di creazione, non può aver quella di annientamento; talchè il Lucreziano *De nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti* è massima di tutta l'umana filosofia senz'eccettuar la platonica, che se pone Iddio intelligente, e distinto dalla materia, non sa negarle l'eternità ch'a lui si conviene. La rivelazione ci dà la storia della creazione, e in vece di annientamento non ci offre che variazioni di forme e d'ordine.

con assai chiaro argomento. Come la ragion d'esistenza pone la necessità d'un principio, onde le cose procedano; così la ragione d'ordine vuol che le cose al principio si riferiscano, ond'ebbero cominciamento: la ragione poi di principio sta nel bastare a sè stesso in guisa, non solo che in sè comprenda quant'è di sua perfezione, ma quant'è mestieri ancor a dar essere modo e forma a tutto ciò che derivane [1]. Il principio dunque non potrà da-

(1) Credo avere in questa definizione compresa l'idea piena e adeguata del principio generator delle cose. Il supposto dunque di due principj è una ripugnanza ne' termini, perchè potrebbero ammettersi quando niun di loro fosse abile a generarle; lo che proverebbe che niun di loro è principio. Per egual modo ove si trovi un principio, che in sè chiuda la piena ragion degli esseri, è stoltezza supporne altri, perch'è dettato più che di fisica, non doversi moltiplicar gli enti senza necessità. Il mal fisico non è che il guasto delle parti d'un corpo, operato o dall'attrito fra loro, o fra'corpi in contatto. Nasce dunque dalla forma, dall'uso, dalla sostanza stessa delle lor proprietà, che si tengono in essere per attrito, e per attrito si sconciano, ma per giovare alla totalità, alla quale colla lor vita e colla lor morte egualmente proveggono. E cos'è mal morale? La violazion della legge proposta ad esseri liberi per aver quanto è di lor dignità; violazione, che s'opera qualunque volta si crede poter mancare alla legge per non mancare, o almeno senza mancare al suo meglio. Avviene dunque per erroneo giudizio, e quindi è propria d'ogni sostanza libera, ma di ragione imperfetta, e perciò d'assai fragile libertà, il cui mal uso in alcuni afforza e illustra la saggia libertà negli altri, che prendono dagli altrui vizj argomento e lena di segnalarsi in quelle virtù, pe 'l cui esercizio procede l'ordine, che a piena dimostrazione de'suoi sublimi attributi ha posto e regge il Creatore dell'universo. Che se le sostanze corporee sono tra loro così connesse, che un tutto formino regolare e concorde, non è certo di ragione il pensare che sieno le razionali sciolte da quella corrispondenza, che le congionga in un ordine conveniente all'unità della mente creatrice e governatrice di tutte. Quindi se l'estremo grado di corruzione ne'corpi è di recarsi a tale, non solo di non aver più elemento di vita in sè, ma di corromperla ancora in quanti sieno con essi in contatto, così ragion vuole che l'estrema depravazione delle sostanze razionali sia di perdere ogni affezione al bene, non solo da non serbarne più senso in sè, ma di sforzarsi ad estinguerne ogni scintilla in altrui; talchè per queste sostanze, non principj, come si voglion dal Bayle, ma strumenti e occasioni di malvagità, sien l'altre sostanze razionali offese nella mente e nel

re alle cose altro fine che sè medesimo; perchè se potessero a lui sottrarsi, o declinarne un istante, mancherebbe tosto a ciascuna la ragion d'essere, il quale, non potendo per sè stesso aver termine per non aver le cose facultà d'annientarsi da sè medesime, fa che debbasi reputare eterno il principio; e quindi che non dal tempo, ch'è il fuggitivo rivolgersi delle cose, ma dall'eternità, dov'ha solo pienezza l'essere, debba estimarsi l'ordine, ch'altro non è che la cospirazion delle cose a compiere quant'è di fine proposto. Nascere, crescere, e poi scadere, e corrompersi per indi rinnovellarsi, è natura delle sostanze corporee: tenersi vive e operose per riposar nel vero, è proprietà dell'intelligenti; e per l'unione dell'intelligenti e corporee procede l'ordine dell'universo. Ma queste muovon di forza, e perciò sempre regolarmente: quelle di volontà, sicchè possono reamente sviarsi. Perchè dunque sostanze così dissimili concordemente al fine corrispondessero, era necessità che l'intelligenti fossero confortate a tenersi liberamente nell'ordine. Or l'uomo non s'argomenta ad uscir dell'ordine, se non perchè un appetito indocile d'ogni freno così ne intorbida l'intelletto e ne infiamma il cuore, ch'ei più non opera che quanto brama, e brama a stima di senso, non di ragione.

cuore. Ammetterassi dunque l'esistenza e influenza di tali spiriti? ci chiederà l'Autore dell'operetta *Le Diable peint par lui-même*, uscita poch'anni sono in Parigi per rallegrar le belle ipocondriche. Sì; gli risponderà per noi quell'Eulero, di cui lo stesso Condorcet scrisse *esser uno de'più grand'uomini, che la natura mai producesse;* il quale, argomentatane l'esistenza colla ragione, così prosegue nella *Difesa della Rivelazione* §. 15: *coteste creature son quelle appunto, che nomansi maligni spiriti o diavoli, lo che ci prova mostrar ben poco discernimento gli spiriti forti con farne argomento di scherzo e buffoneria, e con avere per favola quanto n'è detto.*

A frenar dunque la volontà perchè a ruina dell'ordine non s'accenda, era mestieri così por l'uomo, che gli tornasse a miseria quanto a ritroso della ragione egli usurpava a diletto, e vero e pieno diletto non gli venisse se non da ciò, che per amor di regola contrista e macera l'appetito. Ma nè la qualità delle cose, nè la natura dell'uomo stesso consente che s'abbia tale retribuzione nel breve corso d'un vivere, ch'è tutto sollecitudine e angoscia perocch'è tutto fuggevolezza e lubricità. Beni, che irritano, ma non appagano, anzi più nojano attinti quanto bramati n'accesero; ch'esser non può che o per sè non fuggano, o per altri non si rapiscano, talchè la cura di conservarli ed il timore di perderli, inamariscono spesso tutto il piacere di possederli; che il possederli frequentemente è tristezza per l'impotenza d'usarne sempre a talento, e spesso meno a talento suo che d'altrui; potranno beni appellarsi, e proprj d'una sostanza, che col cuore abbraccia l'immenso, e colla mente si sparge per l'infinito [1]? Aggiungi che, oltr'alla loro scorrevolezza e caducità, son essi di lor natura così disposti, che si convengono a'buoni e tristi egualmente, e possono così per buone, come per male vie procacciarsi [2]. Non può dunque aversi

(1) No; diceva quel savio, che si commenda altamente da Cicerone *De republ. lib* 1. *cap.* 17: *qui bona nec putare, nec appellare soleat, quod earum rerum videatur ei levis fructus, exiguus usus, incertus dominatus, saepe etiam teterrimorum hominum immensa possessio.*

(2) Questa riflessione basta a giustificare la Provvidenza per la distribuzion de' beni secondo l'ordine delle cose. Ma dovevasi cangiar l'ordine, grida e griderà sempre quella generazione, che appellasi corrotta e vile da Seneca *Epist.* 107., perchè *obluctatur, et de ordine mundi male existimat, et emendare mavult Deos, quam se.* Ma tal generazione è sostanzialmente descritta dal Terenziano *mala mens, malus animus.*

dall'uomo giusta retribuzione, che in uno stato perfettamente conforme all'infinita sua capacità di sentire; ove nè la virtù, nè il vizio abbiano più vicenda; cosicchè quella non cessi mai d'esser paga, questo mai tristo di sè medesimo; poichè nella ragion di fine sta la ragion d'immutabile perpetuità per ogni cosa, che di natura sua non ha termine [1].

(1) Può un punto muoversi per due parallelle, o per due divergenti? Il supposto dunque di due fini è una ripugnanza ne' termini eguale a quella di due principj. Fine è il termine, cui tende ogni essere colle sue proprietà secondo l'uso delle medesime. Non sarà dunque tale uno stato, che debba in altro variarsi. Quindi non avendo la nostra natura riposo nell'attuale, gli è chiaro non esser questo che mezzo ad un altro vivere, il quale, ove ad altri ne conducesse che si variassero ancora, sarebbero e quello e questi passaggi a quello stato finale, la cui sostanza è nell'invariabilità. Tutte dunque le trasmutazioni immaginate innanzi alla nostra nascita, o dopo la nostra morte, non possono essere pene o premj condegni a sostanze immortali; e tanto più, che ponendosi avvenute o a venire senza memoria, e perciò senza sentimento delle vite anteriori, non possono aver ragione di premio o pena nelle seguenti. Alcuni pensatori, cui duole dell'eternità delle pene, perchè d'un'eternità beata non si dorrebbono, spezialmente se maomettana, non trovano conveniente alla giustizia e bontà divina che Iddio possa sdegnarsi coll'uomo, cosa fragile e misera, eternamente; non riflettendo che, se la divina bontà non può consentir che il bene per malizia sia guasto, non può la divina giustizia voler il male impunito. Or la malizia dell'opera sta nella volontà, che aver dee pena della violata legge, almeno sino che duri ostinata ad infrangerla. Uscendo il colpevole di questa vita, entra nello stato finale, da non potersene procacciar altro, e vi resta quindi qual v'entra colla ragione e la volontà ferme nel male, ch'è quell'estrema depravazione, a cui si reca uno spirito. Eterno dunque dura in lui l'odio al bene, e con esso eterna la volontà di corromperlo. Non può dunque Iddio non volere ch'egli, sostanza libera, eterno resti in quello stato che volle, e sempre vorrà. Nè pena degna al malvagio sarebbe il suo annientamento, come dell'anime volgari ed empie volevano alcuni stoici, e vuole l'inglese Chubb de' piccioli scellerati; perchè spento ogni senso di piacere e dolore, non v'è più ragion di premio e di pena; e lo provano i desiderj degli empj di finir colla morte. Giova intanto osservare come i zelanti della divina bontà, che non la vorrebbon sorda al pianto de'reprobi, son poi gelosi della divina maestà, che la gridano offesa dal perdono concesso al pentimento dalla legge cattolica. Ma il pentimento sta nel proposito d'emendare il misfatto; ed è proprio di chi può errare, ma ravvedersi. Non iscon-

Così per questa verità s'ha quel freno, che può contener l'uomo nell'ordine di maniera, che non solo niun atto, ma niun desiderio ancora trascorra mai fuor di regola per aver quella, ch'è sprone d'ogni sua mossa, costante e piena felicità. Della qual verità gli ragiona in cuore quel senso, che d'ogni vizio s'attrista, e se n'attrista in maniera, che quand'ancor l'uomo in esso sia così rotto, che lungi d'essere non gli sia dato neppur cessare di parer tale, pure si sdegna di non poterlo; e poichè di volerlo giammai non resta, tenta di trarne l'immagine, e coll'immagine ogni vestigio dall'altrui cuore; con che palesa, a niun essere la reità più increscevole che a sè ed a'suoi. E se a tal senso s'unisca quel desiderio, ch'arde in ognuno, di sopravvivere colla memoria, se non coll'opere, ed in ciascuno rende più vivo l'abborrimento della sua distruzione, si vedrà l'uomo di natura sì fatto, che non sol ei nel suo cuore sente una vita avvenire, ma presente ancora qual sia per essere al vizio ed alla virtù. Le sciagure dunque, ond'è misero, sensibilmente dimostrano ed un supremo regolatore, ed una vita per giuste retribuzioni immortale.

A temperare queste sciagure mira l'union degli uomini in una regola, onde giovarsi a vivere com'è di lor dignità. Ma gli è mestieri che a ciò sien essi di tal reciproca benevolenza animati, che reputin sè stromento dell'altrui vivere più ch'aver gli altri del proprio; talchè non abbiano cosa, ch'essi

viene alla divina giustizia accellar quella riparazione che può, mentre è dicevole alla divina pietà consentirla a cosa fragile, come l'uomo. Che Iddio manchi di maestà usando grazia a chi può rammendar la colpa, e negandola a chi prima mancò la vita che l'animo di commetterla?

non debbano alla città, per cui morire sia vivere, nè già vivere di vano suono e di più vane sembianze, ma di ciò, ch'è principio e vita ad ogni essere. Or onde tale benevolenza in uomini, ch'oltr' al sepolcro non veggono che solitudine e morte, e nel creato non mirano che un tumulto d'esseri dissenzienti mossi a romore dal caso? Ove tale credenza alligni, mancherà l'uomo non men al senso ch'alla ragion della vita, s'egli non usa d'ogni sua forza a rovina di quanto può temer solo che gli contrasti l'acquisto di ciò ch'anela un istinto ardente di tutte brame; e raccogliendo siffatti uomini a vivere d'argomenti, ch'a niuno bastano, e tutti agognano, la città non farebbe che unirli a guerra ed a morte.

Nè le leggi col por la regola, a cui ciascuno attenersi onde tutti umanamente convivere, posson tale benevolenza infondere, che se ne avvivi e ne prosperi la città. Propongono veramente a qual forma di operazioni ordinarsi; ma non così che le buone comandar possano come vietar le nocevoli [1], per l'impossibilità di conoscere in ciascheduno e la ragion del bisogno, e la forza di ristorarlo; talch'è mestieri che lascino inoperoso il principio del mutuo sovvenimento, che regge tutta l'umanità [2].

(1) Esse dicono, *non rubate, non uccidete;* ma non potran mai dir con egual imperio, *soccorrete, giovate.* La ragione s'ha nella *Nota* seguente.

(2) Tra'mezzi acconci a conservar l'uomo sta l'uomo stesso. Posto dunqu'egli a vivere per conservarsi il meglio che può, ha facoltà di valersi di quanto giovagli; quindi dell'uomo stesso. Ma come attuar per lui tal diritto che pienamente risponda all'obbligazione? Il giudizio di quanto fare a suo pro è di chi sente sè stesso. Ma se ciò dà nel bisogno il diritto d'aver altri a soccorso, dà nel tempo stesso il diritto a chi dee soccorrere di conoscere se vero, e quanto vero siane il bisogno, e perciò di non poter essere obbligato a soccorrere; oltrechè niuno è tenuto per giovar altri a rovinar sè. Ciò fa che il diritto d'aver soccorso sia di ragion naturale

Scarse di premj colla virtù [1], possono appena intimidir colle pene la scelleraggine. Poichè, a stornare i delitti, vorrebbe svellersi il germe d'ogni rea volontà. Ma come osarlo nell' impotenza di pene-

imperfetto, da non poter cioè mai valersene colla forza. Ma tale è pur di ragion civile; poichè la legge, non potendo conoscer mai veramente nè le necessità, nè le forze di ciascheduno, non potrà mai decretare il quando e il come soccorrere; talchè tal diritto anche per lei rimarrà sempre imperfetto. Ciò m' invita ad osservar cosa d'alto argomento. Se il principio del mutuo sovvenimento è il sostegno di tutta l'umanità sì sciolta, che congregata, in modo che non saprebbe immaginarsi corporazione anche minima senza prestazion continua di scambievoli uffizj; ed è tale nel tempo stesso, che non può di niuna ragione attuarsi; uopo è dire, che la grand'opera dell'umana conservazione sia stata proposta in guisa da riuscir vana, o almeno travagliosissima. Ma il suppor fini senza mezzi gli è pari assurdo che immaginare effetti senza cagioni. L'ateo e il materialista, che non hann' altro stimolo ad operare che il proprio interesse, non han come rimuovere tale assurdo, non avendo come avvivar nella sua pienezza il principio del mutuo sovvenimento. Non così quanti credono ad un provvido e giusto retributore, supremo regolator d'ogni vivere, i quali veggono dalle divine compirsi ciò che le umane leggi non possono. Poichè conoscendo quant' egli sia necessario alla conservazione dell'opera più benevola d'un Dio tutto giustizia e bontà, comprendono essere volontà sua che adempiasi con tal proposito che non vi sia sagrifizio da reputarsi maggiore di cotant' obbligo, nè potersi quindi compire con altro spirito che d'un'ardente benevolenza a ciò che dee conservarsi, principalmente per il dovere d'ogni creatura d'usare a volontà del Creatore quanto pur n'ebbe, il quale non potrà prendere d'altra reità maggior pena che della massima delle sue leggi violata, nè altr'opera di maggior premio rimeritare che l'osservarla. S'accende allora nel cuore quel senso di carità, che non bilancia, previene; non misura, ma prodiga; nè tanto opera, che più non brami; e che diffuso in tutti non può non rendere ogni congrega beata in modo, che l'uomo, di cui secondo altri sistemi dee dirsi *homo homini lupus*, diverrà tale che potrà dirsene veramente *homo homini Deus*. E prova che tal sia di natura il principio del mutuo sovvenimento, è che non v'ha chi ne' suoi bisogni non lo desideri, e per sè non lo voglia usato con tale ardore. Offre dunque tal osservazione un vittorioso argomento della necessità, e perciò della veracità di quella religione, che nella legge d'amore compendia tutte le leggi, poichè, per quanto ravvolgansi, non potran mai i filosofi propor altro criterio del vero, che il necessario.

(1) Le leggi non parlano che di pene. E donde, dice lo Spedalieri *Diritti dell'uomo lib.* 2. *cap.* 8., esse trarrebbono i premj? I

trare ove il cuore s'apre agl'inviti de'sensi, e n'arde, e s'agita per maturare quanto già seco delibera? Accorron esse ad estinguere la favilla già sorta a fiamma, quando cioè, già recata in atto, la mala volontà cresce in opera. Che se non è dato loro d'investigare quanto si trama nel cuore, sono egualmente deboli a raffrenare quanto in azione è già posto. Perchè la vita civile, che vuol sicurezza e pace, si cangerebbe in asprissima servitù, se i lievi mali non si passasser come innocenti [1]. Non v'ha per altro bilancia, a cui pesarli sì che mai niuno a pubblica calamità ne trabocchi; nè tutti son poi di tal innocenza, che non sieno via via per crescere a segno, che la pubblica autorità soprafpremj spettano all'amore o della gloria, o del comodo, o del comando. I primi dipendono dall'opinione de'cittadini, non dall'arbitrio de'magistrati. I secondi son i privilegj e le rimunerazioni Il privilegio consiste nella singolarità; moltiplicandoli si rovescia la legge, di cui sono eccezioni. Le rimunerazioni non potrebbon trarsi che dalle imposte; in parte dunque da quelli che dovrebbon goderne. Le cariche, vogliono abilità: chi poi ubbidirà dove tutti comandano? Le leggi in fine dicon più *non fate*, che *fate*. Dovrebbe dunque premiarsi chiunque s'astien di fare una rea cosa qualunque volta ei non la fa, e senza neppur discernere con qual animo se ne astenga.

(1) Nella Cina v'han tribunali a giudicar le colpe contro le buone maniere. Il fine di tal istituzione dee essere d'abituare i cittadini a tal rispetto scambievole, che non s'offendan mai gravemente. E questo è il fine d'educare i fanciulli ad essere in ogni parola ed atto così composti, che tali tengansi nelle azioni più gravi; renderli virtuosi facendoli creanzati. Che se gli uomini vogliono dalle leggi trattarsi come i fanciulli, potran parere que' tribunali utilissimi; e proverebbe gran senso politico nella nostra nazione l'adoperare il vocabolo *civiltà*, che val propriamente l'esser civile, ad esprimere quant'è di buona creanza. Ma se rifletteremo, che niente più inaspra gli uomini, e li dissocia, e gli abitua ad offendersi, quanto lo spesso garrire per un saluto negato, un sospetto, un sorriso un lieve urto, una facezia importuna, conosceremo nulla essere più incivile, che il farne rissa ne'tribunali. In fatti lo spirito frodolento, rapace, vendicativo, ch'è da' viaggiatori a' cinesi rimproverato, mostra che poca civiltà li tuttano a quell'imperiu le cure di usarli a buone creanze.

fatta non debba usar indulgenza anch' a' più rovinosi per non distruggere con i delitti anche gli uomini [1]. Nè le azioni stesse più ree possono sempre dalle leggi reprimersi; perchè debbono infingersi di non conoscerle e quando l' onestà pubblica sia più per essere dalla pena che dal silenzio oltraggiata [2], e quando la riverenza alle naturali abitudini, primo elemento di civiltà, sia per essere manomessa [3]; mentre l' impunità, da qualunque necessità consigliata, cresce stimolo e forza al delitto. Qual è poi l' autorità loro sopra le azioni, che più s' avvisano di correggere? Varia il fisico e moral senso negli uomini. Dovrebbe dunque l'arte civile curar le colpe come la medica usa le infermità, la quale acconciasi all'attual essere di ciascuno, onde i rimedj non sieno a morte. Ma tanto l'umane leggi non possono, che appor debbono alla

(1) Allorchè Properzio cantò *maxima de nihilo nascitur historia*, può dirsi che denotasse l'origine ed il progresso non sol dei massimi avvenimenti, ma de' misfatti ancora più rovinosi. Chi troverà colpevole l'usare piacevolmente, quanto appellasi gentilezza? Eppur Tacito, a scuoter Roma dalla sua turpe dissolutezza, non trovò meglio che dimostrarle come dalle rozze maniere nasceva la santità de' matrimonj presso i germani, tra' quali a nutrir la virtù valean i buoni costumi più che altrove le buone leggi.

(2) Solone, chiesto perche lasciasse il parricidio impunito? rispose, per non dar colla pena l'idea d'un delitto, che non dovrebbe neppure immaginarsi dagli uomini. Saggio divisamento, ove gli uomini non ancor giunsero ad esser sordi alle voci della natural carità. Cert'è che v'han delitti più da celarsi che da punirsi, perchè a punirli forz' è giudicarne, nè si può senza muovere a scandolo, essendo il punire segretamente proprio della tirannide: e questi sono i maggiori contro la religione e la pudicizia, e quindi i più rovinosi, perchè i primi guastan lo spirito, gli altri il cuore.

(3) Le famiglie furmarono, e per conservarle formaronsi le città. Debbon dunque le leggi rispettar la natura e la dignità di quell'affezioni, onde tengonsi in essere; non temperandole se non quanto giovi all'esser di tutte. I padri certo le conoscon meglio de' magistrati; ma non potrà mai evitarsi ogni disordine per il diverso sentire, intendere, ed operare de'padri.

stessa colpa la stessa pena senza discerner la varia sensività de' colpevoli; ond'è che rigide per alcuni, sieno per altri indulgenti, e così manchino ed alla necessità della correzione, ed all'utilità dell' esempio. Che se la frequenza rende le pene pressochè vane a sbigottire i delitti, quanto poi giova ad incoraggiarli ogni più lieve speranza d'impunità, che s'avviva dalla facilità di celarsi al guardo, o di schernire il senno, o di corrompere la giustizia de' magistrati? Come poi leggi, a cui dà spirito e vita l'ingegno umano, potranno ciò che l'umano ingegno non può? Indarno dunque si adoprerebbero a notar tutte l'azioni, spezialmente nel vario loro avvilupparsi e procedere, ed a proporne senz'ombra alcuna le forme. Quindi l'incertezza, e sovente la vanità della regola, principalmente per la necessità d'interpretarne il senso e i vocaboli; onde brighe, discordie, risse, ed impunità, e peggior dell'impunità l'arte d'usar la ragione a strazio delle civili ordinanze. Aggiungasi che le leggi, sorde e mute per loro stesse, odono solo e ragionano per opera de' magistrati, cioè di uomini, che nel vestire la dignità non depongono gli umani affetti, nè crescon sempre di senno crescendo d'autorità. Io non ignoro che può l'onore essere acuto stimolo ad operare; ma se l'onore non è l'onesto proposito di tener fermo quanto si dee per giustizia senza rispetto a merito o grazia, ed anche a strazio ed infamia che più n'avvenga, non sarà certo che il prezzo d'un'opinione talora stolta, sovente erronea, e sempre varia e variabile, cui basterà celarsi per non offenderla, o cimentarsi a combattere per dissiparla; e sarà quindi cagione assai più di lutto che di conforto alle famiglie e agl'imperj, come avvisan le storie piene di pubbli-

che e di private calamaità prodotte da questa larva più che da ogni altra follia [1].

Non hanno dunque le leggi di che soccorrere l'umanità onde reggersi civilmente, perchè non hanno di che giovarle nè coll'umane pene, nè coll'umane retribuzioni. È proprietà di sostanza libera muoversi incontro ad ogni lieta apparenza, e d'ogni trista ritrarsi; nè questo potrà mai farsi che non avvenga se non allora ch'ella sia certa aver bene onde le s'offre danno, e venirle danno onde aspettasi utilità. E ciò può solo operare la persuasione d'alcune verità, che il cuore sentirà sempre, benchè cerchino le passioni di farne velo alla mente, non esser opera senz'artefice, effetto senza cagione, ordine senza regola, regola senza giudice. Per esse l'uomo, ammaestrato sino dal nascere ch'ei non può vivere che dell'uomo, apprende come son gli uomini per vicendevoli necessità così tra loro congiunti, che niun potrebbe mancar agli altri senza mancar a sè stesso; che non potendosi dall'artefice voler mai la distruzione dell'opera, si dee volere che prosperi per quella via, per cui volle che si conservi; che potendo l'altrui malizia corromperla, dovrà potere la sua bontà ristorarla, con renderne amara al vizio l'offesa, e lieta alla virtù l'osservanza; e non potendo questo avvenire ove le cose sono ad esperimento, deve attendersi in uno stato ove sia tutto a mercede.

Così da questa persuasione avvivasi la coscienza dell'immortalità, e sorge nel cuore la presenza di

(1) Il duello e la conquista son opera di quest'onore. Chi non conosce i mali cagionati alle famiglie da quello, alle nazioni da questa? E son esse le sole, di cui s'avesse e s'abbia ancora a dolere l'umanità?

un giudice, che tutto può, tutto vede, tutto governa, e veglia i pensieri chè non s'accendano in brame, nè queste rompano in atti nemici della giustizia e dell'ordine, minacciando il vizio d'eterna pena, e alla virtù promettendo eterna riconoscenza. Ed ecco proposto all'uomo un obbietto degno de' suoi desiderj, ed atto quindi a trarlo ove mira tutta la forza delle sue proprietà. La città dunque, che raccolse gli uomini a vivere onde giovarsi scambievolmente, avrà per conseguire il suo fine uopo d'averli fermi nella persuasione di un Dio provvido e d'una vita immortale, da cui si desta e avvalora il senso di quella mutua benevolenza, che regge in ogni forma di vivere l'umanità.

Son queste due verità talmente proprie dell'uomo, che non v'ebbe città che in esse non consentisse · nè fu l'antica filosofia che insegnasse, a promuovere la civiltà, doversi i governi sciogliere da ogni relazione con Dio [1]. La ragione infatuata dal

(1) Si celebra il Rousseau per la massima *qu' il faudroit des Dieux pour donner des loix aux hommes*, quando fu questa massima di tutta l'antichità. I grandi legislatori, come Licurgo, Minosse, e Numa voller parere ispirati. Zoroastro, secondo s'ha dal Zend-Avesta lasciò credere d'essere in relazione colle intelligenze celesti, e cogli angeli custodi degli animali e degli elementi. Quelli, che non finser colloquj colle divinità, vollero i popoli persuasi che potevano i soli Dei render prospere le lor leggi, fra' quali Solone diede principio alle sue invocando Giove a renderle onorate e propizie. Ma di niuno s'ha preambolo più magnifico di Zaleuco, che in un tempo, in cui si vogliono da taluni leggi straniere ad ogni divinità, non sarà certo disutile di conoscere. Se n'ha da Diodoro *lib.* 12. *cap.* 20., il principio; intero s'ha da Stobeo *Serm.* 42. Tal è, qual da noi volgesi fedelmente in volgare. *Primieramente*, così l'antico legislatore di Locri, *tutti coloro che abitar vogliono nella nostra città, sien chiari e fermi, che v' han gli Dei; e contemplando il cielo e quest' universo, comprendano sì bella disposizione e tanta magnificenza non esser opera casuale ed umana: e venerino gli Dei, siccome i soli autori e dispensatori d'ogni buona ed onesta cosa alle umane generazioni. E' necessario poi che ognuno provveggа ed operi ad aver l'animo puro d'ogni lordura*

vizio, mormorò certo nel cuore d'un qualche empio; e spaventatasi della Divinità, nè avendo come sottrarsele, si consigliò di non crederla; ma non uscì palesemente a combatterla. Pochi ebber voce d'averlo osato [1]; ma tortamente si volsero ad irrisione della Divinità scherni scagliati a' vizj del paganesimo; talchè la stessa opinione, che fu soggetto di scuola, seppure non fu menzogna di scuole avverse alla sua parsimonia e semplicità [2], non

di vizio; poichè la Divinità non s'allegra de' sagrifizj o altri doni de' rei, ma degli onesti costumi e del retto operar de' buoni: e pensi non potergli maggior male avvenire, fosse pur la rovina d'ogni fortuna, del vituperio incorso per una malvagità; e reputi buon cittadino chi tutto voglia più tosto perdere, che dalla rettitudine ed onestà declinare. Quanti v' han poi, che a ciò non sieno disposti, ma più tosto all'ingiustizia inchinevoli, vogliam che questi, sì cittadini che abitatori, uomini e donne, sappiano tutti e che vi sono gli Dei, e che non lasciano alcun malvagio impunito; e s'abbian tutti innanzi agli occhi quell'ora, in cui ciascuno uscir deve di questa vita. Perciocchè tutti già presso a morte son presi dalla memoria, e travagliati dal pentimento delle commesse ingiustizie, e da una brama ardentissima d'aver voluto pur vivere tutta la vita innocenti. Onde gli è d'uopo che ciascheduno sempre ed in ogni azione sia col pensiere a quell' ora, come presente; poichè in tal guisa principalmente si terrà viva la cura della giustizia e dell'onestà. Se poi qualcuno sentasi mosso dal suo mal genio a mal fare, fugga a' tempj, a' santuarj, agli altari; e là ricovrisi dall'ingiustizia, come dalla più sozza e crudel tiranna; e preghi gli Dei d'ajuto a respingerla. S' accosti anche agli uomini per virtù segnalati, perchè ascoltandoli ragionare della vera beatitudine, e delle pene e calamità de' malvagi, ritrarrà l'animo dall' ingiuste intraprese. Egual principio rammentasi di Caronda da Stobeo, imitato da Platone e da Cicerone, come leggesi in questo *De leg. lib.* 2. *cap.* 6. 7.

(1) Quattro son essi, Teodoro cirenaico, Evemero agrigentino o messenio, Protagora abderita, e Diagora melio, i quali tutti di sì rea taccia purgansi dal Brucbero *Hist. crit. phil. lib.* 2. *cap.* 3. §. 11., *cap.* 6. §. 7., *cap.* 11. § 24. 25. 26. *Sect* 1.

(2) Il Rondel, *De vita et moribus Epicuri*, libera dalla taccia Epicuro di negare la provvidenza. Il Bayle *Diction. Epicure N.* mostra perchè i nemici degli epicurei, spezialmente gli stoici, riuscirono ad infamarlo colla sua scuola, benchè predicasse ed usasse una buona morale; talchè per attestazion di Lattanzio *Div. Inst. lib.* 3. *cap.* 17., fu la più celebre delle scuole, e quella che nel ri-

occuparsi gl' Iddii dell' umane cose, nacque da riverenza, perchè ne professava il culto, e ne adorava la maestà [1]; nè li negava provvidi se non perchè si tenessero totalmente beati [2]; e d'ogni necessità volle sciolte le umane azioni [3] perchè fossero liberamente piene di carità per la patria, d'obbedienza alle leggi, e d'amicizia per gli uomini [4]; e

fiorir delle scienze presero ad illustrare insigni filosofi. Ma bastano i maggiori nemici suoi, Cicerone e Seneca, ad accertarlo. Così Seneca *De vita beata cap.* 17. *Nec aestimatur voluptas illa Epicuri (ita enim mehercules sentio) quam sobria et sicca sit: sed ad nomen ipsum advolant, quaerentes libidinibus suis patrocinium aliquod ac velamentum;* veggasi anche *Epist.* 21.

(1) *Solus,* (Epicurus) *vidit primum esse Deos, quod in omnium animis eorum notionem impressisset natura*, Cicerone *De nat. Deōr. lib.* 1. *cap.* 16 e lo conferma *cap.* 17. Nè solo scrisse degli Dei santamente, ma santamente ancora, e spezialmente ne' templi li venerava *loc. cit. cap.* 41. *De sanctitate, de pietate adversus Deos libros scripsit Epicurus. At quo modo in his loquitur? Ut Coruncanum, aut Scaevolam Pontifices Maximos audire dicas:* e si conferma da Seneca *De benef. lib.* 4. *cap.* 19. Laerzio poi *lib.* 10. n° 10, così ne attesta la pratica: *nam quid de cultuin Deos, et de amicitia adversus patriam, quam constantissime usque ad finem tenuit?* E tali si gloriavano d'essere i suoi discepoli, che così pongonsi a parlare da Cicerone *loc. cit. cap.* 20: *nos pie sancteque colimus naturam excellentem atque praestantem.*

(2) *Quod aeternum beatumque sit, id nec habere ipsum negotii, nec exhibere alteri: itaque neque ira, neque gratia teneri, quod quae talia essent, imbecilla essent omnia.... Intelligitur enim a beata immortalique natura et iram et gratiam segregari*, Cicerone *loc. cit. cap.* 17.

(3) Il Bayle *Dict. Epicure V.* si fa beffe del modo, onde Epicuro scinglieva le azioni umane d'ogni necessità, perchè, ridotto l'uomo a macchina, la morale non si rovesciasse. Ma il modo ridicolo da provare una massima non fa che la massima non s'abbia certa, come niun dirà mai, che il flusso e riflusso neghisi da que' fisici, che ne spiegano goffamente le cause.

(4) S'è notata l'affezion d'Epicuro alla patria. Mostrasi ancor più dal Bayle *Dict. Epicure*, insieme alla sua obbedienza alle leggi, ed a' magistrati. Cicerone poi n'ammaestra quant'egli e i suoi venerassero l'amicizia *De fin. lib.* 1. *cap.* 20. *De qua* (amicitia) *Epicurus quidem ita dixit, omnium rerum, quas ad beate vivendum sapientia comparaverit, nihil esse majus, nihil uberius, nihil jucundius. Neque vero hoc oratione solum, sed multo magis vita et moribus comprobavit ... At Epicurus una in domo, et ea*

se permetteva a' suoi nella quiete de' loro orti di lasciar l'universo in balìa del caso; non consentiva di così credere a' popoli, perchè il caso non usurpasse il governo delle città [1]. E di recente età la sentenza, potersi ordinar città senza Dio [2], la quale

quidem augusta, quam magnos, quantaque amoris conspiratione consentientes tenuit amicorum greges? Quod fit etiam nunc ab Epicureis. E *lib.* 2. *cap.* 25. *Ac mihi quidem quod et ipse bonus vir fuit, et multi Epicurei fuerunt, et hodie sunt, et in amicitiis fideles, et in omni vita constantes et graves, nec voluptate, sed officio consilia moderantes, haec videtur major vis honestatis, et minor voluptatis. At coluit ipse amicitias: quasi quis illum neget et bonum virum, et comem, et humanum fuisse.* Agginngasi Nemenio press' Eusebio *Praepar. Evang. lib.* 4. *cap.* 5: *Ita haec Epicuri secta vere cuidam Reipublicae persimilis est, quam ab omni seditione remotissimam mens quaedam una communis, unaque sententia moderetur.*

(1) Gli Epicurei ponevan base d'ogni governo le due primarie verità religiose, benchè l'opinione della lor setta paresse escluderle. Ma come operavano l'altre sette? Il fato degli Stoici non era meno contrario alla morale e alla civiltà. Non le favoriva la nuova Accademia col non ammetter criterio di verità. I Platonici stessi col domma della materia eterna, comune a tutti i filosofi, loro non erano men infesti, come dimostra il Bayle *Diction. Epicure N.* Pur niun di questi s'accagionò di non poter ordinare uno stato; e perchè? Perchè nell'uso de'governi non s' attenevano a' lor principj speculativi. Il Bayle doveva dire altrettanto degli Epicurei.

(2) La cometa apparsa nel dicembre del 1680 diede occasione al Bayle *Pensées sur les Cometes*, di ragionare contro la massima di Plutarco *in Colotem*, sin lì massima di tutto il genere umano, volersi una città fondar sulle nuvole da chi volesse senza religione ordinarla. Quindi levò gran voce *Diction. Diagoras* a mostrar che Diagora, sebben ateo, a Mantinea sua patria diè leggi tanto eccellenti da pareggiar le cretesi, locresi, ateniesi, e spartane. Non è sol questo il luogo, dove il critico per eccellenza manchi di critica. Diagora era religiosissimo; turbò la sua religione il vedere impunito chi rubogli alcuni suoi versi. Ma fu contro gl' Iddii pagani ch'ei s'adirò, come notasi dal Bruchero *Hist. crit. philos. lib.* 2. *cap.* 11. §. 26. *Nota* 9. Non può dunque volersi ateo senza provar che lo fosse. È poi ignoto, osserva il Bruchero, se diè leggi dopo la sua empietà: al che vuol aggiungersi che, sebbene fosse allor ateo, pur si dovrebbe credere che le fondasse sulla comune credenza, perchè l'esempio d'una colta nazione, in mezzo a colte nazioni, fondata sull' ateismo avrebbe mosso romore da non tacerne la storia; e Cicerone non avrebbe potuto asserire *Tuscul. lib* 1. *cap* 30, non esservi stata nazione anche barbara, che a Dio non credesse; nè

animò tosto a proporre, doversi e dalle repubbliche, come nemica d'ogni ben essere, bandire la probità [1], e dalle genti bandire lo stesso Dio, immaginato a spavento e a ruina delle nazioni [2].

Per altro la religione, la quale è quanto rapportasi alla credenza ed al culto, non era tale generalmente, che ne potesse avere l'umanità quel conforto, che deve attenderne ove si creda e veneri un Dio, principio ed anima d'ogni vivere, non solo tutto onnipotenza e sapienza, ma tutto ancora bontà; da cui non sol tutto s'abbia, ma tutto ancora si

avrebbe potuto dire al suo Attico *De leg. lib.* 1. *cap.* 7. non potersi di leggi ragionar senza Dio; nè Attico avrebbe taciuto. E ciò confermasi da quanto narrasi di Protagora, di cui tace il Bayle, e ch'era forse più di Diagora da prodursi in esempio; poichè Protagora era tenuto tal empio, che non solo ne furono i libri pubblicamente arsi dagli ateniesi, ma postane anche la vita a taglia, come s'ha da Diodoro *lib.* 13., e diè leggi a Turio dopo Caronda. Non ripeterò col Bruchero che l'empietà di Protagora fu di combattere gl'Iddii pagani e il lor culto. Dirò solo ch'egli ordinò le sue leggi secondo la comune credenza, non solamente per quanto si nolò di Diagora, ma più ancora perchè Platone trasse la sua repubblica *ex Protagorae Anthologicis*, come attesta Aristossene presso Laerzio *lib.* 3. *Sect*, 37., e fu tra'greci Platone che più celebrasse Iddio e l'immortalità dell'anime, e volesse i governi animati di religione, talchè sta fermo quanto s'è nella *Nota* anteriore osservato, e s'avvalora dal Vico *Orat. IV. De nostr. temp. stud. ratione*: *illud animadvertere licet, apud eos* (*ethnicos*) *multas, varias, incertissimasque fuisse de Deorum natura opiniones; et qui Rebus publicis praeerant, philosophos de rebus divinis opposita disserere aequo animo patiebantur: et tantum impietatis animadvertebant in eos, qui Deos negarent: fortasse rati caetera philosophorum placita vulgi captum, in quod potissimum religio erat inculcanda, superare; et poetas quoque de Deorum natura eorumque potestate in fabularum admirationem nova comminisci sinebant: nam idipsum ad religionem pertinere arbitrabantur; quo major de suorum Numinum potentia in vulgi animos opinio induceretur. In sacrificiis vero, auguriis, auspiriisque, quia iis rebus maxime publicum religionis usum posuerunt, quo augustiora et venerabiliora essent, coeremonias Deorum quam maxime certas, solemnesque esse voluerunt.*

(1) E' questo il soggetto della *Republica delle Api* dell'inglese Mandeville.

(2) Questo è l'assunto del *Systeme de la nature.*

speri, meno che pace al vizio, e vicenda all' iniquità disperata; dal quale vivificandosi per amore quanto per amore operò, non può volersi che le sostanze libere si governino con altra legge che di scambievole amore; onde le leggi, tolta per la eguaglianza di natura e di fine ogni disparità di servi e di liberi [1], e con essa quella opinione che gli uomini si congreghino ad utile de'governanti [2], provveggano che ogni atto privato e pubblico sia da verace amore alla comune conservazione ordinato [3]. Non era questa la religione che Roma già professava: pur non aveva a dolersene l'umanità come altrove. Pure deità, puro culto, purissimo sacerdozio. Questo non si mercava a danaro, non avventuravasi a sorte: uomini, interi della persona, di civil sangue e d' agiato vivere, maturi d' anni e di senno, ne vestivano la dignità, ne trattavano le ceremonie. Supplicare agl' Iddii per averli ad ogni azione propizj; consecrar loro ogni oggetto privato e pubblico; esplorarne la volontà per obbedirne a' decreti; fare che si tenessero irati, e si placassero offesi, perchè mai non cessassero d' esser provvidi; onorarli di puri e semplici, anzichè ricchi e splendidi sagrifizj; pregare agli estinti, per aver dagli estinti, pace;

(1) Credevasi essere di natura tale disparità dagli antichi, come si può conoscere specialmente nella *Politica* d'Aristotile. Con sentimenti più dolci, ma fermo nella greca sentenza, ne ragiona il Gravina *De orig. jur. lib.* 3. *cap.* 3.

(2) S' ha questa opinione dal Grozio, contro cui giustamente si scatena il Rousseau *Contrait Social. liv.* 1. *chap.* 2.

(3) Il nostro Giammaria *Ortes* nella sua rarissima Opera intitolata *Religione e Governo de' popoli*, *Italia* 1794, definita la natura dell' uno e dell' altra, mostra come divien falso un governo a misura che si falsifica la religione. Aggiunse a schiarimento di ciò molte lettere, che formano i volumi 15 e 16 della grand' opera degli *Economisti Italiani*.

erano questi gli uffizj e del privato e del pubblico sacerdozio. Nè sozze, crudeli, stolte, o allegorie di maggior danno che pro, ma virtù, doni di Dio [1], e il maggiore di questi doni, uomini per eccellenza generosi e benefici, erano le romane deità. Nè solo d'esse tutto credevasi pieno, ma si credeva udirne in ogni avvenimento la voce a regola de' privati e pubblici affari, de' quali non era lecito consigliarsi se non a corpo, e in que' luoghi stessi, ove a corpo dovevan compiersi i sacri riti e colla stessa pietà ch' era legge di supplicare agli Dei [2], creduti ad ogni azione presenti, e d'ogni azione gelosi, cosicchè il vizio n'avesse pena in un'altra vita, e la virtù sollevasse i buoni a vestirne la stessa forma con egual merito alle adorazioni degli uomini [3]. I romani dunque e nobilmente sentivano degli Dei, e li onoravano con pietà sconosciuta a' greci ed a' barbari [4]. E tal fu la religione posta da Romolo. Non è per altro da credere ch'ei di sua mente traesse o la sostanza di questo culto, o la natura di quelle divinità. Sacra a Saturno, e per lui d'ogni bene piena, era a giudizio de' greci stessi la terra,

(1) S. Agostino *De civ. Dei lib.* 5 *cap.* 12., che nel *lib.* 4. *cap.* 8. dà il numero e il nome delle tante Deità preposte alle sole biade e cure domestiche. Trentamila ne raccolse Varrone, le quali osserva il Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem. Dignità* 30. si rapportavano ad altrettante bisogne della vita o naturale, o morale, o economica, o civile de' primi tempi. Cicerone poi n'ammaestra *De leg. lib.* 2. *cap.* 11. che l'erger tempj a tante virtù mirava a significare che i buoni, i quali avevano tali virtù nel cuore, erano i tempj degli stessi Iddii.

(2) Roma era divisa in curie simili alle nostre parrocchie: ognuna adunavasi in luogo augurato, e presieduto da due sacerdoti, per esercitare ogni atto di culto, e trattar de' pubblici affari.

(3) Romolo fu creduto assunto in cielo, ed invocato sempre qual Dio quasi al pari di Giove Ottimo Massimo.

(4) Veggasi il magnifico elogio, che della religion romana fa Dionigi *lib.* 1. *dal cap.* 18. *al* 24, talchè ciò, che noi ne diciamo, è l'estratto de' sei citati capitoli.

che già Saturnia, allor Italia si nominava [1]: e l'esercizio, l'amore, e dicasi pur il culto della più libera, umana, e generosa dell'arti, la tenne pura di quanto contaminava non sol la barbara, ma l'egizia ancora e la greca filosofia [2]. Grande per arti commercio ed armi, era l'Etruria principalmente grande per magistero di religione. Nella sua scuola insegnavasi non solamente l'immortalità dell'anime, l'espiazion delle colpe, e premj e pene avvenire; ma una libera provvidenza per opera di Genj, Lari, e Dii ministri d'un sommo Dio [3], di cui gli etruschi sentivano rettamente [4], talchè, toltone il tempo della creazione, la loro cosmogonia consentiva colla Mosaica [5]. Nella Sabina all'eccellenza della dottrina s'univa l'austerità del costume [6]: e se nell'Etruria nacque, dalla Sabina fu addottrinato Pitagora [7], che avanzò tutt'i filosofi nell'opi-

(1) Dionigi *lib.* 1. *cap.* 19.

(2) Tanto affermasi da Dionigi *lib.* 1. *cap.* 34. 35. 36. 37. 38.

(3) Agatopisto Cromaziano *Istoria d'ogni filosofia cap.* 12. *Tom.* 1.

(4) *Satis orthodoxe* dice il Cudvorzio *System. Intellect. cap.* 4. §. 15., gli etruschi sentirono e stabilirono di Dio.

(5) Questo è ciò, che raccogliesi da quanto narra Suida *Tom.* 3. *V.* Τυρρηνία.

(6) *Quo genere nullum quondam incorruptius fuit*, così Plutarco *in Numa* parlando della disciplina austerissima de'Sabini; e Numa è gran prova di quella severità, come dell'eccellenza della dottrina. Il Newton *De mundi systemate* pensò che Numa prendesse il suo sistema celeste dagli egizj; supposizione assai onorevole per un sabino, che non visitò certo l'Egitto. E basta che Cicerone, da cui si vuol Numa anteriore a Pitagora, non esitò *De orat. lib.* 2. *cap.* 37. d'anteporlo a Pitagora stesso, la cui filosofia, dice *Tusc. loc. cit.*, fu tale che ogni altra oscurò.

(7) Fu secondo Plutarco *Quaest. Conviv. lib* 8. *cap.*7. opinion di molti che Pitagora fosse etrusco, e dall'*Histoire Critique de la philosophie Tom.* 3. *pag.* 7., s'apprende che fu da'sabini ammaestrato. E' di sana critica il crederlo; perchè fuorchè in Italia, e spezialmente in Etruria e nella Sabina non trovasi traccia di filosofia, che somigli alla pitagorica. Qual era la greca a'suoi dì, quand'anche voglia porsi all'età di Servio? Ma quanto questa non le fu inferiore

niente di Dio e nel governo degli uomini; nè solo filosofò quando la Grecia ancora favoleggiava, ma la stessa Grecia istruì quando più millantavasi di sapienza [1]. Non era il Lazio formato a niuna filosofia. Pittostochè ragionarne saputamente, amava

anche poi? Giuseppe Ebreo *Contra Apionem lib.* 1. *et* 2. non esitò d'affermare che Pitagora tenne la vera opinion di Dio come gli ebrei, e superò tutti i filosofi nella pietà In fatti voleva che lo studio della filosofia mirasse a render gli uomini simili a Dio, e che Dio, la sua cognizione, ed il suo godimento fossero il fine della filosofia. Voleva che vi potesse aspirare ogni anima ben composta, pregando d'ajuto Dio, i buoni genj, e il tutelare principalmente, e tutte l'opere si dirigessero a Dio, come oggetto di tutti i precetti morali, ed origine del bene e dell'ordine, e signore e governator provvido dell'universo, e vigile osservatore di tutte l'umane azioni. Puro era il culto da lui prescritto: voleva le vesti candide e monde, ma più candidi gli animi e casti i pensieri. Fu grande la sua pietà pe' morti e la devozion de'sepolcri, sommo il rispetto a'genitori, l'ossequio alle leggi, e lo zelo d'istruir ogni sesso ed età ad ogni pubblica e privata virtù. Le contraddizioni, che oscurano la sua vita cadono solo sulle favole che se ne sparsero, essendo sul sin qui dettone tutti gli autori concordi, come si può veder nel Bruchero *Hist. crit. philos. part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 10, e in Agatopisto *Ist. d'ogni filos. cap.* 26 *Tom.* 2. Roma l'ebbe sempre in gran riverenza, e nella guerra sannitica dedicogli una statua come al più sapiente degli uomini, Plinio *Hist. lib.* 34. *cap.* 6., e Roma era allora ignara della greca filosofia: e questa sembrami la maggior prova che la filosofia pitagorica fosse tutta italiana.

(1) Socrate il padre della greca filosofia di quanto fu posteriore a Pitagora? E innanzi a Socrate qual fu la greca filosofia? Ne' Dialoghi di Platone non s'ode Socrate celebrare che Ocello, Filolao, Timeo. Il Bruchero *loc. cit.* scrive d'aver provato che Platone s'abbellì della filosofia pitagorica: *Platonem ex Pythagorae fluentis arva sua irrigasse supra jam probavimus.* In fatti non solo venne in Italia a conoscervi i più celebri pitagorici, spezialmente Archita, Echecrate, e Timeo, e addottrinatsi in tutta la pitagorica filosofia, come asserì Cicerone *Tusc. lib.* 1. *cap.* 17., e *De fin. lib.* 5. *cap.* 20. ma comperò pure a caro prezzo i libri de'pitagorici, spezialmente di Filolao, come nota il Bruchero *loc. cit. cap.* 6. D'Aristotile poi basta ciò che ne scrive lo stesso Bruchero *loc. cit. cap.* 7. §. 73. *non absque verisimilitudine conjicimus, Aristotilem, in exscribendis veterum scriptis exercitatissimum et callidissimum, Ocelli potissimum scrinia in physiologia sua condenda expilasse.* Dalle opere di entrambi e spezialmente di Platone, si raccoglie quanto fosse in Grecia il rispetto per l'italica filosofia, e quanto questa fosse alla greca anterior d'età.

piamente credere degli Dei; e li adorava con tale spezialità, che vollersi Dei latini, o diversi almeno da' greci e barbari di egual nome, i maggiori dal paganesimo venerati [1]. Romolo dunque usò di tal fede; e il culto da lui proposto, amplificato da Numa, e promosso dagli altri re, fu sempre nella repubblica sì fedelmente osservato, che per la sua religione, più che per altre virtù fu detto trionfasse Roma dell' universo [2]. E questa sentenza uscì quando i romani ingegni via via s'andavano accostumando col filosofare a discredere; e nel senato stesso prendevasi da taluno ad argomento di scherno l' antica fede [3]. Ma quando presero i Dieci a fermar lo stato, la religione e il costume a vicenda s' avvaloravano; talchè nulla mancava di quant' è d' uopo a giusta legislazione. Le poche leggi, che ne rimangono, c' istruiranno come ne usassero a stato della repubblica.

Incominciamo dunque dalle sacre ordinanze; e sieno prime le leggi de' sagrifizj. Nel sagrifizio sta la sostanza del culto. È adorazione, che prestasi all' eccellenza della Divinità; grazia che rendesi alla sua provvidenza; preghiera, ch' offresi e alla giustizia onde plachisi, e alla clemenza perchè n' aiti: quanto mai deesi per religione, tutto si compie col sagrifizio. Ma il sagrifizio, ov'è d'umana ragione, prende, più ch' altra parte di culto, forma dalle opinioni ed affezioni del popolo; tal-

(1) Il Vico e nella sua *Scienza nuova*, e *De uno et univ. jur. princ.* ec. sostiene che le maggiori deità, benchè di nome comuni all'altre nazioni, fossero proprie del Lazio. S'è già mostrato ciò che della religion romana pensava Dionigi.

(2) Così parlava Cicerone *Orat. De Harusp. resp.* §. 9. ed all'autorità di Cicerone può servir di commento l' osservazione di Livio *lib.* 32. *cap.* 33.

(3) Leggasi l'aringa di Cesare a discolpa de' congiurati, e la replica di Catone in Sallustio *Catil. cap.* 51. 52.

chè, stimandosi a senso d'uomo quanto mai debbasi a Dio, non v' ha cosa crudele o sozza, di cui gli altari non si lordassero. Io non so quanto verace fosse la fama, che divulgava l' Italia rea d' aver un giorno immolate umane vittime a Crono [1]. Imperocchè, quando pur voglia confondersi il greco Crono con il latino Saturno, gli è fermo che se la Grecia adorava in Crono il Dio divorator de' suoi figli, da Giove poi rilegato per gelosia di regno nel Tartaro, l' Italia venerò sempre in Saturno il Dio benigno de' colti, ch' empieva d' ogni prosperità le terre e genti a lui sacre [2]. Roma certo non pensò mai d' incrudelire negli uomini per onorare gli Dei, cui non sagrificava, che le primizie e il fiore degli armenti e de' campi. E questa purità d' oblazioni si conveniva all'obbietto, quale fu sempre, siccome sempre esser dee, d' avere gli Dii propizj ad ogni umana necessità, sia che pubblici, sia che privati fossero i sagrifizj [3]. Quindi non è maraviglia che niun' altra città gentile superasse Roma nell'apprestarli e con onor degli Dei, e senz' ingiuria degli uomini.

Di quanto i Dieci ordinarono pe' sagrifizj sol quattro leggi ne giunsero, e d' una solo una voce, e questa fu *detestatum*, raccolta nelle Pandette da' Commentarj di Cajo [4]: di tanta luce per altro,

(1) Dionigi *lib.* 1. *cap.* 29.

(2) Vedi Dionigi, concordando quanto ne scrive *lib.* 1., spezialmente *cap.* 27. e 29., e *lib.* 2. *cap.* 19.

(3) Un antico grammatico distingue il culto romano in privato e in pubblico per la varietà dell'obbietto; perchè i sagrifizj pubblici, detti eziandio pupolari, erano per la salute del popolo, e si celebravano a spese pubbliche, fra' quali erano le pubbliche oblazioni, i giuochi in onor degli Dei, e la solennità delle Ferie latine; co' privati poi s'implorava la privata prosperità, e tali eran le feste, che per ogni uomo, per ogni famiglia, per ogni gente a spese private si praticavano, ed eranu di varie spezie. Veggasi Festo *V. publica sacra V. popularia sacra.*

(4) Cajo nella *Leg.* 40. *Dig. De verb. signific.*

che sola illustra quanto s'è qui ragionato. Poichè tal voce dopo lunghi dibattimenti riposò nel senso appostole da' costumi romani; e valse la solenne dichiarazione de' sagrifizj [1]. Fu detto, nè si cessò di ripetere, e certo con verità, ch'ebbe Roma un diritto familiare sì proprio da non aversene eguale altrove. Ma niuno considerò che ciò nacque dall'aver ella meglio d'ogn'altra nazione inteso, come la città prospera per il concorde procedere delle famiglie. Quindi non consentivasi privata azione, che ne potesse viziar l'essenza, dalla civile e sacra autorità non ammessa. Or come nulla più vale a concordia che la stabilità d'un culto uniforme; così nulla più tende a nuocerle degli arbitrj di religione. Poichè, o per troppa o per poca pietà che avvengano, generan sempre contrarietà di sentimenti e d'affetti, funesti egualmente all'essere d'una città o muovan gli animi a sdegno, o li rendano ad ogni culto insensibili. Non volendo dunque i legislatori che la privata turbasse la pietà pubblica, vietarono consecrar cosa qualunque privatamente, non denunziata al popolo ne' comizj, e coll'autorità de' pontefici [2].

Ma così posti era d'egual ragione che non potessero que' sagrifizj privatamente mai spegnersi. Li voller dunque perpetui [3]. V'ebbe chi questa

(1) *Detestatio sacrorum*, della quale parla Gellio *lib.* 10. *cap.* 27., e *lib.* 15. *cap.* 27., altri voller che fosse la denunzia fatta all'erede perchè assumesse i sagrifizj annessi all'eredità; altri una maniera d'estinguerli liberando l'erede dall'assumerli. Il Panvini, il Gruchio, il Gutterez, e il Terrasson pensarono diversamente; e la luce sparsa da loro condusse il Bouchaud a stabilire, ch'essa non fosse che la dichiarazione o denunzia de' sagrifizj, che si volevano usare, fatta al popolo ne'comizj coll'intervento e approvazion de'pontefici, Bouchaud *Comment. sur la loi des douze Tables*, *Table* 11. *loi* 3.

(2) Legge terza della Tavola undecima.

(3) Legge terza della Tavola decima.

legge sostenne da Cicerone ordinata [1] senza riflettere non poter essere di Cicerone una legge da lui medesimo dichiarata antica e fiorente [2], e quando sgridò Pisone e Sestio Serrano per i sacrarj domestici manomessi [3]; e più quando rabbuffò Clodio non solo di religione offesa, ma di legge ancora violata per le attinenze scosse da' sagrifizj dispersi della famiglia [4]; e molto più quando si levò contro i giurisconsulti pe'l varco aperto a' sagrifizj privati onde uscire dalle famiglie senza schernire palesemente l'autorità delle leggi [5]. Perciocchè, a fine che non perissero, seguivan essi le proprietà, non solo per le vie de' retaggi, ma de' contratti ancora, delle prescrizioni, e de' debiti [6]; onde talor avveniva che, trasportati dal corso obliquo delle sostanze, andassero ad ammassarsi in un capo i sagrifizj di più famiglie, e a tanto peso crollassero i patrimonj più splendidi [7]. Potevano certo estinguersi colla stess' autorità dissagrando quant'era sacro [8]; ma i giurisconsulti provvidero come sgravarne i retaggi senz' incomodo di comizj e di riti, col porli a vendita liberamente

(1) Son questi il Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 77, e il Bouchaud *Table dixiéme*, i quali posero veramente questa legge ne'lor commentarj, ma in modo che per l'ambiguità delle loro espressioni niuno potesse intendere il loro avviso.

(2) Plauto *in Trinumno Act.* 2. *Sc.* 4. per disegnare un'eredità fioritissima, la nomina *sine sacris*. Vedi anche Festo *V. sine sacris haereditas.*

(3) Cicerone *De harusp. resp. cap.* 15.

(4) Cicerone *Pro domo sua cap.* 13.

(5) Cicerone *Pro Muraena cap.* 12.

(6) Veggasi presso il Bouchaud *loc. cit.* tutti quelli, che eran obbligati alla conservazione de' sagrifizj privati perchè non perissero.

(7) Veggasi ciò, che de' sagrifizj privati della gente Servilia racconta Plinio *Hist nat. lib.* 34. *cap.* 13.

(8) Macrobio *Saturn. lib.* 3. *cap.* 9. ci ha conservato le formole di tale dissagrazione.

Digitized by Google

onde liberamente potessero riscattarsi [1]. Fu dunque innanzi a Cicerone tal legge; e se fu, donde se non da' Dieci, da' quali sol ogni legge che, spenti i re, valse qual consuetudine? chè s'ha d'ogn'altra sopravvenuta l'origine dal magistrato, da cui s'intitola.

E tale fu questa legge, qual si voleva dal creder tosto impadronirsi gl'Iddii di quanto loro obbligavasi [2]; talchè non fosse pur lecito preterir l'ora del sagrifizio promesso, com'era legge all'Ebreo disobbligarsi del voto, a cui niuno poteva astringerlo [3]. Quindi, avvisando ch'è tener ferma la fede agli uomini serbarla intera agli Dei, vollero i Dieci sospeso il dì del giudizio, se per uno de' litiganti, o per l'arbitro, o per il giudice fosse già sacro a qualche deità [4]: e mal s'appose Jacopo Gottofredo a voler ciò decretato de' voti pubblici [5], chè celebravansi questi ne' dì nefasti, quando tacevano i tribunali [6]. Che se ciò vollero, come presume il Bouchaud [7], anche per voto posterior al giudizio, non so come potesse assolverli di violata pietà la sua considerazione, potersi fidar la legge al buon costume romano: poichè non v'ha costume, che regga a continuo stimolo; talch'è regola di civiltà, suppor gli uomini, a ben condurli, pronti a trascorrere ove la legge non vegli a tenerli in freno. Ma come credere che ciò vollero? Sentiron essi più ch'altri la necessità di accelerare i giudizj [8]: co-

(1) Veggasi il Bouchaud *loc. cit.*, ove si ha un altro mezzo di alleviare l'eredità dal peso de' sagrifizj, che nomavasi *deduzione*.
(2) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 32.
(3) Calmet *Hist. du Test. anc. et nouv. liv.* 2. *chap.* 12. 32.
(4) Legge seconda della Tavola seconda.
(5) *In Fragm. Leg. XII. Tab. Secunda.*
(6) Bouchaud *Seconde Table, Loi seconde.*
(7) Bouchaud *loc. cit.*
(8) Noi lo vedremo nell'espor le leggi sopra i giudizj.

nobbero quant'importi togliere alla malizia il velo della pietà. Di che è bastante argomento la doppia ammenda di cosa in lite agl'Iddii consacrata [1]. Io certo non crederò che s'avessero tali consecrazioni legittime per la credenza, che sacra fosse all'istante cosa agl'Iddii dedicata; perchè fu sempre vietato dispor di cosa non sua, nè sua può dirsi qualunque sia controversa: d'altronde quale argomento che di natura così cangiasse la proprietà, che per gl'Iddii fosse oblazione e dono ciò, ch'era frode e latrocinio per gli uomini? Ove per altro ciò fosse, come non si potrebbe gravare i Dieci d'avere usato di tal credenza; così dovrebbero commendarsi d'averle tolto di nuocere alla giustizia. Poichè la sola malignità, ch'ha più caro di spogliar sè che lasciare vestito altrui, poteva consigliar tali consecrazioni; ma come osarle, se il solo provarsi a nuocergli la traeva a risarcir l'emolo doppiamente? I Dieci dunque provvidero alla giustizia senza mancar di pietà, volgendo a freno della passione gli stimoli della passione medesima.

Che se le leggi pe' sagrifizj palesano come si comportassero su ciò, che deesi agl'Iddii dagli uomini; passiamo a considerar le leggi pe'giuramenti onde scorgere come si conducessero in ciò, che gli uomini aspettano dagl'Iddii. Varian sull'uso del giuramento legislatori e filosofi. Radamanto nella Licia non volle altra prova di verità [2]. Pitagora ingiunse a'suoi d'astenersene [3]. Se n'astenevan gli Essenj come dallo spergiuro [4]; benchè di legge ebraica dovessero col giuramento strigarsi le ambi-

(1) Legge seconda della Tavola duodecima.
(2) Platone *De leg. lib.* 12.
(3) Agatopisto *Storia d'ogni filosofia cap.* 26.
(4) Calmet *Diction. Bibl. V. Essenii.*

gnità de' letigj [1]. E l'una e l'altra sentenza nacque da egual pietà. Tenevan tutti altissima cosa Iddio. Gli uni per altro avendone ad uso il nome temerono d'oltraggiarne la maestà; nè credevano macolar meno la santità della fede, ove alla nuda parola mancasse peso di sacramento; talchè volevano gli uomini persuasi, che trattasi di religione e di fede ovunque trattasi di verità; e ch'anche non invocato, è Dio testimone all'umane cose [2]. Gli altri pensavano esser parte di culto valersi di tanto nome a fermar la fede nella città; nè meglio l'umane azioni ordinarsi che dal timore di Dio [3]: e questo parve migliore divisamento. Imperocchè quando al popolo, seco raccolto dinanzi all'ara, la pubblica autorità promette agiato e tranquillo vivere, chiamando a vindice del grand'atto il Dio tutore dell'ordine, la città sente d'essere una famiglia, le cui persone, distinte per varietà d'uffizj, sono congiunte per unità di fede e per concerto d'obbligazioni, in cura d'una potenza, cui nulla celasi, ed a cui nulla resiste, e sa rimeritar la menzogna e la verità. Similmente ogni parola ed ope-

(1) Calmet *Hist. du Test. anc. et nouv. liv.* 2. *chap.* 12.

(2) Seneca *De quatuor virtutibus.*

(3) Il giuramento era permesso agli ebrei, ma per il solo nome di Dio *Deut. cap.* 6. *vers.* 13., ove il Calmet fa vedere l'utilità, e talvolta la necessità del giuramento. Cristo ne vietò l'uso, come s'ha da S. Matteo *cap.* 5. *vers.* 34., ma vuolsi intendere de' giuramenti non consigliati da niuna necessità. Lo mosse a vietarlo la stessa causa che v'indusse gli essenj, l'empio costume degli ebrei di giurare indegnamente per ogni minima cosa, e con indegne espressioni, secondo il Calmet *Diction. Bibl. V. Essenii, e V. Jusjurandum.* In fatti nè gli Apostoli, nè i Padri riprovarono il giuramento ove fosse di utilità; e i pelagiani, gli anabatisti, ed i sociniani, e quanti mai sostenevano, essere ogni giuramento interdetto assolutamente a' cristiani, furono condannati dall'autorità della chiesa cattolica. Può di questi vedersi il Nicolai *Diatrib. De Juramentis cap.* 21. §. 1. *et* 3. *apud Ugolinum Thesaur. Antiqu. Sacrar. Tom.* 26. *pag.* 541. *et* 543.

razione, che non si possa per civil atto accertare, far che s' attesti con giuramento da quelli, a' quali è necessità per mancanza d' ogni argomento aver fede, vale a confermar gli animi nella credenza d'una Divinità, che vuol sacro il fondamento della giustizia; non essendo rari gli esempj della malvagità pronta a mentire, e sbigottitasi al nome del giuramento. Ma di qual pro il giuramento ove il costume ha sì pieno di vili e rapaci voglie il cuore de' cittadini, che ognuno reputa di sua ragione quanto s'appresta dalla civil comunanza, nè lo potendo di forza, briga d' averlo ad inganno; talchè ciascuno velandosi in ogni azione, sin nel saluto spontaneo, ad arte d' inganno recasi tutta la civiltà, nè sanno i cittadini più vivere che di menzogna? Messo il costume per questa via, molesto è il freno della giustizia, quindi importuno il pensiere della Divinità, che non potendo lasciarsi ozioso nell' intelletto, si cercherà di recare a disputa perchè riducasi a scherno, e sia civile sapienza d'allontanarlo come d'intrigo al governo d'una repubblica. Il giuramento allora non sarà più che stromento d' iniquità: spenta con esso ogni fidanza scambievole, rotto ogni stimolo di coscienza, ne avverrà quanto alla Grecia avvenne, che non conobbe mai fede [1]; piena la città di livore tra'cittadini, piena di tristi umori per la repubblica [2]. E più la credenza pubblica sarà guasta, più si vorrà l'osser-

(1) Cicerone *Pro Flacco* §. 4. *hoc dico de toto genere Graecorum: tribuo illis literas; do multarum artium disciplinam; non adimo sermonis leporem, ingeniorum acumen, dicendi copiam; denique etiam, si qua sibi alia sumunt, non repugno: testimoniorum religionem et fidem nunquam ista natio coluit, totiusque hujus rei quae sit vis, quae auctoritas, quod pondus ignorat;* onde il proverbio *graeca fides.*

(2) Tutto ciò affermasi da Cicerone *loc. cit.* § 7., e confermasi dalla storia.

Digitized by Google

vanza del giuramento da quegli stessi, che rinnegarono Iddio; perchè ad opprimere l'onestà nulla più giova che l'abusare della coscienza de' buoni; nè si può meglio operare il guasto de' popoli, per cui sol possono i tristi recarsi a stato, che usando perfidamente dell'altrui fede.

Abbiamo altre volte detto che Romolo usò della religione per legar gli animi nella fede, onde può solo aversi quella concordia, per cui le piccole città crescono a grandi imperj, mentre traboccano i grandi imperj per la discordia in rovina. E lo giovò nel proposito il desiderio comune di miglior vita, che tutto può, spezialmente quando avvivasi dalla certezza di miglior fama e fortuna, reso in quegli animi quanto operoso dal travagliar continuo a nutrir la patria e difenderla, altrettanto fiero dall'ira de' confinanti salda a sprezzar ne' romani una ciurma di fuorusciti; talchè, se traggasi il ratto delle sabine, tosto addolcito dall'onestà coniugale, non ha la storia di che nel regno notar la fede romana. Fu per altro Numa, che stabilì nella religione quel popolo, ed ammonitolo, che il giurare la propria fede era il maggiore de' sacramenti [1], erse alla Fede un tempio, sagrificandole colla destra ed in bianca veste ad esprimere la fermezza ed il candore dell'animo [2]. Ad essa principalmente affidò la santità de' contratti [3]: ed è maraviglia, che inosservata restasse a' raccoglitori delle regie ordinanze quella sua legge, che, al pari della mosaica, voleva i trattati ambigui composti col giuramento [4]. Nè mancò questa religione per Tullo, il

(1) Plutarco *in Numa.*
(2) Livio *lib.* 1 *cap.* 21.
(3) Plutarco *in Numa.*
(4) Livio *lib.* 1. *cap.* 21.

qual anzi colla sua trista morte confermò Roma nell' opinion degli Dei. Anco poi ravvivò tutte le istituzioni dell' avolo, ampliandone la giustizia verso gli estranei, co' quali non consentì di venire a guerra, se non chieste le debite riparazioni, e protestatane la ragione con giuramento [1]. Nè tal rito rovesciò Prisco. Ma tante Servio ne pose a tener la fede e l' onestà de' contratti, che per esse, più che per gli ordini ricomposti, ne fu primario legislatore appellato [2]. Nè vuol credersi che Tarquinio, che attese al culto con zelo pari ad ogn'altro re [3], mancasse di riverenza alla Fede, ch' ebbe tempio in quel campidoglio, ch' ei pose a sede di religione non men ch' a rocca d' imperio [4]. Fu nell' ardore del giuramento che Bruto mosse a ruina del regno un popolo che, se non era ancora da porsi a stato, tal era già da cacciar di stato oligarchica signoria; talchè la fede non cessò d' essere venerata nella repubblica. È tristo vedere in Livio robusti giovani, co' segni in petto delle battaglie, lasciarsi prendere, flagellare, straziare, sin a perdere ogni sembianza d' uomo, sol per aver obbligata la propria fede per debito [5]; ed una plebe, fiera di sua ragione, condursi docile a consumare in guerre di solo strazio per lei quella forza, che potea trarla di servitù, solo per aver data a' magistrati la fede con giuramento [6]. Ma ciò, che più ne commuove, è la circospezione onde i romani vole-

(1) Livio *lib.* 1. *cap.* 32.
(2) Tacito *Ann. lib.* 3. *cap.* 26.
(3) Leggasi quanto se n'è ragionato nel *Capitolo pri*
(4) Cicerone *De Officiis lib.* 3. *cap.* 29. Anzi i Romani avevano a rocca d' imperio, perchè l'avevano a sede delle loro marie Deità.
(5) Livio *lib.* 2. *cap.* 23.
(6) Livio *lib.* 3. *cap.* 10. e 20.

vano si giurasse: ciascuno dovea giurare di sua coscienza; e perch'è grande l'ignoranza, in cui vivesi, niuno tenevasi a colpa se non mancasse a malizia: il testimonio, anche di vista, dovea giurare secondo ch'egli opinava: e di quanto pur conosceva doveva il giudice pronunziare secondo che gli paresse, e non secondo che fosse [1].

A popolo di tal costume era tenere in dignità la repubblica propor l'uso del giuramento. Poichè niuno vorrà contendere come, assai più che d'autorità, giova operare di sentimento, essendo allora l'operazione tarda, timida, respettiva; perchè si fa sol quando stringe il pericolo di non fare; si fa quindi quanto n'è forza, quanto basta a schivare il danno, quanto il comando esige senza che l'animo vi consenta: laddove s'opera per affetto, si fa ciò che n'è più caro di fare; quindi si fa per mossa di volontà tutta libera; e benchè facciasi quanto può, pur si teme di non far quanto domanda il cuore; ed è sollecita, ardente, piena l'operazione; e questo sempre avverrà, quando a compiere le obbligazioni di stato sapranno le leggi usare la religione del popolo. Debbono dunque onorarsi i Dieci, che il giuramento vollero il maggior vincolo della fede [2], e lo spergiuro punito non meno dell'oltraggiata divinità, che dell'offesa repubblica [3].

Ovunque fu religione, e fu certo ovunque fu popolo, non si lasciò d'ammonire quant'abborrasi

(1) Così Cicerone *Accadem. Quaest. lib. 4. cap. 47. Majorum etiam comprobat diligentia: qui primum jurare ex sui animi sententia quemque voluere: deinde ita teneri si sciens falleret, quod inscientia multa versaretur in vita: tum qui testimonium diceret, ut arbitrari se diceret etiam quod ipse vidisset: quaeque jurati Judices cognovissent, ut ea non ut essent facta, sed ut videri pronuntiaretur.*

(2) Legge prima della Tavola decima.

(3) Legge seconda di detta Tavola.

lo spergiuro dalla Divinità. La mia maledizione, dice il Dio degli ebrei, sta nella casa dello spergiuro, e vi sta nel mezzo, e la consuma e strugge insino a' legni e alle pietre [1]. Nè minor ira minacciasi dagli autori profani [2]. Ma non furono i legislatori a punirlo, come concordi i popoli ad esecrarlo. Altri vollero mozze al reo le stremità delle dita [3]; altri l'intera mano [4]; chi lo tassava in danaro [5]; e chi lo flagellava ad infamia [6]; e mentre a tali bastava gravarlo d'onta [7], tali lo reputavano a morte [8]. Che se il merito della pena è ricompor l'ordine, ed impedire che turbisi, stolta o crudele si dovrà dire ogni pena, che il fine o non raggiunga, o trascenda. Tal è punire a danaro una scelleraggine, che la rapacità non istiga, mentre si

(1) Zaccaria *cap* 5. — *Maledictio commorabitur in domo jurantis in nomine meo mendaciter, et commorabitur in medio ejus, et consumet eam, et ligna ejus, et lapides ejus.*

(2) De' fatti prodigiosi e terribili, si veggano pe' greci Polibio *Hist. lib.* 4, Pausania *in Corinthiacis, et in Eliacis;* Geraclide *in Politiis et Politia Locrensi;* Aristotile *in mirab. auscult:* e pe' latini Giacomo Lidio *De juramento cap.* 6. *Corollarium, apud Ugolinum Thes. Antiqu. Sacr. Tom.* 26 *pag* 451. 452.

(3) Così punivasi dagl'indiani, Giovanni Boemo *Morum omnium gentium lib.* 2. *cap* 8.

(4) Era questa la pena delle leggi germaniche e longobarde. Delle prime veggasi lo stesso Boemo *in legibus Caroli Magni capitular. lib.* 2. *cap.* 10: delle seconde *in legibus Longobard. lib.* 2. *tit. de perjur. in lib.* 1. *Caroli Magni, et in lib.* 3. *Pipini.*

(5) Per le leggi saliche era multato di 600 danari, *Idem in Legibus Salicis tit.* 51. *De fals. test.* § 3.

(6) Secondo Filone *De jurant. et relig.* gli antichi popoli, altri lo condannavano alla flagellazione, altri alla morte. È dubbio come lo punisser gli ebrei. Veggasi il Nicolai *loc. cit. cap.* 22. § 1., e il Seldeno *De juramento apud Ugolinum tom. cit. pag.* 542. 596.

(7) D'infamia era punito da' greci, i quali, per disegnare un uomo scelleratissimo, solevan dirlo ἐπίορκος *spergiuro*, Rous *in Archaeol. Att. lib* 6 *cap.* 7.

(8) L'Egitto lo puniva di morte, Diodoro Siculo *lib.* 1. *cap.* 6., Nicolai *De Synedrio Aegipt. cap.* 7. *apud Ugolinum tom. cit. pag.* 115. *et seq.*

lascia impunita ne' più del popolo, e si conforta il ricco ad osarla animosamente [1]. E tal è pur la mutilazione, la quale, privando l'uomo dell'uso della sua vita, priva lo stato dell'uso di sua persona, che, non potendo più vivere che di pietà, resta a crear odio alla pena più che al delitto. La morte poi non si deve se non a chi col suo vivere minaccia morte. Ignoran ciò, che pronunziano, quanti la crudeltà de' supplizj chiaman vendetta di giustizia oltraggiata. È la vendetta nome di così atroce significato, che a disertar la città basta accenderne ne' cittadini lo spirito; e mal ne darebbe esempio la legge, a cui sta d'animarli a benevolenza. Peggio sarebbe ancor onorarla come vendetta di offesa divinità. E poichè non v'ebbe nazione, che non avesse in un qualche senso sagrifizj di sangue, diciamone brevemente. Tal è Dio per ogni creatura ch'ogni minima irriverenza alla sua maestà non può mai essere adeguatamente punita. L'empio è dovuto dunque alla sua giustizia. Ma perchè questa possa operarne lo strazio, uopo è che compiasi il corso da lui prescrittogli a meritare o demeritare di sua bontà, di quella bontà senza cui negò la stessa pagana filosofia poter essere maestà negl'Iddii [2]; e la quale, per non mancare a sè stessa, non può lasciare di sostener nell'arringo l'umana fragilità perchè s'abbia dal pentimento quanto più non potrebbe per innocenza. Quindi se dall'eternità s'ha ragione di sua pazienza nel tempo [3], dal tempo estimasi la giustizia della sua inesorabile seve-

(1) S'intende ove non miri a danno altrui, o dello stato; dovendosi allora estimare diversamente.

(2) Seneca *Epist.* 95.

(3) *Patiens est, quia aeternus est*, profonda e grave espressione di Tertulliano, che inchiude quanto può dirsi della bontà, giustizia, e onnipotenza di Dio.

rità. Iddio dunque vorrà dagli uomini adorazioni, preghiere, espiazioni, non sangue. Il solo sangue, che non profani l'altare, è di chi mira all'altrui rovina, alla rovina dell'ordine. Or lo spergiuro è una menzogna accreditata col nome della divinità. Quindi poichè non sempre si mente per leggerezza o per giuoco, ma spesso in onta e ruina altrui, e talor anche ad oltraggio e strazio della città, può certo talvolta anch'essere a morte, dovendosi, oltr'alla sua natural turpezza, estimar il danno de'cittadini e il pericolo dello stato. Ove per altro non miri a tanto, non vuol incrudelirsi più oltre che non esigono le vili sue qualità. La menzogna genera diffidenza e disprezzo, che il sagrilegio, di cui si lorda, volge in esecrazione. La legge dunque abbandoni l'empio all'abbominio del popolo. Così operarono i Dieci; e con tal rispetto alla credenza e al costume, che non v'ebbe legislatore che meglio si governasse. Poichè, serbato ad altri supplizj, di cui terrassi ragione altrove, il giudice e il testimone spergiuro, minacciarono il mentitore sacrilego d'esterminio e d'infamia, di quello, come dagl'Iddii preparato, mentre di questa gravavasi dalla repubblica. Parrebbe dunque che quello dovesse dirsi ammonizione, e non pena, trattandosi d'esterminio, che si credeva avvenire, non mai per altro per fatto d'uomini. Pur dee pena, ed assai grave, estimarsi, considerando onde in Roma siffatto credere, e quali in lei sentimenti animasse. Era dunque lo spergiuro tenuto di tant'oltraggio agli Dei, che tosto dagli Dei si punisse, non solo nella persona [1], straziandolo nella mente e nel cuo-

(1) Veggasi Giacomo Lidio *De juram. cap.* 6. *apud Ugolinum Tom.* 26. *pag.* 451. *et seq.* di quali mali credevansi gli spergiuri puniti.

re [1] sinchè piombasse a vivere di tormenti nel Tartaro [2]; ma travagliando ancora lo stato con ogni calamità [3]. Quindi, messo fuor d'ogni communion religiosa, era esecrato come cagione d'ogni disastro pubblico. Nè qui restava il supplizio. Un empio di tanta ruina e scandolo non era più da tenersi in grado, e l'infamia ne distruggeva ogni civil qualità [4]. Grave è l'infamia ovunque onore e virtù si

(1) Cicerone, poich'ebbe mostrato quali erano quegli strazj, così prosegue *De leg. lib.* 2. *cap.* 17 *duplicem poenam esse divinam, quod constaret et ex vexandis vivorum animis, et ex fama mortuorum, ut eorum exitium et judicio vivorum, et gaudio comprobetur.*

(2) Polibio *Hist. lib.* 6. attesta che i romani eran gelosi del giuramento per la paura d'aver gli Dei vendicatori nel Tartaro.

(3) Roberti *Della probità natur. lib.* 2. *pres.* 6 *Regolo, se non teneva la religione del giuramento con ritornare a Cartagine, sarebbe stato abborrito non solamente qual vile, ma esecrato quale spergiuro, e tenuto lontano dalla comunion religiosa degli altri cittadini, ed accagionato d'ogni disastro pubblico, della guerra infelice, della campagna sterile, del Tevere inondante; e si sarebbe mostrato a dito da tutta la nazione, come meritevole di tutt' i fulmini di Giove Capitolino.*

(4) Non poteva neppure appressarsi all'ara per placare gli Dei co' doni secondo una legge recata dal Gutterrz *De vet. jur. pontif. lib.* 2. *cap.* 3. Il Filangeri *Scienza della legisl. part.* 2. *cap.* 30. chiama *infamia di fatto* l'ignominia censoria, volendo che niun danno recasse mai fuori di qualche vergogna, attenendosi ad un frammento di Cicerone *De republ. lib.* 4. riportato dal Sigonio *De judic. lib.* 2. *cap.* 3., il qual frammento, se ciò realmente esprimesse, porrebbe Cicerone in contraddizione con le leggi e gli usi più noti della repubblica. Ma dee Cicerone altramente intendersi. *Censoris judicium*, così quel frammento, *nihil fere damnato affert, nisi ruborem. Itaque, quod omnis ea judicatio versatur tantummodo in nomine, animadversio ista ignominia dicta est.* Due sono i significati di *fere*, cioè *quasi*, e *per l'ordinario*. Vuol la critica ch'ogni parola di doppio significato, si prenda in quello che più quadra al concetto. Quindi, essendo fermo che l'infamia spogliava pure talvolta non il plebeo solamente, ma il senatore eziandio, d'ogni civil dignità, deve intendersi *per l'ordinario*, perchè il costume *ordinariamente* fu tale che non rendevansi rei se non di picciole colpe. Per conoscere ciò che potea tale infamia quando cadeva su colpe gravi, basta leggere ciò, che sull'autorità di Valerio Massimo *lib.* 1. *cap.* 3. scrive il Gravina *De orig. jur. lib.* 1. *cap.* 8., e più spezialmente *De censura Roman. pagina pe-*

pregia: gravissima ove non s'ha dignità senza pubblica estimazione; talchè fu sempre di maggior peso nelle repubbliche che ne' regni, di niuno nelle tirannidi. In fatti, sino che Roma si resse a popolo, grande fu l' osservanza del giuramento, sommo l'orror dell'infamia. Regolo torna agli strazj; tornano a' nemici Postumio e i prigionieri di Canne più tosto che romper fede [1]; e i due, che vollero cimentar anzi l'onestà che la vita, furon costretti a lasciar la vita per non sapere più sostenere l' infamia [2]. Tal fu la fede romana, che non v'ebbe per molti secoli chi pur mentisse d'un asse nel dinunziare le sue sostanze a' censori [3]; nè pura tennesi che per sè stessa nel guasto de' costumi e degli ordini [4]. I vizj già traboccavano; già s'era udito Car-

nult: his itaque notis quod cujusque Ordinis summum erat detrahebant: et aliquando plures notas cumulabant, ita ut non praeterirentur modo Senatores, et Equites equis privarentur, sed e Tribubus etiam moverentur, ut omnes has simul ignominiae maculas unum caput exciperet, si quid gravius admisisset. E che tutto ciò s'avverasse negli spergiuri è noto per Aulo Gellio *lib. 7. cap.* 18., che di due scrive così: *et quod eos Censores postea omnium notarum damnis et ignominiis affecerint, eos taedium vitae coepit, et mortem sibi conciverunt.* E quand'anche il *nihil fere* volesse prendersi per *quasi niente*, dovrebbe allora di fatto intendersi, non di diritto, cioè per la rarità de' casi esposti all' ultime infamie. In fatti Aulo Gellio dice *damnis et ignominiis*, onde non era soltanto *in nomine*, che cadeva la censoria severità, ma talvolta anche *in capite*, togliendo quanto poteva esser mai d' onorevole nella persona e nel grado d'un cittadino.

(1) Di Regolo son pieni i libri. Di Postomio veggasi Livio *lib.* 9. *cap.* 9. 10. 11. De' prigionieri di Canne Polibio. *Hist. lib.* 6. *sub fin.*, ed Aulo Gellio *loc. cit.* Anche Mancino tornò a' romani: di lui veggasi Cicerone *De officiis lib.* 3. *cap.* 30., e Vellejo Patercolo *lib.* 2. *cap.* 1.

(2) Dopo la battaglia di Canne Annibale mandò dieci prigioni a trattar di riscatto. Un d'essi, secondo Polibio *loc. cit.*, e due, secondo Gellio *loc. cit* cercarono cavillosamente d' eludere il giuramento. Secondo Polibio quell'uno fu rimesso ad Annibale: secondo Gellio que' due s'uccisero, non tollerando gli effetti della censoria severità.

(3) Bouchaud *Dixième Table, Loi première.*

(4) Polibio *Hist. lib.* 6.

neade schernire la giustizia in senato; la greca filosofia metteva in briga le menti già scompigliate dall'armi; eppure non v'era ancora chi ardisse palesemente burlarsi del giuramento. Ma poichè, preparato il principato con quella greca sentenza, doversi tutto spregiare per aver regno [1], tutto sconvolse la forza; il genio di Cesare prevalse a quello di Giove [2]; e scossa colla religione la fede, nè più valendo l'onore, più non gravava l'infamia. Crebbero dunque i mentitori sacrileghi, i testimoni spergiuri [3]: nè potendo l'umane leggi più contener senza scandolo così diffusa empietà, ne rimisero tutta la cura agl'Iddii [4]: lo che dovrebbesi reputar senno, ove non fosse miglior consiglio a popoli così guasti vietar l'uso del giuramento, perchè dal continuo scherno della Divinità non tolgasi ogni rispetto alla fede.

Anche di questa legge si volle privare i Dieci, e Cicerone onorarne. Ma poichè Cicerone stesso avea detto che lo spergiuro non andò mai senza pena [5], nè d'altra si conosceva gravato dalla repubblica, si disse ch'ei dal costume la trasse a legge e perchè lo spergiuro espiavasi da' pontefici, e perchè notavasi da' censori d'infamia. Così ra-

(1) Sentenza d'Euripide nelle *Fenisse*, ch'era sempre in bocca di Giulio Cesare per testimonianza di Cicerone *De officiis lib.* 3. *cap.* 21., e di Svetonio *in Julio cap.* 30

(2) Minucio in Octavio *cap.* 29 *est eis tutius per Jovis genium pejerare quam principis.* vedi anche Tertulliano *ad Nationes lib.* 1.

(3) Aulo Gellio *lib.* 20. *cap.* 1. *An putas .... mentituros fuisse pro testimonio multos, quam videmus?*

(4) *Deorum injuriae Diis curae*, rispose alla querela d'uno spergiuro Tiberio, Tacito *Ann. lib.* 1. *cap.* 73. *Jurisjurandi religionem satis Deum ultorem habere*, rescrisse Alessandro Severo nella *Leg.* 2. *Cod. De reb. cred.*

(5) Cicero *De Harusp. respons.* §. 9.

giona il Bouchaud [1]; nè sappiamo s'egli, così ragionando, manchi più di memoria o d'ingegno. Egli mancò d'ingegno allorchè, restituita a' Dieci la legge sull'importanza del giuramento, li reputò poi sì stolidi da lasciarne la violazione impunita. Gli era caduta poi la memoria quand'asserì che tal pena valeva sol di costume, non ignorando ch'ogni costume invilì se non quello che rafforzarono i Dieci nelle lor Tavole. S'ei non aveva obliato com'era ferma credenza che uno spergiuro chiamava tutta sulla città la collera degli Dei; fu povertà d'ingegno conchiudere esserne di costume, e non di legge la pena, poichè espiavasi da'pontefici; potendo apprendere dalla storia che, se punivasi da'magistrati un delitto d'oltraggio agli uomini ed agli Dei, del sacrilegio purgar dovevasi la città da'pontefici [2]. Nè fu buon senno combattere l'autenticità della legge perchè l'infamia apponevasi da' censori; che ciò mostrava essergli uscito di mente che la censura e la pretura si posero dopo i Dieci, ed ambedue si divelsero dal consolato non più capace di tant'uffizio [3]. Fu dunque importunità disputare di magistrati ignoti allora nella re-

(1) Bouchaud *Dixième Table du droit sacré.*

(2) Gulterez *De vet. jur pont. lib.* 2. *cap.* 3. Quanti delitti non debbono presso i cristiani co'sacri riti espiarsi? Il Bouchaud non poteva ignorarlo. Ne avrebbe dunque inferito che da'governi cristiani tali delitti non si puniscono civilmente? Abbiamo dal Deuteronomio *cap.* 21. che, avvenendo un omicidio senza sapersene il reo, i sacerdoti cogli anziani della città più vicina dovevano religiosamente espiarlo per sottrar la nazione all'ira di Dio. Potrassi da ciò conchiudere che i magistrati lasciassero di cercar l'omicida, e, trovatolo, di punirlo?

(3) La censura fu creata l'anno 310 perch'eran diecissette anni che i Consoli, a cagion delle guerre, più non facevano il censo, Livio *lib.* 4. *cap.* 8. La pretura poi si creò l'anno 386, cioè settantasei anni dopo la censura, non potendo i Consoli per egual ragione più attendere ad amministrar la giustizia, Pomponio *Leg.* 2. *De orig. jur.*

pubblica, non essendovi legge che non dovesse recarsi in atto dal console. Istituitasi la censura, e spezialmente per il costume, in lei passò la tutela del giuramento, che non potè dalla pretura rapirlesi, creata tant' anni dopo a regola de' civili interessi [1]; talchè se spergiuro ardisse turbar la giustizia pubblica, come il testimone ed il giudice, a maggior pena serbavasi [2], mentre il mentitore del censo, il violator di fede data al nemico, quanti spergiuri in somma offendevano l' onestà senz' altrui nuocere nell' avere o nella persona, punivansi dal magistrato eletto a notar d'infamia ogni vizio [3].

Possiamo dunque da queste leggi inferire quant'era il popolo fermo nella credenza d'un Dio presente e d' una vita immortale, e come i Dieci la tenner salda contr' ogni affetto, che più ne suole contaminare lo spirito. Nè meno in queste due verità son concordi le leggi funebri ed esequiali. L' anime dunque sciolte dal corpo tenevansi per Iddii, beati in cielo e tutori delle famiglie, se di virtù segnalaronsi, e s' appellavano Lari, Mani ap-

(1) Anticamente pretore era il titolo di tutt' i massimi magistrati, che governavan gli eserciti, onde *praetorium* fu detto il padiglione del capitano; e il dittatore, ma spezialmente il console, si nominava pretore, Varrone *De lingua lat. lib.* 4., Giustiniano *Novellans;* Antonio Agostino *De leg.* §. 29 *apud Graevium Ant. Rom. vol.* 2., Gravina *De orig. jur. lib.* 1. *cap.* 55.

(2) Ne ragioneremo nel *Capitolo sesto.*

(3) Cicerone *De officiis lib.* 3. *cap.* 31: *indicant notiones animadversionesque Censorum, qui nulla de re diligentius, quam de jurejurando judicant.*, a cui per commento si vuol aggiungere ciò che ne scrivono Alessandro ab Alexandro, e il Gravina. Il primo dunque *Gen. Dier. lib.* 3. *cap.* 13. dice *decoris dedecorisque discrimen, totiusque reipublicae morum disciplina sub Censorum potestate erat. Debebant in perjuros animadvertere, imo de re nulla severius judicabant, quam de jurejurando*: il secondo *De orig jur. lib.* 1. *cap.* 8. *his non modo opes civium, sed et mores regendi committebantur. Ab his vitae singulorum aut laus impertiebatur, aut inurebatur infamia: totaque Urbs animadversione illorum emendabatur.*

pellandosi l'altre, che si credevano inquiete aggirarsi intorno a' sepolcri, o turbar le notti de' consanguinei e nemici [1]. All'une e all'altre s'usavano sagrifizj; a queste, per aver pace; a quelle, prosperità; talchè per que' sagrifizj, e per la divinità dell'anime santo era il luogo ov'ardevasi e riposava il cadavere [2]. I Dieci volendo ogni privata consecrazione perpetua, perpetua voler doveano la santità di que'luoghi, e dichiararono eterna contr'ogni ragion di possesso ed uso la proprietà del sepolcro e del rogo [3]. Perchè per altro non v'ha pietà, ch'ove non veglisi a serbarla illesa, o per incuria o per frode non si corrompa, vietaron ardere e seppellire cadavere nella città [4]; nè permisero, se il padrone non consentiva, sepolcro o rogo, men ch'a sessanta piedi, press'all'altrui domicilio [5]. Miraron certo a reprimere l'usurpazioni, divenendo di pontificio diritto religioso all'istante il luogo pe' funebri sagrifizj [6], e a liberar la città da' funesti effetti de' funerali [7]; ma non miraron meno a rimuovere ogni ruina d'incendio, ed ogni malignità di pestifera esalazione [8]: nel che furon gli antichi concordi, perchè se traggansi i tarentini, che per la vanità d'un oracolo [9], e gli spartani, che a disprezzar la morte vollero seco gli estinti [10], non v'ebbe popolo di gentil forma, che tollerasse

(1) Gutterez *De jur. Man. lib.* 2. *cap.* 16.
(2) Cicerone *Philip.* 9. §. 6.
(3) Legge ultima della Tavola decima.
(4) Legge quarta di detta Tavola.
(5) Legge penultima di detta Tavola.
(6) Cicerone *De leg. lib.* 2. *cap.* 23.
(7) Bouchaud *Dixième Table, troisième chef de la loi.*
(8) Cicerone *loc. cit.*
(9) Polibio *Hist. lib.* 6. L'oracolo avea predetto che Taranto prosp rerebbe a misura che avesse più abitanti nella città.
(10) Plutarco *in Lycurgo.*

i cadaveri nella città [1]. Era poi lungo la strada che riposavano i trapassati per ammonire i viandanti d'essere anch'essi mortali [2]. Noi, quale ci si propone, tale terrem lo spirito di questa pia costumanza, se non che male non ci apporremo a volerla pur consigliata da quel rispetto, per cui Platone volle i sepolcri solo ne' luoghi più sterili [3], perchè l'ingombro di tante tombe non iscemasse terreno a'colti, e alla città nutrimento. Ma se dee credersi il più comune, non può la tumulazione asserirsi l'unico genere di sepoltura sino che Roma non mosse a guerre lontane; poichè l'arso Remo [4], e il vino da Numa negato a' roghi [5], vogliono questi nè men antichi, nè men onorati [6].

Grand'argomento d'immortal vita gli è certo la carità degli estinti; talchè dall'uso di questa si vuol dal Vico che la credenza di quella si raccendesse nelle disperse generazioni [7]. Noi lasceremo accertar ad altri quella salvatichezza, di cui ragiona la *Scienza nuova*, e ci terremo a credere che, non avendovi gente priva di tal affetto, non v'ebb' età che negli uomini tacesse il senso d'un'altra vita; talchè que' pochi selvaggi, a' quali un vivere errante non permetteva di custodire i cadaveri, furono con obbrobrio alla posterità ricordati [8]. Ma questo

(1) Si veggano Plutarco *in Arato*, Strabone *Geogr. lib.* 10, Pausania *in Corinthiacis*, Cicerone *Tuscul. lib.* 5. *cap.* 23, *Pro Flacco* §. 31, *De leg. lib.* 2., *Famil. lib.* 4. *epist.* 12., e si avranno su ciò conformi le leggi e i costumi de'sicionesi, delj, corintj, siracusani, smirnesi, e ateniesi. Degli ebrei s'ha dalla Genesi.

(2) Di questa opinione veggasi il Bouchaud *Dixiéme Table loi seconde.*

(3) Platone presso il Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 78.

(4) Ovidio *Fastorum lib.* 4.

(5) Plinio *Hist. nat. lib.* 14. *cap.* 12.

(6) Dionigi *lib.* 5. *cap.* 47., Nieupoort *De rit. Rom. Sect.* 6. *cap.* 6. §. 3.

(7) *Scienza nuova lib.* 1. *Del metodo.*

(8) Cicerone *Tuscul. lib.* 1.

tenero sentimento, che nel vivere naturale fu tutto desiderio e pietà, e a conservare una spoglia e un nome appagavasi d'un cespuglio e d'un sasso, cangiò di forma, cresciuta la civiltà. Poichè, prendendo i legislatori a nutrirlo con ogni uffizio di riverenza per tener gli animi in tale credenza fermi, e per accenderli colla virtù degli estinti; vistosi appena di questa nobilitarsi i congiunti in guisa, che reputavasi di lor ragione ogni civil dignità; si prese tosto a lussureggiar d'esequie e di monumenti perchè s'avesse a ragion di merito quant'era pompa di vanità; e quelle pie dimostranze, che Tacito nomò commercj, e Pomponio più degnamente vincoli d'umanità [1], divenner arti di fasto, e pratiche d'ambizione. La profusione de' balsami, e l'alterezza delle moli egiziane possono consentirsi ad un popolo, ch'avea la tomba a suo domicilio, ov' albergasser l'anime sinchè i corpi durassero incorruttibili [2]; ma a qual onesta opinione, per non parlare di men remote e più recenti follie, attribuir l'orientale, e spezialmente cinese dissipazione [3]? Quando tacesse il fatto, basta la cura di Numa a frenar l'esequie per inferire che nè da Romolo, nè da Tazio il lutto funebre fu compresso. Benchè s'ignorino le sue leggi, possiamo senz'arroganza affermare che i Dieci a lui non s'attennero: avvegnachè Cicerone, di cui s'ammira il silenzio sulla spedizione in Grecia, vuol da Solone quasi a parola recato quant'essi posero a freno de' funerali [4].

(1) Mi par certo che il *foedera humanitatis* di Pomponio *Leg.* 2 *D. De orig. jur.* esprima con più profondo senso la qualità de' funebri uffizj che il *fortis humanae commercium* di Tacito *Ann. lib.* 6. *cap.* 19

(2) Rollin *Hist. ancien. liv.* 1. *cap.* 2. §. 2.

(3) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 78.

(4) Cicerone *De leg. lib.* 2 *cap.* 23. 25.

E debbono commendarsene; perchè a reprimere male antico, e a città libera infesto, qual miglior via nelle gare tra padri e plebe che usar del senno del grave legislatore della città più libera spinta dalla licenza quasi allo stremo della sua libertà? I Dieci dunque assennati come di nulla il costume informasi quanto di ciò ch' estimasi religione, perchè da' funebri ossequj non prendesse il lusso argomento d'insinuarsi per altre vie nello stato, presero a regolarli da che mancava lo spirito sin al riporne le ceneri, decretando, che niun ardisse trascendere quanto di legge era posto [1].

N'aveano appena i parenti raccolto l'ultimo fiato, che si lavava con acqua calda il cadavere per ravvivarne, se ancora vi si celasse, lo spirito [2]. Quindi ungevasi e profumavasi a porlo in vista per otto dì, ne'quali parenti e amici si convitavano ad espressione di comun duolo, e perchè l'anime del fumo almeno de' cibi si ricreassero [3]. Non contravvennero i Dieci a tali pie costumanze; ma dall'unzioni rimossero la squisitezza de' balsami, da' conviti la crapola e l' ebrietà [4]. Altri opinarono tolto a' servi da questa legge l'uffizio d' ungere e profumare i cadaveri: altri vollero da lei vietata a' servi estinti l'unzione [5]. Ma i servi, costantemente usati a quella pia ceremonia, quell'opinione respingono; questa riprovasi dagli usi e gli ordini palesemente contrarj. Tralascerò d'osservare se dal *servilis unctura* possa naturalmente significarsi unzione appre-

(1) Legge sesta della Tavola decima.

(2) Nieupoort *loc. cit.* §. 1.

(3) Terrasson *Histoire de la jurispr. rom: part.* 2. §. 12. *loi* 79.

(4) Legge duodecima della Tavola decima.

(5) Così pensano Jacopo Gottofredo, il Terrasson, e il Bouchaud, da cui riportasi la contraria opinione.

stata a' servi anzi che unzione da' servi usata: nè vorrò negare ch'a Roma tutto aggnagliasse la morte, in guisa che servi e liberi con egual censo n'andassero ad Acheronte [1]; e fosse il luogo, ove giaceva il servo, non meno sacro del luogo dato al riposo del cittadino [2]; e i servi estinti e Dii Mani si nominassero, e s'invocassero ancora, e si venerassero [3]. Chiederò solo al Bouchaud come poteva dai suoi conservi un servo d'unguenti e di conviti onorarsi, s'egli era tutto, con quanto da lui poteva ammassarsi, del suo padrone? Sol da' padroni poteva dunque prestarsi il pietoso uffizio; e dovea pur avvenire che o per dolcezza d'indole, o per urbanità di maniere, o per opera di mano o mente, un cuore di miglior tempera avesse sì caro un servo da rimeritarne l'industria e la fedeltà con ergergli miglior tomba, scolpirvi il nome ed i pregj, eternarne la rimembranza. E ciò sappiamo che avvenne, ma raramente, come doveasi da uomini che, non usi a pregiar l'uomo nel servo, difficilmente potevano alla sua morte sentirsi scuotere dal pensiere della comun dignità. Ma v'han leggi nelle Pandette di spese funebri per i servi [4]. E che da ciò? Per quanto lieve, abbisognava sempre una spesa a non lasciare insepolto un servo; e del padrone era il carico per essere ed il peculio ed il servo sua proprietà: spesa, che dal padrone poteva ampliarsi, come talvolta usò, ma per liberalità di memorie e di sagrifizj, non mai di conviti e d'unguenti. Poichè, ciò ch'è base di tal giudizio, il cit-

(1) Plauto *in Trinumno vers.* 455 *ad* 461.
(2) Terrasson *loc. cit. loi* 90.
(3) Varrone *De lingua lat. lib.* 5. Gutterez *De jur. Man. lib.* 2. *cap.* 36.
(4) *Leg.* 31. *D. De rel. et sum. fun Leg.* 2. §. 17. *D. De haer. vend. Leg.* 13. §. 22. *Leg.* 38. *D. De act. empt.*

tadino ungevasi e profumavasi perchè serbavasi esposto per otto dì, ne' quali parenti e amici si raccoglievano a piangerlo, mentre recavasi il servo, appena estinto, al sepolcro [1]. Che se a tal uso era mestieri impedire che quello si corrompesse, e provvedere d'un vitto la pietà de' raccolti, forz'è credere che non volessero i Dieci ogni unzione ed ogni pasto bandito, ma solo in questo frenar la crapola, in quella la vanità. E ciò vogliono le parole *servilis unctura omnisque circumpotatio.* Imperciocchè se *potatio*, a differenza di *potatus* e *potio*, che valgon *bere* e *bevanda*, non sol esprime *beveria*, *gozzoviglia* [2], ma il sommo ancora dell'ebrietà [3]; non può *servilis unctura* significare se non quanto s'appellò *pollinctura*, onde si dissero *pollinctores* i servi proposti ad ungere e profumare i cadaveri [4]; e suonò sempre *lautezza*, *fasto*, *dissipazione*, perchè valeva assai più che bagnar la bocca d'unguenti, e profumar d'aromati tutte le membra all'estinto [5].

Lavato ed unto prendevasi ad abbligliare il cadavere. Ma vietavasi più di tre vesti e di tre fasce di porpora [6]; nè fregj d'oro [7], collane ravvolte al

(1) Il Gravina, il Terrasson, e il Bouchaud ne' *loc. cit.*

(2) Cicerone in un frammento presso Quintiliano *lib.* 8. *cap.* 3. *quosdam ex vino vacillantes, quosdam hesterna potatione oscitantes.*

(3) *Deditos vino potatio extrema delectat, illa quae mergit, quae ebrietati summam molem imponit*, così Seneca Epist. 12.

(4) Veggasi il Forcellini *V. Pollinctor, Pollinctura, Pollingo.*

(5) Apulejo *Florid.* n°. 19. (*al. l.* 4.) *Jam miseri illius membra aromatibus perspersa, jam os ipsius unguine odore delibutum, jam cum pollinctum* ec. Ammiano Marcellino *lib.* 19. *cap.* 1. (*al* 2. *sub. fin.*) *Lectuli figmenta vehentes hominum mortuorum, ita curate pollincta, ut imagines essent corporibus similes jam sepultis.*

(6) Legge nona della Tavola decima. Di simil legge ateniese veggasi Cicerone *De leg. lib.* 2. *cap.* 95.

(7) Legge decimasettima di detta Tavola.

capo, o intrecciate al collo si permettevano [1], lasciando l'oro ond' eran avvinti i denti [2]. Che se le leggi si muovono per la frequenza e generalità dell' azioni, è questa legge argomento del comun uso di surrogare a' perduti denti con oro avvinti d'avorio o d'osso: lo che n'accerta non esser estranee a Roma l' arti di gentil forma in ogni oggetto di pubblica utilità: chè non penso in quell' età si volesse provvedere alla sformata avvenenza, ma sol all' uopo della parola, per cui può l' uomo sull' uomo, e spezialmente nelle città popolari è il cittadino signore dell'assemblee. Perchè che val la parola, che borbogliando esce da' labbri informe, se non ad irritar animi d'ogni dubbiezza e intrigo impazienti? Nè già potevasi quell'oro estrarre senza sconciar la bocca al cadavere; ond'era forza lasciarlo di trist'aspetto per otto dì. Fu dunque senno serbarlo intatto, come fu senno permettere fregiarlo delle corone nelle battaglie e ne'giuochi dal suo valore ottenute, o per opera de' suoi figli, cavalli o servi [3]: chè in tal guisa da una città nata all' armi, che aveva i servi a giumenti, e pe' figli tutta fidavasi a'genitori, premiavasi nobilmente nel padre l' istitutore d' un cittadino, e nel cittadino la maestria d'accendere in petti, naturalmente sordi ad ogni stimolo di virtù, sensi d' emulazione e di gloria. E tali fregi valevan certo più che que'funebri elogj dal nascere della città costumati a celebrare gli estinti; perchè, non sempre potendosi con verità, spesso foggiavansi a pompa; e imprese, e onori, e virtù mentivano; e ne fu guasta la sto-

(1) Legge decimaquarta di detta Tavola.
(2) Legge decimaottava di detta Tavola.
(3) Legge decimaquinta di detta Tavola.

ria [1]; talchè, se molti secoli poi Roma ascoltò Nerone esaltare il senno di Claudio [2], non fu sola pazienza di servitù. Ma qual oltraggio alla divinità non sarebbe accomunarla con un cadavere? I Dieci dunque, avvisando che ciò turbava ogni rispetto di culto, vietarono che quell' are innanzi a' morti s'ergessero, e que' turriboli si recassero, ove s' ardeano gl' incensi [3], e si spargesse il rogo e il cadavere di quell'essenze, onde si profumavano gli origlieri per adagiarvi le immagini degli Dei [4].

Il nono dì dalla morte si trasportava ad ardere o tumulare il cadavere. Sinch' egli riposa in casa, tutto è gemito, tutto è pianto; ma non sì vivo e sì flebile come nel muovere della bara al sepolcro. Parte allora per non vedersi mai più: quindi più alti e fiochi gli omei: vuol seguitarsi alla tomba con atti e voci, che muovano a proprio sfogo l'altrui compianto, talchè, mentre se ne lamenta la perdita, ne paja a tutti onorevole la memoria. Solevano infatti andare con il defonto, recate sopra d' un letto, le insegne della sua dignità, piagnendogli donne intorno, e accompagnatone il pianto da mesti flauti. I Dieci, benchè vietassero gravar gli ossequj dovuti a morti di spese e lutto [5], non vollero perciò togliere ogni dimostrazion di dolore per non offendere un vincolo d' umanità, e perchè il cuore potesse disacerbarsi; ma non permisero n'avesser noja e pericolo ed i costumi e la quiete della città: quindi vietarono, nel trar di casa l'estinto, rompere

(1) Cicerone *De clar. orat. cap.* 16. Livio *lib.* 8. *cap.* 40.
(2) Tacito Ann. *lib.* 13. *cap.* 3.
(3) Legge decimaquarta di detta Tavola.
(4) Legge decimaterza di detta Tavola. Veggasi il Forcellini *V. Murrhaeus, Murrynus*, e il Bouchaud *Discours Preliminaire Quatrième partie, section seconde.*
(5) Legge quinta di detta Tavola.

in gridi ed in lai da muovere a turba il popolo [1]: vietarono graffiarsi il viso e struggersi in ululati alle prefiche, donne prezzolate ad accrescere la mestizia de' funerali [2], come in Atene, ove prima Epimenide vietò lo strazio del viso [3], e poi Solone represse l' intemperanza del pianto [4]: vietarono finalmente che lo seguisser più letti [5], e gli gemessero intorno più che dieci sonatori di flauto [6]. Ignorasi la qualità del sepolcro; ma invita a crederlo

(1) Legge ottava della Tavola decima restituita a' Dieci dal Bouchaud *Table dixième loi troisième* coll' autorità di Vittorino *De orthographia*, che in tal modo l' espone: *fonus pro funus dicebant, ut in duodecim Tabulis: quum fonus effertur, nei encomitiato*. Bastò questa parola al Bouchaud per sognar grandi estinti, solenni esequie, comizj interdetti, sebbene di tutto ciò non s'abbia cenno dagli antichi scrittori, neppur se ne muova sospetto dal Nieupoort e dal Kirkman. Egli dunque non dubita che *encomitiato* valga *ito in comitium*. Eppur Plauto e Festo, de' quali mostrasi familiare, doveano istruirlo del suo vero senso; poichè Festo *V. incomitiare* attesta valer esso *tale convicium facere, pro quo necesse sit in comitium, hoc est in conventum venire*, valendosi dell'autorità di Plauto, che nel *Cureul. Act.* 3. *v.* 30 fa dire ad un parasito *quaeso ne me incomities*, e aggiunge *Act.* 4. *sc.* 1. *v.* 9. *qui perjurum convenire vult hominem, mitto in comitium*. In niun di questi due luoghi *comitium* vale *assemblea popolare*, ma ciò, che spesso valeva, *radunanza, concorso, calca di gente*, come osservasi dal Forcellini *V. Comitium* §. 2, il quale colla stessa autorità di Plauto *Poen. Act.* 3. *sc.* 2. *v.* 6. n'avvisa che *homines comitiales* appellavansi i *brigosi, i rissosi*, quanti in somma son atti pe'loro modi a far turba, detti perciò dal Comico *comitiales meri*. Quindi il *ne me incomities* val *non espormi ad un romore di popolo*, e il *mitto in comitium, do a conoscere al popolo*; cosicchè *incomitiare* giustamente si definì da Festo *tale convicium facere, pro quo necesse sit in comitium, hoc est in conventum venire*. Poichè *convicium* val *grido di molte voci*, quasi *convocium, a voce; conventum, concorso, radunanza, calca*. Ciò posto, chiara è la legge, ponendo mente al *quum fonus effertur*, che significa, *allorchè il morto si trae di casa*. ed è quel momento pe' congiunti e gli amici il più doloroso e il più flebile da muovere facilmente a gridi da radunare una turba.

(2) Legge decima di detta Tavola.

(3) *Voyage d'Anacharsis le jeune Introduct. seconde partie, sect. prem.*

(4) Plutarco *in Solone*.

(5) Legge decimasesta della Tavola decima.

(6) Legge nona di detta Tavola.

d'attica semplicità, voluta ancor da Platone [1], il lusso espulso dal rogo; poichè si volle di rozzi legni senza niun vezzo dell'arte [2], nè asperso di vini, balsami, unguenti [3]. Ma la malizia, velandosi di pietà, potea ripetere co'funerali gli ossequj, e così, profondendo in più ciò che vietavasi in una volta, impunemente schernire i legislatori. I Dieci dunque non consentirono più funerali [4], nè toglier membra a'cadaveri per esequiarli, se non morti in estranea terra o in battaglia [5]. Nulla più dagli antichi desideravasi che riposare co' suoi; temevasi che i morti altrove mancar potessero di sepolcro; e si credeva che triste errassero l'anime degl' insepolti. Fu dunque carità patria permettere di torne un brano perchè l'anime, spezialmente de' morti per la repubblica, avesser pace.

Le leggi esaminate sin qui ne ammaestrano quanto fossero i legislatori avveduti a conciliar la pietà col decoro della repubblica, tenendo i costumi fermi nella civile semplicità. Ma quando un feroce spirito di conquista cominciò tutte ad agitare le membra della repubblica, i vizj crebbero coll'imperio, e la pubblica sobrietà fu vinta dalla privata dissolutezza. Non solo nella città, ma si posero nelle case gli estinti [6]: furono spese legittime profumi, fiori, ed aromati [7]: aumentaronsi i conviti funebri [8]: i roghi lisciati e pinti lussureggiarono d'ornamenti [9]: a cento e a mille andavan letti

(1) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 18.
(2) Legge settima di detta Tavola.
(3) Legge decimaterza di detta Tavola.
(4) Legge decimasesta di detta Tavola.
(5) Legge undecima di detta Tavola.
(6) Bouchaud *Dixiéme Table huitiéme chef de la loi.*
(7) *Leg.* 37. *Dig. De rel. et sempt. sun.*
(8) Bouchaud *loc. cit.*
(9) Plinio *Hist. nat. lib.* 35. *cap* 7.

d'intorno al feretro [1]: si raccoglievano senza numero flauti a confondere un mesto suono cogli ululi delle prefiche, che, battendosi e lacerandosi, contristavano i funerali [2]. Al disordine via via crescente sorgevano nuove leggi ad opporre l'autorità dell'antiche; ma l'une e l'altre vilipese mostrarono che, se il costume può dalle leggi corrompersi, non v'ha legge che tener possa al soperchiar de' costumi.

CAPITOLO QUINTO

Leggi di maestà.

Varie le forme, una l'essenza delle città, proprio l'ordinamento, eguale la ragione d'imperio. È questa ragion d'imperio, ch'anima e regge ogni civil congrega; talchè dovunqu'ella siede, qualunque abito vesta, esser ne dee venerata e sacra l'autorità. Non è di noi disputare s'ella si spieghi ed operi meglio in uno, o in pochi, o ne' più; chè non potevano i Dieci porre altra forma dalla voluta dal popolo, nè veramente i costumi altra ne consentivano. Dovevan essi ordinar leggi onestamente conformi alla qualità del governo, e provvedere che mai non fossero per leggerezza o per impeto rovesciate. Ma non essendovi senno, che possa apporre ad ogni azione la regola che di giustizia vorrebbesi, o almeno sì chiaramente che per incuria o per malizia non velisi; così non può legislazione mai darsi,

(1) Servio *ad Aeneid. lib.* 6. *v.* 862.
(2) Varrone presso Servio *in Schaedis Servianis*, Plinio *Hist. nat lib* 33. *cap.* 7; Svetonio, *in Julio cap.* 84: Festo *V. Radere genas.*

che totalmente e invariabilmente sovvenga all'umane necessità. S'avrà dunque ragion d'imperio perfetta ove, scevera d'ogni affetto ed operosa a conoscere e sanar quanto minaccia danno o per mancanza di regola o per bisogno di nuova regola, governi il costume in guisa che follemente alla pubblica autorità non s'opponga. E perchè regni, repubbliche signorili, governi misti vuol l'argomento che s'abbandonino ad altri ragionatori, noi ci terremo alle città poste a popolo. Pensa Aristotile che quanto manca di senno sparso, tanto più valgane un popolo congregato [1]. È vero ch'ei non qualifica cittadino il mercenario ed il povero [2]: tuttavia non credo che possa di ciascuno affermarsi. Ciò, che importa ove è signore il popolo, è che il cittadino maturamente conosca ciò di che decsi deliberare. Tre modi aveano i romani da congregarsi, per curie, per tribù, per centurie; il primo posto da Romolo, per cui patrizj e plebei, nobili e ignobili, ricchi e poveri, in ogni curia confusi, deliberavano; l'altro dalla plebe ordinato per trattar sola a suo pro; il terzo istituito da Servio a partire più giustamente onori e carichi tra' cittadini. Questo i Dieci a por leggi elessero, il migliore sicuramente [3]: poichè serbando la dignità di cittadino al più misero, dava il consiglio a chi valeva di senno e di facultà, di guisa che, siccome altrove fu detto, mal s'apposero quanti vollero per esso i ricchi signori dell'assemblea [4]; dovendo aggiungere i ricchi avvalorati da quanto mai senno

(1) Aristotile *Polit. lib.* 3. *cap.* 11.

(2) Aristotile *Polit lib.* 3. *cap.* 4, 5. Pensa assai diversamente il tedesco Bher, che vuol ammesse le donne anche a' civili uffiej *Systeme de politique generale, Bamberge e Wurtsburg* 1804.

(3) Legge prima della Tavola undecima.

(4) Vedasi ciò nel *Capitolo terzo.*

fosse nella repubblica. Certo che nella prima delle sei classi erano i grandi per opulenza; ma quanti n'eran tra questi chiari per arti di guerra e pace, pe' sacerdozj e magistrati maggiori già sostenuti, quindi istruiti non solo della natura della città; ma delle sue forze ancora, de' suoi bisogni, e dell'umore del popolo? Nè ciò basta. Abbiamo dimenticata la clientela, per cui nulla potevasi dal cliente, spezialmente nell' assemblee, senza l' autorità del patrono (1)? Nè basta ancora. Stesser pur l'ultime classi mute ne'comizj a centurie, ove, ordinariamente tutto compiendosi dalla prima, avveniva assai raramente che si chiamasse la quarta a deliberare; ma ciò, che sempre avvenuto narrasi, non v' ha ragione di credere che non potesse talvolta pure avvenire: e debbon certo i legislatori curare che il meglio sempre n' avvenga, ma non lasciare di provvedere che non avvengane il peggio a caso non aspettato. Ora qual plebe fu meglio posta a consiglio? Trattar doveasi da'padri innanzi d'esser recata la legge al popolo, e a' padri da un magistrato maggiore si proponeva: approvata dai padri si pubblicava, ed invitavasi il popolo a congregarsi, spirata la terza fiera; chè dovean correr tre fiere, ed una fiera s' apriva ogni nove dì. Ciascuno intanto con i parenti e gli amici ne ragionava; sinchè raccoltasi l' assemblea, e spedita ogni sacra formola, recitavasi dall'araldo, e il magistrato, o chi n'avesse dal magistrato l' autorità, sorgeva

(1) Per la clientela potevan tanto i patrizi nell'assemblee centuriate, che vi creavano a loro grado anche i tribuni plebei. Così Livio *lib.* 2. *cap.* 36. chiude la narrazione della legge proposta da Volerone tribuno per crear magistrati plebei ne'comizj a tribù: *haud parva res sub titulo minus atroci ferebatur; sed quae patricius omnem potestatem per clientium suffragia creandi quos vellent tribunos auferret.*

a sostenerla o combatterla [1]. Le classi allora per ordine si consultavano; e se dall' altre ne fosse andata la decisione all' estrema, qual onta era a temersi da un volgo con tanta maestà raccolto per leggi, che gli si offrivano con tant'ardore discusse?

Eguale il modo in Atene; ma quale diversità di consiglio! Nè tanto erane in colpa il popolo, che in parte ancor non ne fosse il legislatore. Era del popolo la leggerezza, la vanità, l'incostanza, il vivo ingegno, il tenue giudizio, l'ardente immaginazione, l' amor de' giuochi e degli spettacoli, il tristo cuore pe' suoi, la niuna cura della repubblica [2]. Tralascerò di riflettere se a tal popolo si dovesse popolar signoria; chè ciò ne condurrebbe a discorrere, se veramente, non dando l' ottime leggi, Solone dessegli le migliori [3]; ed osserverò solamente come a lasciar quel popolo in balìa di sè stesso, sicchè a suo strazio non folleggiasse, era mestieri usar modi che, temperandone le rovinose abitudini, comprimessero quello spirito di licenza, che lo rendea più geloso de' suoi trastulli, che della sua libertà [4]. Anche in Atene dovean le leggi discutersi

(1) Gravina *De orig. jur. lib.* 1. *cap.* 30. Veggasi anche Paolo Manuzio *De legibus*, e il Gruchio *De comitiis Romnnorum.*

(2) Due *Note* appresso vedremo a che quel popolo fosse spinto dall'amore degli spettacoli. Ubbone Emmio *Descriptio Reip. Athen. in fine* così ne scrive: *erat enim populus Atticus spectaculis mire deditus, ut bonam vitae partem ludis et certaminibus perderet.* Ma più dell' Emmio giova udir Cicerone *Pro Flacco* §. 7. *quum in theatro imperiti homines, rerum omnium rudes ignarique consederant, tum bella inutilia suscipiebant; tum seditiosos homines reipublicae praeficiebant ; tum optime meritos cives e civitate ejiciebant.* Qual fine s'ebbero Milziade, Aristide, Temistocle, Socrate, Focione?

(3) Plutarco *in Solone.*

(4) Basti un sol fatto. I consigli, come s'ha Cicerone, solean tenersi in teatro. Per diminuir le contese, che vi nascevano, s' ordinò di pagare il posto in teatro. Chiusone dunque l' ingresso a' poveri, fu stabilito per legge di dar a ciascuno due oboli per entrarvi;

dal Senato innanzi d'esporle al popolo [1]; ma poteva la gravità romana emularsi da senatori, che rinnovavansi ogni anno, tratti pressoch'a sorte dal popolo, ed erano, come gli altri magistrati, a mercede [2]? Che se doveva la legge anche là starsi affissa tre fiere, non eran giorni di calma per maturarla all'uopo della repubblica. Solone, esclusi i poveri da'magistrati, diè loro eguale autorità ne'giudizj e nell'assemblee [3]; talchè il volgo vi dominava, ed era l'età de'sofisti [4], cioè di que'ciurmadori, che totalmente ignorando e la natura e il valore della virtù [5], a quali note si distinguesse il giusto e l'ingiusto [6], che fosse mai santo e pio [7], poveri di parole quanto confusi d'idee [8], ammaestravano i giovani, guasti dal comun vivere, in quelle arti, per cui potessero nell'ignoranza degli argomenti affascinare il popolo in assemblea; chiudendo tutta la scienza di governare in un girar di parole,

ma riuscendo ciò funestissimo, un assennato propose di volgere que'due oboli ad uso della milizia sì necessaria per le minacce di guerra. Ad istanza d'Ebulo il popolo decretò morte a chi proponesse più simil cosa, di che si duole spesso Demostene, Emmio *loc. cit.*

(1) Oltre l'Emmio *loc. cit.* possono consultarsi e il Sigonio *De republ. Athen*; e Antonio Tisio *Discursus politicus De republ. Athen*; e G. P. *Tractatus De Republ. Athen.* tutti presso il Gronovio *Antiqu. Graec. Vol.* 5.

(2) Sigonio *De republ. Athen. lib.* 1. *cap.* 5. La mercede era tenue, e pagavasi da'questori della repubblica, nè sol a'senatori ed a'magistrati, ma alle concioni ancora ed a' giudici, Emmio *loc. cit*; Sigonio *De republ. Athen. lib.* 2. *cap.* 3.

(3) Plutarco *in Solone*, Sigonio ed Emmio ne'*luoghi cit.*

(4) Era allora onorevole questo titolo, talchè Solone stesso fu appellato sofista, come s'ha de Temistio *Orat.* 4.

(5) Ciò s'apprende da Platone nel *Menone.*

(6) S'ha ciò dal *primo e secondo libro della repubblica* di Platone.

(7) Ce ne istruisce Platone nell'*Eutifrone.*

(8) Ne siamo da Platone istruiti nel *Sofista*, nel *Filebo*, e nel *Fedro.*

e in un brillar di sentenze adattabili ad ogni assunto, o di ventose speranze pascendo il cuore del popolo [1]. Pubblicata la legge, cinque oratori eleggevansi a disputarne; e disputarne dovevano innanzi al popolo due volte a ciò congregato [2]; e così preparavansi que' consigli, ove la leggerezza ateniese, agitata da quanti fossero per commuoverla [3], con una mossa di mani [4], ed a romor di tempesta [5], deliberava e della sorte de' cittadini, e de' più gravi interessi della repubblica [6]; talchè l'esito confermò quanto a scherno delle sue leggi a Solone stesso rimproverò lo scita Anacarsi [7]; poichè neppure per la compressa temerità de' sofisti, peggiorando sempre i costumi, cessò d'essere quella repubblica travagliata dalla sfrenata licenza de' parlamenti [8]. Grave d'ingegno e di costumi il romano

(1) Veggasi la descrizione di que' sofisti nello Stellini *De ortu et progressu morum cap.* 3. §. 12. 13.

(2) Emmio *loc. cit.* e *Appendix De republica Attica.*

(3) Invitavansi a perorare quanti già fossero su' cinquant'anni; ma non essendovi tali, invitavasi chiunque volesse, Emmio *loc. cit.*

(4) Dava ciascun il voto con un atto chiamato χειροτονία, detto da Cicerone *manuum porrectio.* Veggansi il Sigonio e l'Emmio ne' *loc. cit.*

(5) Così di tali adunanze Cicerone *Pro Flacco* §. 8: *mementote igitur, quum audietis psephismata, non audire vos testimonia; audire temeritatem vulgi, audire vocem levissimi cujusque, audire strepitum imperitorum, audire concionem concitatam levissimae nationis.* Cinque *Note* appresso vedremo che Cicerone qui disegnava anche le concioni ateniesi.

(6) Cicerone *Pro Flacco* §. 7.

(7) Anacarsi, trovandosi in un'assemblea, disse, che si maravigliava come in Atene proponessero i savj, e decidesser gli stolti. Lo stesso Anacarsi disse pure a Solone, che le sue leggi erano tele di ragno, atte a prendere imbelli e poveri, ma lacerate da' potenti e da' ricchi. Solone non ne convenne; ma Plutarco ne avverte ch'esse riusciron poi come Anacarsi ne giudicò; e la storia mostra come il suo primo giudizio ancora fu pienamente avverato. Vedi Plutarco *in Solone.*

(8) Due *Note* appresso trovasi tutto ciò confermato da Cicerone. Facciamo intanto osservare come tal era quel popolo, che servivasi de' suoi oratori più galanti e festivi per passatempo, come

condotto dall'autorità d'un Senato fermo di grado e libero di consiglio, non istruito che dal suo magistrato [1], fuori di parlamento si raccoglieva co'suoi a preparare un suffragio di comune interesse [2]; tenace della sua dignità, ma non sì che più non potesse in lui l'amor del giusto, e l'onore della repubblica [3]. Quindi, benchè la forma voluta illesa

attestasi da Plutarco *in Focione*; talchè Focione applaudito una volta vivamente dal popolo, voltosi agli amici domandò loro, se gli era a caso uscita parola perversa o stolta, non potendosi persuadere di meritar quegli applausi per cosa giusta e assennata; e a Demostene suo rivale, che un giorno dissegli, *se gli ateniesi entrano mai in furore, ti daranno la morte*, rispose, *e la daranno a te, se mai entrano in senno*, Plutarco *in Focione*.

(1) A togliere ogni contraddizione con quanto sopra s'è detto, cioè che o il magistrato, o chi da lui n'avesse l'autorità parlava intorno alla legge, deesi osservare che, istruito da questo era come se fosse istruito dal magistrato medesimo.

(2) Odasi Cicerone, che in un tratto afforza quanto qui dicesi d'Atene, e di Roma *Pro Flacco* §. 7. *O morem praeclarum, disciplinamque, quam a majoribus accepimus, si quidem teneremus! sed nescio quo pacto jam e manibus elabitur. Nullam enim illi nostri sapientissimi et sanctissimi viri vim concionis esse voluerunt. Quae scisceret plebes, aut quae populus juberet, summota concione, distributis partibus, tributim et centuriatis descriptis ordinibus, classibus, aetatibus, auditis auctoribus, re multos dies promulgata et cognita, juberi vetarique voluerunt. Graecorum autem totae respublicae sedentis concionis temeritate administrantur. Itaque, ut hanc Graeciam, quae jamdiu suis consiliis perculsa et afflicta est, omittam: illa vetus, quae quondam opibus, imperio, gloria floruit, hoc uno malo concidit, libertate immoderata ac licentia concionum. Quum in theatro imperiti homines, rerum omnium rudes ignarique consederant; tum bella inutilia suscipiebant; tam seditiosos homines reipublicae praeficiebant; tum optime meritos cives e civitate ejiciebant. Quod si haec Athenis, quum illae non solum in Graecia, sed prope cunctis gentibus emitebant, accidere sunt solita, quam moderationem putatis in Phrygia aut in Mysia concionum fuisse?*

(3) Bastino due soli esempi, uno a mostrare l'amor del giusto, l'altro lo zelo d'onorare la patria a tutto suo strazio. Il primo è quando, discordi i padri sul restituire i beni a Tarquinio, fattone arbitro il popolo, deliberò si rendessero, Livio *lib.* 2. *cap.* 5. L'altro quando impetrò che in luogo de' consoli si creassero tribuni militari con potestà consolare, traendoli dalla plebe e da' padri, e gli elesse tutti patrizj. *Eventus eorum comitiorum docuit, alios animos in contentione libertatis, dignitatisque, alios, secundum de-*

della città non permettesse a' Dieci di togliere le consulte plebee, anzi ottenesser queste in appresso ragion di legge [1], e a renderle più popolari si variasse pur l'ordine delle centurie [2], tanta fu nondimeno la maestà di que' romani consigli, che tenner salda anche più secoli poi la pubblica libertà [3], rafforzandola di nuove leggi, che ne rendessero e più sicuro e più nobile l'esercizio [4].

Che non v'abbia città sì posta, che via via non debbasi di nuove leggi ravvalorare, fu già premesso considerando, non esser mente da tutte stringere a regola l'umane cose, nè forza da tener fermo un popolo in un'età. Una repubblica dunque, che vogliasi star negli ordini, deve tener le leggi in autorità senza mancar al tempo di riformarle.

posita certamina, incorrupto judicio esse: tribunos enim omnes patricios creavit populus, contentus eo, quod rato habita plebejorum esset. Hanc modestiam, aequitatemque, et altitudinem animi, ubi nunc in uno inveneris, quae tum populi universi fuit? così Livio *lib.* 4. *cap.* 6. Non ricorderò come si conducesse nelle guerre, contro sua voglia intraprese, per non mancare alla religione e alla patria. Domanderò solo da qual altro popolo s'udì mai quella massima, *ea caritas patriae est, ut tam ignominia eam, quam morte nostra, si opus sit, servemus: subeatur ergo ista, quaecumque est indignitas, et pareatur necessitati, quam ne Dii quidem superant.* Livio *lib.* 9. *cap.* 4. Trattavasi di sottoporsi all'infamia delle forche Caudine.

(1) I plebisciti, come abbiamo notato altrove, divenner leggi comuni per la legge Orazia l'anno 306, confermata dalla Publilia l'anno 416.

(2) Fu abolito l'uso di chiamare al voto la prima classe, e stabilito d'estrarre a sorte quella, che dovesse prima deliberare, la quale fu perciò detta *prerogativa*. Si tolse quindi il suffragio a voce, e s'ordinò che si desse per note segrete dalla legge Gabinia, confermata poi dalle leggi Cassia, Papiria, e Celia.

(3) Dell'autorità di tali comizj veggasi il Grochio *De comitiis Romanorum*, e il Gravina *De orig jur. lib.* 1. *cap.* 28.

(4) S'operò ciò da' suffragj segreti secondo Cicerone *Agraria sec.* §. 11; e *Pro Cornelio fragm.* 1; i quali a riordinar la repubblica si proponevano a Cesare da Sallustio per il Senato *De republ. ordin. Epist.* 1. §. 11.

Non fu di tal consiglio Caronda, che non permise proporre l'abolizion d'una legge, se non in pieno senato con un capestro al collo, ond' esser subito strangolato, se ne paresse l'abolizione importuna [1]: nel provvedere che niuna per leggerezza o temerità fosse scossa, tutte l'espose ad essere dal costume oltraggiate. Parve che niuno più di Solone sentisse tale necessità, nè meglio si consigliasse, ponendo altri a correggere severamente e i magistrati che a promulgarle indugiassero, e i giudici che ad esse non s'attenessero [2]; altri a conoscere quali avessero a temperarsi o abolirsi [3]; altri a curare che nulla contro le leggi s'ardisse, punendo chi trascorresse ad infrangerle [4]. Istituzioni meritamente onorate da quanti intesero l'importanza d'aver leggi sempre conformi allo stato della repubblica [5]; se non che tutta ne corrompeva l'utilità l'ordinanza di riporle ogni anno ad essere dibattute dal popolo [6]; poichè, conosciutone l'assemblee, speditamente comprendesi qual pericolo corresse Atene pel campo aperto a' sediziosi di scuotere le più salde, anzi d'esporle tutte ad un impeto perchè da un popolo leggiero vano volubile tutte in un impeto si rovesciassero: tanto era agevole

(1) Diodoro Siculo *lib.* 12. *cap.* 7.

(2) Era questo il primario incarico de' Temoteti, ch' eran sei, G. P. *Tractatus De republ. seu de magistr. Athen. cap.* 24. *apud Gronovium Antiq. Graec. Vol.* 5.

(3) Quasi cinquecento, e talor più, eran essi, e s'appellavan Nomoteti, Emmio *Descriptio reip. Athen. apud Gronovium Ant. Graec. Vol.* 5.

(4) Si chiamavano Nomofilaci, cioè custodi o conservatori delle leggi, Antonio Tisio *Discursus polit. De rep. Athen. apud Gronovium Ant. Graec. Vol.* 5.

(5) Tra gli altri Cicerone *De leg. lib.* 3. *cap.* 20. assai commenda i Nomofilaci. Veggasi anche Columella *De re rustica lib.* 12. *cap.* 3.

(6) Emmio e Tisio ne' *loc. cit.* Plutarco *in Solone*.

tener quella legislazione cent'anni in autorità [1]. Io più considero questa legge, più cerco il senno del greco legislatore. Le leggi regnano per le opinioni e i costumi; e nulla più mobile de' costumi e delle opinioni de' popoli. Un maggior lume di scienze; un maggiore concorso d'arti; nuovi traffichi, nuove industrie, o queste o quelli interrotti, o spenti; un cangiamento, un'alterazione di credenza o di culto; il menomare o crescere di territorio o di popolo; un variar di ragione, fortuna, o stato ne'confinanti, una guerra infelice o prospera; ciascuna di queste cose talmente può su lo spirito e l'affezioni d'un popolo, che le abitudini ne son commosse, e, se più concorrano insieme, così commosse da volger tutta la forma d'una città. Aggiungi che sono i popoli, come gli uomini, varj di senso e d'ingegno. Chi sì svegliato di mente, che accendesi ad un'immagine; chi tanto stupido ch'appena destasi a mille: quale di tanta sensività, che s'agita ad ogni lieve impressione; e qual di fibre sì torpide, che a niuno stimolo si risente: altri assennati a non lasciarsi rapire il bene dalla speranza del meglio; altri poi sì leggieri, che ad ogni spirar di vento si mettono alla fortuna. Non può dunque di niuna legislazione fissarsi invariabilmente un'età senz'essere dagli eventi schernito; e ne sieno esempio Solone stesso, e chi volle recentemente imitarlo [2]. Nasceva appena la pubblica libertà, che fu spenta; e Solone non potè fare che piangerla [3]. Non vide il legislator della Carolina

(1) Solone obbligò gli ateniesi ad osservar le sue leggi per cento anni, Plutarco *in Solone*.

(2) È questi Giovanni Locke. Veggasi due *Note* appresso.

(3) Era Solone in fiore quando soggiacque Atene a Pisistrato. Egli tentò di tener ferma la libertà; ma ne fu schernito; e partì. Dovè poi tollerare d'essere da Pisistrato invitato ad essergli consi-

lo scempio dell'aristocrazia da lui posta; ma le sue leggi non eran a mezz'il corso da lui prescritto, che la nazione fu spinta a cercar pace nel regno [1].

Sole due leggi restan di quante i Dieci a regola della ragion legislatrice ordinarono; una, che vieta private leggi [2]; l'altra, che pone a legge ciò che in ultimo si decretasse dal popolo [3]; nè molte parole voglionsi a conoscerne la giustizia e l'utilità. Legge privata è quella, che mira a' particolari fuor della regola; e quindi o assolve delitti, o grava azioni permesse, e, se vietate, ne vuol ragione contro le forme già poste: è anche legge privata largheggiar con uno di grazie, e fuor delle vie legittime chiamar alcuno agl'imperj e alle dignità. Per qualunque di questi arbitrii la legge, da cui, qual emendatrice de' vizj e commendatrice delle virtù, dee trarsi la dottrina del vivere [4], incoraggiando quelli colla speranza, e sgomentando queste colla paura d'un reo giudizio, scompiglierebbe ella stessa i vincoli della civile unità, manomettendo ogni regola di giustizia. Se fosse vero, come taluni argomen-

gliere, a sentirne gli elogj, e a rispondergli cortesemente, talchè quanto potè far per la patria fu di morire lungi dalla sua servitù, Meursio *Solon cap.* 27. 28. 30.

(1) Carlo secondo nel 1663 concesse la proprietà della Carolina ad otto magnati inglesi, tra' quali lord Arslhey grand'amico del Locke, che ne vollero legislatore. Egli, postavi un'assoluta aristocrazia, ordinò di tener ferme le sue leggi cent'anni. Il Voltaire commenda lo spirito di tolleranza ond'era quel governo animato, mentre quel popolo per sottrarsi alle risse, spezialmente per religione, dovè nel 1719 riporsi nell'imperio del Re, Pictet *Quadro degli Stati Uniti secondo Ged. Morse* 1795.

(2) Legge prima della Tavola nona.

(3) Legge seconda della Tavola undecima.

(4) Cicerone *De leg. lib.* 1. *cap.* 22: *sed profecto se res habet ut quoniam vitiorum emendatricem legem esse oportet, commendatricemque virtutum, ab ea vivendi doctrina ducatur.*

tano [1], che i Dieci vietasser solo private leggi ad offesa, e non a grazia d'uno o di più, dovremmo dire che non volessero represso il male che per metà: chè l'une e l'altre son causa di gravi ed anche estremi disordini, com'accusan quelle l'ire, i tumulti, e gli assassinj, e gli esilj, e la ruina imminente della città pe' patrizj chiamati ad essere giudicati dalle tribù [2]; ne tassan queste le brighe, le violenze, le guerre, e la libertà perduta pe' magistrati dati, estesi, perpetuati oltre gli ordini [3]. Ma nè i vocaboli, nè gli esempj degli scrittori son tali, che aggravar possano i Dieci di tale scioperatezza [4].

(1) Teodoro Marcilio *Interpretam. Leg. XII. Tab. cap* 84; Pothier *Pand. Justin, Fragm. Leg. XII. Tab. cap.* 1; Bouchaud *Neuvième Table loi prem*; Forcellini *V. privilegium*, da cui si definisce assolutamente *legge fatta contr' i particolari*. Possono nel Bouchaud su ciò vedersi le opinioni del Salmasio e del Cujacio.

(2) L'assemblee per tribù, come fu detto altrove, si raccolser la prima volta l'anno 263 per giudicare di Coriolano. È noto come fu Roma per esser esterminata dall'ira di quel patrizio. Quali tumulti e risse turbassero anche poi la città, e a quali strette ella fosse per que' comizj, può vedersi in Livio *lib.* 2. *del cap.* 34. *al fine, e lib.* 3 *dal principio sin oltre al cap.* 13. Il tribuno Genuzio in ira di tai comizj nella sua casa fu spento. Livio *lib.* 2. *cap.* 54; il giovine Cesone dovè calunniato andar per essi in esilio, Livio *lib.* 3. *cap* 13. Fu per una legge privata Cicerone bandito, Vellejo Patercolo *lib* 2. *cap.* 45; *Dione lib.* 38. *cap* 14; e di quali calamità fu quell'esilio cagione! Freinsemio *Supplem. ad Liv. lib.* 103. §. 09. *ad fin*; *lib.* 104. §. 40. *ad* §. 51; *lib.* 107. § 17. *ad* 42; *et lib. III.* §. 21. 22. 23.

(3) Il consolato dato al primo Affricano innanzi all'età, a Mario assente, a Pompeo senza collega, continuo a Cesare, e la dittatura prima a Silla, quindi a Cesare perpetuata, furono quelle private leggi, che per tant'anni afflissero, e poi spensero la repubblica. Veggasi Patercolo *lib.* 2. *cap.* 4. e 47. Plutarco *in Mario*, Svetonio *in Julio cap* 76, Floro *lib* 4 *cap.* 2, e il Freinsemio *loc. cit. lib.* 67. § 14; *lib.* 89. § 8; *lib.* 116. § 8.

(4) Abbiamo veduto tre *Note* in dietro quali sono gli autori, che prendono *privilegia* per *leggi contro privati*. Or vediamo se possono in virtù de' vocaboli, e per l'uso degli scrittori. *Privilegia ne irroganto*, così la legge. Non è dunque dal *privilegia*, che possa trarsi tale significato, perchè Aulo Gellio *lib.* 10. *cap* 20 e Festo *V. privus* accertano tal voce usarsi dagli antichi a denotar *leggi pri-*

Fu dunque in Roma, come in Atene [1], ogni legge non meno in grazia che in odio de' privati interdetta; e così rimossa quella parzialità che, se tormenta anche i regni, è certamente la peste delle repubbliche. Ma qual freno a popolo arbitro di sè medesimo, sicchè non cangi, e se ragione non lo governi, anche in peggio ogni regola? Pure sebbene

vate senza rispetto ad odio o a favore. Ma neppur da *irroganto*, non valendo *irrogo*, che *tribuo*, *assigno*, *impono*, *constituo*; e se Cicerone con alcun altro l'usò di pena, Seneca *De benef. lib.* 3. *cap.* 11. l'usò di grazia, adattandosi all'uno ed all'altro senso, e ad altri ancora, come osservasi in Quintiliano *lib.* 10. *cap.* 3: *labori non plus irrogandum est, quam quod somno superesse, aut deerit;* e in Plinio *Hist. nat. lib.* 2. *cap.* 5: *imperia dira in ipsos, ne somnio quidem quieto, irrogant.* E molto meno dalle due voci divisamente prese, delle quali il verbo è composto, *rogo* ed *in*: poichè *rogo* usato di magistrato e di legge non valse mai che *creare*, *proporre*; *in* poi, se talvolta val *contra*, vale spesso *ob*, *propter*, *supra*, ne' quali ultimi significati s'acconcia a cose di grazia e d'odio egualmente. Ma ciò, che non può da' vocaboli e dagli scrittori inferirsi, apertamente riprovasi da una classica autorità, per cui sta fermo *privilegia* esprimere *leggi e in grazia e in odio d'alcuni*, e quali sol per abuso leggi si dissero dagli storici, come da Vellejo Patercolo *lib.* 2. *cap.* 18, il quale per altro è da notarsi che chiamale *leges perniciosas, exitiabiles, neque tolerandas liberae civitati;* e certo non le avrebbe tali appellate, se dagli antichi fossero state permesse, senz'almeno un cenno, che ne desse loro più carico, che a quelli che di lor autorità ne usavano. Aulo Gellio dunque, il quale fu accuratissimo nel rintracciare l'ingenuo senso degli antichi vocaboli, poichè *loc. cit.* ebbe appunto rimproverato a Sallustio, che, sebbene fosse *in verbis retinentissimus*, pure *consuetudini concessit, et privilegium, quod de Cn. Pompeji reditu ferebatur, legem appellavit*, così prosegue, *neque de imperio Cn. Pompeji, neque de reditu M. Ciceronis, neque de caede P. Clodii quaestio, neque alia id genus populi plebisve jussa, leges vocari possunt; non sunt enim generalia jussa, neque de universis civibus, sed de singulis concepta: quo circa privilegia potius vocari debent, quia veteres priva dicebant, quae nos singula dicimus.* Vuolsi poi dal Bouchaud e da altri che a questa legge s'unisca il *nisi pro maximum comitiatum* della legge quarta della Tavola nona ma il *Pothier Pand. Justin. Fragm. Leg. XII. Tab. IX. cap.* 1. §. 3; e il Boulage *Conclusion sur les XII. Table Lois* 1. *et* 4. ne mostrano l'improprietà.

(1) Veggasi della legge ateniese il Petit *In leg. Att. pag.* 114; Jacopo Gottofredo *Fragm. Leg. XII. Tab. in notis ad hanc legem.*

Solone e i Dieci non ignorassero, che non son gli ultimi sempre i migliori consigli, voller che il popolo avesse a legge l'ultima sua volontà [1]. Saggio divisamento: poichè son l'ultime leggi, che vanno incontro alle nuove necessità, consigliate dall'esperienza de'mali o dalle prime non preveduti, o contra cui le prime eran deboli; e se pur esse fallissero, ne invitan altre ad accorrere con maggior senno al guasto anche da loro operato. D'altronde, se l'une e l'altre valessero, o si distruggerebbero insieme, e resterebbesi senza regola; o dovrebbe darsene a'magistrati la scelta, e regnando allora l'arbitrio de'magistrati, i cittadini, per l'incertezza della regola inquieti, non cesserebbero colle continue querele di travagliar la repubblica. E questa legge è tanto più commendevole, quanto più Roma, crescendo di territorio e di popolo, a nuove leggi era spinta da nuove necessità, nè le nuove potevan sempre consentire all'antiche. Per altro i Dieci, più di Solone assennati, che non ostante la mobilità del suo popolo [2], volle ferma alle sue leggi un'età, paghi d'aver istrutta la ragion suprema a guardarsi e dalla parzialità e dalla contrarietà delle leggi, lasciarono a lei la cura di consigliar-

(1) Solone anzi vietò di por nuova legge, se l'antica non fosse innanzi abolita, Emmio *Descriptio Reipubl. Athen.*

(2) Basta conoscere quante vicende corse in meno di novant'anni, quanti ne volsero dall'istituzione degli annui Arconti alla legislazion di Solone. Eran posti da sessantaquattr'anni quando li rovesciò l'aristocrazia di Dracone, che resse appena ventisett'anni, continuamente agitata da turbolenze, che si quetarono un poco pel cretese Epimenide; e spezialmente da due sedizioni una per l'uccisi n di Cilone arconte spento per aver usurpata la signoria da Megacle e dagli altri arconti; poichè quel popolo, che quattro o cinqu'anni poi fu posto in democrazia da Solone, si levò con tant'impeto contr'i suoi liberatori, che li volle spietatamente puniti; l'altra per debiti, e sì violenta che mutò forma allo stato, Sigonio *De temporibus Athenarum.*

si col tempo ond'emendarle o abolirle a pro della patria.

Era la patria per il romano la sua maggiore divinità: perocchè mentre i suoi Dii di farro e latte onorava, e a Giove stesso non immolava che armenti, a lei sostanze, a lei figli, e ciò, ch'è sommo d'anime libere, a lei la gloria e l'onore sagrificava. Qual era dunque per lui chi ne turbasse la sicurezza, ne violasse la maestà? Un capo sacro alla Dea tutrice d'ogni città, ma da Roma con ispezial culto adorata [1]. Tal estimarono, e tal a morte giudicarono i Dieci e chi mescesse notturne tresche [2], e chi muovesse nemici contro la patria [3]. Se la giustizia non vuol che tolgasi a' cittadini la facoltà di raccogliersi come lor piace, perchè gli uomini accomunarono il vivere per usarne a tutto lor pro; la civiltà non consente che lor si vieti d'unirsi ad utile pubblico, perche ogni umana virtù cresce e prospera secondochè più cospirino d'ingegno e cuore a promuoverla. Ma perchè non v'ha comunanza senz'accordar insieme tutte le volontà, lo che può sol operarsi dalla ragion suprema, a cui sta di tenerle a regola, ogni congrega, di leggi opposte alle pubbliche, sarà congiura più o meno rea contro l'ordine secondochè miri a scuotere uno o più vincoli della civile unità. I Dieci dunque, per-

(1) La salute pubblica era una deità. Non dee per altro credersi che il suo culto incominciasse l'anno 447, quando il censore Cajo Giunio Bubulco le innalzò quel tempio, di cui parla Livio *lib.* 9. *cap.* 43. Essa era Dea, quando il Censore voiò quel tempio, e Dea sin dall'origine della città; poichè nelle Feste Arvali dopo Giove, Giunone, e Minerva era la prima invocata, Forcellini *V. Arvalis.* §. 4. Ora gli Arvali furono istituiti da Romolo; talchè fu il primo de' collegj romani. Tutti poi sanno quanto importassero nelle leggi, ne' magistrati, nel popolo que' due vocaboli *Salus publica.*

(2) Legge sesta della Tavola nona.

(3) Legge ultima della detta Tavola.

messo a più di formarsi a corpo con quali volesser leggi purchè le pubbliche non turbassero [1], ogni notturna tresca punirono di maestà. Pessima consigliera, ed istigatrice d'ogni rea cosa è la notte [2], mentre non v'ha misfatto che non si veli delle sue tenebre; nè fu solo Diagonda a vietare ogni notturna sacra adunanza [3]. Roma volle esser queta d'ogni sospetto, non permettendo trattar col popolo, nè dar forma agli atti de' padri [4]: e le notturne lascivie de' baccanali mostraron come di poca fiamma, se non estinguasi a tempo, può sorgere tal incendio da metter tutto uno stato in cenere [5]. Era di notte, che innanzi a' Dieci si preparavano que' tumulti, che trasser Roma quasi all'estrema ruina: e a tener queta città discorde per gelosìe d'imperio e di libertà dovea qual reo di maestà condannarsi l'agitator di tresche notturne, poich'era in Roma di maestà quant'è di salute pubblica, nè la salute pubblica sta senza pubblica sicurezza [6]. Fu nelle tresche de'lupercali che Antonio a Cesare offrì corona di re.

Invita a meglio chiarir tal legge l'opinione d'uno scrittore, il quale, poich'ebbe anch'ei riprovate e le notturne tranie e le furtive assemblee, commendando l'antica legge romana, che moltitudine non

(1) Legge seconda della Tavola ottava.

(2) Menandro appellava la notte των πολλῶν κακῶν ἀρχηγόν, *ducem plurimorum malorum*, Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap* 60.

(3) Cicerone *De leg. lib.* 2. *cap.* 25.

(4) Varrone press' Aulo Gellio *lib.* 14. *cap.* 7., Seneca *De tranquillitate animi cap.* 15; Dione Cassio *lib.* 39. *cap.* 11.

(5) Leggasi il fatto in Livio *lib.* 39. *cap.* 18. *et* 16. e bastin queste parole: *numquam tantum malum in republica fuit, nec ad plures, nec ad plura pertinens. Quidquid his annis libidine, quidquid scelere peccatum est, ex illo uno sacrario scitote ortum esse.*

(6) Anche la sicurezza pubblica era tra le Deità. In qual forma si venerasse veggasi nel Forcellini *V. Securitas.*

tollerava senza chi reggerla, riprende come tiranica l'autorità che volesse penetrare ove celasi un conversare innocente, se là sien uomini di qualità non sospette, attenendosi alla legge ateniese, da cui punivasi a morte chi divulgasse i riti di Cerere [1]. Che debba l'autorità rispettare anche quelle congreghe, che a sola giocondità si frequentano, fu già detto, nè alcun potrebbe contenderne. Ma chi n'apprezzerà l'innocenza? L'autorità tutrice dell'ordine, potendo sola conoscere che possa infrangerlo. Nè a presumerla basta il credito de' congregati. L'uomo è nel cuore; e là velasi d'ogni forma, e le migliori ad illudere son le sembianze dell'onestà. Tal è poi, che talvolta onestà può la turpezza, e il sacrilegio stesso religione estimare [2]. Finalmente chi terrà l'innocenza ne'suoi propositi che, sedotta da rei consigli, non volga a trastulli indegni, a crudeli macchinazioni [3]? Nuove idee, nuovi affetti; ed a nutrirli atto è il segreto, nel quale ogni novità può ravvolgersi. Intanto il numero promette forza; e la malizia di pochi aggirò sempre la coscienza de'più. Solone volle punito il divulgator de'riti di

(1) Filangieri *Scienza della legisl. lib.* 3. *part.* 2, *cap.* 47. *tit.* 2.

(2) Tali furono i discepoli di Priscilliano eresiarca del quarto secolo, il quale, oltr'all'altre sue rigidezze, riprovava, come unione illegittima, il matrimonio. Ma nell'assemblee notturne, ove pregavan nudi, non v'era eccesso che non osassero. *Jura, perjura, secretum prodere noli*, era il loro maggior precetto. I Gnostici, anteriori ad essi, di quai sacrilegj e turpezze non si lordavano? Le tresche più recenti di Michele Molinos mostrarono qual fosse lo spirito de' Quietisti, che al par de' Gnostici velavano coll'austerità delle massime i costumi più rei.

(3) I Lupercali, istituiti per la fertilità de' campi, e festeggiati in prima con verecondia, cangiaronsi in que' bordelli, ne' quali trescava Cesare con Antonio a ruina della repubblica. I misteri della Dea Bona meritaron la sferza di Giovenale. A che riuscissero que'sodalizj, istituiti nella questura del vecchio Catone a solo fine di ricrearsi, notasi dal Forcellini *V. Sodalitas.*

Cerere; ma volle ogni congrega contraria alle patrie leggi interdetta [1], e que'misteri palesi alla pubblica autorità [2]. Trattavasi in essi d'un vivere più civile, e d'un morire con migliori speranze [3], che divulgandosi poteva crescere le agitazioni, ond'era scossa la Grecia, e l'Attica spezialmente. Che se possono in tali assemblee raccogliersi magistrati d'una repubblica, non s'ha ragione perchè non possano i ministri d'un regno: e se per questi e per quelli la pubblica sicurezza pericola, non so perchè debbansi aver più rare in una repubblica che in un regno, e voler quella men avvisata a conoscerle, e men atta a discioglierle.

Del turbatore interno non era certo men reo l'istigator di nemici contro la patria: non dovrebbesi dunque, per commendarla, ch'espor la pena ordinatane [4]. Ma vuol lo stesso scrittore tenerci alquanto nell'argomento. Partiti a classi i rei di maèstà, egli vuol primo l'usurpator dell'imperio, e il traditor della patria inferiore all'assassino del re [5]. Se a taluno può parer vano tanto filar d'ingegno, trattandosi di misfatti, ciascun di tale atrocità ch'a reprimerli uopo è tutta l'austerità delle leggi, niun potrà non riprenderlo di sottigliezza usata a trista

(1) Samuel Petit *Leges Atticae lib.* 1, *tit.* 7. *De collegijs.*

(2) Il Senato il giorno dopo la celebrazion de' misteri adunavasi nel medesimo luogo per conoscer quelli, che vi avesser trascorso, Petit *In leg. att, com. lib.* 1. *tit.* 1.

(3) Agatopisto Cromaziano *Istoria d'ogni filosofia cap.* 13. *Vol.* 1. ragiona di ciò che dichiarasi da Cicerone iniziato in essi misteri.

(4) Legge ultima della Tavola nona.

(5) Filangieri *loc. cit. cap.* 46. Quanto qui noi riflettiamo del traditore, è quanto dell'usurpatore riflettesi dal Filangieri. Diasi un esempio di quanto andiam ragionando. Dopo sei mesi di crudelissimo assedio, furono i cremonesi per tradimento obbligati a capitolare con Barbarossa. Tra donne ed uomini, ventimila partirono per Milano. Erano in via quando videro l'infelice patria ardere, bagnata invano da tanto sangue di cittadini.

argomentazione. Poichè, proposte le ragioni onde aver l'assassino men reo dell'usurpatore, niuna n'addnce onde men reo di quello si reputi il traditore; mentre a mostrar più grave tradir la patria che il re, basta quant'ei ragiona a voler men grave attentare al re, ch'all'imperio. L'uccisore del re ninno spezza, secondo lui, di que'vincoli, che uniscon uomini a regno, il cui spirito con egual forza ed autorità vive nel successore legittimo: e avrebbe dovuto aggiungere, che ad operar tal misfatto bastan le furie d'un solo, nè v'ha chi solo macchinar possa un imperio. Che dunque dirsi del tradimento che non può senza guasto di fede e di forza pubblica maturarsi? chè non v'ha nemico sì stolto, che muova solo agl'inviti d'un forsennato. Occupata poi la città, chi non vede che il primo impeto andrà contro la maestà per ispegnere e chi la veste, e chi n'ha grado ad assumerla? Che se costumi più dolci non consentissero di rinnovar sopr' essi le crudeltà di Sapore su Valeriano, di Tamerlano su Bajazette, saranno a re, non usi ad abiezioni ed oltraggi, men della morte crudeli i bandi e le prigionie vegliate ognor dal sospetto continuamente armato ad opprimerli [1]? Intanto con il regnante cade la signoria; cadon con essa le leggi; e nel totale scompiglio tutt'è in balìa d'un barbaro, cui fu venduta la patria da un traditore. Furono tali considerazioni, a mio credere, che trassero Cicerone a valutare egualmente il traditor della patria e l'usurpator dell'imperio [2]: benchè, guardando ancora più sottilmente, dovrebbe pure allo stesso usurpatore anteporsi. Io non dirò che questi sia talvolta un

(1) Veggasi a tal proposito ciò che Tacito scrive del re Archelao *Ann. lib* 2. *cap.* 50.

(2) Cicerone *De officiis lib* 3. *cap.* 43.

nocchiero, che, vista tra sirti e scogli ondeggiar la nave senza governo, afferra intrepido il timone, e la salva. Sia pur orgoglio, che muovalo a signoria. Ma questo non gli spegnerà nel cuore ogni affetto, che ne fa dolce la patria. Ciò, di che vive, che lo sostiene, di che l'anima s'impressiona, per istinto, per abito, per sentimento gli è caro. L'amerà dunque negli edifizj, se non saprà rispettarla ne' cittadini: benchè il pensiere, che mal si regna sopra cadaveri, lo vorrà benevolo a quanti non sol è fiero, ma periglioso ancora distruggere. Falaride usurpa la signoria d'Agrigento, ma la governa in modo che la città ne soffre il freno, e non mormora [1]. Quale fu poi per Atene la signoria di Pisistrato? Quale aspettar doveasi dal più virtuoso degli uomini, e dal migliore de' cittadini per sentenza del fondatore medesimo dell'attica libertà [2]. Ma se il tradi-

(1) Non è questo il sol nome, che per poco accurata critica corra esecrato sin dall' antichità. Scorrasi per altro l'opera d' Erasmo Vindicio intitolata *Hellen capit. Agrigentini*, e notinsi tutti gli atti della sua signoria. Un lettore assennato dovrà conchiuderne, ch'ei non fu quel tiranno sì diffamato; e pure il Vindicio ha per certo il toro di bronzo, in cui pose ad ardere il suo autore Perillo; e che il dotto Weiss nella *Biografia univ. V. Falaride* dichiara riconosciuto supposto, poichè le contraddizioni, egli dice, che incontransi negli scrittori, dan luogo a credere che quel toro fosse una favola.

(2) *Non fuisse alium magis a natura ad virtutem comparatum, neque meliorem civem*, tal giudicò e proclamò Solone Pisistrato, come attestano Laerzio *in Solone lib.* 1. *cap.* 67; e Plutarco *in Solone*. In fatti chi più grande per imprese guerriere, e più grande ancora di virtù cittadine? Insigne fu la sua religione: edificò il tempio d' Apollo Pizio; gettò le fondamenta del tempio di Giove Olimpico. Abbellì la città di fontane, fondò il Liceo, istituì una pubblica biblioteca d'ogni liberal disciplina, riordinò i libri d'Omero. Onorò sapienti e poeti, tra' quali Orfeo crotoniate, e stimò ed amò tanto Solone stesso, che lo voleva suo consigliere. La Grecia l'annoverò tra' sette sapienti; e della sua dottrina ed eloquenza basta il dettone da Cicerone *De orat. lib.* 3. *cap.* 34: *quis doctior iisdem illis temporibus, aut cujus eloquentia literis instructior fuisse traditur, quam Pisistrati*? Regnò tranquillo trentatrè anni, morì decrepito, e lasciò il regno al suo figlio Ipparco, che lo

mento apriva Roma ad Annibale, ne avrebbe certo compiuto, e forse più fieramente, lo strazio, che Scipione operò poi di Cartagine.

Pari al traditore pe' Dieci fu chi desse un cittadino a'nemici [1]. Un uomo non val certo lo stato; e se pel danno, ch' altrui prepara, può tal misfatto giudicarsi anch' a morte, non par che debba tra' casi di maestà collocarsi; e giustamente ne' regni e nell' aristocrazie, ove il cittadino non è che un uomo protetto nel civil uso del vivere da un imperio, a cui sol deve obbedienza. Ma nelle democrazie per il suffragio e le ragioni all' imperio partecipa alla maestà, che dal popolo su tutti spandesi, come da tutti fu già raccolta nel popolo. Di tutte le città libere Roma, più ch' altra, sostenne la dignità de'suoi cittadini. Continuamente in armi, l'era mestieri ch'ognuno andasse a combattere talmente invaso della sua dignità, che non credesse combattere che per sè stesso. Ed ella nel cuor di tutti con il rispetto osservato dalle sue leggi alla persona e all'onore d' un cittadino infiammava tale opinione, per cui riusciva terribile nelle guerre, e nelle guerre autorevole a collegarsi i popoli debellati; poichè, usando moderazione co' vinti sino ad incorporarseli, traevali agevolmente a depor armi infelici per cambiare le ostilità con tale cittadinanza: talmentechè, per tenerla in quella moderazione onde meglio ne prosperasse, si volle Roma da' Dieci pietosa pur co'ribelli tornati in fede, tenendoli pari a quanti di fede mai non mancarono [2]. L' uso barbaro di

tenne trentadue anni. Veggasi il Meursio *Pisistratus cap.* 6. 8. 9 12. 13.

(1) Legge ultima della Tavola nona.

(2) Legge seconda della Tavola nona.

quell'età di poter tutto contro un nemico, per cui temevasi più della morte il servaggio, accrescendo l'atrocità del misfatto, obbligava a maggiore severità per reprimerlo.

Innanzi a'Dieci non v'era, che il traditore, punito di maestà. Sacro alle furie, ciascuno poteva ucciderlo [1]. E in nuovo regno, composto d'uomini, quali di guaste abitudini, quali divelti dalle lor patrie, in mezzo a popoli consanguinei nemici tutti del re, dovendosi temer di trame straniere, potrebbe parer concessa tal crudeltà. Ma la nascente oligarchia, benchè scossa da un tradimento, pur sospettosa più d'una mossa di popolo che d'un'atroce perfidia, volle che il reo si consegnasse al carnefice [2]; e a ciò s'attennero i Dieci, che ogni reo di maestà voller morto; nè, sinchè Roma fu di costumi d'averne freno a'delitti, d'altra pena mai si gravò. L'infamia, che tal misfatto incorreva nella comune opinione, lasciavasi dalla legge consumar tutta sul reo senza lordar la famiglia, cui trasmettevasi l'eredità dell'estinto. Ma, deformato il costume, a che recavasi la maestà di un popolo, che co'vizj e coll'armi metteva a guasto la pubblica libertà? Essa più non era che un nome, di cui valevasi ad operarne sicuramente lo strazio chi fosse stato più felice ad opprimerla. In fatti, poichè lorda di civil sangue cadde in potere di Silla, fu da lui tosto la pena rinvigorita colla confisca aggiunta alla morte, non ad isgomentare la fellonia togliendo agli emoli forza da travagliar la repubblica; ma per usarne a stromento di servitù,

(1) Dionigi *lib.* 2.

(2) Il littore troncò le teste de' figli di Bruto e degli altri complici nella congiura in favor di Tarquinio.

crescendo forza a sè stesso per annientarla [1]. N'emularono la crudeltà quanti poi ne imitarono l'ardimento; talchè la storia de' Cesari non offre legge di più terribile significato. Chi ha un cuore, e non freme a leggere l'orrenda legge d'Arcadio [2]? Arcadio vuol salvi i figli del reo, che le leggi volevan morti in Persia [3], in Macedonia [4], in Cartagine [5]; ma viene a tale ordinanza, ch'appella dono dell'imperial clemenza, perchè, carichi di miseria e d'infamia, la morte sia loro un conforto, e la vita un perpetuo supplizio. Pur v'ebbe popoli, le cui leggi avanzarono di crudeltà le cesaree; e l'Inghilterra [6], e la Francia anche in questo rivaleggiarono; ma quella fu superata da questa in atrocità, perocchè tutti i tormenti a strazio degl' infelici, potrebbero uniti appena agguagliar gli spasimi, cui nel colmo della sua civiltà la Francia sottoponeva il colpevole [7].

(1) In aggiunta alla legge *Cornelia majestatis* va la legge Cornelia *De proscriptis* promulgata l'anno 672 Oltre i beni confiscati il proscritto era esposto ad essere ucciso da chiunque. Era morto chi lo ricoverasse: i suoi figli e nipoti eran dichiarati infami, e spogliati di tutti i beni.

(2) *Leg. quisquis Cod. Ad leg. Jul. majestatis.*

(3) Erodoto *lib.* 3; Ammiano Marcellino *lib.* 23. *cap.* 6; Giustino *lib.* 10 *cap.* 12.

(4) Quinto Curzio *lib.* 6. *cap.* 11; *lib.* 8. *cap.* 6.

(5) Giustino *lib.* 21. *cap.* 4.

(6) In Inghilterra, dice il Filangieri *Scienza della legislaz. lib.* 3. *part.* 2. §. 45. nell'ultima *Nota* strappasi il cuore al reo, e gli si dà nel viso.

(7) Roberto Damiens, che attentò alla vita di Luigi XV sostenne tali tormenti, che inorridiscono a leggersi. Il carnefice bruciò prima con un fuoco di solfo la sua man dritta; lo tanagliò poi nelle braccia, cosce, e mammelle, sparsovi nelle piaghe piombo fuso, olio bollente, resina, cera, e solfo ardenti, indi dato a squartare a' cavalli, che non valsero in mezz'ora a squartarlo Gli si tagliarono dunque i primarj muscoli: avea perduto un braccio, e due cosce, e viveva ancora. Spirò allo squarto dell'altro braccio. Francesco Ravaillac, assassino d' Enrico IV, durò più d'un'ora ad essere da' cavalli squartato. In egual modo fu trattato il corpo del Frate Giacomo Clement, assassino di Enrico III. perchè fu spento

Non vorrò certo scemar l'orrore, attenuandone la gravità, d'un delitto, che nè le leggi, nè gli uomini possono bastantemente abborrire. Ma nè le leggi, nè gli uomini, in qualunque stato sia l'uomo, debbono obliar mai ch'egli è uomo, e quanto su lui si opera appartiene a tutta l'umanità. Raccogliamoci in alcune sentenze. Un delitto è la violazion d'una regola conservatrice dell'ordine; e la pena è il modo da rintegrarla. Da ciò non segue che, se il delitto offenda più vincoli, e il delinquente offra più cose ad averne risarcimento, le leggi possano in ognuna aggravarlo. È lor uffizio impedire il guasto, e avvenutone ristorarlo. Ove ciò possa ottenersi con minor pena, usarne molte e maggiori vietasi dalla giustizia, che non permette esigere più che deesi; riprovasi dall'equità, che vuol rispettato l'uomo nel reo. Che se pur v'hanno delitti, che a pubblica sicurtà voglion la morte anteposta all'emendazione del reo, ove si consentisse dalla giustizia, vieterebbe la pubblica utilità di rendere questa morte inumanamente terribile. La città prospera più che gli è vivo nel popolo un senso d'umanità, che le leggi debbono alimentare, allontanando quanto potrebbe corromperlo; talchè, se il giudizio dell'Areopago fu barbaro [1], non possono abbastanza mai commendarsi quelle nazioni, ove ogni crudele arbitrio è dalle leggi interdetto sugli animali. Incrudeliscono i popoli accostumandosi a crudeli spettacoli; nè v'ha spettacolo più crudele d'un infelice deliberatamente, solennemente, e freddamente straziato di pubblica autorità. Più dell'an-

innanzi al supplizio. Di questa pena francese veggasi il Domat *Supplem. al Diritto pubblico lib.* 3. *tit.* 2. *art.* 6.

(1) L'Areopago condannò a morte un fanciullo, che si dilettava d'estrar gli occhi agli uccelli prima d'ucciderli.

tiche le recenti storie ammaestrano come i frequenti supplizj, e spezialmente d'ignominia e di sangue, talmente imbarbariscono popoli di costumi umanissimi, che quelli, a' quali eran anche i lievi delitti ignoti, si rilassan presto a' più barbari. La legge vuol la vita del reo a sicurezza e ad istruzione del popolo? Abbiala dunque; ed appresti e compia il supplizio coll'apparato il più lugubre d'una funebre ceremonia. Vesta il reo le divise del sacrilegio [1]; copralo il velo del parricidio [2]; non s'incontri oggetto, non s'oda suono, che non empia di terrore e di lutto. Ma non si provochin gli urli e le maledizioni d'un misero; non diasi a' cittadini l'esempio d'un morir disperato. Anzi, poichè le leggi non debbon credere che l'uomo sciolgasi tutto in putredine, sarà dovere, più che pietà, con pronta e men tormentosa morte lasciarne andare lo spirito riconciliato col cielo. Ciò ne dispensa dal pronunziare di quelle leggi, che spente voglion col reo intere generazioni, o almen segnate di tal infamia, che uomini, memori della lor dignità, consapevoli della propria innocenza, traggano un vivere peggior assai del morire [3]. Che direm dunque della confisca? So quanto ne fu discorso per sostenerla giusta e opportuna [4]. Ma quanto ne fu già detto, e quanto ancora può dirsene, non

(1) In Atene agguagliavasi il traditore al sacrilego, Meursio *Themis Attica lib.* 2. *cap.* 3.

(2) Le leggi francesi coprono il parricida d'un velo nell'andare al supplizio. D'un egual velo coprasi il reo di maestà.

(3) In Francia, oltre a' già narrati tormenti del regicida, si condannava all'infamia ed all'esilio perpetuo padre, madre, e figli del reo, Domat *loc. cit.* A' fratelli ed alle sorelle di Roberto Damiens fu imposto di mutar nome, e la sua casa fu rasa da' fondamenti. Oggi regna altra legge.

(4) Quanto s'è ragionato in favore della confisca s'ha nel Filangieri *Scienza della legislaz. lib.* 3. *part.* 2. *cap.* 46.

isnerverà mai quell'umana considerazione, ch' essa percuote una famiglia innocente. Certo se il reo s' involò, lasciando inquieto lo stato per nuove trame, che ragionevolmente egli tema da' suoi potersi rannodare ed estendere, non si dorrà la giustizia che gli si tolga, senza rispetto alcuno della famiglia, ogni stromento da compierle. Egualmente s'egli non solo commosse, ma diè tal guasto allo stato, che non possa l' erario pubblico ripararlo senz' averne da' cittadini ristoro, quella giustizia, che vuole il danno, altrui recato anche senza malignità, risarcito, dovrà volere che le sostanze del reo sgravin l'erario e le famiglie innocenti de'nuovi carichi esatti da nuove necessità. Ma se il misfatto s' espiò colla morte, se non v' ha guasto da risanare, ricordiamoci allora che la confisca fu dagli umani legislatori abborrita, nè ve n' ha traccia fra tante severità della legislazione mosaica. Bastino alla vedova e agli orfani le lor lagrime; basti una perdita irreparabile, e soprattutto il rossore, di che li grava la generale abitudine di riguardare almeno con isdegnosa pietà chi rammenta le sembianze e il nome d' un misero, che alzò la mano contro il suo re, tentò l' estrema ruina della sua patria. La legge allora si mostrerà la severa insieme e benevola conservatrice dell' ordine con aver saputo punir nell' uomo il delitto, senza che avesse a dolersene l' umanità.

CAPITOLO SESTO

Leggi di giustizia civile.

Come non v' ha città senza leggi, non v' hanno leggi senz' ordine di giustizia. Gli uomini posti a convivere, crescendo insieme e di ragione e di brame e di facultà, crescono d' argomenti a pretendere, a disputare, a combattere; e col crescere l' occasioni di rompersi crescerebbe la furia di sopraffarsi, se una ragion suprema, compartendo gli uffizj, e collegandoli con iscambievoli utilità, non presentasse la regola, a che ciascun attenersi ond'aver libero il proprio senza turbare l'altrui. Ma che varrebbe la regola, se non potesse ne' turbamenti invocarsi, ed invocata quetare le turbolenze? Uop'è dunque di magistrati, per cui le leggi rese attuose provveggano a tener la città nell' ordine, tenendo ferma la pace tra' cittadini. Per essi, come quegli organi che dal cuore spandon la vita per ogni membro, diffondesi la giustizia ad avvivare ogni parte della città. Se riflettiamo che gli uomini, prima che uniscansi a popolo, non han mezzo da sostenere le loro necessità che la forza, e che la forza non è sempre ministra della ragione, dobbiamo necessariamente conchiudere, che l' autorità giudiziale, rendendo disputa di ragione ogni contesa di sangue, e componendole tutte a merito di ragione, è quella, cui spezialmente deesi l' integrità d' ogni civil convenienza. Debbono dunque le leggi, attingendone i principj e le massime dalla ragione ov' ella siede immutabile, così disporre ogni regola che la giustizia, vigile ad ogni moto, e pronta ad ogni querela, protegga ogni uomo nell'uso

libero, sostenendolo nell' esercizio legittimo delle sue proprietà. Quindi alla speditezza ed alla maturità debbon curare che vada sempre congiunta l' onestà del giudizio.

Tali ne restano, che per esse n' è lecito d' argomentare che niuna andasse perduta di quante leggi posero i Dieci a regola de' giudizj: e noi per esse conosceremo come riuscissero a conciliar le private necessità colla pubblica sicurezza. Vuol giustizia che niun si menomi di sua ragione; talchè vorrebbe che niun fosse turbato mai nel possesso, o intrapreso nell' esercizio delle sue facultà. Ciò non potendo avvenire pel tanto agitarsi e mescersi d' interessi o per vizio di regola che mal esprimasi, o per malizia che infingasi di non intenderla, vuole almeno ch' ogni querela compongasi speditamente. Nè lo vuol meno la pubblica utilità. Di che trattasi ne' tribunali? Di cose tutte attenenti al vivere; di cui gli uomini nello stato di natural libertà disputerebbero insin all' ultimo strazio. Delle quali animosità, se nel civil governo le leggi rompono i tristi effetti, non possono certo togliere le cagioni, e sono i rancori, e gli odj, che più o meno ad ogni lite s'accendono tra' litiganti, e si propagano all'attinenze, e giungon sino a commuovere quanti è mestieri che s' odano a spedire il giudizio. Esige dunque la pubblica utilità che, non potendosi umori così maligni, per le frequenti occasioni di conturbarsi, spegnere interamente, non s' inaspricano per indugio, ed irritati da lunghe brighe non si perpetuino a danno della città. Aggiungi che, sinchè arde il litigio, ristagnano le proprietà, il cui libero corso avviva l' arti, che tengono in vita e in fiore gl' imperj.

Non furon certo l' antiche leggi romane, che

frapponesser tempo fuori del necessario a chiarire il fatto. Chiamato, dovea ciascuno recarsi tosto in giudizio [1]. Indugiando, s'interpellavan gli astanti [2]; e preso [3], ove inganno o fuga tramasse, colà traevasi a forza [4]. Che s'era d'età grave, o indisposto, dovea l'attore apprestargli un carro, ma non coperto [5]. N'andava libero, offrendosi alcun per lui [6]; ma un ricco al ricco, ciascun poteva esibirsi rilevatore ad un povero [7]. Se tra via convenissero, erane rato il convegno [8]. Non convenendo, piatir dovevano o nel comizio o nel foro [9], dando ciascuno mallevadori e sottomallevadori, ove il giudizio n'andasse ad un altro dì [10]. Mancando l'emolo,

(1) Legge prima della Tavola prima.

(2) Presso gli antichi ogni parte del corpo era sacra ad una qualità dell'anima; la fronte e il viso al pudore, la destra alla fede, le ginocchia alla misericordia, e alla memoria l'orecchie. Quindi il rito d'interpellare, o sia chiamare in testimonio, era di toccar l'orecchia, perchè si rammentasse di comparire a testimoniare. *Est in aure ima*, dice Plinio *Hist. nat. lib.* 2. *cap.* 45, *memoriae locus, quem tangentes antestamur.* Quindi l'*attingere aurem* di Varrone presso Nonio Marcello *cap.* 4. *V. curriculus;* il *vellere aurem* di Virgilio *Eclog* 6; il *pervellere aurem* di Seneca *De benef. lib.* 4 *cap.* 36. per *richiamare a memoria.* Aveau anche i greci tal rito.

(3) Legge seconda di detta Tavola.

(4) Legge terza di detta Tavola.

(5) Legge quarta di detta Tavola.

(6) Legge quinta di detta Tavola.

(7) Legge sesta e settima di detta Tavola. La legge ha *vindex*, che dagl'interpreti s'ha per *mallevadore*, che da Dieci chiamasi *vas*. Altr'è *guarentire* il recarsi in giudizio, altr'è *liberare* da una molestia, che da'latini dicesi *vindicare*. Uso dunque *rilevatore* per *vindex;* perchè rileva chi *libera*. Mostrasi dal Balduino *In leg. XII. Tab. cap.* 44. coll'autorità di Boezio: *Boetius, Topicorum Ciceronis interpres existimat, vindicem dici quasi forensem procuratorem, aut patronum, qui alterius causam suscipit vindicandam.*

(8) Legge settima di detta Tavola.

(9) Legge ottava di detta Tavola.

(10) Legge prima della Tavola seconda, di cui non restano che due voci *vades, subvades*, saggiamente rintegrata da Jacopo Gottofredo a parer di tutti quanti gl'interpreti.

n'avea ragione l'astante [1]. Ma differivasi ad altro dì, se fosse alcuno de'litiganti, o il giudice, o l'arbitro da grave infermità preso, o da voto stretto, o assente per cagion pubblica, o di convegno o di giuridica autorità lo stesso giorno obbligato ad uno straniero [2]. Doveasi dal levar del sole, meno un riposo dopo il meriggio, tener ragione sin al tramonto [3]; termine d'ogni litigio, come d'ogn'altr'affare d'alto argomento [4]. L'ombre nascenti invitan l'uomo pacifico a por giù la fatica di tutt'il dì, mentre incoraggiano ogni scelleratezza. Fu dunque senno in città sempre agitata torre alla notte con i litigj ogni occasione di scandolo: e questa legge fu salda sino che la repubblica non venne a

(1) Legge nona delle Tavola prima. Chiarifichiamone le parole, avendola alcuni guasta per trarne altro significato. *Post meridiem praesenti litem addicito.* Il *litem* esprime di che si tratta. *Litis nomen omnem actionem significat, sive in rem, sive in personam sit, Leg.* 36. *Dig. De verb. signif. Addico* valse poi sempre *aggiudicare*, cioè, *dare o assegnar per sentenza*, ed era una delle tre voci pretorie *do, dico, addico.* Usavasi *addico in bonis controversis, in cessionibus, in vindiciis, cum scilicet, statu controversiae cognito, adjudicabat* (*Praetor*) *rem controversam ei, qui meliore jure esset*; così il Forcellini *V. Addico.* §. 1; talchè in questa legge valeva dar vinta la lite, ed a chi? *Praesenti*, voce che non bisogna di chiosa. Or come potean i Dieci con più brevi e chiare parole esprimere ciò che la storia mostra da lor ordinato, come vedremo tra poco?

(2) Legge seconda della Tavola seconda.

(3) Legge ultima della Tavola prima.

(4) I romani usavano al mezzodì desinare, poi riposare alquanto innanzi di tornare agli affari. Alcuni pretesero che non fosse permesso tener più ragione dopo il mezzodì; ma basta la legge nona della Tavola prima a smentirli. Posto il sole, non poteva certo, come fu già osservato, nè trattarsi col popolo, nè segnarsi atti da'padri, i cui decreti non solo eran invalidi, ma degni ancora di riprensione. E ciò, che vietavasi dopo il cadere, era vietato egualmente innanzi al nascer del sole. Giustiniano confermò questa legge *Novell.* 82. *cap.* 3. Alcuni interpreti cavillaron sopr'essa; ma contro loro sta Bartolo, che sostenne validamente ogni notturna sentenza nulla. Veggasi Bartolo *Ad leg.* 8. *Dig. De Feriis*, ed anche Giovanni Oldendorp *In Progymn. Action. forens. Class. prim. act.* 12. §. 24. n.° 22.

mano d' Augusto [1]; ne fu poi solo Tiberio a spaventar la città con giudizj atroci da lui tenuti fra l' ombre [2].

I Dieci dunque, dando a' piati, nè molti certo, nè gravi in tenue stato e di frugali costumi, poco men d' un intero giorno, ed affrettandoli per ogni modo a comporsi, mostrarono di conoscere quant' importi ad una città spedirsi d' ogni litigio. Nè usarono minor senno a por le cause d' indugio. In fatti niuno vorrà contendere che ne sia causa legittima l' infermità. Del voto altrove si ragionò quanto importi adempirlo [3]. Se poi l' essere di città non comporta che si posponga il pubblico a privato interesse, giusto sarà che per una sovente misera controversia non tolgasi un cittadino all'esigenze di stato. Finalmente, se un' opinione di probità tiene, non men che gli uomini, in riverenza gl' imperj, fu saggio provvedimento non differir la giustizia all' estraneo dalla pubblica fede mosso, e forse a grave disagio, per impetrarla. Che direm poi della legge, che in assenza dell' avversario, dava la causa vinta all' astante? Niuna più giusta, se si considera che senza causa legittima niuno si ri-

(1) Augusto solea tener ragione, e talor sin a notte, o in una lettiera avanti al suo tribunale, o in letto quand' era infermo, Svetonio *in Octavio cap.* 33.

(2) Quel Clemente, che finse d' essere Agrippa Postumo, fu da Tiberio di notte giudicato, condannato, ed ucciso, Tacito *Ann. lib.* 2. *cap.* 40. Caligola non aspettava nemmen l' aurora per far uccidere quanti fossero dalla sua brutalità condannati, Seneca *De ira lib.* 3 *cap.* 18. 19. Secondo Petronio *Satyricon cap.* 15. dee credersi che i giudizj notturni si costumasser anch' a' suoi dì. D' Adriano e del buon Marc' Aurelio accertasi da Xifilino *pag.* 359 e 365 *dell' edizion di Francfort* 1590. Non si può leggere di cuor tranquillo in Ammiano Marcellino *lib.* 28. *cap.* 1. il giudizio tenuto nel più bujo della notte di Aginasio e d' Anepsia da Deuforiano. Vegelino Van Claarbegen raccoglie altri esempj di questo genere *In Disputat. jurid. de cognit. princip. cap.* 6.

(3) Veggasi ciò che ne fu discorso nel *Capitolo quarto.*

trarrà dal giudizio, se non perchè o già tengasi di ogni ragione perduto, o, dubitando di sua ragione, miri a nuocere all'avversario, indugiando. Nel primo caso non sarà certo un'ingiuria accelerare il giudizio contro chi dal giudizio asteunesi per non avere che contrapporre all'istanza: nell'altro qual miglior freno ad una rea contumacia? chè tal è l'uomo, che niun'ira, niun odio, per quanto quella si voglia cieca, questo ostinato, potrà mai spingerlo ad atti, ond'egli sol abbia danno, e l'emolo utilità. Ma ciò, ch'è freno, stimolo diverrebbe a più nuocere, se il giudizio non rimanesse immutabile. Chè la malignità sarebbe allor istigata a rendersi contumace dalle medesime leggi, che non definirebbon le liti, se non per farle risorgere più malefiche e per lo strazio delle proprietà rese incerte dal dominio conteso, e continuamente scosse dalla necessità di sostenersi in giudizio; e per l'irritazione degli animi che, inquieti sin dalla prima istanza, vieppiù si esacerberebbono dalla prolungazione, ed anche più dal conflitto delle sentenze: mali gravissimi, se pur è vero che prosperan le città per la concordia degli animi, e pel corso tranquillo e libero delle sostanze; e che pur vero conobbero quelle nazioni, le cui leggi furono prodighe di quelle restituzioni in intero, per cui neppur un'età bastava a tener quete le proprietà nel dominio de'possessori.

Non piacque tal ordinanza al Revardo. Parvegli che dovessero averne i Dieci rimprovero d'imprudenza e di stupidità [1]. Tolse, aggiunse, variò vocaboli, gli snaturò, trasse la legge ad esprimere che

(1) Così egli *Ad leg. XII Tabul. cap. 7: tam stupidos fuisse Decemviros et imprudentes, quis est, qui sibi persuadeat?*

in assenza d'un litigante il giudice ed ammettesse l'istanza, ed istruisse il giudizio [1]. Qual era, disse, l'equità della legge, ove l'astante fosse un ingiusto esattore? Noi già mostrammo esser tale da non dolersene. Ma fosse pure qual ei la giudica, e sarà giusto argomento d'alterazione l'iniquità d'una legge? Quante leggi, se pur ciò fosse, e de' codici più segnalati, dovrebbonsi riprovar come guaste! Poichè dunque l'umana imbecillità non comporta che s'abbia legislazione così perfetta, di cui non abbia a dolersi mai la giustizia, è di ragione ch'abbiasi per ingenuo quanto veracemente l'antichità ne trasmise, e debba quindi apprezzarsi quale realmente fu, non quale dall'equità si vorrebbe. Tennesi altra via dal Bouchaud, tale per altro, che nulla v'ha di più misero di quanto da lui ragionasi a tener ferma l'opinion del Revardo. Asserì dunque che dagli antichi s'ha questa legge con tali diversità, che ne turbano la sostanza; e fu menzogna di giurista imperito a sostenere almen destramente un'infelice temerità [2]. Imperocchè non havvi

(1) La legge, trasmessa da Gellio *lib.* 17. *cap.* 2. parla così: *Ante meridiem causam conscito, quum perorant ambo praesentes: post meridiem praesenti litem addicito*; se non che dall'Autore *ad Herennium lib.* 2. *cap.* 13. ponsi *conjcito* in luogo di *conscito*. Il Revardo dunque tolse *praesenti* dopo *post meridiem*, e all' *addicito* aggiunse *si ambo praesentes*. Variò il *conscito* di Gellio, ed il *conicito* dell' Autore *ad Herennium* in *cnoscito*, non solo senza necessità, ma con alterazione del senso; poichè *cognoscere causam* era di diritto straordinario, essendo del principe, e de' supremi magistrati delle repubbliche, o de' delegati dal principe, come ampiamente mostrasi dal Forcellini *V. Cognitio* §. 3. Or questa legge trattava di diritto ordinario, poichè di straordinario non havvi traccia nelle dodici Tavole.

(2) Il Bouchaud illuse i lettori coll' allegare in margine molti scrittori antichi, onde credere che la legge s'esprimesse discordemente, e sono Varrone, l'Autore *ad Herennium*, Plinio, Quintiliano, Aulo Gellio, Censorino, Macrobio, e Festo. Ma ad ismentirlo bastan gli autori allegati. A meglio illudere formò delle tre ultime

autore, nè interprete, da cui la legge non pongasi qual s'ha da Gellio; ed egli stesso l'affermò senz'avvedersene, dichiarando che poi tante diversità restringonsi ad un vocabolo, e di niuna importanza, perchè, qualunque s'ammetta delle due voci, la

leggi della Tavola prima una legge, essendo esse da tutti divise, come può vedersi nel Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 68; e sono *Ni ita pacunt in comitio aut in foro ante meridiem causam conscito, quum perorant ambo praesentes*, la prima; *post meridiem praesenti litem addicito*, l'altra; *sol occasus suprema tempestas esto*, la terza; che il Revardo stesso si guardò di confondere. Da tal riunione s'ha varietà negli scrittori allegati, ma non essenziale, e sulla prima e terza soltanto, non essendo neppur da loro, trattone Gellio e l'Autore *ad Herennium*, nominata mai la seconda. Ecco i luoghi degli autori allegati. Varrone *De lingua lat. lib.* 5. non ha che queste parole *suprema, summum diei, id a supremo: hoc tempus Duodecim Tabulae dicunt occasum esse solis*; e *lib.* 60: *Naevius patrem suum optimum, appellat supremum. Supremum a superrimo dictum, itaque in Duodecim Tabulis, solis occasu diei suprema tempestas esto.* In Plinio *Hist. nat lib.* 7. *cap.* 6: v'ha sol questo: *Duodecim Tabulis ortus tantum, et occasus nominatur.* Da Quintiliano *Inst. orat. lib.* 1. *cap* 6. s'ha solo *nam quum in Tabulis legeremus Ni ita pacunt.* In Censorino *De die nat. cap.* 24. leggesi solamente *quamvis plurimi supremam, post occasum solis esse existimant, quia est in Duodecim Tabulis.* Nè altro s'ha da Macrobio *Saturn. lib.* 1. *cap.* 3; se non che *suprema tempestas, hoc est diei novissimum tempus, sicut expressum est in Duodecim Tabulis, solis occasus suprema tempestas esto.* Festo finalmente *V. supremum* non altro dice che *supremum alias extremum significat, ut in Legibus XII solis occasus suprema tempestas esto.* Qual è tra questi autori la differenza da portar guasto alla legge? Di questa non parlano che l'Autore *ad Herennium*, ed Aulo Gellio; ma il primo può dirsi che non ne parli, poichè *lib.* 2. *cap.* 13. ne dà sol parte *ni pagunt, in comitio, aut in foro causam conjcito*, lasciando *quum perorant ambo praesentes.* S'ha dunque solo da Gellio intera la prima legge, e sol da lui la seconda, colla sola diversità di *conscito* in vece di *conjcito*, diversità di niun peso, valendo l'uno e l'altro lo stesso, come prova lo stesso Bouchaud, il quale cangia il *conicito* in *coniciunto*, e per emulare il Revardo aggiunge *ambobus* al *post meridiem*, cangiando il *praesenti* in *praesente* per parer forse di lui più dotto nell'antica grammatica. Da ciò rilevasi con quale ingenuità asserisca che v'ha sul testo di questa legge *des differences essentielles, soit entre les auteurs, ou les editeurs de ces auteurs, soit entre les commentateurs.* Degli autori s'è visto: degli editori ognun vede, non poter esservi diversità di lezione in una legge riferita da un solo. De'com-

legge è sempre la stessa [1]. Ma v'abbia pure contrasto d'autorità: era la storia pronta ad ammaestrarlo a quale attenersi. Poichè gli è fermo nelle romane memorie che la perdita della causa era la pena di chi mancasse al giudizio [2]. L'avea dissimulato il Revardo, perchè, tacendone, non dee supporsi che l'ignorasse. Ma il Bouchaud per timore di non parere, come suol essere, grossamente erudito, ampiamente ne ragionò, conchiudendo, esser tale il rigore antico, ma non de'Dieci, e, se de'Dieci, per altra legge smarrita d'un'altra Tavola. Vide forse che non avrebbe che replicare a chi l'avesse am-

mentatori poi o non ne parlarono, o la esposer concordi, come il Balduino *In Leg. XII Tabl. cap.* 47; Teodoro Marcilio *Interpret. Leg. XII Tab. cap.* 8; il Rittersusio *De decadelt. sive Comment. ad leg. XII Tab. cap.* 7; Jacopo Gottofredo *Tab. I. ad hanc. leg.* il Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 68.

(1) Dice il Bouchaud che poteva il Revardo risparmiarsi la cura di cangiare il *conscito* in *cnoscito*, giacchè gli è fermo che *consciscо* assai spesso vale *judico, censeo*. Nè dissimile significato ha *conicito*, non potendosi giudicare senza contestazione; abbiam noi dimostrato non esservi in questa legge altra differenza che di queste due voci, Bouchaud *Comment. sur la loi des douze Tables Tabl. prem. loi troisiéme.*

(2) Attestasi primieramente da Plauto, che *Curcul. Act.* 1. *Sc.* 3. fa risponder Fedromo a Planesio, che l'interpella come in giudizio,

Adsum; nam si absim, haud recusem quin mihi male sit, vel meum.

s'afferma da Cicerone *pro Quintio cap.* 14. 18. ove si legge che i beni di Quinzio furono posseduti per l'editto pretorio per aver mancato all'istanza. Si rafferma da Orazio *Serm. lib.* 1. *sat.* 9. *v.* 36. 37.

. . . . . quarta jam parte diei
Praeterita, et casu tunc respondere vadato
Debebat; quaed ni fecisset, perdere litem.

e *vers.* 40. 41. . . . *Dubius sum, quid faciam, inquit,*
Tene perdam, an rem.

Comprovasi da Svetonio *in Caligula cap.* 39: *et litigatorum plerique, quod occurrere absentes ad vadimonium non possent, causa caderent.* Lo mostra in fine l'Editto del Pretore: *in bona ejus, qui judicii causa fidejussores dederit, si neque potestatem sui faciat, neque defendatur, iri jubebo.*

monito che, se la legge era antica, non poteva essere che de' Dieci, loro dovendosi, come altre volte osservammo le antiche leggi senza nome di magistrato trasmesse; e se questa loro dovevasi, era stolidità rintracciarla tra le perdute d'un'altra Tavola, niuna potendone, con espressioni più limpide ricordar quanto fu poscia in Roma osservato. Quindi si trasse di scherma come per noja, più che per tema di nuovo scontro: ed in tal guisa egli e il Revardo mostrarono, essere questa legge non solo ingenua, ma commendevole ancora per aver tolto alla giustizia ogn' indugio, che offrir potevale una privata malignità.

Uopo è credere ch' egual ragione li consigliasse a liberar dal giudizio chiunque avesse chi rilevarlo. Avean eglino saggiamente ordinato, che cessassero le querele se i litiganti tra loro in via convenissero; poichè i men gravi di tristi effetti sono i litigj, appena mossi concordemente composti, qualora s'abbiano fermi di pubblica autorità perchè poi, rotto il convegno, con peggior animo non risorgano. Potea per altro non convenirsi, e al cittadino tratto in giudizio offerirsi un rilevatore. Ov' ei fosse da sostenere l'istanza, non v' era onesta ragione da ricusarlo. Le leggi dunque, che animar debbono i cittadini ad uffizj di mutua benevolenza, non tollerarono che la malignità prevalesse, e vollero che, presentandosi pel ricco un ricco, e chiunque mai per il povero, andassero entrambi liberi dal giudizio. In fatti perchè respingere la rilevanza del povero? Sarebbe ingiusto consentirla ad un ricco. Ma le misere obbligazioni d' un povero possono agevolmente da un altro povero guarentirsi, e senz' ingiuria dell' esattore, cui nulla nuoce che di due, pari di qualità, s'offra l'uno o l'altro all'istanza.

D'altronde a stringere un miserabile, da cui si regge la vita colla persona, a consumar ne' piati l'ore della fatica, sarebbe inumanità, che non può consentir mai la giustizia [1].

Che se furono queste leggi onorevoli per essersi adoperate a reprimere il mal talento de' cittadini, non può che vituperarsi, come istigatrice di turbolenze, la legge, che permetteva all'attore trar di forza in giudizio chi macchinasse d'involarsi all'istanza. La città nacque per sottrar gli uomini all'ire della privata violenza; talchè, ove questa sia libera, non v'ha stato, non ordine, neppur forma di civil comunanza. Se niun governo può consentirla, qual cura dovea por Roma, continuamente scossa da vive rivalità, di non darle argomento mai di prorompere? Eppur le leggi, in luogo di frenare, la sciolsero; tanto più ree, quant'era insolente il modo d'usarla [2], nè potendo dignità, sesso, età, sottrarre all'appiglio d'un attore oltraggioso [3]. Ciò, che poi gravale di maggior onta, è che

(1) Il Salmasio, cui parve dura tale disposizione corresse il testo in maniera, che in vece di *proletario civi, qui volet, vindex esto*, si leggesse *qui solvet*; talchè non più chiunque volesse, ma solo chi pagasse all'istante, potesse farsi rilevatore ad un povero. Ma quando il rilevatore era ricco, quale necessità che pagasse all'istante? D'altronde bastava che i Dieci togliessero il *proletario civi*, e in luogo d'*assiduo* ponesser *quoique vindex esto*.

(2) Ecco il gentil modo da trarre in giudizio: *reis in jus, vel in carcerem trahendis colla prehendi, et torqueri solebant, et fauces obstringi arrepta circum collum tunica, ut vel inviti prompte sequerentur*, così il Forcellini *V. Cervix* §. 3; *et V. Collum* § 3. E quando non fosse forte l'attore, potea prevalersi d'altri, e spezialmente de' servi, come s'ha da Terenzio *in Phorm. Act. v. Sc. 7. vers.* 88. *et seqq.*

(3) Il fatto di Virginia, minacciata d'essere strascinata in giudizio da Marco cliente d'Appio, prova che la legge non escludeva la vergine anche di tenera età. Che poi niun altro potesse sottrarsi a tal atto, provasi dalle modificazioni fatte a questa legge da' pretori co' loro editti, da' giurisconsulti colle loro interpretazioni.

il mezzo non era necessario allo scopo. So che tal volta dee la giustizia affidarsi ad un privato ardimento; ma quando stringe il pericolo, nè la forza pubblica è pronta per dissiparlo [1]. Tal era il caso d'un atto, che volevasi rispettato a solo fine di spedire il giudizio? Fu già mostrato deviar dal giudizio sol chi dispera o teme di sua ragione, e niuno voler mai cosa nocevole ond'abbia pro l'avversario. Punir dunque la contumacia con sentenza immutabile, era il più giusto e sicuro mezzo da rompere qualunque indugio senz'animare i cittadini ad offendersi, a periglio ancor della pubblica tranquillità.

Ma se non vuolsi indugiare, molto men deesi precipitare il giudizio. È di giustizia tener ciascuno a ragione; ma per deliberare qual debbasi, uopo è trarre la verità da quell'ombre, in cui si briga d'avvolgerla la petulante loquacità di due che mirano a sopraffarsi. Nel testimonio sta la ragion del giudizio: importa dunque che sia pronto ed ingenuo. Che i Dieci ciò comprendessero, mostrasi dalle leggi che restano, due a muovere il testimone restio, una a correggere il testimone bugiardo. Non sa che sia civil essere chi pur dubita, se i cittadini scambievolmente debbansi testimonianza. Soccorrersi e sostenersi è prima obbligazione di quanti vivono a corpo; e poichè ciascuno avvalora la pronta e retta amministrazione della giustizia, ciascuno è stretto da quella obbligazione a promuoverla. Può il silenzio altrui comperarsi;

(1) Sicuramente dee esser lecito ad ognuno salvar lo stato da una sollevazione, la città da un incendio, tutti da qualunque delitto pubblico, ove non sia pronta la pubblica autorità colla pubblica forza. In Egitto punivasi egualmente e l'omicida, e chi presente al delitto, potendo, non arrestava il colpevole. In Inghilterra havvi egual legge rispetto al ladro.

può il maligno tenersi cheto per nuocere: ed oltr'a questi, v'ha tali, che temono esporsi a malevoglienze, e tali, cui turba aver briga ne' tribunali. In tali casi, se non v'ha traccia di fatto, come vincere la pertinacia di chi s'infinge di non saperne? I Dieci vollero che la pietà muovesse chi non potea la giustizia; ed ordinarono al cittadino, deluso da un testimone, di recarglisi per tre fiere a guaire innanzi alla casa [1], perchè le sue querimonie, ripetute, e animate dalla frequenza del popolo, che non suol essere alle querele ed a' gemiti d'uno schernito insensibile, lo commovessero, e lo traessero finalmente a deporre. Ma se tal fosse la lettera di questa legge, come tutti gl'interpreti ne ragionano, che non richiami, ma ingiurie, non grida, ma contumelie dovessero scagliarsi contro al testimone restio, converrebbe riprovarne lo spirito. L'onte non placano, aizzano. Il minor male adunque, che trar potevane il pubblico diffamatore, era che il testimone indurasse. Ma ognuno comprenderà ch'era più facile ch'uno, irritato da tanto strazio, alla porta della sua casa, tra' suoi, nell'affluenza del popolo, corresse tosto a vendicar l'onore oltraggiato. Avrebbono allora i Dieci reso vie più difficile, per non dire impossibile, al cittadino

(1) *Guaire* val *metter guai, dolersi, rammaricarsi*, e vien da *guajo, grido e gemito di dolore*; ma propriamente dicesi della voce d'un can percosso; cosicchè risponde assai bene al latino *vagulo*, o *vagilo*, frequentativi di *vagio*, derivato per Varrone *De lingua lat. lib.* 5. dal grido flebile de' capretti, e dicevasi de' bambini, simili per Ovidio *Metam. lib.* 15. *v.* 466; talchè *vagitus* non altro espresse che *guajo*, cioè *grido e gemito di dolore*, come s'ha da Celso 7. *proem. a med*: *Chirurgus perinde faciet omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriretur;* e tale è il senso di *vagor*, che per *vagitus* dicesi da Ennio *lib.* 16; e da Lucrezio *lib.* 2. *v.* 576. E poichè la voce d'un can percosso è di più forte espressione che quella di un capretto belante, mi pare che meglio esprima l'*obvagulatum* di questa legge, ch'è la terza della Tavola seconda.

di conseguire ciò che bramavano, mettendo intanto a pericolo di risse e strepiti la città. Pur quando tale ne fosse la lettera, vorrebbe unirsi alle tante che disonoran le umane legislazioni; ma poi vorrebbe aversi qual fu. Tali per altro ne son le voci che trar si possono e al comun senso, ed al nostro [1]. È dunque massima di ragione che non si

(1) Nella legge non v' ha che *obvagulatum ito*, e nella *Nota* anteriore si è dato il significato *d'obvagulo*. Ma Festo *V. vagulatio* avverte che *vagulatio in lege Duodecim Tabularum significat quaestionem cum convicio*. Son tanti i significati di *convicium*, che senz' un argomento, che muova a crederlo, anzi contro forti argomenti che traggono a rifiutarlo, è stoltezza costringerlo ad assumere in questa legge il senso d' *ingiurie clamorose e violente*. È noto che i Dieci talmente voller frenate le ingiurie, che condannarono a morir flagellato chi vituperasse in iscritto l'onore altrui. Avrebbon essi permesse violente e pubbliche ingiurie quando, in luogo di conseguire il fine propostosi, ne accrescevano la difficoltà di raggiungerlo? Avrebbon essi ignorato di qual ruina sarebbero a' cittadini e allo stato? Il solo argomento, che potè muover gl' interpreti a dare in questa legge al *convicium* tale significato, è che talora *convicium* valse *diffamazione*. Ma il suo primo e proprio significato è *inordinatus clamor*, ch' è il nostro *frastuono*, talchè spesso non denota che *solam vocis contentionem*, e se può esser d'ingiuria, può pur essere di scherzo e gioja. In fatti in senso di scherzo e gioja l'usò Marziale *lib. 7. epigr. 8.*

Festa coronatus ludet convicia miles
Inter laurigeros cum comes ibit equos.

Che se v' hanno esempj, che li pongono per *villanie*, per *ingiurie*, assai più lo danno per riprensione, e ammonizione anche forte, senza scherno ed ingiuria. In tal senso l'adoprò Tacito *Agric. cap.* 22; scrivendo che Agricola *acerbior in conviciis narrabatur*. Per una grave ammonizione l'usò Cicerone *Pro Cluentio* §. 27 dicendo, *Quintius tribunus plebis convicium C. Junio judici quaestionis maximum fecit, ut ne sine Staleno in consilium iretur;* e per una riprensione più tosto amorevole s'usò da Plinio *lib. 6. epist.* 12: *etiam atque etiam rogo, ut mihi semper eadem simplicitate, quoties cessasse videbor, convicium facias: quod et ego intelligam a summo amore proficisci*; appunto nel senso usato da Quintiliano *in Proaemio ad Inst. orat. in princ: Efflagitasti quotidiano convicio, ut libros, quos ad Marcellum meum de Institutione oratoria scripseram, jam emittere inciperem*, soggiungendo nel fine, *sed si tantopere efflagitantur ec.*, con che dimostrò che quel *quotidiano convicio* non altro valeva che viva istanza, *efflagitatio*. Lo Spaldingio in fatti così ragiona in quel luogo: *Cave de*

traggano al peggior senso voci d'ambiguo significato; ed è pur regola d'onestà, perchè le azioni e le sentenze degli uomini debbono restar pure d'o-

injuria cogites. Sic Cicero Epist. ad Quintum fratrem lib. 2. epist. 11. epistolam hanc convicio efflagitarant codicilli tui: Epist. 12: tantum fuit frigus, ut popoli convicio coactus sit (Consul) reos dimittere. De his ad Quintum fratrem vide Manutium in Commentario Ad Divers. lib. 12. epist. 25: itaque crebras, vel potius quotidianas compellationes meas non tulit, seque in urbem recepit invitus; neque solum spe, sed certa re jam et possessione deturbatus est meo justissimo, honestissimoque convicio. In quo loco attende, variatum esse convicium dicendo pro compellationibus, quae quotidianae fuerant, ut hic quotidianum convicium. . . Etiam pro Cluentio cap. 27. manifestum exemplum: convicium maximum fecit ne iretur, ubi est pro eo: maximopere contendit, poposcit. Plinius Epist lib. 5. epist. 11. convicium plane tale quale nostrum ad libros emittendos, opponitur blanditiis. Sin qui lo Spaldingio, a cui l'Editor torinese aggiunge l'autorità del Rollin, il quale così dichiara alla voce *convicio* di Quintiliano, *per convicium intelligit acerrimas preces, et quasi exprobrationes.* Veggasi Quintiliano *tom. 1. De instit. orat. Proaem. in Collect. latin. script. tom. 32. Taurini apud Pomba* 1824. Da tutti questi luoghi risulta che *convicium* usavasi o per *efflagitatio, domanda con istanza;* o per *compellatio, riprensione,* chiamata non solo giustissima, ma onestissima ancora; o per un *grande schiamazzo, convicium maximum,* ed opposto solamente a *blanditiis;* e talor nemmeno *rimprovero, quasi exprobrationes.* La natura dunque della cosa, e il buon senso, che dobbiamo suppor ne' Dieci per non mancarne noi stessi, vogliono che in questa legge valesse *viva preghiera, istanza con grida e gemiti,* ma senz' ingiuria. Quanto poi gl' interpreti mal s'appongessero, lo mostrarono essi stessi volendo illustrar la legge romana coll'ateniese, falsando più apertamente il senso delle parole greche, che non fecero delle latine, asserendo che la legge in Atene autorizzava a recarsi alla porta del testimonio, e dolersi del suo rifiuto, e caricarlo d'ingiurie, come basta osservare presso il Bouchaud *Comment. sur la loi des douze Tables Tabl. Sec. loi troisème.* E a confermarmi in tal opinione volli su ciò consultare il dotto sig. Francesco Del Furia, bibliotecario della Medicea e Marucelliana, professor pubblico di lingua greca, e per opere in essa ed altre lingue chiarissimo. Pregatolo dunque di riscontrar la legge in Polluce, Demostene, Eschine, Suida, ed Arpocrazione, così gentilmente rispose all' inchiesta fattagli il dì 16 Agosto 1834. *Colla maggior sollecitudine mi fo un dovere di rispondere alla domanda, che s'è compiaciuto di farmi colla gentilissima sua de' 13 stante. Egli è chiaro che nel consaputo passo di Polluce il verbo attivo καλεῖν è termine forense, e significa citare al tribunale il te-*

gni sinistra interpretazione, quand'offron segni di senno, e di probità.

Ciò basterebbe a rimuovere l'opinione di quegl'interpreti, che voglion posta la legge, non contro il testimone restìo, ma contra il debitore ostinato [1], di cui per altro non s'ha ragione del debito. Può certo essere un creditore deluso nella sua fede; ma se il debitore ostinasi a non conoscerlo, come espugnarlo? Vadasi alla sua casa, e per tre dì nella via, quando più bolle di popolo, a grida altissime là si strazj di contumelie. Ma il debitore sa che que' gridi son vani; sa che quell'ira è impotente da trarne il debito. Sosterrà dunque l'ingiurie, o non più tosto scaglierassi a respingerle per dimostrarsi appunto investito da un ingiusto esattore? E se tal fosse realmente? Imperocchè quando v'eb-

timone, che nega di fare testimonianza; ed il suo passivo ἐκκλητίσασθαι vale esser condannato alla pena di mille dramme per questo rifiuto. Eccole l'intero testo di questo luogo, che per maggiore speditezza le trascrivo in latino: testimonii desertio (dicitur) de illis qui viderunt, et testaturos se polliciti sunt, in ipso autem actionis articulo testimonium denegant. Eum vero, qui testimonium negabat, obtestabantur (ἐκλήτευον) testimonii necessitatem proponentes. Cogebatur autem vel testari, vel se non vidisse furare, aut non interfuisse, aut mille drachmas persolvere. Obtestari autem (κλητεύεσθαι) est in testimonium vocari; sed ἐκκλητίσασθαι est reum fieri de mille drachmarum persolutione In questo medesimo senso è spiegato un tal verbo da Suida alle Voci ἐκκλητίσειν, ἐκκλητευθῆναι, κλητεύειν, κλητήρ, ec. e da Arpocrazione in ἐκκλητίσειν; e così pure si trova usato da Demostene e da Eschine in più luoghi. Dal che si conchiude, che questo medesimo verbo non ebbe mai il significato di dolersi, querelarsi, o dir delle ingiurie. Egli è però molto facile che abbia dato luogo a quest' errore il non essere state ben intese le parole quaestionem eum convicio, ed obvagulatum ito, che si leggono in Festo alla Voce vagulatio, com' Ella ben sa, le quali per avventura non altro significano che il κλητεύειν, o l' ἐκκλητεύειν de' greci.

(1) Son questi i giurisconsulti Crispino, Rittersusio, Revardo, Jacopo Gottofredo, Gravina, e Funcio. In opposto ragionano i giurisconsulti Cujacio, Teodoro Marcilio, Turnebo, Salmasio, Antonio Agostino, Fulvio Orsino, Paolo Merula, Offmanno.

be legislatore sì stolto di ciò permettere ad un cittadino, cui manchino le ragioni del credito? Chi ne affida che niuno mai di que' tristi, de' quali non ha penuria tra' popoli, osi prender sembianza di creditore per travagliare un timido, da cui spera arrendevolezza alla frode per non cimentar la pace e la dignità? Se questo avviene, la legge è rea di rapina: maggiormente rea di turbata città, se l'assalito s'appigli coll'aggressore. Tal mostruosità non trasse di sentenza il Revardo, che pur vedemmo dar guasto ad una legge, che di demenza non dava indizio, solo per tema n'avessero taccia i Dieci di stolidezza [1]. V'era la legge ateniese ad illustrar la romana [2], ove ne fosse pur dubbio il senso; ma il Gravina, che prese a celebrar la legge romana sulle congreghe legittime dal costume ateniese d'unirsi a corpo alle piraterie [3], niente qui mosso da tale conformità, volle menar romore tra quelli, che si credettero avvalorati da una facezia di Plauto [4].

(1) Revardo *Ad leg. XII. Tab. cap.* 11.

(2) Sono gli autori allegati due *Note* in dietro, da' quali s'ha la legge ateniese.

(3) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 45.

(4) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 70. Ecco i versi di Plauto *Aulul. Act.* 3. *Sc.* 5.

Ita me bene amet Laterna, te
Jam nisi reddi mihi vasa jubes,
Pipulo hinc differam ante aedes.

Esaminiamo primieramente le voci *pipulo* e *differam*. Vien la prima da *pipilo* frequentativo di *pipo* e *pipio*, che val *pigolare*, proprio delle galline, *mugit bos, balat ovis, hinniunt equi, gallina pipat*, così Varrone *presso Nonio n.°* 676. talchè derivò *pipatum* a *pipatu pullorum* appunto nel chiarir tal frase di Plauto *De lingua lat. lib.* 5. *in Aulularia pipulo hic differam ante aedes, id est convicio, declinatum a convitio pullorum:* Festo *V. pipulus: Pipulus, dicebatur ploratus*, che da noi dicesi *pigolio*, e di voci unite a far piagnisteo; talchè il Grovonio nelle sue *Lectiones Plautinae*, riportate al *Tomo* 5. *di Plauto* dell'Edizion turinese commenta: *sic in lege XII. Tabularum erat pipulo posceere idem quod Quintilianus in Praef. Inst. orat. dicit convicio efflagitare;*

I Dieci dunque disposero di chi, ricusando attestare, scuoteva i primarj vincoli della civile unità [1], meno per altro di chi, professatosi testimone, mancava poi di sua fede. Vuol commendarsene il senno in punir sì rea contumacia. Non ha senso di probità chi nega in giudizio rendere ciò che dovere si protestò; e i Dieci lo dichiararon malvagio, nome d'infamia nella repubblica [2]: non deesi pregiar la

che già vedemmo cosa importasse; e Varrone, derivando *convicio a convitio pullorum*, esclude ogni senso d'ingiuria anche da *obvagulatum*. Per traslato *differre* val *turbare, inquietare*, e se vuolsi, anche *straziare*, ma con grida, e con lai, usando a *strazio d'ingiurie* i latini dir *injuriis, maledictis differre*: ma valga pur in Plauto ingiuria *pipulo differam*; ne seguirà che ciò s'abbia da *obvagulatum?* Fu ed è costume di quanti sieno delusi da' debitori minacciarli, e farne schiamazzo. Se un nostro comico ponesse un creditore in tal atto, potrebbe inferirsi autorizzato ciò dalle leggi? Ma v'ha di più. Plauto stesso mostra l'error degl'interpreti, come evidentemente provasi dal Boulage *Conclusion sur les loix des douze Tables Seconde Partie, Explication sur la seconde Table loi troisiéme.* Un cuoco, egli dice, che minaccia di fare uno schiamazzo, offre una scena di tutt'i tempi e di tutt'i luughi. Ecco la scena di Plauto Uno dovea sposare la figlia dell'avaro Euclione, e gli manda una truppa di cuochi, ed una suonatrice di flauto. I cuochi ne mettono a scompiglio la casa. Congrione, lor capo, maltrattato da Euclione, esce di casa, Euclione, lo seguita; ed è innanzi alla casa che altercano. Congrione, protestando di non voler più lavorare, gli dice *pipulo differam*. Osservinsi qui tre cose, 1. la scena è in Atene, non in Roma, 2. secondo gl'interpreti permettevasi dalla legge ingiuriare il creditor mancante di prove; e Congrione ha per testimoni tutti gli altri cuochi, Strabilo che gli ha condotti, e la sonatrice di flauto, 3. nulla in ciò che dicono gl'interlocutori apparisce che la legge permetta l'ingiurie, di cui si minaccia Euclione, il quale anzi dice più sotto a Congrione, che si tenga alla legge, e non usi insolenze: *lege agito mecum, molestus ne sis;* talchè s'ha dallo stesso Plauto che il creditore, ingiuriando il debitore, operava contro la legge. Mostra finalmente come *convicium* talora *solam vocis contentionem denotat*, perchè *convicior* non sol risponde al greco ὑβρίζω, *far ingiustizia, trattar insolentemente*, ma spesso al greco καταβοω, che val *gridar forte, richiamarsi, investir colle grida.*

(1) La giustizia è quella, che tien concordi le membra d'una città, come osserva Platone *De leg. lib.* 2.

(2) Il Bouchaud la vuole infamia di fallo. Ma il Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 59. prova quant'era atroce questo vocabolo.

fede di chi la prostituì per livore o per traffico; e da'giudizj la esclusero perpetuamente: non merita l'altrui fede chi altrui la sua ricusò; ed essi a tutti vietarono testimoniare per lui [1]. Atene volle punirlo a danaro [2]. Ma qual freno per un delitto, che può muovere da venalità, ma non sempre; ed a cui, qualora da lei pur nasca, basta di vendersi a maggior prezzo di quant' importa l'ammenda [3]? oltre al vizio comune a tali penalità d'essere gravi e leggiere secondo le facultà de' colpevoli, ed anche vane se il reo non ha di che sciorsene. Ma se l'onore è il fondamento d'ogni civil dignità, spezialmente nelle democrazie, e se non v'ha civil atto, che non avvivisi dal testimonio; i Dieci, togliendo al reo la pubblica estimazione col miglior uso delle civili sue proprietà, s' argomentarono a svellere dalla radice il delitto, animando ne' cittadini a reprimerlo quel senso stesso, che più poteva istigarlo.

Altra è la legge contro la falsa testimonianza, delitto e per la pubblica giustizia offesa, e pel danno altrui procacciato, doppiamente esecrabile. Qualunque siane l'obbietto, riguardo all' onestà de'giudizj ell'è sempre egualmente rea; ma ne cresce o decresce la reità secondo ch'è più o men

(1) E la proibizione al reo di testimoniare per altri, e agli altri di testimoniare per lui, e l' infamia contro lui decretata, i Dieci espressero colle sole due voci *intestabilis esto*, Cajo *Dig.* 28. 1. 26., Teofilo *Inst. lib.* 2. *tit.* 10. *de testam. ordin.* Potranno i rigoristi offendersi se, come dal latino *intestatus* derivarono i nostri antichi *intestato*, da *intestabilis* noi deriviamo *intestabile*?

(2) Era condannato a pagar mille dramme, come s' ha dagli autori citati alla *Nota* 4. *pag.* 232.

(3) Cicerone gridava che si togliesser le pene all' estorsioni e alle concussioni, perche si sarebbe rubato meno rubando solo per sè, e non anche pe'giudici.

grave l'altrui rovina. Vuol dunque punirsi in modo ch' alla giustizia provveggasi e al cittadino. La naturale abitudine di negar fede al bugiardo, e di guardare con abbominio chi la sua fede vituperò, mostra qual pena apporlesi come rea di giustizia. Dee quindi togliersi al perfido quanto già tolsero i Dieci al testimone restìo, ma con maggior ignominia, se non qual volle Caronda contr'al calunniatore [1], tal che ne mostri la sua maggiore malvagità. Per ciò poi, che rapportasi all' altrui danno, è di ragione rapirgli quant' e' mira a rapire altrui, legge mosaica, posta contro il calunniatore in Egitto. Che se non può commendarsi Atene, che lo gravò d'infamia oltr' un' ammenda in danaro [2]; dee rimproverarsi a Platone di giudicarlo a morte poichè tre volte fosse convinto di falsità [3]. Indarno s'adoprerebbe chi rintracciar volesse nell' arcana sua metafisica la ragione, ond' egli volle un delitto, ad ogni città sì grave, due volte impunito. È chiaro poi che la morte gli si dovrebbe sol quando a morte testimouiasse. I Dieci dunque mancarono di giustizia punendol sempre, non altrimenti che un atto contro la pubblica libertà [4]. Si variò poi tal pena acconciandola alla qualità del colpevole, più ch'alla qualità del misfatto, poichè cacciavasi di senato il patrizio, il decurione di curia, mentre il reo d'inferior dignità si bandiva, o rilegava in un' isola [5].

(1) Dovea condursi per le pubbliche vie coronato di tamarino, Diodoro *Ad Olimp.* 83. *ann.* 3.

(2) Soggiaceva alla stessa pena chi l' avesse prodotto, Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 58.

(3) Veggasi Platone presso il Gravina *loc. cit.*

(4) Legge quinta della Tavola settima. Era precipitato dalla rupe tarpea; morte, che usavasi contro il cittadino o convinto, o sospetto d' agognar la tirannide.

(5) Paolo *Sentent. lib.* 5. *cap.* 15. §. 5., e *Leg.* 1. *Dig. Ad leg. Cornel. de falsis.*

Non si potrebbe asserire nè quando, nè per chi s'operò [1]. Mal s'apporrebbe chi lo volesse effetto di più dolci costumi. Certo che Roma, avanzando nelle conquiste, avanzava nelle mollezze del vivere. Ma le proscrizioni, le taglie, le leggi ed i decreti crudeli, che nelle guerre civili non lasciaron mai di succedersi, le ingeneraron quella ferocia, ch'ama la frode, e si rilassa e ristora nella mollezza; talchè non fu poi la sua vita che trame, accuse, perfidie, assassinamenti, alternata fra tresche impure e sanguinosi spettacoli [2]. Non potea dunque contristarla il supplizio, benchè crudele e talvolta ingiusto, d'un perfido, se la fede avesse continuato ad essere quella divinità, cui dovesse ogni vita sagrificarsi. È proprio di costumi feroci insolentire nelle sciagure: è proprio di costumi perduti cercare alimento a' vizj con ogni ribalderia. In fatti gli scrittori si dolgono che s'empiesse di spergiuri e falsarj [3]: ed il senato ed il foro romoreggiarono di casi ignoti alle nazioni più barbare. Zenone alfine, la cui legge fu inserita nel Codice da Triboniano [4], volendo conformar la pena al delitto, ne diede l'arbitrio a' giudici. Ove le leggi tacciono, è da temersi che

(1) Il primo a rammemorarle fu il giurisconsulto Paolo allegato nella *Nota* anteriore, che visse a'tempi d'Alessandro Severo, e dopo lui Modestino *Leg.* 25. *Dig. De poen.*, che morì sotto Gordiano, e fu l'ultimo de' chiari giurisconsulti, chiamato perciò dal Gravina *De orig. jur. lib.* 1. *cap.* 103. *postremam jurisprudentiae vocem*, ma non accennano quand'avvenisse.

(2) Si scorran gli storici del principato, e Tacito spezialmente, per vedere quali delitti orribili contaminaron l'imperio de' Cesari. Non parlerò del fratello, che domandò premio pel fratello ucciso in battaglia, nè di Lucano, che denunziò sua madre, nè d'altri fatti crudeli. Invito solo a leggere *Ann. lib.* 4. *cap.* 28. il giudizio di Vibio Sereno accusato dal figlio.

(3) Aulo Gellio *lib.* 20. *cap.* 1.

(4) *Leg* 14. *Cod. De test.* Inserì anche nelle Pandette, ma mutilata, la sentenza sopra allegata di Paolo, ed è la *leg.* 16. *Dig. De test.*

parlino le passioni. D'altronde è certo che gli uomini varian di cuore e d'ingegno; talch'è impossibile che tutti apprezzino la stessa cosa egualmente. Ad uomo di dolce tempera parrà crudele una pena che lieve rassembra ad uomo aspro di cuore: e da taluno si crederà doversi ad un misfatto indulgenza, che da tal altro estimasi potersi appena espiar colla morte. Nè già s'ignora quanto sul giudice può talvolta il sol aspetto del reo; talchè neppur dà schermo contr'una mossa del cuore una costante e pubblica profession di giustizia. Nè voglionsi molti esempj. Bartolo dovè tornare dal tribunale alla cattedra per capital sentenza precipitata [1]; Bartolo, il promotore indefesso dell'equità [2]; Bartolo, alla cui scuola si dee compire il perfetto giurisconsulto [3]. Che se non è la severità, ma l'infallibilità della pena, che più sgomenti il delitto, resa la pena incerta per l'estimazion del delitto commessa al giudice, nella volubilità de'giudizj sorgerà la speranza d'un'indulgenza, se non dell'impunità, che sola basta a promuovere ogni scelleratezza.

Ma se la salute pubblica si tutela dall'onestà de'giudizj, quale non è il delitto del giudice mercenario? Ond'aver vita quand'il veleno è nel cuore? Tuttavia vuol dirsi del giudice quanto s'è detto del testimone sleale. Rispetto all'ordine pubblico, egli è sempre egualmente reo: rispetto all'offeso aumenta e scema il reato la qualità del cittadino percossa da un'iniqua sentenza. Tassollo Atene a

(1) Ciò avvenne in Pisa, come narrasi dal Gravina *De orig. jur. lib.* 1. *cap.* 164.

(2) Tal mostrasi in tutt'i suoi commentarj, e come tale fu spezialmente celebrato dal Grozio, Gravina *loc. cit.*

(3) È il Gravina *loc. cit. cap.* 185., che vuol che il giurista incominci nella scuola del Cujacio, e si perfezioni in quella di Bartolo.

danaro [1], ed errò: errò Platone egualmente [2], e con esso i Dieci, che sempre lo reputarono a morte [3]. Dee per altro considerarsi che a' tribunali affidavasi l'autorità de' patrizj; che vi sedean sol essi; che non era quindi il plebeo, da cui potesse corrompersi la giustizia. Ma può ciò valere a scusar alquanto, non ad assolver la legge delle relazioni violate, che la ragione vuol sacre tra i delitti e le pene, perchè sol esse, e non il numero, nè la severità de' supplizj, possono più contenerli. N' è prova Roma. Fu questa legge dal costume atterrata, crescendo insieme colla perfidia de' testimoni la corruzione de' giudici; e le tante leggi, che sopravvennero, non fecero che palesare la debolezza loro a combatterle [4]. È tra queste notabile quella ch'obbliga al giuramento di non ricever doni chi è per assumere il magistrato [5]. Ma il giuramento, ove il costume è guasto, la fede spenta, la religione schernita, non è più che stimolo ad oprare il misfatto [6]. La pena dunque a tal reità più conforme è di gravare il giudice di tant' infamia, che, reso a tutti esecrabile, lo rimuova perpetuamente da' pubblici ministeri, sottoponendolo a quanto o nell'avere o nella persona avrebbe per lui sofferto il cittadino oltraggiato. Meglio provvidero i legislatori che attesero a prevenirla. In Tebe niun trafficante eleg-

(1) Giulio Polluce *lib.* 8. *cap* 6.

(2) Platone *De leg. lib.* 12.

(3) Legge terza della Tavola nona. Non cesserem mai di ripetere che la pena capitale in niuno stato dee prodigarsi, non consentendolo nè la giustizia, nè la pubblica utilità.

(4) Son queste la Calpurnia, la Cecilia, la Giunia, la Servilia, l' Acilia, la Cornelia. S'han ne' titoli delle Pandette e del Codice *Ad leg Jul. repet.* le lor variazioni.

(5) *Leg. penult. Cod. Ad leg. Jul. repet.*

(6) Leggasi il *Capitolo terzo*; ma leggasi *De leg. lib.* 12. con qual forza Platone insiste perchè vietisi a tali popoli il giuramento.

gevasi, se non avesse già da dieci anni lasciato il traffico [1], temendo non lo spingesse l' abito del guadagno a trafficar ancora della giustizia. Cartagine poneva il ricco ad amministrarla [2], con miglior senno che trarre da tutto il popolo i magistrati ed i giudici, com'era d'uso in Atene e in altre greche città [3]. Nella Cina, il mandarino, di cui richiamasi la provincia, togliesi tosto d' uffizio, e il tribunale ne giudica: reo, si punisce; innocente, non racquista la carica [4]. Là tiensi a colpa rendere la giustizia increscevole, per cui si menoma, se non si spegne l'amor dovuto a' regnanti, massimo vincolo di civiltà. Chi ben avvisa, non è tal legge men degna di commentario che i sacri libri di Confucio e di Fojo.

CAPITOLO SETTIMO

Leggi sulle famiglie.

Sebbene tutti acconsentano che le città nascessero dalle famiglie, importa pure conoscere come avvenne, perchè il principio, onde mossero, può solamente accertare il fine, a cui tendono. Non fu la favola, che snaturò l' origine dell' umane generazioni. Essa mostra un Dio formar l' uomo, comporlo di ragione e d' istinto, questo per animare altri a vivere, quella per vivere conforme all' essere di natura immortale; quindi solo tra gli animali

(1) Aristotile *Polit. lib.* 3. *cap.* 3,
(2) Aristotile *Polit. lib.* 2. *cap.* 11.
(3) Aristotile *Polit. lib.* 2. *cap.* 12; *lib.* 5. *cap.* 8; *e lib.* 6. *cap.* 2.
(4) Raynal *Hist. philos. et polit. liv.* 1. *chap.* 13.

la fronte e gli occhi levati al cielo per ammirarvi l'autor dell'ordine, e averne lume a condursi in tutti gli avvenimenti già preparati in maniera, che non avesse il vizio neppur qui quella pace, che altrove intera serbavasi alla virtù [1]. E tale nella

(1) *Sanctius his animal, mentisque capacius altae*
Deerat adhuc, et quod dominari in caetera posset.
Natus homo est; sive hunc divino semine fecit
Ille opifex rerum, mundi melioris origo:
Sive recens tellus, seductaque nuper ab alto
Æthere, cognati retinebat semina coeli.

così Ovidio *Metam. lib.* 1. *v.* 76. *et seqq.* Nè dee già credersi che, se fu l'uomo, secondo la prima opinione, opera della Divinità, come da lei formato della sua stessa sostanza, *divino semine*, tal poi non fosse secondo l'altra opinione, poichè spiegasi da Cicerone *De leg. lib.* 1. *cap.* 8; qual fosse il congiungimento della terra col cielo, onde nascesse poi l'uomo: *nam quum de natura animi quaeritur, disputari solet* (*et nimirum ista sunt, ut disputantur*) *perpetuis cursibus, conversionibusque caelestibus extitisse quandam maturitatem serendi generis humani: quod sparsum in terras atque satum, divino auctum sit animorum munere. Quumque alia, quibus cohaerent homines, e mortali genere sumserint, quae fragilia essent et caduca; animum tamen esse ingeneratum a Deo: ex quo vere vel agnatio nobis cum caelestibus, vel genus, vel stirps appellari potest. Itaque ex tot generibus nullum est animal praeter hominem, quod habeat notitiam aliquam Dei;* conseguentemente a ciò ch'avea detto nel *cap*, 7: *parent huic caelesti descriptioni, mentique divinae, et praesenti Deo: ut jam universus hic mundus una civitas sit communis Deorum atque hominum aestimanda, et quod in civitatibus ratione quadam* (*de qua dicetur idoneo loco*) *agnationis familiarum distinguuntur status, id in rerum natura tanto est magnificentius, tantoque praedarius, ut homines Deorum agnatione et gente teneantur.* Fu dunque, secondo quest'opinione, che dalla terra fecondata dal cielo uscì l'embrione dell'uomo, effigiato poi ad immagine della Divinità dal figlinol di Giapeto, come prosegue Ovidio *v*, 82. 83.

Quam satus Iapeto, mixtam fluvialibus undis,
Finxit in effigiem moderantum cuncta Deorum.

E con Ovidio consente Esiodo, che *Oper. et Dier. lib.* 1. dice, che gl'Iddii nacquero insieme agli uomini per volontà del massimo Dio, che ingiunse a Vulcano di mescere terra ed acqua, e formarne l'uomo: consente Igino, che *Fab.* 142. narra come, formato già da Prometeo l'uomo di terra, impose Giove a Vulcano di formar poi della stessa terra l'immagine della donna: consenton tutte le sette, come de' pitagorici e degli stoici attestasi da Cicerone *De fin. lib.* 4. *cap.* 3; *De nat. Deor. lib.* 2. *cap.* 31. 32. 62. *De senect.*

sostanza presentasi da quella storia, la cui veracità dalle scienze congiurate a discredere fu vanamente impugnata [1]. In fatti, se non v' ha cosa impossi-

cap. 21. *De divin. lib.* 2. *cap.* 11: degli epicurei da Lucrezio *lib.* 2. *v.* 90; per non parlar de' platonici, de' quali si volea propria tale credenza, ch'era pur anche degli egizianni, come s' ha da Lattanzio *Inst. lib.* 7. *cap.* 4. 3. Nè quella creta effigiata ad immagine della Divinità fu da Prometeo altramente avvivata che col fuoco tratto dal cielo, come dichiara Eschilo nel *Prometeo legato*, o come spiegasi meglio da Cicerone *De leg. lib.* 1. *cap.* 8 coll' anima ingenerata da Dio. E ciò chiaramente esprimono le parole d'Ovidio, poichè *Æther* nomavasi o il sommo Dio, chiamato anche Giove, come s'ha da Cicerone *Accad. lib.* 4 *cap.* 41; o il Dio padre di Celo genitor di Saturno, come s'da dallo stesso *De nat. Deor. lib.* 3. *cap.* 17; talchè fu posto in luogo del sommo Dio da Claudiano *VI Consol. Honor. v.* 352, e spezialmente per Giove, di cui fosse consorte la terra, da Lucrezio *lib.* 1. *v.* 25; e da Virgilio *Georg. lib.* 2. *v.* 325; e generalmente in fine per tutt' i Dei, secondochè leggesi in Claudiano *De rapt. Proserp. v.* 200; come pensavasi dagli stoici per avviso di Cicerone *De nat. Deor. lib.* 1. *cap.* 32: *semina Deorum decidisse de coelo putamus in terras, et sic homines patrum similes extitisse? velleni diceretis; Deorum cognationem cognoscerem non invitus.* Ed ecco col *Deorum cognationem* di Cicerone spiegarsi il *cognati semina coeli* d' Ovidio, talor prendendosi *coelum* per gli Dei che lo albergano, come voglion le frasi *coelo delapsus* in Cicerone *Pro leg. Manil.* §. 14; *e coelo emissus* in Plinio *Hist. nat. lib.* 26. *cap.* 37; *e missus coelo* in Giustino *Hist. lib.* 9. *cap.* 4; talchè, per essere di celeste origine, ebbe l'uomo celeste aspetto, Ovidio *v.* 84. *et seqq.*

Pronaque cum spectent animalia cetera terram,
Os homini sublime dedit, coelumque tueri
Jussit, et aethereos ad sidera tollere vultus.

Lo che recasi a maggior luce da Cicerone *De leg. lib.* 1. *cap.* 9: *nam cum ceteras animantes abjecisset ad pastum, solum hominem erexit, ad coelique, quasi cognationis, domiciliique pristini prospectum, excitavit.* Tutto il paganesimo poi posava sulla divinazione, sulla credenza cioè che in principio così fosse ordinato il mondo, *ut certis rebus certa signa praecurrerent*, com' ha Cicerone *De divin. lib.* 2. *cap.* 52; talchè gli uomini da tali segni arguissero gli avvenimenti. E che s'ha dalle favole se non che non potevasi aver mai pace dal vizio serbato ad eterna pena, come ad eterna gioja la virtù? Ed a provarlo basta l'autorità di Celso, pres-s'Origene *Adv. Celsum lib.* 8. ove parla così: *I cristiani han ragione di credere che, quanti vivono santamente, ne sian dopo morte rimeritati; e che i cattivi subiscan supplizj eterni. Per altro tal sentimento è ad essi comune con tutt' il mondo.* E col filosofo epicureo consente lo scettico Sesto Empirico *Adv. Matth lib.* 8.

(1) Genesi *cap.* 1. *v.* 27., *cap.* 2. *v.* 18., *cap.* 5, *v.* 1. Non vi

bile a concepirsi quanto un intreccio eterno di cagioni e d' effetti senza partir da una causa, che in sè comprenda la ragione di tutte, uopo è convenire in due, da' quali tutta la stirpe si propagasse. Or, qual egli è, tale mai sempre fu l' uomo. Se altri non ne governi l' infanzia sino ch' e' giunga a maturità, forz'è che pera in sul nascere: e muto e stupido andrebbe, se altri non ne avvivasero colla parola le immagini [1]. Uopo è dunque in due con-

fu scienza che nel secolo scorso non si volgesse da' pensatori a ruina del cristianesimo, e quindi a strazio della storia mosaica. Ma quale ne fu l' effetto? La natura, per dir così, tormentata da tanta empietà, non potè tenersi a lungo nascosta; e le teorie de' Whiston, Burnet, Woodwart, e Buffon sulla formazione del mondo, e le ipotesi de' Bailly sull' origine delle nazioni, con tutte le cronologie cinesi ed indiane furono dalle scienze stesse, congiurate contro Mosè, dissipate; talchè lo stesso Diderot nell' *Interpretation de la nature* fu stretto a confessar che le ipotesi sull' origine del mondo, e sulla creazion dell' uomo e d'ogni essere, son tutte false; e che a tali ricercho può la sola religione rispondere. Se quelle caddero per opera spezialmente del Vallerius e del De-Luc, l'altra fu spezialmente abbattuta dal Jones presidente della Società di Calcutta, che ne'suoi *Discorsi* mostrò che il genere umano uscì tutto da que' paesi, ove ne pone l'origine il legislator degli ebrei, quand' erasi già provato da calcoli algebraici dell'Eulero che una sola coppia potè popolare il mondo. Da niuno ignorasi quanto la filosofia e la filologia s'adoprassero per ismentire il diluvio; ma i Pino, i De-Luc, i Dolomieu, gli Howard, e gli Andrè lo avverarono colle più dotte fisiche investigazioni, mentre accurati filologi l'accertarono co' rottami dell' antichità conservati nelle tradizioni de' popoli; cosicchè il Boulanger. *Antiquité justifiee, ou Refut, d'un livre intit. l' Antiquité devoilée par ses usages chap. 1. pag. 3. et 4.*, potè giustamente asserire, essere il diluvio un avvenimento così notorio ed incontrastabile, che il fisico lo crederebbe quando non ne avessero mai parlato le tradizioni umane; e lo crederebbe ogni uomo assennato, che avesse solo studiato le tradizioni. Il famoso zodiaco di Denderah, al cui solo annunzio credevasi rovesciato tutto Mosè, non apparve in Francia che per distruggere le objezioni degl' increduli, essendosi dimostrato, nè quello, nè gli altri tre scoperti in Egitto. essere anteriori alla signoria de' romani.

(1) Suppor che gli uomini sien altre volte nati e cresciuti diversamente dal nascere e crescer d'oggi, e sien per nascere e crescere diversamente, par che non vi debba esser mente da immaginarlo. Eppur è ciò che si vuole da quanti pensano essere il linguaggio formato dagli uomini, che niuno vide mai nascere se non

venire; ma in due posti a vivere già così pieni di vita, che potessero e sostenerla in sè stessi, e trasfonderla copiosamente in altrui; chiari la mente di quanto valga ad umananiente convivere; caldi il cuore di vicendevole affetto; e sì spediti di lingua da poter tosto pensieri e affetti comunicarsi e per tenersi in forza ed in regola, e per istruire e fermare in essa quanti di loro nascessero a provvedere con egual fine alla continuità dell' umana generazione [1]. E neppur qui dalla favola fu contrad-

mutoli, e solo sciogliere la lingua all' impression di voci, che ne scuotan le orecchie, e abilitarsi a concepire e ad esprimersi coll'uso della parola; talchè non fu sorpreso uomo abbandonato ne' boschi, che sapesse articolare una voce, e offrisse indizio d'umana sagacità; come non v'ebbe mai, nè v' avrà mai nelle città uomo che possa, per quanto forte d' immaginazione e d'ingegno, versare in un ardore di mente, o saputamente formar parole simili a quelle, che sono proprie di lingue affatto straniere. E perchè? perchè gli è fermo che il linguaggio si comunichi, non si crei. E come crearlo, se, come osserva il Rousseau *Sur l'origine de l' inegalité parmi les hommes*, a stabilir l'uso della parola è mestieri della parola? Come inventarlo senz' idee astratte, e come aver tali idee senza linguaggio? Cosicchè la parola, ch' è l' espression del pensiere, è necessaria all' uomo non solo per comunicare agli altri i suoi sentimenti e le sue cognizioni, ma per aver esso stesso l'intima cognizione delle sue stesse idee puramente intellettuali. Veggasi il De-Bonald *Legisl. primit. Disc. prélimin. tom. 1. pag. 53. et suiv., chap. 1 pag.* 325, e altrove frequentemente *Paris* 1829, e *Recherches philos. Vol. 1. chap. 2. et 7.*, il Baluffi *Discorso Accademico sull'unità della spezie umana* nella *Pragmatologia cattolica Anno* 3 *Dicembre* 1831, *Lucca;* e il Rosmini *Nuovo Saggio sull' orig. dell' idee Sez.* 5 *cap.* 4, *art.* 7.

(1) Così nell' Ecclesiastico *cap.* 17., *v.* 1. *et seqq. Deus creavit de terra hominem, et secundum imaginem suam fecit illum . . . . creavit ex ipso adjutorium simile sibi: consilium, et linguam, et oculos, et aures, et cor dedit illis excogitandi, et disciplina intellectus replevit illos. Creavit illis scientiam spiritus, sensu implevit cor illorum, et mala, et bona ostendit illis. Posuit oculum suum super corda illorum, ostendere illis magnalia operum suorum, ut nomen sanctificationis collaudent, et gloriari in mirabilibus illius, ut magnalia enarrent operum ejus. Addidit illis disciplinam, et legem vitae haereditavit illos.* Nella versione poi de' Settanta Iddio così parla a Giobbe *cap.* 38. *v.* 14. *Sei tu, ch'hai preso l'argilla, e, avendone formato l' essere animato, gli hai dato la parola, e l' hai collocato sulla terra?*

detta l'istoria [1]. Se dunque l'uomo non potè nascere che dal consorzio e pel consorzio degli uomini, gli è manifesto che fuori di tal consorzio non potè crescere, nè potrà mai prosperare l'umanità. E veramente, quando ogn'altra luce tacesse di ragione e di storia, a convincerne ch'essa, nata da una famiglia, a famiglie si diffondesse, basta l'istinto ch'arde ne' sessi, e gli stimola potentemente a congiungersi. Perciocchè questo, invigorendo ne' corpi più che s'abbujan le menti, non potè mai per niuna eventualità venir meno: altrimenti noi non saremmo, o dovrebbesi la ragione dell'esser nostro a vanità sognate da un'empia filosofia [2].

(1) S'è già veduto come da Ovidio narrasi formato l'uomo, e posto subito a vivere, non solo pieno d'intelligenza, ma provveduto ancora della parola. Esiodo *Oper. et Dies v.* 62. narra che il padre degli Dei e degli uomini ingiunse a Vulcano di mescere terra ed acqua, e infondere a tal impasto voce d'uomo ed intelligenza, dovendosi legger nel testo con Origene νοον in luogo di αυδην. Eschilo nel *Prometeo legato* dice che da Prometeo fu col fuoco celeste animato l'uomo, non solo bruto, ma sasso, e coll'intelligenza infusagli ancor la parola. Igino *Fab.* 142 narra che Vulcano per comando di Giove formò dopo l'uomo anche di creta la donna, a cui Minerva diè l'anima, e gli Dei aggiunsero ogn'altro dono. Cantò dunque secondo la pagana credenza Lucano *Pharsal lib.* 9. *v.* 575.

. . . . . dixitque semel nascentibus auctor
Quidquid scire licet.

Ma niuno espresse più chiaramente tal verità di Plinio, affermando che l'uomo se non sia ammaestrato, naturalmente non sa nè parlare, nè camminare, nè pascersi, ma sol piangere, *Hist. nat. lib.* 7. *cap* 1. *caetera* (*animalia*) *sentire naturam suam... hominem scire nihil doctrina, non fari, non ingredi, non vesci, breviterque non aliud naturae sponte, quam flere.*

(2) Tra i delirj del secolo scorso non fu certo il men empio quello del De Maillet, che ne' *Dialoghi d'un filosofo indiano con un missionario francese* pubblicati col nome di Theliamed prese a mostrare che gli uomini fosser pesci gittati sulla spiaggia dai flutti. Egli non solo trasse a vaneggiar seco Giambattista Robinet nella sua opera *De la nature*; ma fu talmente onorato dal Bossi, che nella *Storia d'Italia lib.* 1. *cap.* 3. §. 4. non esitò di chiamar sistema ingegnoso tal opinione, non celando il suo desiderio di vederla appoggiata con migliori argomenti. Non da' pesci, ma dalle scimmie vuol gli uomini originati un recente zoologo, non tollerau-

Che se non vogliasi negare all' uomo ciò, che a conservazion della spezie è proprio d' ogni animale, un amor vivo e operoso della sua prole sinchè non reggasi per sè stessa, si dovrà pure conchiudere, che la sopravvegnenza de' figli vieppiù restringe e corrobora l' union de' due genitori. Imperocchè non può l' uomo venire in forza se non in fiore di pubertà [1] non tanto per ciò che avvalora il corpo, quanto per ciò che avviva lo spirito; perch' ei non ha come i bruti un istinto a guida, ma gli è mestieri d' istruzione e d' esempio [2], non meno a suo che ad altrui governo; talchè in lui cessa il bisogno della filial dipendenza quando già il senso, in ardore per versar fuori quanto soperchia di vita, lo spinge a cercare nell' altro sesso chi già sia tale da unirglisi e di ragione e di cuore. Pel quale congiungimento prenderà lena il procedere naturale degli uomini; poichè l' unione de' genitori non solo resterà salda, ma vieppiù si raffermerà pe' figli sopravvegnenti: e questi, unendosi a donna, ove l' età gli sproni, o con loro si rimarranno, e alla famiglia madre, crescendo numero, crescerà forza; o partendone comporranno altre famiglie,

do che sieno una spezie di viventi distinta da tutte l' altre generazioni. Aveva già fantasticato Epicuro, aderendo all' opinione d' Anassimandro, che gli uomini e gli animali nascesser tutti dall' acque, talchè non fossero che una generazion di ranocchie, come fu detto graziosamente dal Vico. Ma in quell' età la ragione tentennava fra l' ombre. Così la mitologia presenta sassi, denti, e formiche cangiati in uomini; ma i sassi di Deucalione e di Pirra tali divennero per opera della Dea Temi; i guerrieri uscirono da' denti seminati da Cadmo per volontà di Pallade; e le formiche furon cangiate in uomini alle preghiere d' Eaco da Giove. Pel De Maillet fu natural vicenda, che i pesci si tramutassero in uomini.

(1) Veggasi intorno a questo il Buffon *Histoire naturelle de l' homme, De la puberté.*

(2) Aristotile *Problem. Sect.* 30. chiama l' uomo *animale d' imitazione.* Ne ragiona assai bene il Carli nell' *Uomo libero.*

congiunte sempre alla prima co' vincoli di filiale e fraterna benevolenza, dalle quali in altre diffusa con egual ordine l'umanità cresca a nazioni ed imperj.

Come nacquero, così gli uomini dunque si propagarono. Quindi qualunque sia la vicenda, che o tutta o in parte sconvolga l'umanità, qualunque la forma in che si raccolga, uno sarà sempre il principio d'ogni sua mossa, conservarsi e diffondersi; uno il fine, spingere un vivere fuggitivo ad un termine proprio di sostanze immortali; uno il mezzo, tenersi ferma alla regola, che la ragione apprese dal medesimo Iddio, per governarsi come a sostanze libere si conviene fra tanti oggetti, che possono e ottenebrarne la mente, e viziarne la volontà. Una dunque pur sempre sarà la via di condurla, curare che tutti crescano forti di corpo e di spirito per operare concordemente il proprio ben essere, ammaestrati e retti da un'autorita, che gli stringa in amorevole corrispondenza d'uffizj; valida a sostenerveli; provvida ad apprestare quanto può render loro cara la vita; e spezialmente vigile che nulla mai la corrompa; talchè potrà variar modi secondo l'estensione ed il numero, ma non sostanza, essendo sempre la stessa, quella ragion suprema, senza la quale, comunque uniscasi a corpo, non può mai reggere l'umanità; sacra d'origine, libera di natura, nell'esercizio de' poteri inviolabile.

Non avremmo a discorrere chi nello stato natural di famiglia abbia ragione di governarla, se consultar si dovessero gli ordinatori di religione, e gl'istitutori de' popoli, tutti concordi a rispettarne nel padre la dignità [1]. Ma i filosofi non con-

(1) Non v'ha popolo, dalla cui religione non sia la moglie sottoposta al marito. Alcuni vollero eccettuarne gli egizj e i germani.

sentono; e n'è mestieri trarla di quelle tenebre, in cui le loro contraddizioni l'avvolsero, altri dandola al padre, altri alla madre, ed altri al padre e alla madre insieme [1]: nè sarà d'uopo di lungo ra-

Per gli egizj si fondano sull'autorità di Diodoro Siculo, da cui narrasi che pel matrimonio s'obbliga l'uomo ad essere sottomesso alla donna. Non rifletteremo sull'autorità di Diodoro di niun valore ov'è da più gravi storici contraddetto, perchè si smentì da sè stesso, asserendo poi che in Egitto al solo padre dovevasi venerazione dal figlio, che impunemente poteva mancare di riverenza alla madre per la ragione che il padre è il vero autor della prole, non fornendo all'embrione la madre che la giacitura ed il nutrimento *lib.* 1. *cap.* 20. 27. In fatti il Le Clerc da tal rispetto negato alle madri argomentò che Mosè nel Decalogo ordinasse d'onorare ambedue i genitori per riprovare i guasti costumi d'Egitto *Commentario all'Esodo cap.* 20. *v.* 12. Intanto sull'autorità di Diodoro gli Enciclopedisti asserirono, essere il marito in Egitto sottoposto alla moglie *Encyclopedie V. Femme* (*droit naturelle*). I germani poi solevan onorare alcune delle lor donne, credendole ispirate e presaghe; ma le avean per legge talmente sottomesse a' mariti, che era loro commessa la pena d'ogni adulterio, Tacito *De mor. Germ. cap.* 19.

(1) Il Puffendorfio *De jur. nat. et gent. lib.* 6. *cap.* 10, e il suo commentator Barbairacco *loc. cit not.* 2. danno al padre la podestà, desumendola dall'incarico dell'educazione, se non che il primo vi aggiunge un consenso presunto de' figli, e in conseguenza una spezie di tacita convenzione. È assai malagevole espor l'opinione del Camberlando, poichè in tal enigma avvolse la naturale affezion de' padri, e così nell'idea della sostanza della potestà patria strinse e confuse l'immagine e la radice d'un poter civile e d'un ecclesiastico, che non può ravvisarsi qual debba esser l'origine e l'estensione di lei, ch'egli pur vuol di natura e sacra, e perpetua, e inviolabile *Traité philos. des loix naturel. chap.* 8. §. 10; *chap.* 9. §. 6. Non è da supporsi che non la volesse intera nel padre quell'Heidegger, che volle muover sospetto se nella donna spiri egual anima che nell'uomo, osservando che Mosè non parlò dell'anima d'Eva, nè si sa per quale ragione *Exercitat.* 4. *De historia patriarcarum.* Fu dall'Obbes *De cive cap.* 9. n.° 3. 4. 5. data intera alla madre, opinando che la nascita e il parto sien cagione di potestà. Immaginò per altro che la donna si maritasse con una spontanea obbligazione di vivere sommessa al marito, ond'egli acquistasse la potestà su' frutti ancora del matrimonio. Era egli talmente fermo che di natura fosse tal potestà nella madre, che derivò tutte le spezie di potestà civili, anche le somme, dall'imperio materno, primo per lui di natura. Il Grozio, il Loche, ed il Volfio, derivandola dalla generazione, la vollero eguale in ambedue i genitori, se

gionamento. Imperocchè, se non può essere di natura ciò che non può di natura condurre al fine proposto, non sarà pur di natura accomunare l'autorità, generando briga e disordine ogni comunione d'imperio. Nè pur sarà di natura che s'abbia il carico chi di natura non s'ebbe qualità proprie da sostenerlo: or della donna è la bellezza e la grazia, dell'uomo la forza e la maestà [1]. Non vorremo però desumerla dalla generazione: avvegnachè, se da questa avvivasi ne'genitori l'obbligazione di procurare entrambi, come si può da ciascuno, il miglior essere di coloro, al cui vivere contribuirono, non ne sorge l'autorità sopra l'intera famiglia, che si compone, oltr'a' figli, di genitori e di servi; perchè non vie-

non che il Grozio pensò che i padri signoreggiassero per l'eminenza del sesso *De jure belli et pac. lib.* 2. *cap.* 5, ed il Wolfio che fosse tutta nel padre per opera delle leggi e de'costumi de' popoli *Instit. jur. nat. et gent part* 3. *sect.* 1. *cap.* 4. §. 888; sostenendo non essere di natura la marital potestà *loc. cit. cap.* 2. §. 870; a cui consentono gli Enciclopedisti *Encyclopedie V. Puissance paternelle.* Il Loche poi *Du gouvernement civil chap.* 5. riprova, come inesatta, la comune espressione di *potestà patria*, volendo che debba dirsi *potestà de' genitori*, e pretende che da tale inesattezza sia nato l'errore che il solo padre abbia di natura potestà sopra i figli. Finalmente il Linguet *Théorie des loix civiles liv.* 4; *chap.* 9. *et suiv*, inteso a stabilire quell' inumana sentenza, che non potesse formarsi civil comunanza se non col totale annichilamento de'naturali diritti, deriva la potestà patria, siccome ogn'altra, da un fiero spirito di proprietà, e la forma di tal natura, qual si conviene ad un sistema feroce ne' suoi principj, e più feroce ancora nelle sue conseguenze. La moglie per il Gravina *De orig. jur. lib.* 3. *cap.* 3. dee essere sottomessa al marito come inferiore a lui di ragione, e i figli sottoposti al padre per esser loro più utile esser da lui governati, che governarsi da sè. Aristotile, riconoscendo nell'uomo tali due potestà, la vuol civile sopra la moglie, regia su' figli *Polit. lib.* 1. *cap.* 5.

(1) *L' homme a la force et la majesté, les graces et la beauté sont l'appanage de l'autre sexe*, dice opportunamente il Buffon *Hist. naturel. de l' homme, De l' age virile.* Chi vuol poi conoscere com'è l'uomo per le sue morali e fisiche proprietà superiore alla donna per ciò che riguarda il governo della famiglia, consulti lo Semidth *Principj di legislaz. univers. lib.* 2. *cap.* 4.

tasi, ma di natura consentesi la servitù; non quella che a Roma, in Grecia, ed altrove afflisse, nè cessa ancora d' affliggere l'umanità; quella sì bene, che dalla favola e dalla storia concordemente si mostra insinuarsi nelle famiglie nascenti, ed introdursi con esse, e con esse via via diffondersi nella città; quella, che nasce come spontanea dalla diversità delle forze morali e fisiche, per cui ciascuno, che sentasi mancar di lena a condursi, offre sè stesso ad uomo di maggior polso per trarne il vivere, sottoponendosi ad ogni uffizio, vile anche e grave, ma ingenuo [1]. Gli è manifesto che tali uomini, entrando in altrui famiglia, ne debbono rispettar l'ordine, e suggettarsi quindi all'autorità che la regola; ma gli è palese altresì che su questi, non altrimenti che sulle mogli, dalla generazione non si deriva ragione d'autorità Donde dunque converrà trarla? Dal conjugale convegno. E fermo che i sessi unisconsi per generare; e a generare prosperamente uopo è che uniscansi come di corpo, così di spirito per vivere d' una vita, e tenere in essa concordi quanti sien loro per essere e di natura e di volere congiunti. Ma non può questo avvenire sinchè non cessi d' aversi due volontà, le quali ad una si recheranno tostochè la donna, unendosi di mano all' uomo, a lui consenta come inferior di corpo e di spirito, ogni ragion di governo; nè sol di sè, ma di quanto ancora può per la loro unione ed avvenire e operarsi. Ed ecco dal primo stringersi del

(1) Veggasi ciò, che su tale argomento ragiona Aristotile *Polit. lib.* 1. *cap.* 5., e il Gravina *De orig. jur. lib.* 3. *cap* 3. Il Vico poi *Scienza nuova lib.* 1. *Degli elem. Dignità* 78. dice, *che le famiglie non possono essere state dette con proprietà d' origine d' altronde che da questi famoli de' padri nello stato allor di natura.*

conjugale consorzio sorgere la maritale, e colla maritale la patria e signoril potestà.

Il padre è dunque il signore della famiglia; e tale egli è per l'incarico di provvedere all'essere di quanti in essa convivono, informandoli di quel lume accesogli nella mente da chi lo vestì di carne, e ne creò la ragione per essere esempio, guida, e conforto ad usar la vita conforme al fine, a cui nacquero, e il quale, essendo oltre il tempo, è fuori d'ogni caducità. Che se un diritto non è che la facultà di compire un' obbligazione [1], e tanto estendesi quanto l'obbligazione medesima, non si vorrà disputare che possa il padre nella famiglia. Tutto ei le deve, istruzione, esempio, conservazione, tutela, prosperità: tutto può dunque su quelli che la compongono. A lui fu dato, formato appena, cono-

(1) Disputano i filosofi, se da'diritti si generino i doveri, o dai doveri i diritti. A ben comporre la disputa è necessario por mente all'essere, di cui ragionasi. Diritto val proprietà. Se dunque trattasi dell'essere per eccellenza, l'essere necessario, essendo propria di lui l'esistenza, ne segue ch'ogni potenza, facultà, forza siagli talmente propria, che non possa immaginarsene priva neppure per un momento la sua sostanza: quindi i doveri, se pur lice usar tal voce rispetto all'essere sommo, non sono che relazioni di perfezione tra le divine sue proprietà. Se poi ragionasi d'essere contingente, nulla ha di proprio chi non ha propria esistenza. Egli è perchè altri volle che fosse; ed è quale altri vuole che sia. Non può dunque, nè potrà mai se non ciò che gli è mestieri a compiere quanto gli venne imposto per essere: quindi non ha diritto, che non avvivai da un dovere. Sciolta così la questione si dissipan quelle tenebre, che oscuran tanti argomenti di naturale e di civile onestà. Basti un esempio. Posto che quanto l'uomo deve operare a suo pro derivasi dal diritto di vivere, mal si risponderebbe agli stoici ed a quanti vollero ch'abbia il diritto d'uccidersi: laddove posto che l'uomo debba tenersi in vita, perchè a lui non è propria se non per altrui volontà, ne segue ch'abbia il diritto d'operar quanto può per tenersi in forza a compiere quanto volle chi il termine ne segnò quando ne pose l'origine. Il Malebranche, che di tanto giovò la ragione umana con dissipar le illusioni dell'immaginazione e de'sensi, chiamò dovere, più che diritto, il punire i malvagi; e giustamente, perchè il dovere di tener l'ordine genera il diritto di raffrenare chi lo scompone.

scere e ciò che debbasi a Dio dall'uomo, e ciò che l'uomo agli altri, e a sè stesso debba; talchè dal Vico giustamente fu detto, essere i padri nelle famiglie i sapienti, i sacerdoti, ed i re [1].

Sinchè l'umanità si raccolse in poche famiglie, potè ben crescere tranquillamente nel dolce imperio de' padri. Niun'ombra velava all'uomo la dignità dell'origine; il cuore non infingevasi sull'importanza del fine; perch'eran vive in quegli animi le maraviglie della creazione, e tutto sentiva ancor la presenza della divinità. Aggiungi i pochi bisogni facili ad appagarsi d'un vestimento, d'un abituro, d'un vitto dalla natura più che dall'arte apprestato: niun'esca a tristi appetiti nella semplicità d'una vita non usa a malizie di lussuria e d'orgoglio: una voce amorevolmente imperiosa ne dichiarava i doveri, ne compartiva gli uffizj, reggeva cuori naturalmente concordi per affezioni scambievoli; e se pur fosse turbata da qualche scelleratezza, l'orrore che ne accresceva il rimorso, e la disperazion del colpevole eran freno a non essere nè a sè, nè agli altri di pianto [2]. Ma diramatesi le famiglie, e mol-

(1) Vico *Scienza nuova lib.* 2. *Dell'Iconomica poetica.* Avea già detto nella *Dignità* 77, che *patriarchi*, come la scrittura chiama que' padri, *volevan dir padri principi, che dovettero esercitare nelle famiglie un imperio monarchico, solamente soggetto a Dio, così nelle persone, come negli acquisti de' loro figli, e molto più de' famoli, che si erano rifuggiti alle loro terre.* La cognizione de' doveri infusa nel padre della famiglia deesi intendere del primo uomo, in cui fu non solo secondo la Bibbia, ma secondo ancora la mitologia, come si è dimostrato. Questo ne istruì gli altri, che ne furono successivamente istruiti.

(2) Il fraticidio, di cui si lordò Caino, mostra che non corse innocente neppur la prima generazione. Ma gli è da riflettersi a' tristi effetti, che la sacra storia ci narra prodotti su 'l cuore e l'anima del colpevole dal suo feroce attentato. Straziato da un crudele rimorso ei fuggì dalla costernata famiglia per vivere disperato. Quale orrore non dovè destare ne' miseri genitori e fratelli un sangue innocente sparso con tanta empietà? Quanto non lo dovevano accre-

tiplicate in maniera che la terra più non offrisse tal solitudine da ripararvisi agevolmente o a viver vita più libera, o a fuggir l'onta e il rimprovero d'un misfatto, furono in briga e in disordine, e dentro e fuori agitate. Attenuandosi, come più dall'origine si dilungavano, quella luce, che nel governo domestico era guida alla ragione de'padri, e questa operando in essi diversamente secondo il senno e gli affetti di ciascheduno, più e più rendevasi tenebrosa ed incerta l'unica legge, che in quello stato reggeva l'umanità. Qual pace, qual sicurezza tra corpi diversamente animati? Ciascuno occupato a crescer mezzi al suo vivere, senza ragion di regola, senza regola di confini, erano sempre, se non in atto, in pericolo di provocarsi, contendere, sopraffarsi; nè riposavano che tra sospetti e minacce d'ostilità, internamente inquieti e pe' crescenti bisogni, e per le gare accese dalle gelosie che, irritate dalle paterne parzialità, fomentavansi dal mal talento de' servi, spesso là ricovratisi per tristo umore o di contese fallite, o di doveri violati; e più crudeli scoppiavano allo sciogliersi delle famiglie alla morte di ciascun padre, principalmente per non aversi via regolare e pacifica da trasmetterne le proprietà, tutti agognandole, ma non avendo, egualmente almeno, tutti operato a conservarle e ad accrescerle.

Non era questo sicuramente lo stato, in cui potesse fiorire l'umanità. Ma gli animi travagliati, appreso da' mali stessi non essere tranquillità che

scere e la sua spaventosa fuga, ed il continuo tremito dell'agitata sua vita? Poteva esso non operare potentemente sull'altrui cuore? Io falli la storia sacra mostra le prime generazioni trascorrere senza notevoli malvagità, le quali prova che non sarebbersi da lei tacute lo straniero ucciso da Lamech per sua difesa, Genesi *cap.* 4.

nell' ordine, non indugiarono a sottomettersi ad un imperio, quale il paterno, autorevole, ma saldo per successione legittima, e che con leggi provvidamente ordinate segnasse innanzi la regola, a cui ciascuno attenersi nell' esercizio delle sue facultà, per giovarsi scambievolmente, ed indicandone i titoli, e sostenendone le ragioni, tal corso aprisse alle proprietà, che non fosse mai per mancanza di possessore interrotto [1].

Non furono dunque gli uomini creati a vivere in una brutale salvatichezza [2]: non fu violenza [3], nè istinto di paura scambievole [4], che insieme li congregasse: non fu rapina, da cui nascesse [5], nè

(1) Tutti gli antichi storici e politici, e con essi, tratone il Vico, tutti i moderni vogliono i primi imperj monarchici, passati poi quali in aristocrazie, quali in democrazie, variandosi or queste in quelle e quelle in queste, e l' une e l' altre, secondo le nuove civili necessità, tornando nell' imperio d' un solo. Ragionando del primo civile imperio succeduto al governo domestico, noi dovevamo sol d' esso descrivere le obbligazioni e i diritti; ma ogni assennato lettore comprenderà, che essendo tutte queste forme legittime, di ciascuna di loro si deve intendere quanto qui noi ragioniamo.

(2) Così pensa il Rousseau nel suo Trattato *De l'inegalité parmi les hommes.*

(3) Così vogliono, e l' Obbes *De cive*, e il Linguet *Théorie des loix civiles.* Questi declama che il suo sistema non ha di quello dell' Obbes che l' apparenze, benchè si fondi sugli stessi principj, e generi le medesime conseguenze. Non v'ha tra loro altra diversità, se non che l'Obbes, diede crudel carattere a'civili imperj perchè ne credè violenta l' origine, il Linguet ne credè violenta l'origine perchè reputò tutti i governi ordinati a despotica signoria.

(4) È l'opinione di Montesquieu *Esprit des loix liv.* 1. *chap.* 2. Erasi adoperato lo stesso Linguet a provare che non potè la paura congregar gli uomini, affermandoli naturalmente mossi da una segreta inclinazione al avvicinarsi. Ma il Montesquieu, ponendo l'uomo in uno stato sì misero che non potesse nemmen pensare all' origine del suo essere, vuol che fosse di un' estrema timidità, dandone in prova qualche selvaggio trovato in un bosco, che non facea che tremare.

(5) Alcuni drappelli di cacciatori sottomisero, secondo il Linguet, i pacifici agricoltori e pastori, ed usurpandone i beni li resero loro servi, e da tal servitù nacque il vivere civile degli uomini.

forza, che stabilisse la proprietà [1]. Quindi nè furono istituiti i governi a profitto de' governanti [2], nè ad arbitrio de' governati introdotti [3]. Le città nacquero per apprestare ciò che più non potevasi dalle famiglie ad umanamente convivere. Nacquero dunque per afforzare con leggi acconce ad ogni umano bisogno la regola, cui tenersi secondo il fine, cui furon gli uomini di natura ordinati. Cessata l'obbligazione di tener soli in essere le famiglie, cessò ne' padri la signoria, che si raccolse in un capo [4] gravatosi dell'incarico di governarle a corpo onde ne prosperasse l'umanità, che sol potendo continuare a famiglie, salde rimasero nel civil ordine le relazioni tra' genitori e figli, non meno che tra' padroni e servi, tranne l'essere concordate in maniera, che rispondessero all'uopo d'una civil comunanza. È questa principal opera d'ogni legislazione, tanto più degna quanto più ne riesca a

(1) Su ciò col Linguet consente il Mably, perchè, negando che gli uomini nell'unirsi a corpo potessero aver pure l'idea di formare una divisione e stabilire le proprietà, che altro volle far credere se non che non solo non fu la proprietà stabilita tranquillamente, ma non potea neppur essere per naturale disposizione? Veggasi il Mably *De la legislation, ou principes des loix liv.* 1 *chap.* 3. A smentire tali opinioni basta la storia sacra e profana. Per quanta età mostrasi dalla prima crescere le generazioni tranquillamente col lavorar la terra, e adoperarsi nella pastorizia e nell'arti, e in conseguenza con piena ragione di proprietà? Quale poi mostrasi dalla seconda la nostra Italia nell'età di Saturno? Quando i primi popoli, ne' quali fu divisa la Grecia, incominciarono a crescere ed accostarsi, allora incominciarono a molestarsi; ma ciascuno amava più tosto cangiar di sede, quando poteva altrove adagiarsi, che cimentar la vita coll'armi, come nel suo proemio ne istruisce Tucidide.

(2) Opinione del Grozio, contro cui si scatena il Rousseau *Contract. Social. liv.* 1. *chap.* 2.

(3) Il primo ad asserir ciò fu il Jurieu, cui tenner dietro il Rousseau, il Raynal, il Mably.

(4) Veggasi otto *Note* indietro la necessità di estendere agli altri imperj ciò che qui dicesi del primo imperio monarchico.

promuovere la civiltà. Esaminiamo come la conducessero i Dieci a stato della repubblica.

Niuna istituzione più grave del matrimonio. Essa provvide che fosser gli uomini; ed essa provvede ancora che sieno. Primo argomento dunque d'ogni legislazione è che prosperi con incorrotta fecondità. Se a stringerlo basta il reciproco assenso; perchè non turbisi la città, turbato l'ordine delle famiglie, importa che non si stringa per altr'impulso che di scambievole affetto, nè ad altro fine che di comun figliuolanza. A ciò provveggono i riti, che dan forma all'onestà delle nozze, e le ceremonie, che ne consagrano la dignità. Pochi furono i popoli, che religiosamente non le ordinassero; niuno, che le apprestasse senza civile apparecchio: gli è poi nelle nuziali formalità che si mostrano e la ragione e il costume di ciascun popolo; tutte onorevoli se, avvalorandone l'atto, n'assicurano l'integrità, ne promuovono la riverenza.

Tre modi furono in Roma di contrar nozze. Il più solenne, come si divisò [1], fu quello posto da Romolo, compiuto il ratto delle Sabine. Vide lo scaltro re che poteva tornare a morte la trama ordita a fondare il regno, se l'ira delle rapite non si piegava a benevolenza. Lasciatone a' rapitori placare i moti del primo sdegno, ei pose l'animo a quanto può muover donna ad amore di matrimonio. Preso dunque con ogni dimostrazione di pubblico e di privato rispetto ad onorarne la pudicizia e a proteggerne la dignità [2], volle, che libera

(1) Fu già descritto nel *Capitolo terzo*; ma ognuno comprenderà quanto qui sia necessario ripeterlo.

(2) Plutarco *in Romulo* narra ch'egli ordinò più cose in onor delle donne, e spezialmente di ceder loro la mano nelle pubbliche

s'unisse a libero per essere seco lui d'una ragione e d'un cuore [1]; volle, che tal unione si celebrasse innanzi all'are geniali, nella frequenza de'testimoni, coll'autorità de' pontefici [2]; volle, che figli e servi la riverissero, se non signora, compagna almen del signore della famiglia, lui padre, ed essa madre appellandone [3], fregiata ancora del titolo, di cui soleva onorarsi la Dea tutrice de' talami [4]; e perchè l'onta in onore, e l'ingiuria tornasse a grazia, volle, che tra le ceremonie echeggiasse il grido più ripetuto nell'ardore del ratto, con atti acconci ad eternarne l'evento [5]; di cui, per esserne chiara l'utilità, non vorremo sostener la giustizia. A tal rito dal farro, usato a simbolo di comun vivere, detto confarrazione [6], altro ne sopravvenne a rendere più spedite le nozze, che figurava una compera, e compera s'appellò [7]. Niun'ombra in esso di religione,

strade, d'astenersi d'ogni oscenità in loro presenza, di non mostrarsi nudo a' lor occhi, e finalmente di non astringerle a recarsi ne' giudizj criminali a difendersi.

(1) Abbiamo altre volte riferita questa legge di Romolo.

(2) Compivasi tal sagrifizio dal sommo pontefice, e dal sacerdote di Giove, presenti dieci testimoni, come s'ha da Servio *Ad Georg. lib.* 1. *v.* 31 *In Sacris*, dice Plinio *Hist. nat. lib.* 18. *cap.* 3. *nihil religiosius confarreationis vinculo erat.*

(3) Ad aver nome di madre di famiglia non era necessario che avesse mai partorito. Non solo assumevasi dalla donna, compiute appena le nozze; ma tale ancor appellavasi innanzi ad esse qualunque donna d'onorati costumi, Forcellini *V. Materfamilias.*

(4) Era Giunone, che si credeva presiedere alle nozze, detta perciò *Jugalis* e *Pronuba*. Abbiamo ancora da Orazio *Od.* 15. *lib.* 4. che s'appellava anche *Matrona*, come nomavasi, stretto il matrimonio, la donna; ed era nome di tal onore, che matrone pure si dissero le Dee tutelari delle regioni e delle città, Forcellini *V. Matrona.*

(5) Di questo grido e di tali atti si parlò nel *Capitolo terzo.*

(6) Nel sagrifizio immolavasi un pane di farro apprestatovi dalla sposa, che ne mangiava insieme allo sposo in segno del comun vivere, a cui si obbligavano, Plinio *Hist. nat. lib.* 18. *cap.* 3.

(7) La donna, secondo che s'ha da Varrone presso Nonio *De*

ma segni e formole di reciproco acquisto. Ignorasi se nulla i Dieci su questi riti ordinassero; e se fu loro, o antica legge ravvalorata, quella, che moglie legittima dichiarò donna vissuta un anno intero con uomo a fine di matrimonio senz' esentarsene per tre notti [1]: legge pe'giuristi e politici di sì lieve importanza, che la produssero o senza niun commentario, o gravata d'erudizione assai misera [2]. Eppure niun' altra offrivasi di maggior gravità. Perciocchè trattasi dello stato, qualunque siane la forma, ove trattasi di matrimonio, che non può farsi giuoco di tristi affetti senza che per il guasto delle famiglie la città s'empia di rei costumi, e la salute pubblica sia colla pubblica onestà mano-

propr. serm. cap. 12. 2.° 50, recava seco tre assi, uno de' quali in mano per darlo allo sposo, l'altro nel calzare d'un piede da offrirsi a' Lari di lui, il terzo in una borsa, che poneva in un luogo vicino come a comprar l'ingresso nella sua casa. Da un'antica iscrizione presso il Bouchaud *Table dixiéme. Loi IV.* s'ha che lo sposo comperava la sposa da' suoi genitori; e Cicerone *De orat. lib.* 1. *cap.* 56. c'istruisce ch'erano necessarie a compir tal rito alcune solenni parole, ch'ei non rapporta; ma ci trasmise Boezio *Ad Ciceronem in Topicis lib.* 2; ed erano: *coemptio certis solemnitatibus peragebatur, et sese in communicando invicem interrogabant: Vir ita: An sibi mulier materfamilias esse vellet? Illa respondebat, velle. Item mulier interrogabat: an vir sibi paterfamilias esse vellet? Ille respondebat, velle. Itaque mulier viri conveniebat in manum, et vocabantur hae nuptiae per coemptionem.*

(1) Legge sesta della Tavola sesta.

(2) Il Bouchaud *loc. cit.* ad illustrazione di questa legge prende a ragionar sull'anno romano, e qual fu posto da Romolo, poi ricomposto da Numa, riformato in fine da Cesare, quindi su' giorni naturali e civili, e le calende, le none, e l'idi, e sino sul lustro e il secolo. Il Boulage *Conclusion sur les loix des douze Tables Sec. part. Explic. sur. la VI Tabl.* tratta lo stesso argomento, mostrando come il quarto delle Calende di Gennajo risponde al 29 Dicembre; talchè la donna, separandosi il 29 Dicembre dall'uomo, cui si fosse unita il primo Gennajo, sarebbe moglie legittima, mancando sole sei ore a compir le tre notti necessarie all'interruzione, incominciando il giorno civile alla mezza notte; e tutto ciò rapportandosi ad un testo di Gellio, ch'egli rimprovera al Bouchaud d'avere nella sua versione alterato.

messa. Nella confarrazione i sacri riti mostravano doversi avere per sacro qual opera della stessa divinità [1]: nella compera tutto esprimeva la riverenza dovuta al maggior de'contratti: ma quale abietta ed iniqua forma era l'uso? Per lui la donna più non era che un mobile, di cui bastava ad acquistarne il dominio un anno d'uso non interrotto [2]: e permettendole di unirsi ad uomo, e poi sciorsene per unirsi ancor allo stesso o ad altro, e poi separarsene, poichè non prescriveva modo nè numero, la legge, che ne dovea sostenere la naturale lubricità, era la legge stessa, che la spronava a lussuria. Nè solamente pativane l'onestà pubblica; ma n'era la stessa pubblica tranquillità minacciata: poichè tal forma la stimolava a spogliarsi la qualità di moglie per vestir quella di concubina [3], ed alla patria in luogo di cittadini dar servi, nulla vietandole innanzi di romper l'anno aver prole, ed a'servi, de'quali cresceva il numero a guasto e a pericolo della città, per legge antica aggregandosi ogni prole illegittima [4]. So che il secondo Scipione

(1) Non v'ha fallo fondamentale all'umana credenza che, sebben guasto nelle particolarità, non rimanesse pur vivo per tradizione. I riti de' popoli concordi nell'invocare le lor Deità propizie alle nozze, accertano che il matrimonio fu reputato generalmente, qual celo mostra la Genesi, istituito da Dio.

(2) L'uso d'un anno bastava per acquistare la proprietà de'mobili secondo la legge quinta della Tavola sesta, di cui parleremo a suo luogo.

(3) La donna, che vivea con un uomo senz'essergli moglie, anticamente si nomò *pellex*, indi *amica*, poi *concubina*, *Leg.* 144. *De verb. signif.* Eran prive di tutte le qualità civili, e usavan vesti dissimili dalle matrone, Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. part.* 1. §. 7. *loi* 22.

(4) Di ciò coll'autorità di Livio ci ammaestra il Sigonio *De ant. jur. civ. rom. lib.* 1. *cap.* 6. Eran servi, ma non tanto ignobili quanto i servi nati di servo. Portavano il nome della madre e il soprannome del padre, come rilevasi da un'iscrizion sepolcrale riferita dal Gutlerez e riportata dal Terrasson *loc. cit.* Non eran eredi del padre, ma soleau esserne accarezzati come legittimi.

aprì la via alla romana dissolutezza [1]: so che la greca filosofia col disordine delle menti promosse il guasto del cuore: e so che ne compiè la ruina la successione di tante inique tirannidi. Mal per altro apporrebbesi chi tenesse questa legge incolpevole di tanta depravazione. Non andò guari che sulla confarrazione gli altri due riti prevalsero, a segno che Cicerone delle forme nuziali non accennò che l'uso e la compera [2]. Tolta alle nozze ogni civile onestà, non è più il matrimonio che un giogo, cui la facilità di coglierne il dolce per vie scevere d'ogni carico fa leggiermente abborrire. In fatti la libertà trascorse tosto a licenza. Incominciaron le donne a sdegnare il fren de' mariti [3]; e ad aver libera la persona con tutte le facoltà cercavan d'uomo, a titolo veramente di matrimonio, ma per lasciarlo ogni anno almen per tre notti, onde interrotto l'uso, le nozze mai non avessero validità [4]. Moltiplicarono quindi le concubine; e la concubina

(1) *Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat: luxuriae posterior aperuit*, così comincia il suo secondo libro Vellejo Patercolo. Tal fu poi quella dissolutezza, che potè cantar Giovenale *Sat.* 6. *v.* 294: *nullum crimen abest, facinusque libidinis.*

(2) Cicerone *Pro Flacco* §. 34. *In manum, inquit, convenerat. Nunc audio: sed quaeso; usu, an coemptione? usu non potuit. Nihil enim potest de tutela legitima sine omnium tutorum auctoritate deminui. Coemptione? Omnibus ergo auctoribus.* Molte furono le cagioni, per cui venne la confarrazione in disuso, e si narran da Tacito *Ann. lib* 4. *cap.* 16.

(3) Fu presto necessità frenar le donne con una legge, e fu l'Oppia ad istanza di C. Oppio tribuno, consoli Q. Fabio e T. Sempronio, mentre più ardeva la guerra cartaginese. Presto per altro ne furono libere, ottenutane l'abolizione l'anno 557 a dispetto di Catone allor console, dalla cui aringa raccogliesi a che fossero i lor costumi, Livio *lib.* 34. *cap.* 2. 3. 4. L'Oppia vietò loro spezialmente le vesti di vario colore per esser proprie delle impudiche, come osserva il Casaubono *Ad Athenaeum lib.* 7. *cap.* 6.

(4) Veggasi ciò nel Bouchaud *Comment. sur la loi des douze Tables Tabl. VI. Loi V. in fine.*

s'appellò moglie gratuita [1], e il concubinato consuetudine lecita [2], e maritaggio ineguale [3]. Invalse il prendere a prestito l'altrui moglie [4]; e tante furon l'ingenue, anche d'illustre origine, che si recavano a' magistrati per aver libero il corpo, che nel maggior disordine de' costumi fu reputato necessità severamente comprimerle [5]. Ma come più contenerle poichè avevano tutta onestà recata a pubblica disonestà [6]? Direbbesi giunte al colmo poichè si trassero a contrar nozze senz'alcun rito [7]; e non fu; perchè avanzarono ogni brutalità le infami nozze di Messalina con Silio [8], e le più infami ancor di Nerone con Pitagora e Sporo [9]. Tal era

(1) *Uxor gratuita* si chiama una concubina in un'antica iscrizione presso il Gutterez, perchè non fu comperata, nè ricevuta solennemente coll'acqua e col fuoco, Bouchaud *loc. cit.*

(2) *Leg.* 3. *Cod. Ad S. C. Orphit.*

(3) *Leg.* 3. *Dig. De concubin.*

(4) L'austero Catone prestò la moglie, onde aver prole, all'amico Ortensio. Tal uso fioriva ancora in Isparta, nè lascia di celebrarsi dall' Enciclopedia *V. Sparte.* V'ebbe poi chi altamente lo commendò, qual tratto di civile umanità e di saggia politica perchè si avrebbero migliori uomini per la guerra, come sarebbero più felici gli stati accomunando le mogli; poichè tutti nascerebber figli d'una patria comune, tolta quella division di famiglie, che mette in tante brighe e discordie nazioni e regni; e tutto ciò s'ha dall' Elvezio *Esprit Disc.* 2 *chap.* 10. Vero è che Platone consentiva in tale opinione, che sarà sempre meno disonorevole, che la pederastia voluta, ad impedir che le donne fossero eccessivamente prolifiche, dal legislatore di Creta.

(5) Ciò avvenne sotto Tiberio, vietatosi a moglie, figlia, nipote d'un cavaliere romano di chiedere a' magistrati la libertà del suo corpo, Tacito *Ann. lib.* 2. *cap.* 85.

(6) *Mulieres pudicitiam in propatulo habere* è il vivo tratto, con cui Sallustio *Catil. cap.* 13. descrive la corruzione della sua età.

(7) Bouchaud *loc. cit. in fine.*

(8) Svetonio *in Claudio cap* 26; e Tacito *Ann. lib.* 11. *cap.* 26. 27, minutamente descrivono tant' infamia.

(9) Tra le maggiori infamie delle tirannidi v'han le nozze, con cui Nerone s'unì marito al giovine Sporo, e moglie al liberto Pitagora. Svetonio narra le prime *in Nerone cap.* 28. 29. Tacito le seconde *Ann. lib.* 15. *cap.* 37. Le accennò forse Svetonio scambiando Pitagora con Deiforo.

intanto il costume, e talmente intero, che se questa legge apparisse nelle due ultime Tavole, inclineremmo a crederla posta da' Dieci a mezzo di signoria. Noi già notammo in qual pregio volesse aversi la pudicizia. Posta, può dirsi appena formato il regno, tra le virtù, cui si dovesse tempio ed altare, da tutti gli Ordini a gara si venerava [1]. Da niuno iguorasi la riverenza, che professavasi alle Vestali, e come se ne puniva ogni colpa, che ne potesse ombrare la castità. In qual onore tenevasi la vedovanza! S'avean caste soltanto le prime nozze [2]; talchè non era permesso toccar l'immagine della Dea, che alla matrona paga d'un solo marito [3]. Fra poco rammenteremo come si procurasse di tener pura l'onestà conjugale, e con quale severità se ne punisse l'oltraggio. N'è grave argomento in fine la cura di non permettere che si mescessero tutte le affinità. Già per costume, se non per legge, Roma non solo astenevasi da quelle unioni, che turbano la naturale onestà; ma niuna pur consentivane di quelle stesse, che di natura lecite, come, già necessarie all'umana propagazione, voglionsi nondimeno in ogni città rimuovere per non accendere amori impuri nelle famiglie, e commuoverle con gelosie crescenti a pubblico strazio [4]. Quindi non solo si riprovavan le nozze tra padri e figlie

(1) V'era un simulacro di questa Dea nel Foro boario ov'era il tempio d'Ercole, un altro nella Via Latina a quattro miglia da Roma nel tempio della Fortuna muliebre, Festo *V. Plebejae.* La plebea Virginia espulsa dal tempio della Pudicizia patrizia per essersi maritata ad un plebeo, n'erse altrove uno alla Pudicizia plebea, che fu sacro al pari dell'altro, Livio *lib.* 10 *cap.* 23.

(2) Poi guardavasi come segno d'incontinenza il maritarsi più d'una volta, Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 1, n.° 3.

(3) Festo *V. Plebejae.*

(4) Son queste le nozze tra fratelli e sorelle, e tra matrigne e figliastri, de' cui tristi effetti ragiona lo Spedalieri *Diritti dell'uomo lib.* 5. *cap.* 12.

in uso a' tartari ed agli sciti [1]; e tra figli e madri, onorevoli agli assirj e a' persiani [2]; e tra fratelli e sorelle, comuni agli ateniesi, spartani, alessandrini, ed egizj [3]; ma neppur erano tra cugini, nè tra nipoti e zii tollerate [4]. I Dieci attesero a separar la plebe da' padri; ma non vuol dirsi di questa legge, unicamente intesa ad assodare nella discordia degli Ordini la signoria, ed altrove ne fu già detto abbastanza [5]. Tali eran dunque i costumi, ch'era per essi ogni assennato legislatore ammonito a non por legge di tanto scandolo: eppure per lei fu l'uso alla compera ed alla stessa confarrazione agguagliato; poichè da ognuna di queste forme si conferiva a' mariti quella potestà patria, che non fu tale in altra repubblica.

Certo che l'uomo, prima di nascere alla città, nacque alla sua famiglia; nè la città fu posta se non perchè le famiglie prosperamente si propagassero. Ma quando ancor giustamente potesse declinar essa dalla sua naturale destinazione, talchè potessero, senz' offesa d'alcun diritto, i vincoli di familiare unità dalle civili istituzioni disciogliersi, dovrebbe pure astenersene, e rilassatisi rannodarli,

(1) *Istoria de' Tartari part.* 3. *pag.* 256. Attila sposò la sua figlia Esca, *cosa permessa*, dice Prisco, *dalle scitiche leggi.*

(2) Filone *De specialibus legibus*, Eusebio *Praeparat. Evang. cap.* 4; Teodoreto *Quaest.* 24.

(3) In Atene eran permesse colla consanguinea, e non coll' uterina; viceversa in Laparta; in Alessandria con ambe; in Egitto ancor tra' gemelli. Tra' precetti Noachidi sono, come incestuose, vietate coll' uterina.

(4) Fu per agevolare il matrimonio di Claudio con Agrippina che il Senato dichiarò giuste le nozze tra zio e nipote. Ciò non ostante si reputarono incestuose, e purgaronsi con sagrifizj e con vittime, come si narra da Tacito *Ann. lib.* 12. *cap.* 3. 6. 7. 8., ove ci avverte essere stati per lunga età vietati i matrimonj colle cugine.

(5) È questa la seconda legge della Tavola undecima, della quale s' è ragionato quant' era d' uopo nel *Capitolo terzo.*

onde aver animi sempre più docili e sottomessi alla pubblica autorità. Imperocchè chi può tener la donna in costume che non si sfreni per senso, nè imbizzarrisca per vanità, più che quegli che n'ebbe il cuore, e ne conobbe gli affetti dacchè fu sua? Chi saprà meglio piegare a bene tenere menti di colui che le trasse ad essere, e le informò delle sue stesse abitudini, e l'ha sì care da non vedere la propria che nella loro prosperità? Qual altro in fine potrebbe dirozzar uomini, non atti a vivere che di vil arte e a mercede, al pari di chi li nutre a suo pro, nè ha sicure sostanze e vita, che quanta in essi è virtù da tenersi in opera con affezione domestica? Gli è quindi nella famiglia che voglionsi formar gli uomini a civiltà, nè vi fu popolo in fatti, che di costume, se non per legge, non onorasse l'autorità di chi n'ha di natura il governo. S'è già per altro osservato che, se nel vivere naturale ella dee signoreggiare in maniera che tutto possa a conservazione dell'ordine, mai non potrebbero le famiglie fiorire a corpo ove non fossero civilmente ordinate. Niun governo senz'ordine, niun ordine senza regola, niuna regola senz'unità di consiglio. Lasciate in balìa de' padri tumultuerebbono a strage, mosse da tanto dissimili volontà, quanto son varie le menti. Al padre dunque si converrà formare il cuore di quanti ha seco in famiglia: a lui dovrassi la facultà di correggerli riottosi. Ma lo spirito, di che deve animarli, non potrà essere che lo spirito, che informa e regge lo stato, il quale inforza a misura che tutti gli animi di ragione e di costume concordino: non dovranno le correzioni uscir mai dal segreto domestico, nè sì percuoter la vita da spegnerla o difformarla, nè sì affliggerli nell'onore che se ne menomi la civil di-

gnità. Onore e vita sono di ragion pubblica, e dee la pubblica autorità giudicarne: altrimenti i padri potrebbero di lor senno e spogliar lo stato di cittadini, e gravarlo di cittadini disutili. Non è di nostra ragione scendere alle spezialità, se non quanto ne mena ad esse l'esame delle ragioni romane.

Meritamente fu dagli stessi legislatori propria di Roma appellata la potestà ch'ebbe il padre sulla famiglia [1]; poichè non sorsero altrove a tanto le sue ragioni, che offrissero un simulacro di regio imperio [2], ed essa dir si potesse patria maestà [3]. Assunto, come dicemmo, essere di natura, allo stringersi delle nozze il potere sopra l'intera famiglia, in cui tutte si comprendevano le discendenze, che da lui vivo si diramavano, neppur cessava per morte, decretandone la sua volontà la successione e il governo [4]. Non vorrò certo ritrattar quella sentenza, rispetto almeno alle nozze per divina autorità venerabile [5], che di ragion naturale la patria potestà spiri al venir de' figli in età robusta ad ogni bisogno [6]; ma non saprei riprovar la legge, che sacra e salda la volle sino alla morte de'padri. Nel passare dalla domestica alla civil signoria cangia forma, ma non ragione di vivere l'umanità; talchè dee

(1) *Instit. lib.* 1. *tit.* 9. §. 2.

(2) *Summi quodammodo imperii simulacrum* chiamasi dal Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 26.

(3) *Patria majestas* appellasi da Livio *lib.* 4. *cap.* 45., che *majestatem patriam* la chiama *lib.* 8. *cap.* 7.

(4) Legge prima della Tavola quinta, di cui s'avrà ragione a suo luogo.

(5) *Relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae*, così nel Genesi *cap.* 2. *v.* 24.

(6) Veggasi ciò che se ne ragiona e dallo Semidth *Principj di legislaz. univ. lib.* 2. *cap.* 24, e dallo Spedalieri *Diritti dell'uomo lib.* 5. *cap.* 16. Anche il Rousseau è di questa sentenza *Contract. social. liv.* 1. *chap.* 1.

dirsi di natura ordinato ciò che l'è d'uopo al suo civile ben essere, non altrimenti che di natura interdetto quanto può nuocerle, benchè al suo primo natural essere necessario. Sinchè durò quel vivere poteva il figlio andar libero dalla tutela del padre, perchè la terra offriva pronto ricovero ad una nuova famiglia, ove adagiarsi e crescere senz'altra cura che della pace domestica. Ma nelle città, nelle quali per affluenza e necessità d'interessi, spesso discordi e sempre gelosi, gli uomini s'urtano e si riurtano, nè lo stato è in calma che quanto son essi in freno; e spezialmente nelle democrazie, ove una voce può scuotere le fondamenta della repubblica, è di civile necessità che ciascuno provveggasi di buon senno onde afforzar la ragione contr'appetiti che possono sfrenarsi a pubblico danno. Videro ciò gli antichi, ed imposero d'onorar la canizie [1], non potendo miglior esempio e consiglio aversi di chi ha noto per lunga esperienza il vivere, e freddo il cuore per non accendersi ad operare con più fervore che senno. Quale per altro a' suoi miglior guida d'un padre, che li curò dal nascere, ne trasse a maturità la ragione; nè sì ne procura gli agj, che non ne voglia maggiore la dignità? Aggiungi che il figlio vive delle sostanze del padre, sopra le quali non ha ragione di proprietà sinch'e' vive, nè morto n'ha se non quanta la legge gliene consente; talchè, se di lui vuol vivere, forz'è che da lui si governi. Non fu dunque la durazione, per cui si possa riprendere d'inciviltà la legge romana; ma il pieno arbitrio sulle famiglie. Incominciamo dall'autorità sulle mogli.

(1) Levitico *cap.* 19. *v.* 32. *coram cano capite consurge, et honora personam senis.* Quale rispetto non si doveva pubblicamente e per costume e per legge a' vecchi, spezialmente in Grecia ed in Roma?

Se traggasi l'ingenuità della nascita, la dignità del vincolo, il rispetto d'un'affezione scambievole, per le civili sue qualità non era più che una serva femmina a man di marito [1]. Entrava ella al governo della sua casa, e a mostra d'autorità le se ne offrivan le chiavi, ma per ritornele appena uscisse di freno o a danno delle sostanze, o a scorno della persona. Il padre della famiglia era il signor della casa, cui solo si competeva dispor delle sue facultà [2]: ed ella, al pari d'un servo, dovea rispettarne la maestà [3] nel domestico ministero. Nell'acconciarsi alle nozze le s'intrecciava la chioma a forma delle Vestali, in segno che prometteva allo sposo eguale costumatezza [4]. Guai, se attentavasi a cosa, che ne potesse turbare la pudicizia. Vietatole di ber vino, come incentivo a libidine [5], erale morte il darne alito, anzi il sospetto solo d'attignerne [6].

(1) Bastan a mostrarlo le voci *convenire in manum viri* nell'andar a marito. *Manus* valeva *balìa*, *potere*, ed equivaleva *a mancipium*, che *proprietà*, *dominio* significava, come attestasi da Aulo Gellio *lib.* 8. *cap* 6., dicendo che madre di famiglia appellavasi *quae in mariti manu mancipioque*, *aut in ejus*, *in cujus maritus manu mancipioque esset*. Dicevasi poi *mancipium* il nostro *schiavo*, come s'ha da Cicerone *Parad* 5 *cap.* 1.

(2) Della donna, non emancipata, fu sempre invalido il testamento, come da un luogo di Cicerone *in Topicis* avverte il Sigonio *De ant. jur. civ rom. lib.* 1. *cap.* 12.

(3) *Jus et majestatem viri* la chiama Livio, spezialmente *lib.* 34. *cap.* 2.

(4) Festo *V. Senis: senis crinibus nubentes ornantur, quod is ornatus vetustissimus fuit. Quidam quod eo Vestales virgines ornentur, quorum castitatem viris suis sponsae spondeant.*

(5) Dionigi *lib.* 1.

(6) Egnazio Meccanio con approvazion di Romolo uccise a colpi di bastone sua moglie per aver bevuto del vino; ed in età più recente una matrona fu condannata a perir d'inedia per aver involate le chiavi della cantina, come narrano Plinio *lib.* 14. *part.* 13., Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 3 n.° 9., Tertulliano *Apolog. cap.* 6. Gli stessi autori, a' quali si vuole aggiungere Arnobio *Adv. gentes lib.* 2., narrano che dovea la donna offrire un bacio a' congiunti a prova di non averne bevuto; e se ne desse odore, punivasi quale

Tant' era la riverenza voluta alla dignità maritale, che degli stessi delitti, ch'erano di ragion del carnefice, la donna davasi a giudicare al marito [1], a cui doveva tale osservanza, che l'era imposto silenzio nell'atto ancora di rotta fede, mentre, da lui sopresa nello stess'atto, poteva ell'esserne impunemente anche uccisa [2]. Tal fu il costume nel regno, tale nella repubblica, e usato ancor nell'imperio a piacer de' Cesari può dirsi in un certo modo che all'imperio medesimo sopravvisse [3].

Che la donna sia sottomessa al marito, che questi possa frenarla, niuno vorrà dubitarne che sappia quanto il costume d'una famiglia importi all'essere dell'intera città. Niun contagio propagasi così ratto, come de' guasti affetti e delle vane abi-

adultera, come s'ha da Gellio *lib.* 10. *cap.* 23. Le donne usavano una bevanda come s'ha da Varrone *De re rust lib.* 1. *cap.* 54, che da lui chiamasi *lora*, da Gellio *lorea*, e nell'antiche edizioni *laurea*, che si formava de'grappoli già premuti, ed era precisamente il nostro acquerello.

(1) Così avvenne spezialmente nella congiura de' baccanali, nella quale eran più donne, Livio *lib.* 39 *cap.* 18.

(2) Catone presso Gellio *lib.* 10. *cap.* 23; *in adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine judicio impune necares: illa te, si adulterasses, digito non auderet contigere; neque jus esset.*

(3) Nelle *Note* anteriori ne sono esempj del regno e della repubblica. Svetonio *in Tiberio cap* 35. narra ch'egli ristabilì l'uso antico, *more majorum*, di sottomettere al giudizio domestico la donna impudica, che non avesse accusator pubblico; e Tacito *Ann. lib.* 13. *cap* 32. narra che Pomponia Grecina, accusata d'estraneo culto, fu data a giudicare al marito, *prisco instituto*, il quale *de capite famaque cognovit*. A provar l'uso del regno e della repubblica quando mancasser esempj, basterebbero il *more majorum* di Svetonio, e il *prisco instituto* di Tacito. Il Baldnino *Ad leges Romuli* mostra che l'astinenza dal vino fu dalle donne lungamente osservata dopo anche estinto l'imperio, coll'autorità spezialmente di Flavio Biondo, storico del 15 secolo, che narra aver veduto un contratto nuziale di tre secoli innanzi, in cui lo sposo prometteva al suocero di permettere alla figlia sposatagli di ber vino ne'primi otto giorni del puerperio, e qualor fosse inferma a parer del medico, più copiosamente ancora ad ogni grande festività.

tudini. Ma una favilla non levasi tosto a fiamma; e vive ancor l'onestà dov'è ancor senso di verecondia [1]. Gli è dunque non solo utile, ma necessario, che si reprimano, da chi può solo conoscerli, i primi moti d'un cuore scosso da nuove brame, perchè, vinto finalmente il pudore, non trascorrano a pubblica scelleratezza, la quale quando sia consumata, non è più di ragion privata il conoscerne senza che si confonda ogni regola di civiltà. Poichè il delitto, perchè si possa prevenire e correggere, uopo è che sia chiaro, accertato, esemplarmente punito. Or niun delitto, chi ben intende il cuore dell'uomo, v'ha che non sia, rispetto spezialmente alle donne, più o meno variamente apprezzato. La donna poi non si sfrena che o per efferatezza, o per bonarietà del marito [2]; talchè gli è quasi impossibile che il giudizio non sia colpevole di troppa o niuna pietà: e se la troppa conforta l'impunità, pessima istigatrice d'ogni misfatto; la niuna fa che nel giudice abborrasi l'assassino. Non può finalmente pena capitale apprestarsi che a pubblica ammonizione; nè tal è certo una morte, precipitata dall'ira, con atto barbaro, a vendetta e non ad esempio, di persona poc'anzi cara, in un privato abituro, tra lo sgomento e le lagrime di chi o ne ignora la colpa, o non ne conosce colpa, a cui non voglia indulgenza. E tutto ciò dee conchiudersi ove trattisi di delitto, e il delitto sia capitale. Ma niuno disse tal essere l'ebrietà, se pur non rompa in eccessi che sieno a morte; e tal non è certamente l'avventurarsi a ber vino, o il beverne

(1) *Nutriendus est pudor, qui quamdiu in animo duraverit, aliquis erit bonae spei locus*, scriveva Seneca all'amico Lucilio

(2) *Viri in eo culpam, si femina modum excedat*, Tacito *Ann. lib.* 3. *cap.* 34.

sobriamente; come il falsar le chiavi, o il sottrarle, non è che colpa, e lieve colpa di vilipesa domestica autorità. Può veramente la donna in braccio all'adultero toglier di senno il marito, ed infiammarlo anche a spegnerla: nè ci permette d'argomentare contro il costume romano l'indulgenza di tante legislazioni ad un atto, che, se non fu di volontà, non fu libero. Per altro ciò non ne assolve la parzialità nell'apprezzar l'adulterio rispetto all'uomo e alla donna diversamente, cosicchè a quello sia lecito averne il sangue, a questa vietisi di farne pure lamento. Poichè l'unità del principio come del fine, e quindi la parità di relazioni e di vincoli nella sostanza del matrimonio fa che non debbasi dal marito minor fede alla moglie, che dalla moglie al marito. Che se i giuristi argomentano maggior reità nella donna, ed a lei maggior pena, perchè da lei si contamina il proprio letto, ed il marito si grava d'estranea prole [1]; e avrebber dovuto aggiungere perchè turbasi la ragione delle domestiche proprietà; non avvertirono che la legge dee valutare l'offesa pubblica più che l'ingiuria domestica; e che mal essa reputerebbe l'onestà pubblica men dal marito oltraggiata. Che se la donna macola il proprio letto, egli altra donna seduce a lordare il suo: se da lei s'empie la casa di figli estranei, altre ei ne carica d'egual merce: e se per lei si scompigliano le ragioni domestiche, egli per altre donne ne manomette le altrui. Fu saggiamente poi riflettuto, esser l'uomo, che dee l'esem-

(1) Gravina *De orig. jur. lib.* 3. *cap.* 86: *plus mali oritur viro ex adulterio uxoris, quam uxori ex adulterio viri, quia illud proprium thorum commaculat, et obtruduit marito prolem extraneam; hic vero thorum polluit alienum: ideo non mirum si plus viro in uxorem, quam uxori in virum permittatur.*

pio d' ogni onestà [1]. ed io aggiungerò, che non v'ebbe donna corrotta, a cui mancò un corruttore.

Nè tanti arbitrii parvero sufficienti ad assicurare al marito la soggezion della moglie, se non gli si aggiungeva il diritto di repudiarla. O repudiarla, o spegnerla potea per legge di Romolo, se a ber vino si cimentasse, se le chiavi falsificasse o involasse, se a' suoi veleno apprestasse, se le più sacre relazioni domestiche adultera corrompesse [2]. Altra cagion di ripudio non volle Romolo; ed il marito, ad altre attenendosi, tassato nelle sostanze, parte alla donna offesa parte assegnatane alla Dea Cerere, con sagrifizj agl' Iddii infernali obbligavasi ad espiare il misfatto: tenesse co' suoi congiunti ragione delle legittime [3]. Stette pe' Dieci tal legge, tranne la pena per altre cause, ed il consiglio domestico [4]: poichè del primo divorzio avvenuto in

(1) Sant' Agostino *De adulter. conjug. ad Pollinium lib. 2. cap. 8: An vero sexus nostri dignitas hanc sustinebit injuriam, ut cum aliis faeminis praeter uxores nostras si quid admittimus, in luendis poenis mulieribus comparemur? Quasi non propterea magis debeant illicitas concupiscentias viriliter fraenare, quia viri sunt: quasi non propterea minus debeant mulieribus suis ad virtutis hujus exemplum se praebere, quia viri sunt: quasi non propterea minus debeant a libidine superari, quia viri sunt: quasi non propterea minus debeant lascivienti carni servire, quia viri sunt? Et tamen indignantur, si audiant adulteros viros pendere similes adulteris foeminis poenas, cum tanto gravius eos puniri oportuerit, quanto magis ad eos pertinet virtute vincere, et exemplo regere foeminas.*

(2) Sigonio *De ant. jur. civ. rom. lib. cap.* 9. Lodovico Hannekenio *De cura domest. Rom. Dissert.* 1. §. 1. *apud Sallengre Ant. Rom. Vol.* 1; Paolo Manuzio *De leg. rom. cap.* 16. *apud Graevium Ant. Rom. Vol.* 2; Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. part.* 1. § 2.

(3) Plutarco in Romulo.

(4) La legge, che permetteva il divorzio, è l'ultima della Tavola sesta. Vuol questa legge, che il marito, da cui si vuol ripudiar la moglie, ne produca una causa. È chiaro dunque che n'eran le cause dalle leggi indicate. Abbiam dalla storia, abbiamo dagli scrittori assai documenti che furono sempre in uso le cause poste da Romo-

Roma, e de' tanti che sopravvennero, i più de' quali per altre cause, non s' ha memoria, nè cenno, onde inferire che soggiacessero a pena, o fossero a purgazione obbligati [1]: e se del primo ne fu querela a' censori, non a congiunti, ed altri corsero senza richiamo a' congiunti, e da' censori medesimi inosservati; gli è forza dire che fu pe' Dieci ogni consulta posta in balìa de' mariti. Ma quando pure di legge si congregassero, che altro avrebbono i legislatori operato, se non accendere discordie e brighe tra le famiglie, funeste ad ogni città, spezialmente se democratica [2]? Vuol pena il marito offeso; e la pietà degli affini [3] non la consente, ove sia della vita; non la consente l'onore, ove si tratti d' infamia. Ma noi parliamo d' offesa; ed è sempre un marito offeso, che chiegga pena, o la imponga? Non potrebb' egli accendersi in altr' amore? Non potrebbe abborrire in lei ciò ch' egli stesso operò? Non potrebb' ella venirgli a noja per quelle cagioni appunto, per cui dovrebbele maggior affetto più che maggior indulgenza? Ed a tal

lo; e or questa, or quella s'accenna come in vigore anche sotto l' imperio Or si è da noi fatto più volte osservare, che niuna legge de' Re fu dopo i Dieci in autorità, se non perchè le trasportarono i Dieci nelle lor Tavole. È forza dunque conchiudere che eglino avvalorasser le cagioni poste da Romolo; altrimenti dovrebbe dirsi che, tolte le cagioni dalla legge indicate, fosse in arbitrio de' mariti proporle. È vero che i censori altre ne posero, ed altre ne invalsero pel costume già guasto; ma ciò non toglie che i Dieci, a voler essere coerenti, non dovessero porle; e noi restituiamo loro tal legge, ponendola innanzi all' ultima della Tavola sesta, parendoci più a proposito che la indicazion delle cause preceda l' obbligazion di produrle.

(1) Il primo divorzio fu per isterilità, e datone conto a' Censori, Dionigi *lib.* 2. Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 1. n.° 4; Plutarco *in Romulo*, e *in Numa*.

(2) *Periculosiores sunt inimicitiae juxta libertatem* avverte Tacito *De mor. Germ. cap.* 21.

(3) Usiamo *affini* per disegnar meglio i congiunti della moglie che dovevano interpellarsi, Dionigi *lib.* 2.

uomo dar fama e vita in balìa, forse d'un innocente [1]? Tal è il valor d'una legge, che abbandonava a' privati il maggior vincolo, che unisca gli uomini a famiglia ed a popolo.

Crescono le incongruenze considerando, che nella pena agguagliavansi a delitti atrocissimi colpe lievi, ed azioni, che non sarebbero neppur colpe, se dalla legge tali non s'estimassero. Atene apprese dal suo feroce Dracone che la morte, imposta ad ogni misfatto, non isgomenta i tenui, e manda i gravi impuniti [2]: ed è di tutta notorietà che il delitto, perchè arrestisi a minor guasto, non vuol essere da maggior pena istigato [3]. Ma non è questo, a mio credere, il più che debba temersene. Sogliono gli uomini, e non è certo erroneità di giudizio, aver le azioni in quel pregio, in cui mostra la legge averle; e son le pene, in cui spezialmente lo spirito della legge sul valor delle azioni si manifesta. Può dunque un popolo reputar grave un misfatto di leggier pena afflitto, e tollerabile, se pur non anche innocente, un atto da grave pena percosso? È la giustizia vincolo dell'umano consorzio; è vita d'ogni civil comunanza: perciocch'ell'è, secondo i diversi obbietti, religione, pietà, fede, fermezza,

(1) *De capite famaque cognovit* quel Plauzio, cui si diede a giudicare della sua moglie Pomponia, Tacito *Ann. lib.* 13. *cap.* 32.

(2) Fu questa legge, che tenne l'Attica ventisett'anni in tempesta, rovinò la legislazion di Dracone, e con essa l'aristocrazia da lui posta, Sigonio *De rep. Athen. lib.* 1. *cap.* 5; Tirsio *De rep. Athen. Discursus polit. apud Gronovium Ant. Graec. Vol.* 5.

(3) Quando in Francia punivasi di morte tanto chi rubava, quanto chi rubava e ammazzava, non v'era ladro che non fosse insieme assassino. Osserva il Montesquieu *Esprit. des loix liv.* 1. *chap* 16. che nella China i ladri crudeli sono fatti in pezzi, gli altri non già, ond'avviene che vi si rubba, non si assassina, laddove in Moscovia ove egualmente ladri e assassini punisconsi, vi si assassina continuamente. Non conosce l'uomo quel legislatore, che si credesse torre i delitti coll'atrocità delle pene.

indulgenza, severità, come distributrice e tutrice di ciò che deesi a ciascuno [1]. Ell'è poi tale quando governa le azioni in modo che, travisata la regola a cui ciascuna estimarsi, non lascia più ravvisare nè ciò che sia veramente retto, nè ciò che sia veramente utile? Corrottane così l'essenza nella ragione del popolo, si corrompe quel natural sentimento di rettitudine e d'equità, ch'è freno a'tristi appetiti; e compiranno i malvagj affetti quanto preparasi dalle guaste opinioni. Ciò ne richiama all'alternativa di ripudio o di morte; altro vizio della legge romana. È massima, che le pene, per essere utilmente operose, debbano conformarsi a'delitti che, dissimili di natura e di qualità, non possono in egual modo affrenarsi. Se a ciò vale una pena, a che varie alternarne, e rimetterne, sia padre o giudice, sia domestico o civil magistrato, la scelta, se non a privati affetti, a private opinioni, perchè, posposta la pena propria d'un tal delitto, altre se ne surroghino, o incapaci di sbigottirlo, o inabili ad emendarlo? Abbiamo già ragionato che pensar debbasi della morte pel vino procurato od attinto, e per le chiavi falsificate o sottratte; ma non può dirsi lo stesso dell'avvelenamento, delitto orribile, e de'più barbari, vista la mano che l'opera, e la vita a cui si prepara. Gli è difficile immaginare a quale perversità di cuore e di spirito debba giungere una moglie, una madre, non già per compierlo, nè dirò pure per apprestarlo, ma solo per

(1) Così Cicerone *De fin. lib. 5. cap. 3: quae animi affectio suum cuique tribuens, atque hanc, quam dico, societatem conjunctionis humanae magnifice atque aeque tuens, justitia dicitur*, aggiungendo *Partit. 22. extr: justitia, erga Deos religio, erga parentes pietas, vulgo autem bonitas, creditis in rebus fides, in moderatione animadvertendi lenitas, amicitia in benevolentia, nominatur.*

concepirlo: talchè la morte, qualora sia provveduto a non usargli indulgenza [1], sarà la pena, che più ne freni, o n' ammendi l' atrocità. Potrà poi dirsi altrettanto dell' adulterio?

Vuol l' adulterio estimarsi dall' importanza del matrimonio. Se questo è il fonte, il fondamento, il vincolo di tutta l' umanità, quello ne sarà il guasto, la ruina, lo scempio: e tale fu reputato da quanti mai ragionarono di nazioni e d' imperj, compresi quelli, che più parevano procurargli indulgenza [2]. Son essi, che ci ammaestrano per lui

(1) Le donne, anche per delitti gravissimi, solean rimettersi a punire a' mariti, come si raccoglie da Livio *lib.* 8. *cap.* 18. e *lib.* 39. *dal cap*, 8. *al cap.* 16, ed essi potean mandarle impunite come s' ha da Plinio *Hist. nat. lib.* 7. *cap* 8, che narra aver voluto Menenio Agrippa più tosto morir di doglia che dar pena alla moglie adultera; giacchè la legge di Romolo non era tolta dalle civili consuetudini. Era dunque la legge rea di confortare i delitti atroci colla speranza d' una colpevole impunità.

(2) Son questi il Rousseau, il Raynal, l' Enciclopedia. Abbiamo mostrato esaltar questa l' uso Spartano di accomunare le nozze *V. Sparte.* Qual fosse il Rousseau l' abbiamo dalle sue *Confessioni.* Del Raynal lascerem d' avvertire ch' egli deriva ogni obbligazione morale dall' origine de' civili governi, anzi che non ammette morale alcuna senza l' istituzion de' medesimi, poichè mostrasi pienamente dalle parole, con cui prende a trattare dell' adulterio, e son queste: *pourquoi ce delit si pardonable en lui-même, cette action si indifferent par sa nature, si peu libre dans son attrait, a-t-elle une influence si pernicieuse sur la morale des femmes? Discours sur les sujets plus importans à la prosperité des societés politiques tom.* 3. *Disc.* 14. *sur la morale*, il qual *Discorso* è tratto dalla sua *Hist. polit. et philos. des Indes liv.* 19. È certamente difficile espor con più tetri colori l' enormità dell' adulterio e pe' suoi principj, e per le sue conseguenze, di quel che s' abbia da' tre detti ragionatori. Dall' Enciclopedista *V. Adultere* (*Morale*) si vuol degno di maggior pena dopo l' omicidio, mentre presentalo ancor più tristo dell' omicidio medesimo. Dal Rousseau *Nouvelle Heloise part.* 3. *lettr.* 18; poichè fu detto, che *viole la foi publique et sacrée du mariage sans la quelle ne peut subsister l'ordre legitime des choses humaines;* s' aggiunge, *les trahisons, les querelles, les combats, les meurtres, les empoisonnemens dont ce desordre a couvert la terre dans tous les tems, montrent assez ce qu'on doit attendre pour le repos et l' union des hommes d' un attachement formé par le crime.* Del Raynal bastano le sdegnose parole;

corrompersi e isterilire la conjugale fecondità, non dando frutto o mal frutto terreno ingombro di piante esotiche, d'indole e di vigore dissimili: essi, che ci palesano come un cuore, depravato già dal proposito di consumarlo, talmente infosca lo spirito da non conoscer più freno all'esigenze del senso: mostran essi i rancori e gli odj, non sempre paghi d'amareggiarne la pace, trascorrere ad empie trame contro i mariti: mostrano figli abborriti prima di nascere, quindi talora o divelti in germe [1], o abbandonati alla pietà pubblica per crescere abietti, miseri, soli tra cittadini senza ragion di nascita, soli in un popolo senza ragione di cittadini. Che se avvenisse, come pur suole, che gli avventizj fossero cari alla madre più de' legittimi, niuna matrigna ne agguaglierebbe l'ira, il dispetto, le atrocità. Che allor sarebbe d'una famiglia, già scossa dalla depravazion di colei, che la natura vuol prima istitutrice de' figli? Essa già ne turbò le sostanze, deviandole ad eredi illegittimi; ed essa n'apprezzerà l'innocenza? Essa formarne l'animo alla virtù? o più tosto e colle parole già più non use a pensieri ed affetti onesti, e coll'esempio, che tanto può, non oprerà ad estirparne ogni germoglio dal cuore? Tal è la donna, che a nulla arretrasi

con cui chiude il *Discorso: ne parlez donc plus de morale chez les nations modernes; et si vous voulez trouver la cause de cette dégradation cherchez-la dans son vrai principe.* Ma leggasi quell'Articolo, quella Lettera, quel Discorso per convincersi che non si mostra più rovinoso da' più rigidi moralisti.

(1) Gli aborti, come i soffocamenti, ed altri barbari mezzi da esterminare i frutti d'un reo commercio, sogliono veramente seguire d'ordinario lo stupro; ma l'esperienza mostrò tentarsi ancora non raramente dall'adulterio, spezialmente quando il marito non potè coprirlo d'un velo, o la donna ne fu sì scossa da non aver pace se non togliendosi dinanzi agli occhi il continuo rimprovero delle sue infedeltà.

perduta la pudicizia [1]. Ma s'ella è tale, qual sarà poi chi in lei desta, nutre, ed avvalora tal fiamma? Egual animo, eguali trame. Insensibile a'suoi, sdegnoso nella sua casa, non ha più cure, nè vezzi se non per quella che n'empie il cuore, e pe' frutti delle lor tresche. Là pascesi, là si bea, di là, poichè tutto vi scompigliò, costume, affetti, sostanze, torna ardente di nuove brame ad infettar la famiglia di quanto un vizio, non sazio mai di lordure, ha di laido e d'operoso a corrompere anch'altre generazioni. Possono gli uomini illudersi, la natura non già. Onde que'freddi amplessi de'padri [2]? Onde l'irriverenza ne' figli? Onde tant'ire e nimistà tra fratelli? Guasti ed infranti i vincoli orditi dalla natura a tener gli uomini in unità di famiglia, non è possibile che quegli stessi non si corrompano e spezzino dalla medesima a por le famiglie in essere di città preparati. Non poche in fatti età volsero per fuoco acceso da fiamma impura tra scosse e tra ruine di popoli, di nazioni, d'imperj [3].

(1) È sentenza di Tacito *Ann. lib.* 4. *cap.* 3: *neque enim foemina, amissa pudicitia, alia abnuerit*; ove parla di Livia, moglie affezionatissima a Druso, madre per lui di florida figliuolanza, che da Seiano, *postquam primi flagitii potitus est*, fu strascinata sino alla morte di suo marito. Clitennestra, appena che fu cortese ad Egisto, non potè ricusargli il sangue del tradito Agamennone.

(2) L'istorie persiane attestano che tutt' i parricidi nel regno furon opera di figli adulteri, Erodoto *lib.* 1. Stobeo *Serm.* 24; Brissonio *De regno Pers. lib.* 2. §. 99. Altre storie ne mostrano i fratricidj, gli odj feroci tra padri e figli, e fratelli succeder sempre nel colmo della civile dissolutezza. Seneca *Epist.* 19 dolevasi che più parricidi fossero avvenuti nell'imperio di Claudio, che nell'età antecedenti. In qual rispetto eran allora le nozze?

(3) Questo è ciò che accennasi dal Rousseau *loc. cit.* Ma il Genovesi nella sua *Diceosina lib.* 1. *cap.* 19. §. 31. afferma essere l'adulterio un de' delitti più comuni delle nazioni corrotte, quello, da cui sgorgano molti di quelli che han desolate famiglie, città, nazioni, e nella prima *nota* al d.° §. 31. da lui ripete le inimicizie domestiche, i partiti, ed un'immensa quantità d'omicidj. Nella *nota* seconda vuol poi che la guerra di Troja sia un carattere di

Parrebbe dunque che giustamente fosse da' Dieci l'adultera all'avvelenatrice agguagliata. Ma non corriamo alle conseguenze. Tal è l'adulterio, e questa è forse la sua peggior qualità, che dilatandosi e invigorendo rende ogni pena disutile; ed intendiamo di quelle pene, che sole possono alla sua malvagità conformarsi. Tra queste certo mal si porrebbe la prigionia, comunque vogliasi o temporale o perpetua; perchè la prima vuol dirsi correzione, non pena, propria di que' reati, che trasgressioni appellansi, non delitti; l'altra non può da' lavori pubblici separarsi senz'esser rea di macerare a pubblico scapito uomini in forza ed in fiore; e congiunta ad essi, a que'soli si converrebbe, che ingegno e mano adoprarono a danneggiar lo stato senza sconvolgerlo, ed a rapir l'altrui roba senza volerne la vita [1]. Nè v'han luogo le pecu-

tutte l'altre guerre non men prima che dopo avvenute con tanta frequenza a strazio di tanti popoli, notando come dal principato d'Augusto a quel di Trajano mezza dozzina di donne sconvolsero le fondamenta medesime dell'imperio: e che dalle memorie correnti s'ha che poche donne nella minorità di Luigi XIV facean le guerre e le paci. Avrebbe dovuto aggiungere che il regno romano cadde per un adulterio; che per un tentato adulterio, giacchè Appio avea moglie, si sconquassò la repubblica; e per gli amori di Cleopatra e d'Antonio andò l'imperio in Augusto; e finalmente che le memorie posteriori a Luigi XIV mostrano come le cose andassero, specialmente nella reggenza, e anche poi. Avranno i posteri dalla storia, ciò ch'ei non poteva aggiungere, sino a qual punto fu questo delitto estraneo all'ultima rivoluzione. Ma egli aveva avvertito esser la storia piena de' suoi tristi effetti. Noi vorremo sol ricordare che il ratto della figlia del conte Giuliano governator della Mauritania, operato dal re Roderigo, annichilò nelle Spagne dopo tre secoli di splendore la signoria de'Goti con infinita strage d'eserciti. Conchiudiamo dunque con Aristotile, opportunamente dal Genovesi allegato, che assai cambiamenti e convulsioni di stato a lui solo si debbono.

(1) Abbiamo testè notato come punendo egualmente i ladri pubblici e gli assassini, si moltiplican questi in luogo di sbandar quelli. Più del ladro occulto, ma sempre meno dell'assassino, è chi ruba nella pubblica strada. Sarà dunque utilmente condannato

niali, impotenti a frenare il povero, e larghe al ricco d'impunità, quando non mirano a colpe da rapacità consigliate. Di tutto è prodiga un'ardente lussuria per isbigottirsi a dar in pena quell'oro, che già le valse ad espugnar l'altrui pudicizia. Può per il bando allontanarsi l'autore d'un tristo esempio; ma lasciando vedovo un talamo, ed orfana una famiglia, scematone o scompigliatone le facoltà: quasi insensibile al reo [1], tutto a carico di pupilli innocenti. Non restan dunque che l'infamia e la morte. È l'infamia un'opinion concorde a riprovare un malfatto [2]. Non basta dunque che l'azione sia turpe; tal esser dee riputata: nè basta che tal si reputi; uopo è che sia l'opinion pubblica ferma nel riprovarla. Non v'ha reo, che non abborra la sua reità, la quale, come un antico osservò [3], è sempre a' suoi ed a sè stessa increscevole. S'osa il delitto perchè si spera occultarlo: s'osa perchè, rivelato ancora, non si dispera difenderlo; e andrà difeso e impunito se, via via guadagnando l'altrui coscienza, riesce a rendersi amica quell'opinione, che più doveva atterrirlo. E qual altro il potrà mai più di questo? N'è prova quello scrittore, che nell'accingersi a svolgere le sue pestifere conseguenze non esitò d'appellarlo

a' lavori pubblici, come il monetajo falso, il fabbricator d'armi illecite, il fabbricator ed il venditore di generi perniciosi. Variandone la durata e la qualità, potrebbe giustamente tal pena apporsi a varj delitti.

(1) Sarebbe per altro più grave a tutti nelle democrazie, a' nobili nell'aristocrazie; ma ovunque alle famiglie loro, più che a' colpevoli.

(2) *Commune hominum judicium, quod improbe factum damnat*, fu dottamente definita dal Vico *De constant. Philolog. pars. 2. cap. 8.*

(3) Seneca *Epist. 42: At male existimat de malis. Hoc etiam mali faciunt: nec ulla major poena nequitiae est, quam quod sibi ac suis displicet.*

delitto scusabile per sè stesso, azione di natura sua indifferente, e per inclinazione non libera; qualificandolo per altro tale da porre a guasto nazioni intere senza che pur s'avveggano chi l'abbia in esse operato [1]. Ostinandosi a notarlo d'infamia, che da lei non si crea, altro non farebbe la legge che volgerla a sua derisione. Nè minor onta le ne verrebbe, se ne volesse la morte; chè la natura sdegnasi di tal pena ove non sia pareamente usata; talchè, qualora minacci strage, vuol più tosto il delitto libero, che lordo un regno di sangue.

Si dovrà dunque lasciare impunemente trascorrere? Quando un corpo è talmente infetto, che sostener più non possa nè la più lieve scossa, nè la più lieve incisione senza vedersi esposto a perire o per tumulto di nervi, o per malignità di cancrena, l'arte medica non ha come riaverlo, se non purgandolo de' tristi umori, e ravvivatene con miglior sangue le forze, tornarlo a tal sanità da non esser poi facilmente da nuovi insulti alterata. Perchè sia dunque la pena atta a correggerne la rea natura, ed arrestarne i maligni effetti, conviene richiamar prima il costume alla civile osservanza richiamando l'uomo alla sua dignità; procurare in somma che l'onestà domestica sia da ciascuno reputata e onorata come principio e sostegno del civil ordine, procacciatrice di quieto vivere, conservatrice del viril essere d'ogni ragione d'imperj. Fu già mostrato qual fosse all'età de' Dieci la conjugale costumatezza perchè possa pur dubitarsi se dovean essi con ogni severità provvedere a tenerla illesa da quel delitto, che più congiura allo strazio della città collo strazio delle famiglie; e

(1) Son queste l'espressioni del Rainal testè riferite.

Roma n' era istruita da que' tumulti, che rovesciarono il regno. Non posson dunque incolparsi d'aver l' adultera punita ancora di morte; tanto più che, trattone pochi [1], non v' ebbe legislatore che l' adulterio a morte non reputasse [2]; e se da tutti non ne fu data l' esecuzione al carnefice, fu per esser tenuto degno di pene ancora più barbare [3]. Certo

(1) Quelli, che non lo punirono a morte, lo caricaron d' infamia, come in Cuma, ove l' adultera si traeva nel foro, s' adagiava sopra un sasso a vista del popolo; indi posta sopra un giumento, si trasportava per la città: quel sasso aveasi per detestabile, e la donna appellavasi *onobate* ad eterna ignominia. In Creta l' adultero si coronava di lana, si multava, e si spogliava d' ogni civil qualità. V' ebbero alcuni popoli, che imitarono la legge Salica, che tassava l' adultero in cento sicli. A scusarli di tale indulgenza si dovrà dire che là fosse il costume al grado, in cui s' è mostrato non valer pena a frenarlo.

(2) Ne accenneremo alcuni, i quali, punendolo a morte, mostrarono esser la morte anche poco se non fosse ancora crudele. Fu la lapidazione a cui dalla legge ebraica l' uomo e la donna egualmente si condannava. Licurgo lo volle punito al pari del parricidio. In Atene ora uccidevasi di spada o d' ascia, ora in arbitrio dell' offeso o tassare in danaro e marchiare in fronte, o accecare, ed anche uccider l' adultero; e talor si faceva strascinar da' cavalli per le pubbliche piazze sinchè lacero ne morisse: proibito all' adultera d' apparire in pubblico ornata, altrimenti potesse ognuno oltraggiarla e percuoterla; toltale la dote vendevasi, ed era espulsa da' tempj Cesare punì di morte un liberto assai caro per adulterio da lui commesso, e qualunque fosse la pena imposta agli adulteri dalla legge Giulia, di cui si disputa ancor da' giuristi, Augusto, ad esempio di Cesare, punì Procolo a lui carissimo per tal delitto, Svetonio *in Julio cap.* 48., *in Octavio cap.* 67. Costantino lo punì di morte. Costanzo, più severo di lui, lo sottopose alla pena del parricidio. Teodosio confermò la legge di Costantino, che fu riguardo all' uomo raffermata da Giustiniano, reso forse più mite verso la donna dal suo rispetto a Teodora.

(3) In Egitto era l' uomo battuto a morte con mille colpi, e reciso il naso all' adultera, supplizio, che fu rinnovato da Federico nelle costituzioni siciliane, ma colla diversità che tal pena dovesse darle il marito. Zaleuco volle gli si strappassero gli occhi. Gli antichi sassoni o ardevan la donna poich' erasi strangolata, e sulla fossa della sepolta impiccavan l' adultero; o denudata sino alla cintola traevanla di villa in villa flagellata da caste matrone e punta con de' coltelli, trovandosi pronte ad ogni villa nuove flagellatrici sinchè perisse. Canuto re d' Inghilterra alla recision del naso unì la

che ad aggravarne la pena concorre l'osservazione niun altro più facilmente occultarsi, nè venir questo delitto a luce se non violato l'onore altrui con ripetute aggressioni; talchè gli è necessità minacciare di maggior danno un delitto, che più d'ogni altro dalla speranza d'impunità confortato, non si lascia ordinariamente sorprendere se non quando per iterati ardimenti s'è fatto quasi insensibile ad ogni diffamazione [1]. Del resto per ciò, che sopra s'è ragionato, non possono i Dieci assolversi, prima, di non averlo egualmente punito ancora nell'uomo, a cui pur deesi la corruzion della donna; d'averne quindi posta la pena in balìa de' mariti; e finalmente d'aver ad essi data ragione di scegliere tra la morte e il divorzio, pene di qualità sì dissimili, che mentre quella può parer barbara, nè sempre tale da sgomentare il delitto, questo non può che renderlo vie maggiormente animoso a trionfar d'ogni ostacolo, che il natural pudore, la convenienza domestica, la stessa pubblica autorità possano mai contrapporgli.

Entriamo in un argomento grave per varietà d'opinioni, più grave ancora per contrarietà di sentenze. Perciocchè a quanto discordemente i filosofi ne ragionano crescono intrigo le leggi e le

recision dell'orecchie. La legge de' visigoti abbandonava alla vendetta del marito la donna e il complice. Gli spagnuoli lo mutilavano. In Polonia si conduceva il reo nella piazza pubblica, attaccavasi con un grappo di ferro per i testicoli, postogli a sua disposizione un rasojo per mutilarsi, non volendo morir di spasimo. I Parti niun delitto punivano più gravemente dell'adulterio.

(1) Ne conviene il Filangieri, che ne ragiona opportunamente *Scienza della legislaz. lib.* 3. *part.* 2. *cap.* 25 *e* 41. Non potendo in fatti aversene che rarissimamente prove di fatto, gli è necessario supplire con argomenti di presunzione, che per altro debbono esser tali da non espor l'innocenza Quali esser possano ragionasi nell' *Encyclopedie methodique, Jurisprudence V. Adultère.*

credenze opposte de' popoli. Aggiungi le controversie rabbiniche sulla legge mosaica [1], i dispareri cattolici sulla legge evangelica [2]. A procurarci un' uscita fra tanti dibattimenti, noi prenderemo ad osservare il divorzio qual mostrasi dalla sostanza del matrimonio; e, conosciutolo di ragione, apprendere dalla storia ciò che sia pure di fatto. Che il matrimonio, umanamente considerato, sia di natura sua resolubile, pochi fra quegli stessi ripugnano, che pur l hanno di religione infrangibile. Fondamento di tal giudizio è la sua qualita di contratto, ond' al par degli altri contratti stringasi di consenso, e di consenso disciolgasi. Ma s' asserisce per avventura più che non possa affermarsi. È da notarsi primieramente, che tutti gli altri contratti son mezzo agli uomini di convivere, e quindi hanno' essere e forma dalla civil potestà; il matrimonio poi, principio ed anima d' ogni vivere, è fondamento e sostegno della medesima; di guisa che potrà questa variar modo e regola a quelli, secondochè di civile necessità si conviene, ma nulla ardire contro le nozze senz'abusare di quella forza, che le dà sola ragione d' autorità. Che poi legittima lo scioglimento degli altri? Il fine certo, che muove a stringerli; ma spezialmente il soggetto, su cui si stringono. E fine d' ogni contratto l' utilità scambievole de' contraenti; ed argomento ne sono cose a niuno di lor natura inchinevoli, ma proprie d' ogni dominio; talchè non solo consentono d' essere trasferite dall' uno all' altro libera. ten-

(1) S' osservino press' il Calmet *Comment. litter. In omnes libr. vet. et nov. testam. in Deuteronomium Prolegomenon Dissert. De divortio.*

(2) Veggasi il Calmet *loc. cit.* ove s' hanno i dispareri delle Chiese cattoliche greca e latina, che Sant'Agostino attesta correre in quell' età.

te; ma par che in vista del fine elleno stesse domandino di più non essere là dove appajono perniciose o disutili. Or non è fine del matrimonio il piacere de' conjugati; perchè, se fosse, come vietare al senso quanto Nerone già osò [1]? Sia dunque fermo essere suo fine la prole, e talmente suo, che non v' ha nè diritto, nè religione, che l' impotenza non ponga tra le cause più giuste e valide a romperlo, benchè stretto colle maggiori solennità, nè manchevole della più viva reciproca benevolenza. Ond' è palese che, quanto gli uomini son liberissimi a stringerlo, tanto son meno a disfarlo; nulla potendo a carico della prole, per la cui sola utilità si congiungono. Ma quale utilità nascere ove non crescasi prosperamente? La prospera istituzion della prole è dunque a che mirar debbono principalmente le nozze. Quindi, a lei nulla più del divorzio opponendosi, dovrà dirsi di natura interdetto. Partiamo dalla sentenza già posta, non poter i figli uscir mai dall' obbedienza del padre; cosicchè seco rimaner debbano ad ogni separazione. So volersene alle madri l' infanzia; nè si potrà dissentire, qualor si voglia, non per alcuna ragione d' autorità, ma per l' obbligazione assunta al nuzial contratto di provvedere al ben essere della prole in potestà de' mariti, cosicchè loro si dovrà solo se i mariti acconsentono; i quali per altro debbono,

(1) Abbiamo già sopra esposto com' egli s' unì solennemente prima da marito al giovine Sporo, poi da moglie al liberto Pitagora. Ma mentre egli operava sì brutalmente, Seneca suo precettore avvertiva, *libidinem non voluptatis causa, homini datam, sed propagandi generis, Consolat. ad Helviam, cap.* 13. La definizione, che del matrimonio s' ha nella *Morale universelle Section* 2. *chap.* 2., *le mariage est une societé formée par l homme et la femme pour travailler à leur bonheur mutuelle* mostra che non dissentiva da Nerone il Baron d' Holbac autore della medesima, e dalle cui orgie uscì il *Systeme de la nature* per opera del Diderot.

non che possano, ad ogni pericolo, per l'incarico di custodirla e dirigerla prosperamente, ad altre cure affidarla. E ciò sia detto per circoscrivere un'opinione, che indefinita aggirasi per la civile giurisprudenza: perchè del resto, s'affidi o tolga alle madri, sarà sempre alla tenera età funesta la disunione de'genitori. Vano sarebbe ripetere quanto da gravi ingegni si ragionò del guasto recato a'figli tolti alle prime cure della lor madre, sebbene dalla nutrice poi tornino alle materne amorevolezze; guasto sensibile anche là dove un costume voluttuoso infingesi di non conoscerlo; e che ciascuno può di leggieri comprendere a che n'andrebbe qualora dalla nutrice, non alla madre, ma si rimettano a donna di vile uffizio, o tale almeno da non attenderne per mercede quanto si dee per affetto. Sarà per altro men grave dandone alla madre l'infanzia? Sono i primi alimenti, da'quali prende qualità l'essere: sono le prime istruzioni, che svegliano la ragione negli uomini: e queste e quelli promuovono quelle abitudini, che poi governano il nostro vivere sin all'estrema vecchiezza. Viva in lei pure l'amor materno; ma quanto più sarà vivo, più dovrà travagliarne il cuore il pensiere che di sè nutreli, ma non a sè; che un uomo, già sua delizia, ed or cagione di lutto e scorno, li strapperà dal suo seno appena che ne fiorisca l'età per crescerli a suo decoro e sostegno. Ne dovrà fremere; ne dovrà disperare; in odio, e crudel odio cangiandosi deluso amore. Non temasi d'atto barbaro, che in donna irata, ed irata per tanto stimolo, non è difficile presupporre; ma di qual latte li nutrirà? quali idee nella mente? quali affetti desterà loro nel cuore? Tornerann'essi al padre, non conosciuto, o sol conosciuto per quanto

loro n'espresse una moglie offesa; e il padre come si condurrà? Svelerà quanto lo spinse a dividersi dalla madre? Ma, palesando loro ciò che più deve ignorare un figlio, ne turberà quel senso di natural pietà, da cui prendono forma ed abito le più gentili affezioni; darà lor animo d'apprezzar anche malignamente lui stesso, e n'avran bene argomento da' tristi effetti del suo ripudio; renderà loro men abborrevole il vizio, se pur è vero che tanto possa l'esempio, spezialmente di persone a noi care, e per cui siamo naturalmente compresi di riverenza. Tacerà loro la causa del suo ripudio? E quel silenzio, fermandoli nell'opinione d'un sacro vincolo da lui crudelmente infranto, ne alienerà maggiormente il cuore, che più alla madre s'apprenderà per quell'umana abitudine d'aver più caro l'oggetto assente, tanto più caro, quanto più si dispera di possederlo. E quest'amore in ira si volgerà, se la veggano lieta per altra prole, ed essi gemano a mano d'una matrigna, che potrà pure astenersi da inique trame; ma tutto certo oserà per rendere, nè le sarà malagevole, discari al padre, seppur non anche esecrabili, figli di donna abborrita; la quale in altra famiglia oprerà lo stesso, se l'onta impressale dal ripudio, interdicendole ogni altro talamo, non la costringe ad un vivere dalla pubblica onestà riprovato. Intanto per l'ignominia, che dal ripudio comunemente si genera, rancori e sdegni implacabili divamperanno tra le affinità della moglie e le affinità del marito, che dalla femmina ripudiata non tarderanno in altra casa ad accendersi tra l'antiche e nuove attenenze. Ed ecco turbate e guaste famiglie intere, e pel trambusto delle famiglie in briga lo stato.

Che questi mali sien gravi ognuno ne converrà

che conosca ond' ha vita e forza un imperio: che sien fedelmente esposti, niuno potrà dubitarne che non ignori il corso e l' opera dell' umane passioni. A sostenere il divorzio converrebbe dunque mostrarlo rimedio a mali più gravi, nè per altre vie reparabili. Or, se prendiamo a conoscerne le cagioni, ne parran tutte manchevoli di queste due qualità. Esaminiamole partitamente, premesso, non valere a ripudio che quanto s' oppone all' essere del matrimonio. V' han atti dunque, che sol ne turbano il regolare andamento, e son gli effetti di tristi umori, la dignità maritale offesa, le facoltà domestiche danneggiate, i quali noi direm colpe; altri, che ne percuotono la sostanza, e noi diremo delitti, come l'adulterio, e la morte al marito o a'figli tramata. Ragioneremo ancora e della sterilità, e delle pene infamanti, e dell'insanabile infermità, che, per romper l'uso del matrimonio, recentemente si vollero cagioni anch' esse legittime di ripudio.

Pur troppo sorgono umori ad ombrar nozze le meglio ancora ordinate. Ma se due cuori s'unirono liberamente, e s'unirono poichè s'intesero, s'affezionarono, di tutta volontà si promisero, nè sieno scossi da riti o costumi indegni, sorgeranno assai raramente, nè in guisa mai da non essere con facilità dissipati. Là frequenti, là sorgerebbero inquieti ove, corrotto il vivere da brutali più che incivili abitudini [1], con altri affetti e ad altro fine s'ordis-

(1) Tal era la pederastia favorita in Creta perchè il popolo non vi crescesse soverchiamente, da cui non fu alieno Solone, secondo Plutarco: tal l'uso delle donzelle lidie e babilonesi di meretricare per ammassare da maritarsi, Erodoto *in Clio*, Strabone *lib.* 16. tal l'onore, in cui si tenevan le indiane, prostituendosi per il dono d' un elefante, Arriano *Rer. Indic.* tale l' ornar di calzari le egizie, che avesser molti adescato, Arriano *loc. cit.* tale l' aver mogli a comune degli agatirsi e limirnj, Sesto Empirico *lib.* 1.

sero, che ad aver frutti di casto amore per ristorare quanto ne mena il tempo d'uomini, di famiglie, d'imperj. Ma quivi ancora a calmarli, se non a spegnerli, nulla varrebbe come la stessa perpetuità del vincolo, che abituando a reciproca tolleranza può ravvivar anche l'amore, ma che rende sempre men grave un importuno convivere: laddove e più sdegnosi e più acerbi li renderebbe la sicurezza di scioglierlo impunemente ad ogni oggetto di più dolce impressione [1]. Nè tal sicurezza animerebbe meno la donna ad irriverenza e dissipazione; mentre a frenarla bastar potrebbe il pensiere di non potersi mai dal marito nè di fortuna, nè d'animo separare. Talchè il divorzio, anzi che menomarne gli effetti, ecciterebbe le cause di conjugali amarezze, le inciterebbe ad estendersi dallo scompiglio delle famiglie al disordine della città.

Del parricidio [2] vuol ragionarsi diversamente: e sarebbe certo fatuità disputare, se la separazione

cap 14: tale il torre la moglie a presto de' romani e de' greci: tale la legge, con cui voleva Cesare autorizzare a prendere quante mogli piacessero per aver prole, e la tassa da Caligola imposta per usar della moglie, e il lupanare aperto nel suo palazzo per usarvi ogni libidine a prezzo di suo profitto, Svetonio *in Julio cap.* 52, *in Caligula cap.* 40. 41.

(1) Basta a provarlo ciò che avvenne a Turio. Caronda vi permise il divorzio, da cui seguivano tristi effetti. Li dissipò la legge che nè la donna separandosi potesse maritarsi ad uomo più giovane del repudiato; nè a più giovane donna il marito, Diodoro Siculo *lib.* 1. *cap.* 12.

(2) Anche tra noi *parricidio* vale uccisione d'altri congiunti oltre il padre, come per testimonio di Paolo 5. *Sentent. tit.* 24. denotò *parricidium*, che e nel nascer del regno, e nel crescere della repubblica espresse l'uccisore di qualunqu'uomo, come rilevasi e dalla legge di Numa in Festo *V. parricida: si quis hominem liberum dolo sciens morti duit, parricida esto;* e dalla legge dei Dieci decimottava della Tavola settima: *qui malum carmen incantassit, malum venenum faxit duitve, parricida esto.* Usiam dunque di tal parola ad esprimer cosa, che dovrebbe altrimenti significarsi con molte.

da' suoi possa esser grave a chi ne trama lo scempio; e la giustizia, che vuol pene acconce ad emendare i colpevoli, o ad impedirne l'esempio, potesse assolverlo dalla morte. Uopo è distinguere dell' adulterio. Ov' egli avesse talmente invaso il costume, che si dovesse appellare, come con espressione assai propria di quell' età da grave scrittore appellasi, non delitto, ma colpa comune ad uomini e donne [1], noi già notammo non valer pena a reprimerlo. E lo potrebbe il divorzio? Il divorzio, che stimolando ad unirsi per separarsi [2], ne compirebbe talmente la corruzione, che resterebbe appena alle nozze una forma di civiltà [3]? Il divorzio, che istigherebbe a corromperle anche là dove sien esse in fiore, sien libere, sieno dal costume onorate? Poichè qual animo non darebbe a turbarle il non avere che a sedur l' altrui donna per possederla [4]?

(1) *Culpam inter viros ac foeminas vulgatam* chiama Tacito l'adulterio all'età d' Augusto *Ann. lib.* 3. *cap.* 24 Egli censura Augusto d' avere oltrepassata la severità delle sue stesse leggi punendo a morte gli adulteri della figlia e della nipote. Nota per altro di non averlo punito in Decio Silano che col privarlo della sua amicizia, di cui aveva abusato; cosicchè stringe a credere che Augusto stesso avrebbe dovuto comprendere, che nella frequenza di tal delitto, dovea reputarsi vano, se non anche dannoso, anche il più lieve supplizio.

(2) Ciò mostrasi pienamente dalla storia della corruzione romana, e lo nulò Seneca *De benef. lib.* 3. *cap.* 16. scrivendo: *exeunt matrimonii causa, nubunt repudii.*

(3) Non può meglio esprimersi tal verità che colle parole dello stesso Seneca, il quale *De benef. lib.* 1. *cap.* 9. afferma tal essere a que'dì l'adulterio, che dovea riguardarsi come una specie convenientissima di sponsali, *decentissimum sponsaliorum genus adulterium*, e perchè? perchè, soggiunge, *nemo uxorem duxit, nisi qui abduxit.* Veggasi ciò, che contr' un librettaccio francese protettor del divorzio scrive lo Spedalieri *Diritti dell' uomo lib.* 5. *cap.* 12.

(4) Senza darne altri argomenti basta ciò che ne scrisse un Giornale protestante d'Edimburgo all'occasion dell' *Enciclica* di Pio Ottavo: *Le Pape exhorte les eveques et le clergé à inculquer a leurs troupeaux la doctrine catholique sur l' indissolubilité du lien conjugale. C' est la partie la plus sensée de la lettre de*

A tener ivi il costume nell' osservanza del matrimonio contro un delitto di tanta lubricità, può solo contribuire una pena, che ne sgomenti il proposito, o tolga l'animo di rinnovarlo. Or delle pene fu detto non convenirgli che l'infamia o la morte; e tra l' infamia e la morte parteggiano legislatori e filosofi. Ma que', che preferiron l' infamia, mirarono alla turpezza senz'avvisarne l'atrocità. Quindi non investendone tutta la reità, non fu tal pena, già debole per sè stessa, valevole a contenere un delitto men turpe che rovinoso. E veramente che può contro il delitto una pena, che dee lasciarlo nella più parte impunito? L'infamia non isgomenta chi non ha senso di civil dignità; e tale fu sempre un volgo, nè volgo è sempre una plebe [1]. Quanti poi non son volgo, e quindi possono minacciarsi d' infamia, son quelli appunto, che in ogni stato prevalgono d' onori, di facultà, d' attenenze, di tutte in somma le qualità, che assai possono sull'opinione, e o la combattano, o la francheggino, giungono in fine a signoreggiarla. Lasceran' essi d'usarne a scemar onta al delitto sinchè non pieghisi l' opinione a tollerarne l' esempio, e, divulgato l' esempio, a volerne l' impunità? Chè tal è questa pena, che infermi e cada tosto che si rallenta; spe-

sa sainteté, et elle merite que les protestants aussi bien que les catholiques la meditent serieusemente. Dans notre pays, lorsqu'un mari ne veut plus de sa femme, ou qu' un femme ne veut plus de son mari, ils n'ont qu'a se faire sourpreudre en flagrant, pour se soustraire au joug coniugal, et pour former une liaison qui leur convient mieux. Il peut être juste de liberer la partie offensée d'un engagement qui a été violé et deshonoré par l' autre partie contractante, mais il est absurde de faire du crime un moyen de s' affranchir. Memorial Catholique Prem. Année Tom. 1. 31. Janvier. 1830.

(1) Così certo pensava Seneca, quando *De vita beata cap.* 2. scriveva *vulgum autem tam clamydatos, quam coronatos voco.*

zialmente contro un delitto, che per la facilità di celarsi, e per la difficoltà di convincerlo, e pe' complici a maturarlo, e per l'inclinazione a proteggerlo non può mai essere sì fortemente abborrito, che non sia d'uopo di maggior forza a frenarlo. So che barbara dovrà parere la morte ad uomini usi a' costumi de' Tiberj e de' Claudj; e iniquamente barbara deesi a ragion tenere da quanti sentono l'importanza di non accrescere affanni con il continuo strazio della giustizia al vivere già travagliato d'un popolo; chè nulla v'ha che rattenga una signoria dissoluta dall'essere indulgente e crudele secondochè più la muovono le sue volubili affezioni tiranniche [1]. Ma per uomini d'uno stato di tanta costumatezza, che una matrona non sappia che coll'uccidersi riparar l'onta d'un letto contaminato; non abbia il padre come salvare l'onestà d'una figlia che svenandola innanzi al popolo; nè possa il sangue dell'una e l'altra versarsi senza crollare le fondamenta d'un regno, e metter tutta a pericolo la fortuna d'una repubblica; non potrà certo parere ingiusta, nè barbara. Come negare in fatti alla civile autorità, che sta tutta nell'obbligazion di proteggere quanti a lei vivono sottoposti, ed in modo che nè la pubblica nè la privata sicurezza pericoli, quel diritto, che in ciascun uomo s'ingenera dal dovere di conservarsi, nè solo conservar sè, ma que' tutti, de' quali ha di natura il

(1) Basti l'esempio d'Augusto. Abbiamo alcune *Note* indietro osservato che Tacito lo censurò d'avere nella punizion degli adulteri trascesa non sol la clemenza degli antenati, ma le sue leggi medesime *Ann. lib.* 3. *cap.* 24. variandola a suo talento, ora uccidendoli, or deportandoli, talvolta privandoli solamente della sua amicizia, ed in modo che mostrò punirli anzi di questa offesa, che pe' commessi adulterj.

governo [1]; diritto, che non s'estingue per il tra-

(1) Non quasi tutti, ma tutt'i popoli, selvaggi e colti, d'ogni età, d'ogni luogo, ebber la pena di morte; talchè dovendosi tener vero, e in conseguenza giusto, ciò che vero da tutti, per tutto, e sempre si reputò, basta l'universal consenso a convincerne della giustizia. E trasandando ancora l'autorità della legislazione mosaica non lenta a punir di morte, e la stess'autorità della legge evangelica, per cui deve perir di ferro chi di ferro ferì, e pon la spada in mano del principe a terror de'rei; credo che possa brevemente chiarirsene la giustizia e l'utilità riflettendo, ch'ogni essere contingente, come osservamo nella *Nota* 1. *pag.* 250. non ha diritto che non s'origini da un dovere; che il massimo de'doveri è di tenersi in quell'essere ch'ebbe da chi lo creò; che invano arderebbe in ognuno l'amor dell'essere senza mezzi da sostenerlo contr'ogni forza pronta a distruggerlo; che sarebbe stolidità, per non dir cosa più grave, all'uomo solo contendere tal facoltà comune ad ogni vivente, e può dirsi ancora agli esseri materiali e insensibili, niun de'quali mai cede ad urto senza mostrare una forza viva a respingerlo; che spesso avviene non poter l'uomo conservar sè senza distruggere altr'uomo; che pari all'obbligazione di conservarsi è di proteggere quanti ha di natura in tutela, nè possono da sè difendersi; che la civil potestà, posta a tutelar la vita di tutti, andrebbe lungi dal fine senza la facoltà di compierne l'obbligazione; che avvien pure, nè raramente, che la vita, non d'uno, ma di più cittadini, e della città medesima, sia minacciata da grandi facinorosi; cosicchè debba inferirsi essere necessario, e quindi giusto, minacciar di morte, e colla morte reprimere ogni attentato alla pubblica e alla privata esistenza. Conobbe tal verità lo stesso primo ragionatore contro la pena di morte, ma non ne volle conoscere la necessità se non ne'grandi turbamenti de'popoli, forse per quel motivo, per cui forse recentemente il Guizot prese a mostrarla perniciosa ed inutile nelle civili perturbazioni; talchè non è da maravigliare se il Marat, che tanto anch'esso contro lei declamò, tentò poi nella sua terribile dittatura d'affogar la Francia nel sangue. I più la sostennero, e tra questi il Rousseau e il Filangeri. Che se a tutti non soddisfecero, avvenne perchè parlarono di diritti ove dovevasi ragionar di doveri; trattarono di cessioni quando il giusto timor di cedere ad assassini ogni diritto alla vita e alla proprietà fu quello, che dallo stato di natural debolezza raccolse gli uomini in uno stato di maggior sicurezza e tranquillità. Non abusarne perchè si tratta dell'uomo, *res sacra* detto da Seneca, quest'è il dover de'governi; quest'è ciò che non debbono cessar mai d'incolcare i filosofi. Ma se l'esperienza n'assicurò che non s'astiene dal sangue chi il sangue umano una volta iniquamente versò; se non può l'ordine pubblico manomettersi, investendolo o nelle basi o nel capo, senza immergere lo stato nel sangue; se non si possono infrangere i primi e più saldi vincoli del civil essere senza che il viver civile così corrompasi che sciolto tutto in licenza, perisca poi come corpo

passo dal naturale ad un civile convivere [1]; diritto, che male risponderebbe al dovere se non valesse a tutelare il nostr' essere coll' esterminio dell' aggressore. Ma v' ha tal vita, che grava più della morte; e chi tale altrui la procaccia non è men reo di chi cimentasi a torgliela: una morte poi, chi la pesa a calcolo di giustizia in ragion della pubblica utilità, non val lo storpio di più famiglie, il disordine d' una città, la corruzione d' un popolo. Certo se v' ha come riaverlo, la giustizia e l' umanità non consentono che si redima col sangue. Ma non v'ha mezzo: o minacciarlo di pene appena temibili da minori misfatti, e quindi inabili a sbigottire il delitto; o più barbare d' ogni morte, e perciò men atte a correggerlo per l' ire e gl' odj che destan contro la legge la giustizia e l' umanità crudelmente oltraggiate [2]. Basterebbe la sola autorità di scrittori,

logoro dalla cancrena, si potrà dire inumanità concluder con Seneca *De ira lib.* 1. *cap.* 15. *at corrigi nequeunt, nihilque in iis lene, aut spei bonae capax est. Tollantur e coetu mortalium, facturi pejora quae contingunt, et quo modo possunt, desinant mali esse?*

(1) Non v'ebbe legislazione, la quale punisse un uomo, che salvò la sua vita, non potendo essere guarentito dalla pubblica forza, coll' uccidere l' aggressore. E perchè? perchè niun legislatore ignorò che la città sussiste spezialmente per l' obbligazione sempre viva in ogni uomo di conservarsi con tutt'i mezzi che di ragion naturale mai può.

(2) La prigionia perpetua, la maggior pena che possa sostituirsi alla morte, quando non si consumi che in uno stato d' isolamento e di sola inazione, potrà parer dura ne' primi istanti; ma l' uso la renderà presto assai tollerabile, come s' ha d' esperienza. Quando poi si congiunga a' lavori, la stessa esperienza accertane che vi si abitua l' uomo anche per lunga età senza perdere l' affezione alla vita. Se poi questi sien tali, che debba il reo logorarvisi collo spasimo d' ogni fibra nella disperazione del minimo alleviamento, a sol oggetto d' esser altrui di spettacolo d' un' agonia prolungata sotto la sferza d' un agozzino; e se il reo tenuto nell' inazione del carcere da una catena, per cui non possa neppur d' un membro variar di stato, e sia lo stato di tal disagio da non potere che a grave stento usar lo scarso alimento; ognun vede che queste sarebber pene sostituite alla morte per prolungarne ad un misero tutte le atroci-

indulgenti a segno da non volere neppur conoscerne la reità [1] per convincere chi più ne dubiti che non mentisce la storia quando per lui ne dà corrotti gli umani affetti, popoli travagliati dalle più turpi ed atroci scelleratezze, non riposo, non morale, non ordine, regni scossi, repubbliche manomesse: talchè barbara non può tenersi una legge che, a preservarne uno stato di fiorente onestà, voglia al sicario d'un cittadino agguagliato chi mira a scuoter le basi d'ogni civil comunanza. Quindi rimuovonsi le querele per l'illegittima vedovanza,

tà. Tal era il vivere concesso a'rei capitali rinchiusi in Pizzighettone, la cui memoria fa tuttavia raccapricciare que'pochi, che da una trista curiosità si mossero a visitarli, avendo nella loro decrepitezza ancor vivo il senso di tanto strazio. Si celebra Elisabetta, che attenne il suo giuramento di tor la pena di morte dalla Moscovia, senza per altro dire come l'attenne. Doveva il reo opprimersi di fatiche disanimanti, gravar di ferri, logorar di flagelli e d'altri supplizj gli si doveva a qualche dì d'intervallo segar le vene, troncare il naso, le dita, e altri membri *Histoire de l'Empire de Russie par l'Auteur de l'histoire de Charle XII.* Tolser essi la morte, o non più tosto la vollero più crudele? Dovrebbon dunque i loro encomiatori ammonirsi con Seneca *De ira lib.* 1. *cap.* 16; che *optimum misericordiae genus est occidere*, perchè, siccome osserva *De benef. lib.* 2. *cap.* 5. *acerbissima crudelitas est, quae trahit poenam, et misericordiae genus est cito occidere; quia tormentum ultimum finem sui secum affert; quod antecedit tempus, maxima venturi supplicii pars est.* Si esaltano le leggi Valeria e Porcia, che voller liberi dalla morte i cittadini romani; ma si tacciono le grandi calamità, che il Carrard *De la jurispr. crimin. part.* 1. *Introd* §. 9. *n.* 9. mostra venutene alla repubblica, essendosi alla morte supplito con una finzione, cioè colla servitù della pena, per cui il condannato, non più qual cittadino, ma qual servo, davasi tosto in balìa del carnefice esecutor del supplizio, Noodt *Probabil. lib.* 3. Quanto poi contro la pena di morte ragionasi dal Beccaria, dal Brissot, dal Pastoret, dal Philipon, e dal Pinel, ribattesi dal Cremani *De jure crimin. lib.* 1 *part.* 2. *cap.* 5. Noi per altro non lasceremo d'insistere che, ove sia necessaria, compiasi, come vuol Seneca, ma com'egli vuole, cioè *sine odio*, che, secondo ch'io stimo doversi interpretare, vuol dire per la sola pubblica necessità, a solo pubblico esempio; rispettando sempre nell'uomo l'umanità.

(1) Scorrasi la *Nota.* 2. *alla pag.* 274. ove son tali autori allegati.

a cui condannasi il conjugato innocente qualor non sia la disunione del talamo accompagnata dallo scioglimento del vincolo; perchè fu stolta superstizione de' greci che le seconde nozze attristin l' anime degli estinti; fu riprovevole austerità de' romani averle a segno di sfrenata lussuria [1].

Ma che rispondere a chi, per l' uso delle nozze interdetto da un' insanabile infermità, ne muove eguali querele? A porne tale cagione conviene non aver senso d'umanità. Poichè di quale infermità si ragiona? Non crederò di quella, che si contrae pel contagio di chi tradì la sua fede, perchè sarebbe sacrilego voler la legge a danno d' un' innocente obbligata a tener queto l' istinto di chi perfidamente ne usò. Neppur di quante cagionano aborti o parti infelici, o una vita logora dalle cure domestiche: perocchè quale empietà non sarebbe privare d'ogni nuzial conforto chi geme e langue per l'osservanza de' nuziali doveri? Ma sia qual vogliasi l' infermità: se il fine, per cui si strinser le nozze potesse mai consentirlo, non lo consentirebbero le obbligazioni, che nello stringerle si contrassero. È certamente la prole, che rende sacre le nozze; ma per averla, per educarla, per crescerla degnamente, non è mestieri che i genitori così d'amore, di fede, di volontà si congiungano, che sia tra loro perfetta corrispondenza non solo di piaceri e di grazie, ma di soccorso ancora e d' alleviamento in ogni loro morale e fisica necessità? Qual morte tale abbandono non recherebbe alla misera, che cerca ne' suoi travagli di chi più dee consolarla, e l' ode ad altre nozze affrettarsi? Quant' acerbo non renderebbe

(1) Di tali opinioni veggasi presso il Gronovio *Antiq. Graec. Vol.* 6. *et* 8. e il Lorenzi *De spons. et nupt. cap.* 2. e il Feizio *Antiqu. Homeric lib.* 2. *cap.* 15.

un nodo, già grave se non si formi da un vivo e tenero affetto, il solo presentimento di sì crudele abbandono?

Potrà dunque il divorzio tenersi lecito per isterilità. Ma il giurista, che ciò sostenne [1], doveva dirne a qual età s'abbia sterile un matrimonio: poichè veggendosi di natura vario in ciascuno il momento da generare, nè rare nozze, reputate già sterili, fecondarsi dopo ancor qualche lustro, e talor anche oltr'al terzo ed al quarto; gli è fermo non potersene assegnar altra sicuramente, che quella in cui cessa naturalmente ogni fecondità, ma che riprova il divorzio per quella ragione appunto, che ne consiglia a volerlo. Fu la sterilità, che diede il primo divorzio a Roma, ma con tal crollo a'costumi, che trassero la repubblica, e poi l'imperio a ruina [2]? Nè per la rara e innocente sterilità di pochi [3] verrà mai meno quella popolazione, che giustamente appellasi sangue vivifico d'ogn'imperio, quando per altro sia provveduto che non ne cresca il volume in modo che, non potendolo i vasi più contenere, si sfibrino; o non s'imbeveri d'altri umori di così ree qualità, che l'accendano a spander seco per ogni vena la morte.

A quelli poi che ne chiedono, con qual diritto costringere un conjugato, cui gravi il tenersi celibe, ad astenersi da nuove nozze, ove l'uso del matrimonio interrompasi per essersi macchiato l'altro di tale infamia da ributtarne il consorzio, o meri-

(1) È questi il Volfio, che vuol proibito il divorzio di ragion naturale, eccettuato se non s'abbiano figli, *Jus naturae part. 7. cap.* 2. §. 262. 263 507.

(2) Si mostrerà tra poco colla storia della corruzione romana.

(3) Contro il celibato militare, marittimo, e libertino non si mosser tante querele, quante in favor del divorzio a causa della popolazione.

tata pena da non più averlo a compagno? risponderemo, con qual diritto costringere un imperio, che senta l'obbligazione di conservarsi incorrotto, per appagare il senso di pochi, ad usar cosa nemica del comune ben essere? Se contentare tutte l'oneste brame, ed impedire ogni storpio dee essere il desiderio, non può esser l'opera d'alcuna legislazione, dovendo tutte mirare a contenere i più gravi senza speranza di toglier tutti i disordini. Forse, perchè più possono consentire nella calunnia, dovrà tor fede a testimoni concordi? o perchè può per le giuridiche forme la reità sottrarsi al supplizio, proscrivere le cautele a guarentir l'innocenza? O convien dunque mostrare dal divorzio non nascere mali gravissimi, irreparabili; o convenire che da niun popolo, che voglia tenersi in fiore, potrebbe mai tollerarsi.

Che se ne furono nella più parte considerati sol nella donna i motivi e gli effetti, non fu rispetto alla legge romana, che a donna vietalo, di che s'avrà ragione in appresso; ma perchè sol questa può farsi rea delle colpe; e i delitti voglion nell'uomo ed in lei egualmente estimarsi, come l'infamia e la prigionia; nè dovendosi aver la legge men rea che permettesse alla donna sciogliersi a causa di malattia.

Esaminato dunque ciò ch'egli è di ragione, osserviamolo nella storia quale si mostra di fatto. Non sono su lui concordi le istituzioni de' popoli; nè la sola legge evangelica lo respinse. I macedoni e gli spartani nol consentivano neppure a' re [1]: e

(1) De' macedoni veggasi il Freinsemio *Supplem. Curt.* 1. 9. 2., e il Crofio *Antiqu. Macedon. lib.* 1. *cap.* 16.: degli spartani Erodoto *lib.* 6., e il Cragio *De republ. Lacedem. lib.* 3. *tab.* 4. *Inst. IX.*: e parea doveroso concederlo almeno al re, cui si vietava,

nel silenzio d'altre legislazioni mal s'argomenterebbe quali altre più l'ammettessero. Ma sono i popoli, a' quali fu consentito, che debbono col tenore delle lor leggi e delle loro vicende istruirci quale realmente in opera egli è. Se dunque eccettuiamo gli etiopi, a' quali per ogni vile cagione si permetteva [1]; e alcuni barbari dell' Ibernia che, avendo le mogli a schiave, teneansi lecito repudiarle a talento [2]; le leggi degli altri popoli ci palesano che i legislatori, più che permettere, lo riprovarono, non permettendolo se non in modo che i cittadini apprendessero com'era meglio astenersene a pro non meno delle famiglie, che dello stato: poichè lo vollero fuori de' casi espressi interdetto; ed in que' casi stessi mostrarono d'averlo in onta ed a carico: non permisero d'eseguirlo se non di pubblica autorità, nè prima che i conjugati potessero posatamente comprendere a qual atto si preparassero. Tuttavia non ottennero riverenza alle nozze che sin a tanto non v'ebbe chi s'attentasse ad infrangerle: perocchè, datone appena, ed anche per giusta causa, l'esempio, più non si tenne il divorzio; ma incitato dalle passioni, ed a vicenda incitandole, trascorse a tale perversità che n'andarono costumi e leggi in rovina.

Senza neppur conoscere quanto se n'ha da'due popoli, l'ateniese e l'ebreo, che di legge lo s'ebbero, basterebbe Roma a chiarircene. Si disse averlo sin da'principj del regno, ma non concesso alla donna, e postone le cagioni, oltr'alle quali chi s'accingesse a promuoverlo fosse aspramente punito; e ne trat-

com'era lecito a' cittadini, in caso di sterilità torre a prestito l'altrui donna.

(1) *Rélations des Missionaires d' Ethiopie.*

(2) Camdeno *Britannia*,

tasse il marito in un consiglio d'affini [1]: lo ch'era molto opportuno a stornarlo. S'ordinò poi darne ragione a'censori con giuramento [2]; e il giuramento era sacro per i romani. Nè basta: doveano innanzi di sciogliersi i conjugati recarsi al tempio di quella Dea, che si credeva poter sull'animo de'mariti [3], onde placati tornassero d'una mente e d'un cuore. E ciò tenne in vero talmente in freno il costume, che v'ebbe chi amò più tosto lasciarsi perir di doglia, che vendicare l'infamia delle sue nozze [4]; e corsero cinque secoli innanzi d'averne esempio. Ma tralignava il costume, ed i censori credettero provvedere al decrescere delle famiglie obbligando con giuramento ad unirsi per aver prole [5]: e fu la sterilità che spinse Calvilio a sciogliersi dalla moglie per non mancare alla fede del giuramento [6]. Pure, benchè ne fosse il motivo onesto, nè più fosse l'età di Regolo, la città ne fu scossa [7]; ed al secondo ripudio ancora ne mormorò [8]. Crescendo poi la mollezza, ed usurpatane dalle donne la facoltà, non più a consoli, ma numeravan gli anni a mariti [9]. Si separavano per maritarsi, s'accoppia-

(1) I parenti cioè della moglie, come per l'autorità delle dodici Tavole suona la voce *affines*, estesa poscia ad altri significati.

(2) Giuseppe Lorenzi *loc. cit.*

(3) S'appellava *Viriplaca*, e aveva un tempio nel Palatino, Valerio Massimo *lib.* 2. *cap.* 1. n° 6., Giuseppe Lorenzi *loc. cit.*, Nieuporrt *De rit. Rom. Sect.* 4. *cap.* 1.

(4) Plinio *Hist. nat. lib.* 7. *cap.* 8., Aulio Gellio *lib.* 16. *cap.* 16.

(5) Aulo Gellio *Noct. Att. lib.* 4 *cap.* 3.

(6) Aulo Gellio *loc. cit.* Plutarco *in Romulo*, Valerio Massimo *loc. cit.* Avvenne l'anno 533.

(7) Terrasson *Hist. de la Jurispr. rom. part.* 1. §. 7. *loi* 25., Bouchaud *Sixième Table, loi septième.*

(8) Fu questo il divorzio fatto alcun tempo dopo da Paolo Emilio, Plutarco *in Paolo Æmilio.*

(9) *Non Consulum numero, sed maritorum annos suos com-*

vano per dividersi [1], non più cercandosi nelle nozze che il momentaneo sfogo d'un brutale appetito [2]. S'ordivan anche e scioglievano per interesse [3]; nè meno a stimolo dell'altrui, che della propria ambizione [4]. Volle pure frenarlo Augusto [5]; ma che valeva una legge, ch'egli stesso animava ad infrangere, nè meno fu vilipesa dagli altri Cesari [6]? Altre dopo tre secoli, ed altre ne sopravvennero [7]; tutte vane; perchè da niuna erasi resa alle nozze la naturale onestà.

Non s'ha d'Atene se non che permettevasi ad amb'i sessi per adulterio, così per altro che il marito dovea repudiar l'adultera; era permesso, ma consigliato alla donna di non dividersi dal marito infedele: n'andasser ambo agli arconti, ond'aver

putant, Seneca *De benef. lib.* 3. *cap.* 16. Aggiungi Giovenale *Sat.* 6. *v.* 230. 237.

(1) *Exeunt matrimonii causa, nubunt repudii*, Seneca *loc. cit.* Tertulliano *Adv. gentes cap.* 6. *repudium jam votum fuit, et quasi matrimonii fructus.*

(2) Seneca *De benef. lib.* 1. *cap.* 9. §. 4.

(3) Cicerone stretto da' debiti repudiò Terenzia per aver dote, e sposò Publilia, che poi ripudiò per non aver pianta la morte della sua Tullia, Plutarco *in Cicerone.*

(4) Marco Pisone, in grazia di Silla, licenziò Annia già stata moglie di Cinna, mentre Cesare era forzato a ripudiar la figlia di Cinna. Cesare poi maritò a Pompeo Ottavia nipote di sua sorella, ch'era moglie di C. Marcello, e ne prese in moglie la figlia destinata a Fausto Silla. Avevagli data già la sua figlia, facendole repudiare Servilio Cepione: e tutto ciò per signoreggiare, Vellejo Patercolo *lib.* 4. *cap.* 41., Svetonio *in Julio cap* 21. 22. 27. Tiberio fu costretto a ripudiare la moglie gravida, a sciogliersi dalla figlia d'Agrippa per maritarsi a Giulia, Svetonio *in Tiberio cap.* 7.

(5) Svetonio *in Octavio cap.* 34.

(6) Veggasi de' suoi divorzj Svetonio *in Octavio cap* 62. 63., il quale così di quelli di Caligola scrive *in Caligula cap* 5. *matrimonia contraxerit turpius, an dimiserit, an tenuerit non est facile discernere.* Di Claudio e di Nerone son noti.

(7) Veggasi ne' Codici teodosiano e giustinianeo le *leggi* e le *novelle* di Costantino, Onorio, Teodosio, Valentiniano, Anastasio, Giustino, e il *Basilicon* di Leone.

agio di ritornare alla prima benevolenza [1]. Non visse quella repubblica lunga età: agitata da fazioni, da guerre, da sofisti, da retori, perì senza lasciar conoscere quanto al guasto de'suoi costumi, non i migliori di Grecia, contribuisse l'uso legittimo del ripudio.

Al silenzio delle memorie ateniesi supplisce la ricordanza de' riti e de' costumi giudaici. Non fu legislatore nell'apprezzare il divorzio pari a Mosè. Egli non era di que' legislatori che pensano, non esser altro la legge che un atto di volontà, talchè basti volere per governare, senza rispetto all'indole e all'opinioni de' popoli. Sapeva il matrimonio d'istituzione insolubile, quindi non poter l'uomo dividere ciò che da Dio si congiunse [2]. Ma conosceva il suo popolo; lo conosceva ne' ripudj indurato [3], ardente ne' sensuali, volubile ne' morali argomenti: doversi perciò correggerne le abitudini senz'irritarne gli affetti, frenarne il senso senza turbarne lo spirito; per non espor le sue leggi alla sorte, ch'ebbero poi le crudeli di Dracone nell'Attica. Tollerò dunque il divorzio, restringendone quanto più fosse possibile i motivi e la facoltà, adoperandosi a renderlo abbominevole al pari della sua causa, ma spezialmente alla donna, da cui solo poteva darsene appiglio: chè nol permise ch'all'uomo, e per affare impudico [4]; nè volle, come Solone, obbligato l'uomo ad usarne

(1) Alcibiade in fatti, chiamatovi dalla moglie per divorzio, così ve l'accarezzò, che ne tornarono uniti, Plutarco *in Alcibiade*.

(2) Matteo *cap.* 19. *v.* 4. 5. 6.

(3) Matteo *cap.* 19. *v.* 8.

(4) Deuteronomio *cap.* 24; *v.* 1. *et seqq.* Veggasi la *Dissertazione sopra il divorzio* nella Bibbia del Vence, *Dissertazioni tom.* 2., edizion di Milano.

perchè l'uso non ne animasse l'esempio, anzi volle che odioso a Dio si tenesse chi di ragione ancora ne usasse [1]. Annoverò tra le infami e le immonde le repudiate, ordinando a' sacerdoti d' averle in conto di meretrici [2]; e vietando a' mariti di riunirlesi poichè si fossero altrui congiunte, come esecrabili e contaminate dinanzi a Dio [3]. Certa per altro doveva esserne l'impudicizia, perchè il sospetto purgavasi colle acque di gelosia [4]. Doveva la separazione intimarlesi formalmente, ed avverarsene la ragione da' giudici [5]; talmentechè, se il marito, nojatone, per isciorsene vituperavala, oltr'alla flagellazione e all'ammenda di cento sicli, condannavasi a non più repudiarla, conosciuta da' seniori innocente [6]. E perchè non fosse il ripudio stimolo a trame impudiche, obbligavasi a maritarsela, senza potere più sciorsene, il seduttor d'una vergine [7]. Nè si lasciò da' profeti, e da chi più valeva in Israele di senno e d'autorità, riprendendolo, biasimandolo, ed onorando la stabilità delle nozze [8], di tener viva nel popolo

(1) *Selon l'ésprit de son institution, le divorce était considéré d'aprez les rabbins même, comme une concession faite à la fragilité humaine, au point que celui qui en profitait était declaré odieux devant le Seigneur:* così mi assicura il Cav. Drak nella sua lettera scrittami il 20 dello scorso Agosto, di cui darò conto alcune *Note* appresso.

(2) Eran l'abbominazion d'Israele, ed ottimamente rendevasi il ripudio odioso al sacerdozio per farlo meglio abborrir dal popolo, Levitico *cap.* 21. *v.* 7. *e* 14.

(3) Deuteronomio *cap.* 24. *v.* 2. 3. 4.

(4) Numeri *cap.* 5. *v.* 14. *et seqq.*

(5) Deuteronomio *cap.* 22. *v.* 13. *et seqq.*

(6) Deuteronomio *cap.* 22. *v.* 18. 19.

(7) Deuteronomio *cap.* 22. *v.* 28. 29.

(8) Malachia *cap.* 2. *v.* 14. loda Abramo di non aver repudiata Sara benchè sterile, ed agli ebrei rimprovera la facilità di separarsi dalle mogli. Egual rimprovero fa loro Michea *cap.* 2. *v.* 9. Davidde niuna repudiò delle mogli disonorate dal suo figlio Assa-

l'avversione al ripudio. Pur tante cure non valsero. Poco innanzi all'età di Cristo presero i dottori a contendere sullo spirito della legge mosaica; e tanto lo tormentarono, che n'andò straziata ancora la lettera [1]. Era l'ebreo già guasto di ragione e di cuore [2]: prevalse dunque la facultà de' repudj, e per cause viltssime, ed estesa alla donna, cui per niuna interpretazione rabbinica poteva mai violentarsi a consentirla Mosè [3]. S'ha dalla storia con quale inverecondia ne usarono [4].

Passiamo ora a conoscere ciò che ne piacque all' arabo legislatore. Considerando che l' onestà nuziale, come ogn' altro civil costume, fiorisce secondochè più ne muove a tenerlo in pregio la re-

lonne *Reg. I. cap.* 20. *v.* 3. Salomone *Prov. v.* 18. 19. consiglia a star colla moglie presa da giovane.

(1) Hillel capo del gran Sinedrio, e Sammai secondo capo, presero a disputarne. Sammai stette all'ingenua lezione *si acceperit homo uxorem, et habuerit eam, et non invenerit gratiam ante oculos ejus propter aliquam foeditatem* ec., che Hillel corruppe con una particola disgiuntiva, volendo che si leggesse *et non invenerit gratiam ante oculos ejus, aut propter aliquam foeditatem.* ec. Hillel fu sostenuto dal rabbino Akiba, che ne ampliò la licenza, e Filone e Giuseppe Ebreo gli assentirono. Fu poi la sola adottata.

(2) I Greci empierono la Giudea, come Roma, di sette a lei totalmente ignote innanzi alla schiavitù babilonica. Le principali furono de' farisei e sadducei; la corruppero quelli collo stoicismo congiunto alla metempsicosi; questi colle brutalità del guasto epicureismo. Può su queste e l'altre sette vedersi la *Dissertazione sulle sette degli Ebrei* nella Bibbia del Vence, *Dissertazioni Vol.* 6.

(3) In fatti Giuseppe Ebreo *Antiq. lib.* 15. *cap.* 11. dice che il primo divorzio fatto da donna fu contro le leggi e il costume.

(4) Salome, sorella d'Erode il grande, ne diè l'esempio repudiando Costobaro. Imitolla Erodiade sua nipote sciogliendosi da Filippo. Le tre sorelle del giovane Agrippa, Berenice, Marianna, Drusilla, ripudiarono, la prima Polemone re del Ponto, la seconda Archelao per unirsi a Demetrio Alabardo, la terza Aziz re d'Enesa per maritarsi a Felice. Lo stesso Giuseppe Ebreo, fariseo qual era, non arrossì *De vita sua* di confessare d'aver per tristo umore repudiata sua moglie.

ligione, dovremmo credere che la sua sensualità nulla volesse interdetto all'incontinenza degli arabi. Non v'ha dogma in fatti, di quelli che più confortano alla virtù, che non sia stimolo a' carnali appetiti. Quanto diletica il senso è nel soggiorno della voluttà preparato eternamente a' credenti [1]: nè v'ha credente, per quanto viva e muoja colpevole, che possa demeritarlo, intercedendo per tutti i meriti del Profeta [2]: pel primo de' quali dogmi nulla v'ha che più ne infiammi a libidine, per l'altro non v'ha libidine e reità, che non possa impunemente osar l'arabo. Eppure, se consultiamo il Corano, vedremo in esso il divorzio egualmente abborrito. Permettesi ad amb'i sessi; ma di niuno s'ha per compiuto che dopo il terzo ripudio, il quale si può dall'uomo, ma deesi dalla donna aspettare [3]. Non può donna disunita riprendersi prima che diasi ad altr'uomo, e da questo sia ripudiata [4]: lo che talmente commuove la gelosia negli arabi, che n'è freno a' divorzj [5], come ne rattiene la donna il non andare per esso libera, ma l'essere sottomessa a' parenti, che non indugiano a venderla, appena ch'ella dichiara di separarsi [6]. Ad ambo è poi di ritegno, la perdita della dote, se vogliasi dalla moglie, la sua restituzione, se vogliasi dal marito [7]. Vietasi repudiarla nel corso di sua ragione; e o da lei muova, o dal marito il divorzio, non l'è concesso di tosto ordire altre nozze:

(1) Alcorano *Sura* 2 47. 55.
(2) Alcorano *Sura* 15. 40. 43. 74.
(3) Alcorano *Sura* 2.
(4) Alcorano *loc. cit.*
(5) *Istoria universale*; *Continuaz. dell' istoria moderna Vol.* 1. *tom.* 2. *cap.* 2. *sess.* 2. *Istoria degli arabi.*
(6) Linguet *Théorie des loix civiles liv.* 3. *chap.* 16.
(7) Alcorano *loc. cit.*

incinta, dee partorire, e nutrir due anni la prole; altrimenti l'è d'uopo attendere il volgere di tre lune [1]. Non possono in fine arbitrariamente dividersi: due ne sono le cause, impudicizia e sterilità; e debbono in giudizio avverarsi [2]. Non è poi di picciol momento, a giustificazion dell'ebreo come dell'arabo legislatore, la poligamia, comune a' due popoli, non potendo le famiglie, ove regna la moltiplicità delle mogli, non essere lacerate da gelosie materne, da paterne parzialità, da gare ed ire fraterne, le quali per la rovina, che può venirne allo stato, possono far parere, se non legittima, almeno più tollerabile una totale separazione.

Nè dee recar maraviglia tanta circospezione in una legislazione mista di riti ebraici e cristiani, quando altre genti da noi più divise ancora di massime, eguale, seppur non anche maggiore, ne palesarono. N'usa in vero il giapponese a capriccio, agitato dalle passioni come dalle tempeste; ma il cinese, placido come il suo clima, l'abborre, anche per cause gravissime, e gli è talmente di scorno, che ne tollera appena l'uso nel volgo [3]. Raro avviene, e sempre di mala voce, ne' regni di Tunchino e di Siam [4]. È nell'Indie affare di religione, e di tal gravità, che dee la separazione colla maggior ceremonia dal capo de' Bramini operarsi, e

(1) Alcorano *loc. cit.*, altrimenti è obbligato a riprenderla.

(2) Alcorano *Sura* 2. 4., Antonio Geufr. *lib.* 2. *De turcis*, Belloni *Osservazioni lib.* 3., ed altri.

(3) Il solo marito ha facoltà di repudiare, Du Halde *Description de la Chine.*

(4) Nel Tunchino difficilmente la donna può sottrarsi al marito; ma repudiata, le si dee render la dote con quanto accrebbe col suo maneggio. I figli sono del padre, e raro è il divorzio, come in Siam, ove il ripudio è del solo marito, che dee render la dote, e dividere i figli, per lo che vi è rarissimo, Corneille *Diction. univers. geograph. et hystor.* *V. Tunquin.*

n'ha la donna segnata la libertà con marchio indelebile [1]. Ad esso inclinano i popoli della Virginia e del Messico; ma n'è frenato con tale severità, con tale avvedutezza proposto, che non segue più raramente altrove, nè men altrove s' abbomina [2]. Nè più lo careggian popoli ancor più rozzi di costumi e d'ingegno [3]. Barbare voglionsi le nazioni, che la ruina operarono, o dalla ruina sorsero dell' imperio; ma le leggi de' borgognoni [4], quelle di Teodorico in Italia [5], de' visigoti in Ispagna [6], le ibernesi [7], le alemanne [8], le mostran tutte sollecite, tutte caute, qual più, qual meno, a reprimerlo. E che più? Qual esso parve a que'riformatori, che a rifiorire la credenza ed il culto non ebber meglio che violar essi i primi l' onestà delle nozze, animando le altrui passioni a non tenerle più fede? Quale ad Arrigo, che ad esser libero ne' repudj stravolse la religione, turbò lo stato, lordò di sangue talamo e regno, provocò l' ire e le minacce

(1) Il sacerdote marchia con ferro rovente la donna sulla spalla destra; e questo è il segno della sua libertà.

(2) Nel Messico vietavasi a pena di morte la riunione de' conjugi; e la storia mostra tal legge potente a frenare i divorzj. Nella Virginia s'avea disonesto a segno, che oltr'ad altri espedienti ve n'era uno specioso, quando anche si promuoveva per isterilità. Prendeva l'uomo altra moglie, anzi ve l' istigava la donna stessa, ma i figli, che ne nascevano, dovevano aver per madre, e tale appellare la prima moglie, avendo sol per sorella, e tal chiamando la vera madre; e spezialmente per ciò v'era il divorzio rarissimo, Corneille *Diction. geogr. et hystor. Virginie.*

(3) Possono vedersi gli usi de' selvaggi delle Molucche e del Canadà *Dictionnaire des cultes ec. V. Divorce.*

(4) È vietato alle donne, nè permesso che per le cause poste da Costantino, *Leg. Burgund. cap.* 34.

(5) Rinnovò le leggi de' sassoni, e per le stesse cause de' borgognoni, *Codice di Teodorico cap.* 54.

(6) *Leg. Visigot. lib.* 3. *tit.* 16. *cap* 1. Eran fiere, e lo stesso re Arrigo non lo permise che per l' adulterio.

(7) Camdeno *Britannia.*

(8) *Leg. Alman. cap.* 53.

d' Europa? Quelli, postone a pochi i motivi, ne vollero discusso il merito, e giudice il concistoro [1]: questi, ammesse le sole cause appellate da' canoni dirimenti, volle che dalla sacra e civile potestà si vegliasse alla concordia de' talami, e dell' opportunità de' repudj si definisse a voto de' parlamenti [2]. Ma le querele, che là ne sorsero, son argomento non nascere che di mal seme mal frutto [3]: e l' ebreo lo conferma, il quale, benchè di legge talmudica l' abbia per cause vilissime, pur lo contiene vituperandolo [4]. Che s' egli ha luogo nel codice imperiale di Francia, uopo è riflettere che quel legislatore era in impresa più malagevole che Mosè. La Francia continuava a dibattersi per uscire da

(1) *Dictionnaire des cultes ec. V. Divorce.*

(2) Chambers *Dictionnaire V. Divorce.*

(3) Se ne lagnano da gran tempo gli scrittori inglesi. Nel 1774 uscì un poema inglese intitolato *Stato presente della nazione, ovvero l' annientamento dell' amor della patria*, in cui si declama contro il divorzio. Veggasi il *Giornal d' Edinburgo* sull' *Enciclica* di Pio Ottavo, allegato da noi nella *pag.* 160 *Nota* 3. Il C. Carrion - Nisas nel suo *Discorso al Tribunato sul divorzio* disse che pochi anni prima nel parlamento inglese vi fu più d' un grave parere per abolirlo.

(4) Insegnano i moderni Rabbini secondo il Talmud che il ripudio è del solo marito, e in quanto alla pratica han tante clausole apposte, e tante condizioni, ch' è quasi impossibile, che per sì lunghi indugj non riesca al parentado calmar gli umori de' conjugati *Dissertazione sul divorzio nella Bibbia del Vence, Dissertazioni Vol* 2. Nella confusione per altro e nelle contraddizioni che incontransi ne' trattatori di tal soggetto volli consultarne il chiarissimo Cavalier Drak, il quale s' accinse a ragionare compiutamente sopra il divorzio giudaico, e prevedendo non potermi giungere in tempo la sua Dissertazione, mi anticipò cortesissimamente colla sua de' 20 Agosto, da me già rammentata alla *Nota* 1. pag. 301. l'assicurazione che *la Sinagogue elle-même, effrayée de cet abus effréné, se mitte au devoir d'y apposer des digues, et de ramener le divorce, autant que possible, vers l'usage modéré, restreint, qui était dans l' intention du legislateur d' Horeb.* Quant' è dunque d'uopo a conoscere la natura dell' antico e lo stato dell'attual divorzio giudaico, s' avrà pienamente da questo dotto ed elegante scrittore; di cui mi rallegro di aver provocato il giudizio in un tanto argomento.

un tristo stato, seppur può nomarsi stato un variar continuo d'ordini e leggi per la mossa d'una rivoluzione che, a tutto rinnovellare, avea preso tutto a distruggere. In quell'ardore fu decretato il divorzio [1]. Ma il divorzio non è che separazione di nozze, e quali nozze eran sacre, ove il costume insolentiva anche più che nel colmo della romana dissolutezza? Da tal disordine, e in tal disordine sorse l'imperio. Ma quegli, che lo fondò, aveva nel suo consolato appreso che le sue cure per contenere un costume rotto a licenza eran vane, se non frenavansi i tristi effetti di que'divorzj, che allo scemar delle nozze annualmente aumentavano [2]. Aveva già ravvivata la religione, ma non per tutti ed in tutto; talchè non era concorde il culto, fremevano le opinioni, e s'era di poco imposto silenzio all'empio, che collo strazio d'ogni morale avea tentato ricondur gli animi all'abbandono d'ogni divinità [3]. Nell'impossibilità di richiamare quel popolo all'uniformità di costumi coll'unità di principj, parvegli il meglio riporre in grado le nozze, non dissentendo il divorzio, ma proponen-

(1) Il C.e Carrion-Nisas nel *Discorso* allegato rammenta qual uomo pronunziò la prima volta la parola *divorzio* nell'ardore della rivoluzione.

(2) Dallo stesso Carrion-Nisas siamo istruiti che da' pubblici registri appariva che nell'anno nono i matrimonj erano stati circa quattromila, i divorzj settecento; nell'anno decimo questi novecento, e quelli circa tremila; che era maggiore il numero de'nati, ma vieppiù grande quello de'morti; che nascevano più bastardi di prima, e su trent'atti di divorzio se ne trovavan dieci, ne'quali un degli sposi, o ambedue divorziavano per la seconda volta. La peggiore poi delle sue conseguenze era che per la legge del 12 Brumale Anno II eran ammessi i figli illegittimi a dividere co' legittimi l'eredità degli ascendenti e de'collaterali; legge, che il Consigliere Huguet nel suo rapporto del 12 Fiorile Anno XII non esitò d'affermare, essere fatta per distruggere il civil ordine.

(3) È questi l'Autore della *Justine*, opera che non ha pari in argomento di corruzione, severamente proscritta nel Consolato.

dolo qual rimedio ad un male, male per altro, e male grave ancor esso, togliendone l'uso alle passioni e all'umore, limitandone le cagioni, e gravandole di tanti esami, di tant'indugj, di tante formalità, che i cittadini se ne astenessero per riflessione, per noja, per interesse. Ciò presentan l'arringhe de' consiglieri e degli oratori [1]: ciò mo-

(1) Lascio d'allegare il *Discorso* del C.e Carrion-Nisas al Tribunato, da cui fu combattuto il divorzio. Importa conoscere ciò che ne dissero il C.e Treillard, e i due Oratori del Tribunato Savoye-Rollin, e Gillét, che lo sostennero. Considerando i principj, da'quali mosse l'oratore Savoye-Rollin, dovrebbe credersi ch'ei volesse sciolto d'ogni freno il divorzio, poichè partì da uno stuto naturale di uomini dispersi pe' boschi, che non potevano avere alcuna idea di matrimonio fuori d'un piacer fisico momentaneo; talchè nella civile infanzia non sia l'union de' sessi che un passeggero allettamento dominante sol nell'istante del desiderio; nè si perita d'affermare che n'è continuo testimone la storia, mentre a smentirlo basta la mitologia: il qual principio da lui s'afforza coll'altro egualmente umano, che l'uomo non ha diritti da esercitare, nè doveri da compiere che in quanto vive con altri uomini; affermando niun popolo aver innanzi al cristianesimo proibito il divorzio, lo che mostrammo esser falso. Eppure insiste a restringerne le cagioni, a frammettervi lunghi indugj, a non accordare alle passioni disordinate la facoltà colpevole di soddisfarsi; asserendo che le leggi romane, inutili a' buoni costumi, accrebbero la corruzione de' rei. Tutte le cautele, da lui discorse per renderlo raro, s'espongono con più proposito dal Gillét e dal Treillard, che partono da più sani principj, l'uno e l'altro affermando che il matrimonio è di sua destinazione perpetuo, e, come tale, principio fecondo e creatore d'ogni umano consorzio; che quindi il divorzio è per sè stesso un male, nè può applicarsi mai con troppa riserva; che in un popolo costumato sarebbe inutile, inopportuno, pericoloso; e che non usato mai nel fior de' buoni costumi, trasse a rovina i già guasti. Pare che da tali premesse dovesse trarsi la conseguenza essere necessario vietarlo, perchè se precipita i costumi già vacillanti, non può essere che di stimolo di corrompersi a' buoni; ed esser quindi un rimedio sempre peggiore del male. Ciò non ostante lo proponevano. Ma con quali ragioni? Tutte si riducono a questa, che l'impossibilità di formare altro vincolo espone i conjugi esacerbati ad ogni specie di seduzione; mentre s'è dimostrato a quale, non seduzione, ma reità li spinge la possibilità di sciogliere il primo. Vogliono poi che non debbasi lasciare senza uno sfogo i conjugi separati, al che risponderanno tutt'i savj con Seneca *De consolat. ad Helviam cap* 13: *libidinem non voluptatis causa homini datam, sed propagandi*

strano le sue leggi: ciò prova in fine la cura di non volerlo autorevole nell' opinione del popolo [1].

Riprovevole di natura come nocevole per sè stesso al pari, ed anche più, de'veleni, i quali non preparati rodon le viscere anzi che struggere il morbo, e preparati ancora lascian le fibre inquiete, e raro vivido il sangue, fu dunque reputato il divorzio da quegli stessi legislatori, che lo permisero a sanar quanto può di funesto avvenire da tristi nozze alle famiglie e allo stato: tale n'è la concordia ad averlo di più danno che pro, vegliandone ed indugiandone l' atto [2], perchè non potessero valersene le passioni, spezialmente del sesso il più difficile a contenersi, quanto il più facile ad infiammarsi. E col mostrarlo dal costume, sinchè il costume si tenne puro, abborrito [3]; insolentire con-

generis; comprendendosi nell' umana propagazione l' istituzion d' una prospera figliuolanza.

(1) Senza rammentar le istruzioni che non si cessò di dare sino dal Consolato per tenerlo represso anche ne' tribunali, esporrò ciò che m' avvenne d' udire in Pavia nell' autunno del 1811 dal professor Tamburini. Un giudice in Genova, non reputando poter un cattolico trattar leggi amiche al divorzio, si tolse di magistrato. A sgombrar la trista influenza d' un tal atto sul popolo, un vescovo della Liguria, già discepolo del Tamburini, scrisse un trattato a provare che si poteva senza mancare alla religione; e lo spedì al Tamburini perchè, esaminatolo, si pubblicasse. Mi disse che la Regia censura avea con sua maraviglia rescritto, vietarsene l' impressione.

(2) Alcuni anni sono si lesse ne' pubblici fogli che il governo prussiano, mossone da' tristi effetti, si disponeva a frenare il divorzio. Gli è certo che ad agevolare la riunione de' conjugati colla Disposizione del 12 Febbrajo 1832 ordinò, che i cappellani militari si prestassero senza la minima spesa ad ogni domanda di riconciliazione proposta tra le parti in litigio.

(3) V' han città protestanti d' assai puri costumi, e se ne vuol da taluni causa il divorzio. L' ingegnoso e profondo Autore *Du divorce considéré dans le dix-neuviéme siecle*, nativo d' una di quelle città, mostra qual grave errore sia questo, essendovi i costumi in fiore appunto perchè non furono tocchi mai dal divorzio. *Quelli*, egli dice, *che così pensano, rassomigliano a chi volesse ripetere la sanità d' un Cantone da un medico del vicinato, che non fosse mai stato chiamato a curarne le malattie.*

tr' esso, appena in atto anche per causa legittima; mettere a guasto costumi e leggi in balìa della donna; la storia manifestò che meglio avrebbero provveduto alla privata e pubblica utilità riprovandolo. Non intendiamo per ciò ritrattar quanto s' è ragionato sulla giustizia comune ad entramb' i sessi a cagion d' adulterio, poichè pel guasto ch' alla città minaccia, e per lui s' opera dall' uno e l' altro egualmente, non può la legge non sottopor l' uno e l' altro alla medesima pena; ma volendone pena il divorzio, che mira solo al disordine della famiglia, non può mai certo nell' uno e nell' altro egualmente apprezzarlo. È l' uomo di naturale civil diritto signore della sua casa, ed alla legge sol dee ragion di sè stesso: egli disordina l' altrui famiglia, che non ristorasi col separarlo dalla sua donna, e quindi non ha ragione di chiederlo la famiglia oltraggiata. Ma la donna, ponendone in iscompiglio i costumi e le proprietà, turba la sua totalmente, e con minor rispetto alla legge, che da lei vuole maggior contegno; perchè non può senz' uscire dalla natural dipendenza mancar di fede, ed il mancar di pudore suppone in lei l' abbandono d' ogni virtù. I Dieci dunque, poichè gli è d' uopo tornare a' Dieci, se non furono bastantemente assennati a rimuovere col divorzio quanto potevane venir danno alle famiglie e allo stato, furono almeno cauti ad accrescerlo col non permetterlo a donna: e tanto esigeva l' essere, in che si posero le famiglie da Romolo, e in che dal regno passarono alla repubblica. Già si conobbe qual era in Roma la donna: serva più che ministra del suo marito, erale causa di ripudio o di morte il tentarne il dominio, il dar segno anche lontano d' incontinenza, astretta a soffrirne muta gli oltraggi, e i più crudeli

che mai possa donna da un marito infedele. Nulla sulle sostanze, nulla potea su' figli, tutti in balìa del padre, che usar potevane come servi, su' quali tutto era lecito ad un padrone tirannico.

No; chè neppur nello stato natural di famiglia alla patria potestà si consente l'autorità concessale dalle leggi romane. Ella, fu giustamente detto, consistere nella pietà [1], la quale, se non riprova il rigore all'ordine delle famiglie opportuno, abborre i crudeli arbitrii di tirannica signoria. Potrà dunque il padre a domestica utilità dispor dell'opera, ed anche della persona de' figli, altrui locandole per uffizj di natural convenienza; nè la giustizia si dorrà che valgasi di ciascuno de' suoi chi dee per legge al ben essere di tutt' i suoi provvedere. Potrà costringerli a regola con quanto lece e a sbigottirne i maligni affetti, e a comprimerne le viziose abitudini, e a rimuoverne i tristi esempj; e la pubblica autorità sarà paga di veder vizj e colpe, che deblbonsi e celare e reprimere perchè non sieno altrui di scandolo, ed impuniti a pubbliche malvagità non trascorrano, intimidirsi e correggersi dall'amorevole autorità del magistrato domestico. Ma flagellarli a deformità, macerarli a morte, esporli, ucciderli, venderli ad un servaggio più barbaro d'ogni barbara prigionia, non può legislatore permettere senza corromper l'essere di città, che illesa vuole nel cittadino la vita e la dignità per ogni azione, che non minacci il comun decoro, o la comun sicurezza. Tal fu la paternità per legge di Romolo, che potea tanto, e anche più; perchè, se volle che riscattato dopo la prima vendita andasse libero il servo, al figlio nol consentì che

(1) *Leg. Divus. 5. Dig. Ad leg. Pomp. de parricid.*

dopo tre vendite; e mosse il padre ad esporre o spegnere parti informi, compiuto il loro terz'anno, ed esaminatone da cinque de' suoi vicini il temperamento [1]. I Dieci trassero queste leggi nelle lor Tavole [2]; ma se ne mitigaron la crudeltà delle vendite colla legge di Numa, che vietò vendere il figlio, al quale avesse permesso il padre di contrar nozze perchè nozze felicemente ordite non si turbassero [3], la raggravarono sul parto informe, che, toltane ogni ispezione, ogn' indugio, voller dal padre morto all' istante [4].

Per altro niun' altra legge fu di più brighe argomento. Si disputò de' vocaboli [5]: si disputò se mirasse ad entramb'i sessi [6]; quali dovessero uccidersi [7]; di che morte [8]; se le morali, e non le fisiche deformità disegnasse [9]; quanto fiorì, chi la spense, se fu per altri rinnovellata [10]. A compor tante dispute non è mestieri di lungo ragionamento. Perciocchè niuno vorrà contendere di vocaboli, che suonan tutti lo stesso [11]; talchè n'è forza ma-

(1) Dionigi *lib.* 2.
(2) Legge seconda della Tavola quarta.
(3) Legge terza della detta Tavola.
(4) Legge prima di detta Tavola.
(5) I codici e l'edizioni han *cito legatus*, che non potendo valer mai, *distrutto, tolto*, come vuole il Lambino, fu giustamente tenuto guasto. L'Aurato, il Cantero, il Davisio posero *ablegatus*, cioè *de medio subtatus*; il Guglielmo *orco lethatus*; il Guterez *cito lethatus*; il Bynckershoek *denatus* per *extinctus*; i due Gronovj col Dupuy *necatus*. Il Turnebo col leggere *Stolo Gajus*, non corresse, ma peggiorò la guasta lezione.
(6) Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. prem. partie* §. 7. *loi* 26.
(7) Lipsio *ad Senecam De ira lib.* 1. *cap.* 15.
(8) Bouchaud *Table Quatrième Loi seconde.*
(9) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Della logica poetica, Corollarj d' intorno a' tropi*, ec. § 6.
(10) Di ciò si disputa dal Noodt *Julius Paulus*, e dal Bynckershoek *De jur. occid. vend et expon. liberos.*
(11) Veggansi le diverse lezioni produtte sei *Note* in dietro.

ravigliare che tal varietà traesse un dotto giurisconsulto a dolersi che disperava di più raggiungerne il senso [1]. Il concubinato, se non onorato in Roma, come in Egitto [2], permesso come in Macedonia [3], ed altrove [4]; ed il volersi men vile d'un servo nato di contubernio la qualità di figlio illegittimo [5], vogliono che le fisiche non le morali deformità s'attendessero. Il fine poi della legge, ponendo pure in non cale l'autorità degli scrittori concordi, la vuol crudele con amb'i sessi. Era di Roma, qual dell'Etruria e della Grecia [6], opinione che i parti informi, di bruto e d'uomo [7], fossero annunzj di ruine imminenti, se tosto non si spegnessero, nè la città si purgasse con sagrifizj [8]; talchè vanamente si disputò se n'era libero il minor sesso. Nè parti informi eran solo quanti nascessero di brutal forma, o d'orrendo aspetto; ma gli androgini ancora, e quanti, lasciati vivere, dessero indizio di crescere rattorti, strambi, sformati; poichè su questi non meno che sopra quelli s'incrudelì [9]: nè s'ordinò di qual morte, tutta in arbitrio del padre, leggendosi or arsi, or annegati, or esposti, ed ora di ferro spenti [10]. Quali poi fossero le vicen-

(1) Revardo *Ad duodecim Tabulas cap.* 28.

(2) Vico *Scienza nuova lib.* 1. *Stabil. de' prin. Annotaz. alla Tav. cronol. A.*

(3) Crofio *Antiqu. Maced lib.* 2. *cap.* 2.

(4) Com'è nella Cina secondo il Du-Halde *Description de la Chine.*

(5) Veggasi ciò che de' figli nati di concubina s'è detto nella *Nota.* 4. *pag.* 258.

(6) Basta consultar gli autori citati da Alfonso a Carranza *De partu nat. et legit. cap* 17. §. 94. Veggasi anche Livio *lib.* 27. *cap.* 37.

(7) San Girolamo *Epist.* 63.

(8) Livio e gli altri autori allegati due *Note* in dietro.

(9) Degli ermafroditi Cicerone *De divin. lib.* 3. *cap.* 43: degli altri Seneca *De ira lib.* 1. *cap.* 15.

(10) Degli arsi Ennio *in Menalippo apud Hesselium*, e Lucano

de di questa legge, uopo è distinguere di quali parti ragionasi. Gli androgini e gl' imperfetti incominciarono col principato ad essere trastullo e vezzo di corte; talchè non più s' abborrivano, ma si nutrivano e carezzavano: nè solo a piacer dei Cesari [1]; ma de' privati stessi, che comperavanli esposti o teneri per venderli ad alto prezzo, o averli a pompa di lusso [2]. Non sono questi gli esposti, de' quali parlano le Pandette ed il Codice, poichè le leggi de' Cesari non provvidero che agli esposti per indigenza. Pe' mostri stette contr' essi la legge sinchè s' ebbero di crudele presagio; talchè non solo s' han mostri uccisi e purgati nella signoria di Giuliano per quella superstizione, che poco dopo Giustiniano riebbesi, ma in quella ancor di Maurizio [3].

Nè fu Roma, come fu detto, che sola si segnalasse per tale inumanità. Nel Travancor il parto, cui gl' indovini non presagissero felicità, trucidavasi [4]. Non i mostri, non i bilenci, ma i gracili, tali riconosciuti da' seniori delle tribù, Licurgo volle precipitati nella voragine press' al Taigeto [5]. Che non paresse ciò disumano agli stoici, non vor-

Pharsalia *lib.* 1. *v.* 561. *et seqq*: degli annegati Tibullo *lib.* 2. *Eleg.* 5. Seneca *De ira loc. cit*; degli esposti Seneca *Controv. lib.* 10. *Declamat.* 4; degli uccisi altrimenti Livio *lib.* 29. *cap.* 22.

(1) Giulia, nipote d' Augusto, fece educare un nano di due piedi e mezzo. Domiziano si trastullava con essi, Svetonio, *in Octavio cap*; 83; e *in Domitiano cap.* 4. Altri esempj di Cesari veggansi in Alfonso a Carranza *De partu nat. et. leg. cap*, 17. §. 45. *et seqq.*

(2) Seneca *Controv. lib.* 10. *Declam.* 4.

(3) D' un mostro sotto Giuliano ne' contorni d' Antiochia ucciso, ed espiato con sagrifizj parla Ammiano Marcellino *lib.* 19. *cap.* 12. Di altri due nati, uno in Tracia, l' altro ne' contorni della capitale, trattati egualmente parla Niceforo *lib.* 18. *cap.* 35.

(4) Era tal uso antichissimo; vi fu abolito dal Lopez, Raynal *Hist. philos. et polit. des Indes liv.* 1. *chap.* 12.

(5) Plutarco *in Lycurgo.*

remo maravigliarcene, fermi a credere nel lor senno pari per istupidità di ragione ad una pianta, ad un bruto il testè nato, non altrimenti che il feto rinchiuso ancora nell'utero [1]. Ma come non iscuotersi a leggere nel Deposito delle scienze e dell'arti, immaginato a rigenerare la civiltà, commendata l'istituzione spartana [2]; e quelle legislazioni, per cui l'ingegno, le dovizie, lo spirito possono render utili e prosperi uomini d'una sanità delicata, barbare reputate rispetto a quella che, a conoscerne la fortezza, voleva il fanciullo morto sott'a'flagelli più tosto che udirne un gemito [3], e fra le vili e spregevoli rilegava la più benefica e liberale dell'arti [4]? Sia pure che Sparta e Roma agognassero vigorosa posterità [5]: nè v'avrà, credo, chi pensi non dover essere questo il voto d'ogni assennata legislazione. Ma sono l'arti di guerra sol necessarie ad un popolo? Se non egli è sempre vero che la fortezza del corpo nuoca al vigore dell'animo [6]; vero è per altro che in gracilissime ed anche sformate membra soglion albergar anime da soprastare per senno ed opera di civil magistero. Chi non affiderebbe un imperio ad un Esopo, ad un Socrate,

(1) Seneca *Epist. ult*; Filone *De vita Mosis lib.* 1; Plutarco *De placitis philos. lib.* 5. *cap.* 15. 26; *Leg.* 2. *Dig. Ad leg. Falc*; *Leg.* 2. *Dig. De mortuo infer*; Merillio *Observ. lib.* 1. *cap.* 16; Noodt *Julius Paulus cap.* 2. Quindi i giurisconsulti stoici non punivano il procurato aborto. Seneca *De ira lib.* 1. *cap.* 15. francamente dice che, non per ira uccidevansi i deboli e gl'imperfetti, ma per separare, come si vuol di ragione, dalle cose sane le inutili.

(2) *Encyclopedie V. Sparte.*

(3) Si chiamavan colpi di prova, e ve ne perivano senza dare un sospiro; e sull'ara di Diana eseguivansi tali flagellazioni.

(4) Nulla più noto dell'agricoltura trattatavi dagli schiavi, come indegna d'un libero. Veggasi il citato articolo dell'Enciclopedia.

(5) Così a giustificazion di Roma pensa il Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. prem. part.* §. 7. *loi* 26.

(6) Così ne pensano Catone, Aristotile, Valerio Massimo, San Girolamo, e il Vico.

ad un Epitetto più tosto ch'a un Massimino, a un Caligola, a un Tamerlano? In quant'a' mostri, fu saggiamente osservato, averne già la natura così disposta la morte, che non potrebbero senz' inumanità l'umane leggi affrettarla [1]. Gli è poi da intendere che, ovunqu' è vita, dee rispettarsi da chi ha pur esso una vita, e l'ha da tale, che solo di ciascheduna sa l'uso, e che se altrui permettesse pronosticarne da' prim' istanti l'inutilità, non vi sarebbe sì cara vita, ch' ei non avesse abbandonata a'prestigj d' un ciurmadore.

Dovrebbon dunque onorarsi i Cesari, che la patria potestà raffrenarono; e certo che si dovrebbero, se nel frenarla non avessero palesata altra cura che della pubblica utilità. Ma il principato fu posto ad uso di signoria, tanto più dissoluta, quanto che colle forme della repubblica nella necessità di richiamare ogni cosa all' unità monarchica cercava nella corruttela un sostegno, che le offeriva spontaneo la natura stessa del popolo. A turbare impunemente i civili uopo è scomporre i vincoli naturali; e tutti furono sciolti. Allora s' ebbero mogli pronte a tradire i mariti [2]: allora s' ebbero figli accusatori palesi e occulti de' genitori [3]: allora le famiglie s' apersero ad ogn' insidia d' un potere arbitrario. Tal fu la storia de' Cesari, cui diede Augusto cominciamento, e da cui prima la paternità fu percossa, toltole di giudicare un figlio senza un consiglio, al quale usava intervenire egli stesso [4],

(1) Aristotile non li vuole uccisi, ma vieta che si nutriscano *Polit. lib. 7. cap.* 16.

(2) Basta ciò, che Livia, sedotta da Sejano, operò contro il marito ed i figli, Tacito *Ann. lib.* 4.

(3) Vibio Sereno in pieno Senato accusò a Cesare il padre, Tacito *Ann. lib.* 4. *cap.* 28. e Lucano accusò sua madre, Tacito *Ann. lib.* 15. *cap.* 56.

(4) Sin da Romolo si proponeva al padre di valersi d' un con-

non tollerando altr' esamine ed altre pene, che quali fossero a' suoi disegni opportune. Ma ciò sarebbe anche poco, se non usava al parricidio indulgenza. Non v'ebbe chi non volesse a tal delitto una pena pari all' atrocità del misfatto; pur non saprebbe decidersi se più fosse dagli Egizj abborrito, che vollero, per tutt'il corpo trafitto da canne acute, e ristretto in un invoglio di spine, arso il reo [1]; o da Solone, che tacque della sua pena per non mostrarlo a' cittadini possibile [2]. Tarquinio, reputatolo pari al violator degli Dei, ad egual pena lo sottopose, ordinando che flagellato, e chiuso il parricida in un cuojo con una scimmia, un cane, un gallinaccio, e una vipera, si mazzerasse [3]. I Dieci

siglio di parenti nel giudicare de' figli. Augusto volle a consulta anche gli amici; e ciò ch'era stato sin lì consiglio, per lui fu legge. Non permise neppure agli stessi re sottomessi a Roma, nè a' suoi alleati di giudicare alcuno della loro famiglia senza il suo consenso. Di tutto ciò coll'autorità di Giuseppe ebreo nella *Storia giudaica* ragionasi dal Linguet *Théorie des loix civiles liv. 4. chap.* 48.

(1) Diodoro Siculo *lib.* 1.

(2) Anche Romolo, secondo Plutarco *in Romulo*, non ordinò pena alcuna per tal delitto, reputandolo impossibile. Tacque anche di tal delitto Mosè. Ma così Romolo, come Solone e Mosè, mostrarono in qual orrore l'avessero col punire severamente delitti ad esso inferiori contro de' genitori. Mosè volle lapidato il figlio, che s' ostinasse contro il volere de' genitori, Deuteronomio *cap.* 21. *v.* 18. 21. Romolo volle ucciso il figlio, che percuotesse uno de' suoi genitori, e la nuora, che percuotesse il suocero, Festo *V. plorassit.* Solone poi ordinò s' abbandonasse insepolto a' cani il figlio, che attristasse il suo padre in guisa d'accelerargli la morte, Siriano *in Hermogenem*, Meursio *Themis Attica lib.* 1. *cap.* 2; e un figlio, che ardisse percuoterlo, mutilato d'ambe le mani, fosse lapidato dal popolo, *Auctor probl. reth. cap.* 57; Quintiliano *Declam.* 372; Eraclide Pontico *In allegg. Homer.* In Persia si reputava illegittimo il figlio, che ardisse commetterlo, Erodoto *lib.* 1.

(3) Si disputa a qual de' re attribuir la pena del parricidio; altri ascrivendola a Romolo, perchè volle morta la nuora, che percuotesse il suocero; altri a Servio, perchè volle morto il figlio, che percuotesse un de' suoi genitori. Ma queste leggi non provano che l'orrore, in ch' ebbero il parricidio, punendo aspramente delitti contr'a' genitori men gravi, com's'è detto di Solone e Mosè. Plutar-

la confermarono [1], e stette ravvalorata da Silla [2], da Pompeo temperata [3], sinchè Adriano in altra forse egualmente atroce la tramutò [4], distrutta poi per richiamarne l'antica da Costantino [5]. Se Augusto avesse, ad esempio di Platone [6], voluto che senza strazio perisse il reo, rendendone la morte orribile colle più lugubri formalità, vorrebbe pure qual saggio legislatore onorarsi; chè non potrebbe abbastanza insistersi come, oltraggiando l'umanità, mal provvedesi alla giustizia. Ma egli lasciò viva la legge, ed aperse al parricida la via d'andar libero d'ogni pena s'egli stesso non conveniva dell'attentato, e suggerendogli come non convenirne [7]. È poi da stupire, se, unita questa ad altre

co, diligente raccoglitore delle memorie romane, asserisce che Romolo non lo punì per averlo creduto impossibile, e la sua autorità ravvalorasi da Dionigi *lib.* 4. *cap.* 62. che l'attribuisce a Tarquinio che il primo la decretò contro un Marco Acilio accusato d'avere ucciso suo padre.

(1) Legge seconda della Tavola settima.

(2) Colla legge Cornelia *De sicariis* promulgata l'anno 671.

(3) Colla legge Pompea *De parricidiis* promulgata nel suo consolato senza collega l'anno 700. Non variò la pena, ma vietò d'apporla al reo non confesso.

(4) Volle che il reo s'ardesse vivo, o s'esponesse alle fiere, *Paolo Recept. Sent, tit.* 24. *Leg.* 9. *Dig. De lege Pompeja de parric.*

(5) *Leg. unic. Cod. De iis qui parent occid.*

(6) Platone *De leg. lib.* 9. così ne pone la legge: *muoja cotesto reo per man del carnefice. Il cadavere nudo trasportisi dalla città nel luogo assegnato, ove concorrono le tre vie. Il popolo sia presente, e ciascuno de' magistrati gitti a nome di tutt'il popolo un sasso su quel capo esecrando; e in questa forma si purghi la profanata città. In fin si getti il cadavere fuor de' confini della repubblica, e vi resti insepolto, come le leggi prescrivono.*

(7) Tenne ferma la legge Pompea sul non punire il reo non confesso: aggiunse per altro il modo d'interrogarlo, che fu: *certe patrem tuum non occidisti?* Svetonio *in Octavio cap.* 33. Qual reo non avrebbe tosto negato? Soleva tener giudizio in casa, e di notte. Non è malignità credere che si valesse dell'autorità giudiziale a'suoi fini, tostochè severo censor de' costumi lordavasi d'adulterj, de' quali era dagli amici scusato coll'umano pretesto, che ciò

cagioni, più parricidj avvenissero in cinqu' anni dell' imperio di Claudio, che in tutte l' età di Roma [1]? Era pur troppo assoluta l' autorità paterna, era tale, che niun' avveduta legislazione potrebbe mai consentirla. Pur ella tenne principalmente in forza il costume, che in piena ruina andò tosto che fu rilassata: lo che trasse gravi ragionatori a conchiudere doversi più tosto estendere che restringere [2]; e giustamente: poichè tal è di natura un padre, che tutto lo commuove e lo placa, talchè il suo cuore medesimo gli è d' ostacolo ad atti d' estrema severità; e n' è Roma esempio. Ma se le leggi o non conoscono paternità, o mostrano di conoscerla solo per ischernirla, come conterran esse que' primi affetti, che non compressi via via s' accendono, e dal segreto delle famiglie, ove sien loro di stimolo e le materne dolcezze e i fraterni esempj, prorompono a travagliare lo stato? E che sarebbe se, astretto il padre a piatirne, n' andasse poi vilipeso [3]? Spregiato ciò che la natura vuol sacro [4], mal si terrebbe in rispetto ciò che da guasti

faceva, non per libidine, ma per trar di bocca alle mogli i pensieri de' lor mariti, Svetonio *in Octavio cap.* 69.

(1) *Pater tuus*, scriveva Seneca a Nerone *De clem. cap.* 23; *plures intra quinquennium culleo iussit, quam omnibus saeculis insutos accepimus.*

(2) Lo stesso Linguet, che pur deriva la paternità da un crudel principio, grida *loc. cit. restituite a' padri la pristina signoria, e la metà delle dispute, che affaticano i tribunali, sarà tosto rimossa.* Con lui consente, ma per diversi principj, l' Autore *Des corps politiques et des leurs gouvernements liv.* 1. *chap.* 9. 10. Era tale il pensiere del Filangieri, come si rileva dal *Piano ragionato dell' Opera lib.* 7. *vol.* 1. *Della scienza della legislaz.*

(3) Nella Cina in lite col figlio ha sempre ragione un padre, ed il figlio si reputa un mostro. *Chi soffrirà costui*, dicon le leggi cinesi, *se non può neppur soffrire suo Padre?* Agatopisto Cromaziano *Istoria d' ogni filosofia vol.* 1. *cap.* 9.

(4) Gli antichi eran talmente presi dal rispetto che reputavan doversi da' figli a' lor genitori, che non cessarono d' inculcarlo colle

affetti ad una torbida immaginazione presentasi sol venerevole o per usurpazion tollerata, o per convegno di popolo. Intanto, se cosa v'ha che trar possa un padre a cessar mai d'esser padre, è l'indocilità, l'irriverenza, il continuo spregio delle sue cure e della sua dignità. Non più freno al costume, non più quiete allo stato, ove i genitori si lascino trasportare a gareggiare co'figli d'oltraggi e d'ostilità; di che pur Roma è l'esempio. Esporre i figli era lo stesso che ucciderli, non essendovi pietà privata, nè pubblica pronta a raccogliere quegl'infelici per crescerli onestamente: e perivano se niuno offrivasi a comperarli o per averli servi, o per deformarli, onde poi venderli a lusso d'un'insolente fortuna. Così quest'uso crudele talmente insolentì nell'imperio, che dopo interi tre secoli di cure inutili per contenerlo non ebbero meglio i Cesari che permettere di venderli appena usciti dall'utero sanguinosi, con che potessero tornar liberi o surrogando altro servo, o restituendo essi stessi, o i padri loro, o alcun altro il valor della compera [1]. Nè bastò: quindi fu decretato che dall'erario s'alimentassero i genitori indigenti [2]. Infestò pure quest'uso barbaro ed infesta ancora altri popoli. Ma più d'ogn'altra città di Grecia, ove forse di Tebe si diramò [3], ne fu l'Attica travagliata sinchè Solone

più vive espressioni. Gerocle li chiama *Dei terrestri*, Filone li appella *Dei viventi*, Platone *immagini della Divinità*, Aristotile vuol che *si debbano onorare come gli Dei*, a cui certo assentì Cicerone scrivendo, *Diis et parentibus parem gratiam referre non possumus.*

(1) *Leg.* 2 *Cod. De patr. qui filios suos distrax.*

(2) *Leg.* 1. *et* 2. *Cod. Theodos. De alim. quae inop. parent. e publ. pet. deb.*

(3) Eliano *Var. Hist. lib.* 2; Grozio *De jure bel. et pac. lib.* 2. *cap.* 5.

non ricompose in altr' ordine la repubblica [1]. Egli permise di vendere i figli importunamente indocili, le figlie palesemente impudiche: della qual vendita, essendo a pena, vuole con altre regole ragionarsi. Ma nella Cina, tanto esaltata da cotali filosofi, per il timor che la terra non porga tanto alimento, s'espongono o s'uccidono i figli con quella stessa pietà, con cui soffogansi i genitori per sottrarli ad una trista vecchiezza [2]. Gli arabi erano ancor più crudeli. Ove temessero di sterilità, o seppellivano vive le loro figlie, o le immolavano agl'idoli con barbare ceremonie, sinchè Maometto non abolì quell' uso inumano [3].

Da tale inumanità non fu turbato Israele. La natura, più saggia di quel filosofo, che volle mostrar pietà consigliando i padri a lasciarsi più tosto perir d' inopia con tutt' i suoi [4], ne consentiva la vendita; e Mosè la permise; nè sol figli e figlie, ma permise ancora di vendere sè medesimo. E qui fu dove si segnalò la sua civile accortezza: chè tali vendite eran d' onore alla donna, e profittevoli all' uomo. Primieramente non si poteva una figlia vendere [5], se non chiusa ogn' altra via di soccorso ad un' estrema indigenza; altrimenti il giudice costringeva il padre a redimerla. Dovea comperarsi prima che ne fiorisse la pubertà colla speranza d' unirla a moglie al compratore, o al suo figlio; e appena in età doveva stringersi il nodo senz'altr'as-

(1) Plutarco *in Solone*, Petit *Ad leg. Att. lib.* 1. *tit.* 4; Tisio *Collatio Att. et Rom, leg*; Emmio *De rep. Athen.* §. *magistratus*.

(2) Tal uso commendasi dall' Elvezio. V' è in Pechino un ufiziale destinato a raccogliere ogni mattina gli esposti.

(3) Storia universale, storia degli Arabi, vita di Maometto.

(4) E questi Antonio Genovesi. Osservisi il suo pietoso dilemma nella *Diceosina lib.* 2. *cap.* 3. §. 4.

(5) Della vendita delle figlie Esodo *cap.* 2. *v.* 7—11. Veggasi a detto *capitolo* il Commentario del Calmet.

senso, e insin allora trattata qual figlia ingenua, passare alla dignità di moglie quand' anche per la poligamia tollerata dovesse con altre donne dividere i doveri del talamo. Che se le si negasser le nozze, per non turbarne la libertà e provvedere nel tempo stesso all' onestà della vergine, si dichiarava all' istante libera; e senz' attendere i dì legittimi della comune liberazione, e senza darne riscatto, uscivasi manomessa, obbligandosi il compratore a fornirla d' onesta dote per altrui maritarsi. In quant' a' figli, doveva il padrone alimentarli, trattarli siccome ingenui, usarne in somma quali operaj, da' quali non s' ha che il frutto dell' opera; non potendosi un figlio vendere se non com' era permesso vendere sè medesimo; perchè non era disdetta la servitù; ma quella che appellasi da' Rabbini esteriore, cioè, che non toglie all' uomo l' ingenuità [1], obbligandolo ad una civil soggezione simile ad un ossequio domestico. Potevasi divenir servo per povertà, per debiti, per ladroneccio, quando mancasse il ladro all'ammenda impostagli; poteva in fine un ebreo rivendere un altr' ebreo riscosso dalla servitù d' un pagano [2]; ma quale ne fosse il titolo, altre ragioni non dava di padronanza, che quali avevansi per la compera, oneste, umane, benefiche. Nella compera nè le mogli, nè i figli si comprendevano; ma il padrone dovea nutrirli sinchè l'ebreo restasse a lui sottoposto [3]. Pure quasi ne fosse l'umanità degradata, nulla intermise il legislatore per rendere la servitù men abietta;

(1) Calmet *Comment. in Levit. cap.* 25. *v.* 42.

(2) Calmet *Comment. in Exod. cap.* 2. *v.* 7; *cap.* 21. *v.* 2. 3. 7; *cap.* 22. *v.* 3; e *Comment. in Levit. loc. cit.*

(3) Seldeno *De jur. nat. et gent. juxta discipl. Haebreor. lib.* 6. *cap.* 1, Calmet *in Levit. loc. cit.*

chè non è certo di dignità vendersi ad opera. Vietò dunque di trarla oltr'al sest'anno, e, quale ne fosse il tempo, cessarla all'anno sabatico, somministrando al servo quanto, partendone, gli era mestieri ad entrare in via col bisogno di sua famiglia [1]. Nè gli era lecito rimanersi per quanto fosse amorevole del suo padrone, cui non si permetteva senza l'assenso de'giudici, e senza gravi formalità ritenerlo [2]. Ma neppur ciò rendeva eterna la servitù, dovendo tutti andar liberi ne'dì solenni del giubileo [3]. E nell'impor queste leggi non cessa il legislatore d'insistere che il servo trattisi umanamente, non gli si mostri alterezza, non gravisi di fatiche [4], affidandosi a servi comperi dallo straniero i più gravi uffizj domestici [5]. Era di questi perpetua la servitù [6]; ma non barbara: era permesso aspramente correggerli; ma se n'andasse la vita, punivasi quale omicida [7]. Quanto dissimile dall'ebrea la servitù dell'altre nazioni! chè tutte l'ebbero; e ad accertarne basta la definizione nel sesto secolo del cristianesimo datane da Giustiniano [8], crudele in

(1) Esodo *cap.* 21. *v.* 2. 3; Levitico *cap.* 25. *v.* 39. 40. 41; e Calmet ne'*loc. cit.*

(2) I giudici esaminavano la volontà del servo, e dopo grave giudizio gli traforavan le orecchie in sulla porta di casa, Esodo *cit. cap.* 21. *v.* 4. 5. 6. Il traforamento delle orecchie era segno di servitù, a tutti gli orientali comune per uso antichissimo, Petronio *Satyricon cap.* 63; Giovenale *Satir.* 1. *v.* 102. Plutarco *in Apophtegmis.*

(3) Calmet *Comment. in Exod. cap.* 21. *v.* 4. 5. 6.

(4) Veggasi nel Levitico il *cit. cap.* 25. *v.* 42. 43. 46. 55; e il Calmet *in Levit. cit. cap.* 25. *v.* 4. 5.

(5) Levitico *cit. cap. v.* 46.

(6) Levitico *ivi.*

(7) Esodo *cap.* 21. *v.* 20. 21; e il Calmet *in Exodum loc. cit.* Niuno potrà contrastare che le correzioni anche gravi sien permesse al capo della famiglia di legge naturale e civile. Che si permettessero dalla legge ebraica mostrasi dal *Parafraste* di Gionata, e dal Calmet. *loc. cit.*

(8) *Instit. lib.* 1. *tit.* 3. §. 1. *servitus autem est constitutio*

tutte, ma non in tutte egualmente inumana. Non erano i teti dell'Attica meno miseri de' penesti della Tessaglia, essendo loro, siccome a questi, perpetuamente interdetta la libertà, nè concesso d'impor loro i nomi d'Aristogitone e d'Armodio, i due prodi, che rovesciarono la signoria di Pisistrato [1]. Ma in Atene, siccome in Creta e in Egitto [2], l'uccisor d'un servo punivasi quale uccisore d'un libero [3]; ed un servo trattato barbaramente poteva chiedere d'esser ad altri venduto, e negatogli, rifuggirsi ad un sacro asilo sinchè non l'impetrasse da' magistrati [4]. In Isparta per altro, perchè l'ilota non uscisse mai di servaggio, si vietò venderlo fuori della Laconia [5]. Là dovea starsi a giumento:

juris gentium, qua quis domino alieno contra naturam subjicitur. Sarebbe fatuità disputare se il diritto della natura e delle genti sia in sostanza lo stesso, quando quel diritto medesimo delle genti detto arbitrario, perchè fondato su' trattati, non è legittimo se non in quanto è conforme alla naturale equità. Quindi se la servitù, qual era tra le nazioni ad eccezion dell'ebrea, volevasi di ragion delle genti, come poteva essere contro natura? e s'era contro natura, come averla di ragion delle genti? Ma vie peggiore è la definizione datane dall'Enciclopedia *V. Esclavage (droit naturelle religion, morale): l'esclavage est l'établissement d'un droit fondé sur la force, le quel droit rend un homme tellement propre d'un autre homme, qu'il est le maitre absolu de sa vie, des ses biens, et de sa liberté.* La forza è il mezzo d'operar ciò che di ragion si conviene, e non può dunque su lei fondarsi diritto. La definizione di Giustiniano, ove non si riferisse a quel crudele servaggio, potrebbe sostenersi potendosi l'uom sottomettere ad un padrone senz'offendere la natura come l'ebreo, non essendo un totale abbandono de' beni, della libertà, della vita ad un padrone assoluto.

(1) Libanio *Apologia Socratis.* Domiziano punì Mezio per aver posto a due servi il nome di Magone e d'Annibale, Giuseppe Lorenzi *De prandio et coena Vet. cap.* 7.

(2) Di Creta Euripide *in Ecuba*; dell'Egitto Diodoro Siculo *lib.* 2.

(3) Ateneo *lib.* 6. *cap.* 19; Petit *Ad leges Att lib.* 2. *tit.* 6.

(4) Ateneo e Petit ne' *loc. cit;* Grozio *De jure belli et pacis lib.* 3. *cap.* 14. *art.* 2. 3.

(5) Encyclopedie *V. Esclavage (droit naturelle, religion, morale)*

là macerarsi a trattar la terra, perchè di lei si nutrissero que' cittadini, che tutto avevano a vile fuorchè cacciare e combattere. Per istruire i giovani a temperanza soleva di vino empirsi un ilota, e nel calor dell'ebbrezza esporsi a pubblico scherno [1]. Nulla di più crudele delle crudeli imboscate a scemarne il numero, perchè, vivendo sì trista vita, pur gl'infelici iloti moltiplicavano [2]. Roma per altro superò Sparta nell'inumanità del servaggio. Neppur l'immagine d'uomo si rispettava nel servo, usandone con ferro ardente marchiar la fronte a note vituperose [3]. Il flagellarli, l'ucciderli, l'esporli quali giumenti a vendita, l'ebber comune con altri popoli. Un misero contubernio teneva luogo per essi di matrimonio [4], onde nascevano a tal padrone, che potevane trafficare anche il corpo, non che violarne a talento la natural verecondia, ond'era comun dettato, l'impudicizia, negl'ingenui delitto, essere cortesìa ne' liberti, ne' servi necessità [5]. Perivan di morte infame, se fuggir macchinassero [6]: e uno starnuto, un singhiozzo,

(1) Plutarco *in Demetrio*.

(2) I direttori dell'educazion pubblica sceglievan di quando in quando i più destri e animosi giovani, e provvistoli per molti giorni di viveri li armavano di pugnali. Sparsi per la campagna usavano nella notte imboscarsi, o celarsi nelle caverne, e di là si gettavano nelle pubbliche strade ad uccidere quanti iloti incontrassero: nè restavano d'assaltarli anche di giorno, e trucidarne i più vigorosi. Era questo il mezzo ordinario per diminuirne il numero, perchè ven'erano degli straordinarj, umani egualmente, quale fu quello rammentato da Tucidide *lib.* 4; e da Diodoro *lib.* 12. d'invitar con editto i più robusti a ricevere la cittadinanza, e due mila ne furono uccisi. Cosa era un ilota? un uomo. Cosa era uno Spartano? risponderà l'Enciclopedista, un miracolo di Licurgo.

(3) Plauto *in Casina*, Marziale *lib.* 9. *Epigr.* 75; Giuseppe Lorenzi *De prandio et coena Veterum*.

(4) Brissonio *Ad legem Juliam de adulteriis*.

(5) Seneca *Controv. lib.* 10. Il grave Catone non arrossì d'arricchire di sì vil traffico, Plutarco *in Catone*.

(6) O s'esponeano alle fiere, o si crocifiggevano, quando non

una tosse, un lieve romor di voce, servendo a mensa, bastava per flagellarli sino allo strazio [1]. Vivi gittavansi nelle peschiere a nutrir le murene per rendere più squisita la crapola [2]. Sospettandosi di tristo ingegno, immolavansi ne' funerali a rallegrarne gli estinti [3]. Testimoniando, non avean fede che fra' tormenti [4]; e morto il padrone di mano ignota, tutti perir dovevano quanti seco albergassero [5]. Nè paghi de' domestici strazj, soleano esporsi nel circo a tener viva la gioja d' un crudele spettacolo [6]. Se poi logoro più da travagli, che dall' età, ne infermava, non era chi gli dovesse medicina e ristoro: cacciato il servo dalla famiglia, abbandonavasi nudo alla pietà d' Esculapio [7]. Sarebbe offendere la ragione discorrer anche di volo tal genere d'iniquità; ma come tacer del guasto alle famiglie e allo stato? Cresce nell' uomo, anzi che spegnersi, combattuta la brama del suo ben essere; nè v'ha potenza tirannica, che possa in tutti così corromper quel senso di natural dignità, per cui l' uomo sovrasta al bruto, che non arda in più servi un cuore capace d' ogni virtù, non viva un'anima disposta a cose magnanime [8]. La storia piena di tali, altri per no-

si contentassero di marchiarli nella persona, Pignorio *De servis*, Bulengero *De ven. Circi cap.* 32.

(1) Seneca *Epist.* 47; *De ira lib.* 3. *cap.* 35; Niccolò Callimachio *Dissertatio De suppliciis servorum.*

(2) Seneca *De ira loc. cit; De clementia lib.* 1. *cap.* 18. Così usava quel Vedio, crapolone tanto caro ad Augusto.

(3) Panvinio *De ludis circensibus lib.* 2. *cap.* 15. *in notis.*

(4) Tutti gli storici ne son pieni, ma spezialmente Tacito.

(5) Sotto Nerone n' andarono quattrocento a morte per l' uccision di Pedanio, Tacito *Ann. lib.* 14 *cap.* 45.

(6) La legge Petronia dell' anno 813 vietò d' esporli senza l'assenso de' magistrati.

(7) Claudio ordinò che un servo, dal padrone espulso per non curarlo, ricuperando la sanità, fosse libero.

(8) Seneca, ben istruitone, scrisse *De beneficiis lib.* 3. *cap.* 18: *potest servus justus esse, potest fortis, potest magnanimus.*

biltà d'intelletto, altri per eccellenza di cuore, e di privata e di pubblica autorità fatti liberi, sino a mostrarne alcuno tener nobilmente un regno [1], ne fa sicuri che Giove non toglieva poi sempre all'uomo, nell'andar servo, la metà dello spirito [2]. Se dunque n'abbondi il numero, e in guisa da soperchiare gl'ingenui [3], tutto muovendoli ad odiar lo stato, nulla ad amarlo, non si terranno, datasi l'occasione, e pronto un capo ad accenderli, di congiurare ad abbatterlo. Se Scio, la cui quantità di schiavi era venuta in proverbio [4], non ne fu scossa, scossa ne fu la Tessaglia, scosse ne furono Atene ed Argo, quella commossa, questa da loro anche invasa e signoreggiata [5]. Ma niuna più n'ebbe a gemere che Sparta e Roma; Sparta dagl'iloti assalita tutte le volte che vacillavane la fortuna [6]; Roma più volte messa a pericolo da un servile ardimento [7]. Era nel fior dell'imperio, come ne pensa

(1) I più voglion servo e nato di serva il sesto re di Roma. Ne stringe a crederlo il nome *Servius* derivativo *di servus*.

(2) Sentenza d'Omero *Odissea lib.* 17. *v.* 322. 323.

(3) In Isparta erano più che i liberi, come dimostra Cragio *De republ. Lacedem.lib.* 2. *cap.* 11. Nell'Olimpiade 110 si ritrovarono in Atene ventimila ateniesi. e quattrocentomila servi secondo il greco Anonimo *in Descript. Olimp;* e secondo Ateneo *lib.* 6. ventun mila cittadini, diecimila inquilini, e quattrocentomila servi; veggasi il Meursio *De fortuna Athen. cap* 4. Che in Roma fossero più de' cittadini, mostrasi tra gli antichi da Ammiano Marcellino *Hist. lib.* 14. *cap.* 5; tra' moderni dal Bergiero *De publ. et milit. Imp. Rom. viis sect.* 31. §. 3.

(4) Tucidide *Hist. lib.* 8; Meursio *Miscell. Laconic. lib.* 2. *cap.* 6.

(5) E quanto non le costò riaverne la signoria? Veggasi Ubbone Emmio *De republ. Argiv.*

(6) Tucidide *Hist. lib.* 4; Aristotile *Polit. lib.* 2.

(7) I primi moti furon dell'anno 291 che occuparono il campidoglio; e poi congiure e tumulti in Roma, in Puglia, in Sicilia, in Etruria, e altrove. Tali ardimenti s'han tutti esposti particolarmente da Livio *lib.* 3. *cap.* 15; *lib.* 4. *cap.* 45; *lib.* 6. *cap.* 12. 13; *lib.* 22. *cap.* 33; *lib.* 33. *cap.* 36; *lib.* 39. *cap.* 29; e dal Freinsemio

Tacito [1], eppur tremò pel movimento improvviso d'alquanti servi [2]. Per altro generalmente il servo è d'indole abietta, cupo, maligno, simulatore, di vili affetti, e di più vili costumi, siccome quegli, ch'ha sempre dinanzi agli occhi la verga, la catena, e la croce. Tal è il Davo di Terenzio e d'Orazio, perch' eran tali i Davi della repubblica. Nemici delle famiglie [3], potevane andar illeso il costume, queto il governo, sicura l'autorità nelle via via crescenti generazioni de' servi [4]? Da ciò avvenne, a mio credere, che i servili non furono rispettati da'Cesari più degli altri vincoli familiari. Mezzo ad essi da spiar entro le case, da corromperne ogn'intima relazione, da offrir loro in somma quanto può dagli scompigli domestici tornar utile a perfida signoria, erano i servi sì cari a' Cesari, che di quel gregge traevano i ministri de' loro più tristi affetti senza curare se poi n'andassero coll'imperio in rovina [5].

Quattro ne giunsero solamente di quante leggi posero i Dieci pe' servi: due di civil natura, due barbare, che sole bastano a dimostrare che fosse un servo nella repubblica: le prime di tanta sem-

ne' supplementi a Livio *lib.* 17. *cap.* 17. 18; *lib.* 56. *cap.* 25-29; *lib.* 58. *cap.* 62. 63. 64. Quanto terribile la guerra mossa da Spartaco! di cui, come d'Euno e d'Atenione veggasi Floro *lib.* 3. *cap.* 19. 20.

(1) Tacito *Ann. lib.* 2. *cap. ult.*

(2) Tacito *Ann. lib.* 15. *cap.* 46.

(3) Per l'odio loro a' padroni era proverbio secondo Seneca *Epist.* 47, *totidem esse hostes, quot servos.*

(4) Tacito *Ann. lib.* 14. *cap.* 44.

(5) Non furono i Cesari coll'imperio in man de' liberti? Quanti non ne perirono, o furon presso a perire per le lor trame? Quanto non influirono su la pubblica e la privata morale? Non furon essi, de' quali il principato, più che d'ogn'altro mezzo, valevasi a tener vili i grandi, ed oppresso il popolo? E cosa era un liberto? Un servo, spesso il più immeritevole, fatto libero.

plicità che n'è limpida la convenienza, volendo l'una, ch'ove in giudizio trattisi di libertà, s'abbia ferma sinchè le prove non inferiscano servitù manifesta [1]; l'altra, che il servo, lasciato libero dal testatore dando una somma all'erede, data tal somma sia libero [2]. Altro è lo spirito della legge pel servo ladro, e della legge pel servo danneggiatore. Se un cittadino era di giorno colto in un furto, dovevasi flagellato a chi tal furto apprestavasi consegnar servo; ma un servo, sorpreso in egual delitto, flagellato più duramente, precipitavasi dal Tarpeo [3]. Di questa legge, per ciò che risguarda il servo, perchè del cittadino ragioneremo a suo luogo, non è mestieri di lungo esame ad apprenderne l'iniquità. La flagellazione, a cui, servo o libero, sottoponevasi il reo strascinato a morte, era di tal crudeltà che lasciavalo appena in forza da trarne l'ultimo fiato: chi mai direbbe tal pena, che si compieva da morte, e morte così spietata, propria d'un furto, non consumato, e che poteva pur essere di sì vil cosa da non doversene punir nel reo che l'animo d'involarla? Non così barbara, ma non perciò meno ingiusta, e certo più degradante era la legge, che costringeva il padrone, essendone consapevole, a dare il servo in risarcimento del danno altrui procurato [4], mostrando com'era un servo per lei più vile assai d'un giumento; poichè il giumento cedevasi al danneggiato, quando il padrone non reputasse opportuno offrir la stima del danno [5]; talchè doveva estimarsi il danno, nè s'obbli-

(1) Legge ottava della Tavola sesta.
(2) Legge terza di detta Tavola.
(3) Legge quarta della Tavola seconda.
(4) Legge ultima della Tavola duodecima.
(5) Legge prima della Tavola settima.

gava il padrone oltr'al valore del debito. Gli è poi da considerarsi che, essendone consapevole, più che il servo erane in colpa il padrone: chè non essendo il servo, come Aristotile saggiamente lo definì [1], che una possessione animata, non poteva avere nè mente, nè volontà, che quale si conveniva al padrone, da cui tollerandosi ciò che poteva impedire, doveva tenersi il danno come da lui comandato. E così compiesi colla potestà signorile tutta la forma di quell' imperio domestico, che giustamente, non so per altro con quant' onore, si volle proprio di Roma, non consentendolo tale nè la giustizia, nè la privata e pubblica utilità.

CAPITOLO OTTAVO

Leggi sull' essere del cittadino.

Non conosce la dignità della spezie umana chi non conviene con Seneca, esser un uomo, qualunqu'e'siasi, tal parte della città, che non debba sentirne il re senza dolore la perdita [2]. Nuoce, egli dice [3], alla patria chi nuoce ad un cittadino, perchè d' un tutto ogni parte è santa, se il tutto sia venerabile: e meglio avrebbe ancor detto, essere i regni e le repubbliche un tutto, sì venerabile, ma perchè sante sono le parti, che lo compongono. Eguali gli uomini di principio, di natura, di fine,

(1) Aristotile *Polit. lib* 1. *cap.* 3.

(2) Seneca *De clementia lib.* 1. *cap.* 16: *nemo regi tam vilis sit, ut illum perire non sentiat: qualiscumque, pars imperii est.*

(3) Seneca *De ira lib.* 2. *cap.* 31. *nefas est nocere patriae; ergo civi quoque: nam hic pars patriae est: sanctae partes sunt, si universum venerabile est.*

niun ve n'avrebbe cui non mancasse quant'è mestieri a vivere umanamente, se, uniti a corpo, non si reggessero per iscambievoli uffizj. Nè la disparità de' gradi, voluta a sostener l'ordine dalla diversità degli uffizj, quali d'autorità, quali di sommessione, fa venir meno in alcuno ciò, che qualifica l'uomo, e propriamente, qualunque ne sieno gli altri significati, appellasi umanità; cosicchè tutti non abbiano egual ragione a tenersi e prosperare in quell' essere ch'all' umana dignità si conviene. Vivere adunque senz' incontrare impaccio alla natural libertà di provvedere, quanto può mano ed ingegno, a reggerne e migliorarne la vita; condur la vita libera da ogn'insidia alla persona, all'onore, alla proprietà; questo è ciò che, a tutti vivere umanamente, dee l' uomo guarentire all' altr' uomo, e che le leggi proteggitrici dell' ordine debbono a tutti apprestare. Or non fu Roma, che ne potesse trasmettere leggi di tale equità; essa, ch' avea ne' servi tanta parte d'umanità degradata. Non avea Roma per uomo che il cittadino: è quindi nel cittadino che vuol conoscersi il pregio, in che s'avesse l' umanità dalle leggi romane.

A mostrare i Dieci solleciti che i cittadini crescessero di corpo e d' animo interi, come l' utile d'ogn'imperio vuol opera d'ogni legislazione, bastan le leggi esaminate sin qui: poichè la legge crudele de' parti informi colla sua crudeltà ne palesa come s'adoperassero a tener lungi dalla repubblica uomini di forze inferme e di sformate sembianze; e le leggi sacre ne apprendono di qual pietà li volessero cogli Dei, di qual fede cogli uomini, e per tal fede e pietà di qual cuore per la repubblica [1].

(1) Della legge de' parti informi s'è ragionato nel *capitolo* antecedente; delle leggi sacre nel *capitolo quarto*.

Ma poteva mancarne il padre, e non essere i figli in forza da regger vita e sostanze; ed essi provvidamente ordinarono che ne assumesse il governo chi n'era dal padre eletto [1], niuno potendo meglio d'un padre conoscere a chi la cura de' suoi commettere; mentre la legge, che testamento non tollerava ordinato fuor delle grandi assemblee [2], allontanava dalle famiglie e dallo stato il pericolo d'una trista elezione. Che se niuno dal padre si deputasse, vollero allora sostanze e vita commesse a chi n'avrebbe di legge l'eredità, quindi all'agnato più prossimo, e non essendovi agnati al più prossimo degli affini [3], com' era legge in Isparta prima ancora che per Licurgo n'andasse il regno a repubblica [4]. Ciò non piacque ad altri legislatori, che tennero mal sicura una vita raccomandata a chi, avendone la successione, potevane agognar le sostanze; talchè Solone, rimossi dalla tutela gli agnati da lui chiamati a succedere, ne incaricò gli affini, quelli per altro, che ne paressero di miglior fede agli arconti [5]. Platone poi temperò la legge romana coll'ateniese, destinando il pupillo a due d' amb' i lati sottoposti ad un amico del padre [6]; non avvertendo come le brighe, che muove ad ogni amministrazione la varietà de' consigli, potevano a sua rovina e provocarsi ed accrescersi da' due del lato disegnato a succedergli. Meglio par dunque che provvedesse al pupillo il legislatore di Turio dan-

(1) Legge prima della Tavola quinta.

(2) De' testamenti, e come si avesser legittimi, ragioneremo tra poco.

(3) Legge seconda, terza, e settima di detta Tavola.

(4) Licurgo stesso, qual zio paterno, fu tutore di Carillao re di Sparta, Erodoto *lib.* 1; Cragio *De republ. Lacaed. lib.* 2. *cap.* 2.

(5) Diogene Laerzio *lib.* 1. *sect.* 56; Polluce *lib.* 3; Petit *De legibus atticis lib.* 6. *tit.* 7.

(6) Platone *De legibus lib.* 11.

done cura agli agnati ed agli affini egualmente, così per altro che ne curassero la persona questi che non ne avrebbero alcun pro dalla morte, quelli ne governassero i beni che non potevano averne che utilità [1]. Ma niuno è più bisognevole dell' altrui senno che l' infelice, perduto di sua ragione, ed il folle, dissipatore di sue sostanze: ne intesero i Dieci l'obbligazione, e d'egual tutela provvidero il forsennato ed il prodigo [2]. V'ha poi d'uno stato, comunque posto, tal numero di cittadini, tra'quali di ricchezze anche splendide, che la pubblica utilità non vorrebbe mancasser mai di governo; ed a tal fine ordinò Romolo la clientela [3]. Che se la storia non la mostrasse, quale nel regno, tale nella repubblica, sinchè perì nell' imperio [4], ne stringe-

(1) Diodoro Siculo *lib.* 12.

(2) Legge ultima di detta Tavola. *Furiosus* ha la legge, che non è sempre, come vogliono i Lessici, *furens, furibundus;* poichè *furor* da cui si genera, non è pe' latini che *gravis mentis alienatio*, cioè maggiore alquanto della stoltezza, nel qual senso vuol Cicerone *Tuscul. lib.* 3. *cap.* 5, che l' usassero i Dieci: *insaniam, quae juncta stultitiae patet latius, a furore distinguimus... Quem nos furorem*, μελαγχολίαν *Graeci vocant... Qui ita affectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim Tabulae. Itaque non est scriptum, si Insanus, sed si Furiosus esse incipit.* È quegli dunque, che da noi dicesi *forsennato. Prodigus* poi fu pe'Dieci *qui neque tempus, neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando, et dilapidando profundit* secondo Ulpiano *Leg.* 1. *Dig. De cur. fur;* spingendo, *nequitia sua*, alla mendicità la famiglia, come s' ha dalla formola, con cui s'interdiceva al prodigo dal pretore l' amministrazion de' suoi beni, conservataci dal giurisconsulto Paolo *Sentent. lib*, 3. *tit.* 4. §. 7. *et seq.*

(3) Della clientela, accennata nel *primo*, s' è ragionato abbastanza nel *capitolo terzo.*

(4) La clientela nel crescere della potenza romana s' estese non solo a' municipj ed alle colonie, ma sino alle nazioni ed a' regni, che ponevansi nella tutela delle grandi famiglie, come i siciliani de' Marcelli, gli allobrogi de' Fabj, i cipriotti e i cappadoci de' Catoni, i bolognesi degli Antonj ec. Ma nel principato, ristretto in uno lo stato, rimasero i nomi di patrono e cliente, ma senza reciproche obbligazioni, appellandosi clienti quanti corteggiavano i grandi, da' quali davasi loro alla porta delle lor case una sportula, per cui seguivano ad intitolarsi patroni.

rebbe a crederla tenuta viva da' Dieci la pena imposta al patrono per frode ordita al cliente, posta da Romolo, ed era che, dichiarato esecrabile, ciascuno potesse ucciderlo [1]. Se poi non s' ha di loro altra legge per il tutore colpevole, se non di mala amministrazione, mal se n' inferirebbe che ne lasciasser le trame contro la vita impunite. Reo di furto, lo condannarono ad essere vituperato, e a risarcirlo, compintane la tutela, del doppio [2]. Ma se tradisse la fede sin a volerne la vita, stava contr'esso la legge, che volea morto l'uccisore d'un libero [3]; poichè, fermi a non conoscer l' uomo nel servo, furono i Dieci avveduti a dichiarar nella legge, non aversi per omicida che l' uccisore d' un libero; talchè per il servo altrui (chè il proprio fu già veduto non essere che un vile arnese da malmenarsi a talento) non dovevane l' uccisore, quale animal da frutto, che la riparazione del danno [4].

Era sicuramente fra gli omicidi chi di veleno uccidesse: quindi, se nella legge compresero, come rei di egual pena, e chi veleno altrui desse, e chi veleni apprestasse, n' è forza credere che, non avendo per capitale tentata, ma non seguita uccisione, mirassero colla severità del supplizio a sbigottire un delitto più ch' altro funesto a Roma e pel numero de' colpevoli, e per l' atrocità del misfatto [5]. Sebbene pel fabbricator di veleni grave

(1) Legge ultima della Tavola settima.

(2) Legge penultima di detta Tavola. Per questa legge ognun poteva accusarlo.

(3) Legge Decimaquinta di detta Tavola.

(4) Disposizione antica rinnovata dalla legge Aquilia l' anno 572, come s' ha dal Gravina e dal suo commentatore Mascovio *De Orig. jur. lib.* 3. *cap.* 110.

(5) Sin da' primi giorni di Roma s' han leggi per gli avvelenamenti, poichè da Romolo fu data al marito facoltà d' uccider la moglie, che si attentasse a dar veleno ad esso o a' suoi figli. I Dieci

non potrà dirsi una pena ordinata a liberar la città da un nemico pubblico, qual dee reputarsi ovunque chi avaramente e di senno traffica dell'altrui morte, apprestando ad ogni passione il mezzo, tanto più rovinoso quanto più occulto, di meditarla e di compierla. Silla lo pareggiò nella colpa e nella pena al sicario [1]. Ma niuno l'abborrì più de' persiani, se dalla crudeltà della pena si dee conoscer l'orrore in che s'ha dalle nazioni un delitto, perchè lo vollero a morte, e morte aspramente barbara [2], quale poteva immaginarsi da un popolo nella moltiplice varietà de' tormenti barbaramente ingegnoso [3].

Che se tennero per omicida anche l'operatore di malefici incanti, noi pregheremo i derisori di tali fatuità a non voler sì presto adirarsene. Conobbe anche l'antica filosofia la vanità delle ma-

non solo furono cauti a confermar la legge di Romolo, ma specificarono tra gli omicidj gli avvelenamenti. Ove le leggi si mostrano premorose a gravar di pene un delitto, è certo indizio che quel delitto turba frequentemente lo stato. Centosettanta matrone furono insieme punite per aver tentata con esso una strage. È vero che ciò seguì circa un secolo dopo; ma per ordire sì rea trama in tal numero, era mestieri che vi fossero abituate. Che se Livio, narrando il fatto, mostra di dubitarne *lib.* 8. *cap.* 18, è da osservarsi ch'egli stesso lo dice esposto da varj autori, e registrato negli Annali, e celebrato sin colla creazione d'un dittatore eletto a piantare il chiodo per eternarlo, come solevasi a perpetuar la memoria de' fatti più segnalati. L'autore dell'Epitome Liviane *lib.* 8. lo dà per certo. Non so poi come questi e Livio potessero affermare che innanzi a quel tristo fatto le leggi non si occupassero di tal delitto, quando e per la legge di Romolo e per quelle de' Dieci chiara apparisce la cura de' legislatori a punirlo, e con tanta severità.

(1) Colla legge Cornelia *De sicariis*, che può riscontrarsi nel Gravina *De orig. jur. lib.* 3. *cap.* 103.

(2) Adagiavasi il capo del reo sur un vasto macigno, e premuto e percosso con dura pietra dovea soggiacervi sin allo stritolamento, Plutarco *in Artaxerse.*

(3) *Artaxerses... suppliciorum varietates, quas natio semper exercuit cruda, lenitate genuina castigans* ec. Così de' persiani Ammiano Marcellino *lib.* 30. *in fine.*

giche operazioni [1]; ma che valevan pochi assennati contr' opinioni diffuse in ogni nazione, e radicatevi da più secoli, se non bastò maggior luce a svellerle [2]; nè basta ancora il senno di tanti secoli a dissiparle [3]? Roma era ferma quanto l' Egitto, la Grecia, e l' Oriente [4], nella credenza de' magici avvenimenti: non dubitava che si potesse per incantesimi distruggere l' altrui vita, ed impoverir l' altrui campo: e in quell' età mal argomenterebbesi che non fossero di tal credenza anche i Dieci. Ma vana la reputassero: e potean essi permettere che si recasse ad opere capaci di turbar gli animi a segno da muovere sospetti ed ire, sino alle risse e alla strage, tra' cittadini? Costituisce il delitto l' opera criminosa mossa da rea volontà, tanto più grave, quanto n' è più crudele il proposito, e più maligno l' effetto; degno perciò di pena ch' alla sua gravità si convenga. Ne ferma in questa sentenza l' autorità della legge mosaica. Era l' ebreo dal suo

(1) Basta vedere ciò che ne scrive Seneca *Natur. quaest. lib. 4. cap. 7.*

(2) Plinio a' suoi dì chiamava quest' arte *maximae quaestionis, et semper incertae, Hist. nat. lib. 8. cap. 2.* Qual si credesse anche nel terzo secolo di Cristo, rilevasi da ciò che contr' essa ordinò Costantino, e s' ha nella *Legge 3. Cod. Theod. De malef. et mathem.*

(3) All' antica filosofia s' unì la religione mosaica, e poi l' evangelica, e con esse la moderna filosofia ad ismentirle, e potè ancora ottenersi che più non credasi a tali spezie di malefizj, e non ne seguano odj, trame, e minacce ancora di morte?

(4) Da Plinio *Hist. nat. lib. 30. cap. 1.* chiamasi la magia *fraudulentissima artium*, e così ne scrive: *plurimum in toto terrarum orbe, plurimisque saeculis valuit.* Ne vuole autore Zoroastro, recata in Grecia da Ostane nella spedizione di Serse, e ricevutavi con furioso ardore; così nel *cap. 2. quod certum est, hic maxime Osthanes ad rabiem, non aviditatem modo scientiae ejus, Graecorum populos egit ec: hodieque etiam in magna parte gentium praevaleat, et in Oriente regum regibus imperet.* Dell' Egitto parlano i libri sacri: di Roma poi lo dichiarano le leggi terza e decimaterza della Tavola settima.

legislatore ammonito, e n'era divina l'ammonizione, a negar fede a presagj, sogni, incantesimi; ma credulo di natura, di sensuali affezioni facili ad infiammarsi, uscito allora d'Egitto, tra' cui prestigj egli crebbe, ne potev'essere (nè fu vano presentimento) aggirato sino ad immergersi nelle più laide superstizioni [1]; e Mosè co' sortieri, maghi, ed arioli punì di morte anche l'operatore d'incanti [2].

Prova che non avessero, come testè si disse, per capitale tentata, ma non seguita uccisione, sono le leggi, che variamente punivano chi percuotesse, o d'ossa o membra sconciasse. Ognun intende altra essere la percossa, che strazia o lacera la persona senz'avvisare ad uccidere; altra, che mira ad uccidere, e o per ischermo, o per altro caso s'arresta al guasto della persona; e doversene colla pena distinguere la reità: talmentechè, se non piace seguir Platone, che il feritore, ch'altri investisse a morte, giudicò reo d'omicidio [3], vorrà pure tenersi degno di maggior pena chi ferì per uccidere, dovendo ogni delitto dall'animo più che dall'atto estimarsi. I Dieci d'altra ragione usarono ad apprezzar que' delitti; e li gravaron di pene nè per giustizia, nè per utilità comportevoli. Puniron essi a danaro e lo storpio d'un osso [4], e l'ingiuria

(1) N'è piena la storia ebraica, che ci mostra come per esse rinunziando al proprio, e dandosi al culto degl'idoli, si lordò quel popolo delle più sozze e crudeli malvagità, sino all'adorazione di Moloch, cui sagrificava i teneri figli, avendogli Salomone stesso inalzato un tempio, e Manasse il proprio figlio immolatogli. Ad esprimere ogni spezie di tali atrocità uso la voce *laido*, che val per noi ciò che *faedus* per i latini, bruttura cioè non sol di corpo, ma di costumi, nè solo osceni, ma fieri ancora ed orrendi.

(2) Levitico *cap.* 20. *v.* 6. 27.

(3) Platone *De legibus lib.* 9.

(4) Legge duodecima della Tavola settima. Uso la voce *storpio*, perchè *storpiare* vale guastar le membra, mutilando, lacerando, lussando, e corrisponde al *ruptum* della legge, che tutto questo

d'una percossa [1]; questa in venticinqu'assi, quello in trecento, se libero, nella metà, se l'offeso era servo; sottoponendolo, se non quetavasi dall'offeso, al taglione il laceratore d'un membro [2]. Mostrò, più che si possa per argomenti, l'improprietà di punir delitti a danaro per danaro non operati, e da lasciarsi anche impuniti in molti qualor non vogliasi, come non deesi, rimetterne la punizione ad un giudice, quel Nerazio che, seco recando un servo carico di danaro onde pagare all'istante, andavane per la città percuotendo quanti gli s'avvenissero [3]: lo che trasse il pretore a cangiar tosto la multa nell'estimazion dell'ingiuria [4]. Comprendesi perchè meno d'un libero valutasser l'ossa d'un servo; ma niun saprebbe immaginar la ragione ond'essi a danaro vollero punir lo storpio d'un osso, con il taglione d'un membro [5]. Ma fosse pure qual vogliasi; basterà pel primo ripetere, non essere col danaro che frenansi tai delitti; per il secondo osservare che, se nulla può rattener l'offeso dall'essere all'offensore cortese del proprio danno, nulla può sciogliere la pubblica autorità dall'ob-

esprimeva, come ne insegna Giustiniano *Instit. lib.* 4. *tit.* 3. *De lege Aquilia: ruptum enim intelligitur quod quoquo modo corruptum est; unde non solum fracta aut usta, sed etiam scissa, et collisa, et effusa, et quoquo modo perempta atque deteriora facta, hoc verbo continentur.* Alcuni commentatori prendono l'*os* della legge per *dente*, prendendo *genitali* per *gengiva*. Ma i Dieci ad esprimer *dente* avean *dens*, e l'usarono nella legge duodecima della Tavola decima: si chiarirà nella *Nota* a detta legge.

(1) Legge nona della Tavola settima.

(2) Legge undecima di detta Tavola.

(3) Aulo Gellio *Noct. Att. lib.* 20. *cap.* 2.

(4) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 56.

(5) In fatti ad illustrazione di questa legge i commentatori non si trattengono che a mostrar la differenza tra *membrum rumpere*, ed *os frangere*, sulla possibilità di render frattura per frattura, non mai lussazione per lussazione, e sulla multa che, leggiera per noi, era pur grave per quell'età.

bligazion di correggere azioni, che per la facilità di muover ire e vendette non posson essere che moleste e al vivere de'cittadini, e alla quiete della città. Fine d'ogni supplizio non capitale, non meno dell' istruzione del popolo, è la correzione del reo; ed è civile interesse che un reo, di cui non vuolsi la vita, serbisi intero della persona. Non sanasi un membro lacero per la lacerazione d'un egual membro, la quale sol può cangiare un cittadino operoso in un uomo inutile, se non grave, a sè, alla famiglia, e allo stato; o col segno indelebile della pena, tenendo vivo nell'animo de' cittadini il delitto, renderlo vile in modo da non potere per onorevole ammenda ricuperar la sua dignità. Che se riguardisi alla disparità di complessione, d'età, di stato, di sensibilità tra l'offensore e l'offeso, il taglione, anzichè essere tra le pene il più proprio a pareggiare il delitto, ne parrà quello che, almeno frequentemente, il più da lui s'allontana. Nè vorrem qui disputare s'egli così convenga allo stato dal Vico ed altri appellato infanzia delle nazioni [1], che sia certo indizio d'un popolo nato appena alla civiltà; perchè veggendolo a Roma in età certo non infantile, nell'Attica all'età di Pisistrato [2], nell'Arabia nel corrompersi la civiltà [3], da due Cesari nel rifiorire di nuove leggi un antico imperio [4], vorrà più tosto conchiudersi che nelle

(1) Il taglione dell'Esodo *cap.* 21. *v.* 23. *et seqq.* era ilmorale. i soli Sadducei pretendevano d'interpretarlo alla lettera, Calmet ad *exodum cit. cap.*

(2) Solone ordinò di trar gli occhi a chi accecasse un monocolo, Laerzio *in vita Solonis sect.* 57. Da Pisitrato vuol per altro qualificarsi l'età, perchè da lui l'attica civiltà fu promossa, come abbiamo osservato nel *capitolo quinto.*

(3) Alcorano *Sura* 5. *n.°* 53; *Sura* 12. *n.°* 179. 180.

(4) Giustiniano sottopose al taglione chi altri facesse eunuco, pena abolita dall'Imperadore Leone colla *Novella* 60; ma con mi-

umane legislazioni, ove trattasi di giustizia e d'umanità, mal argomentasi dagli assurdi.

Che se nell'ordinar queste pene i Dieci non avvertirono, come in quella dell'omicidio, a separar la colpa dal caso, non dee credersi che non volessero anche nelle lacerazioni distinguere l'effetto d'un accidente da un'opera di volontà. Non videro in queste, oltr'all'assoluzion del reato, nulla che aggiungere al caso; ma in quello considerarono che non può sangue, anche innocentemente, versarsi senza che la città se ne turbi, e quasi se ne contamini: quindi, attenendosi a Numa, ne confermaron la legge, che obbligava, come sacrilego, l'uccisore ad immolare per l'ucciso e pe' figli in parlamento un ariete [1]. Solone ancora reputò proprio della suprema autorità riprovare un atto, quantunque non criminoso, di pianto a molti, e di lutto per la città; e lo bandì per un anno dalla repubblica [2]. Mosè pure volle si ricovrasse in una delle città di rifugio, da' cui confini, se non a prezzo di vita, potesse uscire, sinchè viveva il pontefice [3]. Così que' legislatori punendo l'autore d'un tristo caso, che non potrebbe avvenire senza commuovere le affinità dell'ucciso, miravano a placar odj crudeli tra le famiglie, e togliere la città dal pericolo d'essere contristata da nuovo sangue; usando severità

rabile coerenza rinnovò Leone la legge di Solone di trar ambi gli occhi a chi accecasse un monocolo, come s'ha dalla *Novella* 92.

(1) Festo V. *Subici*. V'era egual legge in Atene secondo l'autorità del Cincio allegata dal Bouchaud *Comment. sur la loi des douze Tables Tabl. septiéme loi cinquiéme*. L'omicidio casuale fu sempre in Roma in qualche modo punito; ma fu preso assai tardi a punire con un anno d'esilio a simiglianza d'Atene. Rendiamo dunque a' Dieci la legge trasmessa loro da Numa; Legge decimasesta della Tavola settima.

(2) Petit *Ad leges Atticas lib.* 7. *tit.* 1.

(3) Numeri *cap.* 35. *v.* 6. 13. 14. 15. 22. *sino al v.* 34.

co' fortuiti, rendevano più abbominosi gli omicidj colpevoli [1]; mentre intendevano a tener l'uomo in rispetto, mostrando averlo per cosa talmente sacra [2] da non potersene in niuna guisa operar lo scempio senza turbar l'essenza della città.

Nè minore di tal rispetto argomento è la legge posta a giudicar della vita d'un cittadino. Perchè niun perisse innocente, o almeno non giudicato [3], vollero che dal popolo si creassero inquisitori a chiarir l'autore, la causa, le qualità, la malizia d'ogni omicidio [4]; e ne fosse giudice il popolo congregato a centurie [5]: lo che a'rigidi estimatori de'civili interessi potrà parere nè per pubblica, nè per privata utilità commendevole. Imperocchè non il numero, ma l'onestà de'giudici; non la solennità delle forme, ma la maturità de'giudizj; l'interezza delle sentenze, e non la pompa delle adunanze confortano l'innocenza, e sgomentano la reità. Nulla più mobile di popolare assemblea. L'aspetto dell'accusato, la vista di luogo de' suoi reati o delle sue virtù ricordevole [6], la voce pietosa o fervida d'un ora-

(1) Che Mosè nel punire gli omicidj fortuiti mirasse a vieppiù intimidire i colpevoli, provano le parole onde chiude le ragioni addotte a punir questi di morte: *ne polluatis terram habitationis vestrae, quae innocentium cruore maculatur: nec aliter expiari potest, nisi per ejus sanguinem, qui alterius sanguinem fuderit*, *Numeri cit. cap.* 35. *v.* 33; parole, che non si accorderebbero colle antecedenti, se non l'unisse quell'intima ragion civile.

(2) *Homo, res sacra*, esclamava a' suoi giorni Seneca, *jam nunc per jocum et ludibrium occiditur.*

(3) Legge quinta della Tavola nona Restituisco ad essa con il Marcilio e il Cujacio la legge tollale dal Gravina e dal Bouchaud contro l'autorità di Salviano *De gubern. Dei. lib.* 8. *cap.* 4. Veggasi il Terrasson *Hist. de la jurispr. rom. part.* 2. §. *XI loi* 90.

(4) Legge sesta della Tavola nona.

(5) Legge quarta di della Tavola.

(6) Basti un fatto pe' molti. Quel Mallio, che pel campidoglio liberato da' Galli fu detto *capitolino*, fu poi chiamato in giudizio come reo di maestà. Il popolo non l'avrebbe mai condannato sin-

tore, una mossa, un gemito, possono in un istante travolgere la coscienza d'un popolo, e accenderlo o alla ruina d'un innocente, o alla salvezza d'un reo, essendo in esso tutta l'autorità di por leggi e disfarle: cosicchè in questo, più forse che in altro stato, è di civil convenienza che la ragion de' giudizj commettasi a magistrati non sottoposti che alla ragion delle leggi, affinchè mai non avvenga ciò, che narrano frequentemente avvenuto gli annali delle città poste a popolo. E furono, a mio parere, i comizj a tribù, che i Dieci mossero a voler d'ogni vita giudice il popolo, ma ne' maggiori comizj, ne'quali era sì posto da non potersi trar facilmente a stolte deliberazioni [1], per non veder patrizj, anche già consoli e dittatori, spenti a romore di plebe [2]. Comunque per altro debbasi apprezzar questa legge, niuno potrà dissentire che non poteano i Dieci mostrar meglio il rispetto pel cittadino, che volendone giudice il popolo congregato come pe'grandi affari della repubblica.

Ma più sacro ancor della vita dovremmo credere n'avesser essi l'onore, considerando come punissero chi l'altrui nome oltraggiava. Coll'omicida anche

ch' era a vista del campidoglio, verso cui tendeva le mani il reo: *apparuit*; nota Livio *lib.* 6. *cap.* 20. *tribunis, nisi oculos quoque hominum liberassent a tanti memoria decoris, numquam fore in praeoccupatis beneficio animis vero crimini locum.* Trasferita altrove l'assemblea popolare, fu condannato: *ibi crimen valuit, et obstinatis animis triste judicium, invisumque etiam judicibus factum.* Notisi quel *triste judicium invisumque judicibus*, che vuol dire averlo il popolo condannato per un ardore istantaneo; e lo provò il suo pentimento, perchè ucciso lo pianse, e fortemente lo desiderò, talchè alla sua morte attribuì la pestilenza poco dopo avvenuta, come pur nota Livio, il quale *lib.* 2. *cap.* 41. 42 narra avvenuto lo stesso per la morte di Spurio Cassio ucciso per egual causa.

(1) Si è ciò dimostrato nel *capitolo quinto.*

(2) Di tai comizj s'è discorso profusamente nel *primo* e *terzo capitolo.*

barbaro non andaron oltr'alla morte; ma il pubblico diffamatore, l'autor di scritti maledici vollero di bastone perisse [1]: morte più ch' altra atroce, perchè traevasi il reo nudo per la città dal carnefice, col capo entro la forca, battuto a colpi di morte sinchè lacero e sanguinoso precipitavasi dal Tarpeo [2]; legge barbara, pur raggravata da Silla, fattane legge di maestà [3]. Certo che nulla dee essere al cittadino, spezialmente di città popolare, più caro della sua dignità, che sta nell' opinione d' un vivere irreprensibile in ogni atto sì di privato che di civile argomento, ed è ciò ch' appellasi onore, pari in ciascuno perch' ha ciascuno pari dovere di vivere onestamente, e perciò deesi egualmente in ciascuno proteggere. Ma iniqua è sempre la morte di chi può con altre pene emendarsi; e l' infamazione è delitto, che mostra da sè medesimo qual pena più le convenga. Nulla più giusto che tutta volgere contr' il reo l' infamia altrui procurata, quando per altro non miri ad eccitar atti di pubblica o di privata ruina, chè potrebbe allora comprimersi colla massima severità, ma che sappia rispettar l'uomo nel reo. Che se l' autor di scritti maledici punivasi nell' età libera di tal morte, n'è forza maravigliarsi di Tacito, che volle opera del principato nascente il punire chi lacerando quanti dovevano più rispettarsi in uno stato ancor vacillante, ed insultando in un principe non ancor fer-

(1) Legge ottava della Tavola settima.

(2) Accennasi questa pena da Svetonio *in Nerone cap.* 49; ma si descrive da Eutropio *lib.* 7: *quae poena erat talis, ut nudus per publicum ductus, furca capiti ejus inserta, virgis usque ad mortem caederetur, atque ita praecipitaretur de saxo.*

(3) Attestasi spezialmente da Cicerone *Epist. Famil. lib.* 3. *epist.* 11; scrivendo ad Appio: *est majestas, ut Silla voluit, ne in quemvis impune declamare liceret.*

mo la maestà dell'imperio, metteva Roma in pericolo di nuove mischie e di nuovo sangue prima che per alcuno potesse tornare in essere di città riposata [1]. Poichè dunque s'è conosciuto ciò, che n'avanza di quanto i Dieci rispetto ed alla vita e all'onore deliberarono, resta ad apprendere ciò che di loro ne giunse intorno alla proprietà. Niun diritto di questo più combattuto: niuno, il cui tristo esercizio più travagliasse Roma dal nascere in sin all'ultimo strazio della repubblica. A meglio intenderne la civile, consideriamone la naturale onestà.

L'uomo non vive di sè medesimo. Quanto spira, respira, vegeta, s'ha, versa, genera dalla terra, n'alimenta e regge la vita; e poichè e' vive per altrui volontà, gli è dovere tenersi in essere [2]; nè potrebbe senza la facultà d'usar le cose a lui necessarie. Che se la vita non è che un seguito di necessità rinascenti, tali son esse le cose, che gli è mestieri a giovarsene ch'egli ne provochi lo sviluppo, ne curi la maturità, ne ingentilisca l'indole, ne travagli la forma; e vegli spezialmente a serbarsele sicchè per altri non perano, e di sè stesse non si corrompano. Non basta dunque a guardar la vita sovvenire alle urgenti, se non provveggasi a quante possano necessità sopraggiungerle; tanto più che le forze possono mancare in fiore, e certamente si logoran dall'età. Gli è dunque ingenita la facultà di tor quanto avvengasi al totale suo vi-

(1) Tacito *Ann. lib.* 1. *cap.* 72. Nella *Nota* 31. al detto *capitolo* dello Storico si è da noi esposto quanto si conveniva a dimostrare di ragione e di fatto l'insussistenza della proposizione da lui avanzata a denigrare Augusto e Tiberio. Scorrasi dunque tal *Nota* del nostro volgarizzamento.

(2) Veggasi a luce di ciò la *Nota* 1. *alla pag.* 250. del *Capitolo settimo.*

vere; e n'è prova la previdenza, che a differenza del bruto ebbe dalla natura a salute, non a tormento. Ma se le cose prestansi a tutti indistintamente, ed ha ciascuno per egual titolo egual ragione ad usarle, come recarle a sè, ch'ogn'altro debba astenersene? Col farsele appunto proprie, occupandole, e costringendole a prender forma e qualità convenienti al suo speziale ben essere. Origine d'ogni ragione di proprietà, sacra e legittima origine, fu dunque l'usucapione. Essa provvide che l'umanità nell'infanzia potesse nascere e crescere prosperamente: essa, dando ragione e corso alla proprietà, mostrò per quali vie le famiglie passassero dalla domestica alla civil comunanza. Imperocchè, se di natura non s'ha ragione alle cose che quanta n'è d'uopo a vivere, niuna oltre il vivere ragione di proprietà: e sinchè rari furono gli uomini non v'ebbe luogo ad ingiurie, la terra offrendo liberalmente a ciascuno sede e alimento [1]. Cresciuti in numero, e venuto meno il ricovero, nacque occasione di brighe e risse per non aversi argomento da tener ferme le proprietà. Poichè nel vivere naturale non basta occupare il suolo, e coltivare il suolo occupato: il travaglio legittima l'occupazione, ma questa oltr'al bisogno è sempre un'usurpazione, la quale per altro può, mal prevedendosi ogni bisogno avvenire, senza malizia

(1) Dalla Bibbia s'ha tosto l'origine delle città, nate e cresciute per qualche tempo pacificamente. Disordine che vi fosse da rilevarsi a far conoscere le cagioni de'vizj crescenti, il più antico e accurato degli storici non l'avrebbe taciuto, come non lasciò di notarlo appena il contatto de'popoli risvegliò l'ambizione, e la rapacità. S'ha da Tucidide *lib.* 1. *in principio* che i greci nella loro salvatichezza uscivan più tosto dalla lor sede, recando seco quant'era a vivere, per istabilirsi in luoghi men anche ameni ed ubertosi, piuttosto che cimentarsi a difenderla col pericolo della vita: tant'è vero che la natura volle l'uomo pacifico, e non cimentoso.

estendersi, e niun potrebbe, non conoscendosi gli altrui bisogni, debitamente impugnare; talchè negli uni non v'è ragion di rispetto, negli altri d'autorità [1]. Altra cagione di natural disordine è il cessare la proprietà colla vita; perchè ciascuno può certo di natural diritto donare e cedere il suo, niun potrà mai ciò, che non è più suo, di volontà, nè di ragione trasmettere. Per lui travagliano vivendo i figli nell'obbedienza del padre, la cui proprietà con lui spenta s'avrà dal figlio sicuramente ove sol abbiasi un figlio, non per diritto di successione, ma di primo occupante. Che se ne sieno più figli, posto ancora tra loro eguale il titolo d'occupazione, poichè la proprietà sol vale ed in ragion del bisogno, ed in ragion del travaglio, come equamente partirla fra tanti d'età, d'ingegno, e di vigore dissimili? Esposta poi pel mancar di figli ad ogn'invasione, la vicinanza irriterebbe le brame, che pel contrasto s'accenderebbero a mischie; nè vi sarebbe altra pace, che quanta a'deboli ne concedessero i forti sino che nuove spoglie non provocasser nuove rapine. A voler dunque che, quanto dalla natura s'offriva a pace ed a vita, non fosse agli uomini di contese e di ruine argomento, era mestieri por limiti, entr'i quali ciascuno guardasse il suo senz'uscirne ad altrui molestia, ed averne dagli altri noja; e che, restando al mancar dell'uomo viva la proprietà, n'andasse per vie pacifiche a tale, che di comun ragione si reputasse il meglio eletto a succedergli. Ed ecco per lei spezialmente dal naturale sorgere il civil ordine, che sta per una ragion suprema, che tutti i parziali annodi in un

(1) Si rischiari tale proposizione con quanto s'è ragionato sull'obbligazione e il diritto del mutuo soccorso, così nell'essere naturale, che nel civile nella *Nota* 2. *pag.* 78. *del capitolo quarto.*

comune interesse, tenendo fermo a ciascuno il suo per usarne liberamente, averne illeso il dominio, pronto ad ogni oltraggio il ristoro, nè per morte del possessore mancasse mai di successore legittimo [1].

Fu veramente innanzi ancora osservato doversi alla proprietà l'origine degl'imperj [2]. Ma conveniva chiarirne il modo, svolgendone la natura, a conoscere che possa la civile autorità sopra lei, onde i privati non dolgansi del comune, e il comune de' privati interessi. Andiamo dunque alle conseguenze di quanto s'è ragionato. Dall'ingenita facultà d'usar quanto è mestieri a vivere nacque il diritto di proprietà; non può dunque la civile autorità riprovarlo. Il bisogno di tener ferma, tenendo fermi i possessi, la pace nelle famiglie, e d'impedire che ad ogni morte fosser cagione di tumulto e di guasto, ne trasse a vivere civilmente; mancherebbe dunque al suo fine l'autorità non provvedendo i possessi di regolar successione, nè provvedendo che non sieno da niun offesi, ed offesi, non risarciti. Può la legge stabilir essa il succedere; può volerlo in arbitrio del possessore; e per l'uno e per l'altro modo sta l'ordine [3]: onde ri-

(1) Sicuramente non s'avran proprietà certe, stabili, utili a' particolari ed al pubblico, se una ragion suprema non ne ponga i titoli, non ne assicuri le condizioni, non ne regoli il corso e nel vivere e nel mancare de' possessori; e ciò penso che volesse indicar Seneca scrivendo *De benef. lib. 7. cap. 4. ad reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas*, aggiungendo nel *cap. 5: omnia rex imperio possidet, singuli dominio:* lo che dal re, in cui siede la ragion suprema nelle monarchie, dee estendersi a quelli in cui siede nelle repubbliche.

(2) Nel *Capitolo settimo*, ove sarà bene ricorrere quanto vi si ragiona.

(3) Il Grozio *De jure belli et pacis lib. 2. cap. 6. §. 14.* definisce il testamento *un' alienazione de' beni fatta in caso di morte, riservandosene il possesso ed il frutto colla facoltà di revo-*

sulta non essere il testamento di ragion naturale; nè pur essere di ragion delle genti, tal essendo solo ogni regola necessaria all' essere delle nazioni, o almen posta di lor convegno al ben essere delle medesime; ma di ragion civile, e quindi a senno d' ogni legislatore ricusarlo o permetterlo secondo pajane convenir meglio alla varia conformazione de' popoli, de' quali alcuno ne ignorò sino il nome [1]; niuno poi l'ebbe conforme agli altri ordinato [2]. Che se il diritto di proprietà naturalmente si limita alle necessità della vita, e varian queste in intensione ed in numero secondochè d' ognun varia il temperamento e il corso del vivere, non ne sarà l' eguaglianza che vogliasi dalla natura, e che debbasi dalla civil potestà. Finalmente è la proprietà principio e stimolo ad ogn' industria, la quale moltiplicando l' arti moltiplica gli agj al vi-

carla. Trattandosi di testamento nello stato naturale, è chiaro non esser questa che una petizion di principio, perchè della validità d' una tale alienazione appunto si disputa. Basta conoscere la ragione, che della validità di tali disposizioni dà l' acuto e profondo Leibnizio per conoscere l' impossibilità di sostenerle. I morti, egli dice *Nova methodus jurisprudentiae*, vivono ancora sempre padroni de' loro beni, talchè gli eredi debbono riguardarsi sol come loro procuratori. È dunque l' immortalità dell' anime secondo lui che dà forza all' ultime volontà.

(1) Gli ebrei non usarono del vocabolo *testamento* per ultima volontà, ma tolser più tardi alla Grecia la voce ad esprimerlo, talchè que' testamenti de' quali parla il Seldeno *De successione in bona cap.* 24. vogliono dirsi introdotti per interpretazione rabbinica, siccome osserva il Calmet *Dict. Bibl. V. testamentum*. I Germani non lo conobbero, Tacito *De mor. Germ. cap.* 20. In sparta l'introdusse l' eforo Epitadeo, Aristotile *Polit. lib* 2. *cap.* 7; Plutarco *in Agide*. Narra l' Hume che in Irlanda sino al secolo decimosettimo il capo delle tribù, morendo un padre di famiglia, dividevane i beni a tutt' i rami della medesima.

(2) Senza parlare d' imperj, ogni terra d' Italia aveva uno stato diverso nelle successioni dall' altre. È strano il modo tenuto da' tartari; i figli partendosi dal padre vivo n'erano esclusi dall' eredità, che raccoglievasi ordinariamente dall' ultimo maschio, come narra il Du-Halde *Description de la Chine*.

vere, talmentechè non potrebbe vietarlesi di prosperare senz'offesa del comune interesse; venendone per altro meno ogni ragione alla morte, potrà la civile autorità, per cui solo ha vita, regolarne il corso in maniera, che per via delle successioni non si raccolga a far massa in pochi a disagio de'più [1], nè vada a rompersi in minutissimi brani, onde le manchi poi forza da sovvenire e alle pubbliche e alle private occorrenze [2]. Scendere ad altre spezialità non consentono le leggi prese a discutere: basta per altro il detto a conchiudere, non essere la proprietà nè di tiranuica origine come vuol l'Obbes [3], nè di natura despotica, quale si vuol dal Linguet [4], e molto meno ignorata dalla natura, come sostiene il Mably [5]; ma necessaria, industriosa, pacifica; so-

(1) S'ha dalla storia, e noi l'accenniamo in seguito, che ne avvenga agli stati quando ciò segua senza misura.

(2) Un picciol fondo rasente un fiume dovrà lasciarsi ingojare dalla corrente per non avere come resisterle: le grandi imprese d'asciugamenti, vie, ponti, manifatture possono attendersi da uno stato di proprietà sminuzzate? Ne ragiona maestrevolmente il Robinchon *De l'Angleterre, Du mécanisme de la société en France et en Angleterre, De l'action du Clergé* ec.

(3) *De Cive.*

(4) *Théorie des loix civiles.* Alcuni cacciatori uniti a tracciar le fiere, avvenutisi nella lor caccia in pastori ed agricoltori pacifici, li soprassecero e li resero servi. Questa, secondo il Linguet, fu l'origine della civiltà; onde conchiude, che il diritto naturale morì, e fu la città il suo sepolcro. Ad esso sostituisce quel diritto esclusivo di proprietà, che nacque dalla rapina, ed è l'origine primitiva e la base d'ogni civile, pubblico, ed anche sovrano diritto. Il suo sistema è dunque animato dallo spirito dell'Obbes, sebben ei declami che non ne ha se non le apparenze. Ecco, a mio credere, in che discordano. Diè l'Obbes una crudele natura agl'imperj attuali perchè ne immaginò violenta l'origine; il Linguet ne volle sostenere iniqua l'origine perchè negl'imperj attuali non iscorgeva che un'ordinata despotica signoria. Se l'Obbes fu tratto a pensare sì tristamente dalle infelici vicende della sua patria, il Linguet vi fu tratto da quello sfrenato amore de' paradossi, per cui invei contro il pane, come il peggiore alimento dell'uomo, dandone in prova, seppur davalo veracemente, il suo stomaco.

(5) *De la législation, ou principes des loix liv.* 1. *chap.* 3.

stegno, nel vivere naturale, delle famiglie; nel civile, de' popoli; ragione e forza d'ogni civil signoria [1]. Qual ebb'essa rispetto in Roma? Osserviamolo.

Poca terra fu dove nacque all'imperio del mondo Roma. Partita in trenta curie egualmente, ma diseguali di numero, e piene alcune di miserabili, ebb'ella sin da principio inegualmente divisa la proprietà. Crebber le terre, e con esse l'inegualità de' possessi, prima per i sabini, che le si unìron di regno, poi pe' dominj, che tolti a' popoli debellati erano in arbitrio de' re, che, valendosene spezialmente a sostegno, ne largheggiavan col popolo; talchè per questo riguardo fu d'ogni tumulto queta sinchè fu a mano di re. Volto il regno in oligar-

quand les hommes, dice il Mably, *en se multipliant sentirent enfin la nécessité d'avoir des demeures fixes, et de cultiver la terre, je vous demande si la première idée qui se presenta à leur esprit, fut de faire un partage, et d'établir des proprietés? En faisant un établissement nouveau, il est de la nature de notre esprit de se conduire encore par les idées avec les quelles l'habitude l'a familiarisé.* Certo che niuno può ad operare esser mosso da cosa affatto ignorata, ma la storia mostra gli uomini tosto vivere, coltivando la terra, nè la ragione potrebbe assegnar loro altro modo di vivere; nè la terra coltivasi da chi non n'è sicuro del frutto; cosicchè gli uomini, nel farsi a vivere civilmente, avean non solo l'idea, ma l'uso ancor della proprietà; e poichè niun popolo si rammemora che passasse al viver civile senza fondare la proprietà, dovrà dirsi che fu questa l'idea propria di tutti gli uomini. La comunion de' beni suppone un convegno d'accomunare i travagli per ripartirne il frutto tra uomini diversi d'indole, di bisogni, di forze sotto un'autorità superiore; ed è un tal convegno che dà vita e forma alla civiltà: sarebbe dunque ad essa posteriore insieme e anteriore. Potrebbe poi convenir solo a picciolissimi stati, ove può provvedersi a' bisogni parziali potendosi men difficilmente conoscere; e qual ragione potrebbe obbligar gl'imperj ad un picciol numero, anzichè ad un maggiore di cittadini? Il Mably fondasi sull'esempio di Sparta. Ma Sparta era un regno, non sol fondato sulle proprietà, ma dal loro abuso già guasto. Licurgo credè sanarla volgendo il regno in repubblica stabilita sulla comunione de' beni. Ma per introdurvela e sostenervela di quai mezzi egli usò? Ignora l'uomo e la storia chi volesse proporne eguali ad altri legislatori.

(1) Che mantiene gl'imperj? Le imposte. Onde le imposte se non dalle proprietà, per conservar le quali essi furono?

chia, arbitri i padri delle conquiste, nè tollerando che ne potesse venire in forza la plebe; piuttostochè ristorarne la povertà, lasciavan vote di padrone le terre, o n'eran larghi cogli alleati [1]; onde i travagli per l'ire accese tra padri e plebe; il recesso nel monte sacro; le tosto nate, e sempre vive e crescenti gare de'tribuni e de'consoli; la città messa a pericolo dall'impresa di nuova legislazione; le leggi frumentarie [2]; le agrarie, promosse e combattute aspramente con turbamenti di stato, ruine di grandi, bandi, taglie, uccisioni, sinchè perì la repubblica, che perì anche negli ultimi respiri scossa dall'agrarie contese [3]. Furono i Dieci eletti a calmar anche gli sdegni per le terre usurpate; ma restan leggi, per cui siam chiari aver essi mal prov-

(1) La legge Icilia dell'Aventino, come mostrammo nel *Capitolo terzo*, voleva per la plebe le terre senza padrone. Di quelle date agli alleati più tosto che a' plebei veggasi Livio *lib*, 2. *cap.* 41; onde nacquer gravi tumulti. Che i padri le partisser tra loro s'ha da Livio *lib.* 4. *cap.* 48: *quum rogationem promulgassent, ut ager in hostibus captus viritim distribueretur, magnaeque partis nobilium e plebiscito publicarentur fortunae ec.* dal quale anche s'ha che queste eran tutte le lor facoltà, soggiungendo *nec enim ferme quidquam agri, ut in urbe alieno solo posita, non armis positam erat.*

(2) Vellejo Patercolo *lib.* 2. *cap.* 6.

(3) Spurio Cassio propose il primo l'anno 268 la legge agraria, cagion di gravi tumulti, ed a lui di morte, Livio *lib.* 2. *cap.* 41. Si rinnovò con eguali turbolenze l'anno 287 e 339, e anche poi, Livio *lib.* 4. *cap.* 48; e *lib.* 6. *cap.* 11. Licinio Stulone poi promulgò l'anno 379 la legge che niun possedesse più di cinquanta jugeri, Livio *lib.* 6 *cap.* 35; legge, ch'egli il primo violò, e ne fu condannato. Livio *lib.* 7. *cap.* 16. Quindi le turbolenze di Cajo Gracco, continuate per tutte le guerre civili, e che Rullo non cessò di commuovere quando già era la pubblica libertà per soccombere, Cicerone *Orat. De lege agraria contra Rullum:* le quali si compendian tutte da Livio nel farsi a parlar della legge agraria proposta da Spurio Cassio *lib.* 2. *cap.* 41; *tum primum lex agraria promulgata est, numquam deinde usque ad hanc memoriam sine maximis motibus rerum agitata*, chiamandosi da lui *lib.* 6. *cap.* 11: *materia semper tribunis plebi seditionum.*

veduto e all' esigenze del popolo, ed alla tranquillità dello stato; e noi le conosceremo, conosciute le leggi di successione. Questa fu dunque tutta in arbitrio del possessore, poichè voller sacro ciò che il padre di famiglia ordinasse [1]: lo che potrebbe parer crudele rispetto a'figli esposti a rimaner privi d' ogni retaggio. Ma v' ha tal padre, che voglia spogliare i suoi per impinguarne un estraneo? Potrebbe vincerne la pietà la contumace loro arroganza: ciò per altro non era a temersi in Roma, ove poteva il padre su loro quanto può mai tiranno sopra uno schiavo. Conveniva dunque tal legge a quell'assoluta potestà patria posta a forma di real signoria, la quale colla sua terribile autorità mitigata dalla paterna amorevolezza mostra la storia quanto contribuisse a tenere nella civil dipendenza animi, nell'istituzion del regno indocili per tristi affetti, sempre poi per rivalità tempestosi nel corso della repubblica [2]. Ma rende queste ed altre considerazioni superflue l'uso romano de' testamenti. Trattavasi di religione e di stato trattandosi di testamento: con che mostrò Roma conoscere quanto importi vegliare le proprietà perchè non mettansi per una via, che la pubblica utilità non consenta. Era innanzi a'pontefici, era al cospetto del popolo nella sua maestà congregato ch' espor doveasi dal cittadino l'ultima sua volontà [3]: nè potendosi ne'pe-

(1) Legge prima della Tavola quinta.

(2) Crollava già la repubblica, ed ancor la potestà patria usava della sua massima autorità per oggetti ancor di salute pubblica, poichè narrano Sallustio *Catilin. cap.* 39; e Valerio Massimo *lib.* 5. *cap.* 8. *n.°* 5; che Fulvio fu per ordine del senatore suo padre tratto di via ed ucciso perchè s' era contro la patria meschiato nella congiura di Catilina.

(3) Teofilo *Inst.* §. 1. *De testam. ordin* La formola, con cui s' adunava pe' testamenti, era simile a quella, per le adozioni conservata da Gellio *Noct. Att. lib.* 5. *cap.* 19. Veggasi nel *Vol.* 37.

ricoli della guerra, si concedeva al guerriero pronto a morir per la patria esporla, e quivi ancora qual atto di religione [1], all'esercito. Chi avrebbe in tanta e tale frequenza osato parere ingiusto? Chi sperato d'averne assenso? La storia in fatti non si querela di testamenti se non poichè si permisero coll'intervento e sulla fede di pochi [2], traendoli dal segreto domestico quand'era forza o di rispettarne il detto, o di mettersi in gravi e lunghe brighe ad infrangerlo, avendo tal facultà dato il mezzo d'aggirare, sedurre, e falsar anche l'ultime altrui volontà; onde negli scrittori gli uccellatori di testamenti, e gli avvoltoj in occhi per un cadavere [3]. Non consentendosi al testatore di poter oltr'alla prima sua discendenza, usavasi raccomandare all'erede, senz'obbligarne la volontà, di rassegnare morendo ad altri l'eredità ricevuta. Augusto reputò grave non tener fede implorata per la salute del principe; e per lui la volontà d'un mortale fu l'arbitra d'infinite generazioni. N'apparve tosto l'indegnità; tosto sopravennero leggi, decreti, costituzioni [4]; ma non

Memoires de l'Academie la *Dissertazione* del Bouchaud *sur differents sortes de testament, qui avoient cessé d'être en usage à Rome long-temps avant Justinien.*

(1) S'osserva e nota dal Bouchaud nella *Dissertazione* allegata, ove mostra essere dal testamento militare diverso il testamento *in procinctu.*

(2) Presero la forma d'un contratto, detta *per aes et libram*, che durò sino che da' pretori fu agevolato coll'intervento di sette testimoni. Veggasi per tutto ciò il Terrasson *Histoire de la jurispr. rom. part.* 2. §. 7 *cinquiéme Table. loi* 32.

(3) *Vultur est, cadaver expectat*, diceva di chi agognasse un eredità imminente Seneca, da cui dice Tacito. *Ann. lib.* 13. *cap.* 42: *Romae testamenta et orbos, velut indagine ejus capi.*

(4) Le leggi furono la Voconia, la Falcidia, l'Elia, la Furia: i decreti il Trebelliano, Pegasiano, Apronnano, Sabiniano: per le costituzioni quante son leggi ne' Codici teodosiano e giustinianeo; di questo l'Autentiche e le Novelle. Alcuna di quelle leggi, come la Voconia, fu posta innanzi alla decisione d'Augusto, ma dee nume-

concordi nell'allargare o restringere volontà commesse alla fede: quindi consulti, voti, allegazioni, e sentenze d'ogni maniera; nè mai per altr'argomento furono in maggior opera i tribunali, crescendo i mali con i rimedj; poichè al mal frutto di tener serve le proprietà da non potersi a comun agio diffondere, tenerle incerte senza misura d'età [1], lasciare il suolo infecondo o per vestirlo a lusso, o per mancar di cura a trattarlo, animare ed aumentare le frodi per fede vana, seppur non falsa, ne'contratti onerosi, rendere meno agevoli e meno insieme onorevoli i matrimonj, s'aggiunse il mal talento d'affinar l'arte di cavillare sulle parole [2], che pur taluni appellarono metafisica, moltiplicando e perpetuando i litigj a strazio delle famiglie, nè certo a pro dello stato.

Rotta la successione per non potere o non volere il padre ordinarla, diedero i Dieci quel corso alle proprietà, che la natura stessa ad ogni legislatore indicava. S'amano innanzi a tutti quelli che di noi nacquero, per noi crebbero, con noi vivono, ministri e tutori nati e della nostra vita e delle nostre sostanze, indivisibili ne'travagli e nelle prosperità. S'hanno poi cari i congiunti d'entramb'i sessi e pe'rispetti d'origine, e per l'uso di maniere domestiche, e per un cambio d'operose affezioni;

rarsi anch'essa tra quelle per l'autorità ch'ebbe in seguito per quella sua decisione. Di quelle leggi e di que'decreti veggasi il Gravina *De orig. jur. lib.* 3.

(1) Un che frugasse in un archivio a trarne un cenno il più equivoco di fedecommesso accendeva liti atte a spogliar famiglie di patrimonj antichissimi.

(2) È assioma forense doversi tener le ultime volontà *etiam verba impropriando*, verbo ignoto a tutta l'antica latinità, che in buona logica non può dire se non costringer le voci a significar ciò che di lor natura non possono, e quindi noi direm *dissensare*, se pur non fosse meglio *dissennar le parole*.

e più quelli, che son rampolli del ceppo stesso anzichè ad esso annestati. Ebbero dunque i figli primi i retaggi del padre [1]; e credendosi, nè impropriamente [2], abbisognar dieci mesi a maturare il feto nell' utero, fu con essi compreso il postumo nato nel mese decimo da che il padre era spento [3]. Mancando figli, si chiamavan gli agnati, e mancando questi, i gentili, ma d' ogni ramo quelli che più gli attenessero [4]. Egual ragione sulle sostanze paterne diedero a' figli d'ogni liberto, se non che, privo di prole, voller n'andasse al padrone o a'suoi figli sopravviventi l'eredità [5]. Di questa disposizione, sul cui spirito son muti tutti gl'interpreti, vuole a chiarirne la congruenza osservarsi che, uscendo di servitù, vestiva il liberto le qualità dell' ingenuo, per cui tosto di giuste nozze avea prole, egualmente sua che il cittadino d'ingenua nascita, ma senza legittime naturali attenenze negate a nati di contubernio. Mancandogli ogni ragione d' affinità, qual più legittimo successore di chi diedegli dignità d'uomo e di libero? Il servo animavasi a meritarla; il padrone, in isperanza di tal ricambio, a concederla. Che se più fossero eredi, crediti e debiti dovean partirsi a porzione d' eredità [6]; ogn' altra cosa, volendosi dagli eredi, a parer di tre arbitri datine dal pretore [7]. Così trasmettevasi la proprietà,

(1) I figli si chiamavan *suoi*; quindi pe' Dieci talmente si apparteneva loro l' eredità, che non li chiamarono, ma li supposero già chiamati nella Legge seconda della Tavola quinta.

(2) S'allegano dal Gravioa *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 30. i fisici, che ciò sostennero naturale.

(3) Legge ultima della Tavola quarta ravvalorata dall' imperatore Adriano.

(4) Legge seconda e terza della Tavola quinta.

(5) Legge quarta della Tavola quinta,

(6) Legge quinta della Tavola quinta.

(7) Legge sesta di detta Tavola.

che non v'ebbe legislatore che più volesse ne' possessori inviolata.

Non è il muro, non è la siepe, nè son le chiavi ingegnose, ed i forzieri ferrati, che guardino le proprietà. È la ragion suprema, che veglia armata a tutelar quant'è nostro; ed è nostro quanto s'ha di retaggio, o in dono, o a cambio di servigj o di merci; chè è segno d'ogni merce il danaro, e merce egli stesso. L'uso non dà ragione d'acquisto ove non abbiavi cosa non posseduta; talchè l'usucapione, titolo primigenio d'ogni possesso nel vivere naturale, n'è nel civile il men giusto e il meno onorevole; poichè le città si posero a tener fermi i possessi, onde l'uso può sol valere di cosa dal possessore legittimo trascurata; e la ragion civile, che dee comprendere quant'importi all'essere d'uno stato aver quete le proprietà, non dee permettere sien turbati possessi lungamente pacifici, che un'infingarda cura del suo lasciò togliere, nè fu pronta almeno a ripetere. Ma perch'è d'eguale importanza non dar animo alla rapacità di giovarsi dell'altrui negligenza, vuolsi dar agio a questa a riscuotersi per ricuperar l'usurpato non ancor fermo di lunga età nell'usurpatore. Non è di molto esame conoscere non potersi dar a tal opera in ogni stato egual tempo, ma doversi, perchè a tutti sia convenevole, riguardare alla vastità dell'imperio, all'estension dei possessi, al correre più o meno libero degl'interessi tra'cittadini. Brevi i confini di Roma, le possessioni anguste, semplicità di costumi e di fede. Non parrà dunque mal esser dati due anni all'uso d'impadronirsi d'un fondo, uno d'un mobile [1], la cui tutela è più agevole, meno grave la perdita, e più

(1) Legge quinta della Tavola sesta.

spedito il ricupero. Intanto, se i cittadini piatissero per ragion di dominio, s'ordinò tener fermo pel possessore, fuorchè trattandosi di libertà, dovendosi dal pretore chi si voleva, nè si poteva dimostrar servo, aver libero [1]: tanto esigeva per questo la dignità; per quello, unita alla tranquillità dello stato, la quiete del cittadino: perciocchè, quanto concessero al cittadino, negarono allo straniero, che non poteva per uso alcuno aver mai ragione di cosa usurpata [2]. Mossa querela di rapito possesso, dovevasi dal pretore nomar tre arbitri [3], e di lor sentenza al doppio frutto costringere l'usurpatore [4]: legge ancor viva nella signoria di Teodosio [5], ma già caduta innanzi a quella di Giustiniano, che l'ingiusto possessore obbligò sol al frutto dal giorno della querela [6]. Ma se questi non è talora men reo, nè meno vituperoso di chi ne insidia la roba, lasciare colla certezza di maggior perdita d'intimidire l'avidità dell'altrui, potrà parere colpevole di troppa indulgenza. Quanto per altro s'era acquistato coll'uso fu sempre di minor pregio, che quanto aveasi per altro titolo; talchè, mentre di questo doveva intera tenersi fede secondo ch'erasi stipulato, altrimenti pagarne il doppio [7], andavane a tutto rischio dell'acquirente quanto di quello s'obbligava o alienava [9]. Certo che dagli avanzi de'Dieci chiaro apparisce aver tutti usato Roma i contratti in ogni

(1) Legge settima di detta Tavola.
(2) Legge terza della Tavola terza.
(3) Legge terza della Tavola duodecima.
(4) *Legge unica Cod. Theodos. De us. rei judic*; sulla quale ragionasi dal Rittersusio *Dodecadelton Clas. III*; *part. 3. cap. 9.*
(5) Veggasi il Bouchaud *Table XII. loi troisiéme.*
(6) Legge prima e seconda della Tavola sesta.
(7) Ciò dimostrasi dal Bouchaud *Table sixiéme loi premiere.*

stato usuali; tale se ne dà cenno; ma di niuno s'han leggi, che interamente provveggano alla lor civile onestà, senz'eccettuar la compera e vendita, sulla quale non v'ha che la legge esposta, e quella, che al compratore negava la proprietà della cosa venduta sin al total pagamento [1]: di cui non può dirsi se non che i legislatori mirassero a divertir quelle frodi, e con esse quelle contese, che affaticarono i tribunali poichè si volle compiuta, convenuto appena del prezzo.

Del resto non vi fu popolo, cui fosse imposto maggior rispetto a' confini. Più che le leggi, vegliava la religione a proteggerli; poichè Numa, il quale deificò la fede perchè i romani tutto di fede operassero, pose a guardarli il Dio Termine, cui volle sacro co'buoi chiunque ardisse coll'aratro violarli [2]: colla qual formola condannavasi ad essere impunemente ucciso co'buoi [3]. Se i Dieci non ravvivaron tal legge, non perciò vollero offesa la santità de' confini. Molte ad esempio di Solone ne posero [4]; ma quali fossero ignorasi per esserne giunte due solamente, quella, per cui doveva tra un campo e l'altro largheggiare uno spazio di cinque piedi [5]; l'altra che, natane tra vicini contesa, desse il pretore tre arbitri a regolarne i confini [6]. Così provvidero alle vie vicinevoli, onde potessero trarvi e volgervi comodamente gli aratri, e comunicare senza molestia reciproca: e affidata a' possessori

(1) Legge quarta della Tavola sesta.

(2) *Qui terminom exarassit, ipsus, et bovei sacrei sunto*, legge di Numa trasmessa da Festo *V. Terminom.*

(3) Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 22.

(4) Molte delle leggi di Solone rammentansi da Plutarco *in Solone.*

(5) Legge terza della Tavola ottava.

(6) Legge quarta di detta Tavola.

Digitized by Google

de'campi, lungo i quali correvano, la tutela delle vie pubbliche, le quali vollero d'otto piedi nell'andar retto, nel piegare di sedici [1], permisero, non riparatone il guasto, andar a'carri ove più loro piacesse [2]: con che diedero a custodirle a chi più premeva d'averle intatte, e poteva con men disagio arrestarne, come il più presso a conoscerne, la ruina, istigando i possessori a cingere di muro o siepe il suo colto per liberarlo da una continua devastazione, ed averlo di maggior ubertà, perchè nel chiuso più lieta sorge la messe, ed ogni pianta fruttifica [3].

La cura d'aver sacri i confini dovrebbe darne argomento di quanta n'ebbero a guarentire le proprietà. Ma, se non tutte, molte ne parlano bastantemente. Possiamo nuocere altrui per noi stessi, e coll'uso delle nostre cose, e per opera d'uomini e d'animali a noi sottoposti: qualunque avvengane, è tutto a nostro carico il danno. Come risanar quello recato dal giumento e dal servo, altrove si ragionò [4]. Poteva sorgere un albero con tal rigoglio da coprir d'ombra maligna parte dell'altrui colto; potevano cadervi frutti dall'albero: era del suo padrone diritto raccoglier questi [5]; ma l'albero più di quindici piedi in alto dovea diramarsi [6]. Potea per opera correre altrui rovinosa la piovana pel campo: il pretore doveva dare tre arbitri a sviar la corrente, il possessore sicurtà per il guasto [7] Pote-

(1) Legge nona di detta Tavola.
(2) Legge ultima di detta Tavola.
(3) Per esperienza fattane in Inghilterra si raccolse che il prodotto de' campi chiusi supera almen d'un quarto quello de' campi aperti.
(4) Nel *Capitolo settimo* in fine.
(5) Legge ultima della Tavola ottava.
(6) Legge sesta della detta Tavola.
(7) Legge ottava della detta Tavola.

vasi ad ergere un edifizio, o a sostenere una vigna, usar d'altrui legno: consentivasi al padrone ripeterlo preparato e non posto; gli si vietava rimuoverlo, non potendolo senza storpio della vigna o dell'edifizio; ma condannavasi al doppio chi a tal uopo ne usò [1]. Era poi debito riaver l'offeso del danno, comunque fattogli, di maligno proposito; talchè, tagliando alberi altrui, venticinqu'assi dovevansi per ciascun albero [2]. Son queste leggi di tal giustizia, e di sì limpida utilità, che sarebbe intemperanza diffondersi ad illustrarle. Vogliamo credere d'egual senno quelle, che ragionavano della villa, del tugurio, e dell'orto, che si rammentano, ma s'ignorano [3]. Gli è pur ignoto ciò che disposero dell'armento cacciato a pascere nell'altrui campo; poichè la legge ne giunse mozza della pena ordinata [4]: seppure, ed è giusto crederlo, non fu crudele siccome quella, di cui punirono chi furtivamente di notte l'altrui biade segasse, o vi traesse giumenti a pascere; poichè crescendo l'animo a nuocere, crescea la pena a reprimerlo; ed anche più che la giustizia esigesse. Vollero in fatti vittime a Cerere, appesi i rei [5]; nè con tal morte dovevansi intimidire delitti, che si potevan debitamente, gravandoli di maggior somma, dal ricco, di pena grave sì, ma non barbara, purgar dal povero. Ad egual morte esponevasi chi l'altrui biade in-

(1) Legge ottava, nona, decima della Tavola sesta.

(2) Legge undecima della Tavola seconda.

(3) S'accennano e s'allogano queste leggi dal Gravina e dal Bouchaud nel luogo della legge quinta della Tavola ottava.

(4) Legge sesta della Tavola settima. Il Bouchaud argomenta che fosse tal pena eguale all'imposta dalla legge quarta della Tavola settima *Table. septjéme loi sixiéme.*

(5) Legge quarta della Tavola settima.

cantasse [1]: di che fu innanzi ragionato a bastanza [2]. Era più barbaro ancora il supplizio di chiunque un edifizio, o un cumulo di frumento press'ad un edifizio incendiasse, non perchè morte non debbasi ad un delitto, che devastando la roba ne minaccia ancor della vita, nè sol uno, ma più; sì bene perchè volevasi che, legato, e da flagelli straziato, vivo s'ardesse [3]. Nè men offesero la giustizia condannando alla riparazione del guasto, e qualora non fosse tale da risarcirlo, a più leggier pena [4], quel cittadino, per cui, ma non di sua negligenza o malvagità, l'incendio avvenisse; essendo il caso un accidente impensato, cui può dar mossa l'azione la più innocente nel suo proposito, la meno incauta nel suo procedere, nè può quindi tenersi rea che come un colpo di fulmine, che atterri case ed armenti.

Veniamo al furto, abbominevole a tutti per esser a tutti cara la proprietà: lo ch'è non lieve argomento essere naturale, e necessaria al civile convivere. Se n'eccettuiamo l'Egitto, ove si tollerava [5], e Sparta, ove incoraggiavasi il furto [6], non v'ebbe legislatore, che gravemente non lo punisse. Solone temperò certo la crudeltà di Dracone, ch'ogni furto punì di morte [7]; pur fu severo oltr'a quanto all'u-

(1) Legge terza di detta Tavola.

(2) Nel *Capitolo* antecedente. Giustificasi tal pena rispetto all'incantator delle biade dalla stessa ragione, che per l'incantatore degli uomini. Aveva certo a temersi di casi atroci per tali incantesimi secondochè sull'autorità di Plinio narrasi dal Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 62.

(3) Legge settima della Tavola settima.

(4) Legge ottava di detta Tavola.

(5) Diodoro Siculo *lib.* 11. *cap.* 3.

(6) Licurgo, volendo educare ad ogni destrezza i suoi cittadini, punì chi si lasciava coglier nel furto; ma chi compivalo scaltramente, premiavasi, Plutarco *in Lycurgo*.

(7) Plutarco *in Solone*, Aulo Gellio *lib.* 11. *cap.* 18.

manità dovevasi dalla giustizia; indulgente solo colla rapina, che unendo alla rapacità la violenza vuol esser con più rigore affrenata [1]. I Dieci, benchè fosse feroce in Roma l'amor della proprietà, pur si tennero d'incrudelir contr'il ladro. Vollero veramente, comunque ucciso, a ragione ucciso il notturno [2]; il diurno ancora, se fosse in armi a difendersi, poichè l'assalito avesse a gridi implorato ajuto dal popolo [3]. La sorpresa d'un assalto improvviso, nel bujo e nel sopor della notte, lo scompiglio, l'angoscia, il tremito di quanti sieno in famiglia, spezialmente per non conoscere se n'è la vita in pericolo, rendono giusto un colpo scagliato più spesso d'impeto, che di senno; e l'armi, di cui si mostra guernito contro chi ardisse respingerlo, e il timor d'una pronta morte non accorrendo all'uopo il soccorso implorato, vogliono l'altra uccisione ancora legittima. Ma il ladro colto nel furto senza difendersi, o legalmente sorpreso nella sua casa, andavane, flagellato, in servitù dell'offeso [4]: pena grave per ogni furto, attesa la qualità del servaggio [5]; ingiusta, ove il furto fosse di lieve interesse. Il furto poi, conosciuto posteriormente al misfatto, condannavasi, e giustamente, al doppio della cosa involata [6]. Fu già discorsa la pena do-

(1) Il furto sopra cinquanta dramme, i secularj manifesti, i ladri manifesti di vettovaglie, il più tenue furto commesso nell'Accademia, nel Liceo, ne' Ginnasj, ne' bagni, ne' porti, nel Cinosargo punivansi colla morte. La rapina al contrario si puniva obbligando il colpevole a pagare il doppio al privato e all' erario pubblico. Gli autori, che ricordano tali leggi, possono riscontrarsi nel Filangieri *Scienza della legislazione lib* 3. *part.* 2. *cap.* 54.

(2) Legge quarta della Tavola seconda.

(3) Legge ottava di detta Tavola.

(4) Legge quinta di detta Tavola.

(5) Qual era questo servaggio s'è mostrato nel *Capitolo settimo.*

(6) Legge decima della Tavola seconda.

vuta al servo [1]: nell'impube si rispettava l'età; battuto a volontà del pretore, obbligavasi al risarcimento del danno [2]. Qual mai ragione sopra una cosa rapita? Giusto fu dunque volerne eterna nel possessore legittimo la proprietà [3]. Nulla poi di natural diritto più libero, di civile più convenevole, ch'ogni litigio spegnere con accordo spontaneo. Debbono quindi onorarsi i Dieci, che voller definitiva la composizione del furto [4]. Ma il delitto vuol pena e ad emenda e ad esempio, dovendosi afforzare il giusto e richiamare il colpevole: non può dunque privato rimetter pena di pubblica necessità. Quindi se deesi all'offeso libertà del suo, che può senz'ingiuria altrui rinunziare, mal si concederebbe rilasciar quanto è di civile interesse; e di ciò debbono i Dieci rimproverarsi.

Furto può dirsi deposito violato; più grave ancora per la fede tradita; meno per le sostanze, che questa fede ne impegna. Doveasi per legge romana [5], come per legge mosaica [6], il doppio del valor del deposito, che dal pretore con men rispetto al delitto si ridusse al valor della cosa [7], e fu poi notato d'infamia [8]; nel che mancarono i Dieci che provvidero all'interesse, lasciando la violazion della fede impunita. Credevasi che gl'Iddii concorres-

(1) Nel *Capitolo settimo* in fine.
(2) Legge settima della Tavola seconda.
(3) Legge ultima della Tavola seconda.
(4) Legge duodecima di detta Tavola.
(5) Legge prima della Tavola terza.
(6) *Auctor Collat. leg. Mosaic. et Rom. tit. X. De deposito* §. 7.
(7) Paolo *Sentet. lib.* 1. *cap.* 19; eccettuato per altro il deposito detto *miserabile*, a causa cioè di tumulto, naufragio, incendio, ruina d'un edifizio, per questo dovevasi il doppio *Leg.* 1. §. 1. *Dig. Depos.*
(8) *Leg.* 1. *et* 6. §. 6. *Dig. De his qui not. inf.*

sero a punire il colpevole estèrminandolo coll' intera famiglia [1]: sebbene alcuni pensassero non andar oltre la loro collera che a scuotergli tutti i denti [2]: lo che que' buoni Iddii effettuando, non facevano che obbligarlo a preparare allo stomaco sostanze meno difficili.

Resta finalmente a conoscere come trattarono il debito. Dovrebbe credersi non inumanamente, se dovesse congetturarsi da quanto s' ha dell' usura, che innanzi libera, fu da lor frenata ad un'oncia, oltre cui fosse punita del quadruplo [3]. Se riflettasi con qual malizia ripulluli, con quante astuzie si veli, di qual sia guasto alle fortune più splendide, non dee recar maraviglia che, ciò conoscendo, i Dieci gravassero l' usuriere del doppio imposto al ladro e al violator del deposito. In quant' all' oncia deesi considerare, essere in ogni stato il danaro, ch'avviva l'uso, ponendola in attività, d'ogni merce, onde agevolandone i mezzi non sol di necessità, ma di comodo, ne fa lieto il vivere, alimentando agricoltura, arti, e commercio; talch' egli cresce e decresce, come ogni merce, in valore, secondochè più o meno agevola il corso de' civili interessi, ragguagliato all'ubertà de' fondi, all' operar dell' industria, all'esigenze del traffico, e spezialmente alle relazioni dell' agiato col povero. Non può dunque aversene frutto eguale in ogni stato ed in ogni tempo; e volerlo non si potrebbe mai senza nuo-

(1) Erodoto *lib.* 6; Giovenale *Satir.* 13. *v.* 199. *et seqq.*

(2) Di quest' antica opinione veggasi il Casaubono *In Lect. Theocriti ad Idyllium nonum cap.* 10.

(3) Legge seconda della Tavola terza. Dell' asse e dell' oncia, ch' era l' un per cento all' anno, veggasi il Boulage *Conclusion sur les loix des douze Table, Explications sur la Troisiéme Table loi seconde.*

cere alla privata e pubblica utilità [1]. Roma non era certo sì povera di metallo, come alcuni vollero

(1) Si è detto sino alla sazietà, qual frutto dal danaro di sua natura infruttifero? Il danaro certo non veste, non alberga, non alimenta; nè quindi è fruttifero di sè stesso. Ma egli anima, muove, moltiplica tutto ciò ch'è necessario a vestire, nutrire, albergare. Qual cosa dunque di lui più fruttifera? Per conoscere di qual frutto egli sia, basterebbe arrestarne il corso improvvisamente: chi non immagina incontanente il ristagno istantaneo non solo d'ogni civile interesse, ma l'istantaneo disagio d'ogni umana necessità? Chi ben avvisa non dovrebbe paragonarlo all' istantaneo mancar del sole alla vegetazione? S'è da'cattolici creduto generalmente essere stata la sua natura infruttifera, che mosse il divin Maestro a vietar frutti dal prestito; ma da lui non s'ebbe altra ragione e altro stimolo che d'una perfetta scambievole carità. Alcuni in fatti de' segnalati per dottrina e pietà presero a dimostrare potersi tor frutto dal prestito, ed essere utile ad ogni stato. Arde per altro ancora la disputa, non essendosi pronunziata ancora sentenza dal Vaticano, seppure non l'ha già pronunziata col decretare che non si turbi coscienza alcuna nè pel passato, nè in avvenire sinch' ei non diane formal decisione, a cui ciascuno attenersi. Ma poichè taluni ripugnano di sottomettersi a tale oracolo, mi si permetta una breve considerazione. Sia pur vietato dal danaro trar frutto per essere reputato di sua natura infruttifero: non è l'Apostolica autorità custode e interprete di quella legge divina, che vuol fermi nella moralità tutti gli umani interessi? Non è dessa che veglia a temperar questa legge secondochè si conviene a' più vivi ed imperiosi bisogni di tutt'i popoli? E non lo ha fatto sin qui con quel senno, che non è dell'uomo, quale regolatrice di tutto il viver morale? Basti un esempio. Chi non sa qual pe' cattolici precetto sia l'elemosina? Esso muove da quella legge di mutuo soccorso, che regge in qualunque forma di vivere tutta l'umanità, di cui s'è parlato nella *Nota* 2. *pag.* 78, legge in cui si compendia tutta la divina legislazione, *plenitudo legis dilectio*. V'ha cosa più vivamente da' sacri libri raccomandata? Pare ch'agli scrittori ispirati, e s'è permesso dirlo, alla divina Sapienza stessa mancasser modi per inculcarla senza riguardo a tempo, a luogo, ad altra spezialità. Quali minacce al violatore? quai premj all'osservatore di questa legge? Ebbene per suprema disposizione dell'immortal Benedetto XIV il Vaticano ne abolì tutto il merito nel santuario perchè la petulanza degli accattoni, turbando la pietà de' fedeli, non fosse occasione d'irriverenza a'sacri misteri. E non potrebbe egualmente, conosciuto il danno, che verrebbe agli stati dal frutto tolto al danaro, sentenziarlo ancor lecito in quella spezial misura che ad ogni stato convenga? Non potrebbe aversene la ragione dalla Bolla appunto del prelodato Pontefice sull'usura? In qual caso ei la dichiara legittima? In ogni caso ove alcuno abbia danno, o perda lucro dal pre-

argomentare dalla moneta in corso alla sua prima età; non ne abbandonava per altro da largheggiare in impresti. Ma se la scarsità del danaro spingeva a crescerne il frutto; ne ritraeva la povertà crescente nel popolo. Fu dunque benignità restringer l'usura, non usa a freno, ad un' oncia; ma non già tale da tranquillare uno stato in tempesta per debiti. La plebe in fatti, che n'era oppressa, non potè sopportarla. Crebber i debiti, crebber le usure, crebbero le querele e i tumulti: la malizia vinse ogni legge; e il male, nato nel regno, agitò la repubblica, e tenne inquieto l'imperio [1]. Tal è la storia di Roma, che spezialmente ne insegna non valer arte a rendere soccorrevole quel danaro, che celasi ad ogni necessità sinchè non sappia aprirsi una via da porlo in corso a suo pro l'ingorda brama d' accrescerlo.

sto. Or v' ha chi possa contendere essere ad ogni stato fatale l' interrotta circolazion del danaro e pel mancare ajuto a' parziali ed a' comuni interessi, e pel mancar mezzo ad ogni più salutare sì pubblica che privata intrapresa? Se dunque piacesse all' Apostolica autorità, tutrice d' ogni morale ragion di vivere, sol di variar l' oggetto di quella Bolla, e riguardare, in luogo del danno e lucro privato, al lucro e danno certo, palese, ed irreparabile, de' popoli e degl' imperj, e dichiarare il frutto per tal ragione legittimo, chi potrebbe astenersi di rispettarne l' oracolo? Altri potranno di maggior lume illustrare tal considerazione: a me basterà non incontrarne riprovazione, se per amore e di giustizia e di quiete, invitatovi dalla materia, osai dirmi in tanto argomento

Ipse quoque accedam collyria pauca daturus.

(1) Tacito *Ann. lib.* 6. *cap.* 17. chiama l' usura *vetus urbi foenebre malum* numerandone in seguito i tristi effetti, che insieme agli esposti da Livio nelle sue storie co' varj rimedj usati dalla repubblica e dall' imperio possono riscontrarsi nel Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 47; e dal Bouchaud *loc. cit.* Da Seneca *De benef. lib.* 7. *cap.* 10, l' usura appellasi *sanguinulenta*; e Catone, come s' ha da Cicerone *De officiis lib.* 2. *cap.* 25; e da Plinio *Hist. nat. lib.* 23. *cap.* 5. non potè meglio qualificarla che a chi domandavagli *quid foenerari?* replicando, con isdegnosa inchiesta *quid hominem occidere?*

Forse conobbero i Dieci l'inutilità della legge, e n'aggravaron la pena a parer benigni con una plebe abborrita. Comunque fosse, l'usura così scarnava il plebeo da non restargli forza da sostenere il suo debito: ed era qui che la legge, tutta patrizia, aspettava la plebe per istraziarla. V' ebbero leggi stolte [1]; ve n'ebber aspre [2]; niuna per altro di spirito sì feroce, come le romane col debito. Avverato il debito legalmente, davasi al debitore l'agio di trenta giorni a chetarsene [3]: corsi, non soddisfattolo, s' afferrava, e strascinava in giudizio [4]. S'ei non tenevane la sentenza, e niuno (e chi per un miserabile?) ne rispondesse, seco traevasi dal creditore, che gravavalo di catene e di ceppi, il cui peso ebbero i Dieci pietà frenare a quindici libbre, e permettere di minorarlo [5]. In tal servaggio, nel quale tutt'era lecito al creditore su lui [6], qualora non volesse viver del suo, dovea nutrirsi d'una libbra di farro al dì, non volendo di meglio accrescerla il creditore [7]. Non componendosi, dovea tenersi ne'ferri sessanta giorni, ne'quali per tre conseguenti fiere doveva trarsi al comizio, e là bandirsi per quanto ei fu condannato [8]. Che se più fossero i creditori, potevano sbranarne il corpo in quanti brani n' andasse; o venderlo, se così loro piacesse,

(1) Non dovrà dirsi tale quella, che vietava tor gli strumenti dell' arte, pe' quali vive; e permetteva imprigionarlo, cioè renderlo inabile ad usarli per vivere?

(2) Non era tale la legge ateniese da Solone abolita, per cui afferravasi il debitore, impegnandolo a servire il creditore, o ad esserne venduto schiavo?

(3) Legge quarta della Tavola terza.

(4) Legge quinta di detta Tavola.

(5) Legge sesta di detta Tavola.

(6) Abbiam mostrato la crudeltà di tale servaggio nel *Capitolo terzo.*

(7) Legge settima di detta Tavola.

(8) Legge ottava di detta Tavola.

di là dal Tevere [1]. Parve ad alcuni incredibile tanta inumanità [2]: si tormentaron le voci, s'affastellaron commenti, s'ebbe ricorso a metafore; ma la costante semplicità de'modi, la qualità de'vocaboli, il consenso di tutta l'antichità rimuovono ogni benigna interpretazione [3]. Ma dalla storia non si rammemora debitore sbranato in ira del debito. Tanti erano innanzi a questo gli strazj di lui permessi, e de'quali ragiona spesso la storia, che avea bene senz'esso di che pascere e saziar la sua collera il creditore inumano, senz'esporsi ad esser esso allo spettacolo di tanta inumanità lacerato dal popolo. Quante leggi furono spietatamente crudeli o restaron mute ne' codici, niuno osando irritar con esse il comun senso d'umanità; e se l'osò, furon tosto dal costume atterrate.

Questa è la legge che chiude la trattazione dell'antiche leggi romane, non poste ad arbitrio di re, o ad istanza di tribuno o di console secondochè questa o quella necessità ne stringesse; ma di convegno e per atto di tutto un popolo tumultuoso a quiete e stato della repubblica: nè potea meglio compirsi con altra legge a mostrare che Roma dovesse attenderne per quello spirito, che fu detto essersi insinuato a corromperle. Si voleano spente

(1) Legge nona di detta Tavola.

(2) Il Gutterez ed il Bynckershoek, a'quali tennero dietro l'Einnecio, l'Offinanno, ed altri, immaginarono che la legge parlasse metaforicamente intendendo pel corpo i beni del debitore, i quali dovessero tra'creditori dividersi. Possono vedersi i loro argomenti nel Bouchaud *Comment. sur la loi des douze Tables, Discours preliminaire, troisiéme partie, section seconde*, il quale, poichè n'ebbe rilevata tutta l'incongruenza, dichiarasi anch'esso della loro opinione, non senza palesar la sua confusione nell'aderirle; lo che è massima prova della loro fragilità.

(3) Possono consultarsi in proposito il Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 72; e il Boulage *Conclusion sur la loi des douze Tables.*

l'ire tra padri e popolo: e potevasi col dividere popolo e padri di nozze? Chiedevasi alleviamento alla mendicità della plebe: e consentivasi dall'usura e dal debito perseguitato con tanto strazio? Continuavasi da'patrizj ad amministrar la giustizia; nè si dava mezzo alla plebe d'usar le leggi ad averla [1]. Prevalevano i padri di senno antico, forte d'ogni malizia d'imperio: il popolo soperchiava di numero, e per senso di libertà scosso da un aspro vivere, tanto più fervido, quanto più combattuto. Rendeva senato, console, dittatore autorevoli il littore e la porpora; e il tribuno con una voce atterravane tutta l'autorità. Fremeano intanto le guerre, perchè i popoli vinti non riposavano, e Roma ne prendea cuore a maggior signoria: il costume, necessitato dalla conquista ad uscire dall'antica severità, non avrebbe a lungo impedito dallo sfrenarsi a licenza il popolo, ed i grandi a rivalità da non definirsi

(1) Pubblicatesi queste leggi, fu certo palese ad ogni cittadino il diritto per esse costituito a regola d'ogn'interesse; ma dal popolo ignoravasi come usarne per averne in ogni emergenza la sua ragione; poichè essendosi in Roma sin da principio usato di esprimere i concetti, spezialmente di civile interesse, con alcune parole e con alcuni segni, quasi nulla era legittimo e rato se non espresso con que'segni e con quelle parole. I giurisprudenti, per trarre a sè tutti gli affari privati, restrinsero in alcune formole ciascun pensiere ed atto de'contraenti e de'litiganti, che si chiamarono *actiones legis, ed actus legitimi*; cosicchè nion atto era valido se non eseguito con esse. Queste formole si custodivano da'pontefici con tal gelosia che da loro solo s'avevano, come da oracolo, le regole d'ogni atto civile. La plebe dunque conosceva il diritto; ma ignorava il modo d'usarne. Appio Ceco le avea raccolte in un libro, in cui chiudevasi tutta la civil disciplina, ignota a'plebei, che non potevano usarne se non per opera de' patrizj. Gneo Flavio scrivano d'Appio, rapitogli il libro, lo pubblicò, e la plebe potè conoscere senz'arcano come operare. Egli era figlio d'un libertino, non era più che scrivano, tabulario, e apparitor del Censore: n'ebbe dal popolo in premio il tribunato, l'edilità curule, e dignità senatoria. Quell'opera fu intitolata *Diritto Flaviano*. Tutto ciò si espone profusamente dal Gravina *De orig. jur. lib.* 2. *cap.* 72.

che da quell'armi, che lacerarono e spensero la repubblica. Lasciata la città nella forma presa a tumulto per uscir salva dalle contese tra padri e plebe, senza meglio ordire que' vincoli, che dovevano unirli a popolo; inasprite, non tolte, le cause d'umori così maligni; nulla operando a tener saldo il vivere contro successi imminenti; lasciando in somma le cose e gli uomini correre le usate vie senza disporli a rinnovar gli ordini colla fortuna; qual maraviglia se Roma, anzichè averne pace, fosse poi travagliata da sì crudeli tempeste, che appena che si calmassero colla ruina della sua libertà? Fu detto essere questa legislazione origine e fondamento della civile giurisprudenza, e fu, pel modo, onde il meglio che si poteva su fragili fondamenti, in tanti scontri da rompersi, mantener l'ordine con dignità; fu per l'equità colla quale, ove tacesse l'amor di parte, provvide alle private occorrenze; fu per la mossa che presero dalle sue leggi quante ne sopravvennero anche a correggerle o rinnovarle; fu in fine per la venerazione in che l'ebbero, nel trattar di giustizia, Cesari e giurisconsulti [1]. Maravigliose poi queste leggi nella lor grave semplicità non ebbero tra le antiche quali ne superassero, tra le moderne quali imitar ne sapessero il linguaggio chiaro, spedito, imperioso [2]:

(1) È noto in qual riverenza l'avessero i giurisconsulti, i cui frammenti empiono le Pandette. Quante v'ha leggi in esse tratte da' commentarj di Cajo? Giustiniano nel costruir la nuova legislazione ne commendò la semplicità, protestandosi d'anteporre la riverenza per esse alla novità delle leggi, *Inst. De haer. quae ab intest. ec.* § 9, *De leg. agn. succes.* §. *sed quia*; *Leg. penult. Cod. De leg. haered*; Novella 22. *cap.* 9.

(2) Cicerone, il cui giudizio autorevole in argomenti di civile filosofia, è inappellabile in ogni genere d'eloquenza, quali elogj non fa del dettato di queste leggi nel suo *De oratore?* Nel *lib.* 4. *De republ.* le ammira non solo per la loro saggezza, ma spezialmente

comandando, e non disputando [1], furon l'oracolo della città, riverito ancora da'posteri [2]. Che se parrà non fossero quali pensò Cicerone, molto men quali s'immaginaron dal Vico. Noi da quanto se n'è discorso conchiuderemo, essere anch'essa questa legislazione opera dell'umano intelletto, non abbastanza memore del passato, sollecito non senza parzialità del presente, poco o nulla avveduto dell'avvenire; talchè raffermasi la sentenza, nulla più stolto, che reputare ogni cosa retta negl'istituti e nelle leggi de'popoli [3].

per l'elegante proprietà delle voci. Altrove asserì che alcune loro parole consacrate alle leggi, appunto per non essere così recenti come le usate da lui medesimo, erano più autorevoli. Non potè darne poi segno di maggior rispetto, quanto adoperandosi nelle sue leggi ad imitarne il linguaggio.

(1) Seneca *Epist*: 94: *legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur. Velut emissa divinitus vox sit: jubeat, non disputet.*

(2) A' lor detrattori risponde saggiamente il Boulage *Conclusion sur les loix des douze Tables, premiere partie*, essere le loro più importanti disposizioni giunte sino alla nostra età con un'osservanza non interrotta, ed essersi unite insieme ad altre già ravvivate nel nuovo Codice francese, delle quali ne cita moltissime.

(3) *Jam vero illud stultissimum existimare omnia justa esse, quae scita sint in populorum institutis, aut legibus*, sentenza di Cicerone *De leg. lib.* 1. *cap.* 15, posta a quest'opera per epigrafe, come dovrebbesi ad ogni umana legislazione.

Le noterelle a' Frammenti, non potendosi le respettive ad ogni Tavola raccogliere a piè di ciascuna, s'han tutte al fine delle medesime.

Digitized by Google

PROLOGHETTO

A' FRAMMENTI DELLE DODICI TAVOLE

Diamo gli avanzi de'barbari e dell'età. Quelli distrusser le Tavole: questa ne rese incerte e tenebrose le leggi; poichè di quante si trassero dagli scrittori, nè altronde potevan trarsi, non tutte s'ebbero intere; d'alcune appena una voce, e d'oscuro senso; altre da porsi per congettura, più che tenerle d' autorità. Quindi perpetue dispute sull'ingenuità, sullo spirito, e su'vocaboli: e chi le volle maggiori, e chi minori di numero. Alcuni si cimentarono a ravvivar nelle voci, nelle lettere, e ne'dittonghi l'antica lingua. Ma la colonna rostrale di Cajo Duillio n' è posteriore di cennovant' anni, di cennovantuno l' iscrizione di Scipione Barbato: ed a' caratteri di niuna lingua dura egual forma, egual suono per tanta età; molto meno d'un popolo sempre in armi, e conquistatore. Altra la lingua d' Ennio, altra di Plauto, altra di Catone e Terenzio. Che valgono pochi cenni di retori e di grammatici? Fu dunque opera di più vanezza che pro: e il Terrasson e il Bouchaud, che in essa vollero segnalarsi, furono, più che ammirati, derisi. Non si cessò d'ammonirci essere quell'Appio Claudio, di tanto lungi da'Dieci, inventore della ringhiosa lettera R; ma bastava ad argomentarla sol messa in maggior uso da lui la certezza che Roma fu sempre Roma, e romani si disser sempre i romani. Noi dunque esponiam le leggi come spezialmente usò Cicerone, nel modo all'età sua familiare. Quelle d' ambigua mente furono per ogni aspetto considerate; di poche cresciuto il numero, parsone, se non certo, probabile: nulla per altro, se ciò non credasi, nuoce all' assunto, qual fu di ragionare sulla giustizia e l'utilità delle regole, preso argomento da leggi antiche e romane. Ed è pur questo che in cose di tanto strepito tra'giuristi, di tanta briga per gli eruditi, doveva solo avvertirsi: diamo i frammenti.

TABULA PRIMA

1. *Si in jus vocat* [1], *atque* [2] *eat.*
2. *Ni it antestaminor* [3], *igitur* [4] *em* [5] *capito.*
3. *Si calvitur* [6], *pedemve struit* [7], *manum endojacito* [8].
4. *Si morbus* [9] *aevitasve* [10] *escit* [11], *qui in jus vocassit* [12] *jumentum* [13] *dato; si nolet, arceram* [14] *ne sternito* [15].
5. *Si en* [16] *siet qui in jus vocatum vindicit, mittito.*
6. *Assiduo* [17] *vindex assiduus esto: proletario quoiqui* [18] *volet vindex esto.*
7. *Endo via rem* [19], *uti pacunt* [20], *orato* [21].
8. *Ni ita pacunt, in Comitio aut in Foro* [22], *ante medidiem* [23] *praesente ambobus* [24], *causam conscito* [25].
9. *Post medidiem praesenti stlitem* [26] *addicito.*
10. *Sol occasus suprema tempestas* [27] *esto.*

TAVOLA PRIMA

1. Citato, vadane tosto in giudizio.
2. Se non va, interpellati i circostanti, sia preso.
3. Inganno o fuga tramando, traggasi a forza.
4. Malsano o vecchio, diagli l'attore un carro, ma non coperto apprestilo, se non vuole.
5. Se v'ha chi ne risponda, sia libero.
6. Pe'ricchi risponda un ricco, chiunque sia per un povero.
7. Accordandosi nell'andare, abbiasi rato l'accordo.
8. Non accordandosi, trattin ambo innanzi al meriggio la causa nel Comizio o nel Foro.
9. Dopo il meriggio diasi ragione all'astante.
10. Cessi ogni briga al tramonto.

TABULA SECUNDA

1. *Judice arbitrove addicto vades subvades* [1] *danunto* [2]: *vadimonii deserti, uti pacunt, poena esto.*
2. *Si morbus sonticus, votum, absentia reipublicae ergo, aut status dies cum hoste* [3] *intercedat, si quid horum fuat* [4] *unum, judici arbitrove reove* [5], *eo diffensus esto*
3. *Quoi testimonium defuerit, is tertiis diebus ob* [6] *portum* [7] *obvagulatum* [8] *ito.*
4. *Si nox* [9] *furtum faxit* [10], *si im* [11] *aliquis occisit* [12], *jure coesus esto.*
5. *Si luci furtum faxit, si im aliquis endo ipso capsit* [13], *verberator, illique, quoi furtum factum escit* [14], *addicitor.*
6. *Servus, virgis coesus, saxo dejicitor.*
7. *Impubes praetoris arbitratu verberator, noxiamque decernito.*
8. *Si se telo defensint* [15], *quiritato* [16] *endoque plorato* [17]; *post deinde, si coesi escint* [18], *se* [19] *fraude esto.*
9. *Si furtum lance licioque conceptum* [20] *escit, atque uti* [21] *manifestum vindicator.*
10. *Si adorat* [22] *furto, quod nec* [23] *manifestum escit, duplione luito.*
11. *Si injuria alienas arbores coesit, in singulas XXV aeris luito.*
12. *Si pro fure damnum decisum* [24] *escit, furti ne adorato.*
13. *Furtivae rei aeterna auctoritas esto.*

TAVOLA SECONDA

1. Assegnato il giudice o l'arbitro, diansi mallevadori e sottomallevadori: il contumace paghi la pena del giudizio deserto.
2. Se il giudice o l'arbitro, o un litigante, sia per infermità, o voto, o causa di repubblica assente, o quel giorno obbligato ad uno straniero, traggasi ad altro dì.
3. Cui manchi il testimonio, rechisi per tre fiere a guairgli innanzi alla casa.
4. Se furto di notte avvenga ed il ladro uccidasi, a ragione sia spento.
5. Ladro di giorno colto nel furto, vadane, flagellato, servo all'offeso.
6. Il servo, battuto a morte, rovinisi dal Tarpeo.
7. L'impube ad arbitrio del pretore flagellisi, e al danno sia condannato.
8. Se oppongan armi, si gridi e chiami in ajuto il popolo; e se ne perano, siane l'uccisione legittima.
9. Furto, legalmente in casa accertato, puniscasi come se manifesto.
10. Paghisi il doppio di furto non manifesto.
11. Chi tagli colpevolmente alberi altrui, dia venticinqu'assi per albero.
12. Ladro, queto del furto, non si quereli.
13. Eterna sia la proprietà di cosa involata.

TABULA TERTIA

1. *Si quid endo deposito dolo malo* [1] *factum escit, duplione luito.*
2. *Si quis unciario foenore* [2] *amplius foenerassit* [3], *quadruplione luito.*
3. *Adversus hostem aeterna auctoritas esto.*
4. *Aeris confessi, rebusque jure judicatis triginta dies justi* [4] *sunto.*
5. *Post deinde manus injectio esto, in jus ducito.*
6. *Ni judicatum faxit, aut quis endo jure im vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus* [5], *quindecim pondo ne majore; at si volet, minore vincito.*
7. *Si volet, suo vivito; ni suo vivit, qui em vincitum habebit libras farris endo dies dato; si volet, plus dato.*
8. *Ni cum eo pacit, sexaginta dies endo vinculis retineto; interibi* [6] *trinis nundinis continuis in Comitium procitato* [7], *aerisque aestimiam judicati praedicato.*
9. *Ast si plures erunt rei* [8], *tertiis nundinis partes secanto; si plus minusve secuerunt, se fraude esto: si volent, uls* [9] *Tiberim venumdanto.*

TAVOLA TERZA

1. Paghisi il doppio per il deposito perfidamente violato.
2. L'usura oltre l'oncia sia punita del quadruplo.
3. Sia contr'un estraneo eterna la proprietà.
4. Al debitor confesso, e tal giudicato, diasi l'indugio di trenta dì.
5. Quindi si prenda, e tragga in giudizio.
6. Se condannato non paghi, e niun lo rilevi, seco traggalo il creditore, l'avvinca e gravi di ferri non più di quindici libbre, e meno, se vuole.
7. Viva del suo, se vuole; altrimenti chi l'ha ne' ferri diagli una libbra di farro al dì; e volendo, anche più.
8. Se non s'accorda, tengalo in ferri sessanta giorni, e si produca intanto per tre seguenti fiere al Comizio, e là bandiscasi di qual somma egli è reo.
9. Ma se più sieno gli attori, ne partano a brani il corpo la terza fiera: senza colpa, se in più o men brani: lo vendano, se lor piace, di là dal Tevere.

TABULA QUARTA

1. *Pater insignem ad deformitatem puerum toper* [1] *necato.*
2. *Endo liberis justis* [2] *vitae necis venumdandique potestas esto.*
3. *Si pater filium ter venumduit* [3], *filius a patre liber esto.*
4. *Si qui in decem mensibus proximis posthumus natus escit, justus esto.*

Digitized by Google

TAVOLA QUARTA

1. Tosto dal padre uccidasi un figlio notabilmente deforme.
2. Abbiasi ragion di vita, di morte, e vendita su' figli legittimi.
3. Sia libero dal padre un figlio vendutone già tre volte.
4. S'abbia legittimo il postumo nato nel mese decimo dalla morte del padre.

TABULA QUINTA

1. *Paterfamilias uti legassit* [1] *super pecuniae* [2] *tutelaeve suae rei* [3], *ita jus esto.*
2. *Ast si intestato moritur quoi suus haeres nec escit, agnatus proximus familiam habeto.*
3. *Si agnatus non escit, gentilis familiam haeres nancitor* [4].
4. *Si libertus intestato moritur quoi suus haeres nec escit, ast patronus patronive liberi escint, ex ea familia in eam familiam proximo pecunia adduitor* [5].
5. *Nomina* [6] *inter haeredes pro portionibus haereditariis ercta cita* [7] *sunto.*
6. *Coeterarum familiae rerum ercto non cito, si volent haeredes erctum* [8] *non citum, faciunto, praetor ad erctum ciendum arbitros tris* [9] *dato.*
7. *Si paterfamilias intestato moritur, cui impubes suus haeres escit, agnatus proximus tutelam nancitor.*
8. *Si furiosus aut prodigus existat, ast ei custos nec escit, agnatorum gentiliumque in eo pecuniave ejus potestas esto.*

TAVOLA QUINTA

1. Delle persone e de' beni abbiasi a legge come il padre di famiglia ordinò.
2. Ma se muore intestato, e manchi d' eredi suoi, abbiane la famiglia il più prossimo agnato.
3. Mancando agnati, abbiasi dagli affini.
4. Se muoja intestato e senza figli un liberto, ma sopravvivane il padrone o i suoi figli, passi da quella famiglia in questa al più prossimo l' eredità.
5. Debiti e crediti a porzion di retaggio partansi tra gli eredi.
6. A dividere ogni altra cosa, se vogliasi dagli eredi, diane il pretore tre arbitri.
7. Se muoja il padre di famiglia intestato, e siane impube l'erede, vadane la tutela al prossimo agnato.
8. D' un forsennato o d' un prodigo, e de' lor beni, non avendo chi reggerli, abbiano agnati e affini il governo.

TABULA SEXTA

1. *Quum nexum* [1] *faciet mancipiumque* [2], *uti lingua nuncupassit* [3], *ita jus esto.*
2. *Si inficias ierit, duplione damnator.*
3. *Statuliber* [4], *emptori dando, liber esto.*
4. *Res vendita transque data* [5], *emptori non adquiritur donicum* [6] *satisfactum escit.*
5. *Usus auctoritas fundi biennium, coeterarum rerum annuus usus esto.*
6. *Mulieris, quae annum matrimonii ergo apud virum mansit, ni trinoctium ab eo usurpandi ergo abescit* [7], *usus esto.*
7. *Si qui in jure manum conserunt* [8], *secundum eum qui possidet: ast si liberali causa manu adserat, secundum libertatem vindicias* [9] *dato.*
8. *Tignum junctum aedibus vineaeve concape* [10] *ne solvito.*
9. *Ast qui junxit duplione damnator.*
10. *Tigna quandoque sarpta* [11], *donec dempta* [12] *erunt, vindicare jus esto.*
11. *Mulierem, quae vinum bibsit* [13] *claves falsassit* [14], *rapseritve* [15], *viro liberisve malum venenum* [16] *duit* [17], *stuprumve commissit* [18], *si quid horum fuat unum, maritus necato, vel si volet, repudium mittito.*
12. *Si vir mulieri repudium mittere volet, causam dicito, harumce unam.*

TAVOLA SESTA

1. D'ogni cosa impegnata o alienata s'abbia ragione secondo fu stipulato.
2. Chi 'l nieghi, debbane il doppio.
3. Il servo lasciato libero per una somma, dando al compratore tal somma, sia libero.
4. Non acquistasi ragion di cosa venduta e già consegnata, se non quetatone il prezzo.
5. Due anni d'uso dan ragione ad un fondo, uno ad un mobile.
6. Donna vissuta con uomo un anno a fine di matrimonio, se a romper l'uso tre notti non s'assentò, sia moglie legittima.
7. In ogni lite il pretore sentenzi pel possessore; ma per la libertà, se di lei si contenda.
8. Non rimuovasi legno posto a reggere casa o vigna.
9. Ma chi poselo, paghi il doppio.
10. Possano ricuperarsi legni preparati, e non posti.
11. Donna, che vino bevve, le chiavi tolse o falsificò, ad esso o a' figli apprestò veleno, il conjugale onore tradì, qual di ciò faccia uccidasi, o, se più vuole, ripudisi dal marito.
12. Se vuol ripudiar la moglie, diane il marito una causa.

TABULA SEPTIMA

1. *Si quadrupes pauperiem* [1] *faxit, dominus noxiae* [2] *aestimiam offerto; si nolet, quod noxit* [3] *dato.*
2. *Si rupitias* [4] *casu sarcito* [5].
3. *Qui fruges excantassit* [6] ....
4. *Qui frugem aratro quaesitam furtim nox pavit secuitve, suspensus Cereri necator.*
5. *Impubes praetoris arbitratu verberator, noxiamque duplione decernito.*
6. *Qui pecu endo alieno impescit* [7] ....
7. *Qui aedes acervumve frumenti ad aedes positum incensit* [8], *vinctus, verberatus, igni necator.*
8. *Ast si casu noxiam sarcito: si nec idoneus escit, levius castigator.*
9. *Si injuriam alteri faxit* XXV *aeris poenae sunto.*
10. *Si qui pipulo occentassit* [9], *carmenve condissit* [10], *quod infamiam faxit flagitiumve alteri, fuste ferito.*
11. *Si membrum rupsit* [11], *ni cum eo pacit, talio esto.*
12. *Qui os fraxit* [12], *libero* CCC, *servo* CL *aeris poenae sunto.*
13. *Qui se sirit* [13] *testarier* [14] *libripensve* [15] *fuerit, ni testimonium fariatur* [16], *improbus intestabilisque* [17], *esto.*
14. *Si falsum testimonium dicassit* [19], *saxo dejicitor.*
15. *Si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, quive malum carmen incantassit, malumve venenum faxit duitve, paricida* [20] *esto.*

1. Diasi dal padrone all' offeso, non risarcendone il danno, il giumento che le biade guastò.
2. Sia riparato il guasto casualmente avvenuto.
3. Chi operi sull'altrui biade incantesimi....
4. Chi le biade, dall' aratro apprestate, furtivamente di notte scosse o segò, muojane appeso a Cerere.
5. L'impube ad arbitrio del pretore flagellisi, e al doppio sia condannato.
6. Chi caccerà bestiame nell'altrui campo ....
7. Chi un edifizio o un cumulo di frumento press' ad un edifizio incendiò, legato e flagellato sia arso.
8. Se a caso avvenne, compensi il danno; e se nol può, più leggermente puniscasi.
9. Paghi venticinqu'assi chi altri oltraggia.
10. Chi altrui vituperi pubblicamente, o scriva cose altrui d'infamia o di scorno, muojane di bastone.
11. Soggiaccia chi altrui d'un membro sconciò, nè chetasi dall'offeso, al taglione.
12. Trecento sesterzj paghi chi rompa un osso ad un libero, cencinquanta ad un servo.
13. Chi testimone o pesatore già fu, negando testimoniare, sia malvagio e intestabile.
14. Il testimonio falso rovinisi dal Tarpeo.
15. Se alcuno colpevolmente un libero uccida, o struggalo con incanti, o appresti o porga veleno, sia morto.

16. *Ast si casu im aliquis occisit* [21] *pro capite occisi liberisque ejus in concione arietem subjcito.*

17. *Qui parentem necassit* [22], *caput obnubito, culeoque insutus, in profluentem mergitor* [23].

18. *Si tutor dolo malo gerat, vituperato, quandoque finita tutela escit, furtum duplione luito.*

19. *Si patronus clienti fraudem faxit sacer* [24] *esto.*

16. Ma se la morte fu casuale, l'uccisore immoli per l'ucciso e pe' figli in parlamento un ariete.
17. Il parricida, velato il capo, e chiuso in un cuojo, sia mazzerato.
18. Sia vituperato il tutore di mala amministrazione; e compiutasi la tutela, rilevi il furto del doppio.
19. Sia quel patrono esecrabile, che il suo cliente tradì.

TABULA OCTAVA

1. *Ambitus parietis sextertius pes esto.*
2. *Sodales legem quam volent, ne quid ex publica corrumpant, sibi ferunto.*
3. *Intera* [1] *quinque pedes aeterna auctoritas esto.*
4. *Si jurgant ad fines, finibus regundis praetor arbitros tris dato.*
5. *Hortus* [2], *Heredium* [3], *Tugurium* [4].
6. *Si arbor in vicini fundum impendet, quindecim pedes altius sublucator* [5].
7. *Si glans* [6] *in emem* [7] *caduca siet, domino legere jus esto.*
8. *Si aqua pluvia manu* [8] *nocet, praetor arcendae aquae arbitros tris addicito, noxaeque domino cavetor.*
9. *Via in porrecto* VIII *pedes, in amfracto* XVI *pedes lata esto.*
10. *Si via amsegetes* [9] *immunita escit, qua volet jumentum ducito.*

TAVOLA OTTAVA

1. Corran due piedi e mezzo intorno ad ogni edifizio.
2. Si formino sodalizj come più vogliono, purchè il Comune non ne abbia guasto.
3. Non possan mai cinque piedi tra un campo e l'altro usurparsi.
4. Se v'ha querela per un confine, deputi il pretore tre arbitri a regolarlo.
5. La villa, l'orto, il tugurio.
6. Albero, che ombreggi il colto vicino, più di quindici piedi in alto sia diramato.
7. Se frutto cadavi, sia del padrone il raccoglierlo.
8. Se per opera la piovana dà guasto, diansi a respingerla dal pretore tre arbitri, e il padrone si cauteli del danno.
9. Sieno le vie d'otto piedi nell'andar retto, nel piegare di sedici.
10. Se intorno a'colti sien guaste, traggasi il carro per ove aggrada.

TABULA NONA

1. *Privilegia ne irroganto* [1].
2. *Nexo soluto, forti, sanati* [2] *siremps* [3] *jus esto.*
3. *Si judex arbiterve jure datus ob rem dicundam pecuniam accepsit* [4], *capital esto.*
4. *De capite civis, nisi per maxumum comitiatum, ne ferunto.*
5. *Indemnatum ne occidito.*
6. *Quaestores parricidii* [5], *qui de rebus capitalibus quaerant, a populo creantor.*
7. *Si qui in urbe coetus nocturnos agitassit* [6], *capital esto.*
8. *Si qui perduellem* [7] *concitassit* [8], *civemve perduelli transduit* [9], *capital esto.*

TAVOLA NONA

1. Privilegj non si decretino.
2. Sia d'egual ragione il debitore assoluto, il ribelle tornato in fede, e chi di fede mai non mancò.
3. Muoja giudice od arbitro, che dia sentenza a danaro.
4. Della vita d' un cittadino non trattisi che ne' grandi comizj.
5. Niuno ingiudicato s'uccida.
6. Creinsi inquisitori dal popolo de' capitali delitti.
7. Muoja l'operator di tresche notturne.
8. Chi ecciterà nemici, o un cittadino a' nemici consegnerà, sia morto.

TABULA DECIMA

1. *Jurisjurandi ad stringendam fidem maxuma vis esto.*
2. *Perjurii poena, divina exitium, humana dedecus esto.*
3. *Sacra priva* [1] *perpetua manento.*
4. *Hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito.*
5. *Sumptus et luctum a deorum manium jure removeto.*
6. *Hoc plus ne facito.*
7. *Rogum ascia ne polito.*
8. *Quum fonus effertur, nei encomitiato* [2].
9. *Tribus riciniis, et vinculis purpurae, et decem tibicinibus foris efferre jus esto.*
10. *Mulieres genas ne radunto, neve lessum* [3] *foneris ergo habento.*
11. *Homini mortuo ossa ne legito quo post funus facias, extera* [4] *quam si belli endove hostico* [4] *mortuus siet.*
12. *Servilis unctura omnisque circumpotatio tollitor*
13. *Murrata potio mortuo ne inditor: vino rogum ne respergito.*
14. *Ne longae coronae, neve acerae praeferuntor.*
15. *Qui coronam parit* [5] *ipse pecuniaeve ejus* [6] *virtutis ergo, adduitur* [7] *et ipsi mortuo parentibusque ejus dum intus positus escit, forisque effertur, se fraude imposita siet.*
16. *Uni plura fonera ne facito, neve plures lectos sternito.*
17. *Neve aurum addito.*
18. *Ast quoi auro dentes vincti escint, im cum illo sepelire urereve se fraude esto.*
19. *Rogum bustumve* [8] *propius* LX *pedes aedes alienas, si dominus nolet, ne adjicito.*
20. *Fori* [9] *bustive aeterna auctoritas esto.*

TAVOLA DECIMA

1. Abbiasi il giuramento pel maggior vincolo della fede.
2. L'esterminio sia la divina, l'umana pena dello spergiuro l'infamia.
3. Perpetui durino i sagrifizj privati.
4. Non ardere, nè seppellire cadavere nella città.
5. Rimuovi il dispendio e il lutto negli ossequj agli estinti.
6. Non fare più che leggi permettono.
7. Non lisciar rogo coll' ascia.
8. Non muover grida tumultuose nel muovere d' un funerale.
9. Traggasi pure un cadavere con tre vesti e con tre fasce di porpora, e dieci sonatori di flauto.
10. Non si strazino il viso, nè mettan urli le donne ne' funerali.
11. Non tor ossa al morto per esequiarlo altrove, se pur non cadde in battaglia o in luogo straniero.
12. Squisite unzioni e funebri gozzoviglie sien tolte.
13. Non aspergere di vino il rogo, nè di balsami un morto.
14. Non s'avvolgan corone, nè incensi s'ardano ad un cadavere.
15. Ma chi per suo valore o de'suoi corona si meritò vadane ornato, egli ed i suoi genitori, sì nell'essere esposto in casa, che nel trarsi al sepolcro.
16. Non si facciano più funerali, nè più letti seguano un morto.
17. Non s'orni d'oro un cadavere.
18. Ma se abbia denti con oro avvinti, possa con esso ardersi e tumularsi.
19. Non ergasi rogo o tomba a men di sessanta piedi dall'altrui domicilio, se il padron non consenta.
20. Eterna sia la proprietà del campo e del rogo.

TABULA UNDECIMA

1. *Quod postremum populus jussit, id jus ratum esto.*
2. *Patribus cum plebe connubii jus nec esto.*
3. *Detestatum .....*

TAVOLA UNDECIMA

1. Sia legge ciò che per ultimo il popolo deliberò.
2. Non sia ragione di nozze tra padri e plebe.
3. Consecrato .....

TABULA DUODECIMA

1. *De pignore ....*
2. *Si qui rem de qua stlis siet in sacrum dedicassit* [1] *duplione decidito.*
3. *Si vindiciam falsam tulit, praetor rei sive stlitis arbitros tris dato: eorum arbitrio* [2] *fructi duplione decidito.*
4. *Si servus sciente domino furtum faxit, noxiamque noxit, noxae dato.*

Digitized by Google

TAVOLA DUODECIMA

1. Del pegno .....
2. Debbasi il doppio da chi consacri cosa litigiosa agli Dei.
3. A compor cosa o querela ingiusta il pretore assegni tre arbitri: di lor sentenza paghisi il doppio del frutto.
4. Servo, che a saputa del suo padrone, altrui nocque o rubò, diasi pel danno.

NOTE A' FRAMMENTI

TAVOLA PRIMA

(1) Non s'esprime dalla legge chi regga il *vocat*, e l'*eat*, e a chi s'indirizzi il *vocat;* ma non per questo tutto ciò men intendesi: coll'unir la chiarezza alla brevità s'ha quel linguaggio chiaro e imperioso, che si conviene alla legge, come ad oracolo; ed io credetti doverlesi nella versione.

(2) *Atque* per *illico, subito*, usato da Virgilio in tal senso secondo Aulo Gellio *lib.* 10. *cap.* 29.

(3) Da *am*, che val *circum*, e *testor*, che vale egualmente *testimoniare*, e *chiamare in testimonio*.

(4) *Igitur*, non per *ergo*, ma per *tum*, *inde* secondo Festo *V. igitur*.

(5) *Em* per *eum*.

(6) *Calvitur*, cioè *frustratur* secondo Nonio Marcello *cap.* 1.

(7) *Struo*, sovente *preparare*, *allestire*, onde *struere pedem* è il volgar nostro *allestir le gambe*, prepararsi a fuggire, *moliri fugam*.

(8) *Endo* dicevasi anticamente per *in*; onde *endojacito* per *injicito*.

(9) *Morbus*, malattia non grave senza febre secondo Aulo Gellio *lib.* 20. *cap.* 1: propriamente il nostro *mal essere*.

(10) *Aevitas* per *aetas*.

(11) *Escit* per *erit*.

(12) *Vocassit* per *vocaverit*.

(13) Non un giumento, ma un carro tratto da due giumenti da *jungendo* secondo Varrone *De ling. lat. lib.* 4; e *De re sust.*

(14) Tra' significati di *sterno* v' ha *coprire*.

(15) *Arcera*, carro rustico secondo Varrone *loc. cit.* e Nonio Marcello *cap.* 1; onde *arca* da *arcere*, *allontanare*, perchè guarentiva dal sole secondo Aulo Gellio *lib.* 20. *cap.* 1.

(16) *En* per *autem*, *poi*.

(17) *Assiduus* da *as* secondo Cicerone *In tropicis cap.* 2; *quasi multorum assium*, come vuol Festo *V. assiduus*.

(18) *Quoiqui* per *quisque*.

(19) *Rem*, qualunque argomento di lite.

(20) *Pacunt* da *paco* anticamente per *paciscor*, onde *pactum*.

(21) *Orare* anticamente per *agere*, Festo *V. orare*.

(22) *Forum*, la piazza, ove teneansi le assemblee, e si trattavan le cause: *Comitium* quella parte del Foro coperta per tenervi ragione a mal tempo

(23) Cioè *meridiem* secondo Cicerone *Orat. cap.* 47.

(24) Anche i posteriori a' Dieci, come Plauto e Fenestella citati da Nonio Marcello *cap.* 1. dicevan *praesente* e *absente nobis*.

Digitized by Google

(25) *Conseito* per *consciscito.*

(26) Alle parole, che incominciavan per *l*, soleva anticamente preporsi *st*; onde *stlitem* per *litem.*

(27) Festo *V. supremum* spiega *suprema tempestas* per *extremum tempus*, e Macrobio *Saturn. lib.* 1. *cap.* 1. per *diei novissimum tempus*. È da notarsi la proprietà della voce *tempestas*, che vuol dir *tempo*, ma propriamente *turbolento;* talchè non poteva esprimersi meglio la turbolenza de' litigj, e delle civili discussioni; poichè non solo al tramonto dovean cessare le liti, ma ogni consulta ancora di senato e di popolo.

TAVOLA SECONDA

(1) Seneca *De benef. lib.* 3 *cap.* 7. dà la differenza tra il giudice e l'arbitro Doveva il giudice sentenziar tutto a rigor di giustizia; l'arbitro a ragion d'equità: quello esigevasi ne' criminali, questo ne' civili giudizj; e provvidamente, poichè il delitto non vuole arbitrio di pena per non essere solleticato dall' indulgenza; le querele civili vuol l'interesse pubblico, il più che si può, prontamente e amorevolmente composte, a temperare, se non a spegnere le cagioni di reciproche malevoglienze. Esaminando le leggi, ove trattasi di tali querele, si vedrà con quale saggezza i Dieci anteposero sempre in esse l'arbitro al giudice.

(2) *Vas*, da *vador* chiamare in giudizio con sicurtà, e tal era chi per altri obbligavasi.

(3) *Danunto* anticamente per *danto.*

(4) *Morbus routicus*, malattia grave, Festo *V. sonticum.*

(5) *Hostis*, non il nimico, che dicevasi *perduellis*, ma lo straniero.

(6) *Fuat* per *fuerit.*

(7) *Reove*; e il citato, e chi citava appellavasi egualmente *reus*, Cicerone *De orat. lib.* 2. *cap.* 43; e Festo *V. reus.*

(8) *Quoi* per *cui.*

(9) *Ab* per *ad*, *ante*. *Portum* per *domum*, Festo *V. portum.*

(10) *Obvagulatum* da *vagio*, che dicevasi de' capretti simile al guair de' bambini.

(11) *Nox* per *noctu.*

(12) *Faxit* per *fecerit.*

(13) *Im*, come *em*, per *eum.*

(14) *Occisit* per *occiderit.*

(15) *Capsit* per *coeperit.*

(16) *Defensint* per *defenderint.*

(17) *Quiritare*, chiamare il popolo romano in ajuto da *Quirites.*

(18) *Endoplorato* per *implorato.*

(19) *Se* per *sine*, Festo *V. sed.*

(20) *Furtum conceptum lance licioque* vuol dir *furto sorpreso col bacino, e colla fascia*, usandosi, ove si credesse il furto nascosto in casa, d'entrar nudo in essa, ma coperto le vergogne d'un panno, e con un bacino innanzi agli occhi per rispetto alle madri

e alle vergini là presenti, Festo *V. lance et licio*; e per togliere ogni sospetto che gl' inquisitori e i testimoni nulla v' introducessero. Non ne lascia dubitar Cajo antico interprete delle Dodici Tavole *Instit. lib.* 3. §. 192. *et seqq.* della nuova edizione del Goefenio. Notisi il *conceptum* da *con* per *simul*, e *capio*, sorpreso, e accertato da molti.

(21) *Atque uti*, *egualmente che.*

(22) Festo *V. adorare* ne insegna che anticamente si diceva per *agere*; composto da *orare*, che ciò significava, e da *ad* per *contra.*

(23) *Nec* per *non.*

(24) *Decisum* da *decidere*, che secondo la *Legge* 59. *Dig. De admin. et peric. tut.* voleva dire *comporsi*, *accomodarsi.*

TAVOLA TERZA

(1) I Romani, come i Greci, distinguevano il *dolum* in *malum* e *bonum.* De' greci basta Omero *Iliad. lib.* 4. *v.* 339; ov'è da vedersi Eustazio. Secondo Labeone allegato da Ulpiano *Leg.* 1. §. 11. *Dig. De dolo malo* dicevasi *dolum malum* ogni frode, astuzia, soperchieria ad altrui danno: *bonum* la destrezza e l' industria per salvarsi da un nemico o da un ladro, o per giovare altrui, come dalla *Legge citata* §. 3; e da Quintiliano *Inst. orat. lib.* 12. *cap.* 1.

(2) L'un per cento all' anno da pagarsi ogni mese; perchè l'un per cento al mese appellavasi, *as usuriarus*, o *summa usura*, Rosini *Antiqu. Rom. Foenerassit per foeneraverit.*

(3) *Justi*, cioè *legittimi.*

(4) *Nervum*, il legame con cui tenevasi avvinto il collo, *compes* i piedi. L'*aut* secondo Catone presso Aulo Gellio *lib.* 11. *cap.* 18. non è qui disgiuntivo, ma congiuntivo in vece di *et.*

(5) *Interibi* per *interim.*

(6) Secondo Festo *V. procitare* è *prolicere*, *idest producere.*

(7) *Rei*, creditori da *res. Reos appello, quorum res est* Cicerone *De orat. lib.* 2. *cap.* 79.

(8) *Uls* per *ultra.*

TAVOLA QUARTA

(1) *Toper* dicean gli antichi per *cito* secondo Quintiliano *Inst. Orat. lib.* 1. *cap.* 6; e Festo *V. toper.*

(2) *Venumduit* per *venumdederit*, detto poi più speditamente *vendiderit.*

TAVOLA QUINTA

(1) *Legassit* per *Legaverit.*

(2) *Pecunia* significava ogni proprietà, *Leg.* 178. *e* 222. *Dig. De verb. signif.*

(3) I figli, come i servi, eran talmente in poter del padre, che si avevan per *beni*, e diceansi *res mancipi*, come dimostra l' Einnecio *Antiqu. Rom. lib.* 1. *tit.* 9. §. 1; *tit.* 13. §. 2; *e lib.* 2. *tit.* 1. §. 17.

(4) *Nancitor* per *nanciscitor*.

(5) *Adduitor* da *adduo*, poi *addo*, per *adjicitor*.

(6) Talchè nelle tavole si registrava il nome di chi dava, e di chi riceveva danaro; onde *nomina*, per noi *partite*. *Nomen* dicevasi *omnis pecunia credita*.

(7) *Eretum*, poi *herctum*, e anche *horctum* per l'usual mutamento dell'*e* in *o*, e dell'*o* in *e*, voleva dir *patrimonio*, *retaggio*: *citum* a *ciseo* per *cio*, *divido*, *scindo* valeva *partito*, *diviso*.

(8) *Tris* per *tres*.

TAVOLA SESTA

(1) *Nexus* e *nexum*, *vincolo*, *obbligazione*: qui *ipotecare*, *impegnare*.

(2) *Mancipium*, *proprietà*, *dominio*.

(3) *Nuncupassit* per *nuncupaverit*.

(4) *Statuliber*, servo lasciato libero dal testatore con condizione *Leg.* 1. *Dig. De statulib;* e Festo *V. statuliber*.

(5) *Transdata* da *trans* e *do*, che si disse poi *transdita*, e più dolcemente *tradita*.

(6) *Donicum* per *donec*.

(7) *Abescit* per *abfuerit*.

(8) *Manum conserere*, *litigare*.

(9) *Vindiciae*, il possesso fiduciario dato ad uno de' litiganti della cosa in litigio colla cauzione di non deteriorarla, depositando una somma da pagarsi qualora la sentenza fosse contraria.

(10) *Concapes*, *furtivo*, come con una Legge d'Ulpiano spiegasi dal Forcellini *V. concapes*.

(11) *Sarpta* da *sarpo*, *pulire*, *preparare*.

(12) *Donec demta erunt*, cioè *sinchè saran tolti innanzi d'essere in opera*.

(13) *Bibsit* per *biberit*.

(14) *Falsassit* per *falsaverit*: così Molestino *Dig.* 48. 10. 3., *qui pondera aut mensuras falsassent*.

(15) *Rapserit* per *rapuerit*.

(16) *Malum venenum* era il tossico, *bonum* il farmaco; perchè *venenum* semplicemente valeva *liquore*, *sugo*.

(17) *Duit* per *dederit*.

(18) *Commissit*, per *commiserit*.

TAVOLA SETTIMA

(1) *Pauperies*, danno cagionato senza proposito di recarlo, *Instit. lib.* 4. *tit.* 9.

(2) *Noxia* danno; *noxa il* servo o l'animale che avesse altrui danneggiato, *Instit. lib.* 4. *tit.* 8.

(3) *Noxit* per *nocuerit*.

(4) Cioè *damnum dederis*, come si vuole da Festo *V. rupitias*.

(5) Cioè *solvito*, *praestato* secondo Festo *V. Sarcito*.

(6) *Excantassit* per *excantaverit*.

(7) *Impesrit* per *impescerit* da *impescere*, che valeva *in laetam segetem immittere pascendi gratia*, Festo *V. impescere*.

(8) *Iuceusit* per *incenderit*.

(9) *Occentassit* per *occentaverit* da *ob* per *ad* in senso di *contra* e da *cano*. *Pipulo* per *convicio*.

(10) *Condissit* per *condiderit*.

(11) *Rupsit* per *ruperit*.

(12) *Fraxit* per *fregerit*, da *frango*, che vale anche *sconciare*. Come s'è fatto osservare nella *Nota* 4. *pag.* 337. alcuni interpreti presero *os* per *dente* senza neppure considerare che i Dieci ad esprimer *dente* avean *dens*, e ne usarono nella legge 18 a della Tavola decima. Li trasse a ciò credere l'*ex genitali* aggiunto ad *os*, non dubitando che *genitali*, potesse valer *gengiva*. Primieramente *l'ex genitali* non s'ha da quelli, che ne trasmiser la legge mozza d'alquante voci, e così riposta da Jacopo Gottofredo. Doveva inoltre avvertirsi non essere *genitalis* che un aggettivo, ed un di quelli aggettivi, il cui sostantivo non può conoscersi se non espresso, detto costantemente di cosa *generatrice*; nè tal è la gengiva, in cui, ma non da cui si genera il dente. Avrebbero finalmente voluto i Dieci occuparsi d'un dente scosso più che d'un osso infranto? perocchè a quelli, che voglion l'ossa comprese da' membri, dee ricordarsi che Plauto *in Menechm. Act.* 5. *Sc.* 2 *v.* 102. *et seq.* mostra quale disparità tra questi e quelli correvane pe' latini:

Ita mihi imperas, ut ego hujus membra, atque ossa, atque artua
Comminuam illo scipione, quem ipse habet.

(13) *Sirit* per *siverit*, *permiserit*.

(14) *Testarier* per *testari*, *in testem adhiberi*.

(15) *Libripens*, pesator pubblico, quegli che nelle vendite tenea la bilancia, ove si pesava il metallo, con cui pagavasi innanzi all'uso della moneta.

(16) *Fariatur* da *farior* che sembra dettosi anticamente in luogo di *for*, *loquor*, *dico*.

(17) *Intestabilis* chi non poteva ricever nulla per testamento, essere testimonio, ed avere alcuno a testimonio.

(18) *Dicassit* per *dixerit*.

(19) *Incantassit* per *incantaverit*.

(20) *Paricida* da *par* e *coedo*, *uccisore d'un eguale*, *d'un simile*, Festo *V. paricida*.

(21) *Necassit* per *necaverit*.

(22) *Sacrr*, *esecrando*, colui, che da chiunque poteva uccidersi, come consacrato ad una Deità spezialmente infernale, Festo *V. sacer*.

TAVOLA OTTAVA

(1) *Intera* per *Intra*.

(2) *Hortus* la villa.

(3) *Heredium* l'orto.

(4) *Tugurium*. casa rustica coperta di canna o paglia, o sia capanna. Di questa voce come delle due antecedenti veggasi Plinio

Hist. nat. lib. 19 *cap.* 4; Festo *V. hortus*, *V. heres*, *V. tugurium*; ed Isidoro *Origin. lib.* 15. *cap.* 22.

(5) *Glans*, *ghianda*, detta per ogni frutto secondo Giavoleno allegato da Cajo *Leg.* 136. *Dig. De verb. signif.*

(6) *Emem* secondo Festo *V. emem* per *eundem*.

(7) *Manu* per qualunque opera.

(8) Festo *V. amsegetes* vuole che fosser quelli, *quorum ager viam tangit*.

TAVOLA NONA

(1) *Privilegia*, leggi in favore o contro d'uno, o di pochi.

(2) *Irroganto* da *in* e *rogo*, *imporre*.

(3) *Nexo soluto*, il debitore sciolto dal debito; *forti* per *bono*, cioè sempre fedele; *sanati*, ribelle tornato in fede, Festo, *V. fortis*, e *V. sanates*.

(4) *Siremps* cioè *simile re ipsa esto*, parole solenni comprese in una, Festo *V. siremps*.

(5) *Accepsit* per *acceperit*.

(6) *Agitassit* per *agitaverit*.

(7) *Perduellis*, nemico.

(8) *Concitavsit* per *concitaverit*.

(9) *Transduit*, per *transdederit*, poi *tradiderit*.

TAVOLA DECIMA

(1) *Privus* dicevasi dagli antichi per *privatus* Aulo Gellio *lib.* 10. *cap.* 20. Festo *V. privus*.

(2) *Encomitiato* Festo V. *incomitiare: tale convilium facere, pro quo necesse sit in comitium, hoc est, in conventum venire.*

(3) *Lessum*, *grida lagrimevoli*.

(4) *Extera* per *extra*.

(5) *Endo hostico* per *in hostico*, posto assolutamente per *agro aut loco hostium*, come in Livio, *lib.* 8. *cap.* 38; e Plinio *Paneg. cap.* 29.

(6) *Parit* per *peperit*.

(7) Che *pecunia* qui denotasse servi e cavalli dichiarasi da Plinio *Hist. nat lib.* 21. *cap.* 3: *quam* (*coronam*) *servi equive meruissent, pecunia partam lege dici, nemo dubitavit.*

(8) *Bustum* propriamente il luogo, ove s'ardeva e tumulava il cadavere, Festo *V. bustum*.

(9) *Forum* il vestibolo del sepolcro, Festo *V. forum*.

TAVOLA DUODECIMA

(1) *Dedicassit*, per *dedicaverit*.

(2) *Arbitrium*, sentenza degli Arbitri, usando le leggi dir *arbitratu* per significare *ad arbitrio*.

5691024

INDICE

Proemio. . . . . . pag. 7
Capitolo Primo *Del governo de' primi tre secoli.* . . . . . » 17
Capitolo Secondo *Della creazione de' Dieci.* 46
Capitolo Terzo *Del governo all' elezione de' Dieci* . . . . . » 84
Capitolo Quarto *Leggi di religione.* . » 137
Capitolo Quinto *Leggi di maestà* . . » 190
Capitolo Sesto *Leggi di giustizia civile.* 216
Capitolo Settimo *Leggi sulle famiglie.* » 239
Capitolo Ottavo *Leggi sull' essere del cittadino* . . . . . » 330
Prologhetto a' Frammenti delle dodici tavole . . . . . » 373
Frammenti delle dodici tavole . . . » 374
Note a' Frammenti . . . . . » 400

ERRATA	CORRIGE
g. 42. lin. 24 riposarsi	riposare
53. lin. 24 mossero tal romore	tanto poterono
57. lin. 23 di questa	di quella
59. lin. 8 tutti i movimenti	i movimenti
ivi lin. 18 ed a gloria	e gloria
63. lin. 6 riti e modi sabini	riti etruschi e sabini
83. lin. pennlt. dirò sì bene che fra	dirò sì bene, fra
292. lin. 4 aggressore.	aggressore?
295. lin. 17 a ruina?	a ruina.

Digitized by Google

Digitized by Google

MC